REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO SETTIMO



FIRENZE
PER AURELIANO GIULIANI
1838.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1832. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

P

POSIZIONI. *Fatti che una parte propone in un giudizio civile all'altra, con giuramento sulla loro verità, affinchè sotto la stessa religione siavi risposto da questa davanti l'autorità legittima, in prova o dell'azione o dell'eccezione.*

1. — Proc. civ. — *Regol. Art.* 377. *segg.*

2. — — In piè della cedola delle posizioni può il ponente, quando sia impedito, o assente dalla residenza del Tribunale, costituire procuratore a farne il dovuto giuramento. (*Tarif. Procur.* 1814. *Art.* 70.)

3. — Emol. giudic. civ. — Per ciascuna posizione, e per ogni persona che debba rispondervi, oltre l'esibita della cedola, qualunque sia il merito pecuniario, superiore però alle Lire 20. sono dovute

(1. Ord. L. — 6. 8.
nei Trib. di (2. . . . . « — 3. 4.
(3. . . . . « — 2. 4.

Quest'ultima tassa però, nelle cause non superiori in merito alle L. 700., si riduce a soldi 2.

(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 11.)

4. — — Per la visita della cedola delle posizioni, qualora venga richiesta, sarà dovuto quanto appresso:

Nelle cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 3. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

Nelle cause di merito fino a detta somma.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 14.)

5. — — È dovuta alla Cancelleria, oltre il dritto di esibita della scrittura con la quale si producono le cedole delle posizioni, anche il dritto di esibita delle cedole stesse. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 21.)

6. — — Gli emolumenti pagabili al momento della produzione delle posizioni debbono percipersi dal Tribunale avanti il quale pende la causa, e non da quello in cui in sussidio di giustizia sia commesso il ricevimento delle risposte, il quale, quando queste abbiano luogo, non ha altro diritto che alla tassa per la delazione del giuramento, e a quella dello scritturato. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 9.)

7. — Onor. proc. — Per la scrittura d'istanza della visita delle posizioni è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10 —
2. . . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 70.)

8. — — Per la stesura delle posizioni fino a 12. sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 4. — —
2. . . . « 2. 13. 4.
3. . . . « 2. — —
4. . . . « 1. 6. 8.

Da 12. fino a 20. è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L. — 10. —)
2. . . . . « — 6. 8.) per ciascuna
3. . . . . « — 5. —) posizione
4. . . . . « — 3. 4.)

E da 12. in su non potrà esser percetto altro emolumento. (*Tarif.* 1814. *Art.* 101.)

POSSESSIONI. (Scrittojo delle) *Dipartimento regio che abbraccia l'amministrazione generale dei beni stabili della Corona, quella dei Boschi, l'Azienda del Ghiaccio, la Direzione delle RR. Bandite di Caccia, della Razza gentile dei cavalli, e della Foresta di Boscolungo.*

1. — I nostri beni stabili amministrati dallo Scrittojo delle nostre RR. Possessioni, quelli del Fisco, quelli della Religione di di S. Stefano, ed altri anche più privilegiati e degni di particolar menzione, saranno riguardati e trattati per tutti gli effetti voluti dai presenti regolamenti in quella stessa forma che viene prescritto per tutti gli altri possessori di beni compresi nei territorj delle Comunità, e tutto ciò secondo lo spirito del nostro Motup. del dì 18. Marzo 1770. che sottopone i beni suddetti alle contribuzioni delle spese comunitative. (*Mot.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 89.)

2. — E perchè vogliamo che in avvenire non possano essere allegati privilegj o concessioni, e neppure convenzioni che concludessero esenzioni in tutto o in parte dal contribuire alle spese comunitative di qualunque sorte, così dichiariamo che tutti i medesimi privilegj, concessioni, o convenzioni, si abbiano per annullate pienamente, non solo in vigore della presente nostra dichiarazione, come ancora perchè per un effetto del presente Regolamento sono stati abbondantemente sgravati i contadini o

lavoratori ed i testanti; onde per quelle porzioni di dazio o imposizioni comunitative, le quali dovranno posarsi sopra i possessori di beni stabili, niuno ne possa essere esente, qualunque sia il titolo per cui i beni fossero esenti, privilegiati, non paganti, o affrancati, o non soggetti agli altri aggravj imposti sopra tal sorta di beni. (d. *Art.* 90.)

POSSESSO. *Detenzione di una cosa che si trova in nostro potere, o godimento di un dritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di altri, che ritengono la cosa, o esercitano il dritto in nome nostro.*

1. — Proc. civ. — V. Turbativa di possesso.

2. — Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira i possessi presi in vigore di atti registrati. (*L.* 30. *Dec.* 1814. *Art.* 1. n. 23. *Tarif.*)

POSTE DEL GRANDUCATO. Uffizio. *Dipartimenti RR. stabiliti nelle principali Città del Granducato, sotto la dipendenza di un Soprintend. generale residente nella Capitale, incaricati del ricevimento, spedizione, e distribuzione delle lettere rimesse pel corso postale, non menochè della direzione delle corse in posta dei cavalli, e del movimento dei Corrieri.*

POSTA DELLE LETTERE.

Sommario.

Tariffa per la tassazione delle lettere in arrivo 1. 2.
Detta per le stampe 3.
Tasse di affrancatura per le diverse destinazioni delle lettere ec. 4.
Tassa di affrancatura intiera permessa per lo Stato della Chiesa 5.
Tariffa pei trasporti coi Corrieri 6. 7.
Distribuzione R. stabilita in Grosseto sotto la dipendenza della Direzione di Siena 9. *segg.*

Attivazione in Pescia di una R. Distribuzione 18. segg.

Nuova Tariffa per la Tassazione delle Lettere e abolizione della Tassa forzata 8.

Attivazione in Piombino d'una R. Distribuzione 23.

Regolamento per la R. Direzione di Posta stabilita in Pietrasanta 24.

Regolamento per le corrispondenze epistolari fra i Regj Ufizj di Posta di Sardegna, e Toscana; soppressione del Procacciato di Livorno 25.

1. — Tasse in arrivo	Tutta la Toscana	Lucca e Massa di Carrara	Tutta l'Italia superiore e infer. eccettuato lo Stato Veneto	Stato Veneto, Austria, Germania, Olanda, Prussia, Svezia, Russia	Levante, Grecia, Svizzera, Francia, Inghilt. e Spagna
Lettera semplice	« 3. 4.	« 6. 8.	« 8. 4.	« 10. «	« 13. 4.
Idem sopraccartata	« 5. «	« « «	« « «	« « «	« « «
Idem del peso di denari 6.	« « «	« 8. 4.	« 10. «	« 13. 4.	« 16. 8.
« « 8.	« « «	« 11. 8.	« 13. 4.	« 16. 8.	1. 3. 4.
« « 12.	« 8. 4.	« 16. 8.	1. « «	1. 5. «	1. 13. 4.
« « 18.	« 13. 4.	1. 5. «	1. 10. «	1. 16. 8.	2. 10. «
« un'oncia. . . .	« 16. 8.	1. 13. 4.	2. « «	2. 10. «	3. 6. 8. (a)

2. — Alle sopra dette Tasse di Francia, Spagna, Inghilterra, e Svizzera, devono aggiungersi, a tenore delle vigenti convenzioni

(a) *L'Uffizio della Posta di Livorno tassava tutte le Lettere che provenivano dal Piemonte a soldi* 10. *l'una, e così in proporzione di L.* 2. 10. *per ogni oncia; e quelle della Germania a soldi* 11. 8. *l'una, e a L.* 3. *per ogni oncia. A tenore della Notificazione de'* 4. *Ottobre* 1831. *la Tassa sulle Lettere a destinazione di Massa Marittima, e dei Presidj, nate nel Gran-Ducato, in Grosseto, e suo circondario, per luoghi in quest' ultimo compresi, vien percetto in ragione della metà di quella che si paga nel restante della Toscana.* V. § 8.

gli assegni delle Poste Sarde per cui tali Tasse sono attualmente regolate come appresso.

	REGNO DI FRANCIA		INGHILTERRA E SVIZZERA
	1.° 2.° Raggio.	3.° 4.° 5.° Raggio e Spagna	
Lettera minore di 6. denari . . .	L. 1. 6. 8.	1. 13. 4.	1. — —
	Da sei denari inclusive in poi crazie 4. ogni denaro in progressione.	Come sopra crazie 5. per ogni denaro.	Come sopra crazie 3. per ogni denaro.

3. — La Tassa che si appone alle stampe viene regolata come appresso.

	ARRIVO	PARTENZA
Della Toscana, per ogni foglio. . . . . . L.	« 1. 8.	« 1. 8.
Di tutta l'Italia inferiore e superiore, eccettuati gli Stati Veneti, per ogni foglio . . «	« 1. 8.	« 1. 8.
Degli Stati Veneti, Austria, Germania, Olanda, Prussia, Svezia, Russia ec. per ogni foglio. . . . . «	« 3. 4.	« 3. 4.
Come sopra per ogni oncia . . . . «	« 8. 4.	« « «
Della Francia, Inghilterra, e Spagna, per ogni foglio. . . . . «	« 6. 8.	« 3. 4.

4. — Tasse d'affrancatura. (a)

	Regno di Napoli, Stato della Chiesa, Parma, Modena, Lucca, Sardegna, Regno Lombardo, Corsica, Svizzera	Stato Veneto, Austria, Germania, Olanda, Prussia, Svezia, Russia, Isole Jonie, Grecia, Coste d'Affrica, e Levante ec.	Francia e Inghilt. e loro Colonie	Spagna, Portogallo, America, e Indie Orientali
Lettera semplice. . L.	— 3. 4.	— 8. 4.	— 13. 4.	1. 6. 8.
Id. sopraccartata . . »	— 5. —	— 10. —	1. — —	di 6. d. 2. — —
Mezza oncia . . . . . «	— 8. 4.	1. — —	1. 13. 4.	ogni d. — 6. 8.
Tre quarti . . . . . . «	— 13. 4.	1. 10. —	2. 10. —	— — —
Un'oncia . . . . «	— 16. 8.	2. — —	3. 6. 8.	— — —
Una Gazzetta . . . . «	— — 8.	— — 8.	— — 8.	— 6. 8.
Un foglio stampato. «	— 1. 4.	— 1. 4.	— 1. 4.	— 6. 4

5. — Per lo Stato della Chiesa si possono francare le Lettere intieramente come appresso.

Lettera semplice	L.	— 10. —
Id. del peso di 6. denari	«	— 15. —
Id. di 8. denari	«	1. — —
Id. di mezz'oncia	«	1. 10. —
Id. di tre quarti d'oncia	«	2. 5. —
Id. di un'oncia.	«	3. — —
Una Gazzetta	«	— 3. 4.
Un foglio stampato.	«	— 5. —

Le Lettere per consegna, e intieramente affrancate pel suddetto Stato, pagano la tassa doppia, oltre il paolo dovuto per la consegna, semprechè non superino il peso di 6. denari; nel qual caso il paolo suddetto non è dovuto altrimenti.

(a) *Tutte le Lettere per fuori di Toscana devono essere affrancate. L' affrancazione volontaria per l' interno vien regolata come per l' Italia. Le Lettere per consegna pagano un Paolo di più del prezzo d' affrancazione.*

6. — T A R

PER I TRASPORTI CON I CORRIERI TOSCANI ADDETTI

STRADALI	MERCI ordinarie per libbra		MERCI fini per libbra	
	paoli	crazie	paoli	crazie
Corsa per Acquapendente				
Acquapendente, ed altri Paesi al di là di Siena	«	4	1	«
Siena	«	2	«	4
Corsa per Perugia				
Perugia.	«	4	1	«
Cortona, da lasciarsi a Camuscia. . .	«	3	«	6
Arezzo	«	2	«	4
Corsa per Mantova				
Mantova	1	«	1	4
Modena.	«	6	1	«
Bologna	«	4	«	6
Corsa per Pietrasanta				
Pietrasanta	«	4	«	6
Lucca	«	4	«	6
Livorno	«	4	«	6
Pisa	«	3	«	4

I F F A

L DIPARTIMENTO GENERALE DELLE II. E RR. POSTE

PERLE FINI E GIOJE a valore		OROLOGI E BIGIOTTERIA				GRUPPI AL DI SOPRA DI SCUDI 300.			
		per libbra		a valore		oro		argento	
		paoli	crazie						
1/2	°/o	1	4	1/2	°/o	1/4	°/o	1/3	°/o
1/4	id.	«	6	1/4	id.	1/5	id.	1/4	id.
1/2	id.	1	4	1/2	id.	1/4	id.	1/3	id.
1/2	id.	1	2	1/3	id.	1/5	id.	1/4	id.
1/4	id.	1	«	1/4	id.	1/6	id.	1/5	id.
1	id.	1	4	1	id.	1/2	id.	1	id.
3/4	id.	1	«	3/4	id.	1/3	id.	2/3	id.
1/2	id.	«	6	1/2	id.	1/4	id.	1/2	id.
1/2	id.	«	6	1/3	id.	1	°°/°°	2	°°/°°
1/2	id.	«	6	1/3	id.	1	id.	2	id.
1/2	id.	«	6	1/3	id.	1	id.	2	id.
1/3	id.	«	4	1/4	id.	2/3	id.	1 1/2	id.

TARIFFA

PER I PICCOLI GRUPPI

	Acquapendente e Perugia	Camuscia per Cortona	Siena ed Arezzo
da Scudi 1 a Scudi 4 L.	« 6. 8.	« 5. «	« 3. 4.
« 5 « 8 «	« 13. 4.	« 8. 4.	« 6. 8.
« 9 « 12 «	1. « «	« 13. 4.	« 10. «
« 13 « 20 «	1. 6. 8.	« 16. 8.	« 13. 4.
« 21 « 40 «	2. « «	1. 6. 8.	1. « «
« 41 « 60 «	3. « «	2. « «	1. 10. «
« 61 « 80 «	4. « «	2. 13. 4.	2. « «
« 81 « 100 «	5. 6. 8.	3. 13. 4.	2. 13. 4.
« 101 « 150 «	6. 13. 4	4. 13. 4.	3. 6. 8.
« 151 « 200 «	8. 6. 8	5. 6. 8.	4. 3. 4.
« 201 « 300 «	10. « «	6. 13. 4.	5. « «

	Mantova	Modena	Bologna
da Lire 1 a Lire 50 L.	« 75.	« 50.	« 38.
« 51 « 100 «	1. 50.	1. «	« 75.
« 101 « 200 «	3. «	2. «	1. 50.
« 201 « 300 «	4. 50.	3. «	2. 25.
« 301 « 500 «	6. «	4. «	3. «
« 501 « 800 «	9. «	6. «	4. 50.
« 801 « 1000 «	12. «	8. «	6. «
« 1001 « 2000 «	20. «	12. «	10. «

	Pietrasanta e Lucca	Livorno	Pisa
da Lire 10 a Lire 60 L.	1. « «	1. « «	« 13. 4
« 61 « 100 «	1. 6. 8.	1. 6. 8.	1. « «
« 101 « 200 «	1. 13. 4.	1. 13. 4.	1. 6. 8.
« 201 « 300 «	2. « «	2. « «	1. 13. 4.
« 301 « 500 «	3. 6. 8.	3. 6. 8.	2. 13. 4
« 501 « 700 «	4. 13. 4.	4. 13. 4.	3. 6. 8.
« 701 « 1000 «	6. « «	6. « «	4. 13. 4
« 1001 « 2000 «	7. « «	7. « «	5. 6. 8.

7. — Per merci fini s'intendono i galloni, lame, lustrini ec. (ossiano *Dorure*), la cocciniglia, i pennacchi, lo zaffrone, il corallo, le argenterie, i ricami, i pizzi, ec. — Se le merci sono assai voluminose, il prezzo del trasporto dovrà valutarsi proporzionatamente al volume. — Quando il peso dei colli o cassette di dette merci sarà minore delle libbre 10., il porto non potrà valutarsi a tariffa in ragione di peso, ma verrà tassato a discrezione dei Ministri dei Corrieri. — Per i gruppi al di sotto di scudi 300. fiorentini si osserverà la Tariffa a parte per i piccoli gruppi. — I commestibili, le carte, i campioni, gli oggetti fragili, e quelli senza valore, dovranno essere affrancati fino al destino nell'atto della consegna. — Per le cassette di orologj e bigiotterie, è in facoltà del Corriere il ricevere il pagamento del porto in ragione di peso o di valore. — Se la valuta che vien data ai pacchi di gioje sarà minore di Scudi 100., ma maggiore di Scudi 50., ogni pacco dovrà pagare come se fosse valutato Scudi 100., e dovrà pagare la metà se verrà valutato al disotto di Scudi 50. — I transiti alle Dogane intermedie sono sempre a carico della mercanzia. — Gli oggetti che a Siena verranno consegnati per Acquapendente, e quelli che ad Arezzo verranno consegnati per Perugia, pagheranno un quarto meno di quelli che partono da Firenze. — Si avverte che, oltre il porto a favore del Corriere, è dovuto tanto all'Uffizio di Partenza che a quello di Arrivo un diritto di consegna, fissato in mezzo paolo per gli oggetti al di sotto del valore di Lire 40., e di un paolo al di sopra di detta somma. (*Not.* 30. *Ottobre* 1830.)

8. — A contare dal 1. Gennajo prossimo la tassazione delle lettere, tanto per il ricevimento, che per la spedizione, avrà luogo indistintamente in tutti gli Uffizj di Posta di Toscana, in conformità dell'appresso Tariffa, e dal giorno medesimo avranno libero corso, senza precedente francatura, tutte le corrispondenze per l'interno del Granducato, non dovendo perciò altrimenti esigersi la tassa forzata, che sopra di alcune di esse si percipe attualmente negli Uffizj di Livorno, Pisa, e Siena. (*Not.* 31. *Dicembre* 1835.)

TARIFFA

PER LA TASSAZIONE E

PROVENIENZE	TASSE DELLE CHE SI	
	LETTERE	MOSTRE purchè sieno visibili e non incluse come il carteggio
Di tutta la Toscana . . . . L.	= 16. 8.	= 6. 8.
Del Ducato di Massa e di quello di Lucca per la Toscana . . . . «	1. 13. 4.	= 10. =
Di tutta l'Italia Superiore e Inferiore eccettuati i Cantoni Svizzeri. . . . . «	2. 10. =	= 16. 8.
Dei Cantoni Svizzeri . . . . «	3. 6. 8.	1. = =
Della Monarchia Austriaca al di là dell'Italia.	3. 6. 8.	1. = =
Della Confed. Germanica, Danimarca, Svezia e Norvegia, della Prussia, Russia, e Polonia «	4. 3. 4.	1. 6. 8.
Della Francia, Spagna, Portogallo, Inghilt. e di tutti i Possessi oltre Mare Francesi e Spagnuoli, Portoghesi e Inglesi, e Stati d'America . . . . «	3. 6. 8.	1. = =
Della Turchia, Scali del Levante, e di tutti i Paesi sottoposti alla Porta Ottomanna, Grecia ec. . . . . «	5. = =	1. 13. 4.
	per ogni oncia	per ogni oncia

GENERALE

FRANCATURA DELLE LETTERE

RRISPONDENZE CEVONO		TASSE DELLE CORRISPONDENZE CHE SI SPEDISCONO			
STAMPE		LETTERE	MOSTRE purchè sieno visibili e non incluse come il carteggio	STAMPE	
Gazzette e Opere periodiche	Libri e Stampe straordinarie			Gazzette e Opere periodiche	Libri e Stampe straordinarie
= 1. 8.	= 1. 8.	= 16. 8.	= 6. 8.	= = 8.	= 1. 4.
= 1. 8.	= 1. 8.	= 16. 8.	= 6. 8.	= = 8.	= 1. 4.
= 1. 8.	= 3. 4.	1. 6. 8.	= 10. =	= = 8.	= 1. 4.
= 1. 8.	= 3. 4.	2. = =	= 13. 4.	= = 8.	= 1. 4.
= 3. 4.	= 6. 8.	2. 10. =	= 16. 8.	= 1. 8.	= 3. 4.
= 6. 8.	= 8. 4.	3. 6. 8.	1. = =	= 1. 8.	= 3. 4.
= 6. 8.	= 8. 4.	3. 6. 8.	1. = =	= 1. 8.	= 3. 4.
= 6. 8.	= 8. 4.	4. 3. 4.	1. 6. 8.	= 1. 8.	= 3. 4.
per ogni foglio	per ogni foglio	per ogni oncia	per ogni oncia	per ogni foglio	per ogni foglio

9. — A contare dal 1. Novembre prossimo restano soppressi gli Uffizj comunitativi di Posta attualmente esistenti in Siena ed in Grosseto. (*Not. 4. Ottobre* 1831.)

10. — Tutte le ingerenze proprie dell' Uffizio di Posta comunit. di Siena saranno dall' epoca suddetta aggregate all' Uffizio Regio di Posta di quella Città, e disimpegnate dagl' Impiegati di esso. (*Ivi*)

11. — All' Uffizio comunitativo di Grosseto sarà sostituita all' epoca medesima una Distribuzione Regia dipendente dalla Direzione di Posta di Siena. (*Ivi*)

12. — Tre volte per settimana avranno corso le Lettere da Siena per Grosseto, e viceversa, a forma dello Stato di *Arrivi* e *Partenze* qui notato. (*Ivi*)

13. — Non soffriranno alcuna variazione tutti gli altri corsi della corrispondenza dei diversi Luoghi della Provincia inferiore fra loro, e direttamente fra essi e Siena, Grosseto, e altri Uffizj postali. (*Ivi*)

14. — Tanto in Siena quanto in Grosseto saranno applicate alle corrispondenze le tasse stabilite dalle Tariffe veglianti. (*Ivi*)

15. — Le Lettere depositate nel nuovo Uffizio di Posta di Grosseto per qualunque Luogo del Gran-Ducato avranno corso senza obbligo di precedente affrancatura. (*Ivi*)

16. — Fino a nuovi Ordini, e per una speciale e provvisoria eccezione, sarà percetta la metà soltanto della ordinaria tassa sopra le Lettere a destinazione di Massa e dello Stato dei Presidj, nate nell' interno del Gran-Ducato, e sopra quelle nate in Grosseto e suo Circondario a destinazione di Luoghi compresi nel Circondario medesimo. (*Ivi*)

17. — Le partenze e gli arrivi delle dette lettere sono come appresso.

PARTENZE. — DA SIENA.

Domenica)
Mercoledì) *a ore 12. pomeridiane.*
Venerdì)

DA GROSSETO.

Domenica) a ore 10. *antemeridiane.*
Martedì)
Giovedì .) a ore 4. *pomeridiane.*

ARRIVI. — A SIENA.

Lunedì) *a ore* 8. *antimeridiane.*
Mercoledì)
Venerdì) *a ore* 10. *dette.*

A GROSSETO.

Lunedì *a ore* 10.)
Giovedì *a ore* 6.) *antemeridiane.*
Sabato *a ore* 10.)

Non avranno corso le lettere se non saranno impostate un'ora prima di quella assegnata per la partenza. (*Ivi*)

18. — All'epoca del 1. Ottobre prossimo sarà attivata nella Città di Pescia una R. Distribuzione delle Lettere. (*Not. 4. Settembre* 1832.)

19. — Il Circondario di questa Distribuzione comprenderà, oltre la Città di Pescia, le Comunità di Montecarlo, Uzzano, Vellano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini, Monsummano, e Monte Vettolini. (*Ivi*)

20. — A contare dall'epoca suddetta avranno corso tre volte per settimana le Lettere di Pescia e suo circondario per Firenze, per il restante del Gran-Ducato, e per l'estero, e viceversa, a forma dell'unito Stato di *Arrivi* e *Partenze.* (*Ivi*)

21. — Alle Lettere suddivisate saranno applicate fino a nuova Disposizione le tasse stabilite dalle Tariffe veglianti. (*Ivi*)

22. — Le partenze e gli arrivi delle dette lettere sono come appresso.

PARTENZE.

Lunedì)
Mercoledì) *a ore* 6. *pomeridiane.*
Venerdì)

ARRIVI.

Domenica) *a ore 7. antimerid. dal 1. Aprile a tutto Settembre.*
Mercoledì)
Venerdì) *a ore 8. antimerid. dal 1. Ottobre a tutto Marzo.*

Non avranno corso le Lettere se non saranno impostate un' ora prima di quella assegnata per la partenza. (*Ivi*)

23. — A contare dal 1. Gennajo 1835. resta soppresso l' Uffizio comunitativo di Posta attualmente esistente in Piombino, e viene ad esso sostituita una Distribuzione Regia, dipendente dalla Direzione di Posta di Pisa. (*Not. 20. Dicembre* 1834.)

— Restano mantenuti senz'alterazione alcuna gli annuali corsi postali da Pisa a Piombino, da Piombino a Portoferrajo, e viceversa. (*Ivi*)

— Le Tasse stabilite dalle Tariffe veglianti saranno applicate alle corrispondenze di Piombino, sì con l' interno, che con l' estero. (*Ivi*)

— Vengono estesi alla R. Distribuzione di Piombino tutti i Regolamenti, discipline, e sistemi, che al presente vigono negli altri Regj postali Uffizj del Granducato. (*Ivi*)

24. — Per portare a termine nel Vicariato di Pietrasanta, e nella Provincia di Lunigiana ciò che ha rapporto alla postale sistemazione, sarà, concentrato nella R. Direzione di Posta recentemente stabilita in Pietrasanta, sotto la dipendenza dello stesso Generale Dipartimento, tutto il servizio della corrispondenza del Vicariato e Provincia suddetti, in conformità dello stato qui sotto indicato;

— Vengono estesi ai nuovi RR. Uffizj Postali tutti i Regolamenti, Tariffe di tassazione, e di affrancamento delle lettere, discipline, sistemi ec., che al presente sono in vigore negli altri RR. Uffizj Postali del Gran-Ducato;

— I corsi postali in Lunigiana avranno luogo, come al presente, due volte la settimana, e saranno eseguiti da Procacci addetti al Dipartimento Generale delle Poste.

Circondario della Direzione di Pietrasanta.

Comunità. — Pietrasanta — Seravezza — Stazzema.

Circondario dei RR. Uffizj Postali di Lunigiana.

Amministrazione di Pontremoli.

Comunità. — Pontremoli — Caprio — Caliee — Zeri.

Distribuzione di Bagnone.

Comunità. — Bagnone — Albiano — Filattiera — Groppoli — Terrarossa.

Distribuzione di Fivizzano.

Comunità. — Fivizzano. (*Not.* 6. *Dicembre* 1836.)

25. — Il cambio delle Corrispondenze epistolari fra i Regj Uffizj di Posta Toscani e quelli di Terraferma di S. M. il Re di Sardegna, che si eseguiva tre volte la Settimana dai Corrieri Toscani e Sardi alternativamente a Lucca ed a Pietrasanta, si effettuerà costantemente in Pietrasanta in tutti i giorni della settimana, non esclusa la Domenica, ed il trasporto della relativa giornaliera Corrispondenza, rimanendo soppressi alla suddetta epoca gli accennati tre corsi, sarà fatto da altrettante Staffette, quali partiranno dai respettivi Uffizj nelle ore in cui solevano partire i Corrieri.

— Nella Domenica, e nelle Feste d'intiero precetto, a meno che queste non cadano nei giorni di Martedì, Giovedì, e Sabato, le Finestre della Distribuzione e dell' Affrancatura resteranno nell' Uffizio di Firenze aperte soltanto dalle ore nove fino alle ore dodici della mattina. Nelle mezze Feste poi, a meno che esse non cadano nei tre sopraccennati giorni, le suddette Finestre staranno aperte fino alle ore due pomeridiane; ma l' impostazione delle Lettere non soggette a francatura potrà farsi indistintamente in tutti i giorni della Settimana fino alle ore quattro pomeridiane.

— Saranno ristabiliti i già soppressi tre corsi settimanali di Corriere direttamente da Firenze a Livorno per Pisa, e tali Corsi, unitamente a quelli della Staffetta provvisoriamente istituita fino del dì 19. Agosto 1835., e la di cui spedizione diviene permanente, renderanno pure costantemente giornaliera la Corrispondenza epistolare fra la Capitale, Pisa, e Livorno.

— Sarà soppresso il Procacciato di Livorno, ed il relativo servizio verrà disimpegnato da un Corriere addetto alla Soprin-

tendenza Generale delle Poste, il quale, per comodo anche della Nazione Ebraica, partirà nel Sabato da Firenze nelle ore in cui, secondo le diverse Stagioni, partiva il Procaccia, ferma stante in detto giorno di Sabàto all' ora di partenza dei Corrieri la spedizione di una Staffetta per Pietrasanta con le Corrispondenze per la Sardegna, Francia ec.

— Nell' Uffizio Comunitativo di Pietrasanta eretto in Direzione Regia, dovranno osservarsi le Tariffe ed i Regolamenti che sono in vigore negli altri RR. Uffizj Postali del Gran-Ducato. (*Not.* 29. *Luglio* 1836.)

POSTE DEI CAVALLI.

Sommario.

1. — Veglianti i contratti relativi alle Condotte delle RR. Poste dei Cavalli fu indispensabile sostenere il privilegio della cambiatura nei contratti medesimi contemplato, ma terminando questi con l'anno cadente, S. A. I. e R. non curato qualche ulteriore sacrifizio del R. Erario, in vista di contribuire al favore, che dall'attività delle industrie individuali ottiene il comodo pubblico, prescrisse che nelle stipulazioni da rinnovarsi l'indicato privilegio non avesse più luogo. E volendo ora la I. e R. A. S., che, abolito il vincolo della prenunciata privativa sia con opportune discipline provveduto alla esattezza, e regolarità del servizio delle RR. Poste, ha ordinato e comandato quanto appresso. (*Not.* 19. *Decembre* 1827. *in princ.*)

2. — Il 1. Gennajo 1828. resterà abolito in ogni sua parte il Regolamento generale delle Poste pubblicato nel 12. Agosto 1814., ed ogni altro successivo emanato in conferma o schiarimento del medesimo, e da detto giorno in avvenire sarà in libertà di qualunque persona di somministrare legni e cavalli per cambiatura, anche per le strade postali del Gran-Ducato, e dei viaggiatori di prevalersene in quelle stazioni delle strade predette, e con quei modi di cambiatura che ciascheduno potrà trovare del suo interesse. (d. *Art.* 1.)

3. — Ai postieri resta assicurato il servizio della I. e R. Corte, de' Corrieri ordinarj e straordinarj, e delle Staffette; ed i Principi esteri di passaggio, per i quali occorra *comandata*, saranno egualmente serviti dai postieri predetti. (d. *Art.* 2.)

4. — Avranno i postieri l'obbligo di somministrare cavalli per cambiatura nel solito sistema ai particolari che ne facessero richiesta. (d. *Art.* 3.)

5. — I postieri predetti, quando preservino sempre quel numero di cavalli che si rende necessario per supplire alle occorrenze del servizio a cui debbono prestarsi in ordine agli Art. 2. e 3., potranno nel rimanente, a guisa di ogni altro speculatore, stabilire e mantenere *Diligenze* ordinarie e straordinarie, *Vetture*, ed ogni altro modo di viaggiare, che possa loro piacere. (d. *Art.* 4.)

6. — I postiglioni che servono in posta o cambiatura dovranno esser vestiti dell' uniforme prescritto ai postieri dal Soprintendente al Dipartimento delle Poste, rimanendo tale spesa a carico dei postieri medesimi; e i cavalli delle respettive Poste saranno guarniti della pelle di tasso e sonagli, distintivi che restano proibiti alle vetture in generale. (d. *Art.* 5.)

7. — I postiglioni, che, essendo in servizio di Posta, non vestiranno l' uniforme, saranno per la prima volta sottoposti a seria reprimenda, per la seconda alla sospensione di esercizio, da determinarsi dal Soprintendente, ed in caso di terza mancanza potranno esser licenziati. I postieri che non avranno impedito siffatto abuso soffriranno sulle sovvenzioni che ritirano dalla Cassa del Dipartimento delle Poste delle ritensioni non minori di Lire 14. per ogni trasgressione. (d. *Art.* 6.)

8. — I cavalli che avranno fatto il servizio della Posta in cambiatura non potranno nel ritorno alla R. Posta dalla quale sono partiti adoprarsi per vettureggiare, o altrimenti condurre persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il postiere al quale appartengono dovrà pagare le corse o corsa alla Posta da cui tornano i cavalli. (d. *Art.* 7.)

9. — Saranno i postieri obbligati a dar cavalli a tutti i particolari che volessero incominciare il loro viaggio in posta, ed a mutarli alle persone che arrivassero alle loro Poste in cambiatura serviti dalla R. Posta limitrofa; come pure a farli mutare alla Posta successiva, alla quale dovrà sempre terminare la corsa di ciaschedúna posta. (d. *Art.* 8.) (V. § 40. *segg.*)

10. — Cessa l'obbligo di dare o mutar cavalli nel caso che questi legittimamente mancassero alla Posta da cui alcuno voglia cominciare il viaggio, o ad altre di quelle per mezzo delle quali sia per proseguirlo. In questo secondo caso, quando la Posta percorsa fosse stata semplice, dovrà proseguirsi il viaggio coi medesimi cavalli all' altra Posta; ma se all' opposto la corsa fosse stata di Posta e mezza, o di doppia, sarà allora permesso, avanti di continuare il corso, di dare ai cavalli il riposo di un'ora pel rinfresco, che sarà a carico per due terzi del postiere proprietario

dei medesimi cavalli, e per l'altro terzo del postiere la di cui Posta, per mancanza di cavalli, ha dovuto trapassarsi senza cambiare; ed un tal sistema si praticherà in tutte le altre Poste successive nelle quali non vi fossero cavalli, talchè l'effetto sia che non resti mai interrotto il cammino, se non pel tempo del rinfresco come sopra. (d. *Art.* 9.)

11. — Qualunque postiere che non avrà i cavalli occorrenti al baratto, non tanto per i Corrieri ordinarj e straordinarj, quanto per i particolari, ponendo così i cavalli del postiere limitrofo nella necessità di trapassare alla Posta superiore, sarà tenuto di pagare tutte le volte a quello i di cui cavalli avranno dovuto eseguire il trapasso paoli due per ogni *gubbia*, e anderà, perciò che concerne il servizio dei Corrieri ordinarj e straordinarj, sottoposto alle penali inflitte dagli Art. 6. e 15. (d. *Art.* 10.)

12. — Non potranno i postieri spedire Corrieri, o alcuna Staffetta doppia, nè fare qualunque altra spedizione a guisa di Staffetta semplice, o inoltrare la spedizione di quest'ultima specie, escluso il caso in cui si tratti di dare corso a Dispacci speditì dalle superiori Autorità locali, o da alcuno dei RR. Uffizj di Posta del Gran-Ducato (cui deve presentarsi un particolare che inviar desideri una Staffetta), ovvero diretti agli Uffizj di Posta toscani da qualche Uffizio di Posta estero. (d. *Art.* 11.)

13. — I postieri residenti nelle Città ove esista un Uffizio R. di Posta, e quelli limitrofi alle medesime, saranno tenuti in occasione di passaggio di Corrieri straordinarii, destinati a rimanere o transitare per detta Città, di darne subito conto al suddetto Uffizio, ordinando al postiglione di farne al di lui arrivo rapporto. (d. *Art.* 12.)

14. — I postieri saranno obbligati a mantenere nelle respettive Poste quel numero di cavalli da tiro e da sella che sarà a ciascuno di essi imposto con ordine a parte dal Soprintendente del Dipartimento generale delle Poste. (d. *Art.* 13.)

15. — Saranno i postieri obbligati di somministrare il numero di postiglioni e cavalli, che loro venisse dal Dipartimento generale ricercato, in rinforzo di altre Poste, nel caso di *Comandata* e passaggj straordinarj, o di dovere attivare provvisoriamente una

qualche Posta; ed in ognuno di questi casi il postiere che avrà somministrati i cavalli come sopra perciperà Lire 16. per ogni gubbia di tali cavalli, e per ciaschedun giorno che verranno trattenuti in viaggio come in permanenza. (d. *Art.* 14.)

16. — Dovranno i postieri riservare sempre e tener pronti i cavalli necessarj ai Corrieri e Staffette aventi corso periodico e regolare, e sarà parimente obbligo loro di mandare con ogni fedeltà e diligenza espressamente per un postiglione a cavallo non minore di anni sedici, e non per altre persone a piedi, barocciantì, vetturini, e postiglioni ancora in servizio a qualche legno di posta, i Dispacci per le Staffette anche straordinarie. Avvertiranno di segnare nella lista del volo l'ora nella quale li ricevono e li spediscono, e i nomi dei respettivi postiglioni ai quali sono stati affidati. Il postiglione che li avrà portati non dovrà nella percorrenza impiegare un tempo maggiore di quello stabilito dall'Orario approvato sotto dì 20. Gennajo 1825., cui non s'intende fatta variazione, e dovrà trattenersi all'oggetto di vederli spedire: dichiarandosi applicabili ai postieri e postiglioni trasgressori le misure correzionali stabilite all'Art. 6., da estendersi in 8. giorni di carcere in caso di ostinata disobbedienza. (d. *Art.* 15.) (a)

17. — Sarà obbligo dei postieri di tener fornite le loro Poste di qualche carrettella o carrozza, per prestarla ai viaggiatori che la ricercassero, dovendo questi pagare per un tale comodo paoli tre per ogni posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggior distanza, a titolo di nolo, per una carrettella, e paoli sei per una carrozza a quattro posti. (d. *Art.* 16.)

18. — Nessun postiere potrà prendere al di lui servizio un postiglione uscito da un altra Posta, senza che questi abbia il certificato di buona condotta del Maestro della Posta dalla quale è sortito: in conseguenza i postieri saranno in obbligo di rilasciare gratuitamente simili certificati ai postiglioni che escono dal loro servizio, sempre che non abbiano giuste ragioni da negarglieli; e dovranno inoltre ogni sei mesi rimettere alla Soprintendenza delle

(a) *Quest'Orario, quanto ai Corrieri e alle Staffette, è stato rifuso con la Not. de'* 19. *Dicembre* 1827. *V.* § 68.

Poste uno stato che indichi i portamenti dei loro sottoposti, con tutte le avvertenze sulle avvenute ammissioni, o licenze. (d. *Art.* 17.)

19. — I postieri non potranno esser gravati dai terzi sui cavalli, legni, foraggj ed altri attrazzi della Posta, e non potranno neppure soffrire sequestro sopra le somme, che a titolo di somministrazione per i loro conti correnti, o di sovvenzione, venissero ad essi accordate annualmente dal Dipartimento Generale delle poste. (d. *Art.* 18.)

20. — Viene proibito tanto ai postieri quanto ai postiglioni di staccare per strada porzione dei cavalli con i quali saranno partiti dalle respettive Poste i Corrieri o viaggiatori, sotto la pena, da incorrersi solidamente dai postieri e postiglioni, di pagare ai postieri successivi l'importare della corsa per i cavalli staccati, e più tre giorni di carcere al postiglione che si rendesse recidivo in questa mancanza. (d. *Art.* 19.)

21. — All'effetto di togliere qualunque ostacolo al sollecito corso della posta, ogni persona di qualunque stato e condizione, la quale viaggi con i proprj cavalli, o in vettura, a sella, o in legno, o in qualunque altro modo, sarà obbligata di cedere la mano e dar luogo perchè i postiglioni possano passare liberamente, e proseguire il loro cammino, e lo stesso dovrà eseguirsi tra i tiri di posta i quali s' incontrino. I Corrieri ordinarj avranno la precedenza sui particolari viaggiatori, ed i Corrieri straordinarj, o in legno, o a cavallo con guida, avranno il diritto di passare avanti non solo ai viaggiatori in posta, ma ancora a qualunque altro Corriere ordinario. (d. *Art.* 20.) (V. § 43. *segg.*)

22. — Qualunque particolare, che, ordinati i cavalli in Posta, e giunti questi alla di lui abitazione, non volesse o potesse servirsene altrimenti, dovrà pagare la metà della corsa per posta semplice. (d. *Art.* 21.)

23. — I postieri non potranno in veruna forma subaffittare la condotta delle loro respettive Poste senza espressa licenza del Soprintendente all'Uffizio generale delle Poste, alla pena della perdita in tronco della condotta medesima. (d. *Art.* 22.)

24. — I legni a due rote che non eccedano il carico di tre persone, e di libbre 100. circa di equipaggio, dovranno esser tirati da due cavalli, eccettuate le Poste enunciate all'Art. 29. (§ 30.), alle quali dovrà aggiungersi il terzo cavallo. Se le persone siano quattro, o l'equipaggio ascenda a libbre 200. circa, dovrà in ciascuna posta ordinaria attaccarsi il terzo cavallo, ed a quelle descritte all'Art. 29. il quarto. (d. *Art.* 23.)

25. — I legni leggieri a quattro rote denominati carrettelle, che abbiano il carico di due persone, e libbre 150. circa di equipaggio, dovranno essere tirati da due cavalli, e da tre alle Poste notate all'Art. 29. Quando le persone siano tre, o quattro, o il peso dell'equipaggio superi le libbre 150., fino alle libbre 200. circa dovranno tali carrettelle essere tirate da tre cavalli, e da quattro alle Poste designate all'Art. predetto. Essendovi un carico superiore al già indicato, tanto di persone che di equipaggio, dovrà osservarsi a loro riguardo quanto si prescrive nel seguente Art. rapporto alle carrozze. (d. *Art.* 24.)

26. — Le carrozze a quattro ruote che abbiano il carico di due fino a sei persone, e libbre 350. circa di equipaggio, dovranno essere tirate da quattro cavalli, e da sei nelle Poste delle quali si parla nel precitato Art. 29. Quando il carico sia maggiore, tanto per il numero delle suddette persone, che per il peso del suddetto equipaggio, dovranno esser tirate da sei cavalli, e da otto nelle Poste comprese nel referito Art. (d. *Art.* 25.)

27. — Potrà per altro in tutti i casi sopra espressi compensarsi il maggior numero delle persone con il peso minore dell'equipaggio, e viceversa; al quale effetto ogni persona si reputerà equivalere a libbre dugento di peso. (d. *Art.* 26.)

28 — Qualora i legni a due ruote, e le carrettelle o carrozze a quattro ruote abbiano un numero di persone o un equipaggio superiore a quelli stabiliti negli Art. che sopra, resta dichiarato che simili legni devono riputarsi incapaci di correre la posta con il numero di cavalli descritto negli Articoli stessi: e potrà quindi esser questo convenuto fra i viaggiatori ed i respettivi postieri in giusta proporzione, restando ad una parte ed

all'altra aperto l'adito per esporre in caso di discorde parere le proprie ragioni sia all'Autorità locale, sia al più vicino Uffizio di Posta. (d. *Art.* 27.)

29. — Un ragazzo sino all'età di otto anni non è considerato rapporto a peso come una persona; ma due, anche al di sotto di detta età, ne tengono luogo. (d. *Art.* 28.)

30. — Le Poste alle quali dovranno come sopra aggiungersi uno o più cavalli oltre quelli determinati per tutte le altre, sono le seguenti. (d. *Art.* 29.)

Per la strada Romana.

Da Firenze a San Casciano.
Da Castiglioncello a Siena.
Da Torrenieri alla Poderina (e viceversa)
Dalla Poderina a Torrenieri.
Da Ricorsi a Radicofani.

Per la strada Bolognese.

Da Firenze a Fontebuona.
Da Montecarelli al Covigliajo.

31. — Ogni cavallo a sella non potrà, oltre l'uomo, essere caricato di un peso maggiore di libbre sessanta, e questo carico dovrà mettersi unicamente sulla groppa del cavallo. (d. *Art.* 30.)

32. — Per ogni cavallo da tiro dovrà pagarsi la somma di paoli cinque per posta, eccettuata la Posta Reale della Città di Firenze, alla quale dovrà pagarsi un paolo di più per cavallo, e così paoli sei; ben inteso però che questo aumento dai cinque ai sei paoli debba aver luogo solamente per la prima posta, e non altrimenti; giacchè per le ulteriori poste, che dovessero percorrersi con i medesimi cavalli, non dovrà pagarsi se non che il prezzo comune a tutte le altre Poste, di paoli cinque per cavallo. (d. *Art.* 31.)

33. — Ogni pariglia di cavalli dovrà avere il suo postiglione; il terzo, quinto, o altro cavallo potrà mandarsi senza postiglione, soltanto però nel caso che sia attaccato sotto la mano del postiglione che guida una pariglia. Se sarà attaccato a *pertichino* avanti il timone il terzo, quinto cavallo ec., dovrà avere il suo postiglione. Ogni viaggiatore o Corriere dovrà pagare un mezzo paolo allo stalliere nell' atto dell'attacco, per ogni pariglia di cavalli, ed i postiglioni dovranno avere a titolo di mercede o buonamano per ogni Posta paoli tre per ciascheduno; dovendo con l'istessa regola pagarsi ai medesimi la buonamano per quelli spazi che siano superiori ad una posta. Qualunque postiglione poi che inquietasse i viaggiatori o corrieri per avere una mercede o buonamano maggiore, e contro del quale venga fatto un ricorso al Dipartimento generale delle Poste a qualunque altro Uffizio di Posta del Gran-Ducato, anderà sottoposto alle misure stabilite dall'Art. 6., e ricadendo ostinatamente in simile mancanza, sarà inabilitato a servire in tutte le Poste della Toscana. (d. *Art.* 32.)

34. — I cavalli da sella dovranno pagarsi parimente a ragione di paoli cinque per ciascun cavallo, e per ogni Posta semplice. (d. *Art.* 33.)

35. — Le Staffette dovranno esser pagate dai particolari agli Uffizj di Posta secondo il prezzo stabilito, e i postieri saranno sodisfatti non dai particolari, ma dagli Uffizj predetti. (d. *Art.* 34.)

36. — Tutto ciò che si prescrive nel presente Regolamento, specialmente riguardo al carico (da considerarsi al netto dei pacchi delle lettere) e riguardo al proporzionato numero dei cavalli, è applicabile ai Corrieri ordinarj, tanto esteri che toscani, salvi i particolari accordi che i Corrieri stessi ed i postieri sono autorizzati a stabilire in proposito fra loro coll'intervento del Dipartimento generale delle Poste, e ben inteso sempre che le percorrenze dei Corrieri ordinarj siano costantemente eseguite a forma della precitata tabella oraria. (V. § 47.) I Corrieri straordinarj però, che viaggiassero in legno con un compagno, dovranno pa-

gare per questo paoli tre a ciascheduna Posta, oltre la solita corsa. (d. *Art.* 35.)

37. — Avvertiranno i postieri di eseguire e fare eseguire ai postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsabili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, specialmente di servir bene e trattare convenientemente i viaggiatori; mentre in qualunque contravvenzione incorreranno nelle pene prescritte dagli Art. precedenti, e potranno in caso di recidive andar soggetti anche alla perdita immediata della condotta delle Poste. (d. *Art.* 36.)

38. — Le questioni civili che potessero insorgere sulla osservanza del presente Regolamento si tratteranno avanti i competenti Tribunali civili, e le misure correzionali di Polizia, ove possono aver luogo, saranno da chi ne ha l'incombenza provocate avanti le Autorità politiche locali, osservate le forme ed i gradi della competenza economica. (d. *Art.* 37.)

39. — TARIFFA GENERALE

PER TUTTE LE POSTE DELLA TOSCANA.

STRADA ROMANA

da Firenze a Pontecentino nello Stato Pontificio.

Da Firenze a S. Casciano (terzo cavallo)	*Poste*	1.
Da S. Casciano a Tavarnelle	«	1.
Da Tavarnelle a Poggibonsi	«	1.
Da Poggibonsi a Castiglioncello (a)	«	1.
Da Castiglioncello a Siena (terzo cavallo).	«	1.
Da Siena a Montarone.	«	1.

(a) *Venne trasferita la Stazione postale di Castiglioncello a Petraglia con la Not. del* 4. *Novembre* 1836.

Da Monterone a Buonconvento . . . . « 1.
Da Buonconvento a Torrenieri . . . . « 1.
Da Torrenieri alla Poderina (terzo cavallo con reciprocità) « 1.
Dalla Poderina a Ricorsi. . . . . « 1.
Da Ricorsi a Radicofani (terzo cavallo) . . . . « 1.
Da Radicofani a Pontecentino (a) . . . . « 1.

STRADA TRAVERSA

che serve di comunicazione fra la Strada Romana e Pisana.

Da Poggibonsi alla Scala.

Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta il cammino per la Traversa alla Strada Pisana, dovrà necessariamente mutare i cavalli a Poggibonsi (b).

Da Poggibonsi a Castel-fiorentino. . . . . . . *Poste* 1. 3/4
Da Castel-fiorentino alla Scala . . . . « 1. 1/4

STRADA PISANA

da Firenze a Livorno, a Lucca, a Massa di Carrara, ed a Berceto nel Ducato di Parma.

Da Firenze alla Lastra . . . . *Poste* 1.
Dalla Lastra all'Ambrogiana. . . . . « 1.
Dall'Ambrogiana alla Scala . . . . « 1.
Dalla Scala a Castel del Bosco . . . . « 1.
Da Castel del Bosco alle Fornacette . . . . « 1.
Dalle Fornacette a Pisa . . . . « 1.
Da Pisa a Livorno . . . . « 2.

(a) *Con Sovrano Rescritto de'* 10. *Settembre* 1830. *la distanza da Radicofani a Pontecentino venne valutata una Posta e mezzo.*

(b) *Quella di Cambiano in quella di Castel-Fiorentino con la Not.* 18. *Novembre* 1833.

Dalle Fornacette a Livorno per la Traversa del Fosso Chiaro, quando sia praticabile (a). . . . . *Poste* 2.
Da Pisa a Lucca. . . . . « 2.
Da Lucca a Montramito (Stato Lucchese) . . . . . . « 2.
Da Montramito a Pietrasanta . . . . « 1.
Da Pietrasanta a Massa . . . . « 1.
Da Massa a Lavenza . . . . « 1.
Da Lavenza a Sarzana. . . . . « 1.
Da Sarzana a Terrarossa . . . . « 2.
Da Terrarossa a Pontremoli. . . . . « 2.
Da Pontremoli a Berceto . . . . « 1.

STRADA TRAVERSA

che serve di comunicazione fra la strada Pisana, e la strada Romana.

Chiunque dalla strada Pisana vorrà arrivare in Posta per la traversa alla strada Romana, dovrà necessariamente mutare i cavalli alla Scala.
Dalla Scala a Castel-fiorentino. . . . . *Poste* 1.
Da Castel-fiorentino a Poggibonsi . . . . « 2.

STRADA BOLOGNESE

da Firenze a Lojano nello Stato Pontificio.

Da Firenze a Fontebuona (terzo cavallo) . . . . *Poste* 1.
Da Fontebuona a Cafaggiolo . . . . « 1.
Da Cafaggiolo a Monte Carelli . . . . « 1.
Da Monte Carelli al Covigliajo (terzo cavallo) . . . . « 1.
Da Covigliajo alle Filigare . . . . « 1.
Dalle Filigare a Lojano . . . . « 1.

(a) *Per risoluzione Sovrana de' 4. Luglio 1828. la praticabilità di questa Strada deve essere dichiarata di mano in mano, mediante Editto del Vicario R. di Pontedera.*

Con Sovrana risoluzione del 9. Ottobre 1835. alla traversa del Fosso-Chiaro resa impraticabile fu sostituita quella di Vicarello.

STRADA PISTOJESE

da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca.

Da Firenze a Prato . . . . *Poste* 1. 1/2
Da Prato a Pistoja. . . . . « 1. 1/2
Da Pistoja a Pescia . . . . « 1. 1/2
Da Pescia a Lucca. . . . . « 2.

STRADA ARETINA

da Firenze alle Case del Piano nello Stato Pontificio.

Da Firenze a Pontassieve. . . . . *Poste* 1. 1/2
Da Pontassieve all'Incisa. . . . . « 1. 1/2
Dall' Incisa a S. Giovanni . . . . « 1.
Da S. Giovanni a Levane . . . . « 1.
Da Levane al Ponticino. . . . . « 1.
Da Ponticino ad Arezzo . . . . « 1.
Da Arezzo a Rigutino. . . . . « 1.
Da Rigutino a Camuscia. . . . . « 1.
Da Camuscia alle Case-del-Piano . . . . « 1. 1/2

40. — Non è permesso ai postieri di far servire in Posta, e con i cavalli occorrenti per il servizio di essa, i legni diretti ad altra stazione dell'istesso o di diverso stradale, per vie traverse non postali, e come tali non rammentate nel vegliante Regolamento, per mezzo delle quali si evitano altre Poste intermedie. (*Circ.* 13. *Settembre* 1830.)

41. — In caso di contravvenzione, il postiere trasgressore sarà tenuto ad indennizzare delle corse e buonemani perdute i postiglioni, e postieri delle suddette Poste intermedie, e anderà inoltre soggetto per la prima volta ad una multa di Lire 14. per ciascuna gubbia di cavalli, da ritenersi sugli assegnamenti ad esso spettanti sulla Cassa del Dipartimento generale; la seconda volta al doppio di questa pena, ed in caso di nuova recidiva, a più

gravi misure, non escluda la rescissione in tronco dalla condotta. (*Ivi*)

42. — Non s'intende con questa disposizione fatta innovazione alcuna alla facoltà che hanno i postieri, a guisa di ogni altro speculatore, di stabilire e mantenere diligenze, vetture, ed ogni altro modo di viaggiare, che possa loro piacere, purchè preservino sempre quel numero di cavalli che si rende necessario per supplire alle occorrenze del servizio di Posta, in ordine agli Art. 2. e 3. del vegliante Regolamento. (*Ivi*)

43. — Non sarà permesso ai Corrieri da cui si fanno precedere i viaggiatori di partire da una Posta prima che ne partano i legni ai quali essi sono addetti. (*Circ.* 24. *Novembre* 1829.)

44. — All'arrivo ad una Posta dei Corrieri che domanderanno cavalli per i legni da essi preceduti, i postieri saranno in obbligo di somministrarli, e quindi questi saranno impegnati preferibilmente a qualunque altro servizio, che fosse per sopraggiungere da altri stradali, sempre che l'arrivo alla Posta dei legni annunziati dal Corriere non accada più tardi di una mezz'ora. In caso di maggior ritardo i cavalli restano a disposizione dei viaggiatori arrivati i primi da qualsiasi parte. (*Ivi*)

45. — I legni partiti da una Posta avanti quello al quale è addetto il Corriere, dovranno godere la preferenza anche nella successiva. (*Ivi*)

46. — Non possono esser pregiudicati dalle determinazioni che sopra i Corrieri, e Staffette ordinarie e straordinarie di Governo, quali non solo sono in diritto di esser serviti preferibilmente ad ogni altro, ma anche di oltrepassare qualunque siasi legno. (*Ivi*)

47.— **TABELLA** *denotante le ore da impiegarsi per le Corse dei Corrier[i] sulle respettive distanze da una stazione all' altra, e avuto riguard[o] del Granducato di Toscana.*

INDICAZIONE DELLE POSTE — ANDARE	DISTANZA IN POSTE	TEMPO DA IMPIEGARSI ore	minuti
VIAGGIO PER MANTOVA			
Da Firenze a Fontebuona	1.	1.	40.
Da Fontebuona a Cafaggiolo	1.	1.	20.
Da Cafaggiolo a Montecarelli	1.	1.	40.
Da Montecarelli al Covigliajo	1.	2.	10.
Da Covigliajo alle Filigare	1.	1.	20.
Dalle Filigare a Lojano	1.	1.	40.
NB. *Non si parla di Poste estere, giacchè per queste, in caso di reclami, si ricorre alle respettive Direzioni Postali.*			
	6.	9.	50.
VIAGGIO PER PERUGIA			
Da Firenze al Pontassieve	1. 1/2	1.	45.
Da Pontassieve all' Incisa	1. 1/2	1.	45.
Dall' Incisa a S. Giovanni	1.	1.	15.
Da S. Giovanni a Levane	1.	1.	10.
Da Levane al Ponticino	1.	1.	30.
Da Ponticino a Arezzo	1.	1.	20.
Da Arezzo a Rigutino.	1.	1.	15.
Da Rigutino a Camuscia	1.	1.	45.
Da Camuscia alle Case-del-Piano	1. 1/2	1.	45.
	10. 1/2	13.	30.
VIAGGIO PER LUCCA.			
Da Firenze a Prato.	1. 1/2	2.	«
Da Prato a Pistoja	1. 1/2	1.	45.
Da Pistoja a Pescia.	1. 1/2	2.	15
Da Pescia a Lucca	2.	2.	«
	6. 1/2	8.	»

dinarj e Staffette, tanto nell' andare che nel ritorno, state calcolate le località più o meno faticose, per servire di norma a tutte le Poste

INDICAZIONE DELLE POSTE RITORNO	DISTANZA IN POSTE	TEMPO DA IMPIEGARSI	
		ore	minuti
Dalle Filigare al Covigliajo.	1.	1.	20.
Da Covigliajo a Montecarelli.	1.	1.	40.
Da Montecarelli a Cafaggiolo	1.	1.	30.
Da Cafaggiolo a Fontebuona.	1.	1.	40.
Da Fontebuona a Firenze	1.	1.	30.
	5.	7.	40.
Da Camuscia a Rigutino	1.	1.	45.
Da Rigutino a Arezzo.	1.	1.	15.
Da Arezzo al Ponticino	1.	1.	20.
Da Ponticino a Levane	1.	1.	15.
Da Levane a S. Giovanni	1.	1.	10.
Da S. Giovanni all' Incisa	1.	1.	15.
Dall' Incisa al Pontassieve	1. 1/2	1.	45.
Da Pontassieve a Firenze	1. 1/2	1.	45.
	9.	11.	30.
Da Pescia a Pistoja.	1. 1/2	2.	15.
Da Pistoja a Prato.	1. 1/2	1.	45.
Da Prato a Firenze.	1. 1/2	2.	»
	4. 1/2	6.	»

Segue la Tabella denotante le ore da impiegarsi per le Corse dei Corrie sulle respettive distanze da una stazione all'altra, e avuto riguard del Granducato di Toscana.

INDICAZIONE DELLE POSTE — ANDARE	DISTANZA IN POSTE	TEMPO DA IMPIEGARSI ore	TEMPO DA IMPIEGARSI minuti
VIAGGIO PER ACQUAPENDENTE			
Da Firenze a S. Casciano	1.	1.	45.
Da S. Casciano a Tavarnelle	1.	1.	45.
Da Tavarnelle a Poggibonsi.	1.	1.	30.
Da Poggibonsi a Petraglia	1.	1.	20.
Da Petraglia a Siena	1.	2.	»
Da Siena a Montarone.	1.	1.	30.
Da Montarone a Buonconvento.	1.	1.	30.
Da Buonconvento a Torrenieri.	1.	1.	15.
Da Torrenieri alla Poderina	1.	1.	45.
Da Poderina a Ricorsi.	1.	1.	45.
Da Ricorsi a Radicofani.	1.	1.	30.
Da Radicofani a Ponteccntino	1.	1.	50.
	12.	19.	25.
VIAGGIO PER PIETRASANTA			
Da Firenze alla Lastra	1.	1.	15.
Dalla Lastra all'Ambrogiana	1.	1.	30.
Dall'Ambrogiana alla Scala	1.	1.	25.
Dalla Scala a Castel del Bosco	1.	1.	20.
Da Castel del Bosco alle Fornacette. . .	1.	1.	15.
Dalle Fornacette a Pisa	1.	1.	40.
Da Pisa a Lucca.	2.	2.	15.
Da Lucca a Montramito	2.	2.	15.
Da Montramito a Pietrasanta	1.	1.	10.
	11.	14.	5.
TRAVERSA TRA LA STRADA ROMANA E PISANA			
Dalla Scala a Castel-Fiorentino	1. 1/4	1.	30.
Da Castel-fiorentino a Poggibonsi. . . .	1. 3/4	2.	»
	3.	3.	30.

rdinarj e Staffette, tanto nell' andare che nel ritorno, state calcolate lle località più o meno faticose, per servire di norma a tutte le Poste

INDICAZIONE DELLE POSTE RITORNO	DISTANZA IN POSTE	TEMPO DA IMPIEGARSI	
		ore	minuti
Da Radicofani a Ricorsi	1.	1.	15.
Da Ricorsi alla Poderina.	1.	1.	40.
Dalla Poderina a Torrenieri.	1.	1.	45.
Da Torrenieri a Buonconvento.	1.	1.	15.
Da Buonconvento a Montarone.	1.	1.	25.
Da Montarone a Siena	1.	1.	45.
Da Siena a Castel-fiorentino	1.	1.	40.
Da Castel-fiorentino a Poggibonsi. . . .	1.	1.	20.
Da Poggibonsi a Tavarnelle.	1.	1.	45.
Da Tavarnelle a S. Casciano	1.	1.	45.
Da S. Casciano a Firenze	1.	1.	30.
	11.	17.	5.
Da Pietrasanta a Montramito	1.	1.	10.
Da Montramito a Lucca	2.	2.	15.
Da Lucca a Pisa.	2.	2.	15.
Da Pisa a Livorno	2.	1.	50.
Da Livorno a Pisa	2.	1.	50.
Da Pisa alle Fornacette	1.	1.	40.
Dalle Fornacette a Castel del Bosco. . .	1.	1.	15.
Da Castel del Bosco alla Scala	1.	1.	20.
Dalla Scala all' Ambrogiana.	1.	1.	25.
Dall' Ambrogiana alla Lastra.	1.	1.	30.
Dalla Lastra a Firenze.	1.	1.	15.
	15.	17.	45.
Da Poggibonsi a Castel-fiorentino. . . .	1. 3/4	2.	»
Da Castel-fiorentino alla Scala.	1. 1/4	1.	30.
	4.	3.	30.

POSTILLE, O CHIAMATE in atti notariali. V. NOTARIATO 37. 38. 39.

POTESTÀ ECONOMICA o POLIZIA GIUDICIARIA E PUNITIVA. *Appellano a questo titolo tutte le disposizioni dirette a prevenire i delitti mediante la modica repressione di coloro che vi s'incamminano.* V. POLIZIA in not.

SOMMARIO.

1. — Per la migliore e più sollecita spedizione delle cause pettorali e di prima istanza, come anche degli affari di polizia, prevalendoci della divisione della nostra Città di Firenze di 4. quartieri, nella forma che per maggior comodo saranno in appresso circostritti, determiniamo che in ciaschedun quartiere vi sia un Commissario, a cui sarà assegnata un abitazione fissa nel

luogo più comodo di ciascheduno di detti quartieri. (*Motup.* 26. *Maggio* 1777. *Art.* 17.) (a)

2. — I predetti Commissarj, come persone qualificate e distinte, dovranno essere ricevuti e trattati da chiunque come Ministri distinti del Governo, ed avranno il passo libero ai teatri, ed a qualunque altra pubblica festa o spettacolo. (d. *Art.* 19.)

3. — Avranno i predetti Commissarj l'autorità di fare arrestare sul fatto chiunque si avanzasse a far loro opposizione, perder loro il rispetto, e ricusasse di prestar loro obbedienza; con fare però accompagnare gli arrestati al Tribunale, dando parte all'Auditor fiscale (b) delle cause e dei motivi di tali arresti. (d. *Art.* 20.) (c)

4. — Se la mancanza sarà grave, anco in questi casi dovrà procedersi contro i trasgressori ad arbitrio dell'*Auditor Fiscale*, il quale potrà di più farli punire, per mezzo di formale processo, a seconda delle circostanze. (d. *Art.* 21.)

5. — Ogni corpo di guardia, o posto militare, dovrà prestare man forte ad ogni requisizione di detti Commissarj, alla pena della cassazione di quell'Uffiziale o Capoposto che tergiversasse, o trascurasse d'immediatamente prestargliela. (d. *Art.* 22.)

6. — I Commissarj saranno tenuti ricevere in qualunque luogo e tempo, da qualunque Esecutore o persona particolare, tutte quelle doglianze, referti, e denunzie, che loro verranno portate. (d. *Art.* 23.)

7. — I Medici, i Chirurghi, i derubati, e tutti gli altri che pei casi accaduti in Città sono tenuti a fare i referti, saranno obbligati a presentarli al Commissario del respettivo Quartiere, dove il morto, ferito, offeso, o il luogo dove sia fatto il furto si troverà. E quando detto morto, ferito, od offeso sia fuori di

(a) *Le presenti Istruzioni, sebbene riguardino i Commissarj di Quartiere della Capitale, ora ridotti a soli tre, possono tuttavia servir di norma anche agli altri Tribunali del Gran-Ducato.*

(b) *All' Auditor fiscale fu sostituito con Mot. de' 22. Aprile 1784. il Presidente del Buon Governo.*

(c) *In tuttociò che concerne la regolarità degli arresti conviene uniformarsi alle vigenti Istruzioni riportate alla caratteristica* CATTURA.

Città, in tal caso presenteranno i loro referti alla Cancelleria del Tribunale di giustizia. (d. *Art.* 24.)

8. — Se i referti, denunzie, o doglianze saranno con indizio, il Commissario, oltre al verificare il corpo del delitto, il furto, o anche il delitto in genere, e sue circostanze, con eseguire le visite e recognizioni occorrenti, dovrà immediatamente procedere all'esame dei dolenti, derubati, ed offesi, e metterà sollecitamente in pratica quelle ulteriori diligenze che sono giuste e regolari. (d. *Art.* 25.)

9. — Terminati gli atti primordiali di tutte le suddette cause e negozj, ciascun Commissario originalmente li rimetterà al Tribunale di Giustizia, cui apparterrà la prosecuzione e terminazione dei formali processi, procurando che gli atti suddetti siano compilati in guisa che detto Tribunale sia in grado di farne quel capitale che conviene in un giudizio ordinario. (d. *Art.* 26.

10. — A qualunque ordine che i Commissarj daranno per servizio della giustizia, o per adempire alle incombenze del loro impiego, come anche se ordineranno qualche sequestro in qualunqoe luogo, ogni persona di qualsisia grado, stato e condizione dovrà obbedire, altrimenti incorrerà indistintamante, e senza potere allegare scusa o pretesti, nella pena di coloro che resistono alla giustizia e trasgrediscono i suoi ordini (d. *Art.* 27.)

11. — Seguendo arresto di qualche persona senza previo mandato di Giudice o Tribunale competente, dovranno gli Esecutori condurre immediatamente l'arrestato davanti il Commissario del respettivo Quartiere, da cui dovrà essere subito esaminato: E se troverà che giustamente sia stato catturato, lo farà accompagnare senza dilazione al Tribunale di Giustizia, con trasmettere insieme gli atti che avrà fatti: Ma qualora chiaramente riconoscerà che alcuno senza giusta causa sia stato catturato, lo farà rilasciare liberamente, con trasmettere non ostante gli atti che avrà fatti a detto Tribunale, spiegando per suo discarico i motivi della sua risoluzione. (d. *Art.* 33.) V. CATTURA.

12. — Avranno inoltre detti Commissarj la cognizione e decisione delle cause meramente criminali e di piccola conseguenza del loro respettivo Quartiere, come ingiurie, risse, ferimenti senza

pericolo di storpio, e simili, o la pena delle quali secondo gli Statuti e Leggi veglianti è pecuniaria, e regolarmente non eccede la somma di lire 100. Bene inteso però che in tali cause debbano procedere per via di atti, abbenchè sommariamente, *sola facti veritate inspecta*, contestando agl'imputati il delitto in luogo di formale inquisizione, e ricevendo dentro tre giorni da assegnarsi loro, quelle difese che volessero fare; e tutto senza spese. E dai decreti di detti Commissarj, per chi se ne stimasse aggravato, si dia ricorso all'Auditore di detto Tribunale. (d. *Art.* 37.) V. § 67.

13. — Privativamente ad ogni altro Giudice o Tribunale, detti Commissarj conosceranno e decideranno sommariamente di quelle cause, nelle quali si tratterà soltanto dell'interesse delle parti, sebbene derivante da azion criminale, come nei casi di refezione di spese di parto o puerperio, e d'indennizzazione di danno dato; ma ancor per queste dovranno tener le regole di sopra indicate in rapporto alle cause meramente criminali; ed egualmente si ammetterà il ricorso dai loro decreti all'Auditore del detto Tribunale. (d. *Art.* 38.) V. § 67.

14. — In ordine poi alle cause miste, o portanti a cose criminose, come truffe, e simili, in cui a forma delle Leggi veglianti non può procedersi criminalmente senza querela o istanza della parte, detti Commissarj, qualora venga implorata la loro Autorità per l'oggetto unicamente di ottenere l'indennizzazione, dovranno conoscerle e deciderle illimitatamente, di qualunque somma si tratti. E ciò eseguiranno privativamente ad ogni altro Tribunale; con che prima di procedere ad alcun decreto ne rendano inteso l'Auditor Fiscale, per dipendere dai suoi ordini. E dai loro decreti anche per queste cause si ammetterà il ricorso all'Auditore del suddetto Tribunale di Giustizia. (d. *Art.* 39.) V. § 67.

15. — Ai Commissarj dei respettivi Quartieri potranno indirizzarsi i Parochi, Capi di casa, padri e madri di famiglia, ed altri che della loro autorità anco per economici provvedimenti crederanno abbisognare nelle loro occorrenze; e, non ottenendo dal Commissario i giusti provvedimenti, potranno ricorrere all'Auditor Fiscale. (d. *Art.* 40.)

16. — E siccome ciò che sopra si dispone relativamente alle dette Cause o meramente criminali di piccola importanza, o de-

rivanti da criminalità, o miste, dovrà osservarsi dai Commissarj privativamente a qualunque altro Giudice o Tribunale, così per gli effetti predetti deroghiamo espressamente a qualunque Legge contraria alle presenti disposizioni, salvo sempre nei respettivi casi il ricorso dell'Auditore del Tribunale di Giustizia nella maniera che sopra è stato detto. (d. *Art.* 41.) V. § 67.

17. — In tutti i casi pei quali dai decreti dei Commissarj, o dell'Auditore, si darà appello o ricorso, chi si stimerà aggravato, e vorrà interporlo, come di sopra è stato ordinato, dovrà farlo dentro il tempo e termine di giorni cinque correnti, non compresi i giorni feriati, e detto termine spirato, non sarà luogo a verun altro rimedio; onde i decreti potranno senz'altro avere conveniente esecuzione. (d. *Art.* 42.)

18. — Nel territorio fuori della Città di Firenze dovranno i Potestà fare nelle cause criminali quegli atti che pel migliore e più pronto servizio della giustizia fossero loro commessi dal Supremo Tribunal di Giustizia, nella forma stessa che devono farli di commissione dei respettivi Vicarj a tenore dell'Editto de' 30. Settembre 1772. (*Ivi*)

19. — Dovranno altresì i detti Potestà, senza commissione, nei casi di morti improvvise e violente, o altri casi, nei quali però non sia sospetto di delitto, o si tratti di cose di piccola conseguenza, procedere alle visite ed esami necessarj, per darne in appresso conto all'Auditor fiscale, e rimetterne gli atti al Tribunale di Giustizia. Ma nei casi più gravi, come omicidj, ferimenti con pericolo di vita, infanticidj, furti magni, e simili, dovranno secondo il solito portarvisi i Ministri della Cancelleria del Tribunale di Giustizia, ed esser pagati nella guisa che è stato praticato fin qui; ed i Potestà continueranno nell'obbligo di darne avviso all'Auditor fiscale, subitochè tali omicidj e ferimenti pervenissero alla loro notizia. (d. *Art.* 47.)

20. — S. A. R. volendo estendere la facoltà che i Giusdicenti provinciali hanno sopra la cognizione dei delitti, colla veduta della più pronta spedizione degli affari criminali, ordina che da qui in avanti le cause d'ingiurie verbali, insulti, risse, e ferimenti senza storpio o pericolo di vita, quelle di danno dato, e trasgressioni alle Leggi della Magona, tabacco, panno forestiero, e generalmente

di ogni altra Legge, Ordine, e disposizione particolare, per cui venga stabilita una semplice pena pecuniaria non eccedente la somma di lire 100., si devono da detti Giusdicenti e Tribunali provinciali, che hanno la cognizione dei delitti e trasgressioni, risolvere e decidere senz'alcuna preventiva partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia, con riservo però di giorni dieci a chi si sentisse aggravato da tali sentenze a poter ricorrere a detto Supremo Tribunale, quale, riveduto il processo e la sentenza del respettivo Giusdicente, dovrà fare coi consueti voti quelle dichiarazioni che stimerà di giustizia. (*Mot.* 21. *Marzo* 1780.)

21. — Tutte le altre cause, il di cui titolo portasse ad una pena maggiore di lire 100., come pure quelle concernenti delitti proibiti dalla ragion comune, diversi dal sopra espressi, qualunque sia la loro importanza, si continueranno a risolvere nei modi praticati fino al presente, e secondo le Leggi ed Ordini veglianti. Quando poi per le circostanze dell'affare insorgesse dubbio sul punto di dovere o no riputare qualche causa della categorìa delle partecipabili, in tal caso dovranno i Giusdicenti renderne conto all'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia, dal quale senza ulterior questione verranno dati loro gli schiarimenti e ordini opportuni. (*Ivi*)

22. — Tutte le pene espresse *nel presente Regolamento di polizia municipale* s'intenderanno, e saranno dovute nei respettivi casi di contravvenzione da ciascuna persona, e per ciascuna volta. (*Regol.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 39.)

23. — La cognizione delle cause relative agli oggetti contenuti nel presente Regolamento, che saranno promosse per la via civile da un particolare contro l'altro particolare, apparterrà in Firenze all'Auditore della Camera delle Comunità, e nel Contado e Distretto, in prima istanza ai Giusdicenti locali, e per appello al sopradetto Auditore. (d. *Art.* 40.) (a)

24. — E la cognizione delle cause criminali, o miste, allorchè queste siano intentate coll'azione criminale, apparterrà in Firenze,

(a) *Attualmente, essendo soppresse simili privative giurisdizionali, le cause debbono conoscersi e decidersi dai Giudici ordinarj a tenore della riforma giudiciaria.*

e nelle Potesterie di Fiesole, Sesto, Campi, Monte Lupo, Galluzzo, e Bagno a Ripoli al Supremo Tribunale di Giustizia, e nel rimanente del Contado e Distretto al respettivo Vicario o Trib. criminale, coll'obbligo di partecipare i processi col suo disegno e parere al medesimo Supremo Tribunale. (d. *Art.* 41.)

25. — Per le trasgressioni al presente Regolamento, eccettuato il caso d'alterazione o remozione di termini giurisdizionali, dovrà procedersi senza formalità di processo, dovendo sempre preventivamente assegnarsi un breve termine al preteso trasgressore ad avere sommariamente dedotta avanti il Giudice competente la causa per la quale pretende di non essere tenuto alla pena nei respettivi casi imposta; e qualora non fosse certo il trasgressore, dovrà procedersi nelle forme, per venire in cognizione del medesimo, e la pena, nei casi nei quali non è stato diversamente disposto, dovrà applicarsi per metà alla respettiva Comunità, e per l'altra metà all'accusatore segreto, o palese. (d. *Art.* 42.)

26. — Ma quando la condanna procedesse da istanza fatta *ex officio* dal Cancelliere, o altro Ministro di Cancelleria, o dal Provveditore di strade, allora la pena si applichi per l'intero alla Comunità, con facoltà alla medesima d'accordare in qualunque caso, secondo le circostanze, quella riduzione, condonazione, o stralcio, che dal Magistrato comunitativo sarà creduto conveniente. (d. *Art.* 43.)

27. — S. A. R. vuole che il Presidente del Buon Governo, impiego creato con Motuproprio di questo giorno, sopraintenda a tutti gli affari che interessano il Buon Governo e Polizia della Toscana. (*L.* 22. *Aprile* 1784.)

28. — Potrà in simili affari per mezzo dei Commissarj e Giusdicenti provinciali imporre, secondo le diverse circostanze dei casi, pene economiche fino ad un mese di carcere, esilio per 6. mesi dal luogo e 5. miglia attorno, casa di correzione, e destinazione al militare per discolo. (*Ivi*)

29. — Rispetto alle mancanze, che esigessero una pena maggiore, farà partecipare le doglianze e notizie che avesse al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale dovrà procedere nelle

forme, e rendergli conto del resultato, senza che però il detto Presidente si mescoli nella causa. (*Ivi*)

30. — Quando gli occorresse far compilare degli atti camerali per la verificazione del fatto, potrà prevalersi dei Commissarj e loro Ajuti, ed anche di qualche Ministro del Supremo Tribunale di Giustizia, il quale dovrà subito accordarglielo, senza cercare il motivo; e qualora da tali atti si rilevasse che ne dovesse seguire un castigo maggiore delle sopraddette pene economiche, dovrà rimetterli al Supremo Tribunale di Giustizia. (*Ivi*)

31. — Potrà spedire un Ministro in Provincia, tutte le volte che lo crederà necessario, per la verificazione di qualche fatto, e dopo dovrà rimettere gli atti al Supremo Tribunale di Giustizia per il proseguimento dei medesimi, quando si tratta di affare che meriti una formal condanna. (*Ivi*)

32. — Non potranno farsi sotto verun titolo atti segreti o camerali, su dei quali si presumesse di prendere contro qualcheduno qualsivoglia risoluzione, benchè stimata di leggiero momento; sicchè quando ancora dal Presidente del Buon Governo, o dal Governatore di Livorno, o da qualunque altro Giusdicente o Magistrato come Ministro di Polizia fosse giudicato a proposito per migliore e più accertata informazione dei fatti ad esso rapportati di sentire testimonj, e ricevere i loro deposti in scritto, di tali deposti, e molto meno di qualunque rapporto non potrà farsi alcun uso in aggravio altrui, e neppure sotto il pretesto d'impedire qualche futuro disordine, se prima non sarà stato il tutto contestato alla persona che si volesse castigare, e datole luogo a giustificazione, e a portare le sue discolpe pettoralmente davanti al Ministro, il quale potrà allora secondo il prudente suo discernimento risolvere quello che crederà più espediente, e ferme stanti nel rimanente, ed osservate nei casi sopra espressi le respettive facoltà, secondo quello che sarà dichiarato in appresso, ai nominati Ministri in affari di Polizia. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 49.)

33. — Ai Ministri incaricati della Polizia, che sono i 4. Commissarj della Città di Firenze, i Vicarj dei Tribunali della Città di Pisa e di Siena, ed i Vicarj di tutti i Tribunali criminali dello Stato, si rilascia la facoltà di poter condannare per trasgressioni

e delitti di Polizia economicamente alla carcere, da poche ore fino a tre giorni, a pane ed acqua; con che però devono render conto nei rapporti loro settimanali dei motivi e ragioni che hanno avuto, al Presidente del Buon Governo, all'Auditor Fiscale di Siena, ed al Commissario della Provincia inferiore, i quali invigileranno che non seguano abusi. I Ministri superiori di Polizia potranno condannare alle pene pecuniarie fino alla somma di lire 100., alla pena della carcere, purchè non oltrepassi il termine di un mese, alla Casa di correzione, alle staffilate da darsi in privato, all'esilio dal luogo e 5. miglia attorno, purchè l'esilio non ecceda il termine di 6. mesi, ed all'esilio da tutto il Gran-Ducato per i forestieri e vagabondi; purchè però in tutti questi casi ne siano formati gli atti, come all'Art. 49. (§ 32.) e salvo sempre per chi si sentisse aggravato da tali risoluzioni il ricorso a noi, o sivvero la facoltà di domandare che l'affare sia esaminato per mezzo di un processo formale; nel qual caso, sospesa l'esecuzione della condanna economica, dovrà starsi a quello che con l'esito di detto processo sarà risoluto. (d. *Art.* 56.)

34. — Le trasgressioni alle Leggi e consuetudini dello Stato sopra i funerali, sopra i giuochi, sopra i matrimonj contratti tumultuariamente senza la intiera osservanza dei riti della Chiesa, e con sorpresa dei Parochi, sopra i giorni e l'ore nelle quali debbono star serrate le osterie e bettole, e quant'altro si contiene nella Notificazione de'27. Decembre 1785. in materia di dette osterie e bettole, tolta la facoltà di procedere per inquisizione, saranno rilasciate alla coercizione economica, secondo che ne giudicheranno i Ministri superiori di Polizia, e i respettivi Giusdicenti locali, sempre però con partecipazioni: come pure si rilasciano alla loro Potestà economica tutte le altre mancanze e trasgressioni che sono più propriamente oggetto di Polizia; osservato però sempre quanto vien prescritto sopra all'Art. 56. e dalle Istruzioni veglianti, in quantochè permettono ai Vicarj qualche ispezione sopra i detti articoli. (d. *Art.* 109.)

35. — Per togliere ogni equivoco ed ogni falsa interpetrazione che fosse stata data alla Legge de'30. Novembre 1786., e per rendere in tutti i Giusdicenti uniforme l'intelligenza della

medesima in rapporto a quegli oggetti che sono d'ispezione politica, e rispetto ai quali non si è inteso già di diminuire l'autorità della potestà economica, ma unicamente regolarne l'esercizio in forma che non abbiano mai luogo nè vessazioni nè aggravj; S. A. R. comanda che ciascun Giusdicente sappia, che, occorrendo di raffrenare con provvedimenti e punizioni economiche le *persone sospette e male intenzionate*, (V. Polizia vigilante) prima di devenire a ciò, ad oggetto di tener lontane le vessazioni e le calunnie, conviene contestare all'imputato pettoralmente le mancanze, delle quali per le fatte verificazioni risulterà essersi reso debitore, come si prescrive all'Art. 49. della Legge predetta. Se fatta una tal contestazione l'imputato non si giustificherà, potrà in tal caso dai respettivi Giusdicenti procedersi in dirittura contro di esso a quella punizione o provvedimento che avrà meritato, quando questa sia nelle loro facoltà, come sarebbero la carcere fino a 3. giorni, anche a pane ed acqua, il sequestro nel Pretorio, i precetti della sera, dei giuochi, delle osterie, di adattarsi, di non conversare, di non ricevere, e simili; e tali provvedimenti potranno prendersi non solo quando si avrà una piena e concludente prova, ma altresì quando vi saranno dei fondati sospetti; fermo stante l'obbligo di render conto nei rapporti settimanali dei motivi e ragioni che avranno avuto per procedere a tali provvedimenti. Se poi si tratterà di una più grave punizione, la quale a forma dell'Art. 56. di detta Legge sia riservata ai Ministri superiori di Polizia, in tal caso dovranno i Giusdicenti, verificati con gli atti camerali i fatti, e dato luogo all'imputato di giustificarsi e portare le sue discolpe pettoralmente a norma del disposto nell'Art. 49. dell'enunciata Legge, darne parte a detti Ministri superiori respettivamente, per attendere la risoluzione: avvertendo però, che quando secondo il loro parere regolato da prudente arbitrio la pena da proporsi all'imputato sia o la Casa di correzione, o la sottoposizione alla disciplina militare, o la carcere, o lo staffile, dovranno ritenere fino dall'atto della contestazione l'imputato medesimo a disposizione del respettivo Superiore; e ciò dovranno praticare, ancorchè l'imputato faccia istanza che l'affare sia esaminato con un

processo formale. Questo processo formale gli sarà accordato tutte le volte che si tratti di punire dai Ministri superiori di polizia un vero delitto secondo che portano le loro facoltà. Ma allorchè si tratterà di coercizione contro le persone non ree di un delitto, ma di cattiva condotta, pericolose alla società ec., allora, se le persone contro delle quali è stata ordinata la coercizione domanderanno processo, invece di esso si darà luogo ad ogni nuova produzione e difesa, da esaminarsi sempre cameralmente, e da cumularsi agli atti già fatti, i quali, compilati che saranno, si parteciperanno nuovamente allo stesso Ministro superiore di Polizia che aveva ordinata la coercizione, affinchè esaminati i medesimi, confermi, moderi, o aggravi, secondo che crederà giusto, la precedente sua determinazione. (*Circ.* 13. *Febbrajo* 1787. *Art.* 2.)

36. — Per quanto nella citata Legge venga ordinato che non debba mai procedersi contro veruno ad economiche risoluzioni, abbenchè credute di lieve momento, e neppure sotto il pretesto d'impedire qualche futuro disordine, senza essersegli prima contestate le mancanze delle quali sia stato imputato, allorchè si tratterà di segreti ricorsi della moglie contro il marito, dei figliuoli contro i genitori, dei Parochi contro i popolani, ed altri simili, avvertiranno di non manifestargli mai le persone dalle quali avranno ricevuti tali ricorsi, ma gli contesteranno in genere qual sia il debito che gli vien dato, gli daranno luogo a produrre le prove e riscontri in contrario che avesse, regolandosi nel rimanente nella maniera prescritta di sopra all'Art. 2. (d. *Art.* 3.)

37. — Fermo poi stante quanto vien ordinato al già citato Art. 56. relativamente ai forestieri, conviene che i Giusdicenti distinguano i veri dai sospetti vagabondi forestieri; quanto ai primi, resultando dagli atti camerali, e dalla successiva contestazione, che siano veramente vagabondi, dovrà sempre aver luogo l'esilio dal Gran-Ducato a forma del prescritto in detto Articolo; ma quanto agli altri puramente sospetti, servirà intimar loro la partenza dai felicissimi Stati. (d. *Art.* 4.)

38. — Finalmente, ad oggetto di ovviare alle perniciose conseguenze, alle quali potrebbe portare una giusta interpetrazione

che potesse darsi all'Art. 109. della mentovata Legge, devono avvertire i Giusdicenti, che sebbene per le trasgressioni contemplate in detto Articolo sia vietato il procedere per inquisizioni, e non sia perciò luogo a condannare il trasgressore col rigore delle Leggi, se non quando sia trovato *in flagranti*, ciò nonostante, siccome simili trasgressioni, verificate che siano, devono sempre raffrenarsi con una qualche economica coercizione, si rende perciò necessario che sopra queste, egualmente che sopra ogn'altro oggetto interessante la buona polizia, usino della più esatta loro vigilanza. (d. *Art.* 5.)

39. — Trattandosi d'inosservanza di pene economiche, deve per un metodo più uniforme e regolare appartenerne la cognizione ai respettivi Ministri superiori di Polizia, e da questi risolversi i processi che occorrono farsi per simili inosservanze. (*L.* 29. *Gennajo* 1788.)

40. — I Giusdicenti provinciali incaricati conoscere e punire economicamente in materia di trasgressioni e delitti di polizia non devono applicare alcuna pena economica, nè proporla, senza prima contestar sommariamente all'imputato i suoi addebiti, con un termine a giustificarsi. (*L.* 12. *Marzo* 1790.)

41. — S. A. R. avendo preso in considerazione il metodo che attualmente si pratica dai Tribunali e Ministri di Polizia negli affari di loro competenza, ed essendo convinta della massima che tutto ciò che interessa la pubblica sicurezza e la punizione dei delitti debba conoscersi e decidersi con le formalità volute dagli Ordini e dalle Leggi, vuole che quanto all'amministrazione della giustizia economica ed alle facoltà dei Ministri superiori e inferiori di Polizia, abolito qualunque altro sistema, e specialmente quello introdotto in coerenza degli Ordini contenuti nella Circolare de' 13. Febbrajo 1787., si osservi esattamente la Legge criminale de' 30. Novembre 1786., e che sia tenuto fermo che gli atti fatti o nei Commissariati, o in qualunque altro Tribunale per commissione del Dipartimento di Polizia, sempre indipendentemente da quelli loro competenti per natura d'impiego, si ricevano nell'aspetto di primordiali, da servire alla compilazione dei processi ordinarj, con

togliere dai medesimi ed aver per non fatto tuttociò che potesse avere l'aspetto d'irregolare. (*Circ.* 27. *Agosto* 1791.)

42. — Atteso il ristabilimento della carica di Presidente del B. Governo con tutte le facoltà del potere direttivo della Polizia generale superiore in tutta la estensione del Gran-Ducato, e con le prerogative ed incombenze inerenti alla carica stessa a forma delle Leggi e Regolamenti veglianti sotto il Governo di S. A. R. tutte le Autorità, di qualunque grado e carattere rivestite, le quali esercitano delle attribuzioni politiche e governative in qualsivoglia luogo del Granducato, sono sottoposte, e devono corrispondere e dipendere dalla detta Presidenza in tuttociò che riguarda l'interna Polizia dello Stato. (*L.* 27. *Giugno* 1814. *Art.* 4.)

43. — Le qualità personali degl'individui che richiamano sopra di loro l'attenzione della giustizia e della polizia, per essere sottoposti a delle misure coercitive, formando uno degli elementi necessarj a rettamente determinare il giudizio nelle risoluzioni da prendersi, onde bene adattarle e proporzionarle alle particolari circostanze dei casi, è necessario che nelle partecipazioni degli affari economici, che i Tribunali sono per fare al Dipartimento del Presidente del B. Gov., siano indicate con precisione, ed in quanto possano essere conosciute, le qualità personali predette, il nome cioè, cognome, età, domicilio, condizione, stato, e rapporti di famiglia degl'imputati, ed anche dei dolenti, se ve ne sono, e mentre anche di questi convenga conoscere i rapporti, per valutare adequatamente l'importanza delle offese e del danno sofferto. (*Circ.* 18. *Ottobre* 1815.)

44. — I Giusdicenti devono astenersi dal mescolarsi nelle speculazioni private su i generi frumentarj o grasce, ma devono sorvegliare alla esattezza dei pesi e misure, e salubrità dei generi. (*Circ.* 21. *Novembre* 1815.)

45. — S. A. R. dopo avere determinati i compartimenti respettivi dei Governi e dei Commissariati RR. del Gran-Ducato, si è degnata anche di regolare le attribuzioni dei Governatori e dei Commissarj RR. nelle materie di Buon Governo e di Polizia, ed ha approvate le seguenti Istruzioni per notizia di tutti i Ministri e Giusdicenti richiamati alla loro esecuzione. (*Il.* 16. *Aprile* 1816. *in princ.*)

46. — Tutti i Governatori e Commissarj RR. saranno soggetti alla Direzione superiore del Presidente del B. Gov. nelle materie di Polizia, ed in quelle di competenza della Potestà economica, ed esso si regolerà a norma delle attribuzioni spettanti al suo posto, rendendo conto per mezzo dell'I. e R. Segreteria di Stato di quegli affari che eccedono le sue facoltà ordinarie, per attenderne la sovrana risoluzione. (dd. *Art.* 1.)

47. — Lo stabilimento dei Commissariati non diminuisce in alcuna parte le facoltà giudiciarie, governative, e di polizia dei respettivi Vicarj RR. (dd. *Art.* 2.)

48. — Siccome però i Governatori ed i Commissarj RR. assumono il carattere di Superiori locali del respettivo Governo e Commissariato nelle materie di Buon Governo e di Polizia, i Vicarj RR. e gli altri Giusdicenti si metteranno in corrispondenza col respettivo Governatore e Commissario in tutti quei casi, e per tutti quegli affari che eccedono le loro competenze, ovvero esigono un provvedimento straordinario. (dd. *Art.* 3.)

49. — I Governatori e Commissarj invigileranno al buon ordine ed al miglior sistema di amministrazione, facendo presenti gli abusi e gl'inconvenienti che venissero a loro cognizione, e indicando i provvedimenti necessarj per ripararvi, ricondurre la regolarità, o promuovere il bene delle respettive popolazioni (dd. *Art.* 4.)

50. — Ferme stanti, come è stato detto, le ordinarie facoltà dei Vicarj RR. negli affari spettanti alla Potestà economica, essi risolveranno quelli di loro competenza, e quando eccedano le dette loro facoltà, rimetteranno gli atti col loro parere al Governatore, o Commissario, a cui è attribuita la facoltà di risolverli dentro i limiti della carcere per un mese, delle staffilate, dell'esilio per sei mesi dal Governo o Commissariato, e delle multe, che non eccedano le lire 100. (dd. *Art.* 5.)

51. — Nella propria Giurisdizione criminale del Governo di Siena, di quello di Pisa, e dei Commissariati, gli affari di Polizia fino alle competenze dei Vicarj RR. potranno dai respettivi Auditori di Governo o Commissarj RR. delegarsi per il disbrigo al Cancelliere criminale, il quale avrà parimente, sotto la dipendenza

dell'Auditore del Governo, o del Commissario R., la direzione della Cancelleria criminale in ciò che concerne il servizio ordinario. (dd. *Art.* 6.)

52. — Gli affari superiori alle dette competenze saranno resoluti economicamente dal Governatore, sentito sempre l'Auditore del Governo, o dal Commissario R. dentro i limiti come sopra prescritti, e qualora gli atti e le circostanze presentassero soggetto di maggior correzione, il Governatore o Commissario ne renderanno conto alla Presidenza del B. Gov., cui spetterà di risolvere, e partecipare l'occorrente. (dd. *Art.* 7.)

53. — Dalle risoluzioni economiche dei Governatori e Commissarj RR. potrà aversi ricorso al Presidente del B. Governo, che sul concorso di gravi circostanze avrà facoltà di sospenderne anche l'esecuzione fino a causa conosciuta. (dd. *Art.* 8.)

54. — I Governi ed i Commissarj RR. dovranno tenere in buona regola un Protocollo di risoluzioni di Polizia, e rimetterne mensualmente una copia al Presid. del B. Gov. (dd. *Art.* 9.)

55. — Lo stesso Protocollo si terrà da tutti i Vicarj RR., che ne rimetteranno una copia ogni mese al Governatore o Commissario R., i quali ne faranno la trasmissione al Presidente del Buon Governo colle opportune avvertenze. (dd. *Art.* 10.)

56. — Nè i Governatori, nè i Commissarj RR. avranno facoltà di dispensare dall'osservanza di qualunque articolo di Regolamento generale di Polizia e di Buon Governo, se non ne siano autorizzati espressamente e letteralmente dal Regolamento stesso; ed in questo caso dovranno pel canale della Presidenza del Buon Governo partecipare le loro disposizioni. (dd. *Art.* 11.)

57. — Nonostante la corrispondenza dei Vicarj RR. col respettivo Governatore o Commissario, potranno essi rivolgersi direttamente al Presid. del B. Gov. in tutti i casi di urgenza, ed ogni volta che lo reputino espediente al buon servizio, senza omettere di darne parte contemporaneamente al Governatore o Commissario R. (dd. *Art.* 12.)

58. — I Vicarj RR. rimetteranno i consueti rapporti settimanali al respettivo Governatore o Commissario, da cui verranno rimessi nel loro originale al Presidente del B. Governo con quelle

osservazioni che stimeranno espediente di aggiungervi. (dd. *Art.* 13.)

59. — Gli Auditori del Governo ed i Commissarj RR. invieranno alla Presidenza il settimanale della propria giurisdizione criminale, riunendovi quelle osservazioni che potessero resultare opportune dai rapporti particolari dei Giusdicenti del respettivo Compartimento. (dd. *Art.* 14.)

60. — Il Regolamento generale sulle Carceri, come tutte le veglianti Istruzioni su qualunque articolo di spese di giustizia e di polizia resteranno inalterabili in tutte le parti, e continuerà immediata e diretta la corrispondenza dei Trib. colla Presidenza o col R. Fisco. (dd. *Art.* 15.)

61. — In questi rapporti amministrativi non lasceranno però i Governatori e Commissarj RR. di portare la più scrupolosa vigilanza, per dar conto di ogni minimo inconveniente (dd. *Art.* 16.)

62. — Tutti i Vicariati non compresi nel dipartim. di alcun Governo o Commissariato rimarranno in comunicazione immediata col Presid. del B. Gov., il quale continuerà a tenerne la direzione a forma dei Regolamenti ed Istruzioni attualmente veglianti. (a) (dd. *Art.* 17.)

63. — Le predette Istruzioni dovranno cominciare ad avere effetto il dì 1. Maggio 1816. (dd. *in fin.*)

64. — S. A. I. e R., prese in considerazione le Leggi de' 22. Aprile 1784., e 30. Novembre 1786., e il Motup. de' 5. Novemb. 1793., è venuta nella determinazione di ordinare e dichiarare che il Presidente del B. Gov., cui spetta la superiore direzione di Polizia e di Buon Governo, oltre le facoltà che ha comuni cogli altri Ministri di Polizia per la punizione delle mancanze e dei fatti che riguardano le competenze della Potestà economica, e quelle maggiori che gli appartengono quanto alle multe pecuniarie nei casi e nei termini dei veglianti Regolamenti di Polizia gene-

(a) *I Vicariati direttamente sottoposti alla Presidenza del B. Governo sono i seguenti:* — Bagno — Empoli — Firenzuola — Fucecchio — S. Giovanni — Marradi — Modigliana — Pescia — Pontassieve — Prato — Radda — Rocca S. Casciano — Samminiato — Scarperia.

rale e locale, potrà condannare: Alla *carcere* fino a due mesi. — All'*esilio* dal luogo, ed ancora da tutto un Compartimento di Polizia fino ad un anno. — Alla *mutazione coatta del domicilio* fino ad un anno, esclusi i Vicariati di Grosseto e di Castiglione della Pescaja, per restare sotto la vigilanza della Polizia locale. — Alla *relegazione* nell'Isole dell'Elba e del Giglio, e nella Provincia inferiore di Siena fino a mesi sei. — Al *servizio militare* nelle Compagnie correzionali con i metodi e nelle forme fin qui praticate. — Alla *detenzione nella Casa correzionale* fino ad un anno. — Alla *reclusione nella Casa di forza* di Volterra fino a tre mesi. (*Motup.* 11. *Settembre* 1832. *Art.* 1.)

65. — I Governatori, i Commissarj e Vicarj RR., ed i Commissarj delle Città di Firenze e di Livorno continueranno ad esercitare le facoltà ad essi respettivamente attribuite negli affari spettanti alla Potestà economica, dentro i limiti, e nelle forme e nei modi stabiliti dalle LL. ed OO. attualmente in vigore. (d. *Art* 2.)

66. — Dalle risoluzioni del Presid. del B. Gov., del Governatori, e dei Commissarj RR. competerà il ricorso all'I. e R. Consulta, quando però le une o le altre respettivamente infliggano la pena della *Carcere* oltre i giorni 15. — l'*esilio*, la *mutazione coatta di domicilio*, la *detenzione* nella casa correzionale per un tempo superiore a mesi due: — la *relegazione* nelle Isole dell'Elba e del Giglio, e nella Provincia inferiore di Siena: — e la *reclusione* nella Casa di Forza di Volterra. (d. *Art*. 3.)

67. — Il condannato avrà il termine di cinque giorni, contando da quello della notificazione della risoluzione economica che lo riguarderà, a dedurre il suo ricorso avanti l'I. e R. Consulta, o direttamente, o per mezzo del Trib. locale; e, spirato detto termine, non vi sarà più luogo a reclamo. (d. *Art* 4.)

68. — Allorchè si tratterà di risoluzioni soggette al ricorso come sopra, dovrà nell'atto della notificazione delle med. rammentarsi in scritto al condannato la facoltà che gli compete di esperimentare l'enunciato rimedio, qualora si credesse aggravato, e inoltre il termine che la Legge gli accorda per portare il suo reclamo. (d. *Art*. 5.)

69. — Il ricorso all'I. e R. Consulta nei casi che sopra dalle risoluzioni del Presid. del B. Gov., dei Governatori, e dei Commissarj RR., ne sospenderà l'esecuzione sino all'esito del med. Peraltro, nella pendenza del ricorso, non resterà impedito al Presidente del Buon Governo, ai Governatori, e ai Commissarj RR. respettivi, di adottare, indipendentemente dai termini della condanna, quelle misure preservative che speciali circostanze potessero esigere. (d. *Art.* 6.)

70. — L'I. e R. Consulta avrà la facoltà di rigettare il ricorso, e di riformare la risoluzione, e anche di revocarla intieramente. E se dall'esame verrà a resultare un titolo di delitto di competenza della Potestà ordinaria, dovrà ad istanza della parte interessata rimettere l'affare al Trib. crim., cui potrà appartenere, quando gravi circostanze non richiedessero diversamente. (d. *Art.* 7.)

71. — La I. e R. Consulta risolverà in questi affari a pluralità di suffragi col voto del Presidente e di due Auditori. (d. *Art.* 8.)

72. — Per i ricorsi dalle altre risoluzioni dei Ministri di Polizia e di Buon Governo, che porteranno condanne inferiori a quelle dalle quali è dato ricorrere come sopra all'I. e R. Consulta, si starà in ogni parte agli Ordini e sistemi veglianti. (d. *Art.* 9.)

73. — Non è fatta innovazione ai Regolam. veglianti rispetto all'ammissione e permanenza dei forestieri nel Gran-Ducato, come pure ad ogni altro Ordine a cui non sia derogato colle presenti disposizioni. (d. *Art.* 10.)

POTESTÀ PATERNA.

1. — I figli e discendenti nati da legittimo matrimonio, o legittimati per matrimonio susseguente, sono soggetti alla potestà del padre, o di altro loro ascendente agnato maschio paterno. (*Mot.* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 1.)

2. — Essa consiste nell'autorità e nei diritti che la natura e la legge respettivamente attribuiscono a chi ne è rivestito, sopra la persona e sopra i beni di chi vi è sottoposto. (d. *Art.* 2.)

3. — Questa potestà risiede nell'ascendente più remoto, eccettuato il caso dell'emancipazione di un ascendente più prossimo. (d. *Art* 3.)

4. — In tal caso i figli e discendenti di un'emancipato, nati dopo l'emancipazione, vivono sotto la di lui potestà, e non sotto la potestà dell'ascendente più remoto emancipante. (d. *Art*. 4.)

5. — Quelli che sono soggetti alla patria potestà si chiamano figli di famiglia. (d. *Art*. 5.)

6. — Cessa la patria potestà agli anni 30. compiti nei maschi, e agli anni 40. compiti nelle femmine che vi sono sottoposte: cessa per la loro volontaria o necessaria emancipazione, e cessa per la morte naturale o civile, non tanto di chi vi è soggetto, quanto di chi la gode, se questi non lascia dopo di se discendenti ai quali si devolva. (d. *Art* 6.)

7. — Tutti i figli e discendenti debbono, finchè vivono, ai loro genitori, e agli altri loro ascendenti sì maschi che femmine, onore, obbedienza, ed osseqnio. (d. *Art*. 7.)

8. — Chi è rivestito della patria potestà ha l'usufrutto dei beni avventizj del figlio di famiglia. (d. *Art*. 8.)

9. — Questo usufrutto non si estende nè ai beni donati, e lasciati al figlio di famiglia sotto l'espressa e letterale condizione, che il padre o gli altri ascendenti non ne debbono godere; nè ai beni che siano stati conferiti al figlio di famiglia in contemplazione di un certo e determinato matrimonio; nè ai beni pervenuti nel figlio di famiglia per via di concessione testata o intestata col padre: nè ai beni della eredità devoluta al figlio di famiglia, e da esso accettata contro il consenso di quello alla cui potestà viva sottoposto; nè ai beni compresi nelle regie donazioni, fatte a sola e personale contemplazione del figlio di famiglia; nè ai beni che il figlio di famiglia abbia acquistati colla propria industria e lavoro. (d. *Art*. 10.)

11. — Oltre gli oneri ai quali sono soggetti tutti gli altri usufruttuarj, chi percipe questo usufrutto deve supplire alle spese della educazione del proprietario, e somministrare ad esso e alla di lui famiglia il trattamento conveniente. (*Ivi*)

12. — Quest'usufrutto si estingue al momento in cui cessa la patria potestà, dalla quale deriva, e si limita nel caso della emancipazione, come sarà detto a suo luogo. (d. *Art.* 11.)

13. — I beni pervenuti nel figlio di famiglia o direttamente da quello che ritiene la patria potestà, o a contemplazione espressa di esso, costituiscono il di lui pecunio profettizio. (d. *Art.* 12.)

14. — La proprietà di questi beni appartiene alla persona nella quale risiede la patria potestà, e il figlio di famiglia non ne ha che la semplice amministrazione, la quale può essergli tolta ad arbitrio del proprietario. (d. *Art.* 13.)

15. — Gli acquisti fatti col denaro del padre, ma in proprio nome dal figlio di famiglia, appartengono a quest'ultimo, come di lui beni industriali, salva la restituzione al padre, o, lui defunto, salva la imputazione o la collazione del denaro erogato in tali acquisti, quando non costi della contraria volontà del padre medesimo. (d. *Art.* 14.)

16. — Questa disposizione non ha luogo, e gli acquisti fatti dal figlio di famiglia appartengono al padre, quando concorrano riscontri valevoli a persuadere che il nome del figlio di famiglia fosse apposto simulatamente. (d. *Art.* 15.)

17. — I beni acquistati per occasione di guerra o di milizia, coll'esercizio di cariche o impieghi civili, di professioni o arti liberali, e nel clericato, costituiscono respettivamente il patrimonio castrense o quasi-castrense del figlio di famiglia. (d. *Art.* 16.)

18. — Il figlio di famiglia, quanto a questi beni, si considera padre di famiglia, ne ha il pieno dominio, e può disporne liberamente tanto per atti tra vivi, quanto per atti di ultima volontà. (d. *Art.* 17.)

19. — Compiuta l'età di anni 18. possono i figli di famiglia disporre per testamento, e per altro atto qualunque di ultima volontà, dei loro beni avventizj. (d. *Art.* 18.)

20. — I figli di famiglia minori non possono contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra i vivi, alienare in alcun modo i loro beni, nè stare in proprio nome in giudizio, senza il consenso di quello sotto la cui potestà essi vivono, e,

nel caso di sua assenza o rifiuto, senza l'autorizzazione del Giudice. (d. *Art.* 19.) V. §. 31.

21. — Quest'autorizzazione, preceduta dall'esame della congruità delle cause, è altresì necessaria in tutte le obbligazioni che i figli di famiglia minori contraggono per interesse e vantaggio di quello alla cui potestà sono sottoposti. (d. *Art.* 20.) (a)

22. — I figli di famiglia maggiori non possono, quanto ai loro beni, che non siano castrensi o quasi-castrensi, porre in essere alcuno degli atti indicati nell'Art. 19. senza il consenso di quello che esercita i diritti della patria potestà: Questo consenso si richiede unicamente per il di lui personale interesse. (d. *Art.* 21.)

23. — La nullità delle obbligazioni dei figli di famiglia, e degli atti di sopra espressi, in difetto delle prescritte formalità non può dedursi che dal figlio di famiglia e dai suoi eredi universali o dal padre, in ciò che riguarda il suo interesse. (d. *Art.* 22.)

24. — Indipendentemente dalle indicate formalità si sostengono le obbligazioni dei figli di famiglia, quando siano divenuti locupleziori, dentro i limiti per altro, e nella misura della loro locupletazione. (d. *Art.* 23.)

25. — Si sostengono quando nell'atto di obbligarsi abbiano asserito di essere prosciolti dalla patria potestà; purchè sia concorsa nel terzo contraente una plausibile credulità di questa asserzione, fondata in qualche probabile motivo. (d. *Art.* 24.)

26. — Si sostengono i contratti fatti dai figli di famiglia maggiori, i quali pubblicamente e generalmente maneggiano gl'interessi e i beni di quello sotto la cui potestà essi vivono, con di lui scienza e pazienza. (d. *Art.* 25.)

27. — Si sostengono i contratti dei figli di famiglia, ancorchè abitino e convivano con quello alla cui potestà sono sottoposti, quando agiscono pubblicamente in figura di padri di famiglia, e godono, per una credulità derivata dal fatto loro, e dalla

(a) *Dietro la lettera di questo e dell' Art. preced. è adunque erronea l'opinione di chi sostiene che per la validità di simili obbligazioni non serva il decreto del Giudice, ma debba indispensabilmente invocarsi la Grazia Sovrana.*

acquiescenza dell'ascendente che esercita la patria potestà, la comune reputazione di persone abili ad obbligarsi. (d. *Art.* 26.)

27. — In questo caso appartiene alla prudenza del Giudice di determinare se l'allegata credulità sia giusta, o nò, e di dare la conveniente valutazione agli atti dai quali si desuma. (d. *Art.* 27.)

28. — Se i figli di famiglia, che abitino e convivono con quello che ritiene la patria potestà, esercitano pubblicamente la mercatura, in tal caso, oltre la validità delle loro obbligazioni, chi gode della patria potestà è tenuto per i debiti dai medesimi contratti per causa di mercatura, a meno che non abbia resa nota al pubblico una contraria sua dichiarazione o protesta. (d. *Art.* 28.)

29. — Nel caso che ai figli di famiglia sia stato costituito un peculio da chi gode la patria potestà, è questi obbligato verso i terzi contraenti, dentro i limiti del peculio soltanto, quando abbia reso pubblico e notorio l'atto della costituzione del peculio, altrimenti è tenuto indefinitamente. (d. *Art.* 29.)

30. — Possono i figli di famiglia accettare liberamente le obbligazioni altrui, che ridondino in loro positiva utilità. (d. *Art.* 30.)

31. — I figli di famiglia maggiori di anni 21. possono stare in giudizio anche in qualità di attori senza il decreto del Giudice, senza il consenso del padre, e senza verun'altra formalità tanto per gli atti che riguardano l'amministrazione dei loro beni e rendite, quanto per quelli concernenti l'esazione dei loro capitali, dei frutti, dei trattamenti, delle pensioni, dei canoni, e simili; come pure per tutti gli altri atti interessanti l'esecuzione in ogni rapporto di qualunque contratto legittimo. (*Circ.* 25. *Gennajo* 1815.)

POTESTERIE. *Tribunali provinciali civili di terz'ordine, rappresentati da Giudici aventi il titolo di Potestà, colla medesima giurisdizione civile contenziosa in prima istanza nel proprio territorio che hanno gli altri superiori Tribunali e Magistrati, sebben collegiali, anche della stessa Capitale, nel territorio loro.*

Classazione.

Il dì 1. Gennajo 1835. tutte le Potesterie del Granducato si considereranno repartite e disposte in quelle Classi, che sono indicate nel seguente prospetto. (*Not.* 23. *Agosto* 1834. *Art.* 1.)

Potesterie maggiori

I. Classe.

— Bagni di S. Giuliano — Bibbiena — Borgo a Buggiano — Borgo S. Lorenzo — Castel franco di sotto — Figline — Fojano — Monsummano — Montecarlo — Montevarchi — Prato vecchio.

II. Classe.

— Carmignano — Castel fiorentino — Cerreto — Greve — Lucignano — Palaja — Peccioli — Pomarance — Reggello — Seravezza — Terranuova.

III. Classe

— Barberino di Mugello — Barberino di Val d'Elsa — Bucine — Buonconvento — Castel del Piano — Castel franco di sopra — Castel S. Niccolò — Civitella — Dicomano — Galeata — Guardistallo — Longone — Marciana — Mercatale — Montajone — Montelupo — Montespertoli — Palazzuolo — Poggibonzi — Porto S. Stefano — Rassina — San Gimignano — San Quirico — Sovicille — Strada — Subbiano — Terra del Sole — Vicchio.

IV. Classe

— Albiano — Asciano — Badia Tedalda — Calice — Campagnatico — Capalbio — Castagneto — Castel nuovo Berardenga — Cetona — Chianciano — Chianni — Chiusdino — Cinigiano

— *Gavorrano* — Giuncarico — Lippiano — Londa — Monterchi — *Monterotondo* — *Monteverdi* — *Montiano* — *Monticello* — Monticiano — Montieri — Murlo di Vescovado — *Pari* — Piancastagnajo — Prata — Premilcuore — Radicondoli — Rapolano — *Roccalbegna* — *Roccastrada* — Santa Fiora. — S. Cascian de' Bagni — Sarteano — *Sorano* — Torrita — Verghereto (a).

POTESTERIE MINORI SUBURBANE A FIRENZE.

— Bagno a Ripoli — Campi — Fiesole — Galluzzo — Lastra a Signa — S. Casciano — Sesto.

SUBURBANE A PISTOJA.

— Montale — Sambuca — Seravalle — Tizzana.

— REG. GIURISD. — I Potestà avranno sopra il proprio territorio la giurisd. civile e mista, e non s' ingeriranno nelle cose criminali, salvi gli atti che fossero loro commessi dai respettivi Vicarj per il migliore e più pronto servizio della giustizia. (*L.* 30. *Settembre* 1772. *Art.* 4.) V. TRIBUNALI e MAGISTRATI CIV.: Stabilimento ec.

POTESTERIE MINORI E COADIUTORÌE.

1. — Le cause di un merito inferiore alle Lire 200. saranno in Firenze di competenza dei Commissarj di Quartiere, e nei Suburbj, dei loro Coadiutori residenti nelle antiche Potesterie di Campi, S. Casciano, Fiesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli e Sesto. (*Motup.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 31.) (b)

3. — Le Cause appellabilmente giudicate in prima istanza dai Commissarj di Quartiere, e dai loro Coadiutori, come sopra, saranno portate in appello al Magistrato Supremo. (d. *Art.* 33.)

(a) *Quelle in carattere corsivo sono state soppresse dal Mot.* 21. *Ottobre* 1837. *sottoponendole ad altre Giurisdizioni.*

(b) *I Potestà di* Bagno a Ripoli *e* Fiesole *dipendono dal* Commissariato di S. Croce; *quelli di* Sesto, *e* Campi *dal* Commissariato di S. M. Novella; *e quelli della* Lastra a Signa, *del* Galluzzo, *e di* S. Casciano *dal* Commissariato di S. Spirito.

4. — Nel Territorio di ciascuna delle 7. Potesterie che erano stabilite intorno la Città di Firenze, e nel luogo ove prima risiedeva il loro respettivo Potestà, risiederà un Coadiutore. (*Not.* 7. *Novembre* 1814. *Art.* 1.)

5. — La giurisdizione di ciascheduno di detti Coadiutori o Potestà minori quanto al Territorio è quella stessa che aveva il Potestà a cui è sostituito. (d. *Art.* 2.)

6 — I detti Coadiutori o Potestà minori avranno la competenza che loro venne accordata dalla Riforma de' 13. Ottobre prossimo passato nelle materie civili, nelle cause non superiori al merito di Lire 200. (d. *Art.* 3.)

7. — Sono di competenza dei Potestà minori suburbani tutti i precetti, sequestri, gravamenti, disdette, intimazioni, ed altri simili atti, che hanno luogo fuori della contestazione, delle parti sebbene il merito del respettivo affare superi le Lire 200.; e, manifestatasi la contestazione, è allora che i Potestà suddetti sono in dovere di rinviare l'affare *in statu et terminis* al Magistrato Supremo. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 8.)

8. — Sono di competenza dei Potestà minori le cause di merito incerto, ma facilmente determinabile nella somma non eccedente le Lire 200. (*Ivi*)

POVERI E MISERABILI.

1. — I pupilli e sottoposti poveri o miserabili sono esenti da qualunque benchè minima spesa per qualsivoglia atto anche contenzioso; tutto dovendo farsi *gratis*, fino alle copie che potessero loro abbisognare, ed alle citazioni per essi occorrenti. (*L.* 8. *Giugno* 1767. *Art.* 13.)

2. — All'istesso oggetto i Magistrati nelle loro cause dovranno assegnar loro Procuratori, ed ove occorrono, Avvocati che li assistano per carità. (d. *Art.* 14.)

3. — Capaci di godere degli enunciati benefizj di miserabilità sono tutti i pupilli e sottoposti; il patrimonio dei quali, depurato dagli aggravj e dai debiti, non ecceda il valore degli scudi 500. atti a dar frutto naturale o civile: ed ove cadesse dubbio riguardo ad alcun pupillo o sottoposto quanto alla capacità di godere dei

mentovati benefizj, deve quello pettoralmente risolversi dai detti Magistrati. (d. *Art.* 15.)

4. — Affinchè la verità e la giustizia abbia luogo negli attestati di povertà, o miserabilità, che vengono richiesti da alcuno per valersene in occasione di liti ad oggetto di godere la diminuzione, o la esenzione delle spese giudiciali, si rende necessario di ridurre a memoria di quelli che hanno ingerenza di firmare i detti attestati, le notizie e le avvertenze colle quali debbono essi regolarsi nel farli. (*Il. 5. Giugno* 1777. *in princ.*)

5. — E primieramente è necessario avere in veduta che uno, il quale con tali attestati venga dichiarato *miserabile*, resta esente da ogni spesa giudiciale, in forma che, tanto il Tribunale in cui pende la di lui causa, quanto i suoi procuratori e difensori non possono esigere da esso cosa veruna per gli atti ed operazioni loro respettive. (d. *Art.* 1.)

6. — Che quello il quale in detti attestati è dichiarato *povero* gode il risparmio della metà delle spese giudiciali, essendo tanto il Tribunale in cui egli litighi, quanto i difensori suoi obbligati a condonargli una metà dei loro respettivi emolumenti. (d. *Art.* 2.)

7. — Dietro queste notizie è chiaro l'obbligo di non negare simili attestati a chi realmente li meriti, e di non farli all'incontro ciecamente a chi non ne ha il bisogno, poichè la negativa non giusta pregiudica all'interesse del *miserabile* e del *povero*, sottoponendolo a soffrire delle spese, dalle quali le Leggi lo esimono, e la facilità troppo incauta pregiudica all'interesse dei Ministri dei Tribunali, e dei Difensori, privandoli di quelle mercedi che loro apparterrebbero, e che per lo più sono l'unico loro assegnamento. (d. *Art.* 3.)

8. — In seguito di ciò si rendono egualmente chiari la necessità e l'obbligo di non confondere nei suddetti attestati l'espressione di *povero* con quella di *miserabile*, ma di adoprare negli attestati medesimi o l'una, o l'altra di queste espressioni, in proporzione di quello che giustamente meriti la persona di cui si tratti, acciocchè non resti qualificato per solamente povero taluno che positivamente è miserabile, e caratterizzato per miserabile chi meriti solamente di godere il benefizio di povero (d. *Art.* 4.)

9. — E ciò sarà facile, riflettendo: che povero può dirsi quello, il quale, benchè provveduto di assegnamenti o patrimoniali, o personali, tuttavolta non ha tanti assegnamenti da potere senza grave incomodo soffrire il totale delle spese di una lite, avuto riflesso alla condizione, alla famiglia, ed all'altre circostanze della casa sua, ma può peraltro, mediante il risparmio di una metà di tali spese, soffrire l'altra metà senza un disastro tale, che lo privi del necessario al sostegno della vita. (d. *Art.* 5.)

10. — Che miserabile può dirsi quello, il quale nulla possiede, ed oltre a ciò non ricava dall'impiego di sua persona tanto da vivere sufficientemente in proporzione del suo stato, di modo che qualunque spesa straordinaria di una lite lo privi, non già di qualche comodo (nel qual caso unicamente potrebbe considerarsi nella classe dei poveri) ma delle vere necessità della vita. (d. *Art.* 6.)

11. — I lumi e le avvertenze sopra espresse, o ignote, o poco valutate in addietro, si richiamano alla considerazione di tutti quelli ai quali incombe di firmare i sopra espressi attestati, acciocchè ciascuno faccia un carico alla propria coscienza di non allontanarsene in una materia che richiede tutta la circospezione, ed in cui la inconsideratezza offende la giustizia, o somministra materia a non pochi inconvenienti, e reclami. (d. *Art.* 7.)

12. — I Magistrati comunitativi ed i Cancellieri, ogni volta che venga richiesta dai litiganti la fede di povertà o miserabilità per godere dei benefizj accordati dalla Legge de' 30. Decembre 1771., dovranno adempire esattamente quanto viene ordinato con l'altra Legge de' 5. Giugno 1777. e contemporanee Istruzioni, come pure col Rescritto de' 15. Gennajo 1778., e colla successiva Circ. del Conservator delle Leggi del mese di Febbrajo susseguente. (*II.* 16. *Novembre* 1779.)

13. — S. A. R. informata del pernicioso abuso che dai Parochi e Magistrati comunitativi vien fatto nell'accordare con soverchia facilità gli attestati di povertà, o miserabilità respettiva ai litiganti dopo la pubblicazione dell'Editto che di ciò dispone, e della contemporanea Istruzione de' 5. Giugno 1777., in guisa che, per una indiscreta commiserazione, facendosi passare per poveri e miserabili ancor quelli che tali realmente non sono, in-

giustamente si cagioni altrui un grave danno, ed inoltre s'accresca notabilmente un numero di liti, per lo più capricciose ed insussistenti; per ovviare ad un tale abuso, ed in aumento degli Ordini sopracitati, con benigno Rescritto de' 15. Gennajo 1778. ha comandato e prescritto che in avvenire i Magistrati comunitativi non possano devenire a dichiarare la povertà o miserabilità d'alcun litigante senza la presenza ed il consenso dei respettivi Giusdicenti, da esprimersi nei loro formali partiti; con che, nel caso di dissenso fra i Giusdicenti e Magistrati predetti, dai respettivi Cancellieri comunitativi rimetter si debbano al Conservatore delle Leggi i partiti e fogli ad essi relativi, con le ragioni sì per l'affermativa, come per la negativa, per risolversi dal detto Conservatore, senza alcun appello o reclamo, quanto stimerà di giustizia (*Circ.* 21. *Febbrajo* 1778.) (a)

14. — S. A. R. in aumento dell'Istruzione de' 5. Giugno 1777. e del Motuproprio de' 23. Agosto successivo, riguardanti le cause dei poveri e miserabili, si è degnata di ordinare con Rescritto de' 22. Settembre prossimo passato, che gli Archivisti, Cancellieri, ed altri Ministri dei Dipartimenti, dove non pende la causa del povero o miserabile, debbano dare al primo per la metà dell'importare, ed al secondo gratuitamente, le copie dei documenti ed altro esistente nei respettivi Uffizj, che possa occorrergli per difesa delle loro ragioni (b). Ha comandato altresì, che i pubblici

(a) *Questa Legge pare che più non esista, ma è riportata, se non altro, per una certa regola nell'esser cauti nell'ammissione al benefizio.*

(b) *A coloro che sono ammessi al benefizio di miserabile se in un giudizio civile abbisogna estrarre copie dall'Archivio generale dei contratti, se la causa pende in un Tribunale di una Città ove esista uno di simili Archivj, i Procuratori respettivi concordano il fatto, e se il Giudice per istruzione dell'animo suo ha bisogno di vedere la copia autentica, scrive al Soprintendente dell'Archivio questo suo bisogno. La parte presenta a quest' Uffizio i fogli bollati occorrenti, e quindi la copia si rimette al Giudice con l'avvertenza di ritornarla dopo essersene servito. Presso i Trib. situati in Paesi, ove non è un Archivio, i Giusdicenti respettivi richiedono, senza fatti concordati, le copie che loro fanno bisogno, previa l'anticipazione della carta bollata. Per quelli poi che sono ammessi al benefizio di povero, l'Archivio può esigere la metà dei diritti.* (Regol. dell'Arch.)

Esecutori nell'eseguire le citazioni occorrenti nelle cause de' poveri e miserabili, debbano esigere i loro diritti con la stessa proporzione che sopra. (*Circ.* 18. *Ottobre* 1781.)

15. — È mente di S. A. R. nostro Signore che nelle Curie Ecclesiastiche siano in avvenire osservati rispetto ai poveri e miserabili gli ordini che vegliano, e si osservano negli altri Tribunali del Gran-Ducato. (*L.* 12. *Ottobre* 1782.)

16. — S. A. R. volendo che i poveri e miserabili godano gli effetti della sua sovrana beneficenza, e che la dichiarazione della competenza del privilegio loro accordato in occasione di liti si faccia nel modo il più semplice e conveniente, vuole e comanda quanto appresso. (*Motup.* 7. *Settembre* 1784.)

17. — Nei Vicariati dello Stato fiorentino, niuno eccettuato, sarà in facoltà dei soli Vicarj il dichiarare con loro decreto i poveri e miserabili, tanto per gli affari e cause civili della propria giurisdizione civile di detti Vicarj, che per gli affari e cause delle Potesterie respettivamente comprese nei loro Vicariati, sentito il Potestà che vi abbia interesse. (*Ivi*)

18. — Gli attestati e dichiarazioni dei Parochi e dei Magistrati comunitativi sopra di ciò serviranno ai Vicarj di semplice documento per loro regola, e potranno i Vicarj anche senza tal documento deliberare la competenza del privilegio, qualora avessero altronde sufficienti notizie e fondamenti per accordarlo. (*Ivi*)

19. — Sarà peraltro dalle loro risoluzioni aperto sempre il ricorso ai Tribunali o Magistrati competenti della Città di Firenze, tanto nel caso di negativa del privilegio, quanto nel caso di concessione per parte di chi vi avesse interesse. (*Ivi*)

20. — Rispetto ai poveri e miserabili della Città di Firenze, e delle Potesterie comprese nel di lei circondario, apparterrà ai Magistrati di detta Città competenti nell'affare o causa di cui si tratta, di dichiarare con loro decreto la povertà o miserabilità, veduti gli attestati e dichiarazioni dei Parochi e dei Commissarj dei respettivi Quartieri, e sentito il respettivo Potestà quanto a quelli delle Potesterie del circondario suddetto, e da tali resoluzioni dei Magistrati potrà farsi ricorso alla R. Consulta. (*Ivi*)

21. — Tanto i sopraddetti Vicarj, che i Magistrati competenti di Firenze, per ben conoscere i termini o limiti della povertà

o miserabilità dovranno tenere per regola l'Istruzione de' 5. Giugno 1777, e dovranno procedere e decretare sopra di ciò pettoralmente, e senza minima spesa. (*Ivi*)

22. — E per ben regolare il loro prudente arbitrio nel dichiarare i poveri e miserabili, avvertiranno sempre a due circostanze, cioè alla qualità dell'affare o causa per cui domandasi il privilegio, ed alla qualità dell'avversario contro cui vogliasi litigare; convenendo usare qualche maggiore facilità a concedere il privilegio nelle cause importanti, difficili, e più dispendiose, e parimente quando l'avversario è ricco, e capace di far maggior contrasto. (*Ivi*)

23. — Il decreto sopra la povertà e miserabilità sarà valido ed utile solamente per quel dato affare o causa per cui è stato richiesto, e che nel decreto medesimo dovrà esprimersi; derogando alle Leggi ed Ordinazioni sopra tal materia fin qui emanate, e contrarie alle presenti disposizioni. (*Ivi*)

24. — Non può godere del privilegio di povero o di miserabile chiunque vuole dedurre dritti che gli siano stati ceduti da altri non poveri nè miserabili. (*L.* 15. *Novemb.* 1814. *nel Regol. Procur. Art.* 18.)

25. — Qualora a favore del povero o miserabile concorra la condanna dell'avversario non povero nelle spese, è luogo alla refezione delle spese, a comodo del Procuratore, e respettivamnete della Cancelleria. (d. *Art.* 19.)

26. — Dai decreti dei Giudici di prima istanza di accordata o denegata ammissione al benefizio del povero o del miserabile è luogo al ricorso al Tribunale a cui si devolverebbe l'appello della relativa causa, e dal decreto del secondo Giudice, nel caso solamente che non sia conforme a quello del primo, può reclamarsi avanti l'I. e R. Consulta. (*Not.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 9.)

27. — A forma del R. Motuproprio de' 7. Settembre 1784. non ha luogo distinzione tra gli affari contenziosi e i non contenziosi; gli ammessi al benefizio di povero o di miserabile ne godono egualmente. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 53.)

28 — Un tal privilegio si estende anche al diritto di esigere dai Tribunali le copie degli atti da prodursi in appello. L'impor-

tare della carta bollata non è compreso nel privilegio di povero o miserabile (*Ivi*)

29. — Il deposito di lire 200. al quale sono sottoposti dall'Art. 8. del R. Motup. de' 19. Ottobre 1817. coloro che domandano la revisione delle due conformi resta limitato a lire 100. per gli ammessi al benefizio di povero, e da tal deposito sono totalmente esentati i miserabili. La domanda di revisione è rigettata, se per parte dei miserabili non è accompagnata dalle copie delle sentenze e dal parere di un Avvocato. (*Not.* 23. *Febbrajo* 1818. *Art.* 11.)

30. — Il privilegio dei poveri e miserabili deve applicarsi anche agli atti di autorizzazione ad alienare, obbligarsi ec., non vi essendo distinzione tra gli affari contenziosi e i non contenziosi. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 8.)

POZZI NERI E BOTTINI SMALTITOJ (a)

1. — In avvenire cessa l'obbligo di domandare la licenza per la vuotatura dei pozzi neri, e resta abolita la tassa che si pagava per tali licenze, con che si osservi che la vuotatura di detti pozzi e materie putride si eseguisca in tempo di notte, e non si cominci mai prima della mezza notte, e deva in ogni stagione essere terminata alla levata del sole della seguente mattina. (*Not.* 2. *Agosto* 1780. *Art.* 1.)

2. — Che i vasi vuoti occorrenti per tale lavoro debbano introdursi in Firenze al serrare delle porte: che, introdotti, debbano immediatamente riporsi in qualche vicino magazzino, e più contiguo a dette porte che sarà possibile; e in difetto debbano depositarsi lungo le mura, in vicinanza della porta per la quale saranno stati introdotti, non dovendosi trasportare per le strade della Città, finchè non sarà prossima l'ora della vuotatura (d. *Art.* 2.)

(a) *Le disposizioni relative a quest'articolo di Polizia sanitaria sono sottoposte a delle modificazioni secondo la diversa situazione delle Città e Luoghi: Si è qui trascritto quanto venne ordinato per la Città di Firenze, perchè comprensivo di maggiori cautele da poter servire di norma per tutto.*

3. — Che i vasi pieni delle materie atte a governare i terreni, siano immediatamente depositati o negli accennati magazzini, o lungo le mura, per doversi trasportare fuori di Città la mattina seguente all'apertura delle porte; ed a tale effetto quei vuotatori, che mezz'ora dopo l'apertura di dette porte non si saranno presentati alle medesime col carico di dette materie, saranno reputati per contravventori al presente regolamento. (d. *Art.* 3.)

4. — Che non sia permesso in conto alcuno di gettare nelle piazze, strade, fogne pubbliche o private, cantine, corti delle case, e neppure nei pozzi bianchi le acque dei pozzi neri non atte al governo dei terreni, ma siano i vuotatori tenuti a trasportarle e gettarle in arno dal Ponte della Carraja, da quella parte dove meglio l'acqua corre, oppure per le buche del Pontevecchio, o in alcuna delle infrascritte fogne, cioè in quella dal Carmine, in quella di Ripoli, di via delle Ruote, buca della Mattonaja, buca dell'orto di S. Verdiana, fogna dell'orto dalle Murate, e quella fra i due orti da S. Giuseppe. (d. *Art.* 4.)

5. — Sarà in libertà di eseguire le predette vuotature in ogni giorno dell'anno, eccettuate le feste d'intiero precetto, e gli ultimi quattro giorni della settimana santa, nei quali non solo dovrà intendersi proibita la vuotatura dei pozzi neri, ma ancora il trasporto dei vasi. (d. *Art.* 5.)

6. — Sarà peso dei vuotatori dei pozzi neri di avvisare la mattina prima del mezzo dì precedente alla notte, nella quale dovrà eseguirsi la vuotatura, i confinanti alla casa ove è situato il pozzo nero, di esigerne il consenso dei pigionali, e dei vicini a 50. braccia, acciò i medesimi abbiano tempo di provvedere a se, anche con dedurre davanti il Commissario del Quartiere l'impedimento, se mai vi fosse; quale impedimento però sarà nel solo caso di qualche malato grave, a cui il rumore e le forti esalazioni potessero essere di pregiudizio, o in qualche altro caso di eguale ragionevolezza ed importanza. (d. *Art.* 6.)

7. — I vuotatori per il trasporto delle materie si prevarranno di vasi buoni, e che siano a tenuta: e se mai per qualche caduta, strappamento di cerchio, o altro accidente verrà a versarsi qualche parte di materia putrida per le strade o piazze,

avranno detti vuotatori l'obbligo di lavare e ripulire subito la strada e piazza che sarà rimasta infetta, facendo scorrere le materie fetenti e putride con l'acque fino alla fogna più prossima. (d. *Art.* 7.)

8. — Se i pozzi neri saranno situati nelle strade, sarà peso dei vuotatori di tenere a portata di essi un lume acceso, affinchè appariscono alla vista di chi passeggia la Città. (d. *Art.* 8.)

9. — Terminata l'operazione, dovranno i vuotatori riserrare i pozzi, ed accomodarli come si conviene, e dovranno lavare e ripulire le corti, stanze, o cantine, dove sono situati. (d. *Art.* 9.)

10. — L'istesso regolamento prescritto pei pozzi neri si dovrà osservare per le vuotature dell'acque putride dei bottini, degli acquai, ed altri pozzi bianchi, e se in essi, come anco nei pozzi neri, in occasione di doverli resarcire, vi fossero materie solide da trasportarsi coi carretti, potrà questo trasporto eseguirsi anco di giorno, purchè siano subito mescolate tali materie, e coperte con terra o calcinacci, e siano legate in maniera che non spandano per le strade, e con che non si travasino, finchè non saranno condotte fuori di Città agli scarichi, o nei campi per governo. (d *Art.* 10.)

11. — Se poi per le circostanze del luogo e del tempo fosse necessario vuotarsi improvvisamente qualche pozzo nero o bottino, resta riservata al Commissario del respettivo quartiere la facoltà di accordarne la licenza, da darsi *gratis*, verificata la necessità, e prese le più prudenziali misure. (d. *Art.* 11.)

12. — Chiunque trasgredirà a quanto viene prescritto nel presente regolamento, incontrerà, oltre la pena della cattura, se sarà trovato *in flagranti*, quella di L. 25., da applicarsi metà al Fisco, e metà al querelante; e in questa pena verranno pettoralmente multati i trasgressori dal Commissario del respettivo quartiere, senza altro appello o ricorso, che quello che potranno interporre all'Auditor fiscale dentro il termine di giorni 3. nel caso che si sentissero aggravati, per attenderne le di lui resultazioni. (d. *Art.* 12.)

PRATA (Castello) *Potesteria* compresa nel Vicar. di Massa, la cui giurisd. comprende i Popoli di Torniella e della Rocca Tederighi, che restano nella Comun. di Rocca Strada, e quelli

di Tatti e di Prata, che rimangono nella Comun. di Massa marittima: sua popolazione. 3400.

PRATO. (Città) *Vicariato, e Comunità.*

— Il Vicar. di 2. Classe è nel Circond. della Ruota di Firenze; ha la giurisd. civ. sulla Comun. di questa Città, e su quella di Montemurlo; la crimin. poi abbraccia le Potest. di Carmignano e di Mercatale: sua popol. civ. 33,600: sua popol. crim. 45700.

— La Comun. è nella Camer. di Firenze; è Capoluogo di Circond. di 5. Clas.; vi è una Cancell. di 1. Clas., la quale non serve ad altre Comun.; vi è pure un Uffizio di esaz. del Regist., e la Conserv. delle Ipot. è in Pistoja: sua popolazione. 30,840.

Popoli della Comun.

— Canneto — Carteano — Cavigliano — Collina — Fabio — Faltugnano — Filettole — Gonfienti — Pimonte — Pizzidemonte — Savignano — Sofignano.

Dioc. — Firenze.

— Cafaggio — Capezzana — Casale — Castelnuovo — Cerreto — Chiesa nuova — Cojano — Coloniea *S. Maria* — Colonica *S. Gorgio* — Figline — Galciana — Grignano — Iolo *S. Andrea* — Iolo *S. Pietro* — Mezzana — Montalbiolo — Monte — Narnali — Paperina — Piazzanese *S. Giusto* — Piazzanese *S. Ippollitc* — Pupigliano — Schignano — Soccorso — Tavola — Tobbiana — Vajano — Vergajo.

Dioc. — Pistoja

Prato (19. *Cure.*) — *Dioc.* Prato.

PRATOLINO. (I. e R. Villa) V. VAGLIA *Comunità.*

PRATOVECCHIO. (Terra) *Potesteria, e Comunità.*

— La Potest. di 1. Clas. è nel Vicar. di Poppi; ha la giurisd. sulla Comun. di questa Terra, e su quella di Stia: sua popolazione. 6090.

— La Comun. è nella Camer. di Arezzo; è Capoluogo di Circond. di 4. Clas.; vi è una Cancell. di 5. Clas., la quale serve anche alla Comun. di Stia; ha l'Ufizio di esaz. del Registro in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 3870.

Popoli della Comun.

— Ama — Brenda — Campolombardo — Casalino — Coffia — Lonnano — Mandrioli — Papiano — Ponte — Poppiena — Pratovecchio — Romena — Sprugnano — Tartiglia — Valiana.

Dioc. — Fiesole.

PRECETTO IN GENERE in materia civile.

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 805. 822.

2. — TARIF. GIUD. — Per qualunque atto, che cada soto la denominazione di precetto o intimazione, è dovuto, qualunque sia la somma, purchè superiore alle L. 20.

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . „ — 10. —
(3. . . . . „ — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Part.* 1. *Art.* 35. *e Part.* 2. *Art.* 9.)

PRECETTO PRECEDENTE IL GRAVAMENTO.

1. — PROCED. CIV. *Regol. Art.* 805. *e segg.*

2. — La R. Consulta ha ordinto farsi sentire in schiarimento di qualche dubbio che è stato promosso, che in tutti gli affari sommarj, pei quali non è stato espressamente e letteralmente prescritto che si proceda con istanza scritta, è in facoltà dell'istante di procedere per via di domanda verbale *apud acta* del Tribunale, e senza l'intervento del Procur. (*Circ.* 17. *febb.* 1815.)

3. — TARIF. GIUDIC. — Per dritto del precetto che deve precedere il gravamento dei mobili, da rilasciarsi dal Cancelliere, o da altro Ministro deputato all'esecutivo:

Se il merito supera gli Scudi 100., sono dovute.

(1. Ord. L. 1. 6. 8.
nei Trib. di (2. . . . . „ — 13. 4.
(3. . . . . „ — 9. —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 50.)

Se il merito è inferiore agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . „ — 10. —
(3. . . . . „ — 6. 8.

(*Tarif.* 1815. *Art.* 46.)

4. — Per il precetto che deve precedere il gravamento dei mobili non è dovuto alcun dritto di scritturato nè di nota al registro o quaderno, perchè esso è compreso nel dritto stabilito dagli Art. 35. e 50. della Tarif. del 1814. Non è dovuto neppure alcun dritto di copia per la cedola che si consegna al Cursore per la notificazione di tali atti. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 33.)

5. — Per le contradizioni che si fanno *apud acta* ai precetti è dovuto il dritto stabilito dall'Art. 26. della Tariffa. (*L.* d. *Art.* 35.) (a)

6. — I Procuratori devono astenersi dal richieder precetti o altri atti esecutivi per via di scrittura, mentre è sufficiente la sola istanza verbale *apud acta*, dopo di che il Tribunale, senza pronunzia di Decreto, deve limitarsi alla semplice trasmissione del precetto, o di altro atto esecutivo. (*Circ.* 26. *Aprile* 1822. *Art.* 43.)

7. — Tassa di Bollo. — I quarti di foglio valutati soldi 1. 4 per ciaschedono, potranno usarsi per i precetti. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 9.) V. Bollo della Carta.

PREDE di mare. V Littorale Toscano ec.

PREDICATORI.

1. — Dritto regio. — È intenzione di S. A. R. che non si ammettano in avvenire a predicare in Toscana nè i Religiosi, nè i Preti forestieri. Saranno solo esenti da tal proibizione i Preti e i Religiosi forestieri naturalizzati, i figli dei Conventi di Toscana, e i domiciliati in Toscana. (*Circ.* 27. *Aprile* 1784.) V. Vescovi del Gran-Ducato § 36.

2. — Regol. amminist. — I Ragionieri delle Camere delle Comunità saranno avvertiti, che se, attese le insinuazioni contenute nella Circolare della Segreteria del R. Dritto de' 17. Gennajo

(a) V. *la deroga a questa disposizione* alla Caratteristica Nota ec. § 8. *Le contradizioni ai precetti, a tenore dell' Art.* 41. *della* Circ. de' 26. Aprile 1832., *non devono dai Trib. notificarsi* ex officio, *ma solo dalla parte interessata.*

1782., qualche Parroco avrà assunte le funzioni di Predicatore, egli non ha diritto alla percezione della elemosina che fosse stata ammessa nello stato di previsione o per fondazione speciale, o per antica consuetudine; giacchè in generale è un obbligo proprio dei Parrochi quello di amministrare il pascolo della divina parola ai respettivi popolani. (*II. 11. Settembre* 1827. *Art.* 95.)

PREDICHE, e Catech. V. Vescovi del Gran-Ducato § 36.

PRELAZIONE, e RETRATTO. (Abolizione dei dritti di) — Dritto civ. — Essendo noi informati che le diverse Leggi e Statuti locali sopra i dritti di prelazione e di retratto nell'alienazione dei beni hanno introdotto nel Foro difformi consuetudini, e danno luogo alle liti le più impegnose, ed avendo considerato che molto più grandi sono gli effetti pregiudiciali che producono degli oggetti favorevoli ai quali erano queste Leggi dirette, procurando l'estensione delle vaste possessioni non utili alla miglior coltivazione, e portando un ostacolo al libero esercizio del diritto di proprietà, il quale in preferenza d'ogni altro per la maggiore prosperità dello Stato convien preservare, quanto si possa, inviolabile; perciò ci siamo determinati di abolire, conforme di nostro Motup. e con la pienezza della nostra suprema potestà aboliamo, revochiamo, ed annulliamo tutti gli Statuti, Leggi, Ordini, e consuetudini disponenti del diritto di prelazione e di retratto nelle alienazioni di qualunque sorte dei beni stabili, nessuna esclusa nè eccettuata; vogliamo pure che resti abolita la Legge de' 28. Gennajo 1550., e qualunque diritto e privilegio che per qualsivoglia ordine e consuetudine competesse al Fisco, e ad ogni altro Patrimonio pubblico o regio; ed ordiniamo che in avvenire si osservino generalmente in questa parte in tutto il Gran-Ducato le disposizioni del Gius comune romano. (*Mot.* 22. *Febbrajo* 1778.) V. Retratto.

PREMILCUORE. (Castello) *Potesteria*, e *Comunità*.

— La Potest. di 3. Classe è sottoposta al Commiss. R. della Rocca S. Casciano; ha la giurisd. sulla sola Com. di questo Cast.,

la quale è nella Camera di Firenze, Classe 2. Circond. di Modigliana, con la Cancelleria nella Rocca S. Casciano, ove ha l'Uffizio di esazione del Registro; ma la Conserv. delle Ipoteche è in Modigliana: sua popol. 2720.

Popoli.

Alpe — Celle — Corniolo.

Dioc. — S. Sepolcro.

Castel dell'Alpe — S. Eufemia — Montalto — Premilcuore — Rio-di-Campi.

Dioc. — Bertinoro (*Stato Pontificio*)

PRESCIANO. *Popolo* nel territorio della Comun. di Castelnuovo Berardenga, ma sotto la giurisd. civile e crimin. del Gov. di Siena, Diocesi di Siena.

PRESCRIZIONE. *Mezzo legale per cui in forza di un certo lasso di tempo e di altri requisiti voluti dalla Legge o si acquista la roba altrui, o si ottiene la liberazione da qualche debito, o da qualche pena.*

— Dritto civ. — V. Suolo pubblico: imprescrittibilità. — Registro (il dazio) 23. — Servitori ec. — Prescrizioni dei dei delitti.

PRESCRIZIONE DEI DELITTI.

1. — Per la prescrizione dei delitti ordiniamo che tutti gli omicidj, ruberie, furti, falsità, ribellioni, tradimenti, assassinamenti, ratti di fanciulle, violenze a femmine, ed incendj commessi, o che per l'avvenire si commetteranno, si possa e debba conoscerne criminalmente, condannare, e punire dai Tribunali e Giudici del nostro Gran-Ducato in fra dieci anni dal giorno in cui tali delitti saranno stati attentati o commessi, e non più oltre. Di tutti gli altri malefizj, eccessi, e trasgressioni di qualsivoglia sorta, si possa e debba conoscere, condannare, e punire in fra cinque anni, contando dal giorno in cui saranno stati attentati o commessi, e non più oltre; e quanto ai contratti illeciti, fatti in fraude ed usura, e riprovati dalle Leggi, s'intenderà principiato

il corso della prescrizione quinquennale dal giorno in cui avranno avuto termine le usure o altre illecite percezioni. Riguardo poi alle trasgressioni che si commettessero dai Vicarj provinciali, o altri Giusdicenti, e loro Uffiziali e Ministri, duranti i loro Uffizj e amministrazioni, se ne potrà e dovrà conoscere in fra un anno dal dì del deposto Uffizio, e non più oltre, qualora però non si trattasse di falsità, furti, omicidj, o altri dei soprannominati delitti, da non prescriversi che nel corso di dieci anni, anche quanto alle persone predette. Quanto ai delinquenti che sono stati condannati per disposizioni delle precedenti Leggi in pena di vita, la quale, in caso di esecuzione, sarà quella che già vi abbiamo sostituita, o di servizio ai pubblici lavori, e che in avvenire lo saranno ai pubblici lavori nei respettivi termini di sopra prefissi alla prescrizione, dovrà considerarsene interrotto il corso dalla sentenza, non ostante che nelle citazioni, notificazioni, o in qualunque altra parte del processo, fosse stata commessa una qualche nullità; ed in siffatti casi dovrà misurarsi il corso della prescrizione in tutto e per tutto secondo la disposizione del gius comune, e non altrimenti. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 114.)

2. — Spirati i sopraccennati termini a poter conoscere criminalmente, condannare, e punire secondo il riferito rapporto, non resterà però impedito ai Tribunali e Giudici criminali di conoscere e decidere in via civile su gli atti medesimi già compilati per verificare il delitto, intorno alla refezione del danno, o altro interesse civile delle parti; autorizzando anzi detti Tribunali e Giudici per minor disastro delle medesime a poterlo fare in qualunque tempo. (d. *Art.* 115.)

PRESIDENZA della Consulta. V. Consulta, ec.

PRESIDENZA del Buon Governo. V. Potesta' econom.

PRESIDENZA criminale. V. Giudizio crimin. — Ruote crimin. — Processo crim. informat.

PRESIDENZA di giustizia civile. V. Tribun. e Magistr. civ. in not.

PRESIDJ (Stato dei) V. Orbetello — S. Stefano — Talamone.

PRETORJ (i contratti) V. Contratto pretorio.

PRETORJ, e mobili pretoriali. *Dicesi Pretorio l'abitazione destinata fissamente dal Governo pel Giusdicente, o quella ove deve render ragione.*

Sommario.

Manutenzione e consegna dei mobili 1. 3. 7. 13. 14. 19. 20. 22.
Conservazione delle abitazioni pretoriali 2. 8. 13. 16.
Corresponsione annua del 3. *per cento per l'accollo del mantenimento della mobilia* 5.
Quartiere pei Messi soprastanti 6.
Reparto delle Spese pretoriali fra le Comunità contribuenti 8. *segg.*
Lampioni nei pretorj 15.
Quartieri dei famigli; quietanze della pigione 17.
Locali pei pegni pretorj non più a carico delle Comunità 18.
Provvista di nuovi mobili 21.
Consegna ai Giusdicenti separata da quella degli altri Ministri 22.

1. — Sarà carico ed obbligo di ciaschedun Giusdicente di conservare e mantenere a tutte sue spese i mobili ricevuti in consegna, e di riconsegnarli nel valore fissato dalla prima stima al Giusdicente successore, facendogli buono quello che potesse mancare alla stima predetta o in contanti, o con risarcire i mobili deteriorati, e rifare quelli che fossero smarriti o consunti. Ogni volta che un Giusdicente sarà per terminare il suo uffizio, dovrà rinnuovarsi, coll' intervento ed assistenza del Cancelliere comunitativo, il riscontro e la stima della mobilia assegnata al suo Palazzo, all' effetto che segua la consegna al nuovo Giusdicente

nella forma prescritta di sopra. I Cancellieri comunitativi, nel caso che nelle operazioni suddette fosse commessa qualche irregolarità o sbaglio, ne dovranno dar parte al Provveditore di Soprintendenza comunitativa, il quale resta incaricato d'invigilare e provvedere alla puntuale esecuzione del presente Regolamento. (*Motup.* 16. *Decembre* 1776.)

2. — I Cancellieri comunitativi procureranno di essere sempre informati dello stato dei respettivi palazzi pretorj; e qualora i medesimi abbiano bisogno di qualche risarcimento, ne daranno parte al *Provveditore della respettiva Camera*, prima che il male si faccia maggiore, e indicheranno precisamente quali siano i risarcimenti che occorrono, affinchè possa il suddetto Provveditore ordinarne immediatamente la esecuzione, o commetterne la visita, in quella maniera che crederà più espediente, invigilando diligentemente all' esecuzione di quanto viene prescritto dalla Circ. de' 16. Maggio 1778. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 152.)

3. — I Cancellieri comunitativi terranno un esatto inventario di tutti i mobili che sono destinati all' uso dei respettivi Giusdicenti, notando lo stato preciso in cui attualmente si trovano; e tale inventario dovrà firmarsi da detti Giusdicenti, con rimettersene una copia al respettivo Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa, e ritenersi l' originale nell' Archivio della Cancelleria, perchè sopra di esso possa farsene il riscontro allorchè il Giusdicente lascerà l' Uffizio, per verificarne le mancanze qualora ve ne fossero, e fargliene pagare l' importare con tanta rata dell' ultimo bimestre della sua provvisione. E dovendosi mutare il Giusdicente, osserveranno i Cancellieri che non gli venga passato, finchè non avrà reso esatto conto dei mobili dei quali apparisce debitore nell' inventario da esso sottoscritto. (d. *Art.* 154.)

4. — Dovrà in seguito farsi la consegna come sopra al nuovo Giusdicente, e si terrà sempre l' istesso metodo ogni volta che tali Giusdicenti assumeranno o lasceranno il loro uffizio. (dd. *Art.* 155.)

5. — Dovrà esser continuata ai Giusdicenti la corresponsione annua del 3. per cento per l' accollo del mantenimento della mobilia grossa per il servizio dei loro Palazzi pretorj, e per uso loro,

e dei Ministri del Tribunale, secondo i metodi stabiliti dagli Ordini veglianti in questa materia, ai quali non è fatta innovazione alcuna. (*Circ.* 17. *Novembre* 1784.)

6. — S. A. R. con Rescritto de' 20. Gennajo caduto si è degnata di approvare che quei Messi, che in diversi Tribunali suppliscono alle incombenze di Soprastante, abitino *gratis* il quartiere che in ciaschedun Pretorio deve essere destinato per abitazione del Soprastante; e che, qualora un tal quartiere non vi sia mai stato, e che il Pretorio sia così ristretto che non avanzi ai Ministri una stanza da destinarsi per il Messo-Soprastante o nella notte, o in altri tempi, secondo che l'esigano il bisogno ed i casi, sia a carico delle respettive Comunità di costruirla. (*Circ.* 17. *Settembre* 1785.)

7. — I Ministri dei Tribunali provinciali all'occasione di mute o di nuove elezioni a tali impieghi non possono d'ora in poi sotto alcun pretesto ricusare di ricevere per consegna le mobilie dei quartieri ad essi destinati, e di firmarne gl'inventarj, alla pena, mancando, della sospensione dall'impiego; ed è inoltre prescritto che le Magistrature comunitative non devono aderire ad alcuna spesa per nuovi lavori che venissero richiesti dai detti Ministri, se prima non sia firmato l'inventario dei mobili e degli altri oggetti già esistenti. (*Circ.* 11. *Ottobre* 1821.)

8. — S. A. I. e R. volendo fissare sull'articolo del reparto delle spese pretoriali un sistema uniforme, ha determinato che per massima generale non possono addebitarsi le Comunità contribuenti della pigione dell'abitazione, quando nel luogo di residenza del Commissario R. Vicario, o altri Ministri, esiste una fabbrica destinata ad uso dei medesimi; potendo unicamente comprendersi nelle spese repartibili quelle di manutenzione, e l'importare della pigione che effettivamente dovesse pagarsi di qualche stabile di cui per l'oggetto che sopra fosse mancante la Comunità. (*Circ.* 23. *Ottobre* 1823. *Art.* 1.)

9. — Che di regola i Commissariati Regj nel rapporto delle spese pretoriali non debbano essere altrimenti considerati se non come i Vicariati Regj, tenendo fermo in quelli, come in questi, il sistema di ripartire dette spese sulle Comunità comprese nella respettiva giurisdizione criminale. (d. *Art.* 2.)

10. — La misura proporzionale di reparto delle spese delle quali si tratta, sarà regolata a forma della Circ. de' 23. Marzo 1820.; avvertendo che, quando parlasi di spese pretoriali, s' intende di quelle che riguardano la manutenzione dei locali; giacchè nel caso della costruzione di nuove fabbriche, o di altri lavori straordinarj, dovrà preventivamente e specialmente essere concertato il modo della esecuzione, e quello di supplire alla spesa. (d. *Art.* 3.)

11. — Ad oggetto di togliere ogni dubbiezza nell' applicazione degli Ordini veglianti in proposito del reparto delle spese pretoriali, tanto criminali che civili e di polizia, rimane determinato che per le spese di nuova costruzione di qualche entità nei Pretorj o Carceri, cui debbano contribuire più Comunità di una stessa giurisdizione criminale, debba d'ora in avanti, dopo sentite le Comunità medesime contribuenti, impetrarsi la sovrana sanzione e per la spesa in genere, e per l'adequato reparto di quella. (*Circ.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 26.)

12. — Per quanto riguarda agli annui mantenimenti, coacervate le spese tutte, dovranno considerarsi per due terzi come criminali e di polizia, e così repartirsi in ragione di popolazione fra tutte le Comunità comprese nella giurisdizione criminale del Commissario o Vicario, e per un terzo si reputeranno civili, e quindi si repartiranno fra le Comunità sottoposte alla giurisdizione civile del Tribunale medesimo, eccettuate quelle che soffrono in proprio la spesa di una Potesteria; dovendo il Camarlingo della Comunità che anticipa la spesa averne il rimborso alla propria cassa dai Camarlinghi delle Comunità contribuenti. (*Ivi*)

13. — Confermati gli ordini veglianti in materia di consegna di mobili ai Ministri dei Tribunali e delle Cancellerie comunitative, e tenuta ferma l'obbligazione a tutti i Ministri medesimi di rendere l'esatta consegna dei mobili stessi sempre in buon grado, e dei loro quartieri senza degradazioni indipendenti dall'uso, ogni Ministro traslocato dovrà renderla o da per se stesso, o per mezzo di persona di sua fiducia, al Ministro successore. (*Circ.* 9. *Aprile* 1827.)

14. — I Ministri delle Cancellerie non otterranno l'assolutoria dal giudizio di sindacato se non presentano il certificato di rice-

vuta consegna e quietanza del loro successore, firmato dal respettivo Gonfaloniere; ed i Ministri dei Tribunali incorreranno nella sospensione del godimento della provvisione, quando nel termine di tre mesi dall'epoca della loro traslazione non esibiscano al Gonfaloniere del luogo ove riseggono il certificato che sopra, ch'egli si farà carico di rimettere al Gonfaloniere della Comunità che detto Ministro ha abbandonato, ritenendone copia annessa al mandato di pagamento della provvisione di quel mese che senza questo corredo non sarà buonificato. (*Ivi*)

15. — Quanto ai lampioni pubblici si procurerà che da per tutto venga adottato il provvedimento di dare il loro mantenimento, consumo, ed accenditura in accollo, insinuandolo, ove per anche non abbia avuto luogo, all'effetto d'impedire, per quanto è possibile, gli abusi e l'eccessivo dispendio: e *i Ragionieri delle Camere di Soprintendenza comunitativa* si rammenteranno che colle Circ. de'23. Luglio 1822. e del dì 20. Giugno 1821. le spese di lampioni nell'interno dei Pretorj, e di lume e fuoco per i locali destinati all'uso di Guardiolo, sono riconosciute della categoria di quelle contemplate nell'Art. 88. del Regolamento generale delle Carceri de'9. Gennajo 1815., e conseguentemente a carico del R. Fisco. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 68.)

16. — Tutte le spese di ordinario restauro e mantenimento delle fabbriche dei Pretorj e loro dipendenze devono, preventivamente alla loro esecuzione, essere state approvate dal Provveditore della respettiva Camera di Soprintendenza comunitativa, a seconda degli Ordini sovrani de' 28. Maggio 1820., partecipati dal Soprassindaco con Minist. de' 2. Giugno detto; e la copia dell'ottenuta facoltà dovrà formar corredo al mandato delle spese di cui si tratta. (dd. *Art.* 69.)

17. — I mandati relativi alla pigione pei quartieri e casamenti abitati dai Famigli ec.: devono essere quietanzati direttamente dai proprietarj dei medesimi, o dai loro legittimi procuratori: e per quelle Comunità ove si rendesse indispensabile il compenso di pagare a detti famigli una somma in denaro effettivo a titolo d'indenuità di pigione, si avverta che in appoggio al mandato analogo vengano sempre prodotte le note mensuali della

singola distribuzione di una tale indennità, firmate tutte dal Caposquadra, ed autenticate dal visto ed approvazione del Giusdicente locale. (dd. *Art.* 70.)

18. — Dovrà, ove fosse introdotto, cessare l'abuso di portare a carico dell'Amministrazione comunitativa la pigione del locale per deposito dei pegni pretorj, atteso che con Sovrano Rescritto de' 18. Agosto 1815., pubblicato con Circ. de' 7. Settembre detto fu inteso di liberare la Comunità da qualunque aggravio derivante dai pegni suddetti; e nell'emolumento assegnato ai Depositari dei medesimi dalla Tariffa de' 18. Febbrajo 1815. Art. 61. deve intendersi compreso tutto, salvo ciò che in qualche caso speciale sia stato da particolari disposizioni prescritto. (dd. *Art.* 71.)

19. — Avvertano che nel mandato per mantenimento della mobilia per uso dei Giusdicenti e dei Ministri del Tribunale, accordato ad essi dal Motup. del dì 16. Decembre 1776. sia sempre espresso il totale della stima di essa, per verificare il giusto ammontare del medesimo, e farne, se sia d'uopo, il confronto col duplicato di tale stima esistente nel Dipartimento. (dd. *Art.* 72.)

20. — Attese inoltre le sovrane disposizioni contenute nel Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del dì 22. Marzo 1827. i Giusdicenti ec. incorreranno nella sospensione dal godimento della provvisione, quando nel termine di tre mesi non esibiscano al Gonfaloniere del luogo ove riseggono il certificato della consegna fatta al loro successore e la quietanza ricevutane (*Ivi*)

21. — Dopochè ai Ministri dei Tribunali è stata fatta la consegna dei mobili, e ch'essi ne percipono l'annuo mantenimento in ragione del tre per cento sulla stima, non può in ordine alla Circolare de' 6. Ottobre 1781. aver mai luogo alcuna provvista di nuovi mobili per uso dei suddetti; pur-non-ostante, se un qualche caso speciale lo esigesse, non potrà procedersi all'acquisto dei generi occorrenti, senza che preventivamente sia stato autorizzato con Sovrano Rescritto, come prescrivono i sovrani Ordini de' 28. Maggio 1820. partecipati dal Soprassindaco con Ministeriale de' 2. Giugno detto. (d. *Art.* 73.)

22. — S. A. I. e R. informata delle dubbiezze cui ha dato luogo il disposto dell'Art. 72. delle nuove Istruzioni normali e

precettive per i Ragionieri delle Camere di soprintend. comunit. in quella parte in cui riporta il prescritto dalla Circolare de' 6. Ottobre 1781., ai termini della quale i Giusdicenti sarebbero considerati come unici consegnatarj dei mobili esistenti nei Palazzi pretorj, e responsabili anche di quegli effetti ad uso degli altri Ministri del Tribunale, si è con risoluzione del 1. stante degnata dichiarare: che, fermo stante che si faccia al solo Giusdicente o Ministro superiore del Tribunale la consegna per capi, e non a stima, di tutti gli oggetti esistenti nelle stanze dei Tribunali medesimi, per quella poi che riguarda la mobilia ed affissi dei quartieri d'abitazione dei diversi Ministri, ne sia la consegna individualmente fatta a ciascuno di loro, con il sistema prescritto dagli Ordini veglianti, dovendone i Ministri stessi essere direttamente responsabili alle Comunità, senza alcun intervento o garanzia dei Giusdicenti o Ministri superiori predetti. (*Circ.* 6. *Febbrajo* 1828.)

PREVISIONE (Stati di) V. Comunita', rapp. gener. delle rendite ec. 22. 25. segg. 41. segg.

PREVARICAZIONE. *Azione delittuosa equiparata alla* Collusione. V. Collusione.

PRIMA d'assicurazione (*prime fr.*) *Somma che il mercante che vuol fare assicurare la sua mercanzia paga all'assicuratore per il prezzo dell'assicurazione.*

— Diritto comm. — V. Assicurazione marittima. — Navigli 2.

PRIVILEGIO. *Graziosa concessione del sommo Imperante a favore di una persona, o di una certa classe di persone.*

PRIVILEGIO FISCALE. V. Braccio Regio. — Esazioni coatte pubbliche.

PRIVILEGIO DEL FORO. V. Corte Regia — Ordine milit. di S. Stefano. — Militari nei rapp. giudic. — Minori e sottoposti. — Corona — Fisco — Regalìa.

PRIVILEGIO DEI RECAPITI mercantili. V. LETTERA DI CAMBIO ec. 87. segg.

PRIVILEGIO DEL PADRONE nelle colonie parziarie. V. COLONÌA parziaria: crediti ec.

PRIVILEGIO DEL PADRE di 12. figli. — V. PADRE di 12. figli.

PRIVILEGIO DEL POVERO e del miserabile. V. POVERI e MISERABILI.

PRIVILEGIO IN GENERE dei creditori. *Diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri.* V. IPOTECHE; Privilegi ec.

PROCACCINI COMUNITATIVI da Bolgetta.

1. — I Procaccini stipendiati dalle Comunità, i quali ricevono settimanalmente le bolgette dall'Uffizio generale dalle Poste, devono consegnare le medesime, non già ai Cancellieri comunit., ma al respettivo Giusdicente locale, a cui unicamente incombe di aprire le dette bolgette per indi dare l'opportuno sfogo alle lettere e pieghi, a forma degli Ordini veglianti. (*Circ.* 29. *Ottobre* 1784.

2. — S. A. R. vuole che i Procaccini delle Comunità che portano lettere a Firenze siano forniti di una bolgetta, con doppia chiave, da tenersi una dal Giusdicente o dal Cancelliere, secondo ciò che sarà determinato dal respettivo Magistrato comunitativo, e l'altra nell'Uffizio generale della Posta; e in questa bolgetta dovranno includersi le lettere del Giusdicente, Cancelliere, o altri Ministri, dirette ai Tribunali e Ministri di detta Città: e detti Procaccini dovranno consegnare immediatamente al loro arrivo le bolgette all'Uffizio generale della Posta, i Ministri della quale, aperta la bolgetta, dovranno subito far recapitare ai respettivi Ministri e Tribunali le lettere e pieghi che ai medesimi saranno diretti; e, quando vi fossero lettere dirette ai particolari, le rilasceranno al Procaccia, perchè loro dia l'opportuno recapito a suo profitto. (*Circ.* 24. *Gennajo* 1787.)

3. Ogni Comunità avrà la sua bolgetta, la cui chiave si terrà dal Giusdicente, o dal Cancelliere comunitativo. In essa si metterà tutto il carteggio degl'Impiegati per gli Uffizj, e si darà chiusa al Procaccia, che, appena arrivato, la consegnerà alla Posta, e al suo ritorno la riceverà dalla medesima parimente chiusa, con entro tutte le lettere dirette alle Autorità del paese. (*Ivi*)

PROCEDURA DEI **GIUDIZJ ESECUTIVI** E DELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE (a).

SOMMARIO.

1. — Considerata l'importanza di mettere in armonia con i principj della nuova Legge Ipotecaria la procedura dei Giudizj Esecutivi, e di subordinarla a discipline che assicurino sempre più l'efficacia dei Contratti, e che sostenendo i valori delle proprietà favoriscano l'incremento dei Patrimonj Privati, e di ogni

(a) *La Legge inserita nel presente Articolo lo sarebbe stata più convenientemente sotto la caratteristica* Giudizj esecutivi *e respettivamente sotto quella di* Esecuzioni immobiliari; *ma ciò non essendosi potuto fare attesochè i volumi nei quali queste caratteristiche sono comprese erano stati già impressi e pubblicati quando la legge stessa fu promulgata, si è creduto opportuno di qui riferirla, piuttostochè relegare in un supplemento le disposizioni importantissime che essa contiene.*

specie d'industria, sentito il Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato che si osservi quanto appresso. (*Motup.* 7. *Genn.* 1838. *in prin.*)

2. — I Giudizj Esecutivi hanno per soggetto la esecuzione. 1. Delle Sentenze dei Tribunali Toscani passate in cosa giudicata, o passate in stato di legittima esecuzione, o dichiarate provvisoriamente eseguibili. 2. Delle Sentenze degli Arbitri, e dei Giudici Commissarj dichiarate eseguibili dai Tribunali competenti. 3. Dei Pubblici Istrumenti rogati da Notari Toscani, e dei Documenti formati nei modi prescritti dalla Legge Ipotecaria. 4. Delle Sentenze proferite dai Tribunali Esteri, dichiarate eseguibili dai Tribunali Toscani, e degl' Istrumenti rogati dai Notari Esteri muniti delle forme probatorie. 5. Delle obbligazioni per crediti che nella loro totalità non eccedono le Lire Dugento sebbene mancanti di Documento esecutivo, semprechè non insorga contradizione per parte del Debitore, nel qual caso si fa luogo alla contestazione di un Giudizio sommario. (d. *Art.* 1.)

3. — Appartengono alla Classe dei Giudizj Esecutivi, le Esecuzioni di Braccio Regio. (d. *Art.* 2.)

4. — L' Esecuzione dei Documenti, e Recapiti Commerciali, è regolata da Leggi speciali. (d. *Art.* 3.)

5. — Nei particolari Giudizj di esecuzione contemplati espressamente nel vegliante Regolamento di Procedura Civile, si osserveranno le relative disposizioni del medesimo: Nel caso però di opposizione del Reo convenuto, se l' azione deriverà da un Documento della specie di quelli contemplati nell'Articolo 1. (§ 2.) avranno luogo le disposizioni della presente Legge in tutta la loro forma, e tenore, e in tutte le istanze. (d. *Art.* 4.)

6. — Non può chiedersi esecutivamente che il Credito liquido, e scaduto, o la prestazione del fatto puro, e non dipendente da condizione sospensiva. (d. *Art.* 5.)

7. — Non può commettersi l'esecuzione sopra beni che il Debitore possegga in comune con un Terzo che non sia correo del Debito, se prima il Creditore non abbia intentato il Giudizio di Divisione, al quale gli sarà permesso di assistere fino al suo termine. Trattandosi però di mobili, semoventi, e di raccolte pen-

denti potrà il Creditore procedere agli Atti conservatorj della porzione spettante al suo Debitore anche prima della Divisione, osservate le forme stabilite in seguito all' Art. 61. (§ 62.) (d. *Art.* 6.)

8. — Il Creditore di un defunto allorchè abbia a suo favore alcuno dei titoli sopra indicati può procedere senza ritardo per mezzo del Tribunale competente a tutti gli Atti conservatorj sopra i Beni ereditarj, ma l'esecuzione non potrà proseguirsi sopra i medesimi, se non che decorsi quindici giorni dal dì della morte del Debitore, spirati i quali, e senza obbligo di aspettare che sia decorso il termine a deliberare, potrà continuarsi il Giudizio esecutivo contro l'Erede, o contro il legittimo Rappresentante della Eredità, destinato nei modi, e per gli effetti di che all'Art. 21. N. 3. (§ 22.) (d. *Art.* 7.)

9. — In tutti i casi nei quali il Regolamento di Procedura non ordina una forma speciale per le respettive Esecuzioni, l'Attore inizia il Giudizio esecutivo per mezzo di un precetto da notificarsi a quello che vuole convenirsi, nei modi prescritti dalla Procedura vegliante, col quale gli contesta la obbligazione, o di eseguire il pagamento, o di prestare il fatto promesso. (d. *Art.* 8.)

10. — Dentro giorni cinque, o dieci a seconda della distanza coerentemente all'Art. 61. del Regolamento di Procedura, successivi a quello della eseguita notificazione del precetto, il Reo convenuto dedurrà le eccezioni nominando il Procuratore a rappresentarlo, e facendo notificare la sua opposizione al Creditore istante, o al suo domicilio reale, o elettivo. (d. *Art.* 9.)

11. — La mancanza di opposizione al ricevuto precetto autorizza il Creditore a procedere a tutti gli Atti esecutivi che sono dalla Procedura permessi, e possono dal medesimo consumarsi nei termini, e colle forme autorizzate dalla Procedura. (d. *Art.* 10.)

12. — Dopo la spirazione dei respettivi termini, in qualunque stadio del Giudizio esecutivo comparisca il Reo convenuto, non può attaccare di nullità le Procedure praticate fino alla sua comparsa. (d. *Art.* 11.)

13. — Quando si tratti della prestazione di un fatto, non potrà procedersi alla esecuzione, se non che premessa l'assegnazione di un

termine da prefinirsi dal Giudice a norma delle circostanze, a prestare il fatto promesso, o a pagare la penale che resulti dallo stesso titolo esecutivo. (d. *Art.* 12.)

14. — Qualunque opposizione promossa dal Debitore, o da un Terzo contro l'Esecuzione ordinata, e sanzionata dal Giudice, non può, quando anche derivasse da fatti nuovi, e posteriori alla scadenza, operarne la Legale sospensione, seppure il Debitore, o il Terzo non è sollecito di ottenerla dal Tribunale. (d. *Art.* 13.)

15. — Dopochè nei termini legali siano state dedotte, e notificate le eccezioni, la parte più sollecita potrà portare la causa all'Udienza, e il Tribunale o nel giorno stesso, o all'Udienza successiva sentirà la discussione. (d. *Art.* 14.)

16. — Non si ammettono nei Giudizj esecutivi che le sole eccezioni di fine, pagamento, o compensazione, o di un vizio intrinseco della obbligazione, e delle quali la parte che le oppone possa dare incontinente la prova chiara, e completa. Non si ammette neppure in questi giudizj l'eccezione civile del falso se non osservate le forme, e le discipline stabilite negli Articoli 427. 428. e 429. del Regolamento di Procedura Civile. (d. *Art.* 15.)

17. — Non possono proporsi domande incidentali in qualunque istanza dei Giudizj esecutivi, fuori che quella dell'ammissione delle Posizioni dirette a provare l'intervento del pagamento, o a sostenere altra eccezione ammissibile nel detto Giudizio. (d. *Art.* 16.)

18. — Le Posizioni non sono ammissibili che per una sola volta nel corso del Giudizio, e deve domandarsene l'ammissione prima della discussione della causa nel merito. Il Giudice prima di ammetterle, deve, anche d'ufizio, procedere alla visita delle medesime, e resecare tutte quelle che fossero estranee al soggetto del Giudizio esecutivo, e in questa parte non vi è luogo ad appellare, neppure unitamente all'appello sul merito. (d. *Art.* 17.)

19. — I Giudizj esecutivi non si riguardano mai come contumaciali, ma si equiparano ai contradittorj per tutti gli effetti di ragione, quando anche alcuno degli Intimati non abbia fatta opposizione, o il Procuratore dell'Opponente non sia comparso alla discussione della Causa. (d. *Art.* 18.)

20. — Qualora il Tribunale non proceda alla pronunzia della Sentenza nella medesima Udienza, può rimettere la spedizione della Causa ad una delle più prossime Udienze. (d. *Art.* 19.)

21. — In questi Giudizj il termine della Istanza, tanto nel primo, quanto negli ulteriori gradi di giurisdizione, è di soli trenta giorni continui, computabili dal dì della chiamata della Causa all' Udienza, salva la proroga autorizzata all'Articolo 29. (§ 30.) Dentro questo termine il Tribunale dovrà aver pronunziata la Sentenza, quando per la natura, e le circostanze della causa, non abbia potuto proferirla immediatamente dopo la discussione. (d. *Art.* 20.)

22. — Il termine dei Giudizj esecutivi, resta in tutte le istanze sospeso: 1. Per tutta la durata delle Ferie; 2. Per quindici giorni nel caso di morte debitamente giustificata di qualunque dei Litiganti compresi nel Giudizio che abbiano lasciati Eredi; decorrendi dal dì della notificazione dell' accaduto cambiamento. 3. Se l' Eredità rimane giacente, o l' Erede domanda il termine a deliberare, la Parte rimasta in giudizio potrà anche prima dello spirare dei tre Mesi assegnati nell' Articolo 98. § 5. del Regolamento di Procedura, ma dopo la spirazione dei giorni quindici, domandare al Tribunale la dichiarazione di urgenza, e la destinazione di un Curatore alla Lite, la qual nomina dovrà cadere sulla Persona dello stesso erede, che avrà domandato il termine a deliberare, ammenochè sulla sua istanza non sia dispensato per giuste cause, espresse nel Decreto di nomina di altro soggetto. 4. Per giorni quindici nel caso della morte, sospensione, dimissione, o destituzione, e di grave malattia del Procuratore, sempreché il Litigante sia assistito da un Procuratore solo e il fatto che dà luogo a domandare la sospensione sia debitamente giustificato, e questa sospensione sia con opportuno Decreto accordata. (d. *Art.* 21.)

23. — Nei Giudizj esecutivi non si ammette la istanza per chiamare dei Terzi in rilevazione, ammenochè dall' Atto stesso in forza del quale procede l' Attore, o di un Atto al quale sia intervenuto tanto l' Attore, che il preteso Rilevatore, non resulti l' obbligazione a rilevare. (d. *Art.* 22.)

24. — L' istanza di Rilevazione si farà per via di dichiarazione nell' atto istesso col quale il Reo convenuto risponde al precetto. (d. *Art.* 23.)

25. — Il termine a chiamare in rilevazione è di giorni cinque, o dieci, secondo la distanza, ed un egual termine ha l'intimato in rilevazione a rispondere alla ricevuta intimazione. (d. *Art.* 24.)

26. — Lo stesso metodo si osserverà per tutte le successive intimazioni in rilevazione che credessero di promuovere i respettivi intimati, ben'inteso per altro che l'azione a queste successive rilevazioni, resulti dal Documento dall'Attore originario prodotto in appoggio della sua intimazione, o da un'Atto al quale siano intervenuti come Parti interessate l'Attore originario, ed i successivi Rilevatori. (d. *Art.* 25.)

27. — Qualunque dei cambiamenti rammentati di sopra all'Articolo 21. N. 4. (§ 22.) non darà luogo a veruna sospensione, qualora si verifichi nel termine fissato per la pronunzia della Sentenza. (d. *Art.* 26.)

28. — La riassunzione dell'istanza nei Giudizj esecutivi si effettua colla nuova notificazione alla Parte, dell'Atto iniziativo del Giudizio. (d. *Art.* 27.)

29. — Le regole prescritte per la riassunzione nei Giudizj esecutivi sono comuni alle prime, come alle seconde, e terze istanze dei medesimi. (d. *Art.* 28.)

30. — Il Tribunale, ricorrendo altri giusti riflessi, potrà prorogare sulla domanda scritta delle Parti, ed anche d'ufizio fino a giorni dieci, e non più oltre il termine dell'istanza, e la proroga sarà pronunziata con Decreto motivato. (d. *Art.* 29.)

31. — L'eccezione declinatoria dell'incompetenza di qualunque specie essa sia, ed ogni altra eccezione ostativa all'ingresso della Lite, dovranno proporsi unitamente a quelle del merito. (d. *Art.* 30.)

32. — Se l'incompetenza esclusivamente dipende o da ragione di materia, o dall'importare del soggetto della Causa, o dalla privilegiata qualità del Reo, o di uno dei Rei convenuti, potrà il Tribunale in questi casi pronunziare, o separatamente sulla dedotta incompetenza, o congiuntamente al merito. In ogni altro caso in cui venga dedotta l'incompetenza, o qualunque altra eccezione ostativa all'ingresso della Lite, il Tribunale dovrà tenerne riunita la cognizione al merito, e tutto decidere con una sola Sentenza. (d. *Art.* 31.)

33. — L'appello dalle Sentenze proferite nel Giudizio esecutivo interposto o per ingiustizia, o per nullità, si ammette al solo effetto

devolutivo, e conseguentemente non può in dette Sentenze inserirsi veruna pronunzia relativa alla loro esecuzione provvisoria con cauzione, o senza. (d. *Art.* 32.)

34. — L'Appello deve interporsi dentro il termine di giorni otto dalla notificazione della Sentenza. (d. *Art.* 33.)

35. — Questo termine incomincerà a decorrere dal giorno del rapporto del Cursore al Giornaletto, della fatta notificazione al Reo convenuto, qualunque sia il giorno in cui siasi fatto il rapporto della notificazione sull'originale della Sentenza. (d. *Art.* 34.)

36. — Il termine predetto resta sospeso per la morte del Succumbente in causa, semprechè il cambiamento avvenuto sia notificato nei modi regolari, e non riprende il suo corso che osservate le forme prescritte all'Articolo 21. (§ 22.) relativamente alla morte di qualunque dei Litiganti compresi nel Giudizio. (d. *Art.* 35.)

37. — L'appello interposto nei giorni otto, potrà essere efficacemente notificato nei due giorni correnti successivi alla spirazione del termine surriferito, qualora l'Appellato dimori ad una distanza di venti miglia, e minore dal luogo del Tribunale presso cui è stato interposto l'appello, o dei quattro come sopra se l'appellato dimori ad una distanza qualunque maggiore di Miglia Venti. (d. *Art.* 36.)

38. — Per altro l'esecuzione delle dette Sentenze, sia che l'esecuzione ordinata interessi i Mobili, o gl'Immobili, pendente l'appello, rimarrà sospesa, mediante il deposito dell'intiero debito, e delle spese. Se questo deposito non sia fatto, l'esecuzione sopra i mobili potrà essere portata fino alla vendita inclusive, ma il prezzo dalla medesima conseguito sarà depositato fino all'esito definitivo dell'interposto appello. L'esecuzione poi sopra gl'Immobili nella mancanza del detto deposito sarà praticata per tutti gli Atti del Processo esecutivo fino all'incanto esclusivamente: E l'incanto, e la vendita non potrà eseguirsi finchè il giudizio di appello non sia definitivamente terminato con due Sentenze conformi, o la Sentenza non abbia fatto passaggio in cosa giudicata. (d. *Art.* 37.)

39. — L'adesione all'appello, deve per parte dell'appellato farsi coll'Atto stesso, col quale procede alla costituzione del Procuratore, e deducendo i gravami che crede di aver risentiti dalla

Sentenza. Mancando non sarà più ammissibile veruna sua adesione, e s' intenderà quanto ad esso irretrattabilmente accettata la sentenza in tutte le sue dichiarazioni. (d. *Art.* 38.)

40. — Dentro otto giorni, o quindici secondo la distanza da quello in cui fu notificato l' appello, nei Giudizj esecutivi si procederà alla prosecuzione del medesimo, notificandolo. In questo Atto di prosecuzione si dedurranno i gravami che si suppongono inferiti dalla Sentenza, e si nominerà Procuratore. L' allegazione, o riproduzione degli Atti a forma degli Articoli 747. e 749. del Regolamento di Procedura, dovrà aver luogo negli otto giorni successivi alla prosecuzione. (d. *Art.* 39.)

41. — L' Appellato negli otto giorni da quello della seguita notificazione della Scrittura di prosecuzione di appello nominerà Esso pure il Procuratore: Non nominandolo, si proseguirà la Procedura senza ritardo, come in prima istanza. (d. *Art.* 40.)

42. — Spirati i detti respettivi termini, e prima che alle dette formalità relative alla prosecuzione, e allegazione, o riproduzione degli Atti sia stato adempito, può l' appellato domandare che sia dichiarato come non avvenuto l' appello, senza che sia luogo in guisa alcuna a riassumerlo, esclusivamente dal Tribunale che ha proferita la Sentenza appellata, quando l' appello non sia stato proseguito, ed esclusivamente dal Tribunale al quale sia stato appellato, quando l' appellante non abbia dentro il successivo termine allegati, o riprodotti gli Atti del precedente giudizio. Qualora la detta dichiarazione venga dall' appellato implorata dopochè alle formalità relative alla prosecuzione, e riproduzione degli Atti sia stato adempito, sebbene fuori dei termini respettivi non sarà luogo a dare ad essa veruna accoglienza. (d. *Art.* 41.)

43. — Dopo la compilazione degli Atti che sopra, la parte più diligente potrà chiamare la Causa all' Udienza, e la Ruota riceverà la discussione in quella stessa Udienza, o la rimetterà ad una delle più prossime Udienze. (d. *Art.* 42.)

44. — Se l' Appellante dopo la fatta costituzione di Procuratore non interviene alla discussione, e se parimente l' appellato o non costituisce Procuratore, o non interviene alla discussione, la Sentenza che emanerà sarà a tutti gli effetti contradittoria, e non

avrà altro rimedio che quello ordinario dell' appello, se non sia confermatoria. (d. *Art.* 43.)

45. — Tutto quello che è stato detto a riguardo dell'appellabilità delle Sentenze di prima istanza nei giudizj esecutivi, e della procedura dei medesimi avanti le Ruote, e del termine dei medesimi, è comune anche agli appelli dalle Sentenze di seconda istanza che siano suscettibili di questo rimedio, e la loro trattativa in terza istanza è la stessa che quella che ha luogo nella seconda istanza. (d. *Art.* 44.)

46. — Ferma stante l' osservanza delle Leggi, e Regolamenti in vigore sull' esecuzione di Braccio Regio, l' opposizione che venga fatta sul Registro dell' Esecutivo pubblico non sospende, nè ritarda di sua natura l' esecuzione; Ma l' Attuario che avrà ricevuta l' opposizione del Debitore, o del Terzo, dovrà tosto presentarla al Giudice il quale con un Decreto da proferirsi sommariamente, e senza citazione di Parti, dovrà rigettarla, quando l'eccezioni dedotte non siano ammissibili nel Giudizio esecutivo, e ordinerà la continuazione degli Atti, o dovrà ammetterla nei congrui casi, ordinandone la immediata notificaz. al Creditore perchè possa procedere alle sue incumbenze, sospesa frattanto l' esecuzione. (d. *Art.* 45.)

47. — Ammessa, e notificata l'opposizione, il Giudizio proseguirà colle forme, e coi termini prescritti per tutti gli altri Giudizj esecutivi. (d. *Art.* 46.)

48. — L' appello dalle pronunzie incidentali che possono aver luogo nel corso dei Giudizj esecutivi, non può interporsi che congiuntamente all' appello dalla Sentenza nel merito, e quando la medesima sia appellabile. Per altro se nei casi contemplati dall' Articolo 31. (§ 32.) sarà sulla eccezione dell'incompetenza pronunziato separatamente dal merito, da questa pronunzia incidentale sarà ammissibile l' appello anche prima che sia deciso in merito. (d. *Art.* 47.)

49. — I termini tutti con le diverse disposizioni che sopra stabiliti, sono subordinati al disposto dell' Articolo 1129. del Regolamento di Procedura. — La loro decorrenza incomincia dal giorno immediatamente successivo a quello del Rapporto della fatta notificazione. (d. *Art.* 48.)

50. — In tutte le parti nelle quali è stato specialmente disposto dal presente Regolamento, si procederà unicamente colle forme, nei termini, e a tenore delle sue disposizioni. (d. *Art.* 49.)

51. — Per procedere alla Esecuzione Immobiliare è necessario un Documento rivestito della qualità di esecutorio in conformità delle disposizioni dell'Art. 1. (§ 2.) sopra i Giudizj esecutivi, ed un Credito certo, liquido, e scaduto resultante dal medesimo. (d. *Art.* 50.)

52. — Il Creditore munito d'ipoteca può investire gl'immobili che vi sono compresi ancorchè posteriormente siano passati nel dominio di un Terzo, salvi gli effetti della purgazione, e della prescrizione. (d. *Art.* 51.)

53. — Nel caso che gli stabili specialmente ipotecati al Creditore siano insufficienti alla di lui sodisfazione, non gli è impedito d'investirne altri rimasti in potere del suo Debitore, purchè liberi e non gravati d'ipoteche generali, nè speciali. (d. *Art.* 52.)

54. — Qualora un Creditore, munito d'ipoteca generale anteriore concorra sopra lo stesso fondo con un Creditore munito d'ipoteca speciale, potrà questi dirigere la sua azione sopra un altro immobile del suo Debitore, benchè ad altri generalmente ipotecato di poi, all'effetto di profittare del subingresso legale, in ordine alle relative disposizioni espresse nel Cap. 13. della Legge Ipotecaria de' 2. Maggio 1836. (V. IPOTECHE § 186.)(d. *Art.* 53.)

55. — I Tribunali competenti per conoscere, e giudicare le cause di esecuzione immobiliare sino alla dimissione dei Creditori sono i seguenti: — Regio Magistrato Supremo. — Magistrato Civile, e Consolare di Livorno. — Il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, di Arezzo, di Siena, di Pistoja, di Grosseto, e di Rocca S. Casciano. — I Commissariati Regj di Volterra e di Pontremoli. — Il Tribunale dell'Auditor Vicario di Portoferrajo, e quelli dei Vicariati Regj di Fivizzano, e di Bagnone per i Circondarj a ciascuno dei surriferiti Tribunali respettivamente assegnati dagli Ordini veglianti. (d. *Art.* 54.)

56. — Ogni esecuzione sugl'immobili incomincierà dalla intimazione al Debitore di effettuare nel termine di trenta giorni

continui il pagamento del suo Debito: E questo termine decorrerà dal dì in cui la intimazione sia stata notificata alla persona o al domicilio del Debitore stesso. (d. *Art.* 55.)

57. — La suddetta intimazione dovrà indicare il Documento esecutorio in virtù del quale si procederà, la natura, e la somma del credito, e lo stabile, o stabili che si prenderanno di mira colla espressa comminazione di procurarne la vendita giudiciale in mancanza di pagamento. Finalmente vi si dovrà aggiungere la nomina del Procuratore col di cui mezzo l'Intimante si proporrà di stare in giudizio. (d. *Art.* 56.)

58. — Nel caso che l'Immobile, o Immobili ipotecati si trovino nel potere di un Terzo possessore, l'atto d'intimazione dovrà notificarsi ancora a questo, col termine di trenta giorni, come è detto di sopra, a rilasciare il fondo, od a pagare il debito di cui si tratta. (d. *Art.* 57.)

59. — Il Terzo possessore non ostante quanto sopra è in diritto di ottenere la sospensione delle molestie contro il fondo da lui acquistato, nei casi, e nei termini espressi nell'Art. 123. della Legge Ipotecaria (V. Ipoteche § 124.) fermo stante ancora a di lui favore il benefizio della purgazione delle Ipoteche ai termini della stessa Legge. (d. *Art.* 58.)

60. — Qualora il Terzo Possessore si determini ad opporre l'escussione, deve nello stesso suddetto termine notificare al Procuratore dell'intimante un atto nel quale siano descritti chiaramente i Beni rimasti nella libera disposizione del Debitore, colla dimostrazione della loro sufficienza ad estinguere il suo debito. (d. *Art.* 59.)

61. — Scorso il periodo di trenta giorni continui da quello della notificazione dell'Atto d'intimazione al Debitore, o al Terzo Possessore, se questi sarà stato notificato più tardi, senza che l'intimante abbia ottenuto il pagamento del suo credito, dovrà da lui presentarsi la istanza per la elezione dei Periti stimatori, all'effetto di stabilire il prezzo degli Stabili da Esso investiti, sottoponendo nel tempo stesso all'approvazione del Tribunale le Istruzioni da darsi ai Periti stimatori da eleggersi, come sarà detto in appresso. (d. *Art.* 60.)

62. — Sarà in facoltà del Creditore di fare istanza, o contemporaneamente, od anche successivamente, perchè il Tribunale ordini il sequestro dei frutti, e delle rendite degli stabili investiti, e destini un Economo a custodirli, e ad amministrarli. (d. *Art.* 61.)

63. — Quantunque il Creditore si astenga dal fare la suddetta istanza, ciò nonostante i frutti, e le rendite dei relativi fondi, come un accessorio dei medesimi, rimarranno sotto la responsabilità, ed amministrazione del Debitore per conto del Creditore a cui gli stessi stabili fossero ipotecati, con rimanere il Debitore soggetto all'arresto personale per il reliquato di sua amministrazione, e per i danni da esso cagionati ai fondi ed agli accessorj dei medesimi. (d. *Art.* 62.)

64. — Ogni qualvolta siasi fatta la istanza di che nell'Art. 61. (§ 62.) il Tribunale senza verun obbligo di altre formalità per parte dell'Istante in questo rapporto, e senza ritardo emetterà il suo decreto, col quale ordinerà il sequestro, e nominerà l'Economo, e questo decreto sarà inappellabile, salvo al Debitore il diritto di richiederne la revocazione allorchè si rendesse opponente ai titoli del Creditore, e che la sua opposizione sia dal Giudice riconosciuta sussistente. (d. *Art.* 63.)

65. — Contemporaneamente alla istanza di che all' Art. 60. (§ 61.) il Creditore dovrà produrre il Documento in forza del quale procede indicando la somma del Credito, e degli interessi ai quali si estende la sua domanda, e vi unirà le Fedi estimali comprovanti il possesso nel Debitore, o il passaggio nel Terzo Possessore degli Stabili da esso investiti, con una sufficiente descrizione dei medesimi. (d. *Art.* 64.)

66. — Scorsi i novanta giorni a contare dalla spirazione del Mese assegnato al Debitore, senza che il Creditore abbia notificata al Debitore la suddetta istanza, si avranno come non avvenuti gli Atti sin' allora eseguiti, e volendo egli esigere il suo Credito per mezzo della esecuzione immobiliare, dovrà trasmettere nuova intimazione tanto al Debitore, che al Terzo Possessore, se vi è luogo, previa la refusione delle spese loro cagionate cogli Atti precedenti, e non proseguiti nel debito tempo. (d. *Art.* 65.)

67. — Se nel termine della intimazione o anche dopo, vi saranno state opposizioni per parte degl'Intimati, resteranno sospesi tanto il termine dei trenta giorni assegnati al Debitore, che quello di novanta assegnato al Creditore, come sopra. (d. *Art.* 66.)

68. — L'Istanza di che all'Art. 60. (§ 61.) dentro cinque giorni dalla sua data verrà trascritta letteralmente a cura del Creditore istante in un Registro destinato a questo oggetto nella Cancelleria del Tribunale d'avanti a cui penderà il giudizio, la qual trascrizione sarà dichiarata dal Cancelliere conforme all'originale trasmesso al Debitore, e firmata dal Cancelliere suddetto. (d. *Art.* 67.)

69. — Un Estratto della istanza di cui sopra, nel quale si esprima il nome del Creditore, e quello del Debitore, la data dell'Atto esecutorio, la somma del Credito, e la succinta descrizione dei Beni, e il di lei oggetto, dovrà trascriversi nell'Uffizio della Conservazione dell'Ipoteche negli otto giorni successivi alla di lei trascrizione in Cancelleria. — Questo estratto dovrà notificarsi al Debitore, al Terzo Possessore se vi è, ed ai Creditori iscritti sopra gli stessi Beni al domicilio da Essi eletto nelle respettive loro istruzioni, avuto in difetto di esso, riguardo all'Art. 88. della Legge Ipotecaria, (V. Ipoteche § 89.) col termine di quindici giorni a comparire, volendo, in giudizio per mezzo di Procuratore a tutti gli effetti di ragione. (d. *Art.* 68.)

70. — Dal giorno della trascrizione dell'Estratto alla Conservazione delle Ipoteche, nè il Debitore, nè il Terzo Possessore potrà distrarre nè in tutto, nè in parte, nè imporre nuovi oneri sopra i relativi Stabili, e loro accessorj, e saranno nulli tutti gli Atti che egli facesse in contravvenzione, non competendo ad essi che gli Atti di pura, e mera Amministrazione di che all'Art. 62. (§ 63.) (d. *Art.* 69.)

71. — I Creditori iscritti che non compariranno nel termine suddetto, si avranno come consenzienti a che il primo Creditore proceda innanzi sino agl'Incanti inclusivamente, salvo il disposto di che in appresso. (d. *Art.* 70.)

72. — Se vi saranno dei Minori o Sottoposti, resteranno anch'essi obbligati ogni qualvolta i loro Tutori o Curatori siano

stati debitamente notiziati, salvo il loro regresso contro di questi per ogni loro danno, ed interesse. (d. *Art.* 71.)

73. — Se i suddetti Creditori iscritti compariranno dopo il suddetto termine, potranno essere ascoltati per le successive operazioni, ma non per impugnare quelle già fatte. (d. *Art.* 72.)

74. — La surroga nella Procedura relativa alla esecuzione immobiliare non si ammetterà che nei seguenti casi. — 1. Quando insorga un fondato sospetto sulla collusione del Creditore istante col Debitore. — 2. Quando ricorra una negligenza non scusabile nella compilazione, e prosecuzione degli Atti, o si scoprano delle vistose irregolarità. — 3. Quando lo stesso Creditore Istante venga posto fuori d'interesse col pagamento del capitale, frutti, e spese. (d. *Art.* 73.)

75. — Gl'Incidenti che si eleveranno circa alla surroga al Creditore istante, saranno decisi inappellabilmente dal Tribunale ad istanza della parte più diligente. (d. *Art.* 74.)

76. — I Creditori comparsi che non avranno domandato la surroga nei termini che sopra, o che avendola domandata non l'avranno ottenuta, i quali ciò non ostante dichiarino di volere essere intervenienti a causa, dovranno essere notificati dal Creditore istante, ed esser citati dal Debitore per tutti gli Atti della successiva procedura, e per gl'incidenti che possono elevarsi, ma tuttociò a loro spese. (d. *Art.* 75)

77. — Spirato il termine di quindici giorni dal dì della eseguita notificazione di che all'Art. 68. (§ 69) all'ultimo dei Creditori iscritti, il Tribunale nel termine di altri dieci (salve le sospensioni necessitate dagl'incidenti) facendo diritto alla domanda del Creditore istante, nominerà il Perito, o i Periti per procedere alla stima dei fondi colle istruzioni da esso approvate, ed assegnerà loro un congruo termine a presentare in Cancelleria la relativa relazione, e stima, e questa pronunzia sarà inappellebile. (d. *Art.* 76.)

78. — Il Tribunale determinerà, salvo quanto appresso, il numero dei Periti, sia per operare di concerto, sia per operare separatamente in diverse località, e gli nominerà ex officio, e potrà nominarne anche uno solo. Ben inteso, che nominandone

più di uno per operare di concerto, deve destinarne uno per ciascuna parte, ed un terzo per lo interesse dell'una, e dell'altra. (d. *Art.* 77.)

79. — Ciò nonostante se il Creditore istante, ed il Debitore con uno stesso Atto, o con separati Atti avranno nel suddetto intervallo presentato in Cancelleria le loro cedole chiuse, e sigillate, ove siano iscritti i nomi dei Periti di loro fiducia, il Tribunale farà la sua elezione nel numero di quelli che resulteranno rivestiti della fiducia comune. — Parimente se nel suddetto Atto od Atti le parti avranno concordemente determinato il numero dei Periti da eleggersi, cioè di uno, o di tre, il Tribunale vi avrà riguardo, ben'inteso che nel secondo caso egli eleggerà il Terzo nella veduta dello interesse dell'una, e dell'altra Parte. (d. *Art.* 78.)

80. — La parte deliberativa della pronunzia di che all'Art. 77. (§ 78.) concernente la elezione del Perito, o Periti, sarà loro notificata immediatamente a cura della parte più diligente col termine di giorni cinque ad avere accettato. — Decorso il detto termine e restando il Perito, o Periti notificati, per altri tre giorni senza rispondere, si avranno per renunzianti, e si farà luogo alla surroga ex officio. (d. *Art*. 79.)

81. — Il Creditore istante avrà il termine di giorni cinque a notificare la Sentenza di cui sopra, sì al Debitore, che al Terzo Possessore nella sua totalità. (d. *Art.* 80.)

82. — I Periti accettando, dovranno con un Atto prodotto in Cancelleria stabilire il giorno, o giorni delle loro operazioni; E quindi a cura della parte più diligente la destinazione di questo giorno, o giorni sarà notificata all'altra, per l'effetto che possa ella intervenire alle relative operazioni, le quali però potranno essere eseguite nonostante la contumacia, o non continuata assistenza delle Parti, o di una di esse. (d. *Art.* 81)

83. — Tanto il Creditore istante, che il Debitore dovranno informare i Periti, e mettere nei congrui casi alla loro disposizione i documenti necessarj, all'effetto che essi possano esprimere, e valutare nella loro perizia gli oneri di usufrutti, servitù, censi, ed annuali prestazioni di cui fossero gravati gli Stabili da vendersi. (d. *Art.* 82.)

84. — Se il Fondo, o parte di esso appartenesse al Debitore in quanto al diretto, ovvero all'utile dominio soltanto, dovrà tutto l'occorrente in questo rapporto esprimersi nella Perizia a cura delle suddette Parti, e degli stessi Periti. (d. *Art.* 83.)

85. — Le omissioni rimproverabili ai Periti, o alle Parti relativamente alle suddette manifestazioni, esporranno il Trasgressore a tutti i danni, ed interessi. (d. *Art.* 84.)

86. — Pel rimanente riguardo ai Periti, ed alle relative Perizie, si osserveranno le disposizioni del vigente Regolamento di Procedura Civile dall'Articolo 282. fino al 290. inclusive, ben inteso che nei casi ivi contemplati, nei quali si farebbe luogo alla surroga di uno, o più Periti, questa si farà sempre *ex officio* dal Tribunale sulla istanza di qualunque interessato, e questa pronunzia sarà inappellabile. (d. *Art.* 85.)

87. — La Relazione dovrà presentarsi dai Periti aperta nella Cancelleria del Tribunale, e potrà darsene copia immediatamente, ed il Cancelliere dovrà tassare sommariamente in piè della medesima l'onorario ad Essi dovuto, dietro la qual tassazione potranno esigerne, immediatamente l'importare sul cumulo dei frutti, e rendite estanti, salvo loro in tutti i casi il diritto di concorrere nella successiva Graduatoria col privilegio delle spese giudiciali per le somme che rimanessero loro a sodisfarsi. (d. *Art.* 86.)

88. — Nei tre giorni successivi verrà notificato al Debitore, ed al terzo Possessore nel suo caso, l'esibizione della Perizia, coll'assegnazione del termine di giorni otto a dedurre le proprie eccezioni contro di essa. (d. *Art.* 87.)

89. — Non potranno ammettersi contro la Relazione, e stima dei Periti altre eccezioni se non che per errori di fatto, ed il Tribunale sopra di quelle che saranno prodotte deve pronunziare inappellabilmente ad istanza della Parte più diligente. (d. *Art.* 88.)

90. — Qualora si elevi contestazione sul tenore delle istruzioni da darsi ai Periti, e sulle condizioni della vendita, l'incidente sarà portato con citazione all'Udienza a cura della Parte più diligente, e la pronunzia che lo deciderà sarà inappellabile. (d. *Art.* 89.)

91. — Scorso il suddetto termine di otto giorni, ed ultimati gl'incidenti, e le loro sequele nei congrui casi, il Tribunale ad

Istanza della Parte più diligente previa l'omologazione della Perizia pronunzierà un Decreto mero ordinatorio per la vendita all'Incanto. (d. *Art.* 90.)

92. — La suddetta pronunzia nel termine il più sollecito a cura del Creditore istante sarà notificata al Debitore, ed ai Creditori iscritti nei soliti modi, senzachè la spesa ne faccia carico ad alcuno di essi. (d. *Art.* 91.)

93. — Mediante questa notificazione si terranno Essi come presenti a tutti i successivi Atti consequenziali al Decreto di vendita, e degl'Incanti, sino alla Graduatoria. (d. *Art.* 92.)

94. — Il Procuratore del Creditore istante che vorrà eseguire il Decreto ordinatorio di Vendita dovrà presentare al Cancelliere del Tribunale, presso cui ella deve esser fatta, la copia autentica del medesimo, il rapporto della legittima notificazione, e la nota delle condizioni colle quali si procede alla vendita. (d. *Art.* 93.)

95. — Il Cancelliere destinerà il giorno del primo incanto coll'avvertenza di lasciare spazio sufficiente onde possano esser dati gli avvisi, e posti gli affissi nel modo che sarà spiegato in appresso. (d. *Art.* 94.)

96. — Dovrà esser redatta dal Cancelliere una Cartella nella quale sarà indicata la Sentenza che ordina la vendita, la persona del Creditore che fa l'istanza, quella del Debitore contro il quale si procede, la descrizione sommaria di ciascheduno dei fondi da vendersi, colla respettiva loro situazione, la cifra estimale, e il prezzo resultante dalla Perizia, coll'indicazione del nome del Perito, o Periti che l'avranno eseguita, e della Filza nella quale la Perizia istessa esisterà, le condizioni della vendita, e finalmente il giorno destinato al primo incanto. (d. *Art.* 95.)

97. — La situazione dei fondi dovrà essere spiegata con indicare, se si tratta di fondi alla Campagna, il Popolo, il Vicariato, o Potesteria, e la Comunità dove ciascuno di essi è situato, e se si tratta di fondi in Città, o Castelli, o Terre murate, la Strada, la Parrocchia, e il numero civico col quale è segnato il fondo. (d. *Art.* 96)

98. — La descrizione dovrà esser fatta in modo che presenti la rendita imponibile corrispondente ai respettivi fondi, ed il loro prezzo di stima. (d. *Art.* 97.)

99. — Se si tratta di fondo Livellare, o gravato di oneri, si dovrà nel primo caso indicare i Canoni che si pagano, e la loro scadenza, e nel secondo la qualità, quantità, e titolo degli oneri stessi. (d. *Art.* 98.)

100. — La Cartella così distesa, e firmata dal Cancelliere dovrà essere esposta nella Sala di maggior concorso del Tribunale per comodo degli Attendenti, dove rimarrà fino all'ultimazione degl'Incanti. (d. *Art.* 99.)

101. — Una copia di questa Cartella verrà notificata al Debitore contro il quale si procede, ed al Terzo Possessore quando vi è. (d. *Art.* 100.)

102. — La suddetta Cartella dovrà essere affissa per mezzo di Cursore. 1. Alla Porta del Tribunale dove deve eseguirsi la vendita. 2. Alla Porta dell'Uffizio del Vicariato, o Potesteria dove son situati i Beni se si tratterà di fondi alla Campagna, ed alla Porta della Comunità della Città, o Luogo, se si tratterà di Fondi Urbani. 3. Alla principale Piazza della Città, o Luogo ov'è domiciliato il Debitore contro cui si procede. 4. Alla Porta della Casa, o Case, o delle Ville da vendersi, o nel caso che non vi sia Villa, alle Case Coloniche dei respettivi Poderi. (d. *Art.* 101.)

103. — Di detta Vendita dovrà darsi avviso al Pubblico nei Giornale giudiciario del Luogo ov'è situato il Tribunale presso cui si procederà alla subasta, o nella Gazzetta della Capitale, se nel luogo del Tribunale non si pubblichi il detto Giornale. (d. *Art.* 102.)

104. — Delle affissioni dovrà esser fatto costare per mezzo di referto che sarà apposto in piè della Cartella originale da rilasciarsi al Procuratore della Parte che promuove la vendita. (d. *Art.* 103.)

105. — Dovrà correre l'intervallo di un Mese dal dì dell'affissione della Cartella e dell'avviso posto nel Giornale, o nella Gazzetta, al giorno in cui si eseguiranno gl'Incanti, e qualora il mese spirasse in un giorno festivo, o d'intiero precetto, o feriato, il Mese non terminerà che nel giorno successivo agli uni, o agli altri. (d. *Art.* 104.)

106. — Nel giorno destinato al primo incanto il Procuratore della Parte istante dovrà giustificare al Cancelliere di avere eseguita l'affissione delle Cartelle, di aver posto l'avviso in Gaz-

zetta, e di aver notificata la Cartella al Debitore, ed al Terzo Possessore. (d. *Art.* 105.)

107. — La suddetta affissione e pubblicazione, varrà anche per gli effetti di che all'Art. 157. (V. Ipoteche § 158.) della Legge Ipotecaria. (d. *Art.* 106.)

108. — Se alcuna delle accennate giustificazioni mancherà, o se non sarà stato osservato il termine prescritto, dovrà essere rinviato l'Incanto ad altro giorno da destinarsi coll' obbligo al Procuratore di adempire le formalità ordinate, salvo alla Parte il diritto di rivalersi delle spese contro il Procuratore, se dalla di lui colposa omissione sarà derivata l'effettuazione dell'Incanto. (d. *Art.* 107.)

109. — Di questa proroga d'incanto e del nuovo giorno destinato per il medesimo, dovrà prendersi nota nella Cartella del Tribunale, e rendersi avvisato il Pubblico, mediante nuova inserzione nei fogli pubblici, del giorno del nuovo incanto. (d. *Art.* 108.)

110. — Adempiendo le formalità nel modo prescritto si procederà dal Cancelliere al primo Incanto. (d. *Art.* 109.)

111. — Il Banditore per mezzo di Tromba nell'ora destinata darà avviso al Pubblico che si apre l'Incanto, ed il Cancelliere dovrà assistere al medesimo. (d. *Art.* 110.)

112. — Il Banditore leggerà la Cartella, e dopo la Lettura della medesima si aprirà la licitazione. (d. *Art.* 111.)

113. — Gl'Incanti dovranno esser fatti con tutta la regolarità in modo che si sentano le respettive offerte, e rincari che saranno di mano in mano enunciati dal Banditore, nè potranno esser gl'Incanti da veruna persona disturbati, ed il Cancelliere sarà nel diritto di richiedere l'intervento della Forza armata per rimuovere quelli che li disturbassero. (d. *Art.* 112.)

114. — Nessuno sarà ammesso ad' offrire, se non sia persona conosciuta come idonea dal Cancelliere direttamente, o come tale ad' esso accertata da persona degna di fede a lui cognita. (d. *Art.* 113.)

115. — Potrà farsi l'offerta anche per Persona da nominarsi, ma la nomina dovrà essere eseguita nell'atto stesso della liberazione, e l'offerente dovrà giustificarla rimettendo contemporanea-

mente al Cancelliere il relativo Mandato di Procura della Persona da lui nominata, posto in essere con Atto almeno recognito da pubblico Notaro, che il Cancelliere dovrà inserire negli Atti, facendone menzione a piè di quello di liberazione. — Qualora l'Offerente non presenti nell'Atto della nomina il suo Mandato, ciò non ostante la nomina potrà avere il suo effetto, quando la persona nominata, nel giorno successivo a quello della liberazione si presenti in Cancelleria, ed ivi presso il Cancelliere ratifichi la nomina in esso fatta, della qual ratifica il Cancelliere farà menzione nell'Atto di Liberazione. — Mancando l'Atto di Procura, ed anche la ratifica suddetta, Colui che avrà offerto per persona da nominarsi, sarà tenuto in proprio, e tutti i successivi Atti della procedura verranno diretti verso di esso. — In tutti i casi l'Offerente per Persona da nominarsi sarà tenuto per tutti i danni, ed interessi, qualora la persona da lui nominata non fosse reputata idonea, e solvente, e non fosse perciò accettata. (d. *Art.* 114.)

116. — Qualora sia terminato l'incanto senza che siasi ottenuta un'offerta sopra il prezzo di stima, il Banditore avviserà il Pubblico prevenendolo che al termine di dieci giorni sarà proceduto ad un altro incanto sul prezzo ridotto da un primo sbasso del dieci per cento in conformità della Legge. — Il Cancelliere distenderà l'Atto dell'eseguito incanto, e dell'esito negativo, e vi farà menzione dell'adempimento dell'accennata formalità. — Ciò si osserverà anche dopo i successivi incanti, ogni qualvolta riescano inutili. (d. *Art.* 115.)

117. — Il nuovo incanto si eseguirà nei modi consueti, e non sarà necessario di notificare gli Editti, o sia le Cartelle, nè al Debitore, nè al Terzo Possessore quando vi fosse. (d. *Art.* 116.)

118. — In mancanza di Oblatori anche al secondo incanto, cioè sul prezzo ridotto del dieci per cento, si procederà nello stesso termine di dieci giorni nei modi soliti al terzo Incanto, collo sbasso del cinque per cento sul prezzo ridotto col primo. (d. *Art.* 117.)

119. — Quando in sequela del primo, o dei successivi incanti vi sarà stata un'offerta, o più sopra il prezzo dell'incanto, il Cancelliere distenderà l'Atto di Liberazione a favore, nel primo

caso, dell'offerente, e del maggiore nel secondo. — Questo Atto sarà disteso in piè della Cartella d'Incanto, e vi si dovrà enunciare il fondo liberato, il nome del Liberatario, o della Persona da lui nominata, ed il Liberatario dovrà eleggere domicilio nel luogo di residenza del Tribunale avanti di cui si fa la vendita, firmarsi in detta Cartella insieme col Cancelliere, e non potendo, o non sapendo il Liberatario scrivere, dovrà il Cancelliere farne menzione. (d. *Art.* 118.)

120. — Si terrà in Cancelleria un Libro, nel quale dovranno esser riportate per l'intiero, e con ordine di tempo tutte le Cartelle d'Incanti, e quando segua la liberazione del Fondo, dovrà il Liberatario firmarsi anche in questo Libro in piè della Cartella che lo riguarda, insieme col Cancelliere, il quale farà menzione che il Liberatario non si è firmato, quando questo non sappia, o non possa scrivere. (d. *Art.* 119.) —

121. — Il diritto dell'addizione in diem è abolito. (d. *Art.* 120.)

122. — Il Liberatario, di cui nelle precedenti disposizioni, potrà domandare al Tribunale senza ritardo, e lo dovrà dentro il termine di otto giorni da quello dell'Atto di Liberazione, l'approvazione di essa, citando a tale effetto il Creditore istante, il Debitore, ed il Terzo Possessore esistendo. (d. *Art.* 121.)

123. — Il suddetto Liberatario potrà essere prevenuto dal Creditore istante, ed anche dal più diligente tra i Creditori comparsi con citazione all'Udienza, per l'effetto di cui sopra. (d. *Art.* 122.)

124. — Se il Liberatario non avrà nominato il suo Procuratore, o che questi non si presenti all'Udienza, ciò non ostante il Tribunale potrà emanare senza altra citazione, o termine il Decreto d'Approvazione, ed alla detta Udienza, o alla prossima successiva il Tribunale farà diritto sull'eccezioni relative all'idoneità del Liberatario, qualora ne sieno dedotte. (d. *Art.* 123.)

125. — Tostochè sarà emanato il Decreto che approva la Liberazione, s'intenderà, e sarà perfezionata la vendita a di lui riguardo. — Quindi l'Economo quando esista, consegnerà il fondo, o fondi venduti, ed il Liberatario ne percipera d'allora in poi i

frutti naturali, e civili, coll'onere di pagare gl'interessi sul prezzo di cui rimarrà debitore, sino a che non abbia egli depositato, o pagato come sarà detto in appresso. (d. *Art.* 124.)

126. — Le conduzioni benchè anteriori alla intimazione, del mese, trasmessa al Debitore potranno rescindersi dal Liberatario, previa la disdetta nei termini di uso. — Non sarà tenuto il detto Liberatario a rispettare le anticipazioni, se non che sino alla concorrenza di quelle solite farsi per la consuetudine del Paese. — Avrà il Conduttore, od Inquilino il suo regresso contro il Locatore per ogni danno, ed interesse nei casi e nei termini di ragione. (d. *Art.* 125.)

127. — Qualora tutti gl'Incanti siano stati ultimati senza che vi sia stato un oblatore, il Creditore istante nel termine di giorni dieci a contare da quello successivo all'ultimo incanto, citato il Debitore, ed il Terzo Possessore se vi è, alla prima Udienza, potrà fare istanza affinchè il Tribunale gli aggiudichi il fondo col dibasso del venti per cento sopra il prezzo di stima. (d. *Art.* 126.)

128. — Il Decreto col quale il Tribunale pronunzierà sopra le suddette Istanze, terrà luogo di approvazione, e porterà nell'Istante la qualità di Liberatario per la somma che ne resulterà, il quale perciò anderà soggetto a tutte le sequele di una definitiva Liberazione. (d. *Art.* 127.)

129. — Passato il suddetto termine senza che il Creditore di cui sopra, abbia fatta la suddetta istanza, s'intenderà che egli abbia renunziato al diritto di aggiudicazione, ed in questo caso ogni altro tra i Creditori comparsi avrà tre giorni intieri per fare una simile istanza; e qualora siano più Creditori a farla, sarà l'aggiudicazione conceduta a quello di maggior somma in capitale tra i comparsi al giudizio, da giustificarsi colla esibizione di un Documento esecutorio. (d. *Art.* 128.)

130. — Passato anche il detto termine di tre giorni senza che vi sia alcun Creditore richiedente l'aggiudicazione, qualsivoglia degli Interessati, citato il Debitore, e il Terzo Possessore, se vi fosse, alla prima Udienza, potrà fare istanza perchè il Tribunale dichiari che il Fondo, o Fondi rimasti invenduti saranno aggiudicati in natura ai Creditori secondo l'ordine della Gradua-

toria da proferirsi, sino alla concorrenza, ed in ragione del sud-detto prezzo, cioè di quello di stima col dibasso del venti per cento. — Nell'atto di far diritto alla Istanza il Tribunale, quando vi sia l'Economia, ordinerà che resti ferma fino a che non si faccia luogo alla consegna del fondo al Creditore, o Creditori che avranno diritto di conseguirla. (d. *Art.* 129.)

131. — Finchè non sia approvata irretrattabilmente la liberazione fatta, o l'aggiudicazione, o che non sia emanato il Decreto di cui sopra, il Debitore, previo il deposito dei capitali dovuti, degli interessi, e delle spese, può sempre recuperare i suoi fondi (d. *Art.* 130.)

132. — Emanato il Decreto di approvazione della liberazione, o quello dell'aggiudicazione, ovvero nel suo caso il Decreto che avrà ordinata l'aggiudicazione in natura, qualsisia interessato potrà fare istanza al Tribunale perchè venga aperto il Giudizio d'ordine, ed il Tribunale sopra questa istanza assegnerà ai Creditori il termine di un mese, cioè di trenta giorni continui ad aver prodotto in Cancelleria i loro documenti, e nominerà un Procuratore all'oggetto di formare il Progetto della Graduatoria. — Se sopra gl'Immobili investiti non vi sia che uno scarso numero di Creditori iscritti di maniera che il Tribunale non ravvisi necessario di eleggere il Procuratore della Graduatoria, egli potrà nella Sentenza da emanarsi sulla istanza dell'approvazione della liberazione o aggiudicazione, omettere di nominarlo, ed in tal caso si limiterà all'assegnazione del termine del mese ai relativi Creditori a produrre i loro titoli, e documenti, passato il qual mese sarà portata la Causa all'Udienza, come nei Giudizj esecutivi a cura della parte più diligente, e sarà pronunziata la Sentenza per la distribuzione del prezzo. (d. *Art.* 131.)

133. — Il suddetto Decreto diretto ad aprire il Giudizio d'ordine sarà notificato a cura della parte più diligente al Debitore, al Terzo Possessore, ed a tutti i Creditori iscritti sull'immobile, cioè ai loro Procuratori per quelli che gli abbiano eletti, ed al domicilio delle loro iscrizioni per tutti gli altri. — Sarà inoltre inserito nel Giornale Giudiciario, o nella Gazzetta della Capitale. — Il mese di che all'articolo precedente decorrerà dal

dì del rapporto dell'ultima notificazione, o da quello della suddetta inscrizione, se sarà stata eseguita più tardi. (d. *Art.* 132.)

134. — Spirato il termine del mese di che sopra, il Creditore istante, il Debitore, ed anche qualsivoglia altro Creditore comparso, potrà fare istanza con citazione alla prima Udienza per l'assegnazione d'un congruo termine al Procuratore della Graduatoria, nel quale compia, ed esibisca il Progetto della medesima. (d. *Art.* 133.)

135. — Il Decreto col quale il Tribunale assegnerà il suddetto termine, sarà notificato al solo Procuratore della Graduatoria. — Dal dì del rapporto di questa notificazione correrà il termine assegnatogli. (d. *Art.* 134.)

136. — Se alcuno dei Creditori non avrà prodotto i suoi titoli e documenti, nel termine del mese, ciononostante qualora esso gli esibisca otto giorni almeno, e non più oltre, prima della ultimazione del termine assegnato al Procuratore della Graduatoria, potranno esser presi in considerazione, con l'obbligo per altro di subire a di lui esclusivo carico le spese della produzione, e tutte le notificazioni della medesima, da farsi agli interessati, di rifondere i danni cagionati dal di lui ritardo, e di sodisfare tutte quelle spese che occorressero per il caso che il Procuratore della Graduatoria fosse, attesa la suddetta serotina produzione, nella necessità di chiedere al Tribunale una dilazione a presentare il Progetto. (d. *Art.* 135.)

137. — Il suddetto Procuratore dovrà dentro il termine prescrittogli, porre negli Atti il Progetto di Graduatoria, sotto la sua responsabilità per ogni danno, ed interesse in caso di ritardo, e nei successivi tre giorni dal dì della esibizione dovrà tanto al Debitore, che ai Creditori iscritti, come è stato detto all'Art. 132. (§ 133.) ed al Liberatario, notificare soltanto d'avere esibito in Cancelleria il Progetto con assegnazione del termine di quindici giorni ad ognuno di essi a fare le respettive opposizioni, con la comminatoria che dopo il termine suddetto, non essendone state fatte, sarà proceduto alla Sentenza. — Il suddetto termine decorrerà dal dì del rapporto dell'ultima notificazione. — Le opposizioni si faranno, se vi è luogo, col mezzo di un Procuratore

particolare nominato dal respettivo Opponente, e saranno notificate nel predetto termine al Procuratore della Graduatoria, ed ai Procuratori dei Creditori comparsi, che restano da dette opposizioni investiti, o al domicilio delle Parti, che vi avranno interesse, o a quello delle loro Iscrizioni, qualora non siano comparse. (d. *Art.* 136.)

138. — Il Procuratore della Graduatoria non potrà intervenire nella Causa di opposizione, se non quando vi sia richiamato dalle Parti che vi figurano, o da alcuna di esse per dare gli opportuni schiarimenti sopra il Progetto in genere, e sopra qualche numero, o articolo di esso. — In questo caso le spese cui la di lui comparsa farà luogo, anderanno come tutte le altre derivate dalle relative contestazioni, ad esclusivo carico della Parte succumbente nella causa di opposizione. (d. *Art.* 137.)

139. — In mancanza di opposizione nel termine di cui sopra, tanto il Procuratore della Graduatoria, che ogni altro interessato, potrà, citati unicamente tutti i Procuratori, fare istanza al Tribunale per la emanazione della Sentenza di Graduatoria. (d. *Art.* 138.)

140. — Verificandosi nel suddetto termine di giorni quindici, che è perentorio, qualche opposizione, verrà sospesa la emanazione della Sentenza di Graduatoria sino a tantochè le contestazioni nascenti dalle opposizioni non siano in stato di essere colla medesima contemporaneamente tutte decise; ben'inteso che dovranno esse promuoversi e trattarsi con la procedura propria dei Giudizj esecutivi. — Vien dichiarato però che qualora le suddette relative contestazioni esigessero indagini non consentanee ai Giudizj esecutivi, e che perciò non fossero prese in considerazione dal Tribunale, resteranno illese alle Parti le loro ragioni da sperimentarsi nei modi Legali, non ritardato per altro nè il corso del Giudizio d'ordine, nè la Sentenza, nè la esecuzione di essa, salvo bensì alla Parte avente interesse di valersi delle misure conservatorie permesse dalle Leggi secondo le circostanze dei casi a tutela dei diritti che loro competessero, e che potessero venir canonizzati in un congruo giudizio. (d. *Art.* 139.)

141. — Nella Sentenza di Graduatoria, il Tribunale dopo aver determinato l'occorrente come di ragione, relativamente alle

spese giudiciarie fatte, e da farsi, e dopo di aver collocato i Creditori nel relativo grado, farà le dichiarazioni di ragione riguardo ai Creditori non comparsi, o che non avessero giustificato i loro titoli, e diritti, riguardo all'immobile, o inmobili caduti nel giudizio di esecuzione, quindi ordinerà, avvenuto che sia il pagamento, la cancellazione delle iscrizioni accese dai Creditori utilmente collocati, e la radiazione delle altre non aventi grado utile sugli Stabili, o Stabile su i quali si è aperta la esecuzione, e regolerà finalmente le promesse, e cauzioni da prestarsi a favore dei Creditori eventualmente collocati ai termini di ragione, il tutto senza pregiudizio delle ulteriori dichiarazioni coerenti agli Atti, ed al Giudizio, e segnatamente riguardo all'Economato, ed all'Economo, le di cui mercedi goderanno pure esse il benefizio delle spese giudiciali qualora non fossero state prelevate, e non potessero prevalersi dalle entrate. (d. *Art.* 140.)

142. — La cancellazione che sopra sarà ordinata dal Tribunale in modo che non arrechi pregiudizio alle Iscrizioni gravanti altri beni non compresi nella fatta esecuzione. (d. *Art.* 141.)

143. — Allorchè abbia avuto luogo il Decreto dell'aggiudicazione in natura di che all'Art. 129 (§ 130.) in tal caso si dovrà nella Sentenza Graduatoria dichiarare che il fondo resta aggiudicato in comune a tutti i Creditori che avrebbero grado utile sopra il prezzo di stima, dedotto il venti per cento, e che perciò ciascuno di essi, per l'importare del respettivo credito per chi avrà ottenuto la sua utile collocazione, acquisterà condominio sullo Stabile, o Stabili aggiudicati come sopra. — E per gli effetti suddetti la detta Sentenza potrà bastare senza che si renda necessario il Contratto Pretorio, il quale si richiederà in tutti gli altri casi di liberazione, e di aggiudicazione equivalente alla liberazione, come forma probatoria del passaggio dei Beni. (d. *Art.* 142.)

144 — La suddetta Sentenza sarà notificata a diligenza del Procuratore della Graduatoria anco ai Creditori che non avessero prodotti i loro documenti, e la notificazione si eseguirà per via di tanti esemplari in stampa, quante sono le persone che debbono esserne notificate. (d. *Art.* 143.)

145. — Dalla Sentenza Graduatoria è sempre luogo all'appello, tanto se vi fosse, quanto se non vi fosse stata opposizione al Progetto, ma questo appello non sarà ammissibile che al solo effetto devolutivo, interposto che sia dopo l'ottavo giorno, successivo alla di lei legale notificazione fatta all'ultimo dei Creditori di che all'Articolo precedente, e la Sentenza avrà la sua immediata esecuzione. (d. *Art.* 144.)

146. — Il termine ad appellare di che sopra, decorrerà dal dì del registro nel Giornaletto dei Cursori del rapporto dell'ultima notificazione fatta all'ultimo degl'interessati. (d. *Art.* 145.)

147. — I Creditori non comparsi punto nel giudizio di prima istanza, quelli che non avessero prodotto i loro documenti nei modi, e termini suddetti, come pure quelli che non avessero fatto le loro opposizioni nel termine dei quindici giorni di cui sopra, non hanno altro diritto che quello di provvedere al loro interesse per via di appello dalla Sentenza Graduatoria. (d. *Art.* 146.)

148. — L'Atto di appello sarà notificato dall'Appellante a tutti i Creditori dei quali intende di contrastare la collocazione, e che possono avere interesse nel giudizio. (d. *Art.* 147.)

149. — Per quello che riguarda la prosecuzione dell'appello, e la riproduzione degli Atti, tanto in seconda, che in terza istanza si attenderà il disposto degli Articoli 41. e seguenti. (d. *Art.* 148.)

150. — Tanto in seconda, che in terza istanza il Creditore appellante riprodurrà quegli Atti soli che riguardino la pendente contestazione. (d. *Art.* 149.)

151. — Il Creditore non appellante non potrà giovarsi dell'appello interposto da un'altro. (d. *Art.* 150.)

152. — In caso di appello dalla Sentenza di Graduazione, i Creditori contro la collocazione dei quali non vien promossa disputa, potranno nonostante la pendenza dell'appello, ottenere dalla Ruota l'ordine di pagamento del loro Credito sul prezzo dovuto dal Liberatario dei Beni. (d. *Art.* 151.)

153. — Il Creditore a di cui favore sarà stato ordinato il pagamento, nell'atto di conseguirlo presterà il consenso opportuno per la cancellazione della inscrizione che posa sul fondo, o fondi

liberati. I Creditori d'Ipoteca eventuale presteranno il consenso medesimo, quando abbiano riportata altronde la conveniente cautelata promessa. (d. *Art.* 152.)

154. — Il Liberatario giustificando di avere erogato tutto il prezzo degli Stabili a lui venduti, in pagamenti conformi alla Sentenza Graduatoria passata allo stato di legittima esecuzione, mediante la esibizione al Conservatore delle Ipoteche delle quietanze rivestite del consenso di cui sopra, otterrà dal medesimo la immediata cancellazione delle inscrizioni accese sopra di essi. (d. *Art.* 153.)

155. — Il Tribunale potrà anche sopra una semplice istanza di qualsivoglia interessato, trovandolo conveniente, assegnare un termine al Liberatario a depositare il prezzo, o parte del prezzo da esso dovuto, nella Cassa dei Depositi giudiciali, anche prima che si faccia luogo alla Sentenza Graduatoria, non che alla di lei esecuzione. (d. *Art.* 154.)

156. — Il Liberatario stesso, decorsi sei mesi dal giorno del Decreto di approvazione definitiva della sua offerta, potrà depositare il prezzo da lui dovuto, purchè per lo intiero, e cogl'interessi decorsi, nella suddetta Cassa per pagarsi a chi, e come verrà ordinato dal Tribunale. (d. *Art.* 155.)

157. — Tanto nel caso di deposito coattivo, che in quello di deposito volontario, purchè di tutto il prezzo, e degli interessi, basterà il Certificato dei legittimi Amministratori della Cassa destinata a ricevere i depositi giudiciali, all'effetto che il Conservatore delle Ipoteche alla richiesta del Liberatario prenda nota di fronte alle inscrizioni che gravitano il fondo, che è stato eseguito il deposito del prezzo rappresentativo del fondo. (d. *Art.* 156.)

158. — Il Deposito dovrà negli assegnati casi notificarsi dal Liberatario al Procuratore della Graduatoria se vi è, al Creditore istante nei congrui casi, e al Debitore. — Dal giorno dell'eseguita notificazione il Liberatario sarà discaricato dall'onere di pagare gl'interessi del prezzo. (d. *Art.* 157.)

159. — Qualora il Liberatario non eseguisca il deposito che gli fosse stato prescritto dal Tribunale a norma delle precedenti disposizioni, o che si renda moroso in tutto, o in parte a dimet-

tere i Creditori graduati, ognuno degli interessati potrà domandare al Tribunale con citazione alla prima Udienza, che gli Stabili vengano esposti nuovamente all'incanto, a tutto di lui rischio, danno, e spese. (d. *Art.* 158.)

160. — Il Tribunale, tanto nel caso che il Liberatario, o il di lui Procuratore si presenti all'Udienza, e contradica la domanda, quanto nel caso opposto, verificati gli estremi della inosservanza del Liberatario stesso, ordinerà che trascorsi otto giorni da quello della sua pronunzia senza che il Liberatario abbia purgata la mora, si proceda a nuovo incanto degli Stabili ad esso liberati, previe le solite pubblicazioni e discipline, e colla dilazione di che agli Articoli 115. e 117. (§ 116. e 118.), il quale incanto si aprirà sul prezzo di liberazione. (d. *Art.* 159.)

161. — Se al primo incanto non si ottenesse veruna offerta, si procederà ad un secondo, colla riduzione tutta in una volta del quindici per cento sul prezzo di stima degli Stabili da rilasciarsi al maggiore offerente senz'altro ulteriore esperimento. (d. *Art.* 160.)

162. — Il Liberatario potrà purgare la mora facendo l'intiero deposito del suo debito, interessi, e spese, prima che gli Stabili siano liberati ad un nuovo Oblatore. (d. *Art.* 161.)

163. — Quegli a rischio, e pericolo di cui si fa il nuovo incanto è obbligato di pagare la differenza tra il prezzo della prima liberazione, e quello della seconda. (d. *Art.* 162.)

164. — Qualora gli Stabili esposti nuovamente all'incanto rimangano invenduti, il Creditore che avrà promossa l'istanza per la rivendita, potrà nei successivi otto giorni addomandarne ed ottenerne l'aggiudicazione col dibasso del venti per cento in conformità delle disposizioni contenute nell'Artic. 126. (§ 127.) (d. *Art.* 163.)

165. — Passato il termine degli otto giorni senza che l'Istante di cui sopra abbia richiesta l'aggiudicazione, in tal caso qualsivoglia dei Creditori utilmente graduati potrà addomandarla, e nel caso che l'inchiesta si faccia da più Creditori, dovrà il Tribunale regolare la preferenza come è detto all'Art. 128. (§ 129.) dopo di che l'aggiudicatario sarà tenuto verso i Creditori graduati sino

alla concorrenza del prezzo di stima ridotto del venti per cento. (d. *Art.* 164.)

166. — Non essendovi alcuna domanda per l'aggiudicazione, il Tribunale sulla istanza di qualsivoglia Creditore graduato, citati gli altri, procederà alla debita dichiarazione per l'aggiudicazione del fondo in natura coll'ordine della Graduatoria, sino alla concorrenza del prezzo di stima dibassato del venti per cento, e salvo quanto sopra. (d. *Art.* 165.)

167. — Quei Creditori che atteso il minor prezzo ricavato dalla rivendita, o dall'aggiudicazione, rimarranno in tutto, o in parte insoluti, avranno vive le loro azioni a termini di ragione contro i Beni, e la Persona del Liberatario moroso sino alla concorrenza del prezzo della di lui liberazione, danni, spese, ed interessi da sperimentarsi anche coll'arresto personale. (d. *Art.* 166.)

168. — Le cauzioni de restituendo a favore dei Creditori anteriori graduati eventualmente, e le iscrizioni in sequela di esse accese sopra gli Stabili del Promittente, o del suo Mallevadore, cesseranno, e potrà richiedersi delle iscrizioni la cancellazione dopo il termine di Anni trenta dalla data di esse, decorrendo anche contro i Sottoposti, e le Donne maritate, nonostante la restrizione di cui nella parte seconda dell'Art. 185. (§ 186.) della Legge Ipotecaria, salvo il loro regresso contro i respettivi Tutori, Curatori, e Mariti, se, e come di ragione; ben' inteso che la detta prescrizione potrà interrompersi con tutti quei mezzi che le Leggi concedono riguardo a qualsivoglia altra prescrizione, ed a tutti gli effetti di ragione. (d. *Art.* 167.)

169. — Contro il decorso della detta prescrizione, ed i suddetti di lei effetti, non potrà opporsi la pendenza, e durata della condizione, o dell'evento da cui dipendeva la verificazione del diritto del Creditore cautelato; ben' inteso però che non potrà giovarsene il Debitore espropriato per repellere l'azione del Creditore suddetto, a cui rimarranno salve le sue azioni tanto reali, che personali ai termini di ragione. (d. *Art.* 168.)

170. — Tutte le volte che il Promittente, o il di lui Mallevadore di cui all'Art. 167. (§ 168.) possa dimostrare esser cessato ogni pericolo di evizione a riguardo del fondo in favore del

di cui Possessore abbiano Essi dovuto accendere una Ipoteca sopra i proprj Stabili, in luogo di quella che posava sul fondo liberato, potranno Essi domandare ed ottenere la radiazione della Iscrizione della medesima, benchè non decorso il suddetto termine di trent'Anni. (d. *Art.* 169.)

171. — Le prescrizioni di dieci, e venti Anni, e quelle di trenta Anni, ed anche di maggior tempo incoate anteriormente al primo Maggio 1808., che a tenore delle Leggi sotto di cui ebber principio non fossero rimaste compite alla pubblicazione della moderna Legge Ipotecaria, si compieranno indistintamente, ed in tutti i rapporti, ed a tutti gli effetti contemplati in essa allo spirare di cinque Anni da computarsi dalla pubblicazione della presente. (d. *Art.* 170.)

172. — Le prescrizioni di qualsivoglia delle suddette specie incoate dopo il dì 15. Novembre 1814., e non consumate innanzi alla pubblicazione della sopraccennata Legge, si compieranno a tutti gli effetti come sopra col decorso di Anni trenta da computarsi dal loro cominciamento, ritenuto però, e fermo stante che per tutte quelle cui a compiere questo periodo alla pubblicazione della presente mancasse uno spazio di tempo minore di Anni dieci, non s'intenderanno e non saranno compiute se non che allo spirare di un decennio a datare dalla pubblicazione della presente. (d. *Art.* 171.)

173. — Riguardo alle prescrizioni di tutte le suddette specie incoate sotto il regime del Codice Francese, alle quali si riferisce l'Art. 218. della Legge Ipotecaria de' 2. Maggio 1836. (V. Ipoteche § 219) vien dichiarato che elleno soggiaceranno alle regole ivi prescritte anche per il loro progresso, e compimento, non ostante la di lui abolizione. (d. *Art.* 172.)

174. — La prescrizione dei Crediti nati precedentemente alla Legge Ipotecaria per titoli conformi a quelli espressi negli Articoli 183. e 184. (V. §§ 234. 235. d.) della medesima, soggiacerà alle disposizioni contenute in essi; ben'inteso però che il relativo periodo di due, o di cinque Anni che le riguarda non incomincerà a decorrere che a datare dalla pubblicazione della presente; con dichiarazione inoltre che riguardo a quelle che fossero già

rimaste in avanti consumate, o che più sollecitamente si compiessero, a tenore delle Leggi sotto di cui ebbero incominciamento, non è nulla innovato. (d. *Art.* 173.)

175. — L'incominciamento, ed il progresso di tutte le suddette prescrizioni, e periodi nuovamente assegnati si valuterà per tutti gli effetti di ragione a norma delle disposizioni, e dipendentemente dalle condizioni, e requisiti prescritti nella Legge Ipotecaria attualmente vigente. (d. *Art.* 174.)

176. — Nessun Creditore potrà dopo l'Atto d'intimazione procedere ad ulteriori Atti esecutivi, qualora sopra i Beni del suo Debitore che Egli tenderebbe ad investire fosse già incominciata una procedura per cui avesse avuto luogo la Istanza di che all'Art. 60. (§ 61.) (d. *Art.* 175.)

177. — Quindi il Creditore per procedere utilmente innanzi dopo la intimazione, dovrà far costare per mezzo di un Certificato del Cancelliere che sul Registro di che all'Art. 67. (§ 68.) non esiste alcuna precedente istanza diretta alla vendita dei Beni che Egli vorrebbe investire. (d. *Art.* 176.)

178. — Le opposizioni del Debitore contro la sussistenza del Credito, o della Ipoteca del Creditore istante, o di alcuno altro tra i comparsi possono ammettersi in qualunque stato della causa, colla dichiarazione però che non si potranno dal Debitore opporre altre eccezioni, se non se quelle sole, che si possono dedurre nei Giudizj esecutivi, e che gli appelli dalla relativa Sentenza avranno pur luogo nei termini, e modi prescritti per i Giudizj stessi. (d. *Art.* 177.)

179. — Allorchè un Creditore, o più abbiano regolarmente promosso un Giudizio di esecuzione immobiliare d'avanti al Tribunale di uno dei Circondarj determinati dalla Legge, se successivamente saranno promossi altri simili giudizj da Creditori diversi contro lo stesso Debitore in altri Tribunali di diversi Circondarj, benchè per differenti Stabili, ed ipoteche, e purchè tra i primi che hanno prevenuto, e questi secondi Creditori vi sia coincidenza d'Iscrizioni su i Beni medesimi, potrà il Debitore chiedere, ed ottenere l'avocazione delle cause successivamente promosse contro di Lui, al Tribunale che è stato adito prima di tutti gli

altri, all'effetto che vi sieno proseguite, e decise con un unico Processo. (d. *Art.* 178.)

180. — Lo stesso diritto indipendentemente dall' Istanza del Debitore competerà ai Creditori muniti d' Ipoteca generale, cioè a quelli che hanno promosso il primo giudizio per avocarvi le cause successivamente promosse da altri Creditori generali in Tribunali diversi. (d. *Art.* 179.)

181. — Competerà il diritto, di cui sopra ancora ai Creditori muniti d'Ipoteca speciale, semprechè la loro ipoteca si estendesse ancora sopra dei fondi situati in diversi Territorj, nei quali venissero successivamente promossi simili Giudizj. (d. *Art.* 180.)

182. — Le domande dirette ad ottenere le Avocazioni, e le riunioni suddette, si presenteranno al relativo Tribunale da cui vuolsi avocare la Causa. (d. *Art.* 181.)

183. — Se la domanda sarà fatta dal Debitore, dovrà notificarsi al Creditore istante, ed a tutti i Creditori inseritti sullo Stabile, o Stabili investiti nel Circondario del Tribunale suddetto. (d. *Art.* 182.)

184. — Se sarà fatta da un Creditore si notificherà al Debitore, ed ai Creditori suddetti. (d. *Art.* 183.)

185. — In tutti i casi la Causa di avocazione sarà introdotta, proseguita, e decisa nei modi, e termini connaturali ai Giudizj Esecutivi tanto in prima istanza, che nelle ulteriori. Qualora la domanda di avocazione sia accolta, essa non pregiudica agli Atti eseguiti nel Tribunale da cui segue l'avocazione, ed il giudizio esecutivo riunito si prosegue con gli Atti cumulati. (d. *Art.* 184.)

186. — Cesserà questo diritto di avocazione, semprechè le relative procedure fossero giunte alla pubblicazione degli Incanti, o nel Tribunale che fù il primo ad essere adito, o in quello, o quelli da cui volesse avocarsi la causa. (d. *Art.* 185.)

187. — Volendo il Creditore procedere alla esecuzione sopra diversi Stabili a di lui favore ipotecati, che esistono in diversi Circondarj d'Ipoteche, e soggetti alla giurisdizione di Tribunali diversi dovrà giustificare che il prezzo degli Stabili esistenti in un Circondario giurisdizionale, non basta presuntivamente per il pagamento del di lui Credito, a fronte dei Creditori che lo vincono in anteriorità, o poziorità. (d. *Art.* 186.)

188. — Il valore di questi Stabili potrà determinarsi anco per mezzo della cifra estimale, e sempre in un modo sommario, ed approssimativo. In mancanza di questa prova la vendita degli Stabili che sopra, non potrà promuoversi che successivamente. (d. *Art.* 187.)

189. — Sulla domanda del Debitore, o del Creditore istante, o di altri aventi interesse, ed anche il Tribunale *ex officio*, potrà riunire, semprechè non giunte alla pubblicazione degl' Incanti, le diverse esecuzioni dirette contro lo stesso Debitore, ed iniziate contro di esso con separate intimazioni, ed investienti Fondi diversi, per continuarsi con una sola, ed unica procedura dal Creditore che fù il primo ad eseguire la trascrizione di che all' Articolo 68. (§ 69.) (d. *Art.* 188.)

190. — Il Debitore che vorrà fare istanza perchè sia ristretta la quantità degli Stabili dei quali è richiesta la vendita, sarà ascoltato fino a che non sia decorso il termine di che all' Articolo 87. (§ 88.) (d. *Art.* 189.)

191. — Il Creditore istante munito d' Ipoteca generale, potrà anche dopo l' Istanza principale, sinchè non sia rimasto liberato, o aggiudicato il fondo, richiedere con istanza addizionale, che la esecuzione si estenda anche ad altri fondi del Debitore giustificando che il numero dei Creditori ad esso anteriori, non lascerebbe ad esso pagamento intiero sul prezzo del Fondo. (d. *Art.* 190.)

192. — Se l' accennata domanda sarà presentata dopo che i Periti avessero rimesso in Cancelleria la loro Relazione, e stima, potrà questa ritenersi, dedotto il venti per cento come prezzo da realizzarsi dello Stabile investito. In caso diverso, il Tribunale, quando altronde non sia chiarito sulla convenienza della istanza, dovrà soprassedere sull' incidente sino a che i Periti non abbiano esibita la loro Relazione negli Atti. (d. *Art.* 191.)

193. — La domanda per l' ampliazione della vendita, dovrà esser compilata, e notificata come la principale, se non che dovrà essere accompagnata dai Documenti sopra i quali si fonda, ed inoltre dalle Istruzioni da darsi ai Periti; Sarà trascritta la suddetta domanda per esteso nel Registro di che all' Art. 67. (§ 68.) ed in estratto alla Conservazione delle Ipoteche, e da quel giorno produrrà gli effetti di che all' Art. 69. (§ 70.) (d. *Art.* 192.)

194. — Il Tribunale accogliendo la suddetta domanda, potrà qualora ne sia fatta istanza, ordinare il sequestro dei frutti, come è stato detto all' Art. 63. (§ 64.) e contemporaneamente eleggere l'Economo per l'Amministrazione dei nuovi fondi, ovvero estenderà anche a questi la commissione del primo, e quindi ai Periti già nominati, o ad un nuovo, o più commetterà la stima dei fondi investiti, colle istruzioni che verranno da Esso approvate. (d. *Art.* 193.)

195. — Qualora la domanda venga rigettata dal Tribunale, Egli ordinerà l'immediata cancellazione della trascrizione di cui sopra, e condannerà il Creditore in tutte le spese. (d. *Art.* 194.)

196. — Le pronunzie che ammetteranno, o rigetteranno le suddette Istanze saranno inappellabili, senza pregiudizio delle altre esecuzioni *ex integro* che il Creditore istante credesse convenirgli d'intentare contro il suo Debitore. (d. *Art.* 195.)

197. — Il Creditore munito d'Ipoteca speciale che nel progresso della esecuzione si troverà in uno dei casi previsti negli Articoli 52. e 53. (§ 53. 54.) potrà domandare anch' Esso l'ampliazione della vendita uniformandosi alle disposizioni di che nei precedenti Articoli.

198. — Le formalità e disposizioni, di che negli Articoli 55. 56. 57. 60. 64. 67. 68. 75. 87. 91. 121. 132. 143. 147. 175. 176. 182. e 183. (§§ 56. 57. 58. 61. 65. 68. 69. 76. 88. 92. 122. 133. 144. 148. 176. 177. 183. e 184.) devono adempirsi a pena di nullità. (d. *Art.* 197.)

199. — Quelle peraltro che riguardano intimazioni, notificazioni, assegnazioni di termini agl' Interessati, non potranno allegarsi che da Coloro verso dei quali non sono state adempite, e solo per il loro interesse, restando fermi gli Atti per tutti gli altri che sono al Giudizio. Ed inoltre s'intenderanno sanate colla comparsa, o risposta loro al successivo regolare Atto significato ad Essi, o ai loro Procuratori conformemente alla presente Legge. (d. *Art.* 198.)

200. — Emanata, e notificata la Sentenza Graduatoria non rimane alle Parti interessate altro rimedio che l'appello sul merito. (d. *Art.* 199.)

201. — Gli Atti che siano fatti fuori dei termini prescritti non portano nullità, ma se devano rinnovarsi in ragione del pregiudizio, resteranno a carico dell'Inosservante. (d. *Art.* 200.)

202. — Sono aboliti per l'avvenire i Giudizj universali di Concorso. (d. *Art.* 201.)

203. — È abolito pure il Giudizio di Salviano. (d. *Art.* 202.)

204. — Il presente Regolam. si applica ancora alle vendite di che all'Art. 122. della Legge Ipotecaria. (§ 123.) (d. *Art.* 203.)

205. — In tutti i casi espressamente contemplati nella presente Legge, restano abolite le Leggi, e Consuetudini precedenti. (d. *Art.* 204.)

206. — Le disposizioni della presente Legge si osserveranno, e saranno obbligatorie a contare dal dì primo Febbrajo prossimo avvenire. (d. *Art.* 205.)

207. — I Giudizj di Esecuzione Immobiliare che si troveranno pendenti al suddetto giorno, nei quali non sia stata fatta per anche la istanza per la vendita, a norma della Procedura vegliante, saranno continuati in conformità delle sopraespresse Disposizioni. (d. *Art.* 206.)

208. — Se avrà avuto luogo la istanza per la vendita, ma non saranno stati fatti gl'Incanti, la precedente Procedura si continuerà sino agli Incanti che dovranno farsi in conformità della presente Legge a cui dovrà pure conformarsi tutto il rimanente sino all'ultimazione del Giudizio. (d. *Art.* 207)

209. — Qualora fossero incominciati gl'Incanti, si proseguiranno secondo l'antico metodo, ma l'approvazione della Liberazione, o dell'Aggiudicazione, e quindi la Sentenza Graduatoria si regolerà a norma delle relative disposizioni, espresse nella presente. (d. *Art.* 208.)

210. — Se avrà avuto luogo l'approvazione della Liberazione, o dell'Aggiudicazione, la Graduatoria, e gli altri Atti si eseguiranno con i metodi dell'attuale Procedura. (d. *Art.* 209.)

211. — Riguardo ai Creditori che al momento della pubblicazione della presente si troveranno in possesso per Salviano, o che avranno ottenuto Sentenza d'Immissione, nulla sarà innovato, ma qualora non bastando i frutti del biennio per sodisfarsi, sieno

nel caso di fare istanza per la vendita, dovranno riguardo a questo oggetto, e per tutti i consecutivi uniformarsi alle disposizioni della Legge presente. (d. *Art.* 210.)

PROCESSIONI NOTTURNE, E PUBBLICHE FLAGELLAZIONI.

1. — S. A. R. volendo rimediare all'abuso delle processioni notturne e de'flagellanti, che per una male intesa pietà si veggono girare tuttavia in diversi luoghi del suo Gran-Ducato, comanda che venga significato ai Vescovi del Gran-Ducato essere sua sovrana intenzione, che sull'esempio di ciò che è stato lodevolmente praticato in alcune Diocesi di concerto con i medesimi Ordinarj, e specialmente in quella di Pisa fino dall'Anno 1735., vengano in avvenire totalmente abolite con una loro Pastorale, nella quale si prescriva il metodo e la maniera di fare le processioni di penitenza secondo il vero spirito della Chiesa, e che contemporaneamente se ne comandi l' osservanza con un pubblico Editto sotto pena di cattura ed arbitrio ai trasgressori. (*Circ.* 28. *Maggio* 1773.)

2. — È mente di S. A. R. che sia stabilmente rimediato a tutti gli abusi ed inconvenienti che possono seguire in contravvenzione de'suoi Ordini dati fino dal 1773. in punto di Processioni notturne, e pubbliche flagellazioni, e che siano prevenuti, ancorchè attualmente non esistano, con estendere la proibizione indistintamente anco a tutti quei luoghi, nei quali fin d'allora non fu pubblicata. (*Circ.* 21. *Giugno* 1777.)

PROCESSIONI DIURNE SACRE.

1. — È proibito a chiunque in occasione di Processioni ed Esposizioni del SS. Sacramento, Immagini, e Reliquie dei Santi, raccoglier cera con appressarsi a quelli che portano torce, sotto pena, a quelli che sono minori di 14. anni, di 30. staffilate nel cortile del Bargello ed arbitrio, ed ai maggiori di età, della carcere, gogna, ed esilio, e respettivamente della galera, mentre vi sia congiunta l'ingiuria, minacce, o insulto contro le persone che avranno le torce. (*Bando del* 1717.)

2. — È proibito attraversare la processione del *Corpus Domini* con carrozze, calessi, bestie da soma ec., eccitar risse ec.,

sotto pena pecuniaria ed arbitrio: è proibito accostarsi a detta processione a 100. braccia per vender robe da mangiare e da bere, pena la cattura, perdita della roba, ed arbitrio; adornar le botteghe ec. con pitture, sculture, o altre cose indecenti, sotto pena della perdita di esse, ed arbitrio. (*Bando del* 1747.) (a)

3. — S. A. I. e R. informata che in molti luoghi del Granducato si sono eseguite in contravvenzione agli ordini veglianti nella ricorrenza del Giovedì o del Venerdì Santo delle Processioni così dette del GESU' MORTO durante la sera, o protraendone il termine oltre le ore 24, in prevenzione degli abusi ed inconvenienti che possono derivare da queste notturne funzioni fuori del Sacro Ricinto delle respettive Chiese, e purchè resti al possibile diminuita ogni occasione di disordine e di perturbazione alla pubblica quiete in quei giorni in specie di religioso raccoglimento, vuole che non si facciano nelle ore notturne le dette Processioni, meno il caso di un'esplicita licenza dell'I. e R. Governo. (*Circ.* 11. *Novembre* 1830.)

4. — Sono egualmente negate e non ammesse quelle Processioni che nei divisati giorni si facessero nelle ore diurne e che fossero decorate con pompa solenne, e con sontuoso e non ordinario apparato, e tali da richiamare molto concorso di popolo. (*Ivi*)

5. — Le Processioni fatte con tutta semplicità, e colla decenza insieme del Sacro Rito nei giorni predetti, e che si limitano ad un ristretto circuito nel Territorio Parrocchiale, e che si considerano come prosecuzione consueta dei divini Uffizj di quei giorni, non cadono sotto questo divieto, ma debbono assolutamente essere rientrate in Chiesa alle ore 24. della sera. (*Ivi*)

6. — I Giusdicenti provinciali sono autorizzati di profittare delle occasioni più opportune per diffondere nelle Parrocchie la notizia di queste superiori determinazioni, che per i competenti canali debbono essere comunicate ai Parrochi, e Curati, e d'impiegare tutta la loro vigilanza ed autorità, onde impedir sagacemente che si contravvenga a queste Sovrane intenzioni, giacchè

(a) *Riportando queste due Leggi, lasceremo riflettere al Lettore se ne siano tuttora applicabili ai trasgressori le sanzioni penali, per quanto non revocate da verun' Ordine o Legge posteriore.*

in caso di trasgressione i Parrochi e coloro che fossero promotori della disubbienza a questi ordini ne sarebbero responsabili, ed i medesimi, ritenuti i soliti modi di verificazione, ne devono dar conto per quelle repressioni disciplinari, che secondo le circostanze possono convenire. (*Ivi*)

PROCESSO CRIMINALE INFORMATIVO. REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI legislative. (b).

SOMMARIO.

Massime generali per la retta compilazione dei processi criminali 1. *segg.* 21. *segg.* 71. 72. 84.
Istruzioni speciali per gli accessi 7. 30.
Direzione degli atti 3. 4. 36. 69.
Assistenza da prestarsi ai costituti 8. 37. 38. 41. 50. 69.
Avvertenze in ordine all'esame dei testimoni 12. 32. 44. 72.
Consiglio da prendersi quanto alle istanze per l'abilitazione dei carcerati 39.
Avvertenze sulla trasmissione dell'inquisizione 9. 10. 14. 17. 40. 63. *segg.* 82. 70.
Difese e difensori dell'inquisito 10. 11. 31. 42. 43. 74. *seg.*
Trasmissione alla Ruota criminale degli atti, e dei corpi di delitto 13. 14. *segg.* 17. 47. 74.
Notificazione da farsi all'inquisito della risoluzione del Turno di Revisione 46.
Notificazione al medesimo del giorno della discussione, e invito a trovarvisi presente, se lo vuole 18. 19. 45.
Partecipazione da darsi alla Presidenza del Buon Governo delle risoluzioni di sospensioni, e di processo aperto 16.

(a) *Abbiamo aggiunta la parola* legislative, *perchè niuno dei nostri Lettori creda di trovar qui notato ciò che non si diparte dalle Leggi Ordini, Circolari, Istruzioni ec. pubblicate su tal materia.* V. *la* Nota § 23.

Decreto motivato, surrogato al Disegno, per la trasmissione o non trasmissione dell' inquisizione 62. 63. 64. 70.

Spoglio del processo 65 66. 71.

Invio mensuale delle Note delle cause criminali pendenti, e dei carcerati 48.

Ritensione dei processi nella Cancelleria criminale durante il termine per domandare la revisione 68.

Proibizione di portare alle forme economiche affari che possono formar soggetto di una proced. ordinaria 73.

Procedura speciale per il delitto di furto violento 51. *seg.*

1. — Per la compilazione dei processi informativi si eseguiranno le Leggi, Ordini, regole, e consuetudini che esistevano e si praticavano sotto il governo di S. A. I. e R. (§ 23.) salve le modificazioni provvisoriamente ordinate col presente Regolamento. (*Reg.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 2.)

2. — I processi si compileranno dai Notari criminali addetti ai Vicariati, ciascuno per il distretto assegnato al respettivo Vicariato . . . In Firenze e per il suo Circondario si compileranno nella Cancelleria della Ruota criminale in conformità delle Istruzioni che abbiamo contemporaneamente approvate. (d. *Art.* 3.)

3. — Invigileranno alla compilazione dei processi informativi e ne dirigeranno gli atti i respettivi Vicarj Regj. (d. *Art.* 4.) (V. § 36.)

4. — In Firenze un Auditore della Ruota per turno trimestrale dirigerà la Cancelleria e la formazione dei processi, invigilerà sopra l'esecuzione dell' Articolo seguente, ed eserciterà le altre attribuzioni, che in Provincia si eserciteranno dai Vicarj Regj in virtù degli altri seguenti Articoli, e quelle che secondo le Leggi, usi, e regolamenti esistenti sotto il Governo di S. A. I. e R. (V. § 23. in not.) appartenevano all'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia. (d. *Art.* 5.) (a)

(a) *S. A. I. e R. con suo R. Motup. de' 18. Febbrajo 1833. volle che il Direttore degli atti della Cancelleria criminale di Firenze facesse parte del Ruolo della medesima come suo capo, e che ad esso appartenesse la Soprintendenza a detta Cancelleria, e ai Praticanti, sotto la dipendenza*

5. — Il processante si farà carico di tutto ciò che potrà in qualunque modo interessare la difesa dell'imputato. Il confronto col medesimo di ciascun testimone, che abbia deposto in di lui aggravio, sarà necessario (V. § 84.) e di diritto (a meno ch'egli sia contumace) pendente il processo informativo; ed in questa specie di atti, come quelli che servir devono principalmente ad illuminare la coscienza dei Giudici, si osserverà il più gran dettaglio e la più scrupolosa esattezza. Quanto al confronto di più imputati fra loro, si starà alle antiche regole, ed alla pratica dei Tribunali Toscani. (d. *Art.* 6.)

6. — Tutti i deposti saranno firmati dalla persona esaminata, sia l'imputato, o un testimone, o il querelante, o la parte lesa. Se essi non volessero firmare, o non potessero farlo, o non sapessero scrivere, basterà che ciò sia dichiarato. Ai testimoni fiscali si deferirà il giuramento anche avanti di riceverne il primo deposto. (d. *Art.* 7.)

7. — Gli accessi che occorressero pendente causa, si eseguiranno dal Processante incaricato della compilazione degli atti. Quanto a tutti gli altri che si renderanno necessarj prima che sia iniziato il processo, come per verificare scassi, omicidj, ferimenti, o in altre simili circostanze, si osserverà fra i Ministri della Cancelleria della Ruota criminale un turno mensuale, al qual'effetto questa Cancelleria sarà divisa in tre Dipartimenti; il tutto fermi stanti gli Articoli 25. e 26. della Legge de' 26. Maggio 1777., che

del Presidente della Ruota criminale, unitamente al disimpegno delle incombenze che dagli Ordini e Istruzioni veglianti *sono affidate a tutti i Direttori di atti degli altri Tribunali criminali dello Stato; volle che al Direttore degli atti criminali di Firenze non rimanesse col Turno di Revisione altra corrispondenza che quella che potessero avere i Direttori degli atti degli altri Tribunali, coerentemente ai sistemi ed ordini della vegliante procedura; volle altresì che i Tribunali criminali dello Stato assumessero col Capo-Turno del Turno di Revisione quella corrispondenza che mantenevano prima col Direttore degli atti di Firenze, per il buon regolamento dei processi che respettivamente li riguardassero; e finalmente ordinò che in questa parte dovesse la Cancelleria criminale prestarsi a tutto il servizio occorrente al Capo-Turno e al Turno di Revisione.*

impongono un tale obbligo anche ai Commissarj dei Quartieri. In provincia gli accessi di questo secondo genere, occorrenti cioè prima dell'iniziazione del processo, si faranno dal Notaro criminale del luogo del commesso delitto. Ancora gli atti di questi accessi si sottoscriveranno dai testimoni istrumentali, dall'imputato, se era presente, e da ogni altro che vi sarà intervenuto; il tutto a forma dell'Art. precedente. (d. *Art.* 8.) (V. § 30.)

8. — I Vicarj Regj in Provincia, e l'Auditore di turno in Firenze (*oggi il Direttore degli atti*) assisteranno a tutti i costituti dati agl'imputati, che dovranno inoltre far menzione di una tale assistenza, ed esser muniti delle loro firme, sotto pena della nullità del costituto. Presteranno la maggior attenzione alle istanze che si facessero dagli imputati perchè sia sentita qualche persona, o eseguito qualche atto, e dovrà costare in processo della fatta istanza, e dell'analoga resoluzione. (d. *Art.* 9.)

9. — Terminato il processo informativo, si trasmetterà contro gl'imputati, semprechè vi sia luogo, la speciale inquisizione, e ciò si farà coll'assistenza del Vicario Regio, o dell'Auditore di turno, i quali la firmeranno insieme col Processante; il tutto sotto pena della nullita di essa. (d. *Art.* 10.)

10. — La notificazione (*o risposta*) dell'inquisizione sarà accompagnata dall'assegnazione di un termine perentorio di giorni otto all'imputato a rispondervi e dedurre le sue difese. Il termine a giustificare le difese già dedotte si regolerà dal Vicario, o Auditore di turno, secondo la natura del processo, la qualità delle difese, e i mezzi coi quali si vorrà giustificarle, avvertendo che non se ne abusi per ritardare indebitamente ed inutilmente gli affari. (d. *Art.* 11.) V. DIFESE degl'imputati, e § 74. segg.

11. — Non tanto i Notari, quanto i Vicarj, o l'Auditore di turno, saranno cauti, che quando vien assegnato all'inquisito il termine a rispondere e difendersi, sia prevenuto e cerziorato dei diritti che come sopra gli appartengono per la propria difesa, e della perdita che ne fa irremissibilmente, se lascierà passare il termine assegnatogli, senza profittarne. (d. *Art.* 12.) (V. § 31.)

12. — Attesa la solennità del giuramento da deferirsi anche in principio ai testimoni fiscali, e la necessità del precedente con-

fronto di ciascuno di questi testimoni coll'inquisito, egli non potrà domandarne la ripetizione, fuorchè per motivo sopravvenuto. Se nel difensivo egli nominerà dei testimoni a repulsa, questi si esamineranno dal Notaro che ha fatto il processo, egualmentechè quelli da ripetersi nel suddetto caso; e, se fossero in altre giurisdizioni, vi si provvederà per mezzo di lettere sussidiarie. (d. *Art.* 13.)

13. — Terminati gli atti tutti prescritti dai precedenti Articoli, il Vicario Regio, o l'Auditore di turno, ne ordinerà con suo Decreto la trasmissione alla Ruota criminale, a forma dell'Articolo 21.: Vi unirà il suo disegno e parere, e ciò anche questo ai processi nei quali avrà creduto che non vi fosse luogo a trasmettere l'inquisizione. (d. *Art.* 14.) V. § 62.

14. — I Vicarj rimetteranno ancora questi processi alla Ruota. L'Auditore di turno li prenderà in esame, e quindi si riunirà in sessione segreta a due altri Auditori eletti dal Presidente; ai quali farà la sua relazione, e con essi li risolverà per mezzo del conveniente decreto, e a pluralità di voti. Se la pluralità di essi fosse di parere che l'inquisizione si sarebbe dovuta trasmettere, lo dovranno ordinare, avvertendo però di farlo soltanto nei casi, nei quali, secondo il retto loro giudizio, ravviseranno tutta la probabilità che in definitivo possa farsi luogo ad una condanna. Tutto ciò si osserverà anche nei processi compilati nella Cancelleria della Ruota, e nei quali l'Auditore di turno avesse creduto di non trasmettere l'inquisizione speciale. Ma ogni volta che sulla di lui relazione i suddetti Auditori avranno ordinato di trasmetterla, dovranno astenersi dall'intervenire al giudizio, per il quale con lo stesso decreto rimetteranno il processo e l'inquisito avanti la Ruota, o avanti il Tribunale competente. (d. *Art.* 15.)

15. — Dopo la suddetta resoluzione, se questa porterà la trasmissione della speciale inquisizione, il processo si ritornerà al respettivo Vicario, o all'Auditore di turno, col Decreto relativo, perchè lo faccia notificare all'inquisito, ed eseguisca quant'altro vien prescritto dagli Art. 10. 11. 12. 13. 14. 18. 19. e 20. Se non fosse stato ordinato trasmettersi l'inquisizione, basterà far passare al Vicario o all'Auditore di turno il decreto, perchè lo faccia notificare all'imputato. (d. *Art.* 16.)

16. — In questo secondo caso, e se fu ordinata la sospensione degli atti, o che si lasci il processo aperto, nei termini nei quali tali risoluzioni sono regolari e di stile, il Presidente della Ruota le parteciperà dettagliatamente al Presidente del Buon Governo, perchè invigili gli imputati, e, se crede che meritino di essere assoggettati a un provvedimento economico,* proporrà quello che crederà adottabile, secondo la qualità delle persone, i fatti, le loro circostanze, la somma dei riscontri acquistati, e le probabilità che ne resultavano. A tale effetto la Cancelleria della Ruota passerà al suo Presidente questi processi col relativo decreto, ed esso li ritornerà alla medesima dopo che ne avrà fatto uso. (d. *Art.* 17.)

17. — Ogni volta che sarà stata trasmessa l'inquisizione, i Vicarj Regj, contemporaneamente alla spedizione del processo ultimato, faranno quella dei corpi di delitto, e degli altri oggetti venuti in potere della giustizia, e che fossero capaci di servire alla convinzione degl'inquisiti, o di contribuire ad esonerarli. (d. *Art.* 18.)

18. — I Vicarj Regj e l'Auditore di turno avvertiranno insieme l'inquisito, qualora trovisi carcerato, della spedizione del processo come sopra fatta, significandogli, che, se intende di trovarsi presente alla discussione e decisione della causa che lo riguarda, sarà fatto accompagnare alle carceri della Ruota che deve decidere. Faranno prender nota in processo dell'avvertimento e della risposta, e nel caso che in questa l'inquisito dichiari di volere intervenire al Giudizio, daranno le disposizioni opportune per la sollecita di lui associazione. Il Presidente della Ruota potrà ordinare una tale traslazione *ex officio*. (d. *Art.* 19.)

19. — A tutti quelli poi, che, essendo inquisiti, si troveranno fuori delle carceri, nell'atto di ammetterli alla risposta all'inquisizione, verrà significato che dopo fatte, volendo, le loro difese, il processo sarà rimesso al Magistrato competente, avanti il quale avranno diritto d'intervenire al Giudizio, e che, non intervenendo, vi sarà proceduto non ostante la loro assenza. Dovrà costare in processo di una tale cerziorazione, non meno che della replica, ed essendo questa affermativa, l'inquisito dovrà citarsi,

previo un discreto termine, anteriore al giorno della discussione; e tal citazione si farà anche quando sia carcerato, se ai termini dell'Articolo precedente avrà dichiarato di volere intervenire al giudizio. (d. *Art.* 20.)

20. — Il Regolamento criminale pubblicato sotto dì 8. del corrente, potendo, almeno nel principio, dar luogo a dei dubbj sul modo di esecuzione delle sue diverse disposizioni, perciò credè conveniente il Regio Governo di fare spiegare a ciascuno dei suoi Ministri che concorrer devono ad una tale esecuzione, la parte più essenziale de' proprj doveri in ordine al medesimo; a tale scopo per tanto sono dirette le presenti Istruzioni ch' egli ha sanzionate colla suprema sua approvazione. (*II.* 12. *Luglio* 1814. *in princ.*)

21. — Ai Notari criminali è imposto l'onere della compilazione dei processi: è questo l'oggetto della loro instituzione, ed un tale oggetto è così sacro che non possono esser mai vigilanti abbastanza, nè abbastanza premurosi di ben disimpegnarlo. (dd. *Art.* 1.)

22. — Il R. Governo nella sua saviezza avendo creduto per dei potenti motivi, che non si dovesse lasciar sussistere l' istruzione verbale dei processi contemporanea al loro Giudizio, ne segue che questo si appoggia totalmente al processo scritto, e che l'opinione dei Giudici non può ben fissarsi se non in quanto sia esattamente compilato. Quei Processanti adunque che negligessero questa parte essenzialissima dei loro doveri, si renderebbero responsabili in faccia a Dio, al Sovrano, ed alla Società di qualunque errore che ne fosse la conseguenza, in pregiudizio o dei cittadini, o della giustizia. (d. *Art.* 2.)

23. — L'Art. 2. del Regolamento richiama in osservanza le antiche *regole e consuetudini*. Con queste espressioni si sono voluti rimandare i Processanti alle antiche pratiche, anche in quella parte in cui non sono il resultato di veruna Legge, atto del Governo, o altra disposizione scritta dell' autorità legittima. (dd. *Art.* 3.) (a).

(a) *Quanto appella a queste regole e consuetudini, parificabili oggi a Leggi effettive, è stato raccolto e compilato dal Cancellier Francesco Porri*

24. — Fra queste pratiche, una delle più salutari era quella di scrivere e le interrogazioni e le successive risposte, non tanto negli esami dell'imputato o altri interessati in causa, quanto in quelli dei testimoni, coll'istesse precise espressioni colle quali eran concepite: egli è chiaro che, diversamente facendo, i Giudici sentirebbero parlare il processante, ma non le persone esaminate: si sà che le parole sono i segni rappresentative dell'idee, e le istesse espressioni fanno bene spesso una diversa impressione negli animi umani. Conviene adunque astenersi nello scrivere le risposte dell'uso dei sinonimi, o dal sistema anche più pericoloso di compendiarle. Nulla poi importa l'eleganza di stile nei processi criminali: verità, semplicità, ed esattezza sono i soli requisiti che vi si desiderano. (d. *Art.* 4.) V. § 72.

25. — Questi requisiti non si potrebbero ottenere se non si avesse una continua attenzione di adattare le interrogazioni alla capacità del rispondente, e di non contentarsi delle di lui risposte finchè non siasi veduto che ha ben compresa la domanda. (dd. *Art.* 5.)

26. — Le persone idiote rispondono per il solito con difficoltà per il mal'inteso riguardo di non voler nuocere altrui col loro deposto: accade anche non rare volte ch'esse credono di non aver mentito, nonostante qualunque reticenza o restrizione mentale, subito che hanno risposto in stretto senso alla domanda. Invano dunque si attenderebbe da quest'individui, che alla prima interrogazione, o in poche, spiegassero tuttociò che è a loro notizia sopra il fatto in questione: bisogna che un quesito non abbracci che un sol fatto o una sola circostanza, cominciando sempre dai più remoti, e bisogna disporli in guisa che ciascuno di essi nasca dalla risposta data al quesito precedente, senza contentarsi di risposte evasive, che lasciassero dubbiezza, o che non scioglicssero affatto il contenuto della domanda. (dd. *Art.* 6.)

27. — Gli esami si faranno sempre nella stanza di banco del Notaro, a meno che per giusta causa il Vicario permetta altrimenti. (dd. *Art.* 7.)

di Siena, versatissimo nella criminal giurisprudenza pratica: E coloro che hanno potuto vedere quest'utilissimo lavoro presso l'Autore sono impazienti di vederlo reso pubblico con le stampe.

28. — L'Art. 6. raccomanda ai Processanti, *il farsi carico di tuttociò che interessa o può interessare la difesa dell'imputato.* Dovranno aver sempre avanti agli occhi che non si fa il processo per ottener tanti riscontri da condannare colui che vi è sottoposto, ma soltanto per verificare se sia reo, o qual sia il reo. Senz'aspettare perciò che l'imputato ne faccia istanza, subito che vedono che dal processo resulta una qualche cosa capace di somministrare delle traccie favorevoli alla di lui difesa, la proseguiranno finchè sia sfogata del tutto. (dd. *Art.* 8.)

29. — Ciò che si è detto di sopra all'Art. 4. milita specialmente e con maggior forza rispetto ai confronti degl'imputati coi testimoni in aggravio, o coi complici, e rispetto ai costituti che si danno agl'imputati medesimi. (dd. *Art.* 9.)

30. — Quanto agli accessi di cui tratta l'Art. 8. del Regol. (§ 7.) è necessario che non s'interponga in farli il minimo indugio, come è detto agli Art. 33. e 34. delle Istruzioni, che si applicano anche ai Notari criminali in tutta la loro estensione. (dd. *Art.* 10.) (a)

31. — La cerziorazione di cui tratta l'Art. 12 (§ 11.) si farà dai respettivi Processanti, e in essa si spiegherà bene all'imputato: 1. che la Legge gli permette di giustificarsi con tutti i mezzi che sono in suo potere, e che crederà più proprj a far valere la sua innocenza, o ad attenuare la sua colpa: 2. che però deve dentro giorni 8. continui dichiarare su quali capi una tale difesa deve raggirarsi, sotto pena di perderne il diritto: 3. che

(a) *Il nome dei Ministri di turno, che nella Cancelleria saranno incaricati per ciaschedun mese degli accessi antecedenti all'iniziazione di un processo, starà affissa nella Cancelleria medesima, e si trasmetterà ai capi degli Esecutori perchè lo facciano circolare ai medesimi onde sappiano in tutti i casi improvvisi qual Ministro deve essere da essi avvisato. I Ministri di turno non potranno mai dispensarsi, nemmeno di notte, o sotto pretesto di cattivo tempo, o altro, dal trasferirsi immediatamente al luogo dell'accesso, sotto pena di essere responsabili delle conseguenze, e dell'indignazione sovrana. Tutto ciò si applica anche ai Commissarj de'Quartieri nell'estensione del respettivo Quartiere. Useranno parimente la massima diligenza in tutti gli altri accessi, attesochè bene spesso il più lieve ritardo li rende inutili, o ne diminuisce i resultati.* (Il. dd. *Art.* 33. 34.)

dopo ciò dovrà fare le sue prove nel termine successivo, che se gli assegnerà; e perchè questo sia proporzionato al bisogno, procurerà di esprimere con precisione quali sono i mezzi di prova che vuole impiegare: 4. che può scegliersi un difensore fra gli Avvocati o Procuratori approvati, lo che non facendo, sarà assistito dal Difensore ordinario destinato dalla Legge: 5. che se vuol essere presente al giudizio della causa che lo riguarda, lo deve dichiarare (sotto pena di non essere più in tempo a farlo), e che in tal caso si farà accompagnare, se è carcerato, alle prigioni di Firenze, o del Trib. competente. Non è questa una formalità, ma una solennità, ed il voto della Legge non è adempito, se l'imputato, dietro una piena cognizione della materia, non è in grado di determinare la sua volontà nel modo che crede più utile alla propria difesa. (dd. *Art.* 11.)

32. — L'Art. 13. non permette la ripetizione dei testimoni fiscali ad istanza dell'imputato, se non che per *motivo sopravvenuto*. Questa restrizione tende ad impedire ogni inutile ritardo nella spedizione dei processi. e sarebbe stato da temersi che gli imputati stessi ne interponessero studiosamente, allorchè, essendo in libertà, non fossero spinti dall'impazienza della carcerazione a desiderare il termine del loro processo. Basterà che il motivo per cui si domanda di ripeterli non esistesse all'epoca del confronto; poichè in questo caso l'imputato doveva in allora domandare che s'interrogassero sull'oggetto sul quale dovrebbe cadere la repetizione: Ma senza troppo astringersi a questa regola, per evitare del pari e l'inconveniente che la Legge ha voluto prescrivere, e la rejezione troppo inconsiderata delle istanze degli imputati, si avvertirà di far loro articolar bene i capi sopra i quali dovrebbe raggirarsi la ripetizione; e se ne renderà conto al Vicario, che l'accorderà o la ricuserà secondo l'interesse e l'influenza che il dargli corso potrebbe avere nella causa. Si terrà lo stesso sistema relativamente ai testimoni a ripulsa, sull'ammissione dei quali si può usare una qualche maggior correntezza. (dd. *Art.* 12.)

33. — Dipenderanno i Notari criminali dai respettivi loro Vicarj, li consulteranno in tutti i casi nei quali avranno qualun-

que dubbio sulle proprie operazioni, e n'eseguiranno le istruzioni, non meno che le istanze dell' Avvocato generale e degli Avvocati di lui Sostituti relativamente al loro ministero, a forma dell'Art. 78. (d. *Art.* 13.)

34. — Avranno sempre presente che un imputato sottoposto a processo non è colpevole, e che fino al momento in cui una sentenza irretrattabile lo dichiari tale, prevaler deve il diritto che ha ciascuno, di esser creduto innocente. Quindi il Regio Governo è nella piena fiducia, accresciuta dall'esperienza dei passati tempi, che si asterranno scrupolosamente da qualunque invettiva o minaccia, e da qualsisia durezza di maniere, dalle quali esser potesse turbata o diminuita la libertà d'intelletto, di cui deve godere in tutta la sua estensione l'imputato medesimo, onde riunire i mezzi tutti di difendersi. (d. *Art.* 14.)

35. — Useranno la massima sollecitudine e diligenza nella compilazione dei processi, e in quelli in particolare in cui vi son carcerati, e nell'adempimento di quant'altro è loro prescritto dalle presenti Istruzioni; mentre, siccome lo zelo col quale si distingueranno nel disimpegno del loro tanto importante ministero farà loro un distinto merito presso il Governo pei loro avanzamenti, così qualunque allontanamento dai proprj doveri non potrebbe fare a meno di avere una molto svantaggiosa influenza nel loro successivo destino. (dd. *Art.* 15.)

36. — L'Art. 4 del Regolam. avendo incaricato i Vicarj RR. di dirigere gli atti e la compilazione dei processi crimin., ne segue in essi l'obbligo d'invigilare alla loro piena regolarità. (dd. *Art.* 38.) (a)

(a) *La* Circ. del 26. Aprile 1832. *all' Art.* 11. *vuole che il superiore Direttore degli atti firmi le lettere sussidiarie e di uffizio* V. Sussidiarie nei giudizj crim. *Rispetto a questa materia è da osservarsi*: 1. *Che il Presid. della Ruota crimin. di Firenze in esecuzione degli Ordini partecipati dalla I. e R. Consulta con Lettera de' 9. Aprile* 1829. *richiamò con sua Circ. in scritto del* 13. *detto i Giusdicenti alla piena e rigorosa osservanza degli Articoli enunciati, affinchè non all'* ultimo *ma bensì* a ciascun costituto *assistesse il respettivo Direttore di atti, e la firma del medesimo si vedesse in calce del costituto, e nel principio* la menzione *che detta assistenza ha*

37. — Nella loro assistenza ai costituti potranno fare le opportune interrogazioni al costituito, e dettarle al processante, egualmentechè le risposte; sarà anzi ciò conforme al voto della Legge, e lo studio del processo che per tale effetto dovranno fare, risparmierà loro altrettanta occupazione allorchè sarà terminato; potranno pure, se lo credono proprio, dividere le contestazioni in più esami e in diversi giorni, anche con qualche intervallo, riservando per l'ultimo le contestazioni più gravi e di maggiore importanza. (dd. *Art.* 39.)

38. — La menzione della loro assistenza ai costituti si porrà in principio dell'esame, ed in fine la loro firma: avvertiranno anche di notare in principio se l'esame stesso si è fatto a loro interrogazione. (dd. *Art.* 40.)

39. — Nei casi dubbj è sempre in facoltà dei Vicarj il comunicare all'Auditore di turno l'istanze di abilitazione fatte dai carcerati, e domandare al med. il *quid agendum*. (d. *Art.* 41.)

40. — Allorchè il processo sarà finito, lo esamineranno con ogni attenzione da loro stessi, e senza riportarsene al rapporto o spoglio del Notaro, che, quando anche sia in scritto, si dovrà da essi verificare in tutte le sue parti. Trasmetteranno l'inquisizione ogni volta che vi sian dei riscontri capaci di produrre una

avuto luogo, dovendo questa esser dichiarata con precisione e chiarezza, e non con abbreviature e formule che obblighino a questioni interpetrative: 2. *Che un richiamo ad essere esatti e vigilanti per evitare la nullità dei costituti era stato anche precedentemente fatto, non già nel senso accennato, ai Direttori degli atti e Processanti dall' Avvocato fiscale con sua Circ. in stampa de'* 29. Luglio 1828*:* 3. *Che l'* Editto del 19. Agosto 1814. all' Art. 5. (§ 50.) *limitò e restrinse alle cause capitali, o a quelle il cui titolo può portare ai maggiori gradi dei pubblici lavori, l'assistenza dei Direttori di atti, di cui fanno menzione gli Art. sopraccennati:* 4. *Che il Presidente della Ruota crimin., in seguito degli Ordini dell' I. e R. Consulta, con sua Circ. in scritto, per distruggere l'opinione invalsa fra molti Giusdicenti, li prevenne, che, siccome i confronti degl' imputati con i correi e testimonj formano parte dei costituti, l'assistenza voluta a questi ultimi si richiede anche ai primi a pena di nullità, tanto più che l' interesse di essa, secondo il voto degli Ordini, ricorre egualmente, sia l'imputato avanti il processante solo, o con altri in confronto.*

probabilità maggiore per la condanna che per l'assoluzione dell'imputato. (dd. *Art.* 42.)

41. — L'Art. 10. del Regolam. non dichiara che nell'inquisizione si dovrà esprimere che il Vicario vi ha assistito: ma è chiaro che si è creduto inutile il dichiararlo, e che ciò si è considerato come implicito nel testo della Legge, perchè la sola firma senza tal menzione farebbe costare che il Vicario ha sottoscritto, ma non che è stato presente, e porterebbe la nullità comminata da quest'Articolo. (dd. *Art.* 43.) (a)

42. — L'Art. 11. distingue il termine a *dedurre le difese*, cioè ad articolare il respettivo oggetto di esse, dal termine a *giustificarle*, che è quello nel quale l'imputato dovrà far le sue prove. La Legge poteva e doveva limitar il primo termine, ma non poteva far lo stesso del secondo, che dipende tutto dalle particolari circostanze di ciascun caso: Basterà dunque che i Vicarj non mettano in dimenticanza l'avvertimento contenuto nella parte finale di questo Articolo. (dd. *Art.* 44.)

(a) *Una Circ. in stampa* della Presid. della Ruota crimin. del 29. Maggio 1827., *dietro l'approvazione dell' I. e R. Consulta, dichiarò che il presente Art. è distinto dall'altro 10. del Regol. crim.* (§ 9.), *riferendosi il primo all'atto d'inquisizione, ossia al libello fiscale, e il secondo all'atto di trasmissione del medesimo, cioè all'esame in cui viene ammesso l'inquisito alla risposta del trasmesso libello; per lo che vennero richiamati i Processanti e Direttori di atti ad osservare esattamente amendue gli enunciati Articoli nelle particolari loro disposizioni, e a tenere altresì eguale esattezza nell'apposizione delle firme combinatamente ordinata dagli Art. stessi. Siffatta intelligenza è stata pure seguita in diverse risoluzioni del predivisato Dicastero, che ha accordata revisione in qualche affare, appunto per la mancanza dell'assistenza e menzione della medesima alla risposta della speciale inquisizione, richiesta a pena di nullità dall' Art. 10. Sembra peraltro che la* Circ. dell'Avv. gener. fiscale de' 29. Luglio 1828. *non si uniformi esattamente alla surreferita del* Presidente della Ruota, *poichè in essa si parla della nullità concernente la sola* inquisizione speciale.

È bensì certo che in generale si segue dai Processanti il prescritto della Circ. del Presid. della Ruota, e che dall' Uffizio dell' Avvocato fiscale vengono ritornati ai Trib. respettivi quei processi che alla medesima non si uniformano, all'effetto che non siano poi elevate questioni in proposito.

43. — Anche l'esecuzione dell'Art. 12. è specialmente raccomandata ai Vicarj, affinchè la cerziorazione sia fatta nel modo voluto dall'Art. 11. delle presenti Istruzioni. (dd. *Art.* 45.)

44. — L'Art. 12. delle presenti Istruzioni servirà loro di commento per l'intelligenza dell'*Art.* 13. *della Legge*, rispetto al quale esigeranno sempre dai loro Notari la comunicazione delle istanze di ripetizione dei testimonj fiscali: Anche di queste istanze e della resoluzione adottata dal Vicario si prenderà nota in processo, perchè al Presidente della Ruota, o del Trib. competente, possa far uso della facoltà che gli accorda il seguente Art. 70. (dd. *Art.* 46.)

45. — L'Articolo 19. distingue due casi: 1. se nel processo è trasmessa l'inquisizione: 2. se non lo è. Nel primo soltanto il Vicario deve fare un decreto per dichiarare che « N. N. essendo « stato inquisito per il tal delitto, colle tali circostanze, e po- « tendo perciò esservi luogo contro di lui alla tal pena, a forma « dell'Art. . . . . della Legge de' . . . . ordina che il processo « venga trasmesso unitamente ai *corpi di delitto* (o altri oggetti « venuti in potere della giustizia) alla Ruota crimin. di Firenze, « per esservi giudicato. » Ma tanto nel primo quanto nel secondo caso, cioè anco d'inquisizione non trasmessa, il processo sarà corredato del disegno del Vicario, che terminerà col di lui parere: Tutti i processi in cui l'inquisizione non è stata trasmessa si manderanno dal Vicario colla direzione « alla Ruota criminale, perchè ne sia fatto l'uso prescritto dall'Articolo 15. del Regolamento. » (dd. *Art.* 47.)

46. — Se il Turno di revisione adotta una resoluzione conforme a quella del Vicario, rimetterà al medesimo il decreto che la contiene: il Vicario avrà cura di farlo subito notificare all'imputato, onde sappia che si lasciano contro di lui sospesi gl'atti, e che la giustizia non lo riguarda come legittimamente purgato dai sospetti contro di lui concepiti: ancorchè poi il Turno di revisione adotti una decisione contraria a quella del Vicario, il decreto che la conterrà si notificherà all'imputato, perchè sappia che vanno a riprendersi gli atti contro di lui; ma siccome in questo caso dev'essere necessariamente trasmessa la inquisizione,

e siccome soltanto colla risposta alla medesima si pubblica il processo, perciò i Vicarj cominceranno dal trasmetterla, ed unitamente al suddetto decreto la faranno notificare all'inquisito, e quindi adempiranno tutte le diligenze prescritte dagli Art. 11. 12. 13. 14. 19. 20. del Regol., e dopo di esse pronunzieranno il decreto di cui tratta l'Art. 14., e con esso rimetteranno il processo e gli oggetti enunciati all'Art. 18. al Tribunale competente. (dd. *Art.* 47.)

47. — La spedizione degli oggetti di cui tratta questo Art. 18. si farà sempre per canale sicuro. S'impiegheranno a preferenza i procacci delle Comunità, o altri mezzi, che senza compromettere la fedeltà del trasporto presentino per la spesa la maggiore economia possibile. Questi oggetti si spediranno bene involti, se si può, e sempre sigillati, in guisa che ad un'oggetto non si possa sostituirne altro della stessa qualità. Nella lettera che li accompagnerà se ne inserirà una nota firmata dal Notaro criminale: questa nota sarà copiata da una dei Ministri della Cancelleria della Ruota, o dal Cancelliere del respettivo Tribunale, sul registro di cui tratta l'Art. 29. delle presenti Istruzioni, e quindi il medesimo scriverà in calce di essa la ricevuta colla data e la firma, e la ritornerà al Vicario, che la consegnerà al suo Notaro perchè la custodisca a proprio discarico. (dd. *Art.* 49.)

48. — Al principio di ogni mese rimetteranno all' Avvocato generale una nota delle cause crim. *pendenti* nel loro Vicariato, in cui esprimeranno la natura, circostanze, e luogo del commesso delitto, il nome dell'imputato, se è conosciuto, il giorno in cui fu introdotto il processo, e lo stato attuale degli atti; e per quelle pendenti da più di 3. mesi, i motivi pei quali non si è potuto fin'allora ultimarle; sulla nota mensuale ogni causa avrà un numero di seguito, ma le cause introdotte nei precedenti mesi si noteranno tutte insieme per ordine di tempo fra loro, dopo quelle introdotte nel mese a cui appella la nota, e a fronte di queste si riporterà, non più il numero di seguito, ma quello che ciascuna occupava nella nota del mese in cui fu introdotta, quale nota verrà ivi indicata. (dd. *Art.* 51.)

49. — Al principio di ogni mese rimetteranno pure al medesimo la nota dei carcerati del mese precedente, esprimente i

loro nomi, cognomi, patrie, giorno, e motivo dell'arresto, e la citazione del numero della loro causa sulle note mensuali, se sono sotto processo. (dd. *Art.* 52.) (a)

50. — L'assistenza da prestarsi dai Vicarj Regj in Provincia, e dall'Auditore di turno in Firenze, sarà e dovrà intendersi ristretta agli atti dei costituti degl'imputati di delitti capitali, o di altri delitti gravi meritevoli della pena dei pubblici lavori. (*Circ.* 19. *Agosto* 1814. *Art.* 5.)

51. — Nei processi relativi a delitti di furto violento il Tribunale nella cui giurisd. il delitto sarà stato commesso dovrà compilarne il processo, sospeso qualunque altro affare. (*L.* 22. *Giugno* 1816. *Art.* 7.)

52. — Iniziati gli atti, il Tribunale medesimo ne darà avviso al Presid. della Ruota crim. e all'Avvocato fiscale. (d. *Art.* 8.)

53. — Nel termine di 20. giorni, a contare da quello dell'arresto dell'imputato o imputati, dovrà essere trasmessa la speciale inquisizione, se vi sarà luogo. (d. *Art.* 9.)

54. — Contro quelli che saranno stati sorpresi *in flagrante* delitto dovrà essere trasmessa nel termine di giorni 10., salve le proroghe che per cause urgentissime potrà accordare il Presid. della Ruota crimin. di Firenze. (d. *Art.* 10.)

55. — Tutti i Trib. rimetteranno i processi alla Cancelleria della Ruota crimin. di Firenze. (d. *Art.* 17.)

56. — Contemporaneamente faranno accompagnare alle Carceri di detta Città il carcerato o carcerati rimasti inquisiti. (d. *Art.* 18.)

57. — La Cancelleria della Ruota crimin. di Firenze, sottoposti secondo il consueto al giudizio del turno di revisione quei processi nei quali non sarà stata trasmessa la speciale inquisizione, invierà gli altri all'Avvocato fiscale, da cui verranno in se-

(a) *La remissione di cui parlano gli accennati Articoli delle Istruz., in seguito degli Ordini della I. e R. Consulta de' 24. Settembre 1827., deve farsi anco al Presidente della Ruota criminale di Firenze, il quale mensualmente accompagna un prospetto delle medesime, comprensivo di quelle del Circond. della Ruota di Grosseto, alla Segreteria di Stato: ed ogni 3. mesi eseguisce il rinvio delle dette tabelle alla Segreteria della Consulta, accompagnate dalle di lui osservazioni.*

guito rimessi mediante la Cancelleria medesima all'Auditore che presiederà il Tribunale straordinario (a) col quale concerterà il giorno per l'udienza. (d. *Art.* 19.)

58. — Unita al processo rimetterà l'Avvocato fiscale al detto Auditore la sua richiesta pei testimoni che dovranno intervenire alla seduta. (d. *Art.* 20.)

59. — L'Auditore ne ordinerà la citazione, e la Cancelleria della Ruota crimin. invierà il processo al Trib. del luogo del Giudizio, con commissione di citare i testimoni per il giorno che sarà stato fissato. (d. *Art.* 21.) (b)

60. — Il Trib. medesimo destinerà all'inquisito o inquisiti che ne fossero mancanti un difensore *ex officio*, a cui consegnerà mediante ricevuta il processo, che non potrà ritenere per un tempo più lungo di 24. ore. (d. *Art.* 22.)

61. — Farà notificare altresì agl'inquisiti il giorno della seduta; comunicherà loro la nota dei testimoni da citarsi a richiesta dell'Avvocato fiscale, e notificherà loro che potranno fare intervenire al giudizio quei testimoni che reputeranno opportuni alla propria difesa, assegnando loro un termine di 24. ore ad averne presentata la nota, e ad aver dichiarato su quali fatti e circostanze intendono che debbano essere interrogati. (d. *Art.* 23.)

62. — L'Auditore di turno (*ora il Direttore degli atti della Cancelleria*) della Ruota crimin., gli Auditori del Governo, i Commissarj Regj, ed i Vicarj sono dispensati dal compilare il disegno e parere, ch'erano in obbligo di unire a ciascun processo che partecipavano alla Ruota medesima per la risoluzione. (*L.* 23. *Settembre* 1816. *Art.* 17.)

63. — Restano invece incaricati di pronunziare respettivamente un decreto di trasmissione o non trasmissione d'inquisizione, a seconda dei riscontri maggiori o minori resultanti dal processo. (d. *Art.* 18.)

(a) *In forza di più moderne disposizioni, la spedizione dei processi suddetti dev'esser fatta al Presidente della Ruota criminale, il quale, meno il caso di qualche legittimo impedimento, è tenuto ad intervenire a tutte le discussioni del Turno straordinario.*

(b) *Gli Ordini posteriori hanno reso inutile il sudd. invio di processo.*

64. — Questo decreto dovrà essere motivato, e contenere in dettaglio tutti i riscontri speciali che militano contro gl'imputati. (d. *Art.* 19.)

65. — Viene ingiunto altresì a tutti i Cancellieri e Notari crimin. di compilare uno *spoglio* esatto e completo di tutti gli atti che compongono ciascun processo. (d. *Art.* 20.)

66. — Tale spoglio dovrà richiamare le carte del processo, ed essere munito della firma del processante. (d. *Art.* 21.)

67. — L'Auditore di turno, gli Auditori del Gov., i Commissarj, e i Vicarj Regj non dovranno partecipare alla Ruota alcun processo che non sia corredato di detto spoglio, il quale dovrà servire per comodo dei Giudici, dell'Avvocato fiscale, e dei Difensori. (d. *Art.* 22.)

68. — I processi che verranno trasmessi dai Trib. Provinciali alla Ruota crimin. di Firenze, e respettivamente a quella di Grosseto, saranno conservati nelle respettive Cancellerie fintantochè sia trascorso il termine stabilito nell' Art. 43. del Regolam. crimin. degli 8. Luglio 1814. per domandarne la revisione; passato il quale senzachè per parte dei condannati, nè per parte dell'Avvocato fiscale, siasi fatto uso di questo rimedio, saranno ritornati ai Trib. predd., corredati della sentenza che sarà stata pronunziata, la quale verrà trascritta dal Processante al Protocollo, e saranno conservati i processi nell'Archivio del Tribunale. (d. *Art.* 37.)

69. — Comecchè i Ministri destinati a presiedere ai Tribunali nelle Provincie col titolo di Auditori, o di Commissarj, o di Vicarj Regj restino dispensati dall'Art. 17. delle Istruzioni de'23. Settembre 1816. dall'accompagnare col loro disegno e parere la partecipazione delle Cause crimin. da risolversi da alcuno dei Turni della Ruota; non per questo è cessato in essi, nè diminuito punto il dovere di occuparsi delle cause predette, di dirigere i Ministri processanti, di vegliare sulla regolare compilazione degli atti, e di sollecitare, per quanto si può, l'ultimazione di quei processi specialmente, che riguardano uno o più carcerati. Quel dovere è sempre lo stesso, cioè qual era avanti la pubblicazione di quegli articoli; e lo stesso pure è nei Ministri processanti il dovere di dipendere dai predetti Auditori, Commissarj, e Vicari Regj in tutto

ciò che ha relazione colla buona amministrazione della giustizia punitiva. (*Circ.* 24. *Decembre* 1817.)

70. — Essendo stato sostituito al disegno e parere notato di sopra il decreto motivato, da farsi dai respettivi Capi dei Trib. per la trasmissione o non trasmissione della speciale inquisizione, dovrà il decreto esser concepito conformemente agli Art. 18., e 19. (V. §§ 63. 64.); e perciò vi dovranno essere compresi tutti gli speciali riscontri del processo, tanto a danno che a favore dell' imputato, e con chiarezza dovranno apparire i fondamenti su quali il decreto sarà stato basato. (*Ivi*)

71. — Per quello che appartiene ai Ministri processanti, sono essi tenuti, a forma degli Art. 20. e 21. di dette Istruz. (§§ 65. 66.) di redigere lo spoglio di ciascun processo, affinchè resti agevolata la strada al Difensore, all' Avvocato fiscale, ed ai Giudici di riscontrare i fatti nel processo, e per tal mezzo formarsi più sollecitamente l' idea dell' affare di cui si tratta. Premesso adunque che lo spoglio debba essere quale si prescrive dall' Art. 20., cioè *esatto e completo di tutti gli atti che compongono ciascun processo*, il Cancelliere o Notaro crimin. dovrà astenersi dall' istituire ragionamenti, dal dedurre conseguenze ec., e in vece porrà in opera tutto lo studio, perchè lo spoglio contenga: 1. la narrazione e storia genuina del fatto in questione: 2. l' enumerazione dei riscontri che stabiliscono la materialità del delitto: 3. i riscontri che determinano la qualità per cui il delitto si rende più grave: 4. i riscontri pei quali si ha la verificazione della confessione dell' imputato, e la piena di lui convinzione, o pei quali egli resulta più o meno indiziato: 5. l' indicazione precisa delle deposizioni dei testimoni spettanti all' imputato, sotto qualunque rapporto da farne apparire maggiore o minore la di lui reità: 6. l' accurata esposizione di tutto ciò che in qualunque modo può servire alla più facile e distinta cognizione delle resultanze tutte del processo, pei due importantissimi oggetti, che il delitto non resti impunito nè in tutto nè in parte, e che veruno sia indebitamente aggravato: 7. Dovranno inoltre richiamarsi con precisione negli spogli le carte del processo, pel più sollecito riscontro di esse: 8. dovranno anche notarsi ad uno ad uno i corpi di delitto esistenti

tuttora in Trib., gl'identificati per tali, e i non identificati; i restituiti prima della spedizione della causa, e i ritenuti non capricciosamente (il che porterebbe altrui un danno senza motivo) ma per buone e solide ragioni, sino alla risoluzione delle cause medesime. E se in uno stesso processo molti avranno figurato colla qualità d'imputato, e per alcuni sarà stato decretato dal Turno di revisione, che *siano tenuti sospesi gli atti*, *o che non sia stato*, *o non sia luogo a procedere*, questo pure dovrà essere accuratamente avvertito nello spoglio, per regola specialmente dei Giudici ai quali spetta la finale risoluzione del processo medesimo: 9. sarà loro cura che tanto i processi quanto gli spogli siano scritti senza abbreviature, e con carattere almeno sufficientemente intelligibile; il che, quando non lo volesse un certo riguardo alle persone obbligate a leggere gli uni e gli altri per cagione del loro uffizio, lo vuole poi certamente il dovere di non esporre i Giudici a prender senza loro colpa degli equivoci, i quali riescir potrebbero sommamente funesti nella decisione delle cause crimin.: 10. finalmente procureranno i Capi dei Trib. e i Ministri processanti che nei decreti di trasmissione o non trasmissione d'inquisizioni, nei processi, e negli spogli non siano cancellature, correzioni, o aggiunte; o che queste siano almeno riportate in margine con postille firmate dal Capo del Trib. o dal Notaro; e, trattandosi di processi, anche dalla persona esaminata, se sarà in grado di scrivere. (*Ivi*)

72. — Non occorre di rammentare l'assoluto dovere dei Ministri processanti di esaminare con tutta la placidezza i testimoni, nonmenochè gl'imputati; di scrivere colla più scrupolosa fedeltà, e col preciso linguaggio con cui saranno state pronunziate, le risposte degli uni e degli altri; e di astenersi, con tutti indistintamente, da qualsivoglia sevizia ed ingiuria, nonmenochè da minaccie irregolari ed estranee dalle convenienti monizioni. Questi ed altri simili trattamenti, i quali disconvengono a tutti, sono intollerabili affatto nei Ministri, ai quali è affidato il geloso ed importantissimo uffizio di assumere e raccogliere notizie atte a condurre allo scoprimento della nuda e semplice verità; a far bene apprender la natura dei fatti già accaduti, e più o meno strettamente connessi

colla pubblica e privata sicurezza; e ad illuminare i Giudici destinati a decretare conformemente alle Leggi or l'una or l'altra pena, cui suole andare unita la perdita dell'onore, della libertà, e qualche volta anche della vita de'condannati, appunto per avere attentato contro quella sicurezza. Sono questi oggetti di sì grande importanza, che il nominarli solamente bastar deve, perchè tutti gl'incaricati di occuparsene si sentano intimamente eccitati all'esatto adempimento di ciò ch'è diretto alla migliore conservazione dei medesimi: talchè al Presid. della Ruota crim. non resta, che vegliare attentamente sulla maniera con cui ognuno in particolare sarà per prestarvisi, per quindi determinarlo nel proporre i respettivi avanzamenti. (*Ivi*)

73. — Non è nelle facoltà nè dei Giusdicenti nè dei Trib. di portare alle forme economiche e sommarie gli affari e i processi, che pei loro titoli, e per gli estremi di cui sono rivestiti, possono in ordine alle Leggi veglianti formar soggetto di una procedura ordinaria e formale. Semprechè nel furto il valor del tolto ecceda le L. 10.; semprechè le offese vadano accompagnate da ferimento, o da querela, semprechè il fatto si presenti con un titolo o un rapporto contemplato dalla lettera delle nostre Leggi criminali, il processo deve sempre, e senza eccezione di casi, istruirsi nei modi e colle forme prescritte dal Regol. di procedura crimin., e parteciparsi all'Autorità ordinaria per la definitiva resoluzione E i Giusdicenti e i Trib. devono attenersi a questo sistema anche nei casi dubbj, deferendo pure in questi il giuramento ai testimoni, e procedendo nelle forme ordinarie, per attendere che la remissione alla via economica sia dichiarata dalla Ruota, o provocata sulle loro partecipazioni dalla Potestà economica. Nel concorso di gravissime specialità per la stessa tenuità del merito non è impedito in questi affari di rappresentare frattanto l'occorrente alla Presid. del B. Gov., ed alla Ruota. (*Circ.* 24. *Agosto* 1819.)

74. — D'ora in avanti i difensori dei rei, o scelti da questi, o deputati dal Trib., debbono sempre dal dì della consegna del processo, averlo ritornato alla Cancelleria colla loro memoria difensiva negli 8. giorni prescritti dal Regol. vegliante. (*Regol.* 5. *Giugno* 1827. *Art.* 1.)

75. — È nella facoltà del Presid. della Ruota crim. di prorogare questo periodo di studio del Difensore fino a giorni 20. nelle cause che appariscono più gravi. (d. *Art.* 2.)

76. — La proroga sud. può estendersi fino ai 30. giorni continui, e non più oltre, nelle cause massime e gravissime. (d. *Art.* 3.)

77. — I contumaci che non si giustificheranno con una causa veramente e rigorosamente necessaria, e d'assoluta impossibilità, andranno sottoposti ad un monito, di cui dovrà tenersi conto nel processo, ed in un registro a parte, coll'obbligo di corrispondere entro 5. giorni. (d. *Art.* 4.)

78. — La contumacia anche a questo secondo termine importerà sempre di sua natura la sospensione per il tempo da determinarsi dall'I. e R. Consulta, cui dovrà sempre, ed in ogni caso, darsene notizia dal Presid. della Ruota. (d. *Art.* 5.)

79. — Il Procuratore o l'Avvocato che per tre volte, in tre differenti processi, avrà mancato al primo termine, s'intenderà parimente incorso nella sospensione come sopra, da provocarsi parimente d'uffizio dal Presid. della Ruota. (d. *Art.* 6.)

80. — La contumacia in tutti i pred. casi s'intende sempre incorsa quando dal difensore deputato venga restituito il processo senza una sua memoria difensiva. (d. *Art.* 7.)

81. — La mancanza del Difensore alla discussione fissata avanti la Ruota, se non è giustificata alla Ruota di assoluta impossibilità fisica, importerà sempre, e per se sola, la sospensione per il tempo da pronunziarsi dalla Consulta, sul conto che di uffizio dovrà sempre darsene dal Presidente della Ruota nelle 24. ore. (d. *Art.* 8.)

82. — S. A. R. ha approvato che tutti i processi delle cause di furto violento, che devono essere risolute dal Trib. instituito dal R. Motup. de' 22. Giugno 1816., non menochè i processi delle cause che per il titolo del delitto possono portare alla pena capitale, o dei lavori pubblici a vita, o per 30. anni, le quali devono ai termini dei sovrani Rescritti de' 19. Aprile e 26. Luglio 1823. essere decise dal turno dei sei giudici della Ruota crim. di di Firenze, debbano dai Direttori degli atti rimettersi, prima della speciale inquisizione, al Turno di revisione della detta Ruota,

perchè, stabilito il titolo del delitto, dichiari se deve procedersi alla trasmissione dell'inquisizione, e resti così determinato se vi sia luogo alla competenza del Trib., o del Turno della Ruota che dovrà giudicarne. (*Circ.* 3. *Marzo* 1831.)

83. — I Tribunali crim. dello Stato da ora innanzi assumeranno col Capo-turno del Turno di revisione quella corrispondenza che mantenevano prima col Direttore degli atti della Ruota crim. di Firenze per il buon regolamento dei processi che respettivamente li riguardano. (*Motup.* 18. *Febbrajo* 1833.)

84. — La necessità del CONFRONTO, indotta dall' Art. 6. del Regolam. crim. del dì 8. Luglio 1814. (V. § 5.) procede sol quando giusti motivi non l'escludano. (*Sovrano Rescritto de'* 20. *Agosto* 1814., *rammentato con Lett. del Presid. della Ruota crim. di Firenze ai Capi-turni decidenti e di Revisione, in data del dì* 8. *Giugno* 1833.)

PROCESSO CRIMINALE. TARIFFA degli emolumenti. V. TRIBUNALI CRIMIN. emolumenti.

PROCESSO APERTO. V. PROCESSO CRIMIN. informat. 16.

PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI. ORGANIZZAZIONE e disciplina.

SOMMARIO.

Disimpegno dell' uffizio 27. 28.

Indicazione di domicilio ec. 29. 32.

Personale responsabilità pel pagamento dei dritti alla Cassa Regia 30.

1. — A ciascheduno dei sei distinti ruoli di Procuratori di cause in Firenze, in Siena, in Pisa, in Arezzo, in Grosseto, e in Livorno, potranno essere ammessi, osservate le forme che saranno prescritte, tutti i sudditi del Gran Ducato, che abbiano ottenuta la laurea dottorale in Toscana, e che provino il concorso dei formali requisiti che saranno richiesti per mezzo di regolamenti speciali. (*L.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 68.)

2. — I Procuratori ammessi nel ruolo presso il Consiglio di Giustizia potranno comparire nella qualità di Procuratore indistintamente avanti qualunque Tribunale, Magistrato, o Ruota del Gran-Ducato. (d. *Art.* 69.)

3. — I Procuratori ammessi nel ruolo presso le Ruote di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto potranno comparire nella predetta qualità solamente avanti la Ruota alla quale appartengono, e avanti qualunque Giudice o Trib. respettivamente compreso nella giurisd. della med., esclusi, quanto ai Procuratori presso la Ruota di Pisa, il Magistrato Civile e Consolare, e i Giudici della Città di Livorno e suo Territorio. (d. *Art.* 70.)

4. — I Procuratori ammessi nel ruolo presso il Megistrato civile e consol. di Livorno potranno comparire nella pred. qualità solamente avanti il Magistrato med., e avanti qualunque Magistrato e Giudice della Città di Livorno e suo territ. (d. *Art.* 71.)

5. — I Commissarj Regj di Pistoja e di Pontremoli, e i Vicarj provinciali, escluso quello di Grosseto, dovranno trasmettere alla R. Consulta una nota di soggetti che riscuotano la pubblica riputazione di discretezza e di probità, e capaci a difendere nella qualità di Procuratore le cause civili: Dovrà in essi concorrere la qualità di Dottori, o almeno il requisito di avere esercitato in qualche tempo il Notariato: Quelli soli che saranno approvati dalla R. Consulta verranno ascritti nel ruolo a tal'uopo destinato, e potranno comparire nella rappresentanza di Procuratori, a difendere le cause civili, non solo avanti il Commissario o Vicario al

quale sono addetti, ma avanti qualunque Potestà e Vicario compreso nella giurisdizione della Ruota in cui esiste il Tribunale al quale particolatmente appartengono. (d. *Art.* 12.)

6. — Qualunque suddito toscano voglia essere ammesso all'esercizio di Procuratore avanti i Trib. di Toscana, dovrà ottenere di essere inscritto ad uno dei ruoli approvati, osservate tutte le forme che la Legge prescrive: I soli descritti nei pred. ruoli potranno comparire avanti i respettivi Trib. nella rappresentanza di procuratori di cause, ed esercitarne tutte le funzioni. (*L.* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 1.)

7. — I formali requisiti che si richiedono per essere inscritto Procuratore in ciascuno dei pred. ruoli approvati sono cumulativamente i seguenti: 1. la sudditanza toscana: 2. la prova di una civile e conveniente educazione: 3. la laurea dottorale ottenuta nelle Università di Pisa o di Siena: 4. il certificato della Segreteria del Presid. del Buon Gov., e del Magistrato comunit. del luogo nel quale il richiedente si propone di esercitare la procura, che nulla vi sia stato mai da opporre contro la sua condotta e buon costume, e che abbia sempre goduto e goda la reputazione di uomo savio ed onesto: 5. l'attestato di cinque Procuratori tra i più anziani del ruolo, di considerarlo senza eccezione, e meritevole in tutti i rapporti di essere ammesso: 6. l'attestato di uno dei predetti Procuratori del ruolo, che il richiedente per quattro anni compiti, successivi al suo dottorato, sia stato nel suo studio, e sotto il medesimo in qualita di apprendista, a fare la sua pratica, e in detto tempo si sia reso capace di divenire un Procuratore abile ed onesto: 7. l'esame che dovrà giustificare la sua capacità, e che gli verrà fatto col mezzo di quesiti in voce dai Magistrati che ne saranno incaricati, specialmente sopra gli estremi delle azioni, sopra le teorie del diritto romano, sopra le disposiziuni delle Leggi toscane, e dei regolam. di procedura. (d. *Art.* 2.)

8. — Quelli che vorranno essere ammessi al ruolo presso il supremo Consiglio di Giustizia a Firenze dovranno aver fatta la loro pratica in Firenze, e giustificare la loro capacità col certificato dei Procuratori fiorentini, e dovranno subire l'esame in Firenze. (d. *Art.* 3.)

9. — Quelli che vorranno essere ammessi soltanto agli altri respettivi ruoli dei Procuratori nelle Città nelle quali risiede la Ruota, basterà che, se non abbiano fatta la pratica in Firenze, l'abbiano fatta presso i Procurat. più anziani residenti nella Città delle respettive Ruote, e dovranno subire l'esame avanti i Giudici componenti l'istesse Ruote, e in Livorno presso il Magistrato civile e consol. di prima istanza; fermo stante, quanto agli altri Trib. provinciali, il disposto della Legge de' 13. Ottobre 1814. tit. 12. (V. § 1. segg.) (d. *Art.* 4.)

10. — Di tutti questi esami ne sarà reso conto alla R. Consulta. (d. *Art.* 5.)

11. — Nella nuova formazione dei ruoli dei Procuratori, per quello che riguarda il ruolo di Firenze, saranno descritti sopra la loro semplice istanza, e semprechè il Governo non avesse motivi di sospendere l'ammissione di qualunque dei medesimi, tutti quei Procurat. in capo che si ritrovano descritti nell'ultimo ruolo approvato dalla R. Consulta nel dì 15. Luglio 1807. (d. *Art.* 6.)

12. — Tutti quelli poi che si ritrovavano parimente descritti in detto ruolo come Sostituti, potranno essere ammessi, semprechè adempiano al 4. e al 7. dei sopraindicati formali requisiti, e così riportino l'attestato della Segreteria del Presid. del Buon Governo, e del Magistrato comunit., e siano dichiarati capaci col mezzo dell'esame che loro verrà fatto nella forma sopraindicata. (d. *Art.* 7.)

13. — Tutti quei Procuratori però di sudditanza tosc., che si ritrovavano descritti come Sostituti in detto ruolo approvato dalla Consulta nel 15. Luglio 1807., e che erano successivamente inscritti nel ruolo dei Procurat. presso il Trib. di prima istanza, e presso la cessata Corte di appello in Firenze, saranno dispensati dall'esame, e potranno essere ammessi sopra la semplice loro istanza come gli altri Procurat. che sono descritti in capo in detto ruolo del 1807. (d. *Art.* 8.)

14. — Tutti i Procuratori che saranno come sopra descritti nel ruolo di Firenze potranno comparire in detta loro rappresentanza avanti qualunque Giudice, Tribunale, e Ruota di Toscana, indistintamente. (d. *Art.* 9.)

15. — Coll'istesso sistema, e colla verificazione dei formali medesimi requisiti, e non altrimenti, potranno farsi descrivere i Sudditi toscani ai ruoli de' Procuratori di Siena, di Pisa, di Livorno, di Arezzo, e di Grosseto. (d. *Art.* 10.)

16. — Non sarà permesso ai Procurat. di tutti i pred. ruoli il sostituire alla difesa delle cause, e alla comparsa all'udienza di qualunque Trib. altri Procuratori che non siano descritti nei medesimi. Potranno bensì farsi supplire a vicenda, e alle respettive occorrenze, l'uno dall'altro, purchè anche il Procurat. che supplisce all'altro impedito sia uno di quelli descritti in quel ruolo, e non mai altrimenti. (d. *Art.* 11.)

17. — Potranno però i Procurat. tenere nei loro respettivi studj uno o più apprendisti, e quanti loro piaccia, ai quali faranno come sopra, dopo 4. anni di pratica continua, l'attestato di capacità; e di questi apprendisti ne potrà, volendo, ciascuno destinare uno e fino in due, i più anziani ed i più capaci, a rappresentarlo per tutti gli atti e ingerenze occorrenti alle Cancell. dei Trib., ed agli Archivj, alle udienze private, che siano date dai Giudici agli Avvocati, all'udienza del Tribunale di Commercio, all'udienza dei Commissarj in Firenze, all'assistenza agl'incanti, ai giudizj di tassazione di spese avanti i Cancell., e simili altre ingerenze secondarie; fermo stante che questi apprendisti non dovranno mai essere ammessi all'udienza dei Tribunali, eccettuato quanto sopra, nella rappresentanza di sostituti dei Procurat. loro principali. (d. *Art.* 12.)

18. — Dovrà ciascun Procurat. che voglia procedere a questa deputazione di uno o di due apprendisti come sopra, esibirne la nomina soscritta a ciascuno dei Cancellieri dei Trib. nei quali vorrà autorizzare a presentarsi, per gli effetti che sopra i detti respettivi apprendisti, che sarà dai Cancellieri medesimi riposta in filza; e fino che il Procuratore nominante non abbia in egual forma revocata la nomina predetta resterà responsabile di qualunque mancanza si rendesse imputabile il detto suo apprendista o per incapacità, o per colpa, e per negligenza. (d. *Art.* 13.)

19. — I Procuratori descritti nel ruoli respettivi avranno il mandato presunto dalla Legge per potere comparire in giudizio

a nominarsi Procuratori dei respettivi litiganti; ma non mai dei procuratori o cessionarj dei medesimi, come pure dei tutori, curatori, ed altri amministratori, tanto legali che volontarj, dei patrimonj, senza esibire il loro respettivo speciale mandato di procura, unito alla giustificazione di essere i medesimi, quali si asseriscono, procuratori, cessionarj, tutori, curatori, o comunque amministratori. (d. *Art.* 14.)

20. — Dopo che, fuori dei casi sopra espressi, i Procuratori si siano nominati, e siano stati ricevuti sull'appoggio del mandato presunto dalla legge, dovranno produrre il mandato speciale in tutti i casi nei quali il Regolamento di Procedura lo prescrive, ed in specie non dovranno inoltrarsi in un piano di difesa dispendioso, ancorchè utile, senza il detto mandato speciale dei loro principali, che potrà bastare anche per lettera o biglietto, come la procedura al *Titolo delle spese*. (d. *Art.* 15.)

21. — Dovranno i Procuratori incaricati della difesa dei poveri per la sola metà dei loro onorarj, e dei miserabili gratuitamente. La cognizione della povertà e respettiva miserabilità del litigante dovrà essere presa dal Trib. dove pende la causa sopra le giustificazioni che saranno esibite al Cancelliere: e quando vi sarà luogo alla deputazione di un Procuratore per povertà o per miserabilità, dovrà dalla Cancelleria trasmettersi la deputazione al respettivo Procuratore per turno, con doversi tenere due turni, uno dei poveri, e l'altro dei miserabili, per la più giusta distribuzione. (d. *Art.* 16.)

22. — Se il Procuratore deputato non troverà che la causa abbia fondamento di difesa, e il litigante non si acquieterà al suo giudizio, ne ritornerà il suo parere in carta al Trib., che, se lo crederà, potrà rimettere l'affare alla Camera degli Avvocati, dalla quale sarà deciso se la causa meriti di essere sostenuta col privilegio di povertà o miserabilità. (d. *Art.* 17.)

23. — Non potrà godere del privilegio di povero o di miserabile chiunque vorrà dedurre diritti che gli siano stati ceduti da altri non poveri nè miserabili. (d. *Art.* 18.)

24. — Qualora a favore del povero o miserabile concorra la condanna dell'avversario non povero nelle spese, sarà luogo alla

refezione delle spese, a comodo del Procuratore, e respettivamente della Cancelleria. (d. *Art.* 19.)

25. — Terminata la causa i Procuratori dovranno consegnare al cliente il loro conto, distinto in due colonne, delle *spese e funzioni*, regolato in tutto e per tutto sopra la Tariffa approvata, benchè dal cliente non ne siano richiesti. (d. *Art.* 20.)

26. — Se nascerà questione tra Procuratore e cliente sopra la liquidazione dei loro conti, dovrà questa essere decisa dal Cancelliere, e in appello dai Giudici del Trib. avanti il quale è stata pendente la causa, come viene disposto nel Regolam. di proced. al *Titolo delle spese.* (d. *Art.* 21.)

27. — Dovranno i Procuratori assistere e patrocinare le cause colla maggior sollecitudine, e con puro spirito di verità e di giustizia, evitando qualunque atto superfluo, e specialmente la repetizione inutile degli atti e scritture; e si asterranno dal promuovere litigj mal fondati, da incalorire gl'impegni, e da quant'altro possa essere contrario al pubblico bene e tranquillità. (d. *Art.* 22.)

28. — Qualunque dei Procuratori mancherà nell'esatta osservanza del proprio uffizio, incorrerà nella sospensione o inabilitazione a tempo, o perpetua, dall'esercizio della procura o in quel Trib. avanti il quale siasi allontanato dal suo dovere, o generalmente in tutti i Trib., a proporzione della gravità della trasgressione, e massime nel caso di recidiva; come pure in quelle maggiori pene, che secondo le circostanze potranno essere dovute ad arbitrio di chi dovrà giudicare: e dovrà inoltre essere condannato alla restituzione dell'esatto, che avesse indebitamente domandato e percetto, e a rifare ogni spesa e danno che avesse cagionato con i suoi trascorsi. (d. *Art.* 23.)

29. — Tutti i Procuratori approvati presso i respettivi Trib. dovranno esibire a ciascuna Cancelleria l'indicazione del luogo, via, e numero del loro domicilio e studio, e se vogliono tenere o terranno buca o cassetta per le citazioni e notificazioni: e qualora varieranno abitazione, o studio, o sistema, dovranno subito, sotto loro responsabilità, darne avviso alle Cancellerie, le quali dovranno tenere affissa nel luogo più esposto la nota per alfabeto dei cognomi di tutti i Procuratori approvati, coll'indicazione di

fronte dei loro dichiarati domicilj, e dovranno diligentemente descrivere in detta nota le variazioni relative, che di tempo in tempo saranno annunziate da ciascuno dei Procuratori predetti. (*Regol. proc. civ. Art.* 1028.)

30. — I Procuratori presso i Trib. sono personalmente responsabili dei dritti dovuti alle Cancellerie, i quali devono essere soddisfatti alla introduzione degli atti; ed è vietato ai Ministri dei Trib. medesimi di dar loro corso, se prima non sia stato adempito a tal pagamento. (*Rescr.* 26. *Novembre* 1816.)

31. — Dal combinato disposto nell'Art. 2. n. 3. e 6. e nell'Articolo 12. del Regolamento pei Procuratori resulta che non possono dai medesimi esser deputati ad esercitare presso i Trib. e Cancellerie le incombenze delle quali parla il mentovato Art. 12. se non quelli dei loro apprendisti che hanno la qualità di Dottore. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 13.)

32. — I Procuratori, per tutte le citazioni e notificazioni che saranno per farsi ai medesimi, dovranno nel loro primo atto di ciascuna causa eleggere il loro domicilio nel luogo ove risiede il Trib. avanti il quale la causa è iniziata, quando in questo luogo essi non dimorino; con che peraltro i termini assegnati ai detti Procuratori in conseguenza di tali atti debbano misurarsi sulla distanza dal luogo del loro domicilio reale. Quelli che mancheranno di uniformarsi a questa prescrizione dovranno rifondere del proprio alla parte che abbia dovuto far correre citazioni o notificazioni al luogo di dimora dei medesimi le maggiori spese sofferte, e dovrà inoltre dai Trib. rendersi conto di queste omissioni alla I. e R. Consulta. I Trib. faranno conoscere questa disposizione a quei Procuratori che non dimorano nel luogo della residenza del Trib., e terranno per un discreto tempo affissa la presente nella loro Cancelleria. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 1.)

PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI. ONORARJ in genere. (a)

(a) *Per conoscere gli Onorarj in specie convien ricorrere alle denominazioni particolari di ciascun atto o funzione; poichè alle relative caratteristiche sono stati riportati gli Onorarj dovuti a' Procuratori iscritti nei quattro diversi Ruoli di che ai* §§ 1. 5. 6. 7. 8. *della Caratteristica presente.*

1. — La Tariffa degli Onorarj dovuti ai Procuratori inscritti nel ruolo presso il Consiglio di giustizia, e loro copisti, egualmentechè la Tariffa degli Onorarj dovuti ai Procuratori inscritti negli altri ruoli e note ordinate dalla Riforma de' 13. Ottobre p. p. sono approvate. (*Mot.* 23. *Decembre* 1814.)

2. — Onorarj fissi — Ai Procuratori inscritti nel ruolo del Supremo Consiglio di Giustizia

	(1. Clas. L.	10. — —
per le Funzioni di	(2. . . . . . «	7. — —
	(3. . . . . . «	3. 10. —

(*Ivi in Tarif.*)

3. — Sono compresi in questa terza classe tutti gli atti, scritture, e istanze di competenza del Procuratore, che fossero stati omessi, e non contemplati o genericamente o specialmente nella presente Legge, avuto rapporto al Regolam. di proced. ed alle altre Leggi veglianti. (*Tarif.* d. *Art.* 100.)

4. — Il Procuratore che giurerà di avere anticipate le spese della lite in proprio, potrà fare istanza ed ottenere nel Tribun. che le spese del giudizio, quando abbiano luogo, siano al medesimo aggiudicate. (*Tarif.* d. *Art.* 145.)

5. — Ai Procuratori inscritti nel ruolo presso il Magistrato civile e consolare di Livorno sarà comune in ogni rapporto la tariffa stabilita pei Procuratori inscritti nel ruolo presso il Consiglio di Giustizia di Firenze. (*L.* d. *n.* 1.)

6. — Ai Procuratori inscritti nel ruolo presso le Ruote di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto saranno dovuti in ciaschedun'atto due terzi dell'onorario determinato pei Procuratori inscritti nel ruolo presso il Consiglio di Giustizia di Firenze, e così come segue. (*L.* d. *n.* 2.)

1. Clas. L.	7. — —
2. . . . . . «	4. 13. 4.
3. . . . . . «	2. 6. 8.

7. — Ai Procuratori inscritti nelle note esistenti presso i Commissarj RR. di Pistoja e di Pontremoli, e presso i Vicarj residenti nelle Città provinciali del Granducato, sarà dovuta in ciaschedun atto la metà dell'onorario tassato ai Procuratori iscritti

nel ruolo predetto del Consiglio di Giustizia di Firenze, e così come segue. (*L.* d. *n.* 3.)

1. Clas. L. 5 — —
2. . . . . « 3. 10. —.
3. . . . . « 1. 15. —

8. — Ai Procuratori inscritti nelle note esistenti presso i Vicarj di qualunque luogo, terra, o castello del Gran-Ducato, sarà dovuto in ciaschedun atto un terzo dell'onorario assegnato pei Procuratori inscritti nel suddetto ruolo del Consiglio di Giustizia di Firenze, e così come segue. (*L.* d. *n.* 4.)

1. Clas. L. 3. 6. 8.
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 3. 4.

9. — Resta dichiarato, che tanto i Procurat. presso il Cons. di Giustizia di Firenze, quanto i Procurat. presso i diversi Trib. contemplati nella presente Tariffa, i quali abbiano facoltà di comparire avanti altri Trib. o Giudici, coerentemente alla riforma normale de' 13. Ottobre 1814., avranno sempre diritto di conseguire quell'onorario, che è stato loro tassato per gli atti che facessero avanti il Trib. al quale sono specialmente addetti. (*n.* 5.) (a)

10. — Nelle cause pettorali inferiori alle L. 20. non è dovuto ai Procurat. alcun'onorario. (*Circ.* 1. *Febbrajo* 1816.)

11. — I Procurat. che non risiegono permanentemente nelle Città e luoghi ove esistono i Trib. presso cui sono addetti, qualora si rechino ad attitare e difendere le cause avanti un Trib. per il quale sia fissata a vantaggio dei Procurat. una tariffa minore di quella stabilita pei Procurat. dei Trib. ai quali sono ascritti, non possono usare che della detta minore tariffa. (*Circ.* 12. *Genn.* 1818. *Art.* 58.)

(a) *Ma se un Procuratore che trovasi specialmente addetto a qualunque altro Tribunale, fuorichè a quelli di Firenze e Livorno, comparisce avanti questi ultimi, sebbene sia ascritto al Ruolo del Supremo Consiglio, non ha dritto di esigere l'onorario della Tariffa per i Procuratori di quel Ruolo; ma quello soltanto fissato per quel Trib. cui è specialmente ascritto.* (Rescritto della R. Consulta de' 28. Settembre 1815.)

12. — Coerentemente all'Art. 58. della Circ. del 12. Gennajo 1818. i Procuratori, sebbene inscritti nelle note esistenti presso i Vicarj residenti nella Città, o autorizzati ad attitare ai Trib. dei medesimi, qualora risegg ano presso il Trib. di un Vicario di Terra, o Castello, o di un Potestà, non possono esigere, per gli atti fatti avanti questo Trib., se non che gli onorarj determinati dall'Art. 4. dalla tariffa dei Procurat. presso i Trib. provinciali de' 24. Dec. 1814. (V. § 8.), che vengono limitati al terzo degli onorarj assegnati ai Procuratori inscritti nel ruolo del Supremo Consiglio di Giustizia. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 36.)

13. — Non può esigersi dai Procurat. e loro copisti, nè può esser loro abbuonato a carico dei litiganti verun'emolumento per minuta delle scritture di atti, e delle memorie ec., separando e distinguendo questa partita da quell'onorario o fisso o proporzionato, e respettivamente da quella mercede stabilita dalle veglianti tariffe pei diversi atti e scritti a favore dei Procuratori, e per la copia dei med. a vantaggio dei copisti; dovendosi ritenere, che, oltre l'onorario che dalle tariffe è determinato per il Procuratore per la composizione e stesura, e oltre la mercede del copista per le copie degli atti, memorie, e scritti di qualunque sorta, niun' altro emolumento è dovuto nè può percipersi per la minuta di detti atti, memorie ec.; la qual parte di lavoro è, in quanto alla retribuzione, compresa nell'onorario accordato al Procurat. per l'operazione resa completa e perfetta. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 44.)

14. — Le notule dei Procurat. per la tassazione delle spese e funzioni possono essere ricevute dai Trib. senza essere munite della registrazione, (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 5.)

PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI. Dimissione e Ritiro volontario. V. ISTANZA NEI GIUDIZJ CIV. Termine ec.

PROCURATORI DI RUOLO. RIFORME.

— Avendo l'esperienza fatto conoscere che il Regol. attuale dei Procurat. non corrisponde in ogni sua parte all'ordine amministrativo della Giustizia civ. stabilito nel Granducato dalle Leggi

pubblicate all'epoca del ristabilimento del Governo Granducale; ed essendo coerente ai veglianti sistemi di regolare con particolari discipline quelli ufficj che per disposizione di Legge sono necessarj onde possano meglio sodisfare al servizio del Pubblico, S. A. I. e R. ha ordinato quanto appresso: (*Not.* 23. *Agosto* 1834.)

1. — I Ruoli dei Procuratori presso gl'infrascritti Trib. non potranno eccedere il numero qui sotto determinato,

Procuratori	presso il Consiglio Supremo di Giustizia N.	100.
	presso la Ruota di Pisa . . . . «	40.
	presso la Ruota di Siena. . . . . . «	25.
	presso la Ruota di Arezzo . . . . . «	25.
	presso la Ruota di Grosseto. . . . . «	10.
	presso il Magistrato Civ., e Cons. di Livorno «	40.
	presso il Trib. Collegiale di Pistoja . . «	20.

(d. *Art.* 1.)

2. — In conseguenza, e atteso il maggior numero degl'individui inscritti nei Ruoli attuali, la I. e R. Consulta ridurrà i medesimi al numero stabilito di sopra, componendoli dei Procuratori più anziani addetti alle respettive Curie; e tutti quei Procuratori che nel giorno della detta pubblicazione si troveranno nell'esercizio legale della Professione, e non potranno includersi nei Ruoli sopraindicati, verranno descritti in Note separate, e ciascuno dei medesimi conserverà per tal mezzo i titoli, diritti, e doveri inerenti attualmente alla sua qualità, coerentemente agli Ordini veglianti, onde ne segua quanto ai Procurat. attuali, che verranno descritti nell'una o nell'altra serie, che ritengano tutti egualmente, ad ogni effetto, e nel modo stesso l'esercizio a cui sono presentemente autorizzati. (d. *Art.* 2.)

3. — Da ora innanzi non avranno luogo ammissioni all'esercizio della Procura avanti i Magistrati, e i Trib. suddetti, se non quando per morte, renunzia, o altra causa qualunque accaderanno vacanze nei Ruoli di numero determinato, e ordinarj, e a misura che le dette vacanze accaderanno, e in questi casi soltanto, i nuovi Procuratori ammessi si ascriveranno ai Ruoli ordinarj inserendo i loro nomi nelle ultime linee. (d. *Art.* 3.)

4. — Non sarà mai luogo a nuova ammissione in caso di deficenza di alcuno dei Procuratori compresi nelle Note soprannumerarie, le quali per ogni mancanza dei Procuratori portati sulle medesime dovranno sempre decrescere sino ad esaurirsi e cessar totalmente con gli ultimi inscritti, ed all'epoca della loro cessazione non resteranno in esercizio presso i prefati Tribunali, che i Procuratori facenti parte dei respettivi Ruoli di numero determinato. (d. *Art.* 4.)

5. — Le nuove ammissioni all'esercizio della Procura si dovranno approvare nei modi consueti dalla I. e R. Consulta, la quale proferirà costantemente tra i concorrenti abilitati alla Procura quelli che avranno somministrati maggiori riscontri della loro abilità, e buona condotta. (d. *Art.* 5.)

6. — L'abilitazione alla Procura si conseguirà mediante le giustificazioni dei soliti requisiti, ed esami prescritti dalle Leggi ed Ordini che sono attualmente in vigore. (d. *Art.* 6.)

7. — Gli esami avvenire per l'abilitazione all'esercizio della Procura avanti il Consiglio Supremo di Firenze, e i Trib. menzionati all'Art. 1. si terranno dal solo Consiglio Supr. (d. *Art.* 7.)

8. — Da ora innanzi quelli pure che s'indirizzeranno a conseguire l'esercizio della Procura avanti i Tribunali di Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, e Pistoja, e l'ammissioni ai Ruoli dei Procuratori delle Città predette, dovranno giustificare di aver fatte in Firenze le loro pratiche legali per tutto il periodo voluto dagli Ordini. (d. *Art.* 8.)

9. — Per altro volendo l'I. e R. A. S. avere un benigno riguardo verso i Giovani laureati che hanno compiti già quattro anni delle loro pratiche, o le proseguono in alcuna delle Città principali sopra rammentate, permette ai primi di poter presentarsi agli esami per la loro abilitazione colle sole giustificazioni delle pratiche ormai compite; a quelli che giustificheranno di averle fatte per tre anni, di poterle proseguire e finirle nella Città in cui le hanno incominciate; e a tutti gli altri che giustificheranno un periodo di pratiche inferiore al triennio di seguitarle in Firenze sino al compimento dei quattro anni. (d. *Art.* 9.)

10. — Inoltre quei Giovani insigniti della laurea dottorale che verranno a compire il quadriennio delle pratiche legali nel

corso del presente anno, e del successivo 1835., e quelli che allo spirare del 1835. si troveranno prossimi al termine del quarto anno delle loro pratiche, se avranno tutti gli altri requisiti voluti dagli Ordini veglianti, e si riscontreranno abili negli esami, ai quali nei debiti tempi dovranno sottoporsi, si ammetteranno immediatamente all'esercizio della Procura, e si aggiungeranno, essendo chiusi i Ruoli ordinarj, e di numero determinato, ai Ruoli straordinarj di quei Tribun., avanti i quali sarebbero ammessi per i Regolam. esistenti, previo però quanto ai medesimi l'adempimento della condizione imposta nel successivo Articolo a quelli che dopo il presente giorno verranno abilitati all'esercizio della Procura. (d. *Art.* 10.)

11. — In avvenire non potrà ammettersi all'esercizio della Procura nelle Città di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, e Pistoja, alcun Individuo che non abbia sborsato per la sua cauzione la somma di scudi trecento trattandosi dell'ascrizione al Ruolo della Capitale, e di scudi dugento per l'ascrizione ai Ruoli delle altre mentovate Città. (d. *Art.* 11.)

12. — Il deposito della detta somma, destinata principalmente ad assicurare le indennità dei Terzi, ove abbiano luogo, sarà fatto nelle Casse nelle quali devono effettuarsi i depositi ai quali sono sottoposti i Notari per la Legge degli 11. Febbrajo 1815., e sarà soggetto alle medesime regole ivi prescritte. (d. *Art.* 12.)

13. — L'esercizio del Notariato sarà da ora innanzi incompatibile coll'esercizio della Procura per tutti quelli indistintamente che dopo la pubblicazione della presente Notificazione si ascriveranno all'una, o all'altra delle suddette Professioni, sia nelle Curie principali accennate, sia nelle minori dei Vicariati; e i Procurat. attuali che domanderanno in appresso l'ascrizione al Notariato, o i Notari attuali che la domanderanno alla Procura, ottenendola, s'intenderà che abbiano renunziato respettivamente alla Procura, o al Notariato. (d. *Art.* 13.)

14. — Senza pregiudizio dei Laureati già ammessi all'esercizio della Procura, e dei Notari che attualmente la esercitano avanti i Commissari Regj di Pontremoli, e di Volterra, e i Vicari Regj, per l'avvenire non verranno abilitati alla Procura avanti i Tribunali predetti che i Laureati i quali giustificheranno di essersi

per due anni, dopo il conseguimento della Laurea, dedicati alle pratiche civili in Firenze, come sono prescritte per i Procuratori delle Curie principali, e che inoltre saranno stati ammessi, e sottoposti agli esami avanti la Ruota Civile di Firenze. (d. *Art.* 14.)

15. — Per la inscrizione ancora nelle dette Note dei Procuratori presso i menzionati due Commissariati, e presso i Vicariati sarà necessaria la giustificazione di aver fatto un deposito in contanti, che vien limitato alla somma di scudi cento, e che sarà soggetto alle condizioni medesime, di che nel precedente Art. 12. (d. *Art.* 15.)

16. — Però dalla I. e R. Consulta non si ammetteranno nuovi Procuratori ad esercitare avanti Commissarj Regj di Pontremoli, o di Volterra, e i Vicarj Regj, che a misura che succederanno mancanze nel numero di quelli che sono attualmente in esercizio, e nei Circondarj delle Ruote Civili nei quali le dette mancanze si verificheranno. Solamente potrà la I. e R. Consulta procedere a qualche nuova ammissione, indipendentemente dai casi di mancanza degli attuali, quando resti dimostrato che in alcuno dei Tribunali sopraddetti manchi ai Giurisdizionali la necessaria assistenza nei loro affari contenziosi. (d. *Art.* 16.)

17. — E piaciuto a S. A. I. e R. di avere un riguardo speciale ai Giovani Laureati che da qualche tempo s'indirizzano all'esercizio della Procura nei Tribunali dei due Commissariati, dei Vicariati, ed altri inferiori, vuole che a tutti quelli i quali dopo la Laurea avranno cominciato e seguitato sino al presente giorno le pratiche legali non in Firenze, ma in alcune delle altre principali Città nominate all'Art. 1. se le proseguiranno, e finiranno in Firenze, sia valutato tutto indistintamente il tempo che avranno impiegato nelle medesime, e che inoltre quelli tra essi che avranno già compito un biennio delle dette pratiche, o che potranno compirlo in Firenze a tutto il successivo anno 1835., come pure quelli che al finire del 1835. si troveranno prossimi al termine del secondo anno delle loro pratiche sieno ammessi agli esami, e quindi, esperimentati abili, all'esercizio immediato della Procura, avanti i Tribunali dei quali si tratta, osservata la condizione di che all'Art. 15. (d. *Art.* 17.)

18. — Tutti gl'Individui non Laureati, e non esercenti il Notariato, che siano stati ammessi nel tempo decorso all'esercizio della Procura avanti i detti due Commissariati, i Vicariati, e Potesterie, ed altri Tribunali inferiori, potranno continuare in questo loro esercizio, ma sempre precariamente, e salve quelle cautele e condizioni, che la I. e R. Consulta crederà conveniente di imporre ad essi per la maggior regolarità dell'esercizio ai medesimi permesso. (d. *Art.* 18.)

19. — In tutto ciò che non è contrario alle disposizioni contenute nella presente Notificazione continueranno ad osservarsi l'Editto del 13. Ottobre 1814. in quella parte che concerne i Procuratori, il Regol. per i Procuratori delle Cause avanti i Tribunali di Toscana pubblicato colla Notific. del 15. Nov. di detto anno, e la Sovrana Dichiarazione del dì 1. Aprile 1821. relativa ai Procuratori addetti al Tribunale di Pistoja. (d. *Art.* 19.)

PRODUZIONE DI DOCUMENTI.

1. — Proc. civ. — *Regol. Art.* 26. *segg.* e 58. 60. 73. 81.

2. — — È irregolare ed abusivo il sistema che si pratica da taluno dei Procuratori, di notificare insieme con la domanda principale la copia di tutti i documenti in originale o in copia prodotti; poichè deve aver luogo la notificazione in copia solo di quei documenti, rispetto ai quali questa formalità è espressamente ordinata dal Regol. di procedura civile. (*Circ.* 26. *Maggio* 1831.)

3. — — I documenti pubblici, o loro copie, prodotti in Tribunale, possono dal producente ritirarsi liberamente, e senza il rilascio di copia. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 42.)

4. — Dritto regio. — Tutti gli atti pubblici e privati, e i documenti di qualunque sorta, dipendenti da estranea giurisdizione, qualora vogliano esibirsi nei Tribunali del Gran-Ducato, sono sottoposti al *R. exequatur.* (*Circ.* 20. *Luglio* 1769.) (a)

(a) *La pena per la contravvenzione, oltre la nullità degli atti, è, per chi li riceve, avuto riguardo alle diverse circostanze, la privazione del rogito, la perdita dell'impiego, il confino, l'esilio ec.* (Lett. della Segr. del R. Dritto de' 19. Agosto 1769.)

5. — — Saranno esenti dal *R. exequatur*, all'effetto che possano ammettersi nei Trib. tutti del Gran-Ducato, qualora siano esibiti, i documenti tutti privati, fatti o autorizzati da Notari forestieri fuori di Stato, come sono Scritte di Cambio, ricognizioni di debito, fedi di nascita o di morte, di sponsali, e di matrimonj, e i contratti di ogni genere, ed i testamenti, che per tale effetto debbono considerarsi di questa classe. (*Circ.* 19. *Decemb.* 1776.)

6 — Leggi dell'Archivio. — Gl'Istrumenti forestieri non possono riceversi dai Ministri dei Trib., se prima non sono depositati nell'Archivio pubblico dei Contratti. (*L.* 11. *Febbr.* 1815. *Cap.* 3. *Art.* 20.)

7. — Leggi del Regis. — I Ministri dei Trib., ai quali è commesso il ricevere i documenti che i litiganti credono di loro interesse di produrre, non dovranno riceverli, se non siano muniti del *visto* dei Ministri dell'Uffizio del Registro, sotto la pena di pagare il doppio dritto, con il regresso contro il debitor principale per il dritto semplice. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Art.* 12.)

8. — Tassa di bollo. — Nessuno dei Cancellieri, compresi quelli delle Curie ecclesiastiche, potrà ricevere scritture, nè dar copia di verun atto, che non sia scritto in carta bollata nella forma indicata nella presente Legge. La pena per la prima contravvenzione sarà la multa di L. 100., per la seconda di L. 200, e per le ulteriori la inabilitazione all'impiego, oltre L. 300. di multa per ogni contravvenzione. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 23. 24.) V. anche Deposito giudic. ec. — Verificazione ec.

PROFANAZIONI PUBBLICHE.

— Dritto pen. — Chiunque con empio fine ardisse profanare i divini misteri, disturbando le sacre funzioni con violenza, o altrimenti commettesse dell'empietà pubbliche, vogliamo che sia punito col massimo e più esemplare rigore, nè mai con minor pena dei pubblici lavori a tempo o a vita, secondo le circostanze del caso. (*L.* 30. *Novemb.* 1786. *Art.* 60.) V. anche Religione cattolica: profanazione.

PROFESSIONE religiosa. V. Frati — Monache.

PRONUNZIA. V. Decreto ec. — Sentenza.

PROROGA di termine. V. Termine dell'Istanza 3.

PROSECUZIONE d'appello. V. Appello nelle cause civ.

PROTESTO di lettera di cambio. *Atto autentico costatante a favore di un proprietario di una lettera di cambio la ricusa di accettazione o pagamento della medesima.*

1. — Dritto comm. — V. Lettere di cambio ec. 10. 53. 64.

2. — Dazio di regis. — Sono esenti dalla formalità del registro i protesti delle lettere di cambio da piazza a piazza, e dei biglietti pagabili *all'Ordine* tra mercanti. (*L.* 30. *Decem.* 1814. § 9. *n.* 8.)

PROPRIETÀ di beni mobili e immobili. Trasmissione o passaggio.

— Dazio di regis. — V. Passaggio ec.

PROTOCOLLO NOTARIALE. *Registro destinato alla trascrizione degl'istrumenti pubblici, e degli atti di ultima volontà.*

1. — Reg. notar. — V. Notariato 23. 47. segg. 63. 64.

2. — Emol. d'arch. — Per l'annua rivista di ciascun protocollo è dovuta all'Archivio dei Contratti una lira. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 58.)

3. — Tassa di bollo. — V. Bollo della carta 7.

PROTOCOLLO CRIMINALE.

1. — L'esperienza ha oramai dimostrato abbastanza la necessità che in tutti i Trib. del Gran-Ducato esista un protocollo, in cui sia notato: 1. il giorno dell'introduzione in ciascun processo criminale: 2. il giorno della trasmissione della speciale inquisizione: 3. il giorno della partecipazione del processo alla Ruota crimin. per la conveniente risoluzione: 4. e il tenore della sentenza definitiva, o interlocutoria, con cui fu risoluta. (*Circ.* 4. *Ottobre* 1817.)

2. — Il protocollo dovrà esser tenuto colla massima esattezza, e dentro i primi 10. giorni del mese di Gennajo di ciaschedun anno dovrà essere rimesso al Cancellier maggiore della Ruota crimin., ed anche in ogni tempo dell'anno, e tutte le volte che il Presidente di essa giudicherà opportuno di richiamarlo. (*Ivi*)

3. — La Presidenza della Ruota crimin. di Firenze, avendo potuto conoscere che i protocolli criminali non sono tenuti dai Trib. provinciali con quell'ordine, metodo, e precisione comandata dalle veglianti Leggi in materia, e che alcuni dei detti Trib. tralasciano di trascrivere in essi le inquisizioni, contentandosi di indicare solamente il giorno in cui sono state trasmesse, ed altri hanno ridotto il protocollo a guisa di tabella, confondendo la prima parte del medesimo colla seconda e la terza, dimodochè promiscuate divengono l'accese di causa colle inquisioni e sentenze; ed interessando per il bene del servizio del Sovrano e del Pubblico, che tali libri siano dai Trib. suddetti tenuti con metodo regolare e uniforme: vengono loro circolate le appresso istruzioni, che in proposito dovranno da essi scrupolosamente osservarsi in avvenire. (*Circ.* 3. *Settembre* 1821.)

4. — Il protocollo crimin. dovrà essere diviso in tre parti, e consistere in soli tre articoli, cioè: *Querela*, *Inquisizione*, e *Sentenza*, o qualunque altro atto che imponga fine alla causa. (d. *Art.* 1.)

5. — In conseguenza ogni Trib. crimin. registrerà nella prima parte del protocollo, che debbe tenere a forma degli Ordini, e che dovrà essere formato d'un proporzionato numero di carte, il giorno dell'introduzione della causa, il nome e cognome del querelante pubblico, o privato, il nome e cognome dell'imputato, o imputati, se è, o nò carcerato, ed il titolo del delitto. (d. *Art.* 2.)

6. — Nella seconda parte si dovrà registrare a parola l'inquisizione, o in succinto il motivo per cui non si è passato a formarla, e in piè d'essa dovrà porsi il giorno in cui sarà stata iniziata. (d. *Art.* 3.)

7. — Nella terza parte si dovranno pure a parola registrare le sentenze colle respettive notificazioni. (d. *Art.* 4.)

8. — Le querele si registreranno al protocollo il giorno medesimo in cui verranno presentate ed ammesse, o in quello in

cui in altra maniera sarà incominciato il processo; le inquisizioni, nel giorno medesimo che verranno iniziate; e le sentenze nel giorno che perverranno ai respettivi Tribunali. (d. *Art.* 5.)

9. — Se l'imputato sarà in forze, nell'atto di principiarsi la causa si noterà la sua carcerazione nella prima parte del protocollo, e se venisse carcerato in seguito, si noterà nel giorno in cui accaderà, onde sempre resulti se il querelato sia, o no carcerato, e quando sia venuto in forze. (d. *Art.* 6.)

10. — Se pendente il processo sopravverrà qualche risoluzione, sia per grazia, o per giustizia, la quale tronchi il corso alla procedura, dovrà tal risoluzione registrarsi nel giorno stesso in cui perverrà al Tribun., in quella parte del protocollo che sarà conveniente; cioè o nel luogo destinato per la inquisizione, se non sarà peranche stata trasmessa, o in quello della sentenza, se fosse già stata trasmessa l'inquisizione. (d. *Art.* 7.)

11. — Avendo in fronte il protocollo un alfabeto con tre colonnini, servirà il primo per indicare le carte della prima parte d'esso, il secondo per la seconda, e l'ultimo per la terza parte. (d. *Art.* 8.)

12. — Nell'alfabeto si dovrà, nel giorno che sarà introdotta la causa, accendere, prima il cognome, e poi il nome dell'imputato, o imputati, alle respettive lettere del cognome; e nel primo colonnino per numero aritmetico, indicare le carte, ove sarà registrata la causa nella prima parte del protocollo: quando si formerà l'inquisizione, o apparirà il motivo di non formarla, si apporrà il numero nel secondo colonnino: e quando si proferirà la sentenza, o si riporterà la causa perchè a questa non si devenga, si apporrà nel terzo colonnino, di maniera che sotto lo stesso nome dovrà vedersi la indicazione in tutte le parti del Protocollo. (d. *Art.* 9.)

13. — In qualunque delle tre parti del Protocollo, ogni partita sarà distinta col numero marginale, cominciando dal N. 1. in poi. (d. *Art.* 10.)

14. — Oltre il numero marginale, in piè della partita della seconda parte si farà relazione al numero della prima, come per esempio, se la inquisizione contro Tizio nella seconda parte cade

sotto N. 20., e nella prima è accesa la causa sotto N. 10., dovrà in piè della inquisizione dirsi: *viene dalla prima parte sotto* N. 10. (d. *Art.* 11.)

15. — L'istesso dovrà praticarsi nella terza parte delle sentenze, con far relazione alla seconda e prima parte del Protocollo, come per esempio, se cade la sentenza del suddetto Tizio nella terza parte al N. 30., dovrà dirsi in piè della sentenza: *viene dalla seconda parte* N. 20, e *dalla prima* N. 10. (d. *Art.* 12.)

16. — Il sistema medesimo dovrà essere tenuto quando nel luogo ove cadrebbero le inquisizioni o le sentenze verranno registrate quelle resoluzioni di grazia o di giustizia che precluderanno il corso agli atti. (d. *Art.* 13.)

17. — Essendo stati dati già gli ordini opportuni alla Cancelleria della Ruota crim. perchè siano trasmesse da ora in avanti ai Giusdicenti le copie dei motivi di quelle sentenze che dichiarano la circondazione della speciale inquisizione, all'oggetto che i Giusdicenti stessi possano rilevare le massime, secondo le quali la Ruota ha creduto di dover rigettare il loro voto, dovranno i Giusdicenti medesimi fare un transunto di tali motivi nel relativo articolo del loro protocollo crimin. (d. *Art.* 14.)

18. — Il protocollo, che sarà bollato in tutte le parti, foglio per foglio, e che dovrà essere provvisto dall'Uffizio del R. Fisco da ogni Giusdicente con giurisd. criminale al principio del suo offizio, come prescrivono gli ordini veglianti, verrà custodito diligentemente, ed i registri si faranno con carattere chiaro ed intelligibile. (d. *Art.* 15.)

19. — Dentro i primi 10. giorni di ciaschedun'anno, ed al termine respettivamente dell'uffizio, ciascun Giusd. dovrà rimettere il Protocollo al Cancelliere Maggiore della Ruota criminale per la consueta rivista. (d. *Art.* 16.)

PROVA. *Tutto ciò che fa fede piena o semipiena di quello che si ricerca.*

PROVA TESTIMONIALE. V. Testimoni.

PROVE PRIVILEGIATE. Abolizione. V. Crimin. dritto: principj ec. 8.

PROVINCIA INFERIORE DI SIENA.

— Ordini e Istruzioni speciali sull'amministraz. della Giustizia in quel Territorio.

S o m m a r i o.

Ordini speciali per l'istituzione di un Tribunale collegiale di prima istanza 1. *segg.*

Istruzioni speciali in aggiunta e schiarimento degli Art. precedenti 136. *segg.*

Abolizione di alcuni dei Minori Tribunali e attribuzioni di alcun altri compresi nella Giurisdizione del Commissariato R. di Grosseto 229. *segg.*

1. — Stimando Noi conveniente di stabilire nel Capo-Luogo del Circond. del Commiss. R. di Grosseto un Trib. Collegiale di prima Istanza con attribuzioni civili, e crimin., ed essendo conciliabile di applicare a quel Circond. altre disposizioni che rendano in esso più spedita, e più regolare l'Amministraz. della Giustizia, abbiamo approvati, e vogliamo che sieno eseguiti i seguenti Ordini. (*Mot.* 31. *Dec.* 1836. *pubbl. con la Not. de'* 12. *Genn.* 1837.) (*in princ.*)

2. — Il Commiss. R. di Grosseto per tutti gli effetti del presente Motup. sarà composto dei Vicariati che attualmente vi sono inclusi, ed inoltre dei Vicariati di Piombino, e di Campiglia non compresa la Potesteria di Castagneto, che sarà riunita al Vicariato di Rosignano. (d. *Art.* 1.)

3. — Soppressa la Ruota Civile, e Criminale di Grosseto, verrà stabilito nella Città predetta un Trib. Collegiale di prima istanza con giurisd. civile e crim. estesa a tutto il Territorio del Commissariato R. di Grosseto. (d. *Art.* 2.)

4. — Presso il detto Trib. risederà un R. Procuratore per esercitarvi gli attributi del Ministero Pubblico nelle materie tanto civili che crimin. Il medesimo si terrà in corrispondenza coll'Av-

vocato Fiscale generale residente in Firenze come capo del Ministero Pubblico. (d. *Art.* 3.)

5. — I Vicarj Regj, e i Potestà del Commiss. R. di Grosseto riterranno nel contenzioso Civile una giurisd. limitata alle cause di un merito certo non eccedente il valore di Lire quattrocento. (d. *Art.* 4.)

6. — Per fissare il valore della Causa si attenderà la domanda dell'Attore. Ma se il pagamento della somma richiesta sia fondato sopra un titolo avente tratto ulteriore, e che non estingua col relativo domandato pagamento, se questo stesso titolo venga impugnato, si avrà riguardo all'importanza del medesimo per misurare il valore della Causa e perciò la competenza del Giudice. (d. *Art.* 5.)

7. — Nelle cause dirette ad ottenere l'adempimento, o la rescissione di un Contratto, ed anche per capo di lesione, il merito verrà determinato dal prezzo pattuito per la cosa dedotta in contratto. (d. *Art.* 6.)

8. — Se il Reo convenuto opporrà una eccezione che qualora fosse proposta per via di azione eccederebbe i limiti della competenza dei Vicarj, e Potestà, potrà il Vicario e Potestà avanti il quale è stata dedotta, o decidere la causa sulla domanda dell'Attore, riservando l'eccezione al Tribunale competente, o astenersi dal pronunziare, e rinviare le Parti avanti il Trib. di prima istanza. (d. *Art.* 7.)

9. — I frutti che decorreranno durante il Giudizio non si terranno a calcolo per determinare la competenza, ma bensì quelli decorsi, e compresi nella domanda. (d. *Art.* 8.)

10. — Nelle cause che hanno per soggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di un annuo canone, o altra rendita perpetua, il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di venti annate della rendita reclamata. (d. *Art.* 9.)

11. — Nelle cause che hanno per oggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di rendite vitalizie, di annui legati, e di altre prestazioni, che cessano colla vita dell'assegnatario, il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di dieci annate della rendita domandata, comunque possa essere calcolata la vita presunta del reclamante. (d. *Art.* 10.)

12. — Nelle cause relative al proseguimento, o cessazione di un affitto il valore della causa verrà stabilito dal cumulato importare del canone di tutti gli Anni che rimangono al termine del Contratto. (d. *Art.* 11.)

13. — Nelle cause per la sodisfazione di obbligazioni composte a rate, il merito della causa si desumerà dall' importare della obbligazione intiera, per quanto non ne venga domandata che una rata. (d. *Art.* 12.)

14. — Se alla domanda di un capitale verrà aggiunta quella di una somma certa di frutti decorsi, si attenderà la somma cumulata dell'uno, e degli altri per determinare la competenza. Egualmente se sarà stato chiesto il pagamento di più debiti, e crediti tra le medesime persone per determinare la competenza si attenderà la somma cumulata. (d. *Art.* 13.)

15. — Le regole stesse si osserveranno se all'azione principale si aggiungerà la domanda dei danni, e degl' interessi. (d. *Art.* 14.)

16. — La liquidazione delle accessioni, dei frutti, degl'interessi, e dei danni, dei quali non sia specificato l'importare, sarà di competenza del Giudice che avrà deciso sulla domanda principale. (d. *Art.* 15.)

17. — Se il valore della causa non oltrepasserà la somma di Lire Settanta, le Sentenze dei suddetti Giusdicenti saranno inappellabili, e solo si ammetterà da esse il ricorso in Revisione. Dalle Lire Settanta sino alle Lire Quattrocento, le Sentenze di cui sopra saranno appellabili al Tribun. di prima istanza di Grosseto. (d. *Art.* 16.)

18. — I suddetti Giusdicenti pronunzieranno indipendentemente dalla stima, e valore della causa; 1. Nelle cause di possessorio sommarissimo, e cioè sulla denunzia delle turbative delle quali si parla nell' Art. 562. e seguenti del vegliante Regol. di Procedura. 2. Sulla denunzia di attentati ed innovazioni sopra il corso delle acque inservienti all' Agricoltura, commesse dentro l' anno. 3. Nelle cause di remozioni di termini, allorquando si tratta del puro fatto, cioè di vedere se abbia avuto luogo la remozione, o la traslocazione dei termini dentro l'anno. 4. Nelle cause di somministrazioni giornaliere, o mensuali, ed in quelle di Alimenti, benchè dovute

per la disposizione della Legge, o dell'Uomo; ma in queste cause pronunzieranno per modo di provvisione, bene inteso, che quantunque il Decreto conceda una somma non maggiore di Lire 60., ciò nonostante esso potrà essere riformato, o rivocato dal Trib., davanti a cui si porterà la questione in merito per essere il di lei titolo superiore alle Lire 400., non ritardata però la esecuzione del medesimo. 5. Nelle cause di Mercedi dovute agli Operaj, Giornalieri, ed altre persone salariate. 6. Nelle cause tra i Padroni, ed i Coloni per dependenza del Contratto di colonia, e delle somministrazioni o in generi, o in danaro eseguite a questi ultimi. 7. Nelle cause interessanti la riparazione dei Fondi locati, che insorgono tra Locatori, e Conduttori. 8. Nelle cause che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni di bestiame. (d. *Art.* 17.)

19. — Le pronunzie dei suddetti Giusd. nelle materie di cui ai N. 1. 2. 3. dell'Art. precedente non faranno stato veruno nè in quanto al possessorio plenario, nè in quanto al petitorio. (d. *Art.* 18.)

20. — Nelle cause di cui ai N. 5. 6. 7. 8. se il valore della Causa non supererà le Lire 60., le suddette Sentenze saranno inappellabili, ma qualora le superino sino a qualunque somma, saranno soggette all'Appello d'avanti al Trib. di prima istanza di Grosseto. (d. *Art.* 19.)

21. — Le cause beneficiarie, e quelle relative ai diritti onorifici, e ogni altra interessante lo stato delle persone, non sono della competenza dei Vicarj e Potestà, come non lo sono neppure le reivindicatorie, nè le confessorie, nè le negatorie, nè quelle di possesso relativamente agli Stabili, o alle servitù reali, fermostante quanto è detto relativamente al possessorio sommarissimo. Qualora una questione di quelle dell'indicata specie venisse promossa in via di eccezione, la competenza dei Vicarj, e Potestà si regolerà come all'Art. 7. (§ 8.) (d. *Art.* 20.)

22. — Quella parte della giurisdizione volontaria dei predetti Vicarj Regj che riguarda le persone, e l'economico dei Minori, e degli Interdetti, verrà dai medesimi esercitata con i metodi, e coerentemente alle regole seguenti. (d. *Art.* 21.)

23. — In aumento e modificazione delle disposizioni generali veglianti sulle tutele, e curatele, ogni tutela, e curatela appartenente ai Vicariati Regj del Commissariato di Grosseto, avrà ancora l'assistenza di un Consiglio di Famiglia. (d. *Art.* 22.)

24. — La convocazione del Consiglio di Famiglia si dovrà fare di uffizio dal Vicario R., appena che in qualsivoglia maniera gli perverrà la notizia della morte di taluno che abbia lasciati figli minori di età nel Circond. della sua Giurisd. (d. *Art.* 23.)

25. — Potranno provocarla specialmente i Tutori testamentarj, se esistono, e chiunque abbia un vincolo di parentela, o abbia degl'interessi con i Minori stessi. (d. *Art.* 24.)

26. — Resta fermo l'obbligo di tutti gli Ufficiali pubblici, come lo hanno dai veglianti Regol., di dare avviso all'Autorità Locale delle relative morti, appena ne vengono informati. (d. *Art.* 25.)

27. — Il Consiglio di Famiglia sarà composto di cinque Individui. (d. *Art.* 26.)

28. — L'Avo Paterno, non ricadendo i Figli del defunto nella di lui potestà, vi apparterrà di pieno diritto, e così pure la Madre, e in di lei difetto l'Avo Materno. (d. *Art.* 27.)

29. — La Madre vi rimarrà nonostante il di lei passaggio alle seconde nozze, a meno di circostanze gravi, che inducessero l'Autorità giudiziaria ad obbligarla ad astenersene, e perciò a surrogarle un altro tra gli Individui eligibili. (d. *Art.* 28.)

30. — Niun'altra Femmina potrà far parte del Consiglio di Famiglia, se non che può esservi nominata l'Avola paterna. (d. *Art.* 29.)

31. — La qualità di Tutore, o di Tutrice è incompatibile con quella di membro del suddetto Consiglio. (d. *Art.* 30.)

32. — I Sacerdoti che abbiano altronde le qualità necessarie possono esservi nominati. (d. *Art.* 31.)

33. — Le altre nomine si faranno dal Vicario tra i più prossimi Agnati, o Cognati del Defunto, e questi non bastando, si farà luogo agli Affini, ed ai confidenti della famiglia abitanti nel Circondario della Giurisdizione civile sia della Potesteria, che del Vicariato. (d. *Art.* 32.)

34. — Ciò nonostante il suddetto Vicario potrà non curare la prossimità del grado se la prudenza, e la sua cognizione delle persone o dei riguardi di località, gli faranno giudicare opportuno di preferire i meno prossimi, o anche gli affini, e gli estranei. (d. *Art.* 33.)

35. — I suddetti Ascendenti che si trovassero esclusi per motivo d'incapacità potranno ricorrere al Tribunale di prima Istanza che ne giudicherà, sentito il Pubblico Ministero, inappellabilmente senza alcuna forma o solennità di giudizio, ed in Camera di Consiglio. (d. *Art.* 34.)

36. — Nonostante la pendenza di questo ricorso, non resterà ritardata la convocazione, nè verranno sospese le deliberazioni del Consiglio composto delle persone già nominate. (d. *Art.* 35.)

37. — Quando il padre di Famiglia defunto abbia nominato tutti, o parte i componenti il Consiglio di Famiglia, dovrà eseguirsi la di lui volontà, nè potranno esserne esclusi, se non che per gravi cagioni, nel qual caso però avranno il diritto di ricorso come sopra. (d. *Art.* 36.)

38. — I Membri del Consiglio di Famiglia non potranno dispensarsi dall'ufizio loro deferito, nemmeno nel concorso di quelle cause che a norma dei veglianti Regol. dispensano dall'esercizio della tutela. (d. *Art.* 37.)

39. — Nella prima seduta che avrà luogo avanti il Vicario verranno avvertiti i componenti delle loro incumbenze, e verrà prescelto un Notaro redattore, e quindi verrà fissato il giorno della successiva convocazione. Frattanto in questa prima seduta il Vicario concerterà col Consiglio i temperamenti di urgenza da prendersi per la cura sì della persona, che del patrimonio del Minore, fino alla istallazione della relativa tutela. (d. *Art.* 38.)

40. — Nei Consigli che successivamente verranno convocati il Vicario non avrà intervento. (d. *Art.* 39.)

41. — Il Consiglio di Famiglia sarà convocato tutte le volte che occorrerà; 1. Confermare, o nominare Tutori, o sostituirne dei nuovi in luogo dei mancanti, o per eleggerne degli straordinarj per qualche oggetto particolare nel caso d'impedimento degli ordinarj, il tutto in conformità delle Leggi. 2. Dividere le

incumbenze, e la responsabilità dell'amministrazione tra più Tutori, quando vi è luogo, o assegnarla ad un solo. 3. Esaminare, e deliberare sopra le cauzioni di bene e fedelmente amministrare, e procurare che in tempo debito vengano accese ai Registri dei Conservatori le Ipotecche competenti ai Minori su i patrimonj dei respettivi Tutori, in ordine all'Art. 64. N. 2. del Motup. de' 2. Maggio 1836. (V. Ipoteche § 65. N. 2.) 4. Regolare il termine alla compilazione dell'Inventario tutelare, e tutto ciò che vi ha relazione. 5. Ricevere, ed esaminare il rendimento di Conti, e deliberare sopra il medesimo. 6. Esaminare, e deliberare sopra le cause di remozione. (d. *Art.* 40.)

42. — Inoltre i Tutori dovranno sottoporre alla deliberazione dei Consigli di Famiglia, tutti quei negozj per i quali a norma delle presenti Leggi dovrebbero essi ricercare le risoluzioni, e le autorizzazioni dei relativi Giudici, o Trib. pupillari. (d. *Art.* 41.)

43. — Se nel Consiglio si vorrà mettere in discussione qualche oggetto indipendentemente dalla iniziativa del Tutore, potrà farsi, ma prima di deliberare dovrà essere sentito il di lui parere. (d. *Art.* 42.)

44. — In tutti i casi i Tutori dovranno somministrare al Consiglio di Famiglia gli schiarimenti opportuni, e rendere ostensibili al medesimo i Libri, ed i Bilancj dell'amministr., quando ne siano ricercati. (d. *Art.* 43.)

45. — Il Vicario potrà ordinare la convocazione del Consiglio tutte le volte che lo giudicherà conveniente, e dovrà poi sempre convocarlo sulle istanze del Tutore, o Tutori, o di taluno dei componenti il medesimo; ma quando poi gliene facciano istanza i terzi, egli dovrà innanzi esaminarne la necessità, ed opportunità. (d. *Art.* 44.)

46. — Le Deliberazioni del Consiglio di Famiglia non potranno essere eseguite, e non avranno efficacia, sinchè non saranno omologate dall'Autorità competente. (d. *Art.* 45.)

47. — I Processi verbali muniti di omologazione del respettivo Vicario R. rimarranno nell'Archivio del di lui Tribun., e le parti interessate, quando che occorra, potranno vedergli, ed ottenerne copia. Riguardo ai documenti annessi ai suddetti atti, sia

in quanto alla loro conservazione, o ritiro, si osserverà il sistema vegliante. (d. *Art.* 46.)

48. — Nel caso in cui fosse denegata la omologazione, o che venisse dal Vicario modificata la deliberazione del Consiglio, egli dovrà farlo con Decreto motivato. Ed il Tutore, o Tutori, e ciascheduno dei Membri del Consiglio, che avessero adottato la deliberazione, potranno interporre ricorso nel termine di un mese a contare dal giorno del decreto di rejezione d'avanti al Trib. di prima Istanza di Grosseto, che sentito il Ministero Pubblico deciderà inappellabilmente in Camera di Consiglio. (d. *Art.* 47.)

49. — Competerà pure il detto Ricorso ai Tutori, la remozione dei quali venisse deliberata dal Consiglio di Famiglia, ed omologata dal Vicario. (d. *Art.* 48.)

50. — La presenza di quattro Membri sarà richiesta per la legalità dell'Adunanza, e la pluralità dei voti dei congregati formerà deliberazione. Ciò nonostante in caso di parità, potrà il Tutore, e qualsisia Membro del Consiglio, ed anche il Terzo che giustifichi di avervi interesse, portare il negozio alla cognizione del Vicario, che risolverà definitivamente. (d. *Art.* 49.)

51. — I Membri del Consiglio che fossero gravemente impediti potranno farsi rappresentare da altri, durante l'impedimento, purchè questi siano nel ceto degli eligibili. (d. *Art.* 50.)

52. — I Membri, per la di cui assenza le sedute del Cons. dovranno differirsi, saranno responsabili dei danni che resultassero dal ritardo, a meno che non giustifichino la sopravvenienza di una proporzionata cagione che loro abbia impedito d'intervenire e di valersi della suddetta facoltà. (d. *Art.* 51.)

53. — Sarà in facoltà del Consiglio di fare intervenire alle sue riunioni il Pupillo quando egli sia giunto all'età di diciotto anni; ma questa compiuta, dovrà egli essere chiamato, e sentito nel Consiglio di Famiglia prima di deliberare sopra gli oggetti riguardanti la di lui persona, o il di lui patrimonio. (d. *Art.* 52.)

54. — I Vicarj Regj trasmetteranno al Procuratore R. del Trib. di prima Istanza un estratto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Famiglia alla sua prima convocazione in ogni tutela. (d. *Art.* 53.)

55. — Gli somministreranno tutte le informazioni che credesse opportuno di prendere in ogni tempo circa le persone, e l'economico dei Minori sottoposti ai respettivi loro Tribunali. (d. *Art.* 54.)

56. — Le tutele nel grado in cui respettivamente si troveranno nel dì in cui si renderà attivo il presente Mot., passeranno sotto la sorveglianza dei respettivi Consigli di Famiglia, agli effetti, e come è stato detto di sopra. (d. *Art.* 55.)

57. — Quanto alle Curatele, ed ai Consigli di Famiglia che le riguardano sarà detto in appresso. (d. *Art.* 56.)

58. — Presso ogni Vicario del Commissariato non vi sarà che un solo Notaro incaricato del servizio civile e crim. Resteranno in conseguenza soppressi i Notari Civili dei Vicarj Regj di Grosseto, e di Arcidosso. I Vicarj, e i Potestà osserveranno nel contenzioso civile la Procedura ordinata dal vegliante Regolamento per la cause sommarie. (d. *Art.* 57.)

59. — Il Tribun. di prima Istanza di Grosseto si comporrà di un Presidente, e di tre Auditori. (d. *Art.* 58.)

60. — L'attuale Cancelleria della Ruota di detta Città, diverrà la Cancelleria del Tribunale predetto, salve le riforme che fossero credute convenienti. (d. *Art.* 59.)

61. — La competenza del contenzioso civile del detto Trib. di prima istanza comprenderà universalmente, senza eccezione di alcuna, tutte le cause reali, personali, miste, esecutive, e commerciali, dentro i limiti della giurisdis. territoriale del R. Commissario, le quali eccedano la competenza lasciata ai Vicarj, e ai Potestà. (d. *Art.* 60.)

62. — Giudicherà sempre in ciascuna causa col voto di tre Giudici, ed a pluralità. (d. *Art.* 61.)

63. — Le sue Udienze saranno pubbliche. (d. *Art.* 62.)

64. — Le Cause si tratteranno avanti di esso con i metodi, e le discipline della Procedura civile vegliante. (d. *Art.* 63.)

65. — Al Trib. di prima Istanza si deferiranno in appello le Sentenze proferite colla loro competenza appellabile dai Vicarj, e dai Potestà del Commissariato. (d. *Art.* 64.)

66. — Si deferiranno egualmente i Ricorsi dai Decreti di omologazione delle Deliberazioni dei Consigli di Famiglia, e dai Decreti dei Vicarj, e dei Potestà sulle autorizzazioni domandate dalle Donne come sopra ogni altra istanza relativa alla loro volontaria giurisdiz. civile, e che tratteranno, e risolveranno in Camera di Consiglio. (d. *Art.* 65.)

67. — Dalle Sentenze e Decreti del Trib. di prima Istanza confermatorj, o revocatorj delle Sentenze, o Decreti dei Vicarj e del Potestà, come dai Decreti di volontaria giurisd. pronunziati sull'appello di quelli dei Vicarj e Potestà, non competerà altro rimedio che la domanda di revisione alla R. Consulta osservate le forme, e i termini dei veglianti Regolamenti. (d. *Art.* 66.)

68. — Dalle Sentenze che proferirà colla sua competenza di prima Istanza, non si concederà che l'appello al Consiglio Supr. di Firenze. (d. *Art.* 67.)

69. — Le Sentenze che si proferiranno dal Consiglio Supremo in ordine agli appelli portati avanti di esso da quelle del Trib. di prima Istanza di Grosseto, sia che revochino, sia che confermino le Sentenze appellate saranno inappellabili, e non competerà altro Ricorso ai succumbenti che quello per la Revisione alla R. Consulta nei termini prescritti dai veglianti Regol. (d. *Art.* 68.)

70. — Il Consiglio Supremo deciderà sempre con cinque voti in dette Cause. (d. *Art.* 69.)

71. — La procedura in questa istanza di appello avanti il Consiglio Supremo sarà quella stessa che attualmente è prescritta per il medesimo dal Regolamento vegliante. (d. *Art.* 70.)

72. — Da ora innanzi saranno di competenza del Tribunale di prima Istanza di Grosseto i Giudizi d'Interdizione. Il Tribunale conoscerà delle respettive Istanze, e le risolverà in Camera di Consiglio, ma le Sentenze saranno pronunziate all'Udienza pubblica. (d. *Art.* 71.)

73. — Apparterrà al pubblico Ministero di provocare di ufizio, in difetto delle istanze dei privati aventi interesse, i Giudizj d'Interdizione. (d. *Art.* 72.)

74. — Il Tribunale di prima Istanza dopo di aver raccolto sufficienti notizie, e di aver sentito il Convenuto, potrà assegnargli

anche prima della Sentenza definitiva un Curatore provvisorio, secondochè la natura della causa lo richiederà, affinchè a norma della Legge presti la debita assistenza al convenuto durante il Giudizio della di lui interdizione. (d. *Art.* 73.)

75. — La suddetta pronunzia non sarà appellabile nemmeno colla definitiva, se non che in devolutivo. (d. *Art.* 74.)

76. — Dalle Sentenze del Trib. di prima Istanza di Grosseto nelle Cause di Interdizione competerà l'appello al Succumbente avanti il Supremo Consiglio di Giustizia che ne conoscerà sommariamente nella Camera di Consiglio, ed inappellabilmente come è stato detto all'Art. 68. (§ 69.) L'appello dovrà essere interposto nel modo, e nel termine assegnato dalla procedura vegliante per li appelli dalle Sentenze dei Tribunali Civili di prima Istanza. (d. *Art.* 75.)

77. — Ma quando sia spirato il termine ad appellare all'effetto sospensivo dalla Sentenza che avrà pronunziato l'interdizione, o avendo avuto luogo l'appello, il giudicato di prima Istanza sia confermato in appello, il Pubblico Ministero nell'un caso, e nell'altro parteciperà l'occorrente al Vicario del domicilio dell'interdetto affinchè sia proceduto a provvederlo di Curatore stabilmente. (d. *Art.* 76.)

78. — Lo stesso si praticherà nel caso che in appello fosse pronunziata l'interdizione in revoca della Sentenza assolutoria di prima Istanza: ben inteso sempre, che anche il Trib. superiore potrà, prima ancora della definitiva, provvedere provvisoriamente alla sorte del convenuto. (d. *Art.* 77.)

79. — Il Vicario in tutti i suddetti casi, qualora si tratti di Interdizione piena, convocherà senza ritardo il Consiglio di Famiglia dell'Interdetto, per procedere alla nomina dei Curatori. (d. *Art.* 78.)

80. — La convocazione dei Consigli di Famiglia, la loro composizione, gli oggetti delle loro Adunanze, i modi di legittimare e portare ad effetto le loro deliberazioni, e di trasportare le Curatele esistenti sotto gli ordini del presente Motuproprio, dipenderanno in ogni rapporto dalle regole stesse dettate di sopra pei Consigli di Famiglia nelle Tutele. Solo se esistesse il Padre

dell'Interdetto, od altro Ascendente Paterno, dovrà far parte del Consiglio di Famiglia, e quanto ad ogni altro avrà reflesso il Vicario alla maggior prossimità coll'interdetto, ma compatibilmente sempre all'esigenze dei casi particolari, ed alla prudenza del buon Padre di Famiglia. (d. *Art.* 79.)

81. — Al momento della definitiva istallazione dei curatori eesseranno le funzioni dei provvisorj, che dovranno render conto del loro operato d'avanti al Consiglio suddetto. (d. *Art.* 80.)

82. — Se il Giudizio sarà terminato colla interdizione meno piena, il Curatore nominato dal Trib. che l'avrà pronunziata continuerà nelle sue funzioni, ma qualora venga a dispensarsi, o cessare per qualsivoglia ragione, spetterà al Vicario del luogo dell'interdetto a provvedervi. (d. *Art.* 81.)

83. — Sarà ufizio del R. Procuratore nelle materie civili: 1. Di provocare le interdizioni per qualsivoglia causa dalla Legge permesse. 2. D'interloquire, e pronunziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti l'ordine pubblico, ed in quelle nelle quali hanno interesse i Corpi Morali, i Pupilli, i Minori, le Chiese, ed altri Stabilimenti, o Persone privilegiate, di dare le sue Conclusioni in tutti i Ricorsi in affari di volontaria giurisd. riguardanti i Pupilli, gl'Interdetti, e le Donne che saranno interposti avanti il Tribun. di Grosseto, che dovranno risolversi in Camera di Cons. Potrà altresì interporre il suo Ministero in tutte le Cause nelle quali crederà opportuno il suo intervento, e dovrà intervenire in tutte quelle Cause in cui fosse richiamato dal Tribunale. Non avrà luogo il detto Ministero nelle Cause nelle quali compariranno come attori, o rei convenuti i Regj Dipartimenti, atteso l'intervento, o mediato o immediato, dell'Avvocato Regio. Che se nelle dette Cause interverranno Corpi, o Persone, per le quali debbe esser sentito il Ministero Pubblico eserciterà nelle medesime liberamente il suo ufficio. 3. D'interporre ricorso in Revisione per l'interesse dalla Legge. (d. *Art.* 82.)

84. — Il Procuratore R. invigilerà che le Leggi, ed Istruzioni veglianti per il buon regolamento economico dei Minori, ed Interdetti abbiano la loro piena, ed esatta osservanza, e che i Consigli di Famiglia corrispondano in ogni caso al fine della loro

istituzione, eccitando ogni volta, e quanto possa occorrere l'autorità dei Regj Vicarj, e corrispondendo analogamente con i superiori Dicasteri conformemente alle Istruzioni generali veglianti. (d. *Art.* 83.)

85 — Sarà sua cura di rimettere alla R. Consulta l'annuo Prospetto dei Minori, e Interdetti dei Vicariati del Commissariato, in ordine alle Istruzioni Pupillari dei 20. Agosto 1827. Art. 15. (d. *Art.* 84.)

86. — Avrà attenzione al Servizio della Cancelleria del Tribunale di prima Istanza, e al Servizio dei Trib. dei Vicarj, e dei Potestà in tutte le parti relative al disciplinario e all'Amministrativo della giustizia, e l'avrà pure alle Classi dei Difensori Legali, e provocherà in proposito ogni occorrente misura della R. Consulta per il canale dell'Avvocato Generale residente in Firenze, cui dovrà referirne. (d. *Art.* 85.)

87. — Nelle Cause decise dal Trib. di prima Istanza di Grosseto che verranno trattate in appello avanti il Consiglio Supremo di Firenze, le parti del Ministero pubblico verranno sostenute dall'Avvocato Generale residente in Firenze che comunicherà per le medesime col R. Procuratore di Grosseto. (d. *Art.* 86.)

88. — Al Trib. di prima Istanza di Grosseto sarà pure attribuita una giurisd. crimin. limitata a quei Delitti, e a quelle trasgressioni che si commetteranno nel Territ. del R. Commissariato di Grosseto, e che dalle Leggi crimin., e dalle esistenti Osservanze dei Trib. crimin. si puniscono con pene inferiori a quella della Detenzione nella Fortezza di Volterra, e per i Delitti di furto a quella della Reclusione che in ordine alla Notific. de' 22. Giugno 1816. è surrogata al Confino nella Provincia Inferiore. (d. *Art.* 87.)

89. — Tutti i Delitti, e tutte le Trasgressioni che si commetteranno nel Territ. del detto Commiss. i di cui titoli possano richiamare l'applicazione della pena della Detenzione nella Fortezza di Volterra, e pei Furti della Reclusione come sopra, o di altre pene maggiori, apparterranno alla giurisd. soltanto della R. Ruota di Firenze. (d. *Art.* 88.)

90. — La procedura da osservarsi per la iniziativa e la istruzione dei Processi nei delitti rilasciati alla competenza del Trib.

di Grosseto, sarà la medesima stata in vigore sino al presente, coerentemente alle Leggi, ed Ordini generali veglianti, salve le seguenti variazioni. (d. *Art.* 89.)

91. — Allorchè il Vicario Direttore degli Atti giudicherà di non accogliere la querela, la rimetterà al R. Procuratore residente in Grosseto affinchè da questo sia provocata la risoluzione del Trib. di prima Istanza in Camera di Consiglio sull'ammissione, o non ammissione della medesima. (d. *Art.* 90.)

92. — Il R. Procuratore farà conoscere al Vicario remittente, la Risoluzione pronunziata dal Trib. nella Camera di Consiglio, e se la querela sarà stata ammessa il Vicario predetto procederà immediatamente alla istruzione degli Atti informativi. (d. *Art.* 91.)

93. — Se nella Istruzione degli Atti informativi il Vicario Direttore degli Atti incontrerà difficoltà che gli rendano necessarj schiarimenti direttivi, si rivolgerà per ottenerli al R. Procuratore, che direttamente dovrà somministrarglieli. (d. *Art.* 92.)

94. — Condotta che sia la compilazione degli Atti processali a quella maturità che basterebbe a forma delle veglianti Istruz. per chiudere l'informativo, e per deliberare sulla trasmissione della speciale Inquisizione, il Vicario Direttore degli Atti rimetterà il Processo cartolato, e corredato di Spoglio al R. Procuratore predetto, e renderà notificato l'imputato del giorno della detta trasmissione col prenderne nota in Processo; e trovandosi l'imputato in Carcere, o nel Territ. del Tribun. Vicariale, ove è stata compilata la procedura, dopo fattagli personalmente la notificazione di che sopra, dovranno essere accolte le istanze, e dichiarazioni che credesse di fare per essere unite al Processo da inviarsi al Trib. di prima Istanza di Grosseto. (d. *Art.* 93.)

95. — Il medesimo sottoporrà il Processo ai Giudici riuniti nella Camera del Consiglio, e provocherà su di esso la competente risoluzione. (d. *Art.* 94.)

96. — Il Turno che si riunirà in Camera del Consiglio sarà sempre composto di tre Giudici, e risolverà alla pluralità. (d. *Art.* 95.)

97. — Il Turno suddetto, preso in esame il Processo insieme colla richiesta del R. Procuratore, procederà a dichiarare se il

titolo del Processo sottoposto al medesimo riguardi la minor competenza di cui è investito il Tribunale, o quella maggiore della R. Ruota crimin. di Firenze. (d. *Art.* 96.)

98. — Se gli resulterà che il Processo presenti un titolo delittuoso, o una trasgressione interessanti la minor competenza crim. ne decreterà il rinvio al Giudizio pubblico del proprio Tribun., e la trasmissione del Processo alla propria Cancell., e se giudicherà che il titolo del delitto interessi la maggior competenza crimin., ordinerà che sia trasmesso alla Cancell. della R. Ruota crimin. di Firenze affinchè abbia corso a forma degli Ordini avanti i Turni decidenti della Ruota stessa. (d. *Art.* 97.)

99. — Se il Turno riunito in Camera del Consiglio ritroverà incompleti gli Atti informativi, potrà in tutti i casi ordinare al Tribunale istruente che venga supplito: Se giudicherà non appoggiata sufficientemente la querela, potrà dimettere l'imputato dal giudizio, e potrà abilitarlo dalla Carcere se è detenuto pendente la procedura, ritenute le istruzioni, ed osservanze attuali in materia. (d. *Art.* 98.)

100. — Avanti il Turno riunito nella Camera del Consiglio non ha luogo intervento di Difensori, o di Parti. (d. *Art.* 99.)

101. — Dovrà il R. Procuratore notificare all'Imputato la risoluzione pronunziata nella Camera del Consiglio. Dal dì della detta Notif. si aprirà il termine defensionale nelle Cause che il Tribunale riterrà come appartenenti alla propria competenza. (d. *Art.* 100.)

102. — Dai Decreti pronunziati nella Camera del Consiglio competerà il rimedio dell'Appello al R. Procuratore avanti il Turno di Revisione della R. Ruota crimin. di Firenze, ed all'effetto sospensivo, ma dovrà interporlo negli otto giorni successivi alla prolazione del Decreto. (d. *Art.* 101.)

103. — Avanti il Turno di Revisione della Regia Ruota di Firenze l'appello verrà assistito dall'Avvocato Generale residente in Firenze, e sarà notificato a sua cura il decreto del Turno di Revisione. (d. *Art.* 102.)

104. — Decretato l'invio del Processo al Giudizio pubblico del Trib. di prima Istanza, apparterrà al R. Procuratore di con-

certarsi col Presid. affinchè sia destinato il giorno della discussione della Causa avanti il Turno decidente, decorsi che siano i regolari termini del defensivo. (d. *Art.* 103.)

105. — Questo Turno conoscerà, e risolverà in Udienza pubblica, e si comporrà del Presidente, e di due Auditori che risolveranno a pluralità. (d. *Art.* 104.)

106. — I Giudici che hanno deliberato nella Camera di Consiglio sulla competenza, non saranno impediti di intervenire, e dar voto anche nel Giudizio in merito nel Turno decidente. (d. *Art.* 105.)

107. — Il Turno decidente della prima Istanza motiverà le sue Sentenze, e motiverà pure i suoi Decreti il Turno che risolverà nella Camera di Consiglio sulla competenza dei Processi. (d. *Art.* 106.)

108. — Le Risoluzioni del Turno in Camera di Consiglio sulla competenza, e sul rinvio, come i Decreti del Turno decidente che rimettessero alla Ruota crimin. di Firenze i Processi discussi avanti il medesimo, serviranno a stabilire la Giurisd. della Ruota stessa, e ad aprire il Giudizio sul merito avanti il Turno della Ruota cui spetta conoscerne pei veglianti Regol. (d. *Art.* 107.)

109. — Se il Turno della R. Ruota di Firenze che amministrerà giustizia sulle Risoluzioni, o i Decreti di rinvio dal Trib. di prima Istanza, riconoscerà nonostante nei Processi rimessi al suo giudizio titoli interessanti la minor competenza crim., e non la maggior competenza che gli è propria, gli risolverà in merito conformemente alle Leggi. (d. *Art.* 108.)

110. — I termini della difesa, i modi di trattarla, e di operare la comunicazione del Processo alle Parti che vi hanno interesse, e ai Giudici, le forme della discussione avanti il Tribunale in Udienza pubblica, le norme, e i modi per la pronunzia definitiva, si manterranno tali quali vengono prescritti dalle Istruz. dell' 8. e 12. Luglio 1814., che si osservano attualmente. (d. *Art.* 109.)

111. — Dalle Sentenze proferite dal Turno crim. del Trib. di prima Istanza in Udienza pubblica, competerà il rimedio dell'appello alle Parti private che vi avranno interesse avanti il Turno di Revisione della R. Ruota crimin. di Firenze. (d. *Art.* 110.)

112. — Dovranno interporlo nel termine di otto giorni successivi alla Notificazione della Sentenza fatta alle medesime. (d. *Art.* 111.)

113. — L'atto di appello dovrà essere esibito in detto termine nella Cancell. del Trib. di prima Istanza, e sarà cura di questo di rimetterlo immediatamente insieme col Processo alla Cancelleria della R. Ruota crimin. di Firenze. (d. *Art.* 112.)

114. — Il Turno di Revisione conoscerà in questi appelli colle forme, e nei modi dei Turni decidenti, e coll'intervento del Ministero Pubblico rappresentato presso i medesimi dall'Avvocato Generale. (d. *Art.* 113.)

115. — Le Sentenze del suddetto Turno di Revisione saranno inappellabili, nè competerà contro le medesime altro rimedio che quello della Revisione avanti la R. Consulta, nei modi, e come dispongono le Leggi generali tanto al Ministero Pubblico, che ai privati interessati. (d. *Art.* 114.)

116. — Se l'imputato non si sarà scelto un Difensore gli verrà assegnato d'uffizio dal Presidente del Trib., o dall'Auditore che ne farà le veci tra i Legali descritti nei Ruoli del Tribunale. (d. *Art.* 115.)

117. — L'impiego d'Avvocato dei Poveri in Grosseto resterà soppresso. (d. *Art.* 116.)

118. — I Potestà saranno rivestiti degli attributi, ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizia giudiciaria per la scoperta dei delinquenti, e per assicurarsi prontamente delle tracce immediate dei delitti nei modi, e conformemente agli ordini della Procedure crimin. (d. *Art.* 117.)

119. — Saranno solleciti di rimettere al più presto al Vicario Regio da cui dipendono gli Atti di accesso, e di visita, i fatti esami, e tutti i Processi verbali delle operazioni alle quali avranno dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giurisdiz. (d. *Art.* 118.)

120. — Ne accompagneranno sempre un estratto al R. Procuratore residente in Grosseto. (d. *Art.* 119.)

121. — Gli Esecutori pure, e i Capi-Posti di Picchetti stabiliti per il Servizio della Polizia giudiciaria rimetteranno al detto R. Procuratore il duplicato di ogni denunzia, o referto che avranno

presentato al Vicario respettivo concernente delitti, o trasgressioni contemplate dalle Leggi orimin. veglianti nel Granducato. (d. *Art.* 120.)

122. — I Vicarj Regj lo ragguaglieranno dell'iniziamento di ogni Procedura, o informazione interessante un delitto, o un fatto contemplato come punibile dalle Leggi criminali. (d. *Art.* 121.)

123. — Il R. Procuratore predetto corrisponderà con i Vicarj, e con i Potestà del Commiss., e richiederà il loro ufizio sopra tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni, per eccitare le premure dei medesimi nei casi individui, onde non sfuggano i materiali delle prove, e prontamente si ottenga la repressione dei colpevoli. (d. *Art.* 122.)

124. — Il Trib. di prima Istanza, i Vicarj, ed i Potestà daranno sempre attenzione, e renderanno ragione alle richieste del R. Procuratore. (d. *Art.* 123.)

125. — Apparterrà al Procuratore R. di fare eseguire i Decreti e Sentenze criminali del Trib. di prima Istanza di Grosseto passati in stato di legittima esecuz., come ogni Decreto e Sentenza della Ruota crimin. di Firenze riguardanti Persone abitanti nel Commissariato. (d. *Art.* 124.)

126. — Potrà richiedere tanto gli Esecutori di Polizia, che i Capi dei Picchetti stanziati in servizio della Polizia giudiciaria nel Commiss. per assicurare l'esecuzione delle Sentenze, dei Decreti, e delle Deliberazioni delle Autorità giudiciarie della Provincia. (d. *Art.* 125.)

127. — I Vicarj Regj conosceranno, e giudicheranno sommariamente, e colle forme fin qui osservate dei furti semplici, e dei danni dati non eccedenti l'importare delle Lire dieci, e delle leggiere offese, ed ingiurie che non portino a pene superiori alla Carcere per otto giorni, salvo ai Condannati l'Appello avanti il Turno Decidente Criminale nel Tribunale di prima Istanza, che sentito il R. Procuratore risolverà sommariamente, ed inappellabilmente. (d. *Art.* 126.)

128. — L'Appello in detti casi dovrà essere interposto nei cinque giorni successivi alla notificazione del Decreto, ed esibito nel Tribunale del Vicario che lo avrà proferito. (d. *Art.* 127.)

129. — Sarà sua cura di trasmetterlo con gli Atti sommarj alla Cancell. del Trib. di prima Istanza. (d. *Art.* 128.)

130. — In ogni altra parte e materia nella quale non sia stato specialmente disposto dal presente Motup., rimarranno fermi, e invariabili gli Ordini e Regol., e Osservanze esistenti. (d. *Art.* 129.)

131. — Tutte le Cause civili nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motup. non abbia avuto luogo la discussione, nello stato e nei termini nei quali si trovano, se avranno un merito eccedente la competenza civile dei Vicarj, e dei Potestà si deferiranno al Trib. di prima Istanza che procederà a forma dei Regolamenti a conoscerne ulteriormente, e deciderle. (d. *Art.* 130.)

132. — Tutte le Cause crimin. nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motup. non sia stato deliberato sulla trasmissione della speciale inquisizione, e che siano sempre pendenti nell'informativo presso i Trib. istruenti, proseguiranno conformemente alle disposizioni sopraespresse. (d. *Art.* 131.)

133. — La cognizione e risoluzione dei Processi crimin. che si istruiranno nel Trib. del Governo dell'Isola dell'Elba, e che per gli ordini precedenti riguarderebbero la giurisd. crimin. della soppressa Ruota di Grosseto, sino ad altre determinazioni, apparterranno unicamente da ora innanzi alla R. Ruota crimin. di Firenze conformemente alle Leggi, ed Istruzioni generalmente veglianti. (d. *Art.* 132.)

134. — La Formazione del Ruolo ordinario e straordinario dei Procuratori del Trib. suddetto in ordine alla Legge dei 23. Agosto 1834, avrà luogo a cura della R. Consulta dentro l'anno immediatamente successivo al giorno in cui prende attività il presente Motup. (d. *Art.* 133.)

135. — Il presente Motup. si renderà attivo in tutta la estensione del Commissariato R. di Grosseto, e pei Dicasteri, e Magistrati che vi sono interessati nel dì 15. Febbrajo prossimo avvenire. (d. *Art.* 134.)

136. — Ad oggetto di assicurare la esatta, e più facile esecuzione del R. Motup. dei 31. Dicembre 1836. in ogni sua parte e nel fine per cui è ordinato S. A. I. e R. si è degnata con i

Venerati Dispacci dei 7. e 15. del corrente Febbrajo approvare le seguenti. (*II.* 25. *Febbr.* 1837. *in princ.*)

137. — I ricorsi permessi dall'Art. 34. 36. 47. 48. e 65. (§§ 35. 37. 48. 49. e 66. del R. Motup. de'31. Dicembre 1836., dovranno essere scritti, motivati almeno sommariamente, e firmati dal Ricorrente, o da un di lui mandatario; potranno essere scritti anche in carta non bollata; e saranno esibiti senza spesa nella Cancelleria del Trib. di prima Istanza. (d. *Art.* 1.)

138. — Se il Ricorrente non sà o non può firmare, e non ha destinato un Mandatario, presenterà egli stesso il Ricorso, e previa lettura che a lui ne farà il Ministro di Cancelleria a ciò destinato, lo ratificherà, ed il Ministro farà in piè di esso succinta menzione della Ratifica previa lettura, e vi apporrà la propria firma. (dd. *Art.* 2.)

139. — Il Ricorso, cui potrà il Reclamante unire le carte che crederà opportune per il suo intento, sarà prontamente rimesso al R. Procuratore, al quale il Vicario R. dovrà, sulla sua richiesta, inviare tutte le carte relative all'affare, ed esistenti nella sua Cancelleria; il R. Procuratore l'esaminerà, e le comunicherà al Trib. in Camera di Consiglio annettendovi in scritto il suo parere. (dd. *Art.* 3.)

140. — Il Ricorrente potrà assistere il suo Ricorso per mezzo di un Difensore Legale scelto tra i Procuratori ammessi presso il Trib. di prima Istanza; Per altro l'ufficio della difesa si limiterà ad una Informazione orale ai Giudici riuniti in Camera di Cons., e ad una sola Memoria se gli piacesse di aggiungerla. (dd. *Art.* 4.)

141. — La nomina completa o parziale dei Componenti il Consiglio di Famiglia permessa al Padre dall'Art. 36. (§ 37.) del Motup., si farà per mezzo di Testamento, o di Codicillo, osservate le forme, e solennità necessarie per la validità di tali Atti di ultima volontà; Si avrà come non avvenuta, fatta in qualunque altra forma. (d. *Art.* 5.)

142. — Il Vicario R. o di suo moto, o a richiesta del Tutore Testamentario, o Legittimo eleggerà, e nominerà sollecitamente i Componenti il Consiglio di Famiglia, onde convocarli avanti di se in una prima Seduta a forma dell'Art. 38. (§ 39.) e per gli og-

getti indicati in detto Art., tra i quali è la scelta del Notaro redattore dei Processi verbali di ogni successiva Adunanza; il Processo verbale di questa prima, sarà formato a cura dello stesso Vicario, e da Esso firmato. (dd. *Art.* 6.)

143. — Il Notaro Redattore sarà scelto dal Consiglio di Famiglia tra i Notari di Rogito; riceverà avviso della nomina caduta in lui a cura del Vicario R., nè potrà dispensarsi dall'accettarla, e dall'assumere l'incarico inerente a quella; egli sosterrà l'incarico medesimo; nè sarà luogo ad eleggere altri in sua vece, per tutta la durata della minore età del Pupillo, o della sottoposizione dell'Interdetto, meno il caso di sopravveniente impotenza di cui il Vicario R. sarà cognitore sommariamente. (dd. *Art.* 7.)

144. — Chiunque nominato dal Vicario R. a far parte del Consiglio di Famiglia, e qualunque Notaro prescelto dal Consiglio medesimo alle funzioni di Redattore dei Processi verbali delle sue Adunanze, potrà essere astretto dal Vicario R. ad accettare, ed a prestarsi all'adempimento dei doveri che respettivamente gl'incombono, anco per mezzo di multa. (dd. *Art.* 8.)

145. — Il Consiglio di Famiglia si adunerà sempre presso il Notaro. (dd. *Art.* 9.)

146. — I Processi verbali delle Adunanze esprimeranno la data, indicheranno il Nome, e Cognome, e così il numero degli Intervenuti; conterranno con esattezza le Deliberazioni del Consiglio di Famiglia, e succintamente tutto ciò che abbisogni per ben comprenderne l'oggetto, il senso e la legittimità; saranno letti ai Componenti il Consiglio, e sottoscritti da essi, e dal Notaro, il quale farà menzione della dichiarazione che alcuno di loro emettesse di non sapere, e non poter firmare. L'indole e l'oggetto di questi Processi Verbali, destinati a trasmettersi in originale ai Vicarj Regj per la omologazione, annunziano abbastanza che sono immuni, ed esenti dalle forme, e prescrizioni imposte dalle Leggi, ed Ordini disponenti del Notariato, del Registro, e del Bollo. (d. *Art.* 10.)

147. — Ogni Processo Verbale conterrà tutte le Deliberazioni prese in una Adunanza; Il Notaro Redattore non potrà percipere per ogni Processo verbale se non un Emolumento d'indennità fisso

in Lire cinque. Se il Pupillo, o sottoposto tutelato dal respettivo Consiglio di Famiglia meriterebbe litigando di essere ammesso al Benefizio di Povertà, secondo li Ordini veglianti, il Notaro Redattore perciperà solamento la metà dell'emolumento suddetto; e se sarebbe ammissibile, litigando, al Benefizio di miserabilità, il Notaro Redattore non perciperà emolum. veruno. (dd. *Art.* 11.)

148. — I Decreti di concessa, o negata, e modificata Omologazione dovranno essere scritti dai Vicarj in piè dei suddetti Processi Verbali; I Vicarj daranno dei suddetti Processi verbali e Decreti la Copia rammentata dall'Art. 46. del Motup. (§ 47.) in carta libera, e perciperanno un emolumento d'indennità di un sesto di lira per ogni carta di due pagine, di venticinque versi per pagina, e di venticinque lettere per riga, ferma stante per i Poveri la riduzione di tale emolumento alla metà, e per i Miserabili la totale esenzione da ogni spesa, come è detto per i Notari Redattori. (dd. *Art.* 12.)

149. — L'intervento del Pupillo alle Adunanze o Deliberaz. del Consiglio di Famiglia sarà facoltativo al Consiglio medesimo nell'intervallo tra il decimo quarto, e il decimo ottavo anno compito del Pupillo medesimo; sarà necessario dipoi, meno il caso di malattia, o di assenza per causa di educazione, e d'istruzione in scienze, o arti, o per causa di milizia; ed il Notaro Redattore avrà cura di far menzione dell'intervento del Pupillo, o della causa che lo abbia impedito. (dd. *Art.* 13.)

150. — Le notizie che per l'Artic. 53. del Motup. (§ 54.) acquista il R. Procuratore, e quelle ulteriori che per il successivo Art. 54. (§ 55.) egli può, e deve procacciarsi, non sono destinate a rimanere oziose; s'intende, che egli abbia la facoltà, e il dovere di valersene per provocare, e richiedere presso i Vicarj, e dipoi occorrendo presso il Trib. di prima Istanza, i provvedimenti, o necessarj, o utili, o prudenziali, secondo la varie contingenze. (dd. *Art.* 14.)

151. — I Vicarj, ed i Potestà hanno giurisd. per decidere le questioni sulla propria competenza; anche li Appelli dalle Sentenze relative a tali questioni, e quelli contro qualunque loro Sentenza interposti per motivo di nullità, si deferiranno al Trib.

di prima Istanza, il quale ne giudicherà inappellabilmente, salvo il rimedio della Revisione, come è detto nell'Art. 64. del Motup. (§ 67.) (dd. *Art.* 15.)

152. — Il Regol. di Procedura Civile, ed il Regol. dell'Ordine e Disciplina dei Trib. Toscani pubblicati nel 1814. si osserveranno in ambedue le Istanze delle Cause Civili contestate nel Circond. del R. Commiss. di Grosseto, compatibilmente colle disposizioni del Motup. de'31. Dicembre 1836., e colle seguenti dichiarazioni, e modificazioni. (dd. *Art.* 16.)

153. — In qualunque delle Cause antedette, essendo luogo a due sole istanze, potrà sempre il Trib, sentita la discussione, e secondo il suo prudente arbitrio, riunire con semplice Decreto l'Incidente al Merito per deciderlo insieme con esso, o disgiungerlo, secondo che a lui parrà giusto; solamente non potrà ordinare la riunione degl'Incidenti sulla illegittimità di persona, o sulla incompetenza a cagione della materia, o della somma. (dd. *Art.* 17.)

154. — Il Trib. potrà ordinare la discussione dell'Incidente anche in quella medesima Udienza in cui, o sia elevato, o contestato, o una delle Parti abbia citato al solo effetto di fissare la discussione sopra l'Incidente già contestato; se quella Udienza fosse stata già destinata alla discussione del Merito, il Tribunale dopo aver decretato la Riunione dell'Incidente, potrà ordinare che si proceda alla Discussione del Merito. (dd. *Art.* 18.)

155. — Il Decreto di Riunione non sarà appellabile se non insieme colla Sentenza sul Merito, nei Motivi della quale sarà indicato sommariamente anco il Motivo della Riunione. (dd. *Art.* 19.)

156. — Egualmente non saranno appellabili, se non insieme con la definitiva, le Sentenze proferite separatamente sopra domande incidentali negative dell'ammissione di una prova qualunque domandata. (dd. *Art.* 20.)

157. — Ferma stante la distinzione tra le Cause Ordinarie, e Sommarie, si dovrà osservare esattamente nelle ordinarie la procedura stabilita nel tit. 23. part. 1. del Regol. del 1814. compatibilmente colle disposizioni del R. Motup., e colle presenti Istruzioni. (dd. *Art.* 21.)

158. — Il corso della Istanza nelle Cause Sommarie non eccederà quarantacinque giorni, computabili dal giorno della discussione. (dd. *Art.* 22.)

159. — La comunicazione ai Giudici, ed al Pubblico Ministero tanto delle Memorie, e Difese scritte, quanto dei Processi, sarà sempre eseguita dall'una, e dall'altra Parte litigante per il solo mezzo della Cancelleria, e dentro i termini prescritti dal tit. 23. part. 1. del Regol. di Procedura Civile, o la Causa sia Ordinaria, o sia Sommaria. (dd. *Art.* 23.)

160. — Nè la Cancell., nè alcuno dei Giudici potrà ricevere Processi, Memorie, o Allegazioni fuori del termine ritenuto come sopra; se la Parte, a cura della quale fu fissato il giorno della discussione, avrà mancato anche essa di comunicare il Processo nel modo, e nel termine preindicato, il Trib. potrà in quel giorno ordinare la radiazione della Causa dal Ruolo, a carico del Procuratore; potrà ordinarla egualmente a carico dei Procuratori di ambe le Parti, allorchè niuno abbia comunicato in tempo debito i Processi, ed allorchè niuno comparisca a discutere la Causa nella Udienza a ciò destinata; potrà ordinarla egualmente a carico del Procuratore dell'Attore, se questi nella Udienza destinata non comparisce a discutere. Se non comparisce il Procuratore del Reo Convenuto, la Causa sarà discussa dal Procuratore dell'Attore, e la discussione opererà lo stesso effetto giuridico come se fosse stata fatta da ambe le parti. (dd. *Art.* 24.)

161. — La Cancell. rimetterà immediatamente i Processi al Pubblico Ministero, che dentro quattro giorni li restituirà, notando sù quelli se egli interviene. (dd. *Art.* 25.)

162. — Il Ministero Pubblico assisterà a tutte le discussioni davanti il Trib. di prima Istanza di Grosseto, e davanti il Supr. Consiglio, nelle Cause nelle quali, o abbia dalla Legge l'obbligo, o abbia creduto opportuno d intervenire. Sederà nella pubblica Udienza, separatamente, a destra dei Giudici. Potrà dare le sue Conclusioni, o in voce, o in scritto, pronunziandole sempre alla Pubblica Udienza, e sarà in di lui facoltà unirle, o nò alli Atti della Causa. (dd. *Art.* 26.)

163. — Allora quando il Tribun. o di prima, o di seconda Istanza vorrà che il Pubblico Ministero interloquisca in una Causa,

nella quale egli non avesse l'obbligo, o non avesse creduto opportuno di dare Conclusioni, ne farà un Decreto ordinatorio, non più tardi che nella Udienza in cui accada la seconda discussione, e di concerto col R. Procuratore, o coll' Avvocato Generale, destinerà perciò altra Pubblica Udienza con un discreto intervallo compatibile col termine che rimarrà per proferir la Sentenza. (dd. *Art.* 27.)

164. — Nelle Cause Ordinarie il Pubblico Ministero darà le sue Conclusioni dopo la discussione sopra i Dubbj, o nella medesima Udienza in cui questa avvenga, o in altra successiva che ricorra non più tardi di otto giorni. (dd. *Art.* 28.)

165. — Nelle Cause Sommarie nelle quali il Ministero Pubblico intervenga, o perchè ne abbia l'obbligo, o perchè abbia creduto opportuno intervenire, darà le sue Conclusioni nella stessa Udienza dopo la discussione, ovvero dichiarerà di rimetterle alla Udienza successiva. (dd. *Art.* 29.)

166. — Se nelle Cause Sommarie si farà una seconda Discussione, perchè il Trib., come sarà detto in appresso, l'abbia ordinata sopra i Dubbj oralmente comunicati, il Ministero Pubblico darà le sue Conclusioni, o nella stessa Udienza in cui la predetta discussione avvenga, o in altra successiva, conforme è dichiarato di sopra nell'Art. 28. (§ 164.) (dd. *Art.* 30.)

167. — Dopo la seconda discussione della Causa, o sia questa Ordinaria, o Sommaria, non saranno assolutamente ammesse o ricevute ulteriori Memorie, o Allegazioni, o scritture di Atti, e la Cancelleria ed i Giudici mancherebbero al loro dovere ricevendone alcuna. (dd. *Art.* 31.)

168. — Le private informazioni ai Giudici sono assolutamente proibite in qualsivoglia Causa, ed in qualunque stadio di Giudizio. (dd. *Art.* 32.)

169. — Nelle Cause Sommarie il Tribunale, o di prima Istanza, o di Appello, udita la discussione; e udite le conclusioni del Ministero Pubblico qualora abbiano luogo, delibererà subito dopo se è in grado di spedire la Causa senza comunicazione di dubbj; Ed in caso affermativo, o proferirà la Sentenza in quella medesima Udienza, o ne rimetterà la pronunzia e pubblicazione alla Udienza successiva. Nell'intervallo non saranno ammesse nè Me-

morie, nè Allegazioni, nè Scritture di Atti, come se la Sentenza fosse proferita. (dd. *Art.* 33.)

170. — Che se invece il Trib. delibererà, che non sia luogo a spedir la Causa, ma a comunicar dubbj, farà questa comunicazione ai Procuratori dei Litiganti, oralmente, e per l'organo del Relatore, o del Presidente, in quella stessa Pubblica Udienza, ovvero rimetterà la comunicazione predetta all'udienza prossima; contemporaneamente alla comunicazione medesima fisserà il giorno per una seconda discussione sopra i dubbj con un intervallo di quattro settimane al più, e di due almeno, di cui le parti useranno per provvedere alla più completa difesa; La comunicazione delle Memorie, o allegazioni sopra i dubbj sarà fatta nel termine stabilito dall'Art. 461. del Regolam. di Procedura, altrimenti le Memorie non saranno ricevute. (dd. *Art.* 34.)

171. — Nella Udienza in cui accaderà la seconda Discussione della Causa, ovvero in quella posteriore in cui il Ministero Pubblico darà le Conclusioni, il Tribun. determinerà il giorno della Spedizione. (dd. *Art.* 35.)

172. — Le Sentenze del Trib. di Prima Istanza di Grosseto, e del Supremo Consiglio sull'appello da quelle, dovranno far menzione dell'intervento del Ministero Pubblico. Tutte le predette Sentenze, e quelle ancora dei Vicarj, e Potestà saranno pubblicate, e lette insieme coi Motivi in Udienza Pubblica, ed avranno la firma del Vicario, o Potestà, e respettivamente del Presidente, e del Cancelliere del Trib. di Prima Istanza, e del Presidente, e del Cancelliere del Supremo Consiglio, essendo aboliti anco nel Tribunale di Prima Istanza i Voti di Scissura. (dd. *Art.* 36.)

173. — Tutto ciò che è stato dichiarato e disposto nei precedenti Articoli, relativamente alla procedura nelle Cause sommarie, meno ciò che si riferisce all'intervento del Ministero Pubblico, si osserverà anche nelle Cause rilasciate alla competenza dei Vicarj, e Potestà. (dd. *Art.* 37.)

174. — Per le Cause commerciali restano nel loro pieno, e intiero vigore le norme veglianti di Procedura, coerentemente all'Art. 35. del Regolam. per il Tribunale di Commercio di Firenze promulgato nel 1814. (dd. *Art.* 38.)

175. — Ritenuta la distinzione, e differenza tra i due effetti dell'Appello, l'atto di Appello in tutte le Cause, o siano proferite dal Trib. di Prima Istanza di Grosseto, o da qualunque altro Giudice civile nel Compartim. del R. Commiss. di Grosseto, conterrà, oltre le forme prescritte dal Regolamento di Procedura, i Motivi, o Gravami per i quali sarà interposto, altrimenti si dovrà considerare, come non avvenuta; Sarà esibito nella Cancelleria del Trib. da cui emanò la Sentenza appellata; E sarà notificato nel modo prescritto dal Regolam. vegliante. (dd. *Art.* 39.)

176. — L'Appellante nel termine di quindici giorni da quello del Registro del Rapporto del Cursore eseguito sul Giornaletto della fatta notificazione dell'Atto di Appello alla Parte, da aumentarsi in proporzione della distanza dei luoghi, a forma del Regolam. vegliante, proseguirà l'Appello con scrittura da esibirsi nella Cancelleria del Tribunale al quale l'Appello si deferisce. Con questa scrittura l'Appellante dovrà fare la costituzione e nomina di Procuratore; dovrà riprodurre i documenti che fossero stati da lui prodotti in Prima Istanza, e ritirati, e rinnovare l'allegazione di quelli semplicemente allegati; dovrà produrre la Copia autentica della Sentenza appellata, e quanto agli Atti della precedente Istanza, l'Appellante istesso riprodurrà, o allegherà ai termini della Procedura, quelli che reputerà di suo interesse. (dd. *Art.* 40.)

177. — Della Scrittura di prosecuzione di Appello dovrà farsi la notificazione come è prescritto per l'Atto di Appello. (dd. *Art.* 41.)

178. — Non esibita nel termine stabilito di sopra, o non regolarmente fatta, quantunque nel termine medesimo, la Scrittura di prosecuzione d'Appello, l'Appello s'intenderà deserto per ministero della Legge, e perciò la Sentenza, benchè appellata nel termine utile per produrre l'effetto sospensivo dell'Appello, diverrà eseguibile, salva la rinnuovazione dell'Appello all'effetto devolutivo. (dd. *Art.* 42.)

179. — Se la deserzione dell'Appello accaderà per mancanza di esibizione della Scrittura antedetta nel termine legale, la Parte appellata, ogni volta che voglia giovarsene, dovrà dichiarare con Scrittura contenente nomina di Procuratore, da esibirsi nel Trib. che proferì la Sentenza appellata, e da notificarsi alla Persona,

o al Domicilio dell'Appellante, di voler ritenere la deserzione come avvenuta, e di voler mandare ad esecuzione la Sentenza a se favorevole; Per lo stesso oggetto, e nella stessa guisa, la Parte appellata si provvederà, e dichiarerà l'animo suo con eguale Scrittura, da esibirsi peraltro nella Cancelleria del Trib. di Appello, nel caso in cui la deserzione deriverà da irregolarità della Scrittura di prosecuzione di Appello, benchè esibita nel termine legittimo. (dd. *Art.* 43.)

180. — Se dentro li otto giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della suddetta Scrittura, l'Appellante non avrà fatto opposizione per mezzo di Scrittura contenente ancora nomina di Procuratore, e i motivi della opposizione medesima, da esibirsi nella Cancelleria ove fu esibita quella cui egli si oppone e da notificarsi al Procuratore costituito dalla Parte appellata, questa potrà procedere alla esecuzione della Sentenza colla semplice esibizione della Scrittura con cui dichiarò l'animo di giovarsi della deserzione. (dd. *Art.* 44.)

181. — Che se dentro i medesimi otto giorni suddetti l'Appellante farà opposizione nel modo indicato nel precedente Art., rimarrà contestato un Giudizio incidentale; la Sentenza in questo Giudizio incidentale sarà inappellabile qualora essa venga proferita dal Tribunale che ha competenza inappellabile nel merito della Causa. (dd. *Art.* 45.)

182. — Fatta regolarmente ed esibita nel termine legale la Scrittura di Prosecuzione di Appello, la Parte appellata dovrà costituire Procuratore nel termine di otto giorni dal dì del Registro del rapporto della notificazione della suddetta Scrittura; quindi la Causa sarà istruita, e proseguirà secondo la sua indole, ed a forma del vegliante Regolam. di Procedura, e delle presenti Istruzioni, senza bisogno di altri Atti, o Scritture. (dd. *Art.* 46.)

183. — L'ufficio attribuito al R. Procuratore presso il Trib. di Prima Istanza dal N. 3 Art. 82. (§ 83.) del R. Motup. s'intende comune all'Avvocato Generale, il quale inoltre avrà l'incarico di sostenere presso la I. e R. Consulta i Ricorsi in Revisione proposti per interesse della Legge dal R. Procuratore, semprechè abbia creduto opportuno insistervi. (dd. *Art.* 47.)

184. — Il Ministero Pubblico potrà anche associarsi al Ricorso in Revisione della Parte succombente. (dd. *Art.* 48.)

185. — Nel caso di legittimo impedimento del R. Procuratore presso il Trib. di Prima Istanza, quello fra i Giudici dello stesso Tribun. che sarà l'ultimo in ordine di nomina, farà le sue veci. (dd. *Art* 49.)

186. — Ogni istanza privata d'Interdizione, prima che sia ammessa e dia luogo ad istituire un regolare processo, sarà comunicata al R. Procuratore, il quale si occuperà di raccogliere notizie, e d'istruirsi con sommarie verificazioni per fare dipoi al Trib. di Prima Istanza di Grosseto, in Camera di Consiglio, la Richiesta che crederà conveniente, fosse anche per rigettare la Istanza, e non istituire su quella un Processo. (dd. *Art.* 50.)

187. — Il Trib. predetto allorchè l'ammissione della Istanza privata d'Interdizione non sia stata negata, ovvero allorchè la Interdizione sia provocata direttamente dal R. Procuratore, come Officiale Pubblico, delegherà con Decreto la regolare verificazione dei fatti, e l'esame dei Testimonj al Vicario R. del luogo ove sono i Testimoni, e la persona della quale è chiesta la Interdizione, ovvero la delegherà ad altro Trib. che reputasse più congruo, secondo le particolari circostanze; Il Vicario dovrà personalmente assistere alli esami, in principio dei quali sarà fatta menzione della di lui presenza, ed assistenza, siccome ancora sarà apposta in fine la menzione della lettura che ne dovrà esser fatta, e la di lui firma, e quella dell'Attuario, oltre l'altra dell'individuo esaminato, o la dichiarazione della causa per cui questi non avrà firmato. (dd. *Art.* 51.)

188. — Potrà peraltro il Trib. di Prima Istanza ritenere, o avocare in qualunque tempo alla sua Cancelleria, secondo il suo prudente arbitrio, e con semplice Decreto, li esami dei Testimonj; Egualmente potrà interrogare in Camera di Consiglio la persona della quale é chiesta la Interdizione, ancorchè sia stata interrogata e sentita dal Giusdicente locale; In tal caso uno almeno dei Giudici del Tribunale dovrà assistere alli esami ed all'Interrogatorio. (dd. *Art.* 52.)

189. — Il Convenuto nel Giudizio d'Interdizione può nominare un Difensore, scegliendolo tra i Procuratori addetti al Trib. di

Prima Istanza; Il Giudice assistente al di lui esame lo cerziorerà di questo diritto; ed avrà cura che sia fatta menzione di tale cerziorazione, e della di lui precisa risposta. Ancorchè non sia nominato alcun Difensore, il Giudizio procederà nulladimeno legittimamente al suo termine. (dd. *Art.* 53.)

190. — Istruito il Processo, il Trib. di Prima Istanza, a diligenza del R. Procuratore o di qualunque delle Parti, determinerà il giorno dell'esame dalla Causa in Camera di Consiglio, lasciando un intervallo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un mese; a cura di chi ne provocherà la determinazione, sarà questa notificata al Procuratore dell'altra Parte che ne abbia costituito uno, o respettivamente al R. Procuratore provocante la Interdizione. Dal giorno dell'esame della Causa in Camera di Consiglio, avrà principio il corso del Giudizio che si regolerà nel modo prescritto per le Cause Sommarie. (dd. *Art.* 54.)

191. — L'Appello dalle Sentenze del Trib. di Prima Istanza di Grosseto nelle Cause d'Interdizione è comune al R. Procuratore, al quale dovrà essere notificato l'Appello che il Convenuto succombente interponesse; incomberà all'Avvocato Generale la esibizione della prosecuzione dell'Appello interposto dal R. Procuratore, e l'assistenza delle Canse antedette presso il Supremo Consiglio, ove saranno istruite, e proseguite colle forme, in quanto occorra, determinate nelli Articoli precedenti, e con quelle generalmente stabilite per le Cause Sommarie. (dd. *Art.* 55.)

192. — Il Ministero Pubblico redige tutti gli Atti di qualunque specie, in carta libera. Le Cancellerie gli debbono il servizio occorrente. (dd. *Art.* 56.)

193. — Essendo la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Grosseto sotto la direzione del Presidente del Trib. medesimo, il R. Procuratore non avrà se non ad esercitare vigilanza sul servizio di essa, affine d'intendersi alla occorrenza col Presidente per i provvedimenti che potessero esser creduti opportuni. (dd. *Art.* 57.)

194. Le Cause Civili pendenti, e non discusse al dì 15. Febbrajo nei Trib. dei Vicarj R., e Potestà dei luoghi compresi nel Compartim. del R. Commiss. di Grosseto, le quali, in ragione del loro merito, a forma dell'Art. 130. del Motup. (§ 131.) passano

sotto la competenza del Trib. di Prima Istanza, riprenderanno corso davanti il Trib. medesimo mediante una Scrittura di riassunzione delli Atti nello stato, e nei termini nei quali si trovano. Tale Scrittura conterrà nomina di Procuratore, e sarà notificata all'altra Parte, come se fosse una Scrittura di Domanda. Dentro li otto giorni da quello di detta notificazione la Parte notificata costituirà anch'essa Procuratore; in difetto la Causa diventerà contumaciale. Il Trib. ove la Causa pendeva ne rimetterà li Atti originali alla Cancelleria del Trib. di Prima Istanza sulla semplice richiesta della Parte che riassume la Causa. (dd. *Art.* 58.)

195. — L'Appello dalle Sentenze, che per l'Art. 130. del Motup. (§ 131.) saranno proferite dai Vicarj Regj, e Potestà dei luoghi compresi nel Commiss. di Grosseto sopra Cause Civili discusse avanti di essi al 15 Febbrajo, come pure dalle Sentenze anteriori proferite dai suddetti Vicarj Regj e Potestà, ed appellabili già alla Ruota di Grosseto, o respettivamente alla Ruota di Pisa, si deferisce al Trib. di Prima Istanza di Grosseto, allorchè le Cause, o abbiano un merito superiore alle Lire Settanta ed inferiore alle Lire Quattrocento, o siano tra le contemplate nell'Art. 17. del Motup. (§ 18.) e si deferisce al Supremo Consiglio di Giustizia allorchè le Cause abbiano un merito superiore alle Lire Quattrocento, e non siano tra le contemplate nel predetto Art. 17. del R. Motup. I Giudizj sopra tali Appelli soggiaceranno in ogni rapporto alle nuove Disposizioni del Motup., e specialmente nelli Art. 66., 68., 82. e 86. (§§ 67. 69. 83. 87.) ed a quelle dichiarate colle presenti Istruzioni. (dd. *Art.* 59.)

196. — Le dichiarazioni dell'Art. precedente sono comuni alle Cause già portate davanti la soppressa Ruota di Grosseto e davanti la Ruota di Pisa in appello da Sentenze contemplate nello stesso precedente Art.; di queste si farà la riassunzione nello stato, e nei termini in cui si trovano, come è prescritto nel precedente Art. 58. (§ 59.) e se ne rinnoverà la Discussione, o davanti il Trib. di Prima Istanza di Grosseto, come Trib. di Appello, o davanti il Supremo Consiglio. (dd. *Art.* 60.)

197. — Per il pagamento dei diritti dovuti alla Cancelleria del Trib. di Prima Istanza Civile e Crimin. di Grosseto nei diversi Atti di tutte le Cause che si agiteranno in detto Trib., saranno

osservate le Tariffe prescritte per le Cancellerie di Firenze nei 24. Decembre 1814., e nella successiva Riforma dei 18. Febbrajo 1815. (dd. *Art.* 61.)

198. — Le Trasgressioni alle Leggi veglianti in materia di Sale e di Pesca che si commetteranno nel Territorio del R. Commiss. di Grosseto, a contare dal dì 15. Febbrajo, comecchè punibili con pena pecuniaria, e così di specie inferiore a quella della Detenzione nella Fortezza di Volterra apparterranno alla Giurisdizione Criminale del Trib. di Prima Istanza di Grosseto, coerentemente alla definizione della di lui competenza scritta nell'Art. 87. (§ 88.) del R. Motup. de' 31. Dicembre 1836., ed alla definizione della competenza criminale dei Vicarj Regj, data dal successivo Art. 126. (§ 127.); In conseguenza l'ufficio del Ministero Pubblico, il diritto dell'Appello alla Ruota Criminale di Firenze, ed il termine ad interporlo, si regoleranno anche nelle Cause relative a codeste Trasgressioni colle norme stabilite dal Motup. medesimo. (dd. *Art.* 62.)

199. — All'opposto, e per la stessa definizione di competenza data dall'Art. 87. (§ 88.) del Motuprop. de' 31. Dicembre 1836., le contravvenzioni contemplate dalli Art. 67. e 68. della Notific. delli 8. Agosto 1826. sull'Arruolamento Militare, e punite colla Capitolazione o di nove, o di dodici anni allorchè i Contravventori sono abili alle Armi, e respettivamente, colla Detenzione nella Casa di Forza o per un anno, o per due, allorchè i Contravventori sono inabili alle Armi, apparterranno alla Giurisdizione della Ruota Criminale di Firenze, ancorchè commesse nel Circondario del R. Commissariato di Grosseto. (dd. *Art.* 63.)

200. — Se uno stesso individuo sarà processato per due diversi delitti in due diversi Trib., uno compreso nel Circondario del R. Commiss. di Grosseto, l'altro non compreso, l'uno e l'altro Trib. compilerà ed ultimerà il relativo Processo, e ciascun Processo sarà rimesso respettivamente, o al R. Procuratore presso il Trib. di Prima Istanza di Grosseto che ne farà l'uso prescritto dal Motup., o alla Cancelleria della Ruota Criminale di Firenze. (dd. *Art.* 64.)

201. — Si osserverà l'Art. 9. del Regolamento Crimin. degli 8. Luglio 1814.; In conseguenza di che i Vicarj Regj compresi

nel Circondario del R Commiss. di Grosseto dovranno assistere a tutti i Costituti, o Esami degl'Imputati, e apporvi la firma insieme col Ministro Processante, il quale avrà l'obbligo di far menzione in principio di ogni Costituto della presenza, ed assistenza del Vicario. (dd. *Art.* 65.)

202. — La notificazione personale all'imputato comandata dall'Art. 93. (§ 94.) del Motup. potrà farsi in fine dell'ultimo Costituto, ove ne dovrà essere scritta espressa menzione, siccome ancora delle istanze e dichiarazioni che l'Imputato facesse. (dd. *Art.* 66.)

203. — La richiesta del R. Procuratore, nell'Atto di presentare il Processo ai Giudici riuniti in Camera di Consiglio per decidere sulla Accusa, e sulla Competenza, dovrà essere scritta, e rimanere unita al Processo; in essa il R. Procuratore: 1. Comprenderà nei rapporti più sostanziali il resultamento del Processo; 2. Proporrà se quanto resulta dal Processo a lui pare, o nò sufficiente per mettere in stato d'accusa l'Imputato; 3. In casu affermativo, indicherà il titolo di Delitto che a di lui parere convenga al fatto per cui è stato compilato il Processo; 4. Aggiungerà il di lui parere sulla competenza, o incompetenza del Trib.; 5. E concluderà richiedendo la pronunzia di un Decreto corrispondente. (dd. *Art.* 67.)

204. — Potrà il R. Procuratore sviluppare oralmente in Camera di Consiglio la sua richiesta con quelle avvertenze che stimasse opportune in fatto, e in diritto; s'intende, che non potrà assistere alla Deliberazione del Tribunale. (dd. *Art.* 68.)

205 — I Motivi che il Trib. di Prima Istanza premetterà al Decreto col quale dichiari, se sia luogo all'Accusa, che è quanto dire a sottoporre l'Imputato al Giudizio, ed in caso affermativo, se esso medesimo, o la Ruota Criminale in ordine alli Art. 87. e 88. (§§ 88. e 89.) del Motup. sia competente, potranno essere in ciò che appartiene al fatto i più ristretti, e remissivi, in quanto ciò non riesca incongruo, alle deduzioni, e conclusioni del R. Procuratore. (dd. *Art.* 69.)

206. — Se in un Processo il Trib. di Prima Istanza ravviserà Delitto maggiore, a giudicar del quale egli sarebbe incompetente, e Delittu minore, a giudicar del quale sarebbe competente, di-

chiarerà la propria incompetenza per ambedue, e senza dividerne il Giudizio ordinerà la trasmissione del Processo alla Ruota Criminale. (dd. *Art.* 70.)

207. — Il Trib. di Prima Istanza, nei diversi casi nei quali giudicherà non esser luogo a mettere l'Imputato in stato di Accusa, ossia a sottoporlo al Giudizio, userà nel Decreto quella tra le Formule seguenti, che crederà convenire alle contingenze respettive. 1. — *Non è stato, e non è luogo a far Processo* — Questa Formula produrrà effetto eguale a quella di una Sentenza definitiva pienamente assolutoria; E si userà allorchè l'azione per cui fu compilato il Processo non costituisce Delitto, ovvero allorchè è provato non essere stata commessa l'Azione delittuosa per cui si è fatto il Processo. 2. — *Secondo lo stato delli Atti non era a far Processo contro NN. Imputato* — La qual Formula s'intenderà che sia Assolutoria *ab instantia*, e perciò definitiva ad un tempo, e interlocutoria, cosicchè si possa istituire per lo stesso Titolo e contro la stessa Persona nuovo Processo senza far conto dell'antico. E si userà allora quando l'Imputato siasi rilevato pienamente dall'addebito nello stato attuale del Processo, ma il fatto costituisca Delitto, o Trasgressione, e non sia esclusa la verità del Fatto medesimo. 3. — *Non è luogo a sottoporre NN. in Giudizio.* — La qual formula interlocutoria si userà allorchè sia stato bene istruito il Processo e in genere, e in specie, senza peraltro aver raccolto prove che rendano probabile la Condanna; E ne sarà l'effetto, che sopravvenendo nuove deduzioni si possa riassumere li Atti precedenti. 4. Alla suddetta Formula, secondo le circostanze particolari, ed a forma delli Ordini veglianti, e relativi al caso in cui sia decretato dai Turni Decidenti *doversi tenere il Processo aperto*, ovvero dal Turno di Revisione,— *Sospesi li Atti*, — si aggiungerà, o no, la dichiarazione seguente « *E ordina che sia partecipato l'affare alla Potestà Economica.* » (dd. *Art.* 71.)

208. — Ogni volta che il Trib. di Prima Istanza di Grosseto decidendo o sulla competenza, o sul merito, aggiunga al suo Decreto o Sentenza l'ordine antedetto di partecipazione, sarà cura del R. Procuratore di darne avviso prontamente, senza obbligo

peraltro di soggiungere proposizione veruna, alla Suprema Potestà Economica del Circondario. (dd. *Art.* 72.)

209. — Delle sopraindicate Formule farà uso egualmente il Turno di Revisione allorchè giudicherà sull'Appello che il R. Procuratore avrà interposto dai Decreti di Accusa, e di Competenza del Trib. di Prima Istanza di Grosseto. (dd. *Art.* 73.)

210. — Dei Decreti di Accusa, e di Competenza, coi quali il Trib. di Prima Istanza giudica esser luogo a sottoporre l'Imputato al Giudizio, o ritenendo la Causa, o inviandola alla Ruota Crim. di Firenze, il R. Procuratore avrà cura che senza ritardo sia fatta all'Accusato la notificazione nella copia intera e autentica, che dovrà dargli la Cancelleria, alla quale lo stesso R. Procuratore aggiungerà un Atto da lui sottoscritto, ed esprimente le notizie necessarie a far conoscere all'Accusato medesimo il titolo del Delitto colle essenziali sue circostanze, e qualità, siccome ancora il Trib. in cui egli è sottoposto al giudizio. (dd. *Art.* 74.)

211. — Il R. Procuratore inoltre esprimerà nell'Atto suddetto da notificarsi; Che l'Accusato, o esibendo un Atto o presentandosi alla Cancelleria del Trib. per mezzo del quale avrà ricevuto la notificazione, debba dichiarare, dentro il termine di giorni otto da quello della notificazione medesima, chi elegge a Difensore, se ha difese da proporre, e quali, e se vuole, o no, intervenire personalmente al Giudizio; E che, mancando lui Accusato di fare dentro il suddetto termine o in scritto, o in voce l'antedetta dichiarazione gli sarà assegnato un Difensore dal Presidente del Trib., o respettivamente dalla Cancelleria della Ruota Criminale, e sarà proceduto al Giudizio anche senza il di lui intervento all'Udienza. (dd. *Art.* 75.)

212. — La notificazione del Decreto di Accusa, e di Competenza, e dell'Atto che il R. Procuratore dee aggiungere come sopra, sarà fatta, o alla Persona, o al Domicilio dell'Accusato, a diligenza, e richiesta dello stesso R. Procuratore che si dirigerà perciò al respettivo Trib. istruente, e questo si presterà con prontezza per farla eseguire in forma regolare. Nel Processo si dovrà inserire l'Atto originale di Accusa, ed il Rapporto del pari originale del Cursore della seguita notificazione. (dd. *Art.* 76.)

213. — Il Trib., ove sia esibita in scritto, o fatta a voce, e ricevuta con Atto regolare, la dichiarazione che sopra, dovrà rimetterla immediatamente alla Cancell. del Tribunale di prima Istanza, il quale la unirà al Processo, sia che questo rimanga alla competenza di detto Trib., sia che debbasi rinviare alla Ruota Crimin. di Firenze. (dd. *Art.* 77.)

214. — Il Trib. di prima Istanza pronunzierà sommariamente in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, sull'ammissibilità delle Difese, che la Parte abbia proposto rispondendo alla Notificazione dell'Accusa; egualmente ne giudicherà ancorchè le Difese si riferiscano a Processi da rinviarsi alla Ruota criminale, semprechè peraltro siano state proposte dentro il termine delli otto giorni. (dd. *Art.* 78.)

215. — La Compilazione delli Atti defensionali occorrenti, ed ammessi in seguito della Dichiarazione dell'Accusato, sarà commessa al Trib. che ha compilato l'Informativo. (dd. *Art.* 79.)

216. — Le formule non condennatorie che si useranno nelle Sentenze sul Merito, o siano proferite dal Trib. di prima Istanza, o dal Turno di Revisione sull'Appello da queste, ovvero dai Turni Decidenti della Ruota crimin., nelle Cause di respettiva competenza, per Delitti commessi nel Circond. del Commiss. di Grosseto, saranno — 1. *Tenere il Processo aperto* — colla dichiarazione, o senza, della partecipazione alla Potestà Economica. E ne sarà l'effetto, che si possa riassumere il Processo stesso colle nuove deduzioni. 2. *Assolvere dall'Accusa* — E ne sarà l'effetto, che si possa istituire per lo stesso Titolo, e contro la stessa Persona, nuovo Processo, senza far conto dell'antico. 3. *Assolvere dal Delitto.* — E ne sarà l'effetto che rimanga estinta l'azione. (dd. *Art.* 80.)

217. — Anche la Notificazione delle Sentenze sul Merito delle Cause crimin., o siano proferite dal Tribun. di prima Istanza di Grosseto, o dalla Ruota crimin., sarà fatta alla persona o al domicilio, non in Estratto, ma in Copia autentica, e corredata dei motivi. (dd. *Art.* 81.)

218. — Li Atti dell'Appello, che vogliano interporre dalle Sentenze crimin. del Trib. di prima Istanza di Grosseto Individui

detenuti in Carcere, potranno essere esibiti, e dovranno essere ratificati nel Trib. del luogo, ove li Appellanti sono detenuti. (dd. *Art*. 82.)

219. — L'esito del Giudizio davanti il Turno di Revisione della Ruota crim. di Firenze sull'Appello dalle Sentenze del Tribunale di prima Istanza di Grosseto, influirà sulla sorte delli Appellanti, o le Sentenze siano riformate in loro favore, o in loro aggravio. (dd. *Art*. 83.)

220. — Gl'incarichi dati dal Motup. all'Avvocato Generale non sono rigorosamente personali ad esso; Egli potrà anco rispetto a quelli valersi delle facoltà che gli appartengono per l'Art. 86. delle Istruzioni de' 12. Luglio 1814. (dd. *Art*. 84.)

221. — Nei Processi, e Giudizj per i Delitti, la cognizione dei quali è attribuita dall'Art. 126. (§ 127.) del Motup. de' 31. Dicembre 1836. ai Vicarj Regj del Territ. del R. Commissar. di Grosseto, sarà conciliata colla indole sommaria dei medesimi Processi, e Giudizj la regolarità mediante la osservanza delle forme seguenti. 1. Ammessa previa legale ratifica la Querela, e procedendosi alle verificazioni, potranno queste farsi sommariamente, ma in ogni Atto ed Esame dovrà essere scritta contestualmente la data, e la firma dell'Attuario; 2. Dovrà essere deferito dall'Attuario il giuramento ai Testimonj ed esserne fatta menzione; 3. Dovrà l'Attuario scrivere per intero le loro risposte, e potrà scrivere in succinto le domande, o interrogazioni, ma non riunirle implicitamente sotto la formula, *Dettoli*, ovvero, *Domandato opportunamente*. 4. I testimoni dovranno firmare il loro deposto previa lettura fattane loro dall'Attuario, o l'Attuario far menzione della da loro dichiarata impotenza, o inabilità a firmare, e della loro ratifica previa lettura; Altrettanto dovrà osservarsi nei Costituti, o Esami dell'Imputato. 5. Dovrà l'Attuario, presente ed assistente il Vicario R., contestare all'Imputato il fatto che gli viene opposto, le circostanze di esso, e tutto ciò che resulta dalli Atti a di lui carico, indicandogli il nome dei Testimoni, e scrivendo per intero le interrogazioni, e le contestazioni speciali; 6. Il Costituto ultimo, o unico dell'Imputato conterrà le speciali contestazioni, e importerà Atto di Accusa, ossia ciò che chiama-

vasi speciale Inquisizione, meno il caso in cui non sia luogo a proseguire, nel qual caso il Vicario Regio dovrà scrivere in piè del Costituto quella Pronunzia che crederà giusta, adottando la corrispondente formula tra quelle che il Trib. di prima Istanza deve usare, allorchè decreta sull'Accusa, e Competenza. 7. Allorchè il Costituto importerà come sopra atto di Accusa, il Vicario Regio farà contemporaneamente all'Imputato l'assegnazione di un termine non maggiore di giorni otto, nè minore di tre, secondo il suo prudente arbitrio, a dedurre le difese anche per mezzo di Difensore; Questa assegnazione di termine sarà scritta in piè del Costituto, il quale, oltre la menzione espressa in principio della presenza, ed assistenza del Vicario, dovrà avere la firma di lui, e dell'Attuario. 8. Spirato il suddetto termine, e quello ulteriore che abbisognasse per le verificazioni dei fatti dedotti a difesa, il Vicario R. pronunzierà il suo Decreto preceduto dai motivi. 9. Il Decreto sarà notificato insieme coi Motivi. (dd. *Art.* 85.)

222. — Tra i titoli di Delitto contemplati dall'Artic. 126. (§ 127.) del Motup. del 31. Dicembre 1836., s'intenderanno compresi i Danni dati dentro l'importare delle Lire dieci, ancorchè qualificati solamente da asportazione; Siccome ancora s'intenderanno comprese le Semplici Ingiurie Verbali nell'infimo grado di imputabilità, e le Semplici Offese che non abbiano lasciato traccia sul corpo dell'offeso, e siano nell' infimo grado d'imputabilità, giacchè per questi titoli la pena pecuniaria non eccede le Lire venticinque, secondo le Osservanze crim. esistenti. (dd. *Art.* 86.)

223. — Qualora i Vicarj Regj, credendosi competenti in ragione del titolo, e qualità del Delitto, abbiano istituito l'antedetta Procedura sommaria, ma dallo sviluppo di essa apprendano che il Delitto si chiarisce più grave, cosicchè esce dalla loro competenza, dovranno immediatamente supplire con i Confronti, e con quant'altro mancasse allà completa regolarità di un ordinario Processo Informativo, e proseguire colle forme di questo fino all'invio di esso al R. Procuratore. (dd. *Art.* 87.)

224. — Nelle Cause per le semplici Trasgressioni alle Leggi veglianti in materia di Sale e di Pesca decise a tutto il 14. Febbrajo dai Vicarj Regj dei Luoghi compresi nel Circondario del R.

Commissariato di Grosseto, già appellabili alla soppressa Ruota di Grosseto, resterà il diritto di Appello solamente alla parte privata nel termine stabilito dal Motuproprio, e ne giudicherà la Ruota crimin. di Firenze, alla quale si devolveranno li appelli dalle suddette Sentenze, già interposti e non decisi dalla già Ruota crimin. di Grosseto. (d. *Art.* 88.)

225. — Anche i Processi crimin. completi e ultimati a tutto il 14. Febbrajo nei Trib. dei Vicarj Regj compresi per il Motup. nel Territ. del R. Commiss. di Grosseto, e nei quali i Vicarj predetti abbiano deliberato, non esser luogo alla trasmissione della speciale Inquisizione, e non sia stato deliberato ulteriormente dal Turno di Revisione sulla trasmissione medesima, saranno rinviati, ovunque si trovino, al R. Procuratore presso il Trib. di prima Istanza di Grosseto, affinchè il Trib. medesimo, in seguito delle di lui Richieste faccia il Decreto di Accusa, e di Competenza coerentemente all'Art. 97. (§ 98.) del prelodato Motuproprio. (dd. *Art.* 89.)

226. — Quelli poi fra i Processi indicati qui sopra, nei quali a tutto il 14. Febbrajo sia stata decretata la trasmissione della speciale Inquisizione, o anche sia stata questa trasmessa mediante la redazione del Libello fiscale, o anche sia stata notificata all'Inquisito mediante l'Atto di ammissione alla Risposta, saranno inviati, ovunque si trovino, al R. Procuratore, affinchè in seguito delle di lui Richieste, e ferma stante la omai decretata Accusa, il Trib. di prima Istanza di Grosseto giudichi della competenza, o ritenendoli, o inviandoli alla Ruota criminale di Firenze. (dd. *Art.* 90.)

227. — I Processi pendenti relativi a delitti commessi nella Potest. di Castagneto, saranno rimessi nello stato in cui si trovano al Trib. Vicariale di Rosignano. (dd. *Art.* 91.)

228. — Tutti i Processi per delitti, e trasgressioni commesse nell'Isola dell'Elba rimasti pendenti a tutto il 14. Febbrajo davanti la Ruota di Grosseto, saranno rinviati alla Cancelleria della Ruota crimin. di Firenze. (dd. *Art.* 92.)

229. — Dopo il nuovo ordine dato col nostro Mot. dei 31. Dicembre 1836. alla Amministrazione della Giustizia civ. e crim.,

e a quella di Buon Governo e di Polizia nel Commiss. Regio di Grosseto non rendendosi più necessarj alcuni dei minori Tribun., e avuto riguardo ai rapporti presenti delle sue Popolazioni non corrispondendo più al bisogno degli Abitanti la circoscrizione del Territ. giurisdizionale, e le attribuzioni di alcuni altri, abbiamo determinato, e vogliamo che si eseguisca quanto appresso. (*Mot. 17. Ottobre 1837. in prin.*)

230. — Il Trib. del Vicario R. di Castiglione della Pescaja, e l'altro di Manciano rimarranno soppressi.

Si sopprimeranno pure le Potesterie

Di Roccastrada — di Pari — di Montiano — di Monticello — di Roccalbegna — di Monterotondo — di Gavorrano — di Monteverdi — di Sorano. (d. *Art.* 1.)

231. — In luogo del Trib. Vicariale si erigerà in Castiglione della Pescaja una Potesteria di Seconda Classe con Giurisd. estesa a tutto il Territorio compreso nella giurisd. civile del soppresso Trib. di Vicariato, e si erigerà altra Potest. della stessa Classe in Manciano con giurisd. estesa a tutto il Territorio compreso nella giurisd. civile del soppresso Tribunale Vicariale. (d. *Art.* 2.)

232. — La prima delle nuove Potesterie si aggiungerà alla giurisd. politica e crim. del Vicariato R. di Grosseto, e la seconda a quella del Vicario R. di Pitigliano, per farne parte e dipenderne conformemente alle Leggi ed Istruzioni veglianti per i Compartimenti delle Provincie. (d. *Art.* 3.)

233. — In luogo della soppressa Potesteria verrà stabilito in Roccastrada un Trib. di Vicario R. di Quinta Classe, che oltre il Territ. della soppressa Potest. di Roccastrada comprenderà nella sua politica, e crim. giurisd. la Potest. di Giuncarico, ora appartenente al Vicariato di Castiglione della Pescaja. (d. *Art.* 4.)

234. — I Territ. giurisd. delle altre Potest. soppresse e notate all'Art. 1. si aggiungeranno alla giurisd. civile dei Potestà, e alla civile e respettivamente crim., e politica, ove già non la ritenessero, dei Vicarj Regj qui sotto descritti, e formeranno parte del Circondario giurisd. del nuovo Trib. sotto di cui passeranno. (d. *Art.* 5.)

235. — Si aggiungerà la giurisd. di Pari a quella del Potestà di Campagnatico; — di Monticello a quella del Potestà di Cini-

giano; — di Montiano a quella del Vicario R. di Scansano; — di Roccalbegna a quella del Vicario R. di Arcidosso; — di Monterotondo, e di Gavorrano a quella del Vicario R. di Massa Marittima; — di Monteverdi a quella del Vicario R. di Campiglia, — di Sorano a quella del Vicario R. di Pitigliano. (d. *Art.* 6.)

236. — La Potest. di Montieri che appartiene alla giurisdizione crimin. del Vicario R. di Casole nel Compart. del Governo di Siena, si separerà dalla giurisd. del Vicario e del Gov. predetto, e si comprenderà nella giurisd. politica e crimin. del Vicario R. di Massa Marittima, e nel Compart. governativo del R. Commissario di Grosseto. (d. *Art.* 7.)

237. — La Parrocchia di Talamone che è compresa nel Territorio giurisd. del Vicario R. di Scansano si separerà dal medesimo, e verrà a formar parte della giurisd. del Trib. di Orbetello. (d. *Art.* 8.)

238. — I due Regj Vicariati di Massa Marittima e di Pitigliano si eleveranno alla Quarta Classe dalla Quinta nella quale sono attualmente. (d. *Art.* 9.)

239. — Vogliamo che le sopraespresse Nostre determinazioni incomincino ad avere effetto nel dì undici del prossimo futuro mese di Novembre. (d. *Art.* 10.)

240. — Le Cause civili che al dì 11. Novembre prossimo futuro saranno ancora pendenti nei Trib. dei due Vicarj Regj, e dei Potestà che rimangono soppressi, verranno riportate a cura delle Parti avanti i nuovi Trib. cui ne apparterrà la giurisd. nei modi regolari, onde proseguano a forma della procedura. (d. *Art.* 11.)

241. — Gli Atti che avranno già avuto luogo in dette cause, dal Trib. o Archivio in cui si trovassero dovranno rimettersi in originale al nuovo Giudice sulla istanza della Parte più diligente, e senza sua spesa. (d. *Art.* 12.)

242. — Sarà cura degli attuali Vicarj Regj di Castiglione, e di Manciano di rimettere a quelli respettivamente di Grosseto e di Pitigliano lo stato delle Tutele, e delle Curatele che dai medesimi dipendono, insieme col corredo degli Atti e dei Documenti relativi a ciascuna Tutela, e Curatela esistenti nei due Tribunali predetti, e dovranno avere eseguite le dette consegne dentro il dì 10. di Novembre 1837. (d. *Art.* 13.)

243. — I processi crim., e i processi economici che al dì 11. Novembre fossero rimasti pendenti nel Trib. del Vicario R. di Castiglione della Pescaja, e nell'altro di Manciano, dovranno a cura dei Vicarj e degli Attuarj dei medesimi rimettersi immediatamente nello stato in cui si troveranno al R. Vicario di Grosseto, e respettivamente a quello di Pitigliano, onde proseguano regolarmente a forma dei veglianti Ordini. (d. *Art.* 14.)

244. — Le disposizioni di che agli Art. 13. e 14. (§§ 242. e 243.) saranno comuni ai Vicarj Regj di Grosseto e di Castiglione della Pescaja per le Tutele e le Curatele, e pei Processi che riguardano i Territ. di Roccastrada, e di Giuncarico. (d. *Art.* 15.)

245. — I Vicarj di Grosseto, di Pitigliano, e di Roccastrada nei quindici giorni successivi al dì 11. Novembre prossimo rimetteranno al R. Procuratore presso il Tribunale di prima Istanza di Grosseto la Nota delle Tutele, e Curatele, e dei Processi crimin. dei quali avranno ricevuta la consegna in ordine alle determinazioni che sopra. (d. *Art.* 16)

PROVVISIONI FISSE dei Giusdicenti provin. — V. GIUSDICENTI provinciali, provvisioni.

PROVVISIONI E PENSIONI degl'Impiegati. — V. IMPIEGATI Regj in sommar.

PROVVISTA DI FONDI. *Somministrazione dei capitali atti a far fronte alle accettazioni o ai pagamenti di lettere di cambio.*

— DRITTO COMM. — V. LETTERA DI CAMBIO 6.

PRUSSIA E TOSCANA. RAPPORTI DIPLOMATICI.

— S. A. I. e R. avendo stabilito in massima che niun diritto di albinaggio, e di detrazione, nè alcuna tassa di emigrazione, o altro qualsivoglia diritto eccedente la misura di quelli che sono imposti dalle Leggi del Gran-Ducato ai sudditi della Toscana venga esatto a profitto delle casse dello Stato o del Sovrano, nè di quelle delle Comunità, Giurisd. patrimoniali, Corporazioni, e persone mo-

rali o individui, qualunque essi si siano, sull'atto di possesso, e sulla esportazione e passaggio fuori di Stato delle eredità e altri beni attenenti ai sudditi delle altre Potenze che avessero reciprocamente decretata nei loro Stati una simile abolizione in favore dei sudditi della Toscana: il Ministro di Stato e di Gabinetto di S. M. il Re di Prussia, all'oggetto di rendere questa disposizione immediatamente applicabile ai sudditi Prussiani, dichiara con la presente, che nè il diritto di albinaggio e di detrazione, nè la tassa di emigrazione, o altro simile diritto che potesse trovarsi esclusivamente a carico degli stranieri, non è e non sarà percetto negli Stati di S. M. il Re di Prussia sulle eredità, o altri beni, devoluti o attenenti a sudditi Toscani; e che l'abolizione di tali diritti in favore di questi avrà il suo pieno ed intiero effetto non solo in tutti i casi futuri, ma ancora in tutti quelli, nei quali, sino al giorno della firma della presente dichiarazione, i diritti aboliti non siano per anche stati effettivamente e definitivamente percetti. (*Not.* 22. *Maggio* 1826.)

PUBBLICAZIONE DI ATTI CIVILI giudiciarj. V. EDITTO.

PUBBLICAZIONE DI ATTI CRIMINALI.

1. — PROCEDURA. V. PROCESSO crimin. informat.

2. — EMOL. FISC. — Per pubblicazione del processo inform. sono dovuti per ciascun inquisito per cui segua detta pubblicaz. sol. 13. 4.; e per pubblicaz. di esami fatti a difesa o a repulsa, per ciascheduno inquisito, ad istanza del quale si faccia la pubblicaz., è dovuto lo stesso emolumento. (*Tarif.* 14. *Sett.* 1773.)

PUNTA DEL GRUGNO. Dog. di front. di 3. Classe dipendente dalla Dog. di Altopascio nel Dipart. dogan. di Pistoja.

PUNTONE DI SCARLINO. Scalo doganale di 3. classe nel Dipart. dogan. di Livorno.

PURGAZIONE D'IPOTECHE. V. IPOTECHE § 152. segg.

Q

QUERELA CRIMINALE. *Legittima denunzia di un delitto commesso, presentata al Giudice competente per mezzo di un atto regolarmente formato, che si dice* « libello accusatorio », *ad oggetto che venga irrogata al delinquente la pena stabilita.*

1. — DRITTO CRIMIN. — Tutte le cause crim. si principieranno o ad istanza del querelante pubblico, o ad istanza della parte offesa; l'uno e l'altro sarà obbligato o firmare la sua querela, sapendo scrivere, e presentarla in Trib., e ratificarla colla viva voce davanti al Ministro a ciò deputato, il quale, interrogatolo sopra quel più che di schiarimento esigesse il tenore della stessa querela, ne registrerà l'atto nelle debite forme. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 1.)

2. — Quest'atto servirà perchè chi avrà presentato la querela, sempre ed a tutti gli effetti ne sia il debitore, per tutti i casi che, l'imputato ritrovato innocente, si dovesse procedere contro l'accusatore per la calunnia; bene inteso però sempre che il querelante pubblico non sia tenuto che alla calunnia espressa, ovvero a dire chi gli ha dato la notizia. (d. *Art.* 2.)

3. — In tutti i delitti si potrà e si dovrà procedere *ex officio* o vi aderisca la parte offesa, o non vi aderisca. Aprirà ancora la strada al processo il referto del chirurgo o di chi altri ha la pubblica incombenza di denunziare i delitti, nei quali tutti si potrà e dovrà procedere *ex officio.* (d. *Art.* 3.)

4. — Da questa disposizione restano eccettuate le ingiurie tanto verbali che scritte (V. INGIURIA VERBALE 3.); le leggiere percosse o altre semplici offese della persona, seguite in rissa (V. OFFESE REALI LEGGIERE); le turbative, e i danni dati in campagna, escluso l'incendio; le piccole truffe e stellionati, non ecce-

denti cioè l'importare di lire 70. (V. TRUFFA — STELLIONATO); e gli stupri e adulterj senza violenza. Quest'azione compete nell'adulterio al solo marito, nello stupro alla stuprata, al padre, e in mancanza del padre alla madre, fratello, tutore, e curatore, o altro più prossimo congiunto (a); nelle ingiurie sì verbali che scritte, quanto ancora personali, all'ingiuriato o offeso, al padre o qualunque altro della famiglia a cui di ragion comune potendosi riferire l'ingiuria o il danno, ha dritto di vendicare tali ingiurie ed offese: nelle turbative, nei danni dati, nelle truffe, e nello stellionato, ai soli dannificati. (*Ivi*)

5. — Se in tali delitti la parte stessa, dopo avere in alcuna delle dette cause intentata l'azione criminale, avanti però che sia sentenziato, avrà renunziato al suo interesse, o in qualunque forma avrà fatta la quietanza al querelato, e questa sarà stata riportata e verificata in giudizio, non sarà luogo a procedere ulteriormente. (*Ivi*) (b)

6. — Bensì in tal caso, se d'altronde costerà dell'imputaz., il Trib. dovrà passarne la notizia al Presidente del Buon Governo col nome e cognome del querelato, e con ispecificare la mancanza della quale col processo era fatto debitore, e la pena che avrebbe meritato se non avesse opportunamente soddisfatto la parte, perchè possono tenere in osservazione tali persone come sospette. (d. *Art.* 4.)

(a) *Una* Circ. de' 14. Luglio 1787. *ordinò che pei delitti di carne commessi da Ecclesiastici i Trib. laici dovessero tenere lo stesso sistema che verso gli altri Sudditi, cioè, di non procedere mai per la fornicazione; e per gli stupri e adulterj, di non procedere senza la querela della parte, se non si trattasse di adulterio notorio.*

(b) *La querela di sindacato agli effetti crimin. non poteva darsi contro i falliti per disposizione della Legge del 30. Agosto 1795., se non n'era fatta istanza da uno o più creditori, e non si poteva procedere all'arresto del fallito se non era presentata tal querela per parte dei medesimi; e la loro quietanza faceva cessare la procedura crimin.: ma pubbl. la Legge del 6. Agosto 1827.* (V. FALLIMENTO doloso 16.) *per cui i* Tit. 4. e 5. del Lib. 3. del Cod. di Comm. *dovettero, ad eccezione dell'* Art. 587. *rimanere in piena osservanza, non ha più luogo la limitazione di questa Legge, e per il fallimento doloso si deve procedere sempre ex* officio.

7. — In tutti gli altri delitti nei quali si deve procedere *ex officio*, e non eccettuati come sopra, la quietanza della parte offesa non dovrà attendersi non solo per trattenere il corso al processo, ma neppure per diminuire al reo la pena dovutagli. (d. *Art.* 5.)

8. — Ai delitti pei quali a forma dell'Art. 3. della Legge de'30. Novembre 1786. non è luogo a procedere senza la querela della parte cui compete l'azione di querelare, aggiunghiamo la truffa e lo stellionato, anche al di là della somma di L. 70., e qualunque sia l'importare di essa; fermo stante peraltro quanto alle truffe di seta il disposto del Mot. de'18. Giugno 1793. (V. Truffa): ma dopo che sarà stata in tal guisa intentata l'azione crimin., la quietanza della parte medesima, benchè esibita e ratificata in giudizio prima della sentenza, servirà solo a liberare il reo dalla refezione dei danni dovuta al dannificato, ma non dovrà sospendere il corso ulteriore degli atti, e neppure valutarsi per qualsivoglia anche minima diminuzione della pena. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 5.)

9. — Dal disposto dell'Art. precedente restano eccettuate le giudiciali quietanze che prima della condanna si ottenessero nei processi d'adulterio e d'ingiurie, e quelle che nella pendenza di stupro, tanto semplice che qualificato dalla precedente legale promessa di matrimonio, si faranno dalle stuprate ai respettivi querelati; dovendo tali quietanze operare l'effetto di troncare il corso ad ogni ulteriore procedura. (d. *Art.* 6.) V. Stupro.

QUESTUE.

1. — Chiunque di qualsivoglia grado, stato, e condizione, che nel Gran-Ducato ardirà questuare grano, vino, olio, lane, o qualunque altro frutto della terra, e danaro, ancorchè lo faccia sotto il pretesto di religione, o in nome di opere pubbliche, Spedali, Compagnie, altari, feste sì sacre che profane, sarà punito a tenore degli Ordini e Leggi veglianti. (*L.* 24. *Dec.* 1764.) (a)

(a) *Queste Leggi erano i Bandi de'* 24. *Aprile* 1591., 22. *Giugno* 1688. *e* 2. *Maggio* 1764., *dalle quali la trasgressione si puniva con la frusta, ed anche coi pubblici lavori ad arbitrio.*

2. — Non s'intendono comprese nel presente Mot. le Religioni mendicanti ammesse nel Gran-Ducato di Toscana, e le Confrater., che nella propria cura accattano per il SS. Sacramento: e sono eccettuati tutti coloro che hanno un'espressa licenza di questuare, da darsi gratuitamente dal Giusdicente locale del Territorio ove vorrà farsi la questua. (*Ivi*)

3. — Se il titolo per cui si domanda la licenza sia referibile a Religione, non dovrà mai accordarsi, se non si esibisca la permissione dell'Ordinario, a cui solo stà di autorizzare le opere religiose, che dovrà lasciarsi in copia negli atti del Giusd. locale, ed enunciarsi nella licenza medesima. (*Ivi*)

4. — Le licenze, semprechè vi sia giusto titolo di accordarle, dovranno darsi a tempo, e sempre col peso di render conto delle questue al Magistrato che presiede all'opere per cui sono dirette; e all'Ordinario, se queste sono ecclesiastiche. (*Ivi*)

5. — Se i questuanti trasgressori godono il privilegio del foro ecclesiastico, (a) si devono ritenere le questue e le bestie per prova del corpo del delitto; e rispetto alle persone gli Esecutori devono ritirare una confessione da loro soscritta, e non sapendo, o non volendo scrivere, da un terzo alla presenza di due testimoni. (*Ivi*)

6. — Gli Esecutori, se soscrivano, saranno tenuti rimettere la fede all'Auditor fiscale; se ricusano, lo avvertiranno, perchè possa dare gli ordini opportuni a forma delle sue particolari Istruzioni. (*Ivi*)

7. — La roba o denaro questuato in contravvenz. della Legge de' 24. Dec. 1764. sono applicati a favore delle Comunità dove sarà seguita la trasgressione, per doversene disporre come di ogni altra rendita comunit. (*L.* 22. *Ottobre* 1776.)

8. — S. A. R. vuole che a quelle Religioni che possiedono, e non sono mendicanti che per privilegio, resti proibita la questua, quando non ne ottengono una espressa licenza dalla prefata R. A. S., la quale avrà quei riguardi speciali che possono meritare le circostanze infelici di qualche Convento, ma non permet-

(a) *Peraltro quanto a simil privilegio è da consultarsi ciò che abbiamo riportato sotto la caratteristica* CURIE ECCLESIASTICHE.

terà che altri, senza bisogno, e con loro poco profitto, tolgano ciò che è dovuto ai veri poveri. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1778.)

9. — S. A. R. ha veduto che gli ordini dati per moderare fino a quel segno che si conviene le questue nella campagna, non hanno prodotto che un debolissimo effetto, forse perchè i Vescovi si trovano troppo costernati dalla importunità dei postulanti per accordarne le licenze, ed i Giusdicenti son portati ad approvarle per un rispetto verso i Vescovi; considerando che tutte le piccole feste per le quali s'inquieta il popolo con le questue, non solo non danno al popolo maggiore spirito di religione, ma lo distolgono il più delle volte dai doveri e dagli esercizj i più essenziali che la religione prescrive, e d'altronde verun male ne avverrebbe se non si facessero che quelle sacre funzioni per le quali vi sono i fondi, ed i sacri ministri provveduti; è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso. (*Circ.* 1. *Marzo* 1783.)

10. — Sono generalmente proibite tutte le questue che si fanno per feste, uffizj, e per qualunque altra o profana o sacra funzione, senza eccettuazione alcuna, tanto in denari che in generi, o nelle Chiese o fuori, e tanto nella Campagna che nelle Città, Terre, e Castelli. (*Ivi*)

11. — Non resterà compresa in questa proibizione la questua che si facesse per l'elemosina di una Messa di più nei giorni festivi in servizio del Popolo, e per la sussistenza di qualche Curato o Cappellano-Curato, dove l'uso n'è stabilito, e non sia stato per anco diversamente provvisto; come neppure le questue per la sussistenza dei poveri, e dei frati veri mendicanti e non possessori, a forma dei precedenti Ordini; nè quelle questue che direttamente interessassero la pietà pubblica, presa nel suo più stretto senso, come sarebbe per gli Spedali, Conservatorj dei Poveri, e simili, e non in tutta la sua estensione; ed all'oggetto appunto che sopra di queste non nascano equivoci e non si introducano nuovi abusi, dovrà ottenersene la permissione o temporaria o assoluta dal Giusdicente. (*Ivi*)

12. — E perchè potrebbe seguire che per un compenso alle questue, o per gli stessi fini, si accrescessero, specialmente nelle campagne, le tasse nelle Congreghe e Compagnie, S. A. R. in-

carica non solo i Giusdicenti, ma i Vescovi stessi ad invigilare perchè non segua, mentre accrescendosi con ciò gli sconcerti in tali società, si troverebbero più nel pericolo di esser soppresse. (*Ivi*)

13. — S. A. R. volendo rimuovere qualunque ambiguità e dubbiezza che ha dato luogo a ritardare finora l'esecuzione della Circ. del 1. Marzo 1783. riguardante l'abolizione delle questue, dichiara che colla suddetta Circ. non è stato derogato alla Legge de' 24. Decembre 1764. in quella parte in cui si permettono le questue per il culto del SS. Sacramento, ed alle grazie e rescritti particolari; e che in rapporto a quelle che si fanno per supplire alla spesa della celebrazione di una o più Messe ne' giorni festivi pel comodo spirituale del popolo, o per mantenere un Curato o Cappellano-Curato, queste sono in lettera permesse nella Circolare predetta del 1. Marzo, nei casi e pel tempo nella med. indicati: come pure sono permesse quelle pel mantenim. dei Catecumeni, come compresi nella classe de' poveri. (*Circ.* 19. *Luglio* 1783.)

14. — Alle sole Compagnie di carità stabilite modernamente in ciascuna Parrocchia, che adempiono con tanto zelo, esemplarità, ed edificazione i doveri del loro istituto, è permesso il questuare per tutta l'estensione ed in ciascun luogo delle respettive Cure, per il doppio oggetto della carità cristiana verso Iddio, e verso il prossimo. In conseguenza spetterà alle medesime privativamente la facoltà di questuare per tutte le spese che richiede il culto del SS. Sacramento, e l'accompagnamento del SS. Viatico agl'infermi, e pei poveri della Cura, secondo le loro costituzioni. In questa cassa delle questue dovrà passare tuttociò che è stato finora o sarà in avvenire assegnato ai Parochi per l'elemosine ai poveri della Cura, dovendo farsi di tutte queste elemosine la giusta distribuzione ed assegnazione a forma e secondo il disposto dei capitoli generali del 22. Marzo 1785. e del presente Motup. Sarà però permessa la questua alle Religioni rese mendicanti e non possidenti, agli Spedali, ed altri simili Istituti che preseggono al soccorso dei poveri bisognosi; ma rispetto a tutti questi dovrà ottenersi la licenza dai respettivi Giusdicenti del Gran-Ducato, che dovranno accordarla o temporaria, o assoluta, secondo le

circostanze, e senza veruna spesa, per tutto il Territ. della loro giurisdizione; e resterà permessa la questua ai veri poveri per il loro proprio sostentamento. Tutte le altre questue, nessuna esclusa nè eccettuata, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, tanto nelle Chiese che fuori, se non saranno fatte per gli oggetti sopra indicati, e dalle persone come sopra autorizzate, e con la suddetta licenza respettivamente, s'intenderanno abolite ed assolutamente proibite, sotto la pena della cattura ed arbitrio a quelli che saranno trovati a questuare per qualunque istituto, luogo, ed uso pio, e della perdita della roba o denaro questuato, da applicarsi alla cassa dei poveri della respettiva Cura in cui sarà seguito l'arresto, e dell'esilio a beneplacito agli Ecclesiastici che vi avessero avuta parte, o data la commissione; derogando a qualunque Legge, Ordine, Motup., e Consuetudine in contrario, e specialmente alla Legge de' 24. Decembre 1784., e alle Circolari della Segreteria del R. Diritto del 1. Marzo, e 19. Luglio 1783., e ad ogni altro ordine e facoltà generale o particolare che fosse stata concessa finora. (*Not.* 5. *Gennajo* 1786.)

15. — La questua sarà permessa soltanto per quei Conventi, e per quegl'individui di essi mendicanti, che hanno ottenuta la permissione, ed hanno riassunta di fatto la vita claustrale. (*L.* 14. *Agosto* 1815. *Art.* 12.)

16. — I Giusdicenti sono incaricati d'invigilare che non seguano trasgressioni in questa materia a danno pubblico, ed in qualunque caso ne renderanno conto al Presid. del Buon Governo, onde siano prese le misure opportune per far cessare quest'arbitrio. (*L.* d. *Art.* 13.)

QUIETANZA DI DEBITO *Qualunque remissione, condonazione, liberazione, o assoluzione che il creditore faccia al suo debitore per il pagamento del suo debito, non curata la distinzione tra patto e contratto: in somma tuttociò che può esprimere il saldo del debito già contratto, come le ricevute di saldo, e simili.*

— Dazio di Regis. — V. Ricevute.

QUIETANZA nei giudizj crimin. V. Querela criminale.

QUIRICO (S.) (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Pienza; ha la giurisd. sulla Com. di questa Terra, e su quella di Castiglion d'Orcia: sua popol. 3280.

— La Comun. è nella Camera di Siena, Clas. 4. Circond. di Montalcino; vi è una Cancell. di 4. Clas., la quale serve anche alle Comun. di Pienza, di Castiglion d'Orcia, e di S. Gio. d'Asso; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Montalcino, e la Conserv. delle Ipot. in Siena: sua popol. 2000.

Popoli della Comun.

S. Quirico *SS. Quirico e Giulitta* — S. Quirico *S. Maria Assunta* — Vignoni.

Dioc. — Montalcino.

R

RADDA (Castello) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Clas. è nella giurisd. della Ruota di Firenze, corrisponde direttamente colla Presid. del Buon Gov. negli affari di Polizia; e nella giurisdiz. del Magistrato Supremo pei giudizj d'esecuz. immobil.; ha la giurisdiz. civile sulla Comun. di quel Castello, e sulle Comun. della Castellina e di Gajole; e la crim. abbraccia anche la Potest. di Greve: sua popol. civile 9930: sua popol. criminale 18770.

— La Comun. è nella Camera di Siena, è Capoluogo di Circond. di 5. Clas.; vi è una Cancell. di 5. Clas., la quale serve anche alle Comun. di Gajole, della Castellina, e di Cavriglia; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Greve, e la Conservaz. delle Ipot. in Siena: sua popol. 2600.

Popoli della Comun.

Albola — Bugialla — Chianti — Colle petroso — Monte-muro — Monterinaldi — Paterno, o S. Fedele — Radda — Salcio — Villa — Volpaja.

Dioc. — Fiesole.

RADIAZIONE d' Ipoteca. V. Ipoteche, Radiazione delle iscrizioni § 145. segg.

RADICOFANI. (Castello) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. è nella giurisd. della Ruota di Siena; corrisponde col Governo di questa Città in materie di polizia, ed è nella competenza di quel Trib. di 1. Istanza per l'esecuz. immobil.; ha la giurisdiz. sul Territ. della Comun. di tal nome, e la crimin. abbraccia la Potest. di S. Cascian de' Bagni: sua popol. civ. 2380.: sua popol. criminale 5170.

— La Comun. è nella Camera di Siena, è Capo-luogo di Circond. di 5. Clas.; vi è una Cancell., la quale serve anche alle Comun. di S. Cascian de' Bagni, dell'Abbadia S. Salvadore, e di Pian Castagnajo; ha l'Uffizio di esazione del Registro in Sarteano, e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano: sua popol. 2360.

Popoli della Comun.

Castelvecchio — Contignano — *Dioc.* — Pienza.

Radicofani — *Dioc.* — Chiusi.

RADICONDOLI (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicariato di Casole, ha la giurisd. sulla Comun. di questo nome, e su quella di Elci. — La Comun. è nella Camera di Siena, è Capo-luogo di Circond. di 3. Clas.; vi è una Cancell. di 5. Clas.; la quale serve anche alle Comun. di Casole di Sovicille; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in detta Terra, e la Conserv. delle Ipoteche in Siena: sua popol. 2080.

Popoli della Comun.

Belforte — Radicondoli.

Dioc. — Volterra.

RAGGIUOLO (Castello) *Comunità* nella Camera di Arezzo, Clas. 5. Circond. di Poppi, ove ha la Cancell.; è nella giurisdiz. civ. e crim. del Vicar. di Poppi; l'Uffizio di esaz. del Regis. è in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 690.

Popoli

Raggiuolo — Quota.

Dioc. — Arezzo.

RAGION FATTASI. *Conseguimento violento di ciò che alcuno pretendeva esser proprio.* (a)

RAGIONERÌA DELLE CAMERE di soprintendenza comunit. V. CAMERE della Comunità.

RAGIONERÌA DEI TRIBUNALI CIVILI.

1. — ATTRIBUZIONI — V. MINORI e INTERDETTI. Rapporti economico-giudiciarj 18. 99. segg. 142. 169.

2. — EMOLUM. DI TARIFFA PER LE REVISIONI — Per ogni saldo di amministrazione da farsi dai Ragionieri del Trib. nei rendimenti di conti annuali e triennali respettivamente, dei Tutori e Curatori, sarà dovuta quella tassa che sarà stabilita dal Provveditore a misura della fatica, e secondo le circostanze del patrimonio, purchè nei patrimonj al di sotto degli scudi 100. non sia minore di lire 4. nè maggiore di lire 10.; e nei patrimonj al di sopra di detta somma non sia minore di lire 6. e maggiore di lire 30. (*Tarif.* 1815. *Art.* 59., *e Tarif.* 1814. *Art.* 66. *giudic.*) (b)

RAME PROVENIENTE da Pietrasanta.

1. — GAB. DOG. — Allorchè vorrà introdursi nel Territorio riunito il rame lavorato o in vasella, proveniente dalle fabbriche erette o che potessero erigersi nel Territ. soggetto alla giurisdiz. crimin. del Trib. di Pietrasanta, si pagheranno tre ottavi della gabella stabilita per l'introd. di lavori e manifatture simili procedenti dall'estero, e così le dette manifatture nazionali goderanno

(a) *La Legge de' 15. Gennajo 1744. puniva questo delitto con la forca e lo squarto, senz' attendere se la pretensione fosse, o no, giusta e ragionevole* « ivi » non volendo permettere che violenze e minacce simili si pra« tichino nei nostri Stati, ove abbiamo i Trib. destinati a render giustizia « a chiunque la domanda. » *Il semplice attentato, benchè non fosse seguito l'effetto, era punito con la forca. Oggi si punisce a tenore della qualità della violenza.*

(b) *Questo è l'unico emolumento giudiciario ch' è dovuto alla Cassa R. nei Tribunali ove sono stabiliti Ragionieri dal Governo, e che passa per spesa viva; essendo proibito qualunque altro emolumento per gli atti economici e semplicemente amministrativi dei minori e sottoposti.*

della diminuzione dei cinque ottavi della gabella prescritta dalla vegliante tariffa per le forestiere, compreso l'aumento del quarto. (*Not.* 22. *Gennajo* 1819. *Art.* 1.)

2. — Le manifatture indicate negli Art. precedenti non saranno peraltro ammesse a godere della riferita diminuzione di gabella, se non saranno accompagnate da un certificato di origine, da rilasciarsi gratuitamente dal Tribun. di Pietrasanta, il quale dovrà attestare che la manifattura che s'introduce nel Territ. riun. è stata lavorata in alcuna delle fabbriche erette o da erigersi nel Territorio soggetto alla sua criminale giurisdizione, individuando la fabbrica da cui procede. (d. *Art.* 3.)

3. — Ogni pezzo di rame lavorato, o in vasella, dovrà inoltre essere contrassegnato nell'estremità da un marchio a colpo, che il fabbricante farà costruire a suo piacere; i campioni di questo marchio saranno precedentemente depositati non tanto presso il Trib. di Pietrasanta, quanto presso l'Amministrazione generale delle RR. Rendite in Firenze, che li farà conoscere alle respettive Direzioni. (d. *Art.* 4.)

4. — Gli abitanti e fabbricanti del Territ. come sopra soggetto alla giurisd. crimin. del Vicario di Pietrasanta goderanno altresì del benefizio delle *spedizioni condizionate* per il rame sodo, greggio, e vecchio, che leveranno da Livorno, e dal Territ. riun. per fondersi, digrossarsi, e lavorarsi ai loro edifizj: potranno per conseguenza estrarlo, e quindi nuovamente introdurlo nei luoghi donde fu levato, con esenzione dalle respettive gabelle, purchè precedentemente ne abbiano domandata ed ottenuta la spedizione condizionata dalla Dogana di Livorno, o da altra di confine, per dove ne dovrà essere effettuata la rimessa nel termine perentorio di mesi sei assegnato dalla Legge doganale. (d. *Art.* 5.)

5. — Dopo la spirazione di detto termine, il rame levato da Livorno pagherà la gabella d'introd. con l'aumento del quarto, e quello levato dal Territ. riun. pagherà la gabella d'estrazione, parimente con l'aumento del quarto, a vantaggio dei Revisori delle respettive Dogane principali. (d. *Art.* 6.)

6. — Nella rimessa del rame sodo, greggio, e vecchio, levato come sopra per lavorarsi, sarà accordato sul rame nuovo il calo

già stabilito, alla ragione del 10. per cento, e sopra il vecchio alla ragione del 5. per cento. (d. *Art.* 7.)

7. — Allorchè i proprietarj delle fabbriche ed edifizj che sopra volessero trasportare il rame lavorato o in vasella nel Territ. riunito per mezzo del Porto di Livorno, tenendo la via di mare, a rimettere il rame in quella Città precedentemente levato con spedizione condizionata, dovranno questi generi esser caricati sopra bastimento di bandiera toscana; ne sarà fatta l'opportuna dichiarazione al Giusdicente, il quale ne farà menzione nel certificato, che anche in questo caso dovrà rilasciare *gratis*, e, presentato quello al Direttore della Dogana di Livorno, darà questi l'ordine nei congrui casi pel benefizio dei cinque ottavi, o per la cancellatura della spedizione condizionata. (d. *Art.* 8.)

8. — Non s'intenderà fatta innovazione alcuna per l'introduzione nelle Città gabellabili degli oggetti sopra indicati, dovendosi a questo effetto tener fermi e nel loro pieno vigore i vegliauti Regolamenti. (d. *Art.* 9.)

9. — S. A. I. e R. modificando in questa parte l'attual tariffa doganale de' 19. Ottobre 1791., si è degnata di prescrivere che venga ridotta a soldi 5. il cento delle libbre la gabella d'estraz. ora posante in lire 1. il cento delle libbre sul rame sodo o rame rotto da fondersi; e che venga altresì limitata a soldi 3. 4. il cento delle libbre quella di soldi 13. 4. parimente il cento delle libbre oggi gravante pure all'estraz. i lavori di rame ed il rame in vasella digrossato, abbozzato, o finito. (*Not.* 10. *Luglio* 1832.)

RAPINA. *Furto commesso con violenza, ma senza offesa della persona, e fuori delle vie pubbliche.*

— Dritto pen. — Se si tratterà di violenza che non ecceda i termini di semplice rapina, o di semplice concussione, avrà luogo la pena dei pubblici lavori, dall'infimo grado di anni 3. fino agli anni 20., qualora il valore del tolto passi le lire 50. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 76.) (a)

(a) *Se la violenza è stata commessa in vie pubbliche, e con offesa della persona violentata, allora il delitto cade sotto la categoria dei furti violenti.* V. Furti violenti.

RAPOLANO (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Asinalunga; ha la giurisd. su la sola Comun. di detta Terra, la quale è nella Cam. di Siena, Clas. 5. Circond. d'Asciano, ove ha la Cancell. di 4. Clas.; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipoteche in Siena: sua popol. 3470.

Popoli

Armajolo — S. Gemignanello — Modanella — Poggio S. Cecilia — Rapolano — Serre *S. Andrea* — Serre *S. Lorenzo.*

Dioc. — Arezzo.

RAPPORTI. V. Referti.

RAPPORTI SETTIMANALI.

1. — Uno dei più essenziali doveri dei Vicarj sarà quello di trasmettere ogni settimana il loro rapporto. (*L.* 16. *Giugno* 1787. *Art.* 1.)

2. — Dovranno essi inscrirvi tutte quelle notizie concernenti i fatti che si opponessero alla volontà sovrana, la quale è di rendere tutti i sudditi eguali in faccia alla Legge; le trasgressioni commesse o tentate, scandali, partiti, dissensioni, cattivi regolamenti, discorsi sediziosi, persone sospette o equivoche, e quant'altro può nuocere al bene pubblico e privato, con individuarne i provvedimenti presi, ed eccitare la vigilanza dei Potestà, Messi, ed Esecutori. (d. *Art.* 2.)

3. — Dalla esecuzione di questi doveri dipenderà il loro avanzamento. (d. *Art.* 3.)

RASSINA. (Castello) *Potest.* nel Vicariato di Poppi, la cui giurisd. abbraccia le sole Comun. di Castel-Focognano, Chitignano, e Talla.

RATIFICA di atti civili.

— Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di 1. lira le ratifiche pure e semplici di atti notariali, e di atti privati registrati. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. *Art.* 27.)

RATTO. *Fraudolenta abduzione da luogo a luogo di una persona onestamente vivente, eseguita ad oggetto di sfogare la propria libidine.*

— Dritto pen. — Per il ratto consumato senza violenza la pena sarà di anni 5. di confino a Grosseto; e quando costi del libero e pieno consenso della rapita, di anni 3. di confino nella Provincia inferiore dello Stato di Siena. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 20.) (a)

RECAPITI mercantili. V. Commercio: recapiti.

RECAPITI negoziabili fra non mercanti.

— Dazio di Regis. — Sono soggetti al dritto proporzionale di soldi 10. per ogni 100. lire i biglietti all'ordine, le cessioni di azioni contro società e compagnie di azionarj, e tutti gli effetti e carte negoziabili di particolari non mercanti, o di compagnie non mercantili, eccettuate le lettere di cambio fatte da piazza a piazza. I recapiti negoziabili di questa specie possono non essere presentati al registro, se non quando se ne vuol fare uso in giudizio. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 2. *n.* 5. *Tarif. propor.*)

RECAPITI doganali. *Sono tali i manifesti e le bullette che si rilasciano dai Ministri incaricati della percezione dei dritti doganali.*

1. — Regol. dog. — V. Manifesti ec. — Bullette ec.

2. — Tassa di bollo. — V. Bollo della carta 16.

RECEZIONE di cose furtive. — V. Furto: complicità.

RECLUSIONE. (Casa di) V. Lavori forzati — Furto. sostituzione di pena.

RECOGNIZIONE. V. Ricognizione.

(a) *Se nel ratto fosse concorsa la violenza, deve ricorrersi a quanto viene dichiarato alla caratteristica* Violenza nei delitti di carne.

REDENZIONE. Patto di redimere. *Riservo che il venditore appone nel contratto di compra e vendita, di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo, o dentro un termine stabilito, o a tempo indeterminato.*

1. — Dazio di Regis. — Sono soggette al dritto prop. di soldi 10 per ogni 100. lire le ricompre fatte in ordine alla facoltà di redimere dentro i termini stipulati per atti pubblici o privati, e presentate al registro prima della spirazione di questi termini. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 2. *Art.* 11. *Tarif. propor.*)

REDENZIONE del pegno nei gravamenti. (*Reg. proc. civ. Art.* 821.)

REDIBITORIA ed estimatoria. *Azioni edilizie che hanno luogo nelle contrattazioni dei bestiami affetti da qualche vizio, ambedue competenti al compratore contro il venditore; la prima perchè il venditore riprenda l'animale venduto, e restituisca il prezzo ricevuto; la seconda affinchè restituisca tanto prezzo quanto era il di meno che l'animale valeva allorchè seguì la vendita.*

1. — Dritto civ. — S. A. R. informata dai varj ricorsi e rappresentanze fattele che il disposto dai varj statuti municipali e dalla Notif. de'6. Novembre 1773. (a) apporti nocumento alla libera contrattazione del bestiame bovino, aumentando le controversie su i vizj di animo e di corpo del bestiame predetto, è venuta nella determinazione di comandare, che nella contrattazione e commercio del bestiame bovino, e specialmente per ciò che riguarda le azioni derivanti ai contraenti dai vizj di animo o di corpo del bestiame predetto, sia in libertà dei contraenti medesimi il convenire nei patti che crederanno più confacenti al loro reciproco interesse, e che, in difetto di questi patti, sia osservato non tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti, il disposto dal gius comune; derogando a tuttociò che

(a) *Queste Leggi indicavano i difetti di animo e di corpo del bestiame, e dichiaravano i mezzi di prova e i termini ad intentar l'azione:*

relativamente a quest'oggetto si trovi determinato dagli statuti municipali, o da qualunque altra Legge, Motup., o Rescritto; e volendo che quanto sopra è disposto sia osservato generalmente per tutto il Gran-Ducato, compreso anche lo Stato di Siena con la Provincia inferiore. (*Not.* 19. *Aprile* 1788.)

2. — COMPETENZA. — Saranno sottoposte all'esame e decisione di un sol Giudice, in qualunque istanza che a tenore delle Leggi appartenga ai Tribunali collegiali, le cause di redibitoria. (*L.* 20. *Ottobre* 1817..)

3. — PROC. CIV. — *Reg. Art.* 568. *segg.*

4. — TARIF. GIUDIC. CIV. — Gli emolumenti prescritti dalla Tariffa de' 18. Febbrajo 1815. si perciperanno ancora nelle cause sommarie di merito incerto, tra le quali le cause di azione redibitoria. (*L.* 18. *Febbrajo* 1815. *in princ.*)

5. — ONOR. PROCUR. — Per la scrittura di protesta giudiciale, e dichiarazione del vizio o malattia, e insieme di domanda di rescissione di contratto, o riduzione di prezzo, nei giudizj di redibitoria, sono dovute ai procuratori del

1. Ruolo	L. 7.	—	—
2.	« 4.	13.	4.
3.	« 3.	10.	—
4.	« 2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 24.)

REFERTI IMMEDIATI per delitti gravi e clamorosi.

— REGOL. POLIZ. — I Giusdicenti provinciali devono essere premurosi e ben solleciti nel dare alla Presidenza crim. non solo la più dettagliata e circostanziata notizia dei furti violenti, ma anche di qualsisia omicidio, furto grave, o altro delitto clamoroso, che avvenir potesse nella loro giurisdiz. crimin., e per cui dovesse procedersi colla maggior circospezione, prontezza, e rigore della Legge. Sono i medesimi autorizzati per tale oggetto a prevalersi di espresso, quando pel consueto canale della posta si prevedesse un qualche ritardo maggiore. (*Circ.* 11. *Gennajo* 1820.)

REFERTI DI FERIMENTI.

— Tutti i Sindaci, Rettori, e Chirurghi di Comuni, subitochè sarà occorso qualche accidente o rissa, o che vi saranno morti o feriti, dovranno andare al Trib. crimin. più vicino al luogo del seguìto delitto, e farne le dovute denunzie a voce al Cancelliere o Ministro a ciò destinato, ed i Chirurghi mandar subitamente i referti di quei feriti od offesi che avranno medicato, acciò la giustizia possa opportunamente provvedere e procedere. (*LL.* 12. *Febbrajo* 1684. e 3. *Giugno* 1694.) (a)

REFERTI DI FURTI. V. DERUBATI: Referti.

REGALI. V. MANCIE e Regali.

REGALIA. *Sono considerate in Toscana* Regalìe *tutte l'entrate che dipendono dall'Amministrazione generale delle RR. Rendite; l'Amministrazione del Registro e Aziende riunite; l'Amministrazione doganale, quelle dei Lotti, dei Sali e Tabacchi, della Zecca, della Magona ec.* — V. MAGISTRATO SUPREMO. 2. — SIENA. 5. — LIVORNO. 2. — *Regol. proced. civile Art.* 17.

REGGELLO. (Borgo) *Potesteria e Comunità.*

— La Potesteria di 2. clas. è nel Vicariato di S. Giovanni; ha la giurisd. sulla sola Comunità di questo Borgo, compresa nella Camera di Firenze classe 3. Circond. di Pontassieve, con la Cancelleria in Figline; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Pontassieve, e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 9560.

Popoli.

Alpe — Arfoli — Cancelli — Cascia *Pieve* — Cascia *S. Andrea* — Cascia *S. Giovenale* — Cascia *S. Siro* — Caselli — Cetina vecchia — S. Ellero — Fontisterni — Forlì — Fronzana

(a) *La inosservanza di queste ingiunzioni era punita con tratte di corda; o con la galera secondo la qualità dei casi non denunziati.*

— Leccio — Montanino — Ostina — Pagiano — Pitiana — Pontifogno — Reggello — Rona — Rota — Sociana — Toci — Viesca.
Dioc. — Fiesole.

REGIO **DRITTO**. V. Giurisdizione Regia.

REGIO **EXEQUATUR**. *Sovrana annuenza necessaria per pubblicare nel Gran-Ducato, e produrre negli Uffizj pubblici qualunque atto proveniente da giurisdizione o potestà estera, tanto ecclesiastica che laicale.* (a)

SOMMARIO.

Enunciazione degli atti sottoposti al R. Exequatur 1. *segg.*
Esenzione da questa solennità quanto ai documenti che non provengono da estera giurisdizione, sebbene contengano la clausola dell' obbligazione camerale 10.
Atti sottoposti al R. Exequatur, *ma esenti dalla spesa per ottenerlo* 12. *segg.*
Dichiarazione in ordine ai documenti da prodursi nei giudizj criminali 17.
Enunciazione delle dispense ecclesiastiche, per le quali non si accorda il R. Exequatur 18.
Enunciazione delle dispense che possono domandarsi senza preventiva licenza 19.
Forza dell' espressione loco juricum *nelle licenze spedite dal R. Dritto* 20.

(a) *Non essendosi potuto rintracciare le prime Leggi toccanti questa materia, è stato necessario il trascriver qui per la prima la più antica disposizione in istampa ad essa relativa, ritrovata in una vecchia collezione Senese, dalla quale si rileva che fino al 1769. le relative sanzioni non erano pubblicate in quelle Provincie, e che niuna Legge fondamentale fu mai in alcun luogo formalmente promulgata; poichè gli stessi Ministri della Segreteria del R.gio Diritto di quel tempo, lungi dal citarla, si riportano genericamente alla* pratica, *alle* Leggi, *e agli* Ordini vegliauti, *senza indicar neppur uno di questi Ordini.*

Disposizioni speciali in ordine alle dispense matrimoniali 21.

1. — S. A. R. comanda che in avvenire nello Stato di Siena il *R. Exequatur* si spedisca dal suo Segretario del R. Dritto a forma delle Leggi e consuetudini veglianti, e coll'istesso metodo che si osserva nel rimanente del Gran-Ducato; ch'egli rimetta alla sua Consulta di Siena una istruzione, nella quale s'individuino gli atti che si voglinno sottoposti all'*Exequatur*, e le pene imposte ai trasgressori, e tutt'altro che crederà del suo regio servizio di accennare, coerentemente alle pratiche e agli ordini veglianti sopra il *R. Exequatur;* e che questa dia gli ordini opportuni a tutti i respettivi Trib., Magistrati, e Ministri sottoposti alla sua giurisd., perchè l'eseguiscano. (*Mot.* 20. *Luglio* 1769.)

Segue la Istruzione.

2. — Fede per me infrascritto Cancelliere del R. Dritto come per i riscontri fatti ai Registri di questa Segreteria appariscono sottoposti al *R. Exequatur* pella pratica e per gli Ordini veglianti i documenti che appresso. (*II.* 1. *Agosto* 1769. *in prin.*)

3. — Tutte le Bolle di collazioni di Benefizj provenienti da Roma o dalle Curie Vescovili — Le Bolle di pensioni, di dispense, di deroghe al patronato, d'impetre, d'unione, d'erezione e collazione di commende di Malta, d'incorporo d'abbazzie, di riunione di coadiutorìe, di surroghe, di soppressione di benefizj, monasterj ec. (*Ivi*)

4. — Brevi di giubbilei per questuare, di privilegj per le Religioni, di Protonotari, d'usare abiti distinti, e simili. (*Ivi*)

5. — Ordini diretti al Nunzio, Citatorie, Decreti, mandati esecutivi, sentenze, lettere intimatorie, remissoriali, inibitorie, commissoriali, ortatorie, sussidiarie, rescritti, brevi di appello e di commissione, commutazione di disposizioni, composizioni con la fabbrica di S. Pietro. (*Ivi*)

6. — Monitorj, e scomuniche. (a) (*Ivi*)

(a) *Questi atti di spiritual giurisd. sono rammentati anche in una successiva* Circ. de' 20. Marzo 1779., *con la quale vien proibito tenere affissa nei Confessionarj, e di pubblicare dai Pulpiti e dagli Altari la Bolla* « In Coena Domini. »

7. — Patenti di Vicarj apostolici, di Vicarj generali e foranei, che esercitano giurisd. dipendentemente dagli Ordinarj di fuori di Stato dei Generali degli Ordini per visitare i Conventi, per figliuolanze di Religiosi non sudditi, per elezione di Superiori, di Reggenti, Rettori ec. (*Ivi*)

8. — Tutti gli atti pubblici e privati, e documenti di qualunque sorta dipendenti da estranea giurisd. qualora vogliano esibirsi nei Trib. del Gran-Ducato. — *Firmato* — Iacopo Biondi Cancelliere. (d. *in fin.*)

9. — Le pene stabilite contro quelli che trasgredissero al Motup. di S. A. R. de' 20. Luglio 1769, a forma della pratica e degli ordini veglianti sono: la nullità degli atti, e rispetto alle persone che l'eseguiscono, avuto riguardo alla loro condizione ed alle diverse circostanze, la privazione del Rogito a beneplacito, la perdita dell'impiego, il confino, l'esilio, e la corda in pubblico. (*Lett. del Segr. del R. Dritto de'* 19. *Agosto* 1769.)

10. — Gli Archivi potranno ricevere senza bisogno dell'*Exequatur* tutti i documenti che non provengono da giurisdizione o potestà estera, rogati fuori di Stato, che per qualsivoglia titolo vi si volessero depositare, nonostantechè vi sia l'*obbligo camerale*, che non produrrà verun'effetto, e dovrà aversi come se apposto non fosse; salve però tutte le altre Leggi e consuetudini osservate finora per riceverli. (*Circ.* 22. *Febbrajo* 1777.) V. ARCHIVIO dei contratti.

11. — E relativamente a tutti gli altri Trib. ha dichiarato che sono esenti dall'*Exequatur* all'effetto che possono ammettersi, qualora siano esibiti, tutti i documenti privati, fatti o autorizzati da Notari forestieri fuori di Stato, come sono: scritte di cambio, ricognizioni di debito, fedi di nascita e di morte, di sponsali e di matrimonj ec., i contratti di ogni genere, ed i testamenti, che per tale effetto debbono considerarsi di questa classe. (*Ivi*)

12. — Per gli atti e ordini provenienti da Superiori esteri delle Religioni, sempre chè siano sottoposti al *R. Exequatur*, questa formalità dovrà spedirsi senza veruna spesa, quando si debbano eseguire dentro i Chiostri; e con la spesa, quando dovessero eseguirsi fuori, o esibirsi nei Tribunali. (*Ivi*)

13. — Parimente saranno esenti da qualunque pagamento tutti quelli citati nei documenti sottoposti all'*Exequatur* e alla tassa, e che bisognasse unicamente di vedere per determinare se possa accordarsi. (*Ivi*)

14. — Saranno ancora esenti l'esibite degli affari di ammortizzazione; le suppliche dei sudditi per comparire nei Tribunali fuori di Stato, dei Frati per vestirsi e professare, dei Chierici per ordinarsi a patrimonio, o a titolo di uffiziatura, degli Ecclesiastici per potere esercitare tutele, esecutorie, o cure legittime o testamentarie. (*Ivi*)

15. — In questi casi peraltro dovranno domandar la licenza per assicurare l'osservanza della Legge, che dovrà loro spedirsi nelle solite forme senza veruna spesa. (*Ivi*)

16. — Tutti quelli che non sono espressamente eccettuati si abbiano per compresi come erano per lo avanti, con quegli emolumenti pei Ministri stabiliti nella Tariffa. (*Ivi*)

17. — Gli atti da prodursi per interesse del Fisco nelle cause crimin., tanto nell'informativo che nel difensivo processo, non sono soggetti al R. *Exequatur*, affinchè questa formalità non introduca inutile dilazione e dispendio. All'oggetto peraltro che con questo mezzo non si ammetta nei Tribun. del Gran-Ducato alcun documento che offenda i Regj dritti e la sovrana giurisdizione, resta determinato, che rispetto agli atti fabbricati in Stato estero, e richiesti dal Governo per valersene nei Trib. di Toscana, si ammettano senz'altro, ma s'intendano sempre ammessi salvi i sovrani dritti; e rispetto agli altri documenti procedenti da Potestà estera, che o nell'informativo o nel definitivo volessero prodursi, non possano ammettersi in atti, se non siano prima visti dal respettivo Giusd., il quale, avuto riguardo ai sovrani dritti, o ne deve permettere la libera ammissione, o la deve colla clausula preservativa dei medesimi, o la deve negare assolutamente, secondo che crederà giusto e conveniente. (*Circ.* 21. *Maggio* 1777.)

18. — S. A. R. per torre l'abuso che tutto giorno va aumentandosi nei suoi Stati, di domandare a Roma sotto mendicati pretesti la dispensa dalle canoniche costituzioni che interessano il servizio di Dio e la disciplina della Chiesa, egualmentechè la

pubblica economia, ha comandato che in avvenire non si spedisca l'*Exequatur* a quelle che disciolgono gl'impedimenti canonici per abilitare le persone ad essere ricevute nel Clero, a conseguire Benefizj, ad esser promosse agli Ordini Sacri e alle Chiese curate o per difetto di età, o fuori dei termini prescritti, e tutte le altre che si risolvono in deroghe delle costituzioni dei capitoli o comunità religiose, e delle disposizioni dei privati: ancorchè si pretendessero pie; le composizioni col Trib. della *Fabbrica;* le coadiutorìe; le renunzie a favore di certa persona, se prima non abbiano ottenuta la permissione di domandarle al Segretario del R. Diritto, a cui sono date le necessarie istruzioni di concederla, sentiti però prima i respettivi Ordinarj, e verificato che vi concorra l'utilità della Chiesa, e che in qualche circostanza sia più utile e necessario di accordarla, non ostante. E perchè gli affari di questa natura per l'ordinario si dirigono dai Ministri delle Curie ecclesiastiche, e non si spediscono senza la preventiva informazione dei respettivi Ordinarj, tutti i Prelati che esercitano giurisdizione ecclesiastica nel Gran-Ducato abbiano presente di ordinare ai loro Ministri, che qualora siano consultati, avvertano le parti della necessità di aver la preventiva permissione, e di non informare quelle che si presentassero direttamente, se non esibiscano la licenza. (*Circ.* 10. *Ottobre* 1777.)

19. — S. A. R. accorda che in avvenire sia permesso di domandare a Roma senza la preventiva licenza le seguenti Dispense, ed inoltre che ottenute restino ancora le medesime esenti dal *R. Exequatur*, e dal pagamento di qualunque tassa per detto titolo alla Cancell. della Giurisd.: per professare in diverso Monastero da quello che si dovrebbe, purchè non sia fuori di Toscana: per portar la parrucca: per dire la messa votiva: per dire le preci in vece dell'uffizio divino: per la giubbilazione dal coro dopo i 40. anni di servizio: per ottenere gli Oratorj privati: per ritenere l'Educande dopo i 25. anni: per la conferma delle Superiore dei Monasteri dopo il triennio: per la conferma degli Abati delle Religioni dopo il tempo prescritto dalle loro costituzioni, osservati quanto al resto gli ordini veglianti: per la dispensa dell'età alle Monache professe per velarsi, finchè si crederà dover lasciar

sussistere questo abuso: per l'uso delle carni nei giorni proibiti, per motivo di salute: per ricevere e tenere a convitto nei Monasteri le vedove o maritate: per l'egresso dalla Clausura di qualche Monaco, o Monaca per motivi urgenti: per render vocale la terza e quarta sorella nello stesso Monastero: per introdurre nei Monasteri fanciulle, vedove, o maritate a fare scuola alle Monacande o Monache: per entrare qualche volta l'anno le scolare nei Monasteri per parentela e amicizia: per sortire le religiose da un Monastero qualche volta l'anno per ricreazione: per ordinarsi ad altro Vescovo non diocesano, vacante il Vescovado: per trasferire gli obblighi da una Chiesa all'altra: per fare il noviziato in un diverso Convento di quello che si dovrebbe, purchè sia in Toscana: per la conferma di Confessori di Monache oltre il triennio: per trasferire l'obbligo di una messa fissa in altra Chiesa per un Sacerdote cagionoso: per aumentare il numero degli educandi nei Monasteri dei religiosi; e per l'affrancazione degli oneri ecclesiastici con l'assegnazione di luoghi di Monte. (*Circ. 10. Gennajo 1781.*)

20. — La mancanza dell'espressione « *loco jurium* », e per semplice e nuda prova che si ravvisasse in una licenza spedita dalla Segreteria del R. Dritto, perchè un documento proveniente da stato estero possa avere effetto nel Gran-Ducato, non produce la conseguenza che possa portarsi senz'altro esame alla sua esecuzione, ma concede soltanto la facoltà di esibirlo e produrlo, come se vi fosse stata annessa la detta espressione. (*Lett. della Segr. del R. Dritto de' 20. Dicembre 1788.*)

21. — Inerendo S. A. R. alla massima fissata con Sovrano Rescritto de' 12. Aprile 1784., di non mescolarsi nelle dispense matrimoniali, si è degnata dichiarare, che per quanto resti permesso a chiunque di ricorrere a Roma per simili dispense senza alcuna preventiva licenza del Governo, non ostante i precedenti Ordini, devono però le medesime essere sottoposte indispensabilmente al *R. Exequatur* perchè possano avere il loro effetto, con la solita esenzione dal medesimo di quelle unicamente che concernono gl'impedimenti *ex causa infamiae, et in forma pauperum.* (*Circ. 7. Febbrajo 1795.*)

REGISTRI DI MERCANTI, e di amministrazioni. V. **Libri.**

REGISTRI E **FILZE** DI ATTI GIUDIC. **civili. Enunciazione** DIMOSTRATIVA.

1. — Arbitri: accettazione degli arbitri **nei giudizj compromissarj** (Registro in carta bollata) (*Reg.* ***Proc. civ. Art.*** **1099.)**

2. — Consiglio del Savio: cause da **risolversi col Consiglio** del Savio (Registro relativo, in carta **bollata.**) (**d.** ***Art.*** **438.**)

3. — Copialettere delle sussidiarie (in **carta libera**) (***Regol.*** *discipl. Art.* 80. — *Circ.* 12. *Genn.* 1818. ***Art.*** **49., e 26.** ***Aprile*** 1832. *Art.* 21.) (a)

4. — Depositi (in carta bollata) *Reg.* ***Proc. civ. Art.*** **184,** *e Reg. discipl. Art.* 98. *n.* 2.)

5. — Disdette di società colonica (in **carta bollata**) (***Reg.*** *Proc. civ. Art.* 639. — *Circ.* 6. *Nov.* 1829. ***Art.*** **16, e 26.** ***Aprile*** 1832. *Art.* 21.) (b)

6. — Domande verbali *apud acta* (in **carta bollata**) (***Circ.*** 17. *Febbrajo* 1815.)

7. — Donazioni (in carta bollata) (***Reg. discipl. Art.*** **98.** *n.* 5.)

8. — Emancipazione (in carta bollata) (***L.*** **15.** ***Nov.*** **1814.** *tit.* 1. *Art.* 38.)

9. — Entrata e uscita (in carta libera) (***Circ.*** **6.** ***Nov.*** **1829.** *Art.* 27., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.) (c)

10. — Esecuzioni reali e personali (Registro **in carta bollata**) (*Reg. discipl. Art.* 127.)

(a) *Questo Registro non deve dai Trib. provinciali passarsi alla Cancelleria comunit. finchè sono pendenti gli atti relativi, ma depositarsi insieme coi medesimi allorchè questi siano sfogati, a forma degli Ordini.* (Circ. 7. Gennajo 1833. Art. 14.)

(b) *Ricorre anche pel* Registro delle disdette *quanto è stato notato per il* Copialettere *nella Nota precedente.*

(c) *Nei Vicar. e nelle Potest. il* Registro d'Entrata ec. *non deve rinnovarsi annualmente, e deve ritenersi sempre in Tribunale.* (Circ. 7. Gennajo 1833. Art. 14.)

11. — Incanti d'immobili (in carta bollata) (*Regol. Proc. civ. Art.* 1058., e *Regol. discipl. Art.* 98.)

12. — Inibitorie per assicurazione di dote (in carta bollata) (*Reg. Proc. civ. Art.* 1007.)

13. — Leggi e ordini (in carta libera) (*Circ.* 22. *Marzo* 1829. *Art.* 25., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.) (a)

14. — Minori e sottoposti: loro elenco (in carta libera) (*II.* 20. *Agosto* 1827. *Art.* 14., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.) (b)

15. — Minori e sottoposti; copialettere (in carta libera) (dd. *Art.* 13. — *Circ.* 11. *Novem.* 1830. *Art.* 4., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.)

16. — Mondualdi (in carta bollata) (*Legge* 15. *Nov.* 1814. *tit.* 3. *Art.* 8., *Reg. discipl.* 98. *n.* 4.)

17. — Processi delle cause ed affari: repertorio alfabetico (in carta libera) (*Circ.* 6. *Novembre* 1829. *Art.* 23., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.) (c)

18. — Termini delle istanze (in carta libera) (*Regol. Proc. civ. Art.* 108. — *Regol. discipl. Art.* 71. *segg.* — *Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 1., *e* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 21.) (d)

19. — Tutele e Cure: stipulazioni (in carta bollata) (*II.* 8. *Giugno* 1782. *Art.* 22., *e* 27. *Settembre* 1797. *Art.* 1.)

20. — Udienze pubbliche (in carta bollata) (*Regol. Proc. civ. Art.* 160.)

21. — Dichiarazione in genere sulla spesa di bollo dei registri. — Nelle Cancellerie dei Trib., ove i Ministri non hanno

(a) *Anche il* Registro delle Leggi ec. *nei Tribunali provinciali non deve rinnovarsi annualmente, e deve ritenersi sempre in Trib., dietro il disposto della* Circ. 7. Gennajo 1833. Art. 14.

(b) *L'importare dei* Registri dei Minori ec., *che vengono trasmessi dall'Amministrazione del Registro è a carico totale di detta Amministrazione per la* Circ. 7. Gennajo 1833. Art. 16.

(c) *Il* Registro dei processi ec. *deve depositarsi nelle Cancellerie comunitative sol quando, a forma degli Ordini, vi devono essere rimessi i Processi medesimi.*

(d) *Anche per il* Registro dei termini ec. *ricorre ciò che si è avvertito per quello dei* Processi.

partecipazione ad incerti, l'anticipazione della spesa per la carta bollata occorrente per la formazione dei registri degli atti non deve farsi da veruno dei detti Ministri, ma dalla cassetta, che deve quindi ricevere il rimborso colla somma delle ratizzazioni, che del costo della carta si esige da coloro che hanno dato causa all'impiego di essa. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 17.)

22. — FILZE DEGLI ATTI. — V. CANCELLERIE E CANCELLIERI dei Trib. civ. ec. § 18. segg. — GIUSDICENTI provinciali. Contegno ec. *nel sommar.*

REGISTRI E **FILZE** DI ATTI GIUDIC. crimin.

1. — REG. — V. PROTOCOLLO CRIMIN. — SENTENZE CRIMIN. esecuzione — PROCESSO CRIMIN.

2. — La R. Amministrazione generale del Registro e Aziende riunite non somministra ai Trib. provinc. alcun registro o libro pel servizio crimin. ed economico; provvede peraltro in quei Trib. ove i Giusd. e Ministri partecipano degli emolumenti, alla legatura ancora degli atti crimin. ed economici, e carte relative, rilevandosi della spesa sugli emolumenti in massa del Trib. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 26.)

REGISTRO. (DAZIO DI) *Contribuzione indiretta, cui sono sottoposti tutti i contratti ridotti in scrittura, tanto pubblica che privata, le eredità, i legati,* e *tutti quelli che, sebbene non ridotti in scrittura, importano passaggio di proprietà o di usufrutto di beni immobili.*

SOMMARIO.

Motivi della riforma delle Leggi sul registro 1.
Obbligo di denunziare gli atti gabellabili 2. 39.
Obbligo del pagamento del dazio 3.
Termine prefisso per la denunzia, pel registro, e pel pagamento 4. *segg.* 39.
Data certa acquistata mediante la denunzia e registro 7.
Atti privati, o creati in paese estero, registrabili in ogni tempo col dazio semplice 7.

1. — Avendo noi riconosciuto che il sistema del Registro, stabilito indistintamente sotto il Governo Francese in tutto il Gran-Ducato, se per una parte giova ad assicurare i diritti dei privati, somministrando loro facile mezzo di render certa la data di qualunque atto, e toglie quell'ineguaglianza di condizioni che resultava da particolari esenzioni dall'antica gabella, motivate già da titoli che per le variate circostanze non altrimenti sussistono, esso è d'altronde troppo gravoso, e misurato più su i bisogni del pubblico Erario che sulla forza dei contribuenti, proporzionata alla natura ed all'effetto degli atti sottoposti al Registro; abbiamo richiamata la Commissione legislativa ad occuparsi di questa materia, colla veduta di fissare con metodo uniforme, e con semplicità e chiarezza maggiore, tale articolo di finanze, e di moderarne l'aggravio compatibilmente alle pubbliche circostanze economiche, all'altre diverse tasse già cessate, ed ai carichi ed

impegni straordinarj, che posano attualmente sul R. Erario. Preso quindi in considerazione il progetto di Legge con la relativa tariffa, presentatoci dalla predetta Commissione legislativa, e sentito il nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di abolire, conforme con la pienezza della nostra autorità vogliamo che resti abolita la Legge del Registro, ed altro qualunque Ordine o Regol. vegliante in questa materia sotto il Governo Francese e provvisoriamante conservato in Toscana. Vogliamo inoltre, ed ordiniamo, che dal dì 10. Gennajo 1815. abbiano effetto, e piena osservanza in tutte le parti del Gran-Ducato, ninna esclusa nè eccettuata, le seguenti disposizioni. (*Motup.* 30. *Decembre* 1814. *in princ.*)

2. — Tutti i contratti ridotti in scrittura, tanto pubblica quanto privata, tutte le eredità o testate o intestate, tutte le donazioni per causa di morte, e i legati, debbono esser denunziati, e registrati nell'Uffizio delle gabelle. Debbono essere denunziati e registrati anche i contratti non ridotti in scrittura o pubblica o privata, quando importino translazione e passaggio di proprietà o d'usufrutto di beni immobili. (d. *Art.* 1.)

3. — Tutti gli atti o specialmente o generalmente contemplati nella tariffa annessa alla presente Legge, e non espressamente dalla Legge stessa e dalla tariffa eccettuati, sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso, o di un diritto proporzionale. (d. *Art.* 2.) (a)

4. — L'importare del diritto dovuto per la denunzia o registro deve pagarsi dentro i termini indicati negli Art. segg.: Se dentro i medesimi non sarà seguita la denunzia, i trasgressori dovranno pagare a titolo di ammenda il doppio diritto proporzionale di cui sieno debitori, in tutti i casi, nei quali non ha la presente Legge prescritta una multa più grave. (d. *Art.* 3.)

5. — Il termine a denunziare i contratti celebrati tanto per instrumento pubblico, quanto per scritta privata, è di giorni 20.

(a) *L'ammontare dei diritti tanto fissi che proporzionali, e le relative dichiarazioni contenute nella tariffa, si trovano alle caratteristiche dei respettivi atti sottoposti ai diritti predetti.*

correnti dal dì della celebrazione dei medesimi. La stessa regola ha luogo pei contratti non ridotti in scrittura nè pubblica, nè privata, che operino la translazione o il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto dei beni immobili. (d. *Art.* 4.)

6. — Il termine a denunziare i contratti stipulati in paese estero, interessanti beni esistenti in Toscana, è, per l'Italia, di 4. mesi, dal giorno in cui il contratto viene stipulato, ed è di 6. mesi pei paesi situati fuori d'Italia, ma nell'Europa; e di un anno indistintamente per tutte le altre parti del mondo. (*Ivi*)

7. — Nessun'atto privato, sebbene stipulato in Toscana, e nessun atto stipulato in paese estero, ancorchè per istrumento pubblico, acquista data certa in Toscana per ciò che riguarda l'interesse dei terzi, se non dal giorno in cui sia denunziato e registrato. Non è dovuto che il diritto semplice, in qualunque tempo sieno denunziati, per tutti gli atti non soggatti a diritto proporzionale, qualora non sia altrimenti determinato dalla presente Legge, o dall'annessa tariffa. (*Ivi*)

8. — Il termine a denunziare le eredità, le donazioni per causa di morte, e i legati, è di 6. mesi dal dì della morte della persona della cui eredità si tratta. Se la morte è seguita fuori di Toscana, e se l'erede, il donatario, o il legatario erano assenti dal Gran-Ducato all'epoca della medesima, l'indicato termine decorre dal giorno in cui l'erede o personalmente, o per mezzo di un suo procuratore o gestore qualunque, ha incominciato ad esercitare i diritti, o da quello in cui l'erede stesso, o il donatario, o il legatario respettivamente sono entrati personalmente, o per mezzo di un procuratore ò gestore qualunque, come sopra in possesso della successione, o delle cose donate o legate. (d. *Art.* 5.)

9. — Nei termini fissati nei due Art. precedenti non si comprende il giorno della data degli atti, o delle aperte successioni, nè quello della scadenza, se sia questo festivo d'intiero precetto, o di feriato solenne. (d. *Art.* 6.)

10. — Il pagamento del diritto dovuto pei contratti si eseguisce dentro il termine stabilito per la denunzia. Il pagamento del diritto dovuto per l'eredità, qualora il diritto non ecceda la

lire 100. si eseguisce dentro il termine fissato per la denunzia, e se il diritto eccede le lire 100., il pagamento si eseguisce per la metà dentro il termine stabilito per la denunzia, e per l'altra metà dentro i sei mesi successivi. Il pagamento del diritto dovuto per le donazioni a causa di morte, e pei legati, si eseguisce dentro il termine stabilito per la denunzia: E se la donazione sarà stata universale, o avrà compreso oltre la metà dei beni che componevano l'asse ereditario del donante, si eseguisce dentro i termini e nel modo fissato pel pagamento dei diritti dovuti per l'eredità. (d. *Art.* 7.)

11. — La valutazione degli oggetti su i quali si esige il diritto proporzionale si determina come segue: Per tutti i contratti nei quali è espresso il valore degli oggetti contrattati, sul prezzo convenzionale, compreso il capitale degli oneri che formano parte del prezzo; Gl'instrumenti o le scritte che contengono tali contratti si presentano in originale o in copia autentica ai Ministri dell'Uffizio, i quali vi notano il seguito pagamento del diritto, e la quantità del medesimo, e così li restituiscono a chi li ha presentati. Se il prezzo enunciato nel contratto traslativo di proprietà, o di usufrutto di beni immobili a titolo oneroso, sembra inferiore al valore vero, potrà l'Uffizio richiedere che sia proceduto alla stima per mezzo di periti, nei modi e con le forme prescritte nel successivo Art. 9.: Per l'eredità, pei contratti, e in tutti gli altri casi, nei quali il valore non resulta dal documento denunziato per registrarsi si determina sulla dichiarazione che le parti, o quella di esse che ne fa la denunzia, deve farne in piè dell'atto della denunzia medesima. (d. *Art.* 8.)

12. — Questa dichiarazione può essere accompagnata dai documenti che il denunziante creda capaci di giustificarla; ma se non ostante ciò comparisca la medesima sospetta ai Ministri dell'Uffizio, questi ne fanno pervenire la notizia al capo dell'Uffizio stesso, il quale, esaminati i motivi del sospetto, e trovandoli fondati, tentata la conciliazione col dichiarante, qualora non abbia luogo, ordina che si proceda per la liquidazione controversa davanti al Trib. competente, per mezzo di periti giudicialmente eletti; e se la dichiarazione si troverà inferiore al vero almeno

di una sesta parte, il dichiarante sarà condannato in tutte le spese del giudizio; se poi si troverà inferiore di una terza parte, o più, dovrà inoltre essere condannato nell'ammenda del doppio diritto, per quella quantità, per la quale il valore vero sarà trovato superiore al valore dichiarato e in tutti i casi dovrà pagarsi, o supplirsi il diritto secondo il resultato della perizia. Per questa liquidazione si procederà con le forme dei giudizj sommarj. (d. *Art.* 9.)

13. — Anche nel caso di promesse di vendita, nelle quali il prezzo non sia determinato, ma rimesso all'arbitrio di periti certi e nominati, il diritto sarà pagato sul prezzo di approssimazione, che le parti debbono dichiarare dentro i termini indicati all'Art. 4. (§ 5.), e da decorrere dal dì della stipulata promessa; ed allorchè i periti nominati avranno determinato il prezzo, lo che dovranno eseguire in un termine non maggiore di mesi tre dal dì della promessa come sopra denunziata, dovrà denunziarsi questa determinazione di prezzo dentro il termine di altri giorni 15., e sarà allora supplito il più del diritto che fosse dovuto, o restituito il più che fosse stato pagato. (*Ivi*)

14. — I termini dentro i quali deve farsi la perizia, e denunziarsene il resultato, potranno per giuste cause sulle istanze delle parti esser prorogati dal capo dell'Uffizio, e in caso di suo dissenso potrà la proroga domandarsi ed ottenersi dal Tribunale competente. (*Ivi*)

15. — Spirati questi termini senza che tal denunzia sia seguita, i Ministri dell'Uffizio domanderanno al Tribun. la nomina di un perito *ex officio*, il quale referisca per interesse soltanto dell'Uffizio stesso sull'importare del prezzo dell'oggetto dedotto in contrattazione, e sulla quantità del prezzo che resulterà dalla di lui relazione saranno tenute le parti solidalmente a pagare il diritto proporzionale, oltre tutte le spese della perizia e degli atti occorsi per ottenerla: Se il contratto non avrà effetto per una causa indipendente dalla volontà dei contraenti, sarà restituito intieramente il diritto pagato, non ostante la dichiarazione del prezzo, fatta come sopra per approssimazione. (d. *Art.* 9.)

16. — La valutazione delle eredità, all'oggetto del pagamento del diritto dovuto sull'importare delle medesime, si fa al netto

di tutti i carichi e aggravj che sono ad esse inerenti, e che ne limitano la proprietà ed il dominio, come sono i fondi di legati pii, di uffiziature, di canoni livellarj, e simili. Lo stesso ha luogo pei legati, e per ogni altro atto di liberalità per causa di morte. Quanto ai debiti, tanto ipotecarj che chirografarj, la valutazione dell'eredità si farà al netto dei medesimi dentro la concorrenza di tutto il patrimonio mobiliare; nel rimanente non deve farsi alcun defalco dalla stima dei beni stabili, ancorchè soggetti a vincolo ipotecario, eccettuato il solo caso che il debitore del diritto si protesti al momento della denunzia di volere alienare i beni medesimi per dimetterne col prezzo i creditori, e che giustifichi nel termine di 6. mesi di averne eseguita la dazione in soluto, o la vendita. (d. *Art.* 10.)

17. — I diritti di sopra enunciati debbono pagarsi respettivamente dai contraenti, dagli eredi, così liberi come beneficiati, dai donatarj, loro tutori e curatori, e dagli esecutori testamentarj che abbiano l'amministrazione dei beni. Gli eredi devono pagare il diritto dovuto pei legati, eccettuato il caso in cui si tratti di legati o di proprietà o di usufrutto di beni immobili. I tutori e i curatori degli eredi o donatarj avranno il regresso contro i medesimi; gli eredi beneficiati, gli esecutori testamentarj contro l'eredità respettiva; gli eredi qualunque siano contro i legatarj; le parti contraenti, l'una contro l'altra, con dichiarazione che in tutti gli atti importanti obbligo, remissione d'obbligo, o traslazione di proprietà o d'usufrutto, i diritti di gabella o registro sono a carico dei debitori e dei nuovi possessori; in tutti gli altri atti sono a carico delle parti alle quali gli atti medesimi sono di profitto, allorchè non sia in quelli stipulata condizione alcuna in contrario. (d. *Art.* 11.)

18. — I beni per la contrattazione, trasmissione, e acquisto dei quali, così per la proprietà come per le rendite, è dovuto il diritto, s'intendono e sono soggetti all'ipoteca legale avente tutti i privilegj fiscali pel pagamento del diritto medesimo, e delle pene, multe, ed ammende respettive. (*Ivi*)

19. — Continueranno i Notari, fino alle ulteriori disposizioni che saranno date dal nuovo Regolam. notariale, a tenere in esatta

regola i loro repertorj, nelle forme e sotto le pene prescritte dagli Ordini e Regolam. provvisoriamente veglianti, a presentarli di trimestre in trimestre ai Ministri a ciò destinati, a darne loro vista e comunicazione ad ogni richiesta ch'essi ne facciano, e nel caso di omessa presentazione, come in quello di negata vista e comunicazione dei repertorj predetti, dovranno pagare a titolo di ammenda la somma di lire 100. (d. *Art.* 12.)

20. — Anche i Ministri dei Trib., ai quali è commesso di ricevere i documenti che i litiganti credono del loro interesse di produrre, non dovranno riceverli, se non siano muniti del *visto* dei Ministri dell'Uffizio, sotto la pena di pagare il doppio diritto, con il regresso contro il debitore principale pel diritto semplice. (a) Sotto la stessa ammenda per ogni contravvenzione, saranno tenuti a denunziare all'Uffizio tutte le sentenze relative ai contratti verbali, che importino traslazione e passaggio di proprietà, o d'usufrutto di beni immobili. (*Ivi*)

21. — I Cancellieri delle Comunità rimetteranno all'Uffizio di mese in mese la nota delle persone defunte nelle Comunità respettive, e di trimestre in trimestre rimetteranno la nota delle volture fatte per morte, o in vigore di contratto non stipulato per pubblico instrumento, alla pena mancando di pagare l'importare del doppio diritto respettivo per le volture da essi fatte in ordine ai titoli di sopra espressi, e per i quali non fosse stato pagato il diritto dovuto all'Uffizio, senza poterne pretendere il regresso contro gli originarj debitori, che pel diritto semplice. (*Ivi*)

22. — I Contraenti, i quali non avranno denunziato i respettivi contratti, saranno tenuti solidalmente, quanto all'interesse dell'Uffizio, a pagare il doppio diritto, con il regresso per la loro piena indennità dell'uno con l'altro contraente, in cui posi il debito, o in parte, o nella totalità, relativamente all'interesse tra

(a) *È dunque indubitato che quei Giudici che non rivestono anche la qualità di attuarj non hanno che vedere se nelle loro Cancellerie sono ricevuti dei documenti mancanti di questa formalità, giacchè non vi è disposizione che li renda responsabili verso l'Amministrazione del Registro.*

loro, secondo le regole stabilite su tal proposito nel precedente Art. 11. (V. § 17.). Gli eredi, i donatarj, e i legatarj, i quali avranno mancato di denunziare dentro i termini legittimi le respettive eredità, o donazioni, o legati, pagheranno a titolo d'ammenda il doppio diritto, il quale si esigerà anche contro i loro tutori e curatori, e contro gli esecutori testamentarj, qualora abbiano l'amministrazione della eredità. Questi avranno il regresso contro i loro amministrati per la sola quantità corrispondente all'importare del diritto semplice. (*Ivi*)

23. — Le multe, pene, e ammende, nel caso d'opposizione per parte del trasgressore, si pronunziano sulle istanze del Ministro dell'Uffizio dal Trib. competente, nella forma ordinata pei giudizj sommarj, e si versano nella cassa dell'Uffizio. (d. *Art.* 13.)

24. — Ogni convenzione diretta ad occultare il valore vero degli oggetti contrattati, e il valore non vero dei quali si è espresso nelle scritte private, o negli istrumenti pubblici già denunziati, è nulla, ed inoltre sottopone i contraenti solidalmente per titolo di ammenda al triplice diritto sulla totalità del valore che volle occultarsi. (d. *Art.* 14.)

25. — Sono nulle per disposizione della Legge tutte le scritte private, nelle quali sia stato stipulato il patto, che il pagamento della gabella o registro debba essere a carico di quella delle parti contraenti, che dia luogo col fatto suo a denunziare le dette scritte. V. § 37. (*Ivi*)

26. — Di tutte le denunzie come sopra fatte nell'Uffizio delle gabelle si tiene registro secondo l'istruzioni date all'Uffizio medesimo. (d. *Art.* 15.)

27. — Tanto gli atti fatti in paese estero, interessanti beni esistenti in Toscana, e dei quali voglia in Toscana farsi uso, quanto gli atti fatti in Toscana, interessanti beni esistenti in paese estero, sono soggetti all'obbligo della denunzia, e alla formalità del registro. Non si paga che un diritto fisso per quelli di tali atti che interessano beni esistenti in paese estero: Per quelli che interessano beni esistenti in Toscana, ovvero parte in Toscana, parte in paese estero, si paga il diritto proporzionale pei beni esistenti in Toscana. (d. *Art.* 16.)

28. — Sono sottoposti al diritto fisso i contratti, la perfezione dei quali dipenda da condizione sospensiva, con obbligo però di pagare anche il diritto proporzionale quando si verifichi la condizione, o quando, pendente la condizione, abbia avuto luogo la tradizione della cosa contrattata. (d. *Art.* 17.)

29. — La restituzione del diritto ha luogo per gli atti dichiarati nulli giudicialmente per vizio induttivo della nullità fino da principio, sicchè non abbiano avuto mai civile esistenza, egualmente che ha luogo nel caso di evizione, o spoglio dichiarato giudicialmente, che si verifichi per cause preesistenti, nelle successioni, o in qualunque altro acquisto per causa di morte, dentro il triennio dal dì dell'aperta successione, o in cui l'acquisto si è devoluto. (d. *Art.* 18.)

30. — Non ha luogo la restituzione del diritto pel caso d'evizione o spoglio nei contratti, come non ha luogo per gli atti nei quali era apposta una condizione resolutiva. Lo stesso è per gli atti risoluti, riformati, o rescissi: se per l'atto risoluto, riformato, o rescisso non fosse stato pagato il diritto al momento in cui ne seguì la risoluzione, la rescissione, o la riforma, dovrà esserne pagato il diritto dovuto in principio, oltre quello dovuto per il nuovo contratto, secondo la qualità del medesimo. (d. *Art.* 19.)

31. — Debbono esser denunziate e registrate alla pena del doppio diritto fisso a titolo di ammenda, ma sono esenti dal pagamento del diritto proporzionale, le eredità testate e intestate, i legati, le donazioni tra i vivi e per causa di morte, le vendite e conguagli di divise, affitti a breve o lungo tempo, o perpetui, di beni mobili o immobili, e generalmente i contratti tutti fra gli ascendenti e discendenti. Sono parimente esenti come sopra dal pagamento dei diritti proporzionali i legati agli spedali e Luoghi pii. I contratti muniti delle prescritte formalità fra Chiese e Corporazioni religiose ed ecclesiastiche, Spedali, ed altri Luoghi pii infra di loro solamente. Le permute anche d'immobili tra chiunque abbiano luogo, fino alla concorrenza del prezzo corrispondente agl'immobili permutati e salvo il diritto proporzionole sull'importare dei conguagli, pei quali intervenga un prezzo. Le divise dei beni comuni, salvo l'importare dei conguagli come sopra: E le

doti che le femmine costituiscono a loro stesse, o che dagli ascendenti sono costituite alle femmine discendenti. (d. *Art.* 20.)

32. — L'eredità testate o intestate, i legati, le donazioni tra i vivi, e per causa di morte, le vendite, e conguagli di divise, gli affitti a breve o lungo tempo, o perpetui, dei beni mobili o immobili, e generalmente i contratti tutti fra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e fra i conjugi, non sono soggetti che al pagamento della metà dei diritti proporzionali respettivamente stabiliti nell'annessa tariffa. (d. *Art.* 21.)

33. — Le doti costituite dai collaterali di qualunque grado, e dagli estranei, sono soggette al diritto proporsionale determinato nella tariffa. (d. *Art.* 22.)

34. — L'azione di esigere i diritti dovuti all' Uffizio delle gabelle, o il di più che si dovesse per essere stato denunziato un valore minore del vero, o per altra qualunque causa, resta prescritta, se il diritto o il supplemento di quello non sia stato domandato nel termine di tre anni, dal dì che, contando dal giorno della scadenza del pagamento del diritto, o da quello della dichiarata ammenda, è scaduta l'epoca, dentro la quale doveva farsene il pagamento. Nell'istesso termine, contaudo dal giorno in cui siasi verificato il diritto di ottenere la restituzione delle somme in tutto o in parte pagate indebitamente, e delle quali la restituzione fosse dovuta ai termini della presente Legge, si prescrive il diritto medesimo per le parti, che abbiano omesso di esercitarlo. (d. *Art.* 23.) V. SUCCESSIONI INTEST. rapp. di regis.

35. — Sono soggetti al dritto fisso di lire tre gli atti fatti in paese estero, ed anche gli atti fatti in ogni parte della Toscana relativi a beni situati in paese estero, allorchè in ordine al disposto della Legge siano esenti dal dritto proporzionale. (*L.* d. *part.* 1. *della Tarif.* § 3. *n.* 8.)

36. — Sono esenti dalla formalità del Registro: 1. Le donazioni regie — 2. Gli acquisti e permute fatte coi beni del Gov.; le divisioni dei beni fra il medesimo ed i particolari — 3. I Mandati, e Ordini di pagamento sulle Casse pubbliche, loro girate, o quietanze — 4. Le ricevute di contribuzioni, dritti, crediti, o rendite pagate alle Casse o Amministrazioni pubbliche, quelle

degl'Impiegati al servizio Regio o pubblico, relative ai loro trattamenti ed emolumenti, e tutti gli atti simili — 5. Gli atti e attestati relativi allo stato civile — 6. Le mallevadorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi comunit. ed altri Impiegati nelle Amministrazioni pubbliche dipendenti dalle Comunità, tanto rapporto ai detti Impiegati che ai loro mallevadori — 7. I depositi giudiciarj, ed anche i depositi volontarj fatti in una Cassa pubblica, approvata a tale effetto dal Governo — 8. Le lettere di cambio da piazza a piazza, le loro girate, e quietanze, i biglietti pagabili *all'ordine*, i protesti delle une e degli altri, tutti gli altri recapiti negoziabili tra i Mercanti, e tutte le operazioni di commercio o mercatura non sottoposte espressamente nella Tariffa al Registro fisso o proporzionale. Non potrà esser negata la formalità del Regis. col dritto fisso di una lira agli atti quantunque esenti, qualora venga richiesta. (*L.* d. § 9. *part.* 2. d. *Tarif.*) (a)

37. — S. A. I. e R. all'oggetto di togliere qualunque dubbio che potesse sorgere su la interpetrazione dell'*Art.* 14. § 2. *della L. de'* 30. *Decembre* 1814., con Motup. de'26. Gennajo 1815. ha dichiarato, che la nullità indotta con la disposizione espressa in d. § rapporto alle scritte private, le quali contenessero il patto che il pagamento del diritto sia a carico di quella delle parti contraenti, che dasse causa col fatto suo a denunziarle, non investe la sostanza delle scritte medesime, ma il solo patto sopra indicato, il quale come che diretto a defraudare il diritto di Regalìa, dovrà aversi come non apposto per ciò che riguarda l'interesse dell'Uffizio delle Gabelle, nè sarà permesso di apporlo in futuro nelle scritte di data posteriore alla Legge predetta. (*Circ.* 27. *Gennajo* 1815.)

38. — L'esenzione della quale si tratta all'*Art.* 9. *n.* 6. *tit. dei dritti proporzionali* nella Legge del Registro de'31. Ottobre

(a) *L' Art.* 33. *del* § 1. *della prima parte di questa stessa Tariffa eccettua dalla formalità del registro gli atti giudiciarj. Atto giudiciario non può considerarsi unicamente quello che vien redatto per mezzo dei Ministri dei Tribunali, ma è tale anche qualunque atto compilato per decreto del Giudice da persone che non hanno la qualità giudiciaria, come sarebbero il parere dei Curatori nominati per l'autorizzazione delle danne, e simili.*

1814. deve estendersi ancora agli Ecclesiastici, che debbono prestare mallevadoria per la conservazione dei fondi appartenenti ai Benefizj ai quali sono stati nominati. (*L.* 20. *Febbrajo* 1815.)

39. — Fermo stante il disposto degli Art. 1. 3. 4. e 5. della Legge de'30. Dec. 1814. sul Registro, perciò che concerne la denunzia degli atti gabellabili, e delle successioni, e l'applicazione della multa del doppio diritto in difetto di essa, non sarà applicabile che la penale corrispondente al terzo della respettiva Gabella a coloro che avendo denunziati gli atti, contratti, e successioni nel termine stabilito dalla Legge suddetta, fossero morosi al pagamento dei correlativi diritti. Dovranno considerarsi come eseguiti in tempo utile, non meno la denunzia che il pagamento suddetto, quando siano fatti il giorno dopo la scadenza del termine prefisso dalla Legge, o il giorno successivo, se quello dopo la scadenza sia festivo d'intiero precetto, o di feriato solenne; sempreché vengano eseguiti presso l'Uffizio d'esazione prima che abbia luogo la chiusura dei registri, la quale deve sempre effettuarsi al momento in cui è per chiudersi l'Uffizio stesso a forma del cartello indicante l'ora di tal chiusura, che deve costantemente tenersi esposto alla vista del pubblico in ciascuno dei suddetti Uffizj. (*Not.* 9. *Agosto* 1817.)

40. — L'esenzione dal pagamento del diritto proporzionale, accordata dalla Legge de'30. Decembre 1814. all'eredità testate o intestate, ai legati, alle donazioni tra i vivi, e per causa di morte, alle vendite, e conguagli di divise, agli affitti a breve o lungo tempo, o perpetui, di beni mobili o immobili, e generalmente ai contratti tutti fra gli ascendenti e discendenti, non si estende nè è applicabile alle eredità, legati, donazioni, vendite, conguagli di divise, affitti, e contratti di qualunque specie fra i figli adottivi o arrogati e gli adottanti e arroganti, i quali s'intenderanno soggetti al diritto secondo il grado della loro congiunzione naturale, senz'attendere la civile. (*L.* 8. *Gennajo* 1820. *Art.* 1.)

41. — Non si estende neppure, nè è applicabile la detta esenzione all'eredità, legati, donazioni, vendite, e altri contratti fra gl'illegittimi e legittimati per Rescritto del Principe, o per altro

privilegio, e loro ascendenti, i quali all'effetto che sopra debbono considerarsi come estranei. (d. *Art.* 2.)

42. — Questa dichiarazione avrà la sua efficacia in tutti i casi di eredità, legati ec. che dal dì della presente Notificazione in appresso si deferissero, o di contratti che si stipulassero tra gli adottati o arrogati e gli adottanti e arroganti, e tra gl'illegittimi, o legittimati per grazia, e i loro ascendenti; salvo ai Tribunali di giudicare come di ragione in ordine all'eredità già deferite, e ai contratti stipulati anteriormente. (d. *Art.* 3.)

43. — L'esenzione in tutto o in parte dal diritto proporzionale in ordine ai contratti fra gli ascendenti e descendenti, e fra i collaterali e i conjugi, respettivamente concessa dagli Art. 20. e 21. della Legge de' 30. Decembre 1814., essendo animata dall' oggetto unico di favorire e facilitare le transazioni volontarie, e la sistemazione degl'interessi fra simili persone congiunte, non è applicabile al caso di acquisti al pubblico Incanto, nei quali è meramente accidentale e affatto indipendente dalla volontà del venditore coatto o spontaneo all'asta, che l'aggiudicazione abbia luogo a favore di un congiunto piuttostochè di un estraneo; ferma stante però la competenza della predetta esenzione a riguardo delle donne, che si rendono aggiudicatarie al pubblico incanto di beni immobili per l'effetto di conseguire la restituzione di doti. (*Not.* 7. *Agosto* 1829. *Art.* 4.)

44. — L'esenzione dal pagamento del diritto proporzionale per le permute e divise d'immobili, fra chiunque abbiano luogo, venendo dalla Legge antedetta nel precitato Art. 20. espressamente circoscritta e limitata entro la concorrenza del prezzo corrispondente agl'immobili permutati o divisi, non può conseguentemente detta esenzione competere per la somma che eccede tal concorrenza, e costituisce prezzo di conguaglio, comunque questo prezzo sia convenuto sodisfarsi, o in contanti cioè, o mediante l'accollo di debiti, o in altro modo qualunque. (d. *Art.* 5.)

REGISTRO E AZIENDE RIUNITE. Regolamenti organici ed istruzioni amministr.

Sommario.

1. — L'Amministrazione della gabella de' contratti, o Registro, Tassa di bollo, e carte del giuoco, sarà formata da un Uffizio generale stabilito in Firenze, da due Uffizj principali e Direzioni in Pisa e in Siena, e da quel numero di Ministri esattori; Revisori, ed altri Impiegati, che verrà espresso nelle presenti Istruzioni. (*II.* 21. *Febbrajo* 1815. *Art.* 1.)

2. — La Direzione generale, o Uffizio generale sarà composta di un Direttor generale, e di tutti gli altri subalterni che richiederà la montatura dell'Uffizio. (dd. *Art.* 2.)

3. — Il Direttor generale avrà la soprintendenza generale a tutti gli Uffizj principali, e Direzioni della gabella dei contratti, o Registro, ed Aziende riunite esistenti, o da stabilirsi nel Gran-Ducato, ed assumerà particolarmente la direzione del compartimento di Firenze. (dd. *Art.* 3.)

4. — Sarà in facoltà del Direttor generale di fare eseguire delle revisioni straordinarie non tanto ai Ministri esattori di tutta l'amministrazione, quanto agli Uffizj principali, onde accertarsi del buon andamento dell'Amministrazione medesima; e delegherà

per tali operazioni quei Ministri, che a lui sembreranno i più adattati ad eseguirle, con dover per altro renderne conto al Governo, quando si tratti di revisioni da farsi agli Uffizj principali. (dd. *Art.* 4.)

5. — Dovrà il Direttor generale invigilare con la maggiore attenzione possibile sul contegno di tutti i suoi subalterni in rapporto al servizio, avvertendo e correggendo quelli che mancassero, e potrà in caso tanto di mancanze gravi, che di recidive, assentare temporariamente dall'impiego, e sospendere dal conseguimento dalla provvisione i colpevoli, con doverne però immediatamente render conto al Gov.; e quanto al Segretario e Computista generale, e ai Ministri principali, e Direttori di Pisa e Siena, non sarà in sua facoltà di sospenderli senza il preventivo assenso del Consiglier Direttore dell'I. e R. Segr. di Finanze. (dd. *Art.* 5.)

6. — Corrisponderà egli solo direttamente per tutti gli affari della Amministrazione colle II. e RR. Segreterie. (dd. *Art.* 6.)

7. — Tutte le lettere portanti disposizioni o stabilimento di massime, dovranno essere visate dal Direttore generale, e sottoscritte dal Segretario. (dd. *Art.* 7.)

8. — Tutti i mandati di pagamento indistintamente per la Direzione di Firenze dovranno essere muniti del *Visto* del Direttor generale. (dd. *Art.* 8.)

9. — Di competenza del medesimo dovranno similmente essere tutti gli affari riguardanti assestamento, ampliazione, o suddivisione di circondarj, tanto delle Direzioni, che degli Uffizj di esazione attuali, sopra i quali dovrà peraltro preventivamente sentire il parere dei respettivi Ministri principali e Direttori per ciò che concerne gli Uffizj di Esazione dai medesimi dipendenti. (dd. *Art.* 9.)

10. — Le proposizioni per le nomine o permute dei Ministri esattori, e altri Impiegati dell'Amministraz., saranno similmente di competenza del Direttor generale, sentito il parere de'respettivi Ministri principali e Direttori subalterni, allorchè si tratti di Impiegati o d'impieghi da essi dipendenti. (dd. *Art.* 10.)

11. — Trasmetterà ogni 8. giorni gli stati di cassa dei respettivi Ministri esattori compresi nel suo Circondario, non escluso

quello del Cassiere dell'Amministrazione, al Direttore dei conti della R. Depositeria, conforme al modello che gli verrà dal medesimo indicato. (dd. *Art.* 11.)

12. — Il Segretario terrà la corrispondenza coi Ministri principali e Direttori di Pisa e di Siena, e con tutti i subalterni. (dd. *Art.* 12.)

13. — Terrà similmente la corrispondenza coi Ministri esattori della Direzione di Firenze, nella forma stessa che verrà prescritto pei Ministri principali e Direttori di Pisa e di Siena. (dd. *Art.* 13.)

14. — Al Segretario saranno diretti i rapporti dei Revisori della Direzione di Firenze, ed egli dovrà immediatamente renderne conto al Direttor generale, concertando seco tutte le misure e provvedimenti che potessero essere riconosciuti necessarj o utili al migliore andamento dell'Amministrazione. (dd. *Art.* 14.)

15. — Il Segretario assumerà ed eserciterà provvisoriamente tutte le funzioni del Direttor generale in caso di assenza, malattia, od altro impedimento del medesimo. (dd. *Art.* 15.)

16. — Sarà istituito a cura del Segretario un protocollo di massime e deliberazioni della Direzione generale, all'oggetto di mantenere la più esatta uniformità di sistema e di andamento in tutte le parti dell'Amministrazione. Tutti gli atti e deliberazioni da inserirsi in questo protocollo dovranno essere visati dal Direttor generale, e sottoscritti dal suddetto Segretario. (dd. *Art.* 16.)

17. — Allorchè si tratti d'interpetrazione di Legge, in tutti quei casi nei quali per la tenuità dell'oggetto non sembri opportuno d'impetrare l'approvazione sovrana, dovranno le massime da stabilirsi, e deliberazioni da prendersi come sopra, essere rimesse all'esame dell'Avvocato Regio; nè potranno inserirsi nel predetto protocollo senza essere munite della sua approvazione. (dd. *Art.* 17.)

18. — In detto protocollo dovranno registrarsi tutte quelle sentenze emanate dai Trib. in contradittorio con l'Uffizio, le quali facciano rejudicata in materia di gabella dei contratti. (dd. *Art.* 18.)

19. — Dovrà sotto la dipendenza del Direttore generale tenere il registro di tutti gl'Impiegati dell'Amministrazione, nella

forma stessa in cui si teneva il registro degl'Impiegati stessi, con tutte le informazioni relative ad ognuno di essi, dai capi delle Direzioni sotto il cessato Governo; e avrà tutta la premura di tenere questo registro perfettamente in giorno, ed in stato tale da poter sul momento ad ogni richiesta del Gov., o del Direttor generale, somministrare tutte le notizie occorrenti sul contegno, situazione, meriti, e demeriti di ciascun Impiegato. (dd. *Art.* 19.)

20. — Il Computista generale dovrà tenere una scrittura per bilancio di tutta l'ammin. della gabella dei contratti. (dd. *Art.* 20.)

21. — Ogni anno trasmetterà una copia di bilancio alla R. Segreteria di Firenze, ed altra copia al Direttore dei conti della R. Depositeria, alla quale unirà il conto d'entrata e spese generali dell'Amministrazione, e le copie pure del conto corrente tra la detta R. Depositeria e l'Uffizio della gabella dei contratti. (dd. *Art.* 21.)

22. — Sorveglierà tutto l'andamento economico dell'Amministrazione, e sarà poi sua cura particolare che tutti gli Esattori rendano esatto conto della loro gestione. (dd. *Art.* 22.)

23. — Saranno proposte dal medesimo, e stabilite dal Direttor generale di concerto col Direttore de'conti della R. Depositeria, le opportune istruzioni pel Cassiere generale, e per gli Uffizj di esazione di Firenze. (dd. *Art.* 23.)

24. — La Direzione di Pisa resta incaricata di tutti gli Uffizj di esazione compresi in addietro nel così detto Dipartimento del Mediterraneo, e di quelli stabiliti nella Lunigiana; e quella di Siena resta con quelli che attualmente ritiene. (dd. *Art.* 24.)

25. — Le Direzioni suddette son composte respettivamente ciascheduna di un Direttore, un Computista, un Commesso, e un Copista. (dd. *Art.* 25.)

26. — Il Direttore dovrà sorvegliare e fare invigilare sulla condotta dei suoi sottoposti, e nel caso che la di lui prudenza creda di dovere sospendere qualche individuo dall'esercizio delle sue funzioni, sarà autorizzato a farlo, con doverne però rendere immediatamente conto al Direttor generale. (dd. *Art.* 26.)

27. — Dovrà parimente con lo stesso Direttor generale, pel canale del Segretario, come è stato detto all'Art. 13., tenere un

esatta corrispondenza di tutti gli affari che interessano l'Amministrazione, ed avanzare ad esso ciaschedunа proposizione che si reputasse più conveniente al buon andamento del servizio. (dd. *Art.* 27.)

28. — Dovrà pure al termine di ciaschedun anno rimettere al prelodato Direttore generale l'informazione esatta e sincera di tutti i Ministri dalla sua Direzione dipendenti, onde far conoscere i buoni o cattivi portamenti di ciascun individuo. (dd. *Art.* 28.)

29. — Se indipendentemente dalle spese fissate per la manutensione dagli Uffizj avesse luogo qualche spesa o lavoro straordinario, in questo caso dovrà prima farne la partecipazione alla Direzione generale senza la di cui approvazione non potrà eseguirsi. (dd. *Art.* 29.)

30. — E finalmente qualunque affare relativo all'Amministr. medesima che dovesse assoggettarsi alla considerazione e decisione del R. Governo, dovrà sempre passare per l'organo dell'istesso Direttore generale. (dd. *Art.* 30.)

31. — Dovrà il Direttore ritenere presso la sua Direzione il magazzino della carta bollata, ed una chiave di esso, rilasciandone un'altra al Magazziniere, come è stato fin qui praticato; e sarà peso del medesimo Direttore di stabilire lo stato del magazzino stesso col conto generale da formarsi a fin d'anno su i conti parziali dei respettivi Uffizj di esazione. (dd. *Art.* 31.)

32. — Avrà l'intiera sorveglianza sulle operazioni dei Revisori, che sono stati stabiliti per la verificazione dei conti non solo degli Uffizj della gabella, ma ancora della esazione dei diritti giudiciarj, affidata ai respettivi Tribunali; in conseguenza di che è incaricato l'istesso Direttore di designare le gite che dovranno di mano in mano farsi dai Revisori medesimi, munendoli di quelle istruzioni che reputerà convenienti, a misura delle circostanze; avvertendo di distribuire le gite suddette in modo che un med. Revisore non riveda più di due volte di seguito gli stessi Uffizj; rilasciando alla sua prudenza ed intelligenza il designare tali gite in modo che ne resulti la più regolare verificazione di tutte le parti relative al buon servizio. (dd. *Art.* 32.)

33. — Dovrà l'istesso Direttore comunicare alla Direzione gener. tutti i rapporti che riceverà dai Revisori dopo le loro gite, non meno che le istruzioni date ai medesimi. (dd. *Art.* 33.)

34. — È incaricato il Direttore di formare al termine di ciaschedun mese lo stato dei prodotti incassati, e resti dovuti della sua Amministrazione, tanto per la branca della gabella, che per quella del bollo, che comprenda i conti parziali di tutti gli Uffizj ad esso sottoposti, secondo i modelli che vengono stabiliti; e questo stato dovrà rimetterlo alla Direzione generale, onde sia passato al Computista generale. (dd. *Art.* 34.)

35. — Al termine dell'anno poi dovrà formare il bilancio generale, da rimettersi come sopra, e nel modo stabilito nella montatura della scrittura, con rimettere al Direttor generale tutti i Docum. originali giustificativi delle partite d'uscita. (d. *Art.* 35.)

36. — Resta proibito al Direttore di accordare composizioni ai debitori, senza partecipazione e annuenza del Direttor gener.; e si rimette soltanto alla di lui prudenza il condiscendere a delle discrete dilazioni, secondo le particolari circostanze de'casi semprechè tali dilazioni non eccedano il termine di un mese, nè si possano replicare. (dd. *Art.* 36.)

37. È autorizzato il Direttore a poter fare eseguire le restituzioni, che secondo la disposizione della Legge potessero aver luogo per errori di percezione commessi dai Ministri esattori, e rilasciarne i mandati senza preventiva partecipazione al Direttore generale. (dd. *Art.* 37.)

38. — Sarà cura de'Direttori di destinare le ore nelle quali dovranno stare aperti i respettivi Uffizj di esazione, combinando a misura delle circostanze locali ed usi dei paesi, per ottenere il più sollecito disbrigo degli affari col minore incomodo e disastro del pubblico. (dd. *Art.* 38.)

39. — Rimetterà ogni 8. giorni gli stati di cassa de'respettivi Ministri esattori dal medesimo dipendenti al Direttore de' conti della R. Depositeria, conforme al modello che gli sarà dal medesimo indicato. (dd. *Art.* 39.)

40. — Pel pagamento della provvisione al Direttore e suoi Ministri, il medesimo rilascerà ogni mese il mandato sopra la cassa

del Ministro esattore. Il simile per le spese minute dell' Uffizio medesimo. (dd. *Art.* 40.)

41. — I Revisori che vengono destinati alle respettive Direzioni avranno la loro residenza presso le medesime, e dovranno intieramente dipendere dal loro respettivo Diret. (dd. *Art.* 41.)

42. — Le loro particolari incombenze saranno di verificare in ciaschedun trimestre la gestione degli Uffizj di esazione che verranno designati nel loro giro, con la maggiore scrupolosa esattezza, ed a norma delle Istruzioni che saranno loro date dal respettivo Direttore, formando in ciascun trimestre il conto preciso dell' amministrazione di ciascuno di essi, ed obbligando i Ministri esattori a versare immediatamente alle casse con le quali corrispondono ogni resto che si verificasse in loro mani. Precederà a questa operazione quella della chiusura dei libri di entrata, esprimendo il giorno e l' ora del loro arrivo, ed apponendo la loro firma. (dd. *Art.* 42.)

43. — Formato che avranno il conto trimestrale, ritireranno dal Ministro esattore i recapiti di uscita dietro un duplice inventario da farsene, respettivamente firmati da ambedue, ed uno di questi dovrà restare presso il Ministro esattore in giustificazione della sua amministrazione, e l' altro unitamente al conto e recapiti suddetti dovrà consegnarsi alla Direzione. (dd. *Art.* 43.)

44. — Dovranno pure verificare per mezzo dell' opportuno riscontro degli atti, gl' incassi fatti dai respettivi Trib. dei diritti giudiciarj, stabiliti dalla nuova Legge e Tariffa de' 23. e 24. Dec. 1814., che i Ministri dei medesimi saranno tenuti di versare al termine di ciascun mese nella cassa del Ministro esattore, nel di cui Circond. esiste il Trib. stesso, ritirandone ricevuta, sull' esibizione dalla quale il Revisore stabilirà il conto con gli stessi Ministri, i quali saranno del pari tenuti a versare immediatamente ogni resto che si trovasse nelle loro mani. (dd. *Art.* 44.)

45. — Restano pure i Revisori incaricati di verificare presso i Trib. medesimi, se dai Ministri siansi ammessi e ricevuti degli atti mancanti del *visto* in gabella, se abbiano trascurato di denunziare alcuna sentenza sottoposta a questa formalità, e finalmente qualunque trasgressione relativa sì alla detta Legge de' 30. Decembre, che a quella del bollo. (dd. *Art.* 45.)

46. — Pel caso che ritrovassero degli atti ammessi, e non sottoposti al detto *visto*, ne dovranno formare il transunto coll'indicazione del giorno della loro presentazione in atti, munito della firma del Giusdicente o Cancelliere, per quindi passarlo alla Direzione, onde ne venga accesa la partita in debito al respettivo Uffizio, e dar luogo a ricuperare il relativo diritto a forma della Legge. (dd. *Art.* 46.)

47. — Qualora il Revisore trovasse un resto di cassa presso il Cancelliere o Giusdicente, e questi non effettuassero l'immediato versamento di che all'Art. 44., sarà tenuto il Revisore a ritirare dai suddetti la confessione opportuna del debito per passarla al Direttore, da cui ne sarà reso conto al Governo in quella forma che richiederà la circostanza. (dd. *Art.* 47.)

48. — All'occasione che si porteranno agli Uffizj di esazione per stabilire i conti trimestrali, dovranno almeno una volta l'anno richiamare i Notari corrispondenti con gli Uffizj respettivi a presentare i loro Protocolli, e sopra i medesimi eseguiranno l'esatto riscontro sulle mandate, ossiano rapporti, che a forma della Legge del Notariato sono obbligati a fare agli Uffizj medesimi, osservando esattamente se in tali rapporti, ossiano *fedi pro gabella*, siano state omesse delle particolarità che dassero luogo alla percezione di ulteriori diritti; nel qual caso formeranno lo spoglio dell'atto, e accenderanno la partita ai libri dell'esattore, onde richiamare il debitore a pagare ciò che potrà esser dovuto: ed in oltre dovranno rivedere partita per partita i registri, onde rilevare la regolarità o irregolarità della percezione dei diritti, e ne formeranno la correzione, col portare al campione dei debitori quei supplementi che si ritrovassero dovuti, ed egualmente col prender nota delle restituzioni che dovessero aver luogo a favore delle parti. (dd. *Art.* 48.)

49. — L'istessa verificazione dovrà pure eseguirsi sulla percezione del Ricevitore, onde correggere gli errori che vi si trovassero, sia per la maggiore o minore gabella riscossa. (dd. *Art.* 49.)

50. — Dovranno egualmente nello stabilire i conti trimestrali rivedere tutti i sommati dello scritturato degli Esattori, e portarne in fine della pagina corrente del libro le correzioni, e vedere pure

se siano portate in cifra numerica in colonna le somme relative a ciaschedun atto, che in tutte lettere devono essere scritte nel ventre della partita. (dd. *Art.* 50.)

51. — In seguito di tali operazioni dovranno stabilire il conto della carta bollata, premesso l'esatto riscontro e contazione della medesima, e ne formeranno lo stato, a forma del modello, lasciandone una copia presso il Ministro esattore, e seco portando l'altro per consegnarsi al Direttore unitamente a tutti gli altri conti e recapiti di corredo. (dd. *Art.* 51.)

52. — Saranno obbligati i Revisori a tenere un Giornale esatto e dettagliato delle loro gite, e delle operazioni tutte da essi fatte, notando tutte quelle osservazioni che sono relative al regolare e buon andamento del servizio, e questo giornale, al loro ritorno alla Direzione, sarà presentato al Direttore, onde abbia luogo di esaminare le operazioni medesime; e dovranno pure unitamente al Giornale suddetto presentare un rapporto formale informativo dei soggetti addetti all'Amministrazione, e della loro respettiva condotta. (dd. *Art.* 52.)

53. — Il detto Giornale dovrà corrispondere coll'itinerario stabilito dal Direttore nella commissione che darà a ciascheduno di essi, ammenochè per urgentissimi motivi da esprimersi nel giornale medesimo non si facesse luogo a variare le gite designate. (dd. *Art.* 53.)

54. — Nel tempo poi che i Revisori non saranno in commissione e in giro, dovranno prestarsi a tutte quelle operazioni delle quali potranno essere incaricati dal Direttore, sia in rapporto i riscontri ed esami da farsi sopra i Protocolli de' Notari, sia anche per assistere all'Uffizio de' Ministri esattori secondo il bisogno. (dd. *Art.* 54.)

55. — I Revisori, nella circostanza di portarsi a verificare l'Amministrazione degli Esattori della Gabella dei contratti, procederanno a riscontrare ancor quella dei Beni ecclesiastici affidata agli stessi Esattori. (dd. *Art.* 55.)

56. — Relativamente ai detti beni ecclesiastici riscontreranno se l'Esattore abbia incassato tutti gli articoli compresi nei Registri del suo Uffizio, e quando trovino nelle riscossioni della negli-

genza, ne renderanno conto al Direttore, col sottoporgli la nota dei debitori arretrati. (dd. *Art.* 56.)

57. — Riscontreranno se i pagamenti fatti pei beni ecclesiastici siano tutti muniti dell'approvazione del Direttore, eccettuate le pubbliche imposizioni, ed escluderanno quelli che ne fossero mancanti. (dd. *Art.* 57.)

58. — Formeranno ancora pei beni ecclesiastici le trimestrali dimostrazioni dell'incassato e speso da ciaschedun Esattore, con stabilire il resto positivo della loro amministrazione. (dd. *Art.* 58.)

59. — I Ministri esattori dovranno sedentariamente star nel luogo del loro Uffizio, nè potranno assentarsi senza preventiva licenza del loro Direttore, a cui incomberà, conosciuta la necessità o convenienza, di accordare tali licenze, e far supplire al posto degli Ajuti o Revisori che sono destinati: e tal licenza non potrà mai accordarsi al di là di giorni 15. (dd. *Art.* 59.)

60. — Sarà bensì permesso agli Esattori di portarsi alla Direzione alla fine di ciascun mese per eseguire i versamenti, ma non potranno trattenersi nè stare assenti al di là del tempo che precisamente si renda necessario per simile operazione. (dd. *Art.* 60.)

61. — Dovranno in tutto corrispondere con il loro Direttore in qualunque caso di dubbiezza, ed attendere la di lui decisione, senza poter deliberare a loro arbitrio, qualora dalle parti venissero promosse delle questioni sul pagamento dei diritti, o altro che interessasse il servizio. (dd. *Art.* 61.)

62. — Dovranno gli Esattori restare assidui al loro Uffizio pel più pronto disbrigo del pubblico, per tutte quell'ore del giorno che verranno destinate dai respettivi loro Direttori, e dovranno tenere affissa la Tabella di dette ore stabilite, onde siano alla notizia di tutti. (dd. *Art.* 62.)

63. — Ogni Ministro esattore dovrà tenere gli appresso libri, corrispondenti alla montatura di tutti gli altri Uffizj del Gran-Ducato; quali libri saranno loro somministrati dalle respettive Direzioni, e sono: 1. Una *Entrata* pei diritti fissi, divisa in colonne secondo le respettive classi. — 2. *Altra* eguale pei diritti proporzionali. — 3. Una *Entrata* pei diritti di successione di nuova e vecchia Amministrazione. — 4. Una *Entrata* per le riscossioni

fatte dai debitori di nuova e vecchia Amministrazione. — 5. Una *Entrata e Uscita generale*. — 6. Un *Campione* di debitori. — 7. Un *Campione* di debitori pel diritto di successione di vecchia Amministrazione. — 8. Le *Tavole* per le note dei defunti. — 9. Un *Libro* pei riscontri delle volture di estimo. — 10. Una *Filza* per ciascun Notaro corrispondente con l'Uffizio di esazione, dove si custodiranno le Fedi *pro gabella* rimesse dal medesimo. — 11. Una *Filza* per le denunzie, ossiano dichiarazioni d'eredità, ed altri documenti correnti. — 12. *Una* detta pei recapiti di uscita. — 13. Un *Copia-Lettere* per la corrispondenza. — 14. Una *Filza* per le lettere ed ordini. (dd. *Art.* 62.)

64. — Tutte le dette filze dovranno essere tenute con numero d'ordine, ed in tempo. (dd. *Art.* 64.)

65. — Nell'entrata dei diritti fissi dovranno registrarsi tutti gli atti che non dian luogo a diritto proporzionale; e pel caso che l'atto medesimo contenesse il diritto fisso e il proporzionale, dovrà l'Esattore, dopo averlo acceso pel detto diritto fisso, portarlo ancora all'entrata dei diritti proporzionali, accennando nella colonne d'osservazioni della prima entrata con la carta e numero, il trasporto della stessa partita all'altro libro d'entrata a cui appartiene. (dd. *Art.* 65.)

66 — Nell'impostare la partita al detto registro d'Entrata osserverà di portare in colonna con cifra numerica il diritto medesimo sotto la sua respettiva classe, avendo però espresso in tutte lettere nel corpo della partita la somma che si paga. (dd. *Art.* 66.)

67. — Lo stesso dovrà praticarsi per tutti gli altri libri di entrata. (dd. *Art.* 67.)

68. — Per facilitare il modo di descrivere ai registri le partite, sarà rimesso a ciascun Esattore il modello di esse, per servirgli di guida, adattando l'espressioni all'indole dell'atto da registrarsi. (dd. *Art.* 68.)

69. — Nel libro-campione dei debitori dovranno essere accesi secondo il modello che ne vien dato non solo quelli composti per opera della Legge relativamente alle successioni, liquidate che siano, quanto tutti gli altri di scoperta, o morosi, incorsi nella penale. (dd. *Art.* 69.)

70. — Allorchè alcuno di detti debitori pagherà o in aeconto, o per saldo, dovrà portarsene la partita di pagamento all'entrata delle riscossioni sopra i medesimi e quindi accreditarsi al campione al respettivo conto, coll'indicazione delle carte e numero dell'entrata. (dd. *Art.* 70.)

71. — Al termine di ciaschedun mese dovrà farsi il sommato di tutte l'entrate particolari alle sue colonne, e quindi portarsi in un sol verso nelle somme totali, e contemporaneamente trasportarsi il resultato delle medesime all'entrata generale, coll'indicazione che osserveranno nel modello che loro vien rimesso. (dd. *Art.* 71.)

72. — Al libro istesso di entrata e uscita generale dovià portarsi all'articolo dell'uscita ogni pagamento che verrà fatto dalla cassa sulle respettive indicazioni delle colonne ivi aperte, e la partita stessa sarà appoggiata al documento, o ricevuta, che ne giustifichi il pagamento medesimo; e tal documento dovrà conservarsi nella filza di recapiti d'uscita, col numero d'ordine, quale dovrà essere espresso nella partita stessa che lo richiama. (dd. *Art.* 72.)

73. — Le tavole delle note dei defunti saranno tenute nella stessa forma e colle stesse indicazioni che in passato; ed allorchè si liquiderà una di tali partite da portarsi o in entrata o al campione dei debitori, si esprimerà alle tavole simil trasporto, coll'indicazione delle carte. (dd. *Art.* 73.)

74. — Per la liquidazione delle successioni, dovrà prendersi dall'Esattore la solita dichiarazione dalla parte in carta bollata, e sopra questa, riservata sempre la facoltà all'Esattore di procedere a norma dell'Art. 9. della Legge de' 30. Decembre 1814., passerà ad accendere la partita al libro designato, ove porterà il numero della filza in cui è stata riposta la dichiarazione med., da munirsi del numero stesso di corrispondenza. (dd. *Art.* 74.)

75. — Nel libro di riscontri di volture d'estimo, dovranno accendersi tutte quelle partite, che non fossero state denunziate all'Uffizio delle Gabelle, sebbene sottoposte alle medesime, provenienti da volture eseguite per la traslazione della proprietà, o dell'usufrutto di beni immobili, a forma del modello. (dd. *Art.* 75.)

76 — Nel Copia-lettere sarà trascritto ciò che riguarda corrispondenza interessante l'Uffizio, osservato sempre il numero d'ordine. (dd. *Art.* 76.)

77. — Ogni giorno, al terminare delle ore destinate per l'Uffizio l'Esattore dovrà chiudere tutti i libri che fanno entrata, meno quello dell'entrata e uscita generale, apponendovi il giorno e la firma nel modo fin qui praticato, senza escludere i giorni festivi e feriati. (dd. *Art.* 77.)

78. — Al termine di ciascun mese dovranno rimettere alla Direzione il ristretto dei prodotti incassati, a resti dovuti, non meno che lo stato di uscita, sotto le respettive indicazioni, e compreso ancora l'incasso per la carta bollata, secondo il modello che verrà loro trasmesso. (dd. *Art.* 78.)

79. — Al termine del trimestre, e all'arrivo del Revisore al loro Uffizio, dovrà formarsi lo stato trimestrale di tutti gli articoli d'entrata e uscita, con la liquidazione della partecipazione che vien loro accordata, quale dovrà distintamente portarsi in uscita, dietro un mandato del Revisore suddetto, a cui l'Esattore apporrà la sua ricevuta, da unirsi agli altri documenti di uscita, i quali tutti sotto esatto inventario consegnerà al Revisore medesimo per depositarsi alla Direzione, la quale è incaricata del passaggio di esso all'Uffizio generale di Firenze. (dd. *Art.* 79.)

80. — A questo stato trimestrale dovrà unirsi dall'Esattore lo spoglio nominativo dei debitori accesi nel corso del trimestre, coll'indicazione distinta della loro provenienza, dell'ammontare del loro debito in gabella, in origine, e dei pagamenti che sotto la respettiva data possano essere stati eseguiti, onde servir di riscontro al campione generale dei debitori medesimi da tenersi presso la Direzione. (dd. *Art.* 80.)

81. — Resta proibito ai detti Esattori accordare delle dilazioni ai debitori suddetti, e di ricevere dai medesimi degli acconti non permessi dalla Legge, senza esserne autorizzati dal respettivo loro Direttore, dagli ordini del quale devono dipendere. (dd. *Art.* 81.)

82. — Nessun ritocco, nè raschiatura, nè cancellatura sarà permessa sopra i libri, ed occorrendo farvi qualche correzione,

dovrà portarsi al momento della scoperta ai respettivi registri, avvertendo che se la partita sarà di aumento, potrà portarsi liberamente nella colonna respettiva, con l'indicazione della partita su cui cade la correzione medesima; e se sarà di diminuzione, dovrà farsi il sommato, e far la detrazione della somma che diminuisse. (dd. *Art.* 82.)

83. — Sarà in fine loro cura in casi di successioni verificate nel circondario del loro Uffizio, e che i beni fossero in parte in altri circondarj, di rimetterne il rinvio e cognizione alla respettiva Direzione da cui dipendono, per comunicarsi agli altri Uffizj ai quali interessa. (dd. *Art.* 83.)

84. — In tal guisa dovranno contenersi per qualunque altra scoperta, per cui la gabella dovesse pagarsi ad altro diverso Uffizio. (dd. *Art.* 84.)

85. — Il Ministro esattore del Bollo straordinario sorveglierà, sotto la dipendenza del Direttore generale, e del Segretario, l'andamento dell'Uffizio del bollo e carte da giuoco, facendo ai medesimi rapporto di tuttociò che accaderà, e che possa interessare il servizio. Sorveglierà la lavorazione della carta bollata, e le spedizioni della medesima; terrà una delle chiavi della cassa o armadio in cui saranno custoditi i bolli, i quali dovranno essere assicurati da una triplice serratura, ed una delle chiavi sarà sempre, quando l'Uffizio è chiuso, presso il Direttore, o il Segretario in assenza del Direttore, l'altra come sopra presso il Ministro esattore del bollo straordinario, e la terza presso il Magazziniere generale. (dd. *Art.* 85.)

86. — Esigerà i prodotti del bollo straordinario, e ne farà i versamenti alla cassa generale all'epoche, e nella forma che sarà stabilita dal Direttore generale. (dd. *Art.* 86.)

87. — Esigerà similmente tanto i prodotti della carta filogranata, quanto quelli del bollo delle carte da giuoco, facendone come sopra i versamenti nella cassa generale. (dd. *Art.* 87.)

88. — Esigerà finalmente i prodotti della tassa del 3. per mille. (dd. *Art.* 88.)

89. — Terrà per tutti questi prodotti un giornale di cassa, distinto per colonne, dimodochè a ciascun prodotto resti assegnata

una separata colonna, e secondo quelle istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore generale, dietro il parere del Computista generale. (dd. *Art.* 89.)

90. — Avrà in custodia l'Archivio dell'Uffizio, e tutte le carte e documenti relativi tanto alla carta bollata che alle carte da giuoco. (dd. *Art.* 90.)

91. — L'Ajuto del Ministro esattore suddetto o Scrivano, terrà il copia-lettere, copierà le lettere missive, e ajuterà il suddetto Ministro in tutte quelle incombenze nelle quali ciò si renderà necessario, senza però che per ciò resti diminuita la responsabilità del Ministro medesimo. (dd. *Art.* 91.)

92. — Il Magazziniere generale avrà la consegna di tutta la carta bollata e filogranata; sarà incaricato di far lavorare la detta carta ai bollatori, sopra i quali eserciterà l'immediata vigilanza; farà le spedizioni della carta bollata ai Ministri esattori della gabella dei contratti del circondario di Firenze, e alle altre persone che fossero autorizzate a venderla, come pure ai Magazzinieri stabiliti presso gli Uffizj principali di Pisa e di Siena: farà similmente la consegna della carta filogranata ai respettivi fabbricanti delle carte da giuoco, dietro il mandato del Revisore addetto alle medesime. (dd. *Art.* 92.)

93. — Terrà un registro d'entrata e uscita di genere pel Magazziniere, il quale dovrà coincidere con quello tenuto dal suo Ajuto, e sarà impostato nella forma che sarà ulteriormente indicata. (dd. *Art.* 93.)

94. — Dovrà finalmente tenere il registro di riscontro (detto fin qui di *controlo*) dei prodotti del bollo straordin. (dd. *Art.* 94)

95. — L'Ajuto del Magazziniere generale supplirà a tutte quelle incombenze alle quali non potesse arrivare il predetto Magazziniere, e lo rimpiazzerà in caso di malattia. (dd. *Art.* 95.)

96. — Terrà, sotto la direzione del Ministro esattore del bollo straordinario: 1. un registro di semplice scrittura per genere, ove in entrata sarà dal medesimo portata la carta bianca rimessa all'Uffizio dalle cartiere per lavorarsi, ed in uscita il ricevuto dalle medesime nelle respettive diverse specie di carta bollata: 2. due registri uno di entrata e l'altro di uscita della carta bollata. Nel

primo noterà l'introito della carta bollata nel magazzino, desumendo i dati dal sopraindicato registro della carta bianca; nel secondo l'esito della carta bollata e filogranata medesima, spedita ai respettivi Ministri esattori, o Magazzinieri subalterni, o consegnata ai fabbricanti delle carte da giuoco: Questi due registri serviranno di riscontro e registro di entrata e uscita per genere del Magazziniere generale. (dd. *Art.* 96.)

97. — Il Ministro revisore delle carte da giuoco terrà un libro dei conti aperti ai respettivi fabbricanti delle carte medesime. In ciascuno di detti conti sarà dato debito al respettivo fabbricante della carta filogranata e figurata che ricevè dal magazzino, e dei giuochi o mazzi di carte che devono resultarne; ed all'opposto gli sarà dato credito di tutti i giuochi, o mazzi di dette carte, che sottopone al bollo, pagandone il correlativo diritto. (dd. *Art.* 97.) (a)

98. — Sarà inoltre in dovere di visitare frequentemente le officine dei fabbricanti suddetti per assicurare che da loro non si impieghi altra carta che quella dell'Amministrazione, ed anche che il lavoro delle carte sia fatto con esattezza, ed in modo che, contentando il pubblico, se ne accresca lo smercio a profitto dell'Amministrazione e dei fabbricanti medesimi. (dd. *Art.* 98.)

99. — L'Ajuto del Ministro-revisore delle carte da giuoco disimpegnerà quelle incombenze alle quali non potrà supplire il Ministro suddetto, specialmente in rapporto alle visite delle officine de' fabbricanti di dette carte. (dd. *Art.* 99.)

100. — Sarà inoltre incaricato di supplire, qualunque volta occorra, e che il servizio lo richieda, alle incombenze dello Scrivano, e dell'Ajuto del Magazziniere generale. (dd. *Art.* 100.)

101. — I Bollatori e Custodi dovranno attendere alle incombenze analoghe ai loro impieghi, adempiendole con esattezza ed attenzione. Non vi sarà preminenza alcuna, nè prerogativa di autorità tra loro, ma dovranno tutti egualmente dipendere dal Ma-

(a) *La Notific. de'* 25. *Agosto* 1816., *e le Circolari de'* 20. *Aprile* 1819. *e* 4. *Decembre* 1824. *contengono delle rilevanti riforme sulla Regalia delle Carte da giuoco.* V. *perciò* Carte da giuoco.

gazziniere generale, che di concerto col Ministro esattore del bollo straordinario prescriverà a ciascuno quel lavoro a cui gli sembrerà più adattato. (dd. *Art.* 101.)

102. — I Custodi faranno il servizio dell'Uffizio, e s'impiegheranno ancor essi a bollar la carta quando l'urgenza lo richieda. (dd. *Art.* 102.)

103. — Tutti i Ministri esattori saranno tenuti al deposito prescritto col contemporaneo Motuprop. per sicurezza della loro gestione, ciascuno in proporzione della classe a cui appartiene. (dd. *Art.* 103.)

104. — Lo stesso obbligo avranno il Cassiere generale di Firenze, e il Magazziniere della carta bollata, tenuta ferma l'istessa proporzione, e la facoltà accordata agli altri esattori di rilasciare la carta di deposito (in luogo di contanti) che avessero fatto sotto il Governo Francese, e di cui ritenessero tuttora il credito. (dd. *Art.* 104.)

105. — I Ministri esattori di Capoluogo, e generalmente tutti quelli che hanno una residenza comune con la cassa alla quale essi debbono versare i prodotti dei loro Uffizj, hanno l'obbligo di eseguire tali versamenti il sabato di ciascuna settimana, e se in detto giorno ricorresse una festa d'intiero precetto, il versamento deve farsi il venerdì. (*Regolamento* 26. *Giugno* 1819. *Art.* 1.)

106. — I Ministri esattori di provincia non residenti come sopra, devono versare l'ultimo giorno di ciascun mese, o il giorno antecedente, se quello cadesse in domenica, o altra festa solenne. Indipendentemente da questo versamento mensuale non possono dispensarsi dal farne degli straordinarj, ogni volta che per conseguenza di qualche forte riscossione, si trovassero in cassa una somma maggiore di Scudi 1500., meno il caso in cui tale riscossione siasi effettuata negli ultimi giorni del mese, restando allora in loro facoltà di comprenderne l'ammontare nell'ordinario versamento mensuale. Con tali disposizioni non viene in modo alcuno inibito ai Ministri suddetti il versare anche più frequentemente; ferme stanti però le cautele che saranno successivamente prescritte. (d. *Art.* 2.)

107. — Questo versamento deve comporsi della totalità degli incassi operati nel corso del mese, e del resto di cassa del mese precedente, qualora ve ne sia, e figurare sempre nella dimostrazione mensuale d'entrata e uscita. Il resto di cassa resultante da questa dimostrazione non deve comprendere che le somme dovute agli Esattori per partecipazioni non ancora liquidate dai Revisori: nè può in verun caso esser superiore alla terza parte del deposito a contanti respettivamente inerente a ciaschedun' Uffizio di esazione per sicurezza della gestione del titolare; restando a questo proposito mantenute e confermate le disposizioni date dalla Direzione generale con la Circ. degli 11. Decembre 1818. n. 103., le quali debbono intendersi aver contemplate le sole dimostrazioni mensuali, e non quelle settimanali. (d. *Art.* 3.)

108. — I Ministri esattori, che, attesa la distanza della loro residenza dal luogo della cassa ove debbono versare i loro fondi, non potrebbero essere in tempo di far figurare sulla dimostrazione di entrata e uscita il versamento mensuale, se aspettassero all'ultimo giorno del mese a fare la spedizione del danaro, si regoleranno in modo da anticiparla secondo la distanza e le circostanze, perchè si ottenga l'effetto, che il versamento sia eseguito prima dello spirare di ciascun mese, a forma di quanto viene stabilito col precedente Art. 2. (d. *Art.* 4.)

109 — Potendo accadere che nel giorno stesso in cui sia stato eseguito il versamento venga riscosso un qualche diritto considerabile, e mancando in questo caso il tempo materiale di fare un secondo versamento per la somma ultimamente incassata, il Ministro esattore deve far figurare questa somma nel resto di cassa sulla dimostrazione mensuale di entrata e uscita, facendo in questa riconoscere col mezzo di un'annotazione la procedenza di questo resto; ma è in obbligo poi di versarla esattamente dentro i primi 3. giorni del nuovo mese, rendendo consapevole di questo versamento il suo superiore immediato, onde porre così al coperto la propria responsabilità. Queste disposizioni, che sono di rigore, non concernono punto i Ministri esattori di Capolnogo, nè quelli che risiedono presso le casse centrali, i quali possono sempre all'occorrenza eseguire un secondo versamento senza difficoltà. (d. *Art.* 5.)

110. — Se mai per qualche straordinaria combinazione di nevi, ingrossamento di fiumi, e simili, rimanesse impedito il passaggio da un luogo all'altro in quel giorno in cui il Ministro esattore si era prefisso di fare nel debito tempo la rimessa del denaro, dovrà il Ministro esattore annunziare al Giusdicente del luogo di residenza, o in mancanza al Gonfaloniere, le disposizioni date per l'invio del denaro, e far costare avanti l'uno o l'altro dell'esistenza e quantità del denaro stesso; come pure dovrà munirsi di un attestato del Giusdicente o Gonfaloniere suddetto, che certifichi l'impedimento sopravvenuto per causa straordinaria, e l'esistenza del denaro pronto a spedirsi. Quest'attestato dovrà essere rimesso alle respettive Direzioni con la dimostrazione d'entrata e uscita mensuale, ed il versamento ritardato dovrà farsi nei primi 5. giorni del mese successivo. (d. *Art.* 6.)

111. — Col Rescritto de' 9. Agosto 1816. S. A. I. e R. si degnò concedere alla maggior parte degli Uffizj di esazione un'indennità per le spese del trasporto del denaro alle casse centrali, e con altra recente Disposizione contemporanea all'approvazione delle presenti Istruzioni, la prelodata A. S. I. e R. ha avuto la clemenza di estendere tale benefica misura anche a quegli Uffizj che ne furono in principio eccettuati. Mediante ciò le spese sudd., qualunque sia la loro entità, rimangono ad intiero carico degli Esattori, nè sarà lecito in avvenire a veruno di essi di avanzare reclami alla Direzione generale per quest'oggetto. (d. *Art.* 7.)

112. — Sebbene i Ministri esattori non abbiano a schiena la riscossione dei diritti di registrazione, nè quella degli altri prodotti affidati alla loro amministrazione, ritenendo essi la cassa nella propria abitazione, hanno obbligo, e un'interesse diretto di usare tutte le cautele per la custodia e sicurezza della medesima; e quindi rimane inticramente a loro carico qualunque furto che potesse esserne commesso nella loro stessa abitazione, ancorchè con scasso. La responsabilità di essi cessa soltanto nei casi fortuiti d'incendio, rovina, violenze armate, e simili, semprechè peraltro il Ministro esattore non sia stato moroso nei versamenti all'epoche prescritte, o non avesse in cassa una somma superiore a quella indicata all'Art. 2.; lo che verificandosi, oltre incorrere nella penale comminata con la Circ. di n. 103., sarà obbligato anche in

questo caso alla refezione del danno a favore della R. Cassa per l'importare di quelle somme delle quali dovesse esserne stato fatto il versamento. (d. *Art.* 8.)

113. — L'istessa responsabilità, e l'istesso obbligo per le somme non versate nel debito tempo avranno i Ministri esattori, quando il denaro spedito tardivamente venisse in qualche modo involato per strada. (d. *Art.* 9.)

114. — Che se la spedizione sia stata fatta dentro i termini sopra prefissi, e se il Ministro esattore non sia nè in mora, nè in colpa, ed abbia usate le necessarie cautele, tanto rapporto alla persona consegnataria del denaro, quanto al modo dell'invio di esso, in tal caso soltanto, seguendo il furto per istrada, e verificato che sia in genere il furto medesimo, rimarrà esonerato dalla responsabilità e dall'obbligo d'indennizzare la cassa della somma derubata. (d. *Art.* 10.)

115. — Qualora vi fosse da temere della sicurezza della strada per dubbio di malviventi, il Ministro esattore dovrà dirigersi al Giusdicente locale per ottenere una scorta; ed il mandato di pagamento rilasciato dal Giusdicente medesimo per mercede dovuta alla detta scorta, munito che sia dell'opportuna ricevuta, sarà liberamente ammesso in uscita dai Revisori nei conti trimestrali dei respettivi Uffizj. (d. *Art.* 11.)

116. — Se per avventura il Giusdicente predetto, o non credendola necessaria, o per qualunque altro motivo ricusasse di accordare la scorta, egli dovrà dichiararlo in iscritto, e rimettere questa dichiarazione al Ministro esattore, che la renderà ostensibile al Revisore all'epoca della chiusura dei conti. Il Revisore dal canto suo renderà di ciò intesa la Direzione generale per mezzo di un articolo nel suo giornale di operazioni. (*Ivi*)

REGOLARI. (Ordini) V. Frati — Monache.

REJEZIONE di scritture e istanze.

— Proced. civ. — Non è permesso ai Giudici e Trib. di rigettare verbalmente le scritture e istanze che loro fossero presentate; ma la rejezione, quando abbia luogo, dev'essere pronunziata per via di ragionato decreto. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 7.)

RELAZIONE DELLA CAUSA NEI GIUDIZJ. V. CONSIGLIO SUPREMO — RUOTE CIVILI — GIUDIZIO CRIMIN.

RELAZIONE PROVINCIALE TRIENNALE ec. V. GIUSDICENTI PROVINC. Contegno ec. 47. 65.

RELIGIONE: ORDINI E PERSONE religiose. V. FRATI — MONACHE.

RELIGIONE CATTOLICA: PROFANAZIONE.

— DRITTO PEN. — Chiunque con empio fine ardisse insegnare pubblicamente massime contrarie alla nostra Santa Religione Cattolica, verso la quale abbiamo sempre nutrito e nutriremo perpetuamente costante l'amor nostro ed il nostro zelo, vogliamo che, come perturbatore dell'ordine con cui si regge e tranquilla mantiensi la società, e nemico della società medesima, sia punito col massimo e più esemplar rigore, nè mai con minor pena dei pubblici lavori a tempo o a vita, secondo le circostanze del caso. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 60.)

2. — — Con la pena di morte ignominiosa ed infame dovranno punirsi tutti quelli che ardissero d'infiammare, sollevare, e mettersi alla testa del popolo per distruggere, rovesciare e alterare la nostra S. Religione. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 9.)

3. — — E ferma stante anco pei delitti di questa specie l'abolizione delle prove così dette privilegiate, volendo prevenire al possibile i funesti effetti di tali atrocità, s'intenderanno autorizzati i Giusdicenti criminali a prendere, pendente il processo informativo, qualunque straordinario provvedimento, all'unico effetto però di assicurarsi delle persone degl'imputati, ed occorrendo, dovranno proporre a noi pel canale della nostra Consulta quei compensi che giudicheranno opportuni ad impedire ogni disordine prima della risoluzione del giudizio. (*Ivi*) V. BESTEMMIA — PROFANAZIONI pubbliche — CULTO DIVINO.

REMISSIONE GRATUITA di obbligo di somma o effetti mobiliari.

— Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto proporzionale di soldi 10. per ogni 100. lire gli atti o scritte importanti remissione gratita di obbligo di somme o effetti mobiliari. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 2. n. 11.)

REMITTENTE nelle lettere di cambio. *Colui in favor del quale è stata scritta la Lettera di cambio, e che si suppone aver già fatta al traente la rimessa della valuta.* V. Lettera di cambio.

REMOZIONE di sigilli. — V. Sigilli.

RENDIMENTO di conto. (Giudizj di) V. Conto (rendimento di)

RENDIMENTO di conto delle tutele e cure. V. Minori e Interdetti nei rapporti economico-giudiciarj.

RENDITE REGIE. Amministrazione generale. V. Corona — Patrimonio. ec.

RENUNZIE. V. Rinunzie.

REO CONVENUTO. *Quegli contro di cui vien diretta un' azione civile.*

— V. *Regol. proc. civ. Art.* 33. *segg.*

REO nei Giudizj crimin. *Colui contro il quale è stato introdotto un processo criminale.* V. Cattura ec. — Processo crimin. informat. — Difese ec.

REPERTORIO NOTARIALE.

1. — Istruzioni. — V. Notariato.

2. — Emolum. — Per le iscrizioni che occorrono farsi al repertorio in ciascun contratto o atto di ultima volontà sarà dovuta al Notaro una lira, restando a suo carico le spese della

carta bollata, ed esibita dei repertorj. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 41.)

3. — — Pel deposito annuale all'Archivio di ciascun repertorio sono dovute al med. lire due. (d. *Art.* 59.)

REPUDIE di eredita'. V. Eredita': repudie e accettazioni.

RESCRITTO SOVRANO. *Uno dei mezzi coi quali il Principe dichiara la sua volontà in sequela delle preci di alcuno.* V. Grazia sovrana 1. segg. 5. 7.

RESIDENZA COMUNITATIVA. V. Comunita': Rapporti residenziali.

RESIDUI. (Reo di) *Colui che non erogò il danaro pubblico nell'uso per cui lo aveva ricevuto, ma lo ritenne.*

— Dritto pen. — V. Peculato.

RESISTENZA agli esecutori.

1. — Dritto pen. — Se resulterà dagli atti del processo, che il delinquente o trasgressore trovato *in flagranti*, o contro cui vegliasse il mandato di cattura, avesse con forza resistito, e venisse perciò ad essere o ferito o anche ucciso, in tal caso la qualità della resistenza sofferta dagli Esecutori deve dar luogo alla minorazione della pena (contro di essi) o anche all'assoluzione, mentre le circostanze del fatto così richiedessero. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 69.)

2. — — Ogni offesa poi che venisse fatta ai predetti Esecutori col fine di resistere ai medesimi, ed impedire l'uffizio loro, sarà severamente castigata, da estendersi la pena sino ai lavori pubblici: come pure, secondo le circostanze del caso, sarà punita la forza usata anche senza offesa degli Esecutori, per sottrarsi o per esimere altri dalle loro mani, colla dovuta considerazione all'effettuata o non effettuata fuga o esimizione; e saranno anche rigorosamente puniti secondo i casi e le circostanze tutti quelli i quali insultassero o provocassero gli Esecutori di giustizia nell'atto

di eseguire le loro incombenze, o sia l'affare civile, o criminale; e molto più coloro che animassero il popolo contro di loro, o incoraggissero i rei e le parti a tentare un'esimizione, o a deludere gli ordini, de' quali dal Giudice o Trib. viene loro commessa l'esecuzione. (d. *Art.* 70.)

RESTAURAZIONE di termine.

— Proc. civ. — V. *Regol. Art.* 96.

RESTITUZIONE di diritti di registro.

— Dazio di regis. — V Registro (il Dazio) 18. 19.

RETORSIONE. (Diritto di) *Quello che si esercita da una Potenza sopra i sudditi di un altra Potenza, la quale conservi il diritto di albinaggio.*

1. — Avendo rivolta la Nostra Sovrana attenzione alle veglianti Leggi che per diritto di Retorsione escludono li esteri dalle successioni in Toscana abbiamo riconosciuto che la loro conservazione è essenzialmente contraria ai veri interessi dello Stato, e perciò siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto segue. (*Motup.* 11. *Dicembre* 1835. *in princ.*)

2. — Li esteri, a qualunque Nazione appartengano, saranno ammessi nell'avvenire a succedere in tutta la estensione del territorio dei nostri Stati nelle eredità testate, ed intestate, e ad acquistare per qualunque titolo, anche lucrativo, alla pari dei nostri sudditi, e nel modo stesso, ed ai medesimi effetti, senza che ad alcuno di essi possa opporsi la esistenza di Leggi che inabilitino i Toscani a succedere, ed acquistare nello Stato cui appartiene. (d. *Art.* 1.)

3. — Nel caso di divisione di una successione deferita per atti di ultima volontà, o per disposizione della Legge ad eredi Toscani, e stranieri, e composta di beni situati parte in Toscana, e parte in estero dominio gli eredi toscani potranno prelevare su i beni situati nel Granducato una porzione eguale in valore ai beni posti in paese straniero, e dai quali per le Leggi, o Statuti di quel paese vengono esclusi, e tal disposizione, nei casi ana-

logli, si applicherà pure agli eredi per titolo singolare, ed ai legatarj. (d. *Art.* 2.)

3. — Le sopraespresse disposizioni saranno osservate, non ostante qualunque Legge, o Ordine in contrario, che non dovrà avere ulteriore effetto. (d. *Art.* 3.) V. FORESTIERI nei rapporti meramente civili.

RETRATTO. *Dritto, mediante il quale, in riguardo della cosa venduta, o della qualità della persona, offerto il medesimo prezzo, la vendita già seguita poteva risolversi, e recuperarsi la cosa venduta dal primo proprietario.*

— DRITTO CIV. — V. PRELAZIONE E RETRATTO: abolizione ec.

RETROCESSIONE, RETROVENDITA.

— DAZIO DI REGIS. — V. AFFITTO 5. — CESSIONE di dritti — VENDITE: dazio di regis.

REVISIONE DI SENTENZE. *Rimedio straordinario, che il soccombente in un giudizio ottiene dal Principe, contro quelle sentenze che per la loro qualità sarebbero inappellabili.*

REVISIONE DI SENTENZE IN CAUSE civili.

1. — Il rescritto di revisione che sia stato ottenuto da due sentenze conformi deve essere notificato a tutti gli appellati dentro il termine di un mese, altrimenti il reclamante è decaduto dalla grazia. (*Regol. proc. civ. Art.* 782.)

2. — S. A. I. e R. avendo riconosciuto che l'incarico affidato coll'Editto de' 13. Ottobre 1814. al suo I. e R. Consiglio in materia di revisioni delle sentenze conformi, si rende incompatibile con le altre sue ordinarie e moltiplici incombenze, e che, se l'ammissione del rimedio straordinario della revisione può talvolta contribuire in qualche caso speciale al compimento di giustizia, esigo però d'altronde che sia preceduta da profondo esame e da gravi discussioni, e che il resultato di esso venga fatto presente all'I. e R. A. S., cui spetta di derogare alla Legge, a tenore della quale le due conformi fissano inappellabilmente e per mas-

sima generale la cosa giudicata; ordina e vuole che il sistema delle revisioni sia regolato come appresso. (*Not.* 24. *Nov.* 1815.)

3. — Chiunque voglia sperimentare il rimedio straordinario della Revisione delle sentenze conformi emanate dal dì 9. Luglio 1814. in appresso, dovrà dirigersi al R. Trono con supplica, la quale verrà rimessa per mezzo dell'I. e R. Segreteria di Stato all'I. e R. Consulta. (*Ivi*)

4. — Per le domande di revisione delle sentenze che saranno emanate in ultima istanza, dopo la pubblicazione del presente Motup. resta assegnato il termine perentorio di 90. giorni correnti ad aver presentata la supplica per la revisione, da decorrere detto termine dal dì della notificazione dell'ultima sentenza; passato il qual termine non saranno più attese, e rimarranno senza corso le suppliche di revisione. (*Ivi*)

5. — Allorchè verrà umiliata la supplica, sarà cauto il supplicante o suo procuratore di prender riscontro dall'Archivista, e di far certificare col *visto* di un Segretario dell'I. e R. Consiglio di Stato, il giorno, mese, ed anno, in cui la supplica vien presentata. (*Ivi*)

6. — È rilasciato alle facoltà ordinarie dell'istessa I. e R. Consulta il risolvere e rescrivere negativamente tutte quelle suppliche di simil genere, le quali dopo le opportune informazioni ed esami saranno giudicate immeritevoli di attenzione. (*Ivi*)

7. — Qualora poi nelle circostanze del caso concorrano dei gravi e ben fondati motivi di dubitare della giustizia delle sentenze di cui si domanda la revisione, resta autorizzata la Consulta a far presente all'I. e R. A. S. per mezzo dell'I. e R. Segreteria di Stato le suppliche dirette ad ottenere la revisione, umiliando al R. Trono quelle proposizioni che saranno credute di giustizia, con le ragioni che ne sono il fondamento, per attendere la sovrana risoluzione: e frattanto potrà ordinare che rimanga sospesa l'esecuzione delle sentenze fino all'esito delle suppliche. (*Ivi*)

8. — L'I. e R. Consulta, nell'atto di render conto dell'affare, proporrà i Giudici cui potrebbe delegarsi la causa di revisione, qualora piacesse a S. A. I. e R. di accordarne la grazia; non dovendo altrimenti gli Auditori componenti la Consulta me-

desima esserne incaricati, ed assumere la cognizione e decisione delle cause suddette. (*Ivi*)

9. — Tutte le suppliche presentate fin'ora, e gli affari pendenti, saranno trasmessi all'I. e R. Consulta, onde abbiano il loro sfogo nel modo sopraindicato. (*Ivi*)

10. — Resta derogato all' Editto de' 13. Ottobre 1814. in quelle parti in cui non sia conforme alle presenti disposiz. (*Ivi*)

11. — Non sarà ammesso alcun ricorso o domanda di revisione delle due sentenze conformi nelle cause non eccedenti in merito gli scudi 200. (*Not.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 4.)

12. — Nelle cause di merito eccedente la somma suddetta di scudi 200., o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria, qualora sia concessa la revisione delle sentenze conformi di prima e di seconda istanza, saranno tali sentenze rivedute da cinque dei componenti il Supremo Cons. di Giustizia; e, quando sia luogo alla revisione delle sentenze pronunziate in terza istanza dello stesso Supremo Cons. di Giustizia, saranno le med. rivedute da cinque Giudici da destinarsi nell'atto stesso che verrà accordata la revisione. (d. *Art.* 5.)

13. — Dalle sentenze proferite nel giudizio di revisione tanto al Supremo Cons. di Giustizia, quanto dai Giudici da destinarsi come sopra, non sarà ammesso verun'altro reclamo o rimedio straordinario. (d. *Art.* 6.)

14. — Il ricorso all' I. e R. Consulta delle sentenze di prima istanza nelle cause di merito non eccedente le L. 70., e delle sentenze di seconda istanza difformi da quelle di prima, nelle cause superiori in merito alle L. 70., e non eccedente le L. 200., non potrà attendersi se non sia stato presentato alla Segreteria dell'I. e R. Consulta dentro 30. giorni dal dì della notificazione della sentenza. (d. *Art.* 7.)

15. — Trattandosi poi di domanda di revisione dalle due conformi nelle cause di merito superiore agli scudi 200., o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, fermo stante il disposto del Motup. de' 23. Novembre 1815., l'I. e R. Consulta, ricevute che abbia le suppliche dall'I. e R. Segreteria di Stato, non potrà dare alle medesime corso ulteriore, se il reclamante non

giustifichi di aver depositato nello Spedale del luogo ove fu iniziata la causa, o nello Spedale viciniore, la somma di L. 200, le quali dovranno restituirsi al reclamante, qualora la domandata revisione sia stata concessa, e ritenersi all'opposto e lucrarsi dallo Spedale nel caso che la domandata revisione sia denegata. (d. *Art.* 8.)

16. — I Trib. non possono ricusare di eseguire le sentenze inappellabili, sebbene sia stata domandata la revisione e la sospensione della esecuzione delle medesime, e sia stato citato anco avanti la I. e R. Consulta all'effetto di ottenere la detta sospensione o *non s' innovi.* (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 5.)

17. — Il deposito di L. 200., al quale sono sottoposti dall'Art. 8. del R. Motup. de' 19. Ottobre 1817. coloro che domandano la revisione delle due conformi sentenze nelle cause di merito superiore agli scudi 200., o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria, resta limitato a L. 100. a favore di coloro che sono ammessi al benefizio del povero; e da tal deposito vengono totalmente esentati i miserabili; in rapporto a questi ultimi però è senz'altro esame rigettata la domanda di revisione, qualora non sia accompagnata dalla copia delle due reclamate sentenze, da rilasciarsi gratuitamente dai Trib., salva la sola refezione dell'importare della carta bollata, e dal parere di un Avvocato da destinarsi dalla Camera di disciplina degli Avvocati, favorevole alla domanda. (*Not.* 23. *Febbrajo* 1818. *Art.* 11.)

18. — Le cause di appello dalle sentenze del Trib. di Commercio di Firenze (il quale decide inappellabilmente e senza ricorso alla Consulta tutte quelle non eccedenti in merito L. 200.) quando trattisi di merito superiore a detta somma, e non eccedente gli Scudi 200., sono decise dalla Ruota, sempre inappellabilmente; e non è ammesso dalle di lei relative sentenze revocatorie di quelle di prima istanza del suddetto Trib. il ricorso alla Consulta, se non nel caso che le dette cause siano di merito superiore agli Sc. 100. (d. *Art.* 2.)

19. — Ferma stante l'inammissibilità del rimedio straordinario della revisione delle due conformi sentenze nei casi contemplati dal Motup. de' 19. Ottobre 1817., resta determinato che il ricorso per la revisione non sarà neppure ricevuto, qualunque sia la na-

tura e il merito della causa, quando la conformità dei due giudicati venga posta in essere da una decisione del Supremo Cons. di Giustizia emanata dopo il dì 10. del futuro mese di Novembre 1823. (*Mot.* 4. *Luglio* 1823. § 1.)

20. — Apparterrà alla I. e R. Consulta, e sarà nelle di lei facoltà, di concedere o denegare la revisione nei casi nei quali è esperibile questo rimedio; e ciò tanto in resoluzione delle domande e suppliche che saranno presentate in avvenire, quanto di quelle già presentate e pendenti nel giorno della pubblicaz. del presente Motup. (d. *Art.* 4.)

21. — Dovrà per massima della I. e R. Consulta essere rigettata la revisione delle due conformi sentenze, ed anche il ricorso contro le sentenze, sebbene uniche, che dalla Legge non hanno alcun rimedio ordinario, ogni volta che non apparisca manifesta la loro ingiustizia. (d. *Art.* 5.)

22. — Ritenuti gli ordini e Regol. veglianti quanto al termine prescritto per il ricorso in revisione, e quanto al modo di promoverlo, e ferme stanti le disposizioni dell'Art. 8. del Mot. de' 19. Ottobre 1817., e dall'Art. 11. dell'altro Mot. de' 23. Febb. 1818., la I. e R. Consulta dovrà accogliere o rigettare il reclamo dentro il termine di mesi 3., contando dal giorno in cui sarà stato presentato. Quanto ai reclami o suppliche presentate o pendenti, dovranno queste essere rigettate o accolte a tutto il 31. Decembre 1823., spirati i quali termini, il ricorso o la supplica per la revisione si avrà per risoluta negativamente. (d. *Art.* 6.)

23. — Non sarà ammessa dalla I. e R. Consulta nessuna memoria stampata, e non sarà ricevuta che una sola memoria manoscritta per parte; la memoria del ricorrente dovrà per l'avvenire contenere i fondamenti del reclamo, ed essere esibita contemporaneamente alla supplica. (d. *Art.* 7.) (a)

(a) *Dovendo la Memoria del ricorrente essere esibita contemporaneamente alla Supplica, non è permesso ai Difensori di esigere, nè ai Trib. di tassare altro onorario o emolumento, che quello dovuto per la Memoria manoscritta contemporanea alla Supplica, e per l' altra Memoria in replica.* (Circ. 26. Aprile 1832. Art. 45.)

24. — Nel termine di giorni 8., contando da quello in cui la supplica sarà stata presentata, dovrà il ricorrente notificare all'altra parte di aver domandata la revisione, e dovrà contemporaneamente comunicarle copia della memoria unita alla supplica; e qualora non resti giustificato che in detto termine sia stata adempita questa formalità, il reclamo si considererà a tutti gli effetti come non fatto. (d. *Art.* 8.)

25. — Il ricorso sarà accolto o rigettato a pluralità di suffragi col voto di tre componenti la I. e R. Consulta; compreso il Presidente, o chi ne faccia le veci, che interloquirà in tutti gli affari di questa specie. (d. *Art.* 9.)

26. — Tanto nel caso che la revisione venga rigettata, quanto nell'altro che, inerendo alle disposizioni del presente Motup., la supplica per la revisione debba aversi per risoluta negativamente, il supplicante sarà tenuto in favore dell'altra parte alla refezione delle spese occasionate dal ricorso a questo rimedio. (d. *Art.* 10.)

27. — Non potrà essere accordata sospensione dell'esecuzione delle due sentenze conformi, nè delle sentenze, sebbene uniche, che dalla Legge non hanno alcun rimedio ordinario, neppure in sequela della supplica o ricorso per la revisione di esse. (d. *Art.* 11.)

28. — Quanto alle sentenze soggette in merito a qualche rimedio ordinario, ma che non ammettano ordinario rimedio sospensivo, potrà la sospensione, previo esame conveniente, essere accordata dalla I. e R. Consulta, quando siano ordinati pagamenti o a favore di forestieri non aventi domicilio e possesso di beni stabili nel Gran-Ducato, o a favore di altre persone di dubbiosa idoneità; previa però la giustificazione, che il succombente abbia legalmente depositato l'importare della condanna, e non altrimenti; ovvero quando l'esecuzione fosse per portare grave pregiudizio al succombente, che abbia già introdotto in via ordinaria il rimedio che gli possa competere contro le sentenze predette. (d. *Art.* 12.)

29. — Non è fatta innovazione alle delegazioni pendenti, e al sistema praticato fin qui per la revisione delle sentenze uniche dei Giudici delegati. (d. *Art.* 13.)

REVISIONE di Sentenze nei giudizj crim.

1. — Dalle Sentenze della Ruota crim. è permesso di domandare la revisione mediante il ricorso alla R. Consulta, fatto con dichiarazione in Cancelleria della Ruota medes. dentro giorni 8. Questo termine decorrerà contro il condannato dalla notificazione della Sentenza, e contro l'Avvocato-fiscale, il quale avrà la stessa facoltà, dalla data della med. Questi termini sono perentorj, ma non ostante il lasso dei medd., l'Avvocato-fiscale potrà ricorrere per il solo oggetto di fare stabilire delle massime coerenti al voto delle Leggi, e senza che l'esito del ricorso, qualunque sia, influisca sul destino dell'inquisito, condannato, o assoluto. (*L.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 43.)

2. — La Consulta non deciderà mai nel merito delle cause per le quali è fatto il ricorso; ma, accordando la revisione, le farà rivedere per mezzo di delegazione d'altrettanti Giudici, secondo la natura dei processi. (d. *Art.* 44.)

3. — Se il ricorso dell'Avvocato-fiscale porta la revisione, e questo dà per resultato la correzione della sentenza in aggravio del reo, ciò non avrà effetto quanto al med., ma solamente per norma dei casi futuri. Lo stesso si osserverà, se, avendo ricorso il reo condannato, ed essendosi ordinata la revisione, il resultato di essa porterebbe ad aggravargli la pena. (d. *Art.* 45.)

4. — Contro le sentenze dei Delegati alla Revisione non è ammissibile verun ricorso. (d. *Art.* 46.)

5 — Il rimedio della Revisione supplisce al ricorso per la via di grazia, del quale tratta l'Art. 27. della Legge de' 3o. Agosto 1795. (*II. de'* 12. *Luglio* 1814. *Art.* 91.)

6. — In tutti i casi in cui la revisione non può influire sulla sorte dell'inquisito, condannato, o assoluto, a forma degli Art. 43. 45. del Regolam., la Consulta, nell'accordarla, dichiarerà col decreto che s'intende concessa soltanto per lo stabilimento del principio controverso, e senzachè l'esito, qualunque sia, possa aggravar mai la condizione dell'inquisito. (dd. *Art.* 93.)

7. — S. A. I. e R. volendo, coerentemente al vegliante sistema prescritto dalla Legge de' 4. Luglio 1823. quanto alle domande di revisione dalle sentenze dei Trib. civ., rendere uniforme

il modo di risolvere quelle ancora ch'emanano, sia dalle Ruote di Firenze e di Grosseto, quanto dai Trib. inferiori crim., ha comandato che tali domande debbono essere dalla I. e R. Consulta del pari accolte o rigettate a pluralità di suffragj col voto di tre soli dei suoi componenti, nel modo stesso prescritto dall'Art. 9. della predetta Legge de'4. Luglio 1823. (*Not*. 9. *Maggio* 1826.)

REVISIONI IMPROVVISE DELLE CASSE REGIE e pubbliche.

1. — **S. A. I. e R. volendo** provvedere al caso che le casse **o regie o pubbliche siano cautelate** per quanto è possibile dagli **inconvenienti che possono derivare** da una trascuranza o ritardo **di revisione o riscontro; e conoscendo** che le revisioni improvvise **che possono farsi direttamente dall'**Uffizio delle revisioni non sono **di quella efficacia da riparare ad** ogni inconveniente, attesa la circostanza **che non può sopra tutte** cadere una simile ispezione per **la concorrenza di molti altri affari** che ne tengono o possono tenere **occupato il Ministero, si è degnata** di ordinare che sia tenuto **in piena osservanza il disposto nel** Rescritto de' 20. Marzo 1795., **in conseguenza del quale ogni Capo** delle diverse aziende regie o **pubbliche è incaricato di eseguire** in ogni annata una revisione **improvvisa ai suoi Cassieri o** Camarlinghi. (*Circ*. 21. *Ott*. 1815.)

2. — **Persuasa bensì la R. A. S.** che un tal sistema sia della **massima utilità, ha ordinato che** due almeno all'anno devono essere **le revisioni improvvise** da farsi dai Capi delle diverse aziende, **non tanto ai loro Cassieri**, come ancora per le casse secondarie e **subalterne, amministrate a parte**, e dipendenti dalle medesime; e **che del resultato di esse debba** esser data cognizione a detto Uffizio, **il quale ne renderà conto** alla prefata I. e R. A. S. col **metodo stesso praticato nelle** revisioni eseguite direttamente dall'**Uffizio medesimo**. (*Ivi*)

3. — **Comanda poi che una** delle dette revisioni improvvise **sia eseguita nel giorno** med. in cui si chiude il bilancio di ogni **Amministrazione; in conseguenza** di che la dimostrazione relativa **all'Amministrazione della cassa** sarà divisa in due sezioni, che una **contenente secondo lo scritturato** l'incassato e pagato a tutto il **31. Decembre, e l'altra** l'incassato egualmente e pagato poste-

riormente per conto dell'annata successiva, cioè dal dì 1. Gennajo sino al giorno della revisione che sarà stata eseguita. (*Ivi*)

4. — Con questo contegno potrà devenirsi a conoscere se il resultato della prima dimostrazione è consentaneo allo stato di cassa dimostrato dal bilancio, e la seconda renderà giustizia al contegno del Camarlingo, e servirà di verificazione dello stato finale della di lui cassa. (*Ivi*)

5. — Vuole altresì l'I. e R. A. S. che sia reso noto a tutti i Capi di Uffizio, non meno che ai Computisti dei medesimi, che dentro il primo trimestre dell'anno dovrà esser presentato il bilancio di scrittura dell'annata precedente di ciascuna Azienda a detto Uffizio, il quale dovrà render conto alla prefata I. e R. A. S. dello stato di ciascheduna Amministrazione, come pure della loro prosperità e decenza. (*Ivi*)

6. — E perchè i bilancj delle scritture sino a qui presentati somministrano unicamente i nomi dei debitori o creditori, spogliati di ogni notizia relativa a farne conoscere la derivazione, e stato attuale dei conti, dovranno questi bilancj esser corredati di una memoria del respettivo Capo d'Azienda o Dipartim., che tenda a sviluppare i motivi degli aumenti o diminuzioni nello stato del patrimonio, come pure sia fatto un particolare rilievo rispetto agli articoli di entrata e uscita, per farne conoscere le circostanze particolari, con quel più che possa servire d'illustrazione ai medesimi. (*Ivi*)

7. — Siccome poi l'estrazione su i rendatarj o debitori è uno dei carichi amministrativi di maggior rilievo, dovrà ogni bilancio esser corredato di una nota che porti a far conoscere lo stato nominale dei debitori, la dipendenza e derivazione del debito, con la distinzione dell'epoche in cui ne scaderà il pagamento, acciò possa conoscersi lo stato dei debitori medesimi, il motivo del ritardo al pagamento, e tuttociò che possa togliere l'aspetto di soverchia indulgenza nel procurarne l'incasso. (*Ivi*)

8. — Volendo in fine l'I. e R. A. S. che i bilancj degli anni avvenire non siano trattenuti e soverchiamente ritardati dalle passate scritture, nelle quali possono forse trovarsi degl'inciampi, cagionati dalle alterazioni di stima ch'ebbero luogo sotto il cessato

Governo, o derivanti da altri titoli, ha ordinato che al 1. Gennajo 1816. siano rinnuovati i libri che devono servire alle scritture correnti. (*Ivi*)

REVISIONI E SINDACATI. Uffizio.

1. — S. A. I. e R. persuasa che l'esattezza dei sistemi amministrativi, e la regolarità di tutte le Amministrazioni ed Aziende del Gran-Ducato, contribuiscono principalmente al bene della pubblica economia; e volendo porre in attività i mezzi di vigilanza necessarj ad assicurare che non s'introducano abusi in alcuna amministrazione, e che tutte si mantengano nel buon'ordine e nelle regole prefisse, si è determinata di ristabilire in Firenze l'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, sotto la direzione di un Soprintend. generale, il quale intende che abbia tutte le facoltà necessarie per corrispondere all'oggetto soprindicato. (*Mot.* 2. *Aprile* 1815.)

2. — Tutte le Amministrazioni del Gran-Ducato dovranno in avvenire essere sottoposte alla revisione di quest' Uffizio; non esclusi i Dipartimenti militari, lo Scrittojo delle RR. Possessioni, i Luoghi pii laicali, e generalmente qualunque altra azienda tanto regia che comunitativa, o pubblica di ogni luogo, Città, e Provincia, niuna eccettuata. (*Ivi*)

3. — In conseguenza saranno soggetti alla suddetta revisione non solo tutti i Cassieri, Camarlinghi, Ministri-esattori, Magazzinieri, Depositarj, Pagatori, ed ogni altro che sotto qualunque titolo abbia la consegna di denaro e robe spettanti a qualunque di dette aziende, ma anche i Provveditori, Soprintendenti, e tutti quelli che hanno o avranno la direzione ed il governo dei Trib., di Uffizj, o di Aziende, con tutti i loro Ministri, in qualsisia modo destinati a servire nella parte economica dei suddetti Tribunali ed Uffizj. (*Ivi*)

4 — Dovranno altresì tutti i sopraindicati Ministri di economia somministrare le notizie e i documenti concernenti i respettivi Trib. ed Aziende, che saranno loro richieste dal Soprintendente; o per di lui commissione dai Ministri dell'Uffizio delle Revisioni. (*Ivi*)

5. — Sarà in facoltà del pred. Soprint. gen. di visitare, ogni volta che lo creda opportuno, tanto in persona che per mezzo dei

Ministri da esso dipendenti, tutti i Trib., Uffizj, ed Amministraz. del Gran-Ducato, e chieder conto ai respettivi Ministri della loro gestione, condotta, e servizio; dovendo egli fare una distinta relazione di quanto sarà stato osservato in tali visite, e proporre ciò che convenga al miglior servizio della respettiva Amministrazione, come sopra visitata e rivista, sottoponendo per mezzo dell'I. e R. Consiglio di Stato alla sovrana approvazione quelle istruzioni che reputasse utile di dare a ciascun Trib. o Uffizio per ben regolarne la scrittura ed i conti. (*Ivi*)

6. — Nella visita o revisione, oltre il riscontro dello stato di cassa, e dei libri di scrittura, i Ministri dell'Uffizio si occuperanno dalla verificazione dei titoli e documenti atti a giustificare il rendimento dei conti, esaminando se il Capo dell'Azienda abbia dati gli ordini di pagamento dietro legittime autorizzazioni, se abbia mai oltrepassate le sue facoltà ordinarie, se siano stati sodisfatti in regola i pesi ed obblighi ch'erano a carico dell'Amministratore, e se siasi usata la dovuta economia nelle spese minute di Uffizio. (*Ivi*)

7. — Si daranno anche pensiero d'esaminare se il Capo del dipartimento abbia data la conveniente direzione ai Ministri ed Impiegati per ottenerne il migliore servizio; se le scritture siano tenute in giorno con regolarità e chiarezza; e se s'osservano in tutto gli Ordini veglianti, e le Istruzioni proprie della respettiva Azienda. (*Ivi*)

8. — Nè avranno detti Ministri minor cura di riscontrare se siano state usate le debite diligenze per esigere l'entrate, e riscuotere i crediti scaduti e arretrati delle Amministraz.; sopra di che risveglieranno principalmente l'attività e la premura non solo del Capo del Dipartimento, ma anche dei Ministri da esso dipendenti. (*Ivi*)

9. — Tutti i Ministri dell'Uffizio delle Revisioni e Sindacati dovranno dipendere dal Soprint. gen., ed uniformarsi nelle loro operazioni agli Ordini ed alle Istruz. che saranno loro dal medesimo comunicate. (*Ivi*)

10. — L'istesso Soprint. gener. è incaricato di proporre per mezzo dell'I., e R. Cons. di Stato quelle ulteriori e più dettagliate

istruz. che crederà opportune a fissare il metodo delle revisioni, il sistema di scrittura, e generalmente la più esatta montatura di quest'Uffizio, tanto in rapporto al Regol. interno ed alle incombenze dei suoi Ministri, quanto per assicurarne il migliore effetto, corrispondente all'importante oggetto della sua istituzione. (*Ivi*)

11. — I Procuratori dei Regj Dipart., ed i Giusd. tutti dovranno prestarsi ad eseguire con sollecita cura gli atti occorrenti per astringere al pagamento i debitori morosi delle respettive Amministrazioni, e per corrispondere alle commissioni che verranno loro date dal Soprint. gen., o dai Capi dell'Amminist. sudd. (*Ivi*)

REVISIONI E SINDACATI. Massime, prescrizioni, e ordini.

1. — L'esperienza avendo dimostrato che in generale molte savie disposizioni e discipline regolamentarie, nei trascorsi anni circolate per parte dell' Uffizio delle Revis. e Sindacati, anderebbero gradatamente dimenticandosi, si richiamano, per quanto possa occorrere e per il bene del servizio, alla memoria dei Capi delle Regie e Pubbliche Amminist., che sono in rapporto con dett' Uffizio, le massime, prescrizioni, ed ordini seguenti. (*Circ.* 11. *Nov.* 1833. *in princ.*)

2. — Le attribuzioni ed obblighi di detto Dipartim. e quelli che hanno verso il medesimo le Regie e pubbliche Amministraz. sono normalmente determinati dal Sovrano Motup. de' 2. Aprile 1815. (d. *Art.* 1.)

3. — Ai termini del Sovrano Motup. de' 6. Sett. 1816. riportato nella Circ. in stampa di dett' Uffizio de' 17. detto, ogni Dipart. economico, salvo quanto per straordinaria circostanza possa essere stato a riguardo di alcuno prescritto, deve impreteribilmente aver posta in giorno la scrittura dell'anno due mesi dopo la scadenza med. Decorso questo termine, se la scrittura si trova arretrata, i Ragionieri, o Comput. del respettivo Uffizio rimarranno senz'altra dichiarazione sospesi dalla provvisione a cominciare dal momento dei 14. mesi compiti, fino a che la scrittura non sia posta in regola, (d. *Art.* 2.)

4. — Dentro il mese di Marzo ciascun Dipartim. deve aver dato il bilancio dell'annata precedente, col corredo delle respet-

tive dimostrazioni, del qual bilancio e dimostrazioni ne dovranno essere rimessi tre esemplari, che uno alle RR. Segreterie, il secondo al Soprint. all'Uffizio delle Revisioni, ed il terzo alla Depositeria, per quelle Amminist. soltanto, che hanno rapporto con la medesima. Il Computista o Ragionere del respettivo Uffizio, che non abbia estratto e rimesso il bilancio come sopra, incorrerà nella sospensione della provvisione dal dì 1. Aprile, fino all'epoca in cui vi abbia adempito. (*Ivi*)

5. — Se per giuste cause o per impedimento dei ministri il lavoro non potesse tenersi in ordine, e compirsi, i Capi di Dipart. saranno solleciti a farne anticipatamente rappresentanza a S. A. I. e R. per mezzo dell'II. e RR. Segreterie, onde vi sia opportunamente provvisto; diversamente non sarà mai ammessa scusa nè pretesto alcuno del ritardo. Nella stessa sospensione incorreranno detti Ragionieri, e Computisti, ognivoltachè, in caso di revisione straord., si trovi arretrata la Scrittura, qualora la medesima non venga posta in giorno nel termine non maggiore di un mese, che dovrà essere a tale effetto assegnato dal Soprintendente all'Uffizio Generale delle Revisioni e Sindacati. (*Ivi*)

6. — Ogni Dipartim. che ha o può avere relazione con altre aziende, prima di estrarre il bilancio annuale delle sue scritture, deve comunicare con esse i suoi resultati per così combinare tutte le pendenze che possono esser passate tra di loro, talchè la partita del respettivo conto corrente di ciascuna azienda esser dee corredata di un certificato di quella computisteria con la quale ha corrisposto o per mezzo di pagamenti o per via di riscossioni, come prescrivono gli ordini Sovrani riportati nella Circ. in stampa di detto Uffizio in data de' 19. Gennajo 1817. (d. *Art.* 3.)

7. — I bilanci devono essere accompagnati generalm.: — 1. Da una memoria del respettivo Capo di Azienda o Dipartimento, che tenda a sviluppare i motivi degli aumenti o diminuzioni dello Stato del patrimonio, con particolari avvertenze rispetto agli articoli di Entrata e Spesa per farne conoscere le circostanze particolari, con quel più che possa servire d'illustrazione ai medesimi. 2. Da una nota che porti a far conoscere lo stato nominale dei debitori, la dipendenza e derivazione del debito con la distinzione dell'epoche in cui ne scadeva il pagamento, acciò possa co-

noscersi lo stato dei debitori, il motivo del ritardo al pagamento, e tuttociò che possa togliere l'aspetto di soverchia indulgenza nel procurarne l'incasso. Gli stati dei debitori di ciascuna Amministr. devono essere comparati con quelli dell'anno precedente e per ciascuna posta illustrati. 3. Dal Ruolo degl' impiegati attenenti alla respettiva Amministrazione, avvertendo in specie, quanto ai Cassieri e Sotto-cassieri di far distinguere ogni emolumento qualunque, di cui godessero per qualsivoglia dipendenza. 4. E quanto a tutte quelle Amministrazioni che si regolano con un bilancio di Previsione, con un prospetto comparativo fra l'entrate e spese respettivamente previste, incassate, ed erogate con il corredo della copia del bilancio di previsione superiormente approvato, siccome per la massima parte delle Amministr. stesse è stato con isperiali risoluzioni prescritto. 5. Dall'atto di revisione e verificazione materiale di cassa, che accompagnar deve la chiusura dei bilancj respettivi. (d. *Art.* 4.)

8. — Le partite di spesa estranee all'entrate correnti e che fossero fatte coi danari provenienti da capitali fruttiferi pervenuti in qualche forma alla cassa non debbono essere ammesse dal detto Uffizio, senza che siano state autorizzate dalla Sovrana annuenza. (d. *Art.* 5.)

9. — Gli annuali bilancj, quanto i ristretti, note e allegati che servono loro di corredo, debbono essere trascritti in carta alla genovese senza tondare, riformati tutti i lussi di legatura inutili, e quelle Amministr., che sono nella necessità di redigere bilancj alquanto voluminosi, debbono rimetterli tanto alla R. Segreteria, ed al detto Uffizio, che alla R. Depositeria soltanto cartolati, e con un titolo scritto a mano sulla coperta che indichi l'annata e l' Uffizio cui spettano. (d. *Art.* 6.)

10. — Il termine perentorio per trasmettere al detto Uffizio i libri, carte, e documenti che può essere nel caso di richiedere alla circostanza di revisione, è di una settimana per le amministrazioni della Capitale, e di quindici giorni per quelle della Provincia; ed è ristretto a 15. giorni per le prime, ed a tre settimane per le seconde il termine a dar replica alle osservazioni che accade all'Uffizio med. di fare in occasione delle revisioni ordinarie e straordinarie. (d. *Art.* 7.)

11. — Due revisioni annuali di cassa debbono farsi dai Capi dei Dipartim. respettivi, che una lasciata a loro arbitrio, quanto all'epoca della sua esecuzione, l'altra stabilita all'epoca precisamente, in cui si procede dalla Computisteria alla chiusura del bilancio interessante la precedente annata economica. L'atto relativo alla prima di tali revisioni deve esser trasmesso a detto Uffizio subitochè è stata eseguita, l'altra deve accompagnare il bilancio. (d. *Art.* 8.)

12. — Siccome fra le attribuzioni affidate all'Uffizio medesimo vi è quella di vegliare al retto andamento delle Casse Regie e Pubbliche, perciò ogni qual volta accada che vachi una Cassa per morte del Camarlingo, o per altra causa, incombe ad ogni Capo di Dipartim. il dovere d'istruirne l'Uffizio stesso: lo stesso obbligo ricorre nel caso di promozione o morte di Sotto-cassieri, o ajuti di cassa. L'obbligo med. pur veglia per i Capi di Dipart. nel caso che la cassa o casse da loro dipendenti venissero a soffrire un danno qualunque. (d. *Art.* 9.)

13. — Gli ordini sovrani riportati nelle Circ. dei 30. Sett. e 14. Nov. 1815. stabiliscono la norma per le cauzioni da darsi dai Camarlinghi e Cassieri, e quelli dei 30. Aprile e 28. Luglio 1817. determinano le cauzioni da darsi dai Sotto-cassieri ed ajuti di cassa, senza che restino esonerati nella minima parte i Cassieri principali della relativa loro responsabilità. Gli ordini poi riportati nella Circ. de' 9. Ottobre 1818. ed il relativo schiarimento contenuto in quella de' 6. Agosto 1825. provvedono all'oggetto che la prestazione di tali cautele non sia ritardata: ma le sovrane risoluzioni emanate ne' 14. Ottobre 1818. determinano il dovere che corre ai Capi di Dipart. economici di regolare la fida dei denari o generi di Regia e pubblica pertinenza in modo che sia sempre al coperto l'interesse della respettiva azienda, e gravano la responsabilità dei medesimi Capi per i danni che per loro manifesta incuria si verificassero a danno delle Amministr. per somme oltremodo eccedenti le cauzioni dei loro subalterni. (d. *Art.* 10.)

14. — La Circ. in stampa degli 8. Febbrajo 1818. richiama ad osservanza ordini antichi, per i quali è inibito ai Regj e pubblici Cassieri di tenere nella Cassa, che essi amministrano, alcun' altra somma di privata attinenza, e soltanto permettono loro di

ritenervi un semestre di stipendio per cautela della loro gestione. (d. *Art.* 11.)

15. — Finalmente la sovrana risoluzione de' 18. Sett. 1815. riportata nella Circ. in stampa de' 25. Sett. detto decide nei respettivi casi la massima, se la responsabilità dei pagamenti che si fanno alle Regie Casse debba posare sopra i Computisti che distendono il mandato, oppure sopra i respettivi Cassieri che pagano l'effettivo contante, dietro l'esibizione del med. (d. *Art.* 12.)

16. — I Capi delle amministrazioni sono invitati ad aver presenti, ed a rammentare in quant'occorra ai Ministri dipendenti le disposizioni preallegate, di cui incumbe all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati di sorvegliare la piena osservanza, ritenendo che nel dovere, in cui si trova l'Uffizio med. di corrispondere verso S. A. I. e R. nel periodo determinato per le annuali revisioni, non può dispensarsi di esigere dagli altri dipartimenti la più assoluta precisione quanto alla trasmissione dei bilancj e libri scritturali, come rispetto alla replica alle avvertenze, che le revisioni possono motivare, dentro i termini tassativamente, per i respettivi casi, prestabiliti dagli ordini sopracitati. (d. *in fin.*)

REVISORI delle Dogane. V. Gabelle dogan. Rapporti penali 28.

REVISORI del Registro. V. Registro: Amministraz. ec.

REVOCA DI ATTI.

— Dazio di Regis. — È soggetta al dritto fisso di una lira ogni ritrattazione e revoca di atti precedenti; fermo stante il dritto proporzionale, che fosse dovuto nei casi contemplati dalla Legge, e dalla presente Tariffa. (*L.* 30. *Dec.* 1814. *Tarif.* § 29.)

RIABILITAZIONE del Fallito. V. Fallimento nei rapp. commerc. 149. segg.

RIASSUNZIONE della istanza.

1. — Proc. civ. — *Regol. Art.* 114. *segg.*

2. — ONORAR. PROCUR. — Per la scrittura con la quale si dà notizia del cambiamento accaduto nella persona di un collitigante, o del Procuratore, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 48.)

3. — — La scrittura di riassunzione d'istanza è sottoposta alla medesima tassa. (*d. Art.* 53.)

RIBELLIONE. *Insurrezione faziosa a mano armata contro la Patria od il Principe.*

1. — DRITTO PEN. — V. MAESTA' LESA.

2. — — All'oggetto di prevenire al possibile i funesti effetti delle atrocità di coloro, che ardissero infiammare, sollevare, e mettersi alla testa del popolo per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo, e per commettere altri eccessi e disordini di questa natura, s'intenderanno autorizzati i Giudici crim. a prendere, pendente il Processo informativo, qualunque straord. provvedimento, all'unico oggetto però di assicurarsi delle persone degl'imputati; ed occorrendo dovranno proporre a Noi per mezzo della nostra Consulta quei compensi, che giudicheranno opportuni ad impedire ogni disordine prima della risoluzione del giudizio. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 9.)

RICAMBIO. *Operazione che ha luogo nel caso di protesto di Lettera di cambio, e che viene effettuata mediante la* ritratta *(cioè una nuova Lettera accompagnata dal conto di ritorno) per cui il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del valore della Lettera protestata, spese, ed interessi.*

— DRITTO COMM. — V. LETTERA di Cambio 69. — RITRATTO — CONTO di ritorno.

RICETTATORI DI COSE FURTIVE. V. FURTO: complicità 4.

RICEVUTE di pagamento.

1. — Dazio di Regis. — Sono soggette al diritto fisso di una lira le ricevute di pagamento in contanti, e le ricevute di documenti. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. *n.* 15.)

2. — — Sono soggette allo stesso diritto le ricevute relative alla restituzione dei depositi di atti e documenti presso i Notari. (§. d. *Art.* 19.)

3. — — Sono esenti dalla formalità del Registro le ricevute di contribuzioni, dritti, crediti, e rendite pagate alle casse o Amministrazioni pubbliche, quelle degl' Impiegati al servizio regio o pubblico, relative ai loro trattamenti ed emolumenti, e tutti gli atti simili. (§ 9. *n.* 4. *della Tarif. proporz.*)

4 — Tassa di Bollo. — Saranno esenti dal pagamento della tassa e dall' obbligo del bollo le Ricevute, e qualunque atto estintivo delle obbligazioni. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 21.) V. Bollo della carta 29.

RICOGNIZIONE e legalizzazione di firme.

1. — Emol. giudic. civ. — Per la recognizione di ogni firma è dovuto nelle cause di merito superiore agli Sc. 100.

	(1. Ord. L.	1.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . «	—	10.	—
	(3. . . . «	—	6.	8.
	e fino agli Sc. 100.			
	(1. Ord. L.	—	13.	4.
nei Trib. di	(2. . . . «	—	10.	—
	(3. . . . «	—	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 8.)

2. — Emol. giud. crim. — Per qualunque ricognizione di attestato, compreso il giuramento, è dovuta una lira.

3. — Emol. notar. — Per ricognizione di firme, che si facciano da un Notaro, gli si dovranno per ciascheduna firma soldi 13. 4., più la gita che occorresse. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 40.)

RICOGNIZIONE in dominum. *Atto che i chiamati e compresi nelle concessioni livellarie sono tenuti a fare ogni 29. anni in ordine ai beni livellarj di dominio diretto di una Mano-morta esente, mediante il quale, previa la descrizione dello stato e grado nel quale detti beni si trovassero, devono confessare ch' essi sono i livellarj attuali.*

— Dritto civ. — V. Livello di MM. 44.

RICOGNIZIONI di debito.

— Dazio di Regis. — Sono soggette al diritto proporz. di soldi 15. per ogni 100. lire le ricognizioni di debito o di deposito di qualche somma presso i particolari. (*L.* 30. *Dec.* 1814. § 3. n. 3.)

RICOGNIZIONI pure e semplici.

1. — Dazio di Regist. — Sono soggette al diritto fisso di una lira le recognizioni pure e semplici. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. *Art.* 28.)

2. — Sono soggette al med. diritto le recognizioni pure e semplici a favore del padrone diretto dell' enfiteusi, e tutti gli atti di simil natura, relativi a contratti pubblici, o ad atti privati registrati. (*L.* d. §. d. *Art.* 31.)

RICOMPRA. *Contratto di nuova compra e vendita, seguìto dietro il patto di redimere.*

1. — Dazio di regis. — Sono soggetti al diritto di sol. 10. per ogni 100. lire le ricompre di beni mobili fatte in ordine alla facoltà di redimere dentro i termini stipulati per atti pubblici o privati, e presentate al registro prima della spirazione di questi termini. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 2. *Art.* 11.)

2. — — Sono soggette al diritto di lire 2. per ogni 100. lire le ricompre di beni immobili, seguite dopo scorsi i termini convenuti a redimerli. (*L.* d. § 7. *Art.* 7.)

RICONDUZIONE di livello. *Rinnuovazione del contratto enfiteutico di beni di diretto dominio di una Mano-morta, da farsi nei casi di devoluzione dei medd. preveduti dalla Legge.*

— Dritto civ. — V. Livello di MM. nel somm.

RICONVENZIONE. *Reciproca petizione dei litiganti avanti il medesimo Giudice.*

— PROC. CIV. — (*Regol. Art.* 755.)

RICORSO IN REVISIONE. V. REVISIONE delle sentenze.

RICORSO ALLA GRAZIA. V. GRAZIA sovrana — REVISIONE.

RIFIUTO DI ACCETTAZIONE delle cariche comunit. V. COMUNITA': rapp. residenz. 14. 49. 50. 62. 79.

RIFORMAGIONI. (ARCHIVIO DELLE) *In quest' Archivio, in cui sono riuniti anche i Documenti relativi ai confini giurisdizionali e del Gran-Ducato, alla Nobiltà, e alla Cittadinanza, si conserva la maggior parte degli originali delle Leggi ed altri regolamenti della Repubblica Fiorentina, delle provvisioni del Magistrato Supremo, e dei Trattati e carteggio con le Corti estere. Sono altresì custoditi nell' Archivio medesimo gli atti di dedizione e sottoposizione delle Città, Terre ec. del Gran-Ducato, i loro antichi statuti, le antiche concessioni, accomandigie, e investiture feudali, e gli atti e deliberazioni del Senato, e del Consiglio di pratica segreta.* V. AVVOCATURA regia — CONFINI — LEGISLAZIONE patria — NOBILTA'.

RIGATTIERI. *Rivenditori di vestimenta e di masserizie usate.* V. OREFICI, RIGATTIERI ec.

RIGNANO. (Borgo) *Comunità* nella Cam. di Firenze, clas. 3. Circond. di Pontassieve, sotto la giurisd. del Vicar. di questa Terra, ove ha la Cancell. e l'Uffizio di esazione del Registro; ha la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 4540.

Popoli.

Castellonchio — Corti — Felce — Miransù — Olmeto — Perticaja — Prognano — Rignano — Sociana — Torri — Volognano.

Dioc. — Fiesole.

RILASCIO DI OGGETTI esposti all'incanto. V. AGGIUDICAZ.

RILEVAZIONE. GIUDIZIO DI RILEVAZIONE.

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 235. *segg.*

2. — ONORAR. PROCUR. — Per la scrittura d'intimazione in rilevazione, contenente i fondamenti della medesima e la produzione dei documenti relativi, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	10.	—	—
2. . . . . «	6.	13.	4.
3. . . . . «	5.	—	—
4. . . . . «	3.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 4.)

3. — — E se la scrittura medesima non è accompagnata da produzione di documenti, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . «	2.	6.	8.

(d. *Art.* 21.)

4. — — Per la scrittura di dichiarazione di sospendere *la* contestazione della lite per causa d'intimare i terzi in rilevazione, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(*Art.* 60.)

5. — — Per la scrittura di dichiarazione dell'intimato di assumere a suo carico la difesa della lite ha luogo la med. tassa del § 3. (d. *Art.* 61.)

6. — — Per la scrittura d'istanza dell'intimante per essere posto fuori di causa, concorre la stessa tassa del § 3. (d. *Art.* 62.)

RINFORZI E **SOSTITUZIONI** DI ESECUTORI.

— REGOL. FISC. — Trattandosi di rinforzi e di sostituzioni di Esecutori, non dovranno accordarsi se non nel caso in cui ne venga pienamente giustificato il bisogno da una causa imperiosa,

e per cui possa il servizio, senza questo soccorso non ricevere in talune circostanze straordinarie la necessaria assistenza, e a tale effetto dovrà il Giusdicente, che domanda il rinforzo e la sostituzione, rivolgersi, se le circostanze e la latitudine del tempo lo permettono, al Dipart. della Presidenza del Buon Gov. per riceverne preventivamente l'approvazione; o se al contrario l'urgenza esiga prontamente questo soccorso, dovrà allora il Giusdicente, che lo ha accordato, prevenirne il Dipartimento suddetto al primo corso di posta per dipendere dagli ordini che verranno in proposito abbassati. In qualunque caso poi sarà cura speciale del Giusdicente, alla di cui giurisd. si è reso necessario questo rinforzo o sostituzione, di non prolungare la durata al di là del bisogno, e cessata la causa, dovranno immediatamente la Squadra o parte di essa usata in soccorso come la persona o persone sostituenti restituirsi al Trib., cui sono addetti. Quanto poi alle rate di pagamento di queste Squadre o Famigli ausiliari, i Giusdicenti procureranno che siano esattamente osservate le disposizioni contenute nel Sovrano Rescritto de' 3. Febbrajo 1826. notificato loro da detto Dipartimento con la Circ. del 18. Maggio successivo. (*Circ.* 30. *Luglio* 1829.)

RINUNZIA di successioni o legati puri e semplici.

— Dazio di regis. — Sono soggette al dritto fisso di una lira le rinunzie di successioni o legati, pure e semplici, e non giudiciali. È dovuto un dritto per ciascun renunziante, e per ciascheduna successione o legato a cui si renunzia. (*Tarif.* 30. *Dec.* 1814. § 1. n. 1.) V. Eredita'.

RINUNZIA ad una prestazione o ad un dritto.

— Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira gli atti portanti rinunzie, o dichiarazioni di desistere da una prestazione o da un dritto. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. n. 20.)

RINUNZIA all'incetta. V. Abbandono delle cose assicurate.

RINUNZIA alla lite.

1. — Proc. civ. — *Regol. Art.* 144. *segg.*

2. — Onorar. Procur. — Per la scrittura di rinunzia alla lite sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 54.)

3. — — Per la scrittura di accettazione di rinunzia alla lite ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 55.)

RINVESTIMENTI di capitali pubblici.

1. — Gli Amministratori di Luoghi pii, e di pubbliche amministrazioni di qualunque sorta, non esclusa la Religione di S. Stefano, non possono procedere alla vendita di luoghi di monte, che respettivamente possiedono, per convertirne il retratto in altri assegnamenti, e neppure alienare i detti Luoghi di monte per supplire ai loro bisogni, senza impetrarne preventivamente la Sovrana annuenza. (*L.* 23. *Luglio* 1792.)

2. — Fino a nuove disposizioni, il prezzo dei beni venduti dalle Comunità, e Luoghi pii laicali sottoposti al dipartimento della Camera delle Comunità di Firenze, egualmentechè i laudemj ed entrature che si ritirano nelle allivellazioni, e che a forma dei Regolamenti veglianti dovrebbero investirsi in luoghi di monte di detta Città, devono investirsi o nel Monte pio della med., o nel Monte pio delle respettive Comunità, col frutto del 4. per 100. a favore dei Luoghi pii e Comunità proprietarie di tali rinvestimenti. (*Circ.* 18. *Marzo* 1815.)

3. — I Capitali fruttiferi provenienti da rimborso di censi, da capitali di prezzo di beni, e da riscossioni di laudemj, non potendosi senza la Sovrana annuenza distribuire in spese correnti delle Amministrazioni respettive, sottoposte quanto alle revisioni all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, devono essere erogati in estinzione di altrettanti capitali passivi, o, nel caso che questi non esistessero, rinvestirsi in altri capitali fruttiferi; e non saranno da

detto Uffizio ammesse le partite di spese fatte con simili capitali, se non saranno autorizzate dalla Sovrana annuenza. (*L.* 15. *Aprile* 1818.)

4. — Fermo stante l'obbligo dei rinvestimenti da farsi nella I. e R. Depositeria per conto degli Spedali RR., e delle altre Amministrazioni non comunit. e soggette alla Deputazione centrale degli Spedali ed altri Luoghi pii: quanto ai capitali appartenenti alle Comunità, ed alle Amministrazioni da esse dipendenti, se il capitale da rinvestirsi non oltrepassa la somma di Sc. 200., deve esser eseguito il rinvestimento nel respettivo Monte di Pietà locale, o viciniore: se poi si tratti di somme superiori agli Sc. 200, deve farsene il rinvestimento nella Cassa della I. e R. Depositeria. Sono eccettuate da tali disposizioni le Comunità delle Provincie Senesi, e le Amministrazioni che ne dipendono, le quali possono continuare a rinvestire i loro capitali nel Monte de'Paschi di Siena. (*Circ.* 2. *Agosto* 1819.)

5. — Ad oggetto di combinare nell'impiego dei capitali che gli Spedali e Luoghi pii del Gran-Ducato sono, per i veglianti Regolamenti, tenuti a rinvestire, la veduta di mantenere in circolazione i capitali stessi, e l'altra di liberare le dette Amministrazioni dagli oneri passivi che tuttora le aggravano; S. A. I. e R. si è degnata di prescrivere quanto appresso. (*Not.* 10. *Decembre* 1825.)

6. — Tutti gli Spedali e Luoghi pii del Gran Ducato, prima di devenire a nuovi impieghi fruttiferi dei capitali, o altre somme, che per qualunque titolo dovessero rinvestire, procederanno a trattare l'affrancazione di alcuno degli oneri annui posanti sul loro respettivo patrimonio, con i legittimi creditori dei medesimi, implorando volta per volta la Sovrana approvazione. (*Ivi*)

7. — Per quanto vengano prescritte generalmente le affrancazioni che sopra, s'intenderanno però esser sempre facoltative degli Amministratori degli Spedali e Luoghi pii, dimodochè non possono i creditori coattivamente pretenderle a quelle condizioni che piacesse loro d'imporre, ma debbano convenirne preventivamente coi predetti Amministratori. (*Ivi*)

8. — I capitali passivi repetibili per titolo d'imprestito fruttifero, o altro, e specialmente quelli che fossero i più onerosi,

dovranno essere presi in vista prelativamente ad ogni altro, onde procedere alla loro estinzione. (*Ivi*)

9. — I censi, tanto redimibili che irredimibili, formeranno soggetto di adeguate trattative, per procedere alla loro estinzione; salve sempre quelle cautele ed approvazioni, che, secondo la contingenza dei casi, saranno necessarie per la validità dell'atto. (*Ivi*)

10. — L'affrancazinne degli obblighi e prestazioni annue e perpetue formerà egualmente soggetto di rinvestimento di capitali; ferma stante l'adesione e consenso legittimo della persona o pubblica Amministrazione cui fossero dovute, al nuovo impiego che dovrà esser fatto del capitale da sborsarsi per l'affrancazione di quelle. (*Ivi*)

11. — In egual modo dovrà procedersi all'affrancazione dei canoni di livello, o affitto perpetuo, o di altri oneri permanenti che fossero a carico dei patrimonj dei detti Spedali e Luoghi pii, previe quelle convenzioni che dagli Amministratori dei medesimi saranno trovate coerenti all'interesse del pio stabilimento, e salva sempre la Sovrana approvazione. (*Ivi*)

12. — Gli Amministratori degli Spedali e Luoghi pii del Gran-Ducato dovranno annualmente presentare a quel Dicastero cui sottopongono il loro rendimento di conto, il prospetto delle estinzioni ed affrancazioni che avranno eseguite nel corso dell'anno, onde resulti che queste provide disposizioni Sovrane sono regolarmente tenute in esatta osservanza: ed i Capi dei respettivi Dipartimenti ne renderanno conto direttamente al R. Trono. (*Ivi*)

RIO. (Castello) *Comunità* nella Camera di Pisa, Clas. 5., Circond. di Portoferrajo, sotto la giurisd. della Potest. di Lungone, Vicar. di Portoferrajo, ove ha la Cancell., l'Uffizio di Esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipoteche: sua popol. 3720.

Popolo. Rio — *Dioc.* Massa Marittima.

RIPAFRATTA. Dogana di frontiera di 2. Clas. nel Dipart. doganale di Pistoja.

RIPARBELLA (Castello) *Comunità* nella Camera di Pisa, Clas. 2. Circond. di Lari, con la Cancell. in Rosignano, sotto la

giurisd. civile e crimin. del Vicar. di questa Terra: ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Lari, e la Conserv. delle Ipot. in Livorno: sua popol. 1550.

Popolo — Riparbella.

RIPUDIE DI EREDITA'. V. EREDITA' Ripudie ec.

RISCONTRI, ARCHIVIATURE ec. di Atti notariali. — TARIFFA NOTAR. E D'ARCHIV.

1. — Per ciascun riscontro (che il Notaro non potrà negare alle persone che vi avranno diritto a forma della Legge) di qualche istrumento, o atto di ultima volontà, al Protocollo del Notaro, senza che sia permesso di prendere appunti, si dovranno al Notaro soldi 13. 4. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 38.)

2. — Potranno gli Archivj dar visto nel modo sopraindicato degli originali degl'istrumenti dei Notari viventi, ed in attuale attività, dimoranti fuori della Città di Firenze, come pure dare le copie dei medesimi, riservato a detti Notari l'emolumento del *visto* suddetto, come della tassa corrispondente, da pagarsi ad ogni loro richiesta, e rimanendo soltanto a favore della cassa degli Archivj l'importare dello scritturato della copia medesima. (d. *Art.* 39.)

3. — Per i riscontri, collazionature, o archiviature degl'istrumenti (senza le quali archiviature le copie di atti fra vivi, o di ultima volontà, non faranno fede, nè potranno essere ammesse in giudizio) saranno dovute alla cassa dell'Archivio, secondo la loro qualità ed importare, le tasse nelle somme che appresso. (d. *Art.* 42.)

4. — Per riscontro, o archiviatura d'istrumenti paganti la tassa di prima classe sarà dovuta alla cassa dell'Archivio la somma di soldi 10. per ogni centinajo di scudi, fino alla somma di scudi 300.; e da scudi 300. in ogni maggior somma, soldi 5. per ogni cento scudi, fino alla somma di lire 10. e non più. (d. *Art.* 43.)

5. — Per riscontro o archiviatura d'istrumento di tassa di seconda classe soldi 6. 8. per ogni scudi 100. fino alla somma di scudi 300. e da scudi 300. in ogni maggior somma soldi 3. 4. per 100., fino alla somma di lire 5. e non più. (d. *Art.* 44.)

6. — Per riscontro d'istrumenti di tassa di terza classe sol. 4. per ogni 100. scudi, fino alla somma di scudi 300., e da scudi 300. in ogni maggior somma, soldi 2. per ogni 100., fino alla somma di lire 1. 10. e non più. (d. *Art.* 45.)

7. — Per riscontro d'istrumenti di tassa di quarta classe, e di fedi per voltura, soldi 3. 4. indistintamente per ogn'istrumento e fede. (d. *Art.* 46.)

8. — Quando sarà stato fatto il primo riscontro e collazionatura di un'istrumento, al quale effetto dovrà dai Ministri dell'Archivio accennarsi o sul protocollo o nell'originale esso primo riscontro e collazionatura, sarà dovuto pel secondo riscontro un solo terzo delle somme accennate, eccettuata la collazionatura degl'istrumenti paganti la tassa di quarta classe, e delle fedi, per la qual collazionatura sarà dovuta sempre la stessa tassa di soldi 3. 4. (d. *Art.* 47.)

RISO. *Frutto della* Oryza sativa di Linn., *originaria dell'India o dell'Etiopia, ed ora molto coltivata nell'Italia e nel Levante.*

— Tarif. dogan. — S. A. I. e R. considerando che contribuisce molto alla sussistenza degli abitanti nel Gran-Ducato l'uso del Riso, e volendo provvedere al minor prezzo di vendita di questo genere in quanto possa da Esso dipendere, con suo veneratissimo Rescritto de' 20. Ottobre stante è venuta nella determinazione di diminuire della metà fino a tutto il mese di Giugno 1816., e di ridurre in conseguenza da L. 1. 13. 4. a L. — 16. 8. il cento delle libbre la gabella imposta per l'introduzione di esso nel Territorio riunito, e per quella ancora nelle quattro Città gabellabili di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja. (*Not.* 26. *Ott.* 1815.)

RISSA. *Contrasto fra due o più persone improvvisamente cagionato da qualche ingiuria privata.*

1. — Dritto pen. — V. Offese reali ec. (a)

(a) *Dalla* Legge del 17. Decembre 1744. *venne ordinato che per le ferite o altre offese gravi nella persona non dovesse all'autore della rissa giovare la scusa, che il provocato avesse alquanto ecceduto nel risentimento: dovendo conguagliarsi tal'eccesso coll'ingiustizia dell'ingiuria od offesa*

2. — Emolum. fisc. — Per rogito di Decreto in quelle cause di rissa ed altro, siano partecipabili o non partecipabili, nelle quali prima della trasmissione della speciale inquisizione, attesa la fede di pace o quietanza riportata, si dichiara non doversi dare ulteriore molestia, è dovuta la mercede di Lire — 13. 4. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

RITRATTA. *Nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del valore della lettera protestata, delle spese, e del nuovo ricambio che paga.*

— Dritto commerc. — V. Lettera di cambio 69.

RITRATTAZIONE. V. Revoca.

RITROVAMENTO di mobili o semoventi.

1. — Dritto civ. — S. A. I. e R. volendo che in caso di smarrimento sì di effetti mobili di ogni genere, che di semoventi, i medesimi restino assicurati ai loro proprietarj e legittimi possessori, ed essendo sua intenzione egualmente di provvedere che simili oggetti, quando non siano reclamati, trapassino liberamente nella proprietà dell'inventore, escluso qualunque diritto competente al patrimonio del suo R. Fisco; ha ordinato che in avvenire si osservino le seguenti speciali disposizioni. (*Notific.* 3. *Giugno* 1819. *in princ.*)

2. — Chiunque ritrovi alcuna cosa mobile, o qualche semovente, di cui non conosca il proprietario, dovrà nel termine di 24. ore, dall'istante del ritrovamento, farne la denunzia al Trib. del luogo della seguita invenzione, ed ivi effettuarne il deposito, o la consegna respettivamente; fermo stante quanto dispongono le Leggi sull'immediata restituzione al proprietario nel caso diverso, in cui il medesimo sia noto e conosciuto dall'inventore. (d. *Art.* 1.)

*non meritata dal provocato; al quale però, procedendo a risentimento eccessivo, non si dovea diminuire la pena ordinaria, quando la provocazione o causa del delitto fosse stata leggiera, ancorchè la pena ordinaria fosse l'*ultimo supplizio.

3. — Il Trib. ove sarà stata effettuata la denunzia o il deposito, e respettivamente la consegna, dovrà render noto al pubblico il ritrovamento dell'oggetto smarrito, senza indicare peraltro le qualità e connotati speciali del medesimo, manifestando però la persona dell'inventore, il deposito, o l'effettuata consegna, onde sia la roba o il semovente restituito a chi appartenga; il tutto per mezzo di editto, e inserzione di esso nella gazzetta del luogo più prossimo a quello dell'accaduta reperizione, ed in mancanza, in quella della Capitale, con l'assegnazione di un discreto termine da fissarsi dal Trib., al proprietario, ed a chiunque altri vi avesse interesse, a presentare le sue istanze al Tribun. medesimo, ove, dopo aver dichiarati i connotati speciali, potrà dedurre quant'altro occorra per recuperare il perduto. (d. *Art.* 2.)

4. — Nel caso che alcuno non comparisca a dedurre le sue ragioni, e trascorso il termine come sopra assegnato, sarà proceduto alla consegna degli oggetti ritrovati all'inventore, o inventori di essi, con farne peraltro precedere la giudiciale stima; e tal consegna avrà luogo nel solo caso che sia data idonea cauzione di restituirli al vero padrone o in specie, o nel loro valore corrispondente alla eseguita stima, qualora per altro si manifestasse entrò 3. anni dal dì del fatto ritrovamento: decorsi i quali, col cessare della prestata cauzione, dovranno gli oggetti stessi passare in piena proprietà a riguardarsi a tutti gli effetti come compresi nel libero patrimonio dell'inventore o inventori respettivi. (d. *Art.* 3.)

5. — I diritti dovuti al Trib., e qualunque altra spesa di affissi e di stabulario, saranno a carico dell'oggetto ritrovato, e così da pagarsi dal proprietario o dall'inventore, secondo che all'uno o all'altro sarà per essere nei tempi e termini suddetti, rilasciato e restituito l'oggetto ritrovato; E nel caso che si mancasse di eseguire il richiesto pagamento, il Trib. assegnerà a tale effetto un termine di giorni 2., passati i quali potrà procedere alla vendita della cosa ritrovata, per mezzo del pubblico incanto, affinchè, sodisfatto il Trib. di tutti i diritti e spese, ne sia passato l'avanzo al proprietario o all'inventore, a seconda dei casi già enunciati. (d. *Art.* 4.)

6. — Gl'inventori però di quelli oggetti che per la modicità del loro valore non sono capaci di sopportare le spese sopra in-

dicate, sono esenti da qualunque formalità, e basterà la semplice denunzia e consegna degli effetti ritrovati, al Tribun., il quale, dopo le convenienti diligenze per venire in cognizione del padrone di essi, potrà, non comparendo il medesimo, rilasciare, trascorso il termine che verrà da esso come sopra assegnato, i detti effetti alla libera disposizione dell'inventore. (d. *Art.* 5.)

7. — In tutti i casi di contravvenzione al prescritto nell'Art. 1. della presente Notif. sarà luogo a procedere per via d'inquisizione; e i trasgressori, per l'indoverosa appropriazione della roba altrui, saranno tenuti alla pena stabilita dalle Leggi per i rei di furto improprio, con più la perdita di ogni diritto sull'oggetto mobile, o semovente non denunziato, nè consegnato al Trib., e che, non reclamato dal proprietario; dovrà nella sua specie, o nel suo valore, se si tratterà di semovente, formar deposito presso l'Uffizio del R. Fisco, ed appartenere, passato che sarà il triennio come sopra, all'accusatore pubblico o segreto. (d. *Art.* 6.) (a)

RITROVAMENTO DI NUOVI DOCUMENTI.

1. — PROCED. CIV. — *Regolam. Art.* 787. 788.

2. — — Il disposto nell'Art. 787. segg. del Regol. di Proced. sul ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione delle sentenze del Supremo Consiglio di Giustizia è applicabile anco al caso del ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione di qualunque sentenza inappellabile, e la relativa procedura è praticabile avanti tutti quei Trib., dai quali le sentenze inappellabili sono emanate. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 6.)

3. — ONORAR. PROCUR. — Per la domanda di nuova ammissione a causa, stante i nuovi documenti ritrovati dopo la emanazione della sentenza, con produzione di documenti, sono dovute ai Procuratori del

(a) *La* Legge del 9. Settembre 1681., *in quanto all'indoverosa appropriazione della roba altrui, disponeva come appresso* « Chi avrà trovato « roba perduta o smarrita, mentre prontamente o non la restituisca, sapendo « chi ne sia il padrone, o non la denunzj alla giustizia criminale, sia pu« nito ad arbitrio. » (*L.* d. *Art.* 13.)

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . . . « 6. 13. 4.
3. . . . . . . « 5. — —
4. . . . . . . « 3. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 11.)

RIUNIONE di cause civili.

— Non saranno attese le suppliche tendenti ad ottenere in via di grazia la riunione di più cause in uno stesso Giudice o Trib., o l'avocazione delle cause da un Trib. all'altro, eccettuato il solo caso, in cui concorra il consenso di tutti gl'interessati alla riunione o all'avocazione che si domandasse. (*L.* 4. *Luglio* 1822. *Art.* 14.)

RIUNIONI di creditori.

— Dazio di regis. — Sono sottoposte al dritto fisso di lire 3. le riunioni e concorsi di creditori. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 3. *n.* 7.) V. Concorso di creditori.

RIVENDICAZIONE di mercanzie. V. Fallimento nei rapporti commerciali 139. segg.

RIVENDITA. V. Vendita.

RIVENDITORI di ori, argenti, gioje, e robe usate. V. Orefici, Rigattieri ec.

ROBA SMARRITA : Ritrovamento. V. Ritrovamento di mobili e semoventi.

ROBA USATA.

— Regol. dog. — Saranno esenti dalle gabelle gli abiti, vesti, e arnesi di dosso usati, che si trasporteranno per servizio delle persone che viaggiano, come pure gli arnesi ed istrumenti di ogni specie usati, di servizio parimente delle persone che viaggiano, purchè siano adattati alle occorrenze del viaggio, o respet-

tivamente corrispondenti alle arti esercitate da tali persone. (*Tarif. dog. del* 1791. *Art.* Abiti ec.

ROBA RUBATA. COMPRA O DETENZIONE. V. FURTO: complicità 2. 3. 4.

ROCCALBEGNA (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Arcidosso: ha la giurisd. sulla sola Comun. di questo Castello, la quale è nella Camera di Grosseto, Clas. 4. Circond. di Arcidosso, con la Cancell. in questa Terra; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Castel del Piano, e la Conserv. delle Ipoteche in Grosseto: sua popol. 3400.

Popoli

Cana — Petricci — Roccalbegna — Rocchette — Samprugnano — Triana — Vallerona.

Dioc. — Sovana.

ROCCA S. CASCIANO (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 5. Clas. corrisponde direttamente col Commiss. della Prov. di Romagna residente nella stessa Terra di Rocca S. Casciano nei rapporti di Polizia, e per l'esecuz. immobil. è sotto la competenza del Trib. di 1. Istanza ivi istituito col Motup. 12. Settembre 1837.; ha la giurisd. civ. sulla Comun. di quella Terra e sulla Comun. di Portico, e la crimin. si estende alle Potesterie di Galeata e Terra del Sole: sua popol. civile 5500., sua popol. crimin. 17,400.

— La Comun. è nella Camera di Firenze, Clas. 2., Circond. di Modigliana; vi è una Cancell. di 3. Clas., la quale serve anche alle Comun. di Portico, Tredozio, Premilcuore, e Dovadola: vi è un Uffizio di esaz. del Regis., e la Conserv. delle Ipoteche è in Modigliana: sua popol. 2720.

Popoli della Comun.

Calbòla — Calboli — Limisano — Montebevaro — Montevecchio — Ontaneta — Rocca S. Casciano — Villa-renosa.

Dioc. — Bertinoro *nello Stato Pontificio.*

ROCCASTRADA. (Castello) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 5. Class. è nella giurisd. del Trib. di 1. Istanza di Grosseto; ha la giurisd. su i popoli di Roccastrada, di Sasso-fortino, di Sticciano, e di Scalvaja: sua popol. 2330.

— La Comun. è nella Camera di Grosseto, Clas. 2. Circond. di Grosseto, con la Cancell. in Massa marittima; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Grosseto: sua popol. 4360.

Popoli della Comunità, e loro giurisdizioni.

Roccastrada — Sasso-fortino) *nel Vicariato*
Sticciano — Scalvaja) *di* Roccastrada.
Montemassi *nella Potest. di* Giuncarico.
Torniella — Rocca Tederighi *nella Potest. di* Prata.
Dioc. — Grosseto.

ROGATORIE PER L'ESTERO, o provenienti dall'estero.

S O M M A R I O.

1. — Occorrendo citare sudditi assenti, ma di domicilio certo in Stato estero, o gli esteri medesimi, nei casi permessi, la lettera sussidiaria dovrà essere firmata dal Presidente del Consiglio di Giustizia (V. § 11.) e sempre munita del sigillo del Trib. (*Regol. discipl.* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 85.)

2. — Se si tratti di citare statisti assenti, senza notizia del luogo ove si siano trasferiti, deve distinguersi: O questi non hanno lasciato aperto un domicilio, nè un custode o casiere, nè agente formale di campagna, nè procuratore con mandato, nè moglie, figli, o fratelli, che insieme convivessero; e in tal caso, previo un certificato del Gonfaloniere della Comun., o del Giusdicente, che il citando è da più tempo assente, senza sapersi ove dimori, e senz'avere casa aperta nella Comun., nè parenti nei gradi che sopra, nè custode, casiere, agenti di campagna, o procuratore con mandato, si devono ordinare gli editti da affiggersi nel luogo abbandonato, come pure alla porta del Trib., ove si agisce, ed il termine è di mesi 2., o quanto lo determinasse il Trib., considerate le circostanze. Questi editti devono contenere la sostanza della domanda e dei documenti di appoggio, e il nome e domicilio dell'istante e del procuratore; dei quali editti deve esser fatta inserzione nei pubblici fogli. La Cancelleria deve trasmettere al luogo dell'abbandonato domicilio la sussidiaria colla commissione dell'affissione degli editti medesimi nei luoghi soliti, e di rimetterne copia autentica. (d. *Art.* 86.)

3 — Se poi gli statisti assenti senza notizia del luogo ove si siano trasferiti hanno lasciato aperto un domicilio in Toscana, o vi è alcuna delle persone che sopra, capace a rappresentare il citando, in tal caso dev'esser fatta lettera sussidiaria, con trasmissione della domanda in copia autentica, unitamente ai documenti prodotti, con il termine proporzionato alla distanza. (d. *Art.* 87.)

4. — Quanto agli esteri da citarsi, se avranno domicilio certo, il termine a rispondere si deve stabilire dal Tribun., secondo le circostanze. (d. *Art.* 88.)

5. — Quando poi al tempo della spedizione della sussidiaria all'estero non avessero più domicilio certo, si deve spedire al luogo

dell'ultimo domicilio, con termine proporzionato e conveniente. (d. *Art.* 89.)

6. — Quando finalmente si trattasse di assenti incerti, e senza domicilio aperto, o persone capaci a rappresentarli, come pure di esteri d'incerto domicilio; dopo ritornate le responsive e scorsi i termini degli editti, devesi dall'attore domandare al Trib. l'elezione di un curatore a lite, il quale si faccia oppositore fino a lite finita, se non sopravvenga il principale, o suo speciale procuratore; ed ogni spesa deve in tali casi essere pagata dall'attore, salvo il suo regresso. (d. *Art.* 90.)

7. — Dopo due termini assegnati agli statisti, o agli esteri di domicilio certo, ad avere eletto procuratore, senzachè siasi proceduto da quelli alla nomina formale, le citazioni che in seguito occorressero per natura della causa, si devono fare nulladimeno, e si devono trascrivere al giornaletto, ma dai Cursori si devono affigere alle porte del Trib. dove pende la causa, in copia grande. (d. *Art.* 91.)

8. — S. A. I. e R., informata che alcuni Trib. esteri ricusano di prestarsi all'intimazione e notificazione degli atti giudiciarj diretti contro i sudditi toscani dimoranti nella loro giurisdizione, e contro gli stranieri, convenuti per ragione di beni avanti i Trib. del Gran-Ducato, ha trovato indispensabile di fissare la norma con la quale i suoi sudditi possano, nei casi permessi, valersi efficacemente dei loro diritti, ed esercitare formalmente le loro azioni contro gli statisti assenti, e contro gli esteri di domicilio e dimora certa, senza essere obbligati a convenirli con grave dispendio ed incomodi avanti i Trib. stranieri. (*Not.* 6. *Sett.* 1816.)

9. — E riflettendo che a quest'oggetto resta opportunamente provvisto con applicare al caso, in cui i Trib. esteri ricusino di prestarsi all'esecuzione delle rogatorie e sussidiarie dei Trib. toscani per le citazioni e notificazioni da farsi ai sudditi assenti, o agli esteri di domicilio e dimora certa, le disposizioni degli Art. 86. e 90. del Regolam. d'ordine e disciplina dei Trib. del Gran-Ducato, relative agli statisti assenti, o agli esteri dei quali non sia conosciuto il domicilio e la dimora; è venuta nella determinazione di ordinare: Che le regole e forme stabilite negli Articoli

surriferiti per gli statisti assenti, e per gli esteri di dimora e di domicilio non conosciuto, saranno comuni agli statisti assenti, e agli esteri di domicilio e dimora certa, tutte le volte che per parte dei Trib. stranieri non siano accolte ed eseguite le lettere rogatorie o sussidiarie dei Tribun. di Toscana; E ciò si avrà per giustificato, qualora nei termini da fissarsi dai Trib. medesimi a seconda della lontananza dei paesi esteri, e delle varie circostanze dei casi, non sia pervenuta la responsiva dei Tribun. o Governi stranieri ai Trib. toscani, o all'I. e R. Governo, dalla quale resulti che siano state eseguite le lettere rogatorie e sussidiarie suddette, le quali dovranno sempre essere spedite per mezzo dell'I. e R. Dipartimento degli Affari esteri. (*Ivi*)

10. — Essendo stato rappresentato a S. A. I. e R. che la obbligazione imposta dalla Notificaz. pubblicata nel 6. Settembre stante, di spedire tutte le lettere rogatorie e sussidiarie per mezzo dell'I. e R. Dipartimento degli Affari esteri, può riuscire imbarazzante pei Ministri incaricati presso le diverse Corti degli affari di questo Gran-Ducato, e che la giustificazione legale della trasmissione delle lettere stesse, firmate secondo il solito dal Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, può ottenersi per altri mezzi; l'I. e R. A. S. è venuta nella determinazione di ordinare, che, fermo stante in tutte le sue parti il disposto della citata Notific., debbano le lettere rogatorie e sussidiarie rimettersi *per consegna* agli Uffizj di Posta del Gran-Ducato dal Procuratore che le ha richieste, e che la ricevuta dei Ministri di detti Uffizj debba depositarsi con atto legale nella Cancelleria dei Tribunali col che rimarrà posta in essere la giustificazione della trasmissione delle lettere stesse, all'effetto di far decorrere dal giorno del deposito di detta ricevuta contro gli intimati sudditi toscani dimoranti in Stato estero, o contro gli stranieri, i termini da fissarsi dai Trib. secondo la lontananza dei paesi, e le varie circostanze dei casi. (*Circ.* 23. *Settembre* 1816.)

11. — S. A. I. e R. con Rescritto del dì 3. Marzo corrente ha ordinato che tutti indistintamente gli atti giudiciali da notificarsi all'estero, siano accompagnati da un invito o rogatoria del Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il quale potrà fare

tale invito o rogatoria in piè dell'atto qualunque da notificarsi all'estero, per esimere le parti da un maggior dispendio, ed evitare ogni ritardo nella spedizione. Tali Sovrane disposizioni derogano al Regolam. dell'ordine e disciplina dei Trib., in quella parte in cui viene ordinato che la notificazione all'estero degli atti civili giudiciali deve farsi per mezzo di lettera sussidiaria del Cancelliere del respettivo Trib., munita soltanto della firma del Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia. (*Circ.* 6. *Aprile* 1820.)

12. — S. A. I. e R. ha con Rescritto del 29. Agosto p. p. ordinato che sia rammentato a tutti i Trib. civili del Gran-Ducato, che, per gli Ordini veglianti, le lettere rogatorie o sussidiarie dei Trib. esteri non possono eseguirsi in Toscana, quando non siano rivestite del *R. Exequatur* da rilasciarsi dalla I. e R. Segreteria del R. Diritto. Vuole altresì la prefata I. e R. A. S., che d'ora in avanti per la uniformità e maggiore regolarità di sistema, tutti i Trib. a cui perverranno le predette lettere sussidiarie mancanti della mentovata formalità, le rimettano al Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, ed avvertano nel tempo stesso i Trib. esteri, dai quali le avessero ricevute, di prevenire le parti interessate, onde incarichino persone nella Capitale di fare ricerca di detti atti, e di pagare i diritti stabiliti dalle veglianti Tariffe, onde possano dal nominato Presidente essere rimessi gli atti medesimi a chi appartengono, dopo essere stato adempito alle debite formalità. (*Circ.* 27. *Settembre* 1821.)

13. — Dopochè con le disposizioni enunciate nella Notificaz. de' 6. Settembre 1816., e nella Circ. de' 23. detto, venne congruamente provvisto alla tutela dei dritti e degl'interessi dei Sudditi toscani per ciò che riguarda la notificazione o l'esecuzione negli Stati esteri degli atti civili emanati dai Trib. del Gran-Ducato, essendo stato luogo a conoscere che i sistemi di procedura vigenti negli Stati creditarj Austriaci, nel Regno Lombardo-Veneto, ed in quelli di Francia e delle due Sicilie, fanno bene spesso insorgere delle difficoltà circa il modo di trasmettere e di far notificare ed eseguire in Toscana gli atti giudiciarj emessi dai Trib. di detti Stati, S. A. I. e R. è venuta nella determinazione di stabilire l'appresso Regolamento. (*Circ.* 16. *Giugno* 1825.)

14. — Ritenuto pertanto che tali atti sono di due specie: 1. Quelli coi quali i Sudditi toscani, o forestieri dimoranti nel Gran-Ducato, sono citati a comparire davanti i Trib. di alcuno degli Stati nominati di sopra, o mediante i quali ricevono la notificazione di qualche altro atto che siasi effettuato, o l'annunzio di altro atto pure, che siasi nella determinazione di fare, o la comunicazione in fine di qualche documento interessante la lite promossa: 2. Quelli con cui si chiede ai Trib. toscani l'esecuzione di una sentenza, o qualche mezzo di prova, con cui il dimorante in alcuno degli Stati predetti intenda di giustificare il suo assunto: L'I. e R. A. S. si è degnata ordinare quanto segue (*Ivi*)

15. — Gli atti sì dell'una che dell'altra specie, che dai Governi Austriaco e Francese vengono trasmessi alla respettiva legaziune in Firenze, e da quello delle due Sicilie alla legazione cesarea in Napoli, o ai Consoli Toscani residenti nei suoi Stati, per esser poi dalle une e dagli altri fatti tenere al Dipartimento degli affari esteri, devono essere passati subito al Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia. (*Ivi*)

16. — Rapporto agli atti della prima specie, il detto Presidente deve aver cura di farli immediatamente, per mezzo della sua Cancelleria, notificare alle persone designate negli atti stessi, ripetendo dalle medesime il rimborso delle spese di notificazione, e delle altre che successivamente possano occorrere, e lasciando poi a carico di tali persone il far pervenire al Trib. onde l'atto procede, e nel modo stabilito dalle sopra citate Notific. e Circ. del Settembre 1816., le repliche che crederanno dover fare agli atti notificati. (*Ivi*)

17. — Gli atti poi della seconda specie non possono avere sfogo, se non venga legalmente incaricata persona in Toscana di ritirare gli atti medesimi dalla Cancelleria del Supremo Consiglio, di pagare le spese occorrenti, e di proseguire gli atti necessarj onde ottenere la domandata esecuzione. (*Ivi*)

18. — Copia di tali sovrane determinazioni è stata data ai Governi d'Austria, Francia, e delle due Sicilie, affinchè i loro Sudditi e gli abitanti nei respettivi loro dominj siano informati dei metodi da osservarsi, affinchè gli atti civili provenienti da detti Stati possano essere regolarmente notificati ed eseguiti in Tosc. (*Ivi*)

19. — Attesochè varj individui ricusino di rimborsare le cassette dei Trib., obbligate in forza della Notif. de' 16. Giugno decorso, ad anticipare le spese occorrenti per le notificazioni degli atti provenienti dai Trib. esteri Austriaci, del Regno Lombardo-Veneto, di Francia, e delle due Sicilie, è stato ordinato che le partite di credito contro i morosi al rimborso delle spese anticipate dalle suddette cassette per il suddivisato oggetto, debbano d'ora in avanti alla fine di ogni mese essere rimesse al Ministro esattore del respettivo circond., perchè dal med. si proceda contro i debitori nei modi soliti. (*Lett. della Consulta de' 7. Settembre* 1825. *al Presidente del Supremo Consiglio M. S.*)

20. — Previ gli opportuni concerti fra il Governo Toscano e quello di Francia, è rimasto definitivamente combinato il sistema per la legale trasmissione degli atti emanati dai Trib. toscani e francesi, da notificarsi respettivamente nel Gran-Ducato e negli Stati di S. M. Cristianissima. Porta questo sistema, che la trasmissione delle lettere rogatorie e sussidiarie dovrà sempre effettuarsi per la via diplomatica; che le sole sentenze e decreti da notificarsi o in Toscana, o in Francia, potranno essere non già inviati, ma presentati ai Trib. competenti dalle parti interessate, o da un loro procuratore: bene inteso che tali atti egualmentechè le lettere rogatorie e sussidiarie, dovranno continuare ad essere sottoposte in Toscana al *R. Exequatur*, a norma della Circ. de' 27. Settembre 1821.; che i decreti e sentenze da presentarsi ai Trib. francesi dovranno essere in ultimo luogo legalizzate dall'I. e R. Dipart. degli affari esteri, non menochè dalla legazione francese, e che i decreti e sentenze emanate dai Trib. francesi, e da presentarsi ai Trib. toscani, dovranno pure esser munite di legalizzazioni corrispondenti; che le spese, derivanti dalla notificazione degli atti che avranno corso per la via diplomatica, s'intenderanno compensate fra i due Governi, nè vi sarà luogo per altro titolo ad alcun reciproco rimborso; e che, rapporto all'isola di Corsica, avuto riguardo alla posizione di essa (e per le sentenze e decreti, tenuto fermo anche per la med. il sistema come sopra stabilito quanto al rimanente del Regno di Francia); le lettere rogatorie e sussidiarie continueranno ad essere dall'I. e R.

Dipart. estero trasmesse direttamente al Console Granducale residente a Bastia, il quale, conformemente a quanto si è fin qui praticato, si rivolgerà al Procuratore Generale presso la Corte R. di detta Città, per fare avere alle medesime il debito corso. (*Circ.* 3. *Gennajo* 1828.)

21. — In virtù dei concerti presi fra i due Governi toscano e delle due Sicilie, la spedizione delle lettere rogatorie dalla Toscana nel suddetto Regno, e viceversa, dovrà essere sempre effettuata per la via diplomatica, coerentemente a quanto era stato stabilito in massima colla Notif. de'6. Giugno 1825. I soli decreti e sentenze da notificarsi nel Gran Ducato di Toscana, e viceversa nel Regno delle due Sicilie, dovranno essere non spediti, ma presentati ai competenti Trib. delle parti interessate, o da un procuratore, muniti che siano delle opportune legalizzazioni in modo corrispondente a quello che venne respettivamente stabilito dalla Notif. de'3. Gennajo 1828. per la comunicazione degli atti giudiciarj tra la Toscana e la Francia: bene inteso peraltro, che detti decreti e sentenze, egualmente che le lettere rogatorie o sussidiarie dovranno continuare ad essere sottoposte in Toscana al *R. Exequatur*, a norma della Circ. de'27. Settembre 1821. Per le disposizioni vigenti nel Regno delle due Sicilie, gli atti di citazione avanti dei Trib. del Regno stesso, che diretti fossero contro sudditi toscani, o individui dimoranti nel Gran-Ducato, si hanno come legalmente intimati nell'Uffizio del Procurat. del Re, presso il Trib. ove si procede, e l'invio degli atti medesimi per la via diplomatica ha unicamente luogo per agevolare alle parti interessate la cognizione stragiudiciale degli atti diretti contro di esse. (*Circ.* 10. *Giugno* 1828.)

ROGITO NOTARIALE. *Stesura dell'Istrumento o altro atto notariale, fatta dal Notaro stesso avanti di cui l'atto è passato, e che ne è il responsabile.*

1. — Istruzioni. — V. Notariato di rogito 24. segg.

2. — Tariffa delle Mercedi. — Per rogito di ciaschedun' istrumento contenente atto fra i vivi, qualunque sia il numero dei contratti e dei contraenti, quando tutti siano compresi in un

solo contesto ed istesso istrumento, sarà dovuta al Notaro che lo avrà disteso la tassa di lire 8. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 1.)

3. — Per l'istrumento di recezione del testamento olografo, gli sarà dovuta la tassa di L. 8. (d. *Art.* 2.)

4 — Per rogito del testamento nuncupativo, gli sarà dovuta la tassa di L. 16. (d. *Art.* 3.)

5. — Per rogito del testamento solenne sarà dovuta al Notaro la tassa di L. 20., con che a di lui carico siano tutte le spese, compresavi l'esibita all'Archivio. (d. *Art.* 4.)

6. — E se il Notaro per rogarsi dell'istrumento dovrà portarsi fuori della propria casa, ma in distanza minore del miglio dal luogo di sua abitazione, potrà esigere a titolo di gita la mercede di L. 3. 10. — (d. *Art.* 5.)

7. — Quando il Notaro dovrà portarsi in distanza maggiore della Città o luogo di sua abitazione, in tal caso, oltre la cavalcatura, potrà percipere a titolo di gita come sopra L. 5. (d. *Art* 6.)

8. — E nel caso che gli convenisse impiegare fra la gita ed il rogito dell'atto più di mezza giornata, talchè dovesse pranzare o cenare fuori di casa propria, dovrà percipere L. 10., ed essere anco trattato o spesato di vitto e dormire. (d. *Art.* 7.)

9. — Se per ragione di una distanza considerabile, o per altra legittima causa, il Notaro fosse obbligato a star fuori, e trattenersi pel rogito dell'istrumento più di una giornata, in tal caso, oltre l'esser levato, posto, e trattato come sopra, potrà pretendere per ogni giorno success., benchè non finito, L. 5. (d. *Art.* 8.)

10. — Avvertendo però che se il Notaro si ritrovasse fuori della propria casa accidentalmente, o per altri affari, e si rogasse dell'istrumento nel luogo preciso ov'egli casualmente si ritrovasse, non potrà in tal caso pretendere cosa alcuna a titolo di gita, in qualunque distanza fosse dalla propria casa, purchè non fosse obbligato a trattenersi nel luogo a solo fine del rogito dell'istrumento, e non per altra causa più di mezza giornata; nel qual caso potrà pretendere, alla ragione che sopra, L. 10. per il primo giorno, e L. 5. per i successivi, oltre il trattamento. (d. *Art.* 9.)

11. — Ma se dal luogo ove accidentalmente si ritrovasse fosse chiamato e condotto a rogarsi dell'istrumento altrove, allora gli

si dovrà la mercede per la gita alla ragione che sopra; dovendosi regolare tal mercede dalla distanza che passerà dal luogo ove sarà chiamato, e da dove il Notaro si partirà, al luogo ove sarà condotto e si porterà a rogarsi dell'istrumento. (d. *Art.* 10.)

12. — Per la stesura e scritturato, non tanto della minota dell'istrumento, che del registro al protocollo, e della trasmissione dell'originale da farsi all'Archivio, non sarà dovuto al Notaro alcun emolumento, dovendo esser contento della tassa di sopra respettivamente assegnata pel rogito. (d. *Art.* 11.)

13. — Ma se lo scritturato di detta minuta, registro al protocollo, e trasmissione all'Archivio, valutato a sol. 13. 4. per carta di due pagine di 25. righe per pagina, e di 12. sillabe per riga, fosse tutto insieme di un'importare maggiore della tassa assegnata pel rogito, potrà in tal caso il Notaro recedere dalla tassa predetta, ed esigere l'emolumento dello scritturato alla ragione di sol. 16. 8. per ogni carta della minuta, registro, e originale trasmesso, ragguagliata come sopra. (d. *Art.* 12.)

14. — Se l'istrumento da rogarsi dal Notaro richiedesse un preventivo esame, per cui fosse necessario di far gite, sessioni, riscontri, ed altre funzioni del genere di quelle descritte nelle tariffe dei Procuratori, senza delle quali non si sarebbe potuto devenire alla stesura e celebrazione dell'istrumento, in tal caso potrà il Notaro pretendere, per quelle funzioni che facesse, le correspettive mercedi assegnate nella tariffa dei Procuratori, vegliante nel luogo ove sarà celebrato l'istrumento. (d. *Art.* 13.)

15. — E se il Notaro si rogherà di un qualche istrumento che non sia stato steso e minutato da lui, ma da altri, in tal caso, valutando il rogito a tassa, questa non sarà di L. 8., ma di L. 6., e valutando il rogito a scritturato, questo non potrà triplicarsi, ma solo duplicarsi, con aversi in considerazione unicamente lo scritturato dell'originale da trasmettersi, e del registro al protocollo dell'istrumento, a sol 16. 8. la carta come sopra. (d. *Art.* 14.)

ROGITO DI DECRETI. V. DECRETI interlocutorj.

ROMA E TOSCANA. CONVENZIONI su i confini fra i due Stati.

1. — S. A. R. avendo conclusa con S. S. il Sommo Pontefice Pio VI. una convenzione firmata in Roma nel 17. del p. p. Gennajo dai respettivi Deputati, e ratificata dalla S. S. nel dì 5. del passato mese di Febbrajo, e dall'A. S. R. ne' 25. Genn. sud. per la proibizione di nuove fabbriche ad una data distanza da tutta la comune linea di confino fra i due Stati Pontif. e Tosc., a forma di quanto era già stato concordato per alcune parziali confinazioni fra i detti due Stati, con la veduta di sempre più assicurare l'inviolabilità del confine giurisdiz., e d'impedire nella miglior forma possibile qualunque trasgressione alle Leggi veglianti, vuole e comanda quanto appresso. (*Mot. 2. Marzo* 1793.)

2. — Che a tenore della sopraccitata convenzione resti da ora innanzi proibito a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, il fabbricare o costruire case, capanne, stalle, forni, seccatoj, o altri edifizj di qualsivoglia natura, o l'ampliare in verun modo alcuna fabbrica già esistente, se non alla distanza di canne 40. di braccia 5. l'una fiorent. dalla linea del confine dividente il Gran-Ducato di Toscana dallo Stato Eccles., in qualunque parte ancora ove non fosse stata pattuita una simile proibizione nei respettivi istrumenti di confinazione; alla pena, in caso di trasgressione, della demolizione di qualunque edifizio o nuovo o aggiunto, a tutte spese del contravventore, da estendersi ancora, secondo i casi e la qualità delle persone, alla carcere ad arbitrio del Giusdicente del luogo ove sarà seguita la trasgressione. (*Ivi*)

3. — Che siano pure sottoposti alle stesse pene tutti quelli che si facessero lecito di traversare con i così detti *cavalcavia*, o altro edifizio qualunque d'interna comunicazione, la strada o linea del confine dei predetti due Stati, o di ampliare quelli già esistenti, quali dovranno rimanere nel preciso stato in cui sono attualmente, fino a nuovo provvedimento. (*Ivi*)

4. — E siccome l'interessante oggetto della pubblica utilità, riguardata tanto in rapporto al commercio, quanto ancora al servizio economico delle respettive Comunità, il cui territ. fronteggia la linea del confine, può talvolta render necessaria la costruzione di nuovi molini, o l'ampliazione di quelli già esistenti lungo le ripe dei fiumi o torrenti, anche dentro l'enunciata distanza di canne 40. dalla linea di confine, così la R A. S., inerendo alla citata

convenzione, vuole che nel caso di riconosciuto bisogno, e previa la dovuta licenza, da impetrarsi per mezzo del Dipartim. delle Riformagioni e dei Confini, sia permesso di costruire o ampliare simili edifizj anche dentro la mentovata distanza; fermi stanti però gli Ordini veglianti circa l'occupazione delle acque. (*Ivi*)

5. — Ordina inoltre la R. A. S. che in avvenire nelle respettive Cancellerie locali comunit., per maggior comodo ed istruzione di chi avesse in mira di erigere qualche nuova fabbrica, o di ampliarne alcuna delle già esistenti in vicinanza della linea di confine, sia data gratuitamente vista di quelle piante o documenti che determinano la confinazione tra i soprad. due Stati, onde possano prendersi le necessarie misure e riscontri, affinchè non si dia luogo ad alcuna nuova fabbrica o ampliazione dentro lo spazio proibito; al quale effetto l'Avvocato R. come Direttore dell'Archivio e Dipartimento delle Riformagioni e Confini darà in conseguenza gli ordini e partecipazioni opportune. (*Ivi*)

6. — Cessate le antiche differenze fra la Corte di Toscana e quella di Roma sulla pertinenza della Villa e Territ. di Cospaja, e diviso questo fra i due Gov., mediante una linea progressiva di confinazione tracciata da termini, l'I. e R. Consulta, in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato de' 17. stante, rende note le seguenti convenzioni, che sono state stabilite dai due Sovrani per la conservazione della reciproca quiete, e che saranno dai respettivi sudditi esattamente osservate. (*Not.* 22. *Giugno* 1826. *in princ.*)

7. — Gli abitanti e possidenti nelle respettive porzioni di quell'ora diviso Territorio, sono dal giorno presente soggetti alle Leggi del Sovrano al quale appartengono le respettive porzioni suddette, e dovranno essi allibrare ai respettivi Catasti le loro possidenze, nel modo e forma chè sarà dal respettivo loro Gov. indicato. (d. *Art.* 1.)

8 — In tutto il tratto della nuova demarcata linea giurisd. per l'oggetto di evitare ogni questione e differenza a motivo di sconfine del bestiame, si dovrà reciprocamente attendere un buon confine rispetto al bestiame di qualsivoglia specie si sia, il qual buon confine si estenda a canne romane 100. di palmi 10. l'una

di architetto, pari a canne fiorent. 72. sol. 2. 8. (di braccia 5. l'una a panno), di modo che per lo sconfine entro la sudd. distanza non si possa domandare e pretendere pena di specie veruna, quale s'intenderà sempre rimessa, ma solamente possa dai possessori dannificati esigersi l'emenda del danno, secondo la stima da farsene ai termini delle Leggi del Territorio entro il quale il danno sarà stato recato. (d. *Art.* 2.)

9. — In tutti gli altri casi, fuori dello sconfine del bestiame, si dovranno osservare le Leggi che veglieranno nel Territorio, nel quale si commettessero altre trasgressioni. (d. *Art.* 3.)

10. — Rimarrà ai sudditi respettivi la facoltà di abbeverare e lavare il bestiame di qualunque specie, come pure di lavare i panni ed istrumenti rusticali, ed altri simili, nelle acque del rio denominato Gorgaccio, come nell'altre acque dei fossi e canali che servono di confine, nelle quali acque inoltre, ogni qualvolta possano esserne suscettibili, il diritto della pesca sarà comune tra i sudditi dei respettivi Gov.; salva a favore dei possessori che rimanessero dannificati l'emenda di qualunque danno che venisse nell'esercizio degli usi sopraccennati recato; fermo sempre peraltro rimanendo quanto si è precedentemente stabilito riguardo allo sconfine del bestiame che potesse seguire a motivo di pascolo. (d. *Art.* 4.)

11. — Succedendo qualche rottura o variazione del rio Gorgaccio, potrà ciascuno dei respettivi Sovrani in qualsivoglia tempo rimettere il corso del Rio sunnominato nel suo alveo stabilito dai termini appostivi nell'enunciata confinaz., per avere l' effetto che le acque si mantengano nell'attuale loro andamento. (d. *Art.* 5.)

12. — Non potrà impedirsi mai per parte del Gov. toscano e dei proprietarj nella porzione della Villa di Cospaja, attribuita stante la prescritta divisione al Gov. prelodato, la pronta riparazione di quei danni che nascessero dalle piene naturali del Riascolo, debordanti dall'argine sinistro compreso nello Stato toscano, le quali investissero i possessori limitrofi dello Stato Pontificio; con che la riparazione debba farsi a spese dei proprietarj interessati alla medes., e con lavori di tal natura da non pregiudicare alla ripa e all'arginazione del lato destro. (d. *Art.* 6.)

13. — In conformità delle Leggi de' 2. e 24. Marzo 1793., respettivamente pubblicate dai due Governi, non potranno i sudditi nè dell'uno nè dell'altro, in qualunque parte della linea confinaria di cui si tratta, fabbricare o costruire case, capanne, stalle, forni, seccatoj, o altri edifizj stabili ec. di qualsivoglia natura, o ampliare in verun modo alcuna fabbrica già esistente, se non alla distanza di canne 40. di braccia 5. l'una fiorent:, pari a canne romane 52. palmi 1. once 8. e minuti 4. $^{8}/_{13}$ dalla linea suddetta di confine; come pure rimane vietato il traversare con i così detti *cavalcavia*, o altro edifizio qualunque d'interna comunicazione, la mentovata linea, e di ampliare in minimo modo quelli che attualmente vi esistessero, quali dovranno rimanere nel preciso stato in cui trovansi al presente, fino a nuovo concorde provvedimento dei due Governi: dovendo i contravventori rimanere soggetti alle pene comminate dalle Leggi antecedenti. (d. *Art.* 7.)

14. — Si dichiara estinto e perento qualunque credito, che per titolo di pubbliche imposte e gravezze, o per diritti di regalie esista e trovisi notato e imposto fino al presente giorno nei catasti, registri, libri di Regalie, Aziende, e Finanza di uno dei due suddetti Gov., verso fondi o persone della Villa e Territorio di Cospaja, passate in seguito dell'enunciata divisione sotto il supremo dominio dell'altro. (d. *Art.* 8.)

15. — Restano dichiarate perente ed ineseguibili tutte le condanne che fossero proferite finora da ambedue i Governi a causa e in dipendenza di turbata giurisd. in Cospaja e suo Territorio contro qualsiasi persona o corpo morale. (d. *Art.* 9.)

16. — Finalmente, essendo preceduta l'apposizione dei termini, eseguita dagl'Ingegneri dei respettivi Governi, e dai Governi suddetti approvata, questi stessi termini saranno di norma alle respettive popolazioni, onde conoscere la pertinenza delle porzioni di Cospaja e suo Territ. divise ed attribuite al Governo toscano, ed al Pontificio respettivamente. (d. *Art.* 10.)

ROMA E TOSCANA. Consegna reciproca dei delinquenti e dei disertori.

1. — S. S. Leone XII., e S. A. I. e R. Leopoldo II. Gran-Duca di Toscana, persuasi che a render meno frequenti i delitti e le diserzioni convenga togliere ai delinquenti e ai disertori di uno Stato la facilità di refugiarsi in altro Stato confinante, volendo provvedere alla pubblica amministrazione della giustizia, e alla reciproca quiete e vantaggio dei due Dominj, sonosi determinati di conchiudere una convenzione per l'arresto nei respettivi Stati, e vicendevole consegna dei delinquenti e disertori, nei modi e nei casi che verrebbero di buon'accordo stabiliti. (*Not.* 9. *Apr.* 1827. *in princ.*)

2. — Gl'imputati di delitti di lesa Maestà, di resistenza alla pubblica forza, e di pubbliche violenze: di offese con vie di fatto ai Magistrati supremi, o Giudici dello Stato: di avere notoriamente insegnate massime contrarie alla nostra S. Religione, o di aver con empio fine e con violenza disturbate le funzioni sacre celebrate in luogo pubblico: di falsità di scritture pubbliche: di falsificazione di moneta: di fraudata amministrazione delle rendite del Principe, delle Comunità, e dei pubblici stabilimenti: d'incendj: di omicidj di ogni genere, esclusi quelli involontarj, o semplicemente colposi: di ferimenti gravi con pericolo di storpio o di morte: di ratto violento: di stupro con violenza: di crassazioni: di furto propriamente sacrilego, o de' vasi consacrati al culto divino commesso in Chiesa: di furti qualificati, compreso l'abigeato, quando il valore del bestiame ascenda alla somma di L. 180. italiane, pari a L. 214. 15. 10. fiorentine, o scudi 33. e baj. 83. romani: di fallimento con dolo malo: e di calunnia rapporto ai delitti notati di sopra, non saranno tollerati o assicurati in alcuno dei due Dominj, ma dovranno arrestarsi e consegnarsi a quello dei due Governi che ne farà richiesta, e nel Territ. del quale il delitto sarà stato commesso. (d. *Art.* 1.)

3. — Saranno pure arrestati e consegnati nel modo stesso i condannati per uno dei delitti espressi nell'Art. 1. (d. *Art.* 2.)

4. — Si eccettua per altro il caso che detti imputati o condannati siano sudditi del Sovrano nel di cui Stato si sono rifugiati, o per origine, o per domicilio acquistato a forma delle Leggi veglianti nello Stato medesimo. (d. *Art.* 3.)

5. — Se il Governo requisito in forza dell' Art. preced. non fosse tenuto alla consegna del malfattore, dovrà processarlo e condannarlo a seconda delle proprie Leggi, e in difetto, a seconda del diritto comune. A tal fine dal Giudice nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto si rimetteranno a quello del luogo ove il reo è detenuto gli atti assunti, onde possa il processo esser condotto a termine giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata dall' uno all' altro Governo per semplice notizia. (d. *Art.* 4.)

6. — Qualora il prevenuto arrestato fosse suddito di uno dei due Sovrani per origine, dell' altro per domicilio, dovrà consegnarsi alle forze dello Stato nel quale avrà commesso il delitto. (d. *Art.* 5.)

7. — Succedendo talvolta che alcuni dei suddetti malviventi e facinorosi, i quali fuggono da uno Stato, passino al servizio militare di un altro; si conviene che anche in simili casi abbiano ad esser consegnati al Governo che ne fa la ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l' importare dell' ingaggio che potesse essere stato pagato al prevenuto. (d. *Art.* 6.)

8. — Venendo uno dei due Stati a richiedere all' altro la consegna di persone ree di delitti commessi fuori dei detti due Stati, per i quali sia luogo a procedere nel Dominio richiedente; si riservano i Governi di accordare o no tale consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri Dominj, ed alle qualità e circostanze del delitto. (d. *Art.* 7.)

9. — Qualora i delinquenti avessero commesso uno o più delitti anche nello Stato requisito, sarà pure in facoltà del Governo dello Stato medesimo di far loro scontare la meritata pena prima di accordarne la consegna allo Stato richiedente, o di fare in un col prevenuto consegnare gli atti riguardanti i soprindicati delitti, affinchè possano tali atti servir di normà ai Trib. dello Stato richiedente, per infliggere al prevenuto un proporzionato aumento di pena. (d. *Art.* 8.)

10. — Se prima della consegna si fosse costruito processo, o si fossero fatti altri atti per la formazione del corpo di delitto, dalle Autorità dello Stato in cui sarà seguito l' arresto, saranno

rimessi al Dominio richiedente, dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura, e in un co' processi ed atti dovranno rimettersi le armi, il denaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione. (d. *Art.* 9.)

11. — Le robe, tanto furtive che non furtive, le quali nel corso della procedura si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo, restituirsi ai proprietarj senza spesa, tuttavoltachè, avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente nel luogo di loro abitazione, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto. Delle robe proprie dei malfattori, e che presso di essi si troveranno, si disporrà secondo le Leggi del Dominio ove sarà fatta l'esecuzione della condanna. (d. *Art.* 10.)

12. — La consegna dei prevenuti e condannati dovrà farsi ai confini, e formerà sempre l'oggetto di una domanda diretta ed officiale fra i due Governi, la quale si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia rigoardo ai condannati, e coll'accennare il titolo del delitto riguardo ai semplici imputati. (d. *Art.* 11.)

13. — Per l'arresto però le competenti Autorità giudiciarie, ed anche gli Uffiziali di Polizia dei due Stati, potranno intendersi fra loro, e farlo eseguire, coll'obbligo di renderne subito avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a domandare o ad accordare, se havvi luogo, la consegna dell'arrestato. (d. *Art.* 12.)

14. — Il Governo, che, giusta la presente convenzione sarà nel caso di essere legittimamente richiesto della consegna di qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto o impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si accordano per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali, i quali però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei, dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall'Art. 3., non potrà concedergli si

grazia, nè impunità, se non se d'intelligenza e con l'adesione dell'altro Governo. (d. *Art.* 13.)

15. — All'oggetto di assicurare l'amministrazione pronta della giustizia punitiva, rimane convenuto, che qualora occorresse di esaminare in materia criminale avanti i Tribun. di uno Stato testimoni dimoranti nell'altro Stato, potrà chiedersi che siano citati, ed il Governo cui sarà diretta la domanda dovrà farli citare, ed ordinar loro di obbedire alla citazione; ritenuto però che a questi testimoni siano pagate le spese di viaggio e l'indennità di soggiorno. (d. *Art.* 14.)

16. — Qualora poi si trattasse di un fatto atroce, e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra sudditi di ambedue i Governi, si consegneranno i rei al Giudice del luogo del delitto, all'effetto dei confronti e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, prevj gli opportuni concerti da prendersi fra i respettivi Giudici processanti, e si restituiranno poi per esser giudicati nello Stato richiesto. (d. *Art.* 15.)

17. — I ricettatori dolosi degl'imputati o condannati compresi nella presente convenzione saranno trattati giusta le Leggi del luogo in cui scientemente si sarà dato asilo, ajuto, o favore a detti imputati, o condannati. (d. *Art.* 16.)

18. — Sarà obbligo dei Giusdicenti dei respettivi Dominj, specialmente di quelli posti in vicinanza dei confini, d'invigilare sulle persone oziose e vagabonde, o estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei sinogli casi sia data esecuzione alle Leggi veglianti su questa materia. Per migliore ordine della Polizia dei due Stati Pontificio e Toscano, resta convenuto che quando occorra all'uno o all'altro dei due Governi di fare accompagnare ai respettivi confini gli esiliati per qualunque sia titolo e ragione dal respettivo Stato, debbano reciprocamente i Trib. più vicini tra loro darsi avviso due giorni prima del tempo in cui saranno i detti esiliati al confine per introdursi nell'altro Stato, all'oggetto che possano prendersi sopra di loro quelle pronte e sicure misure di cautela e di vigilanza che saranno credute opportune. (d. *Art.* 17.)

19. — Similmente i Giudici e i Trib. dell'uno e dell'altro Territ. nella cui giurisdizione si trovassero imputati e condannati ai quali si estende la presente convenzione, dovranno praticare la diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicendevolmente allo sfogo immediato delle respettive requisizioni per gli esami dei testimoni, ed altre verificazioni ed indagini che potessero occorrere pel buon servizio della giustizia punitiva, ed alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i Giudici e Trib. suddetti. (d. *Art.* 18.)

20. — Oltre la consegna dei rei imputati e condannati, stabilita con gli Art. preced., è pur convenuta la consegna di tutti i Militari sì di fanteria, che di cavalleria, artiglieria, treno, e di qualunque altro Corpo delle Truppe, sì di terra che di mare, i quali, disertando dal servizio dello Stato cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro. Essi dovranno essere immediatamente arrestati, senza speciale richiesta, e saranno quindi restituiti con le armi, cavalli, equipaggio, ed ogni cosa che avranno seco asportato nella diserzione. (d. *Art.* 19.)

21. — La consegna non potrà peraltro aver luogo che dietro una formale richiesta diplomatica. L'arresto e la consegna avranno luogo ancorchè il disertore si fosse già arruolato nelle Truppe dell'altro Dominio; ma se fossero già decorsi due anni dal giorno nel quale la diserzione è seguita, o se il disertore fosse suddito del Principe, nello Stato del quale si rifugiasse, non avrà luogo la consegna della di lui persona, ma soltanto delle armi, cavalli, ed effetti da lui asportati. Quando il disertore arrestato fosse delle Truppe di un altro Sovrano col quale esistesse un egual cartello, dovrà rimettersi allo Stato che avrà abbandonato in ultimo luogo. (d. *Art.* 20.)

22. — Sarà poi sempre salva la vita di quei disertori che venissero consegnati, quando però non fossero condannati a pena di morte per altro delitto. (d. *Art.* 21.)

23. — Se il disertore fosse reo o complice di un delitto importante la pena di morte, o di galera perpetua, nel paese in cui si è rifugiato, non avverrà la di lui consegna, ma bensì quella delle armi ed altri oggetti sopra indicati. Se però fosse in detto

stato reo o complice di delitto importante pena minore della sopradivisata, avrà luogo il disposto dell'Art. 8. (d. *Art.* 22.)

24. — Tutte le Autorità civili e militari dei due Dominj, e sopra tutto i Comandanti verso le frontiere, saranno tenuti d'invigilare attentamente su i disertori delle Truppe dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggior celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciò i Militari non muniti di passaposto regolare, o foglio di rotta in regola, non trovino asilo nel respettivo Territ., e siano immediatamente arrestati. (d. *Art.* 13.)

25. — Ogni individuo di un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare, sarà dal proprio Governo fatto sottoporre a quelle stesse pene che gli verrebbero a forma delle patrie Leggi applicate se avesse indotto a disertaro un soldato addetto alle Truppe del suo paese. Sarà praticato lo stesso riguardo a coloro che daranno scientemente ricetto ad un disertore. (d. *Art.* 24.)

26. — Resta vietato ai Sudditi respettivi di comprare dai disertori delle Truppe dell'altro Stato cavalli, armi, e qualunque altra parte del loro equipaggio. Questi effetti, dovunque vengano trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterrà il disertore. I trasgressori a quest'Art. verranno sottoposti a quella stessa pena che farebbe loro infliggere il proprio Governo, se comprato avessero detti oggetti da un disertore delle sue Truppe; sempreché per altro, attesa la qualità degli effetti rubati, o altrimenti, sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti predetti. (d. *Art.* 25.)

27. — Quelli che arrestano o denunziano un disertore, ricevono un premio di 20. lire italiane (*o L.* 23. 16. 2. *fior.*) per un soldato di fanteria, e di lire 30. italiane (*o L.* 35. 14. 3. *fior.*) per un soldato di cavalleria col cavallo. Il detto premio per la sola denunzia avrà però luogo soltanto nel caso che segua l'effettivo arresto del disertore. (d. *Art.* 26.)

28. — Subito seguito l'arresto di un disertore, il Governo dello Stato in cui avrà avuto luogo un tale arresto ne darà avviso al Governo dell'altro Dominio, indicando al med. il giorno nel

quale detto arresto sarà avvenuto, gli effetti che saranno stati trovati in possesso del disertore, e potendosi, designerà il Corpo al quale esso appartiene: La consegna non avrà luogo che presso una formale richiesta diplomatica, in cui sarà sempre espresso il giorno nel quale la diserzione sarà accaduta; e se dentro i 60. giorni, a contare da quello in cui sarà stata emessa la sopra espressa partecipazione officiale dell'arresto, non fosse una tal domanda pervenuta al Governo nei cui Dominj trovasi arrestato il disertore, potrà questi esser tradotto alla frontiera, ed ivi posto in libertà. (d. *Art.* 27.)

29. — Le spese del mantenimento dei rei dal punto del loro arresto fino a quello della loro consegna, e quelle del mantenimento dei disertori e dei cavalli, saranno a carico del Governo richiedente, e si regoleranno sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti e disertori nello Stato richiesto; salve quelle maggiori spese che le qualità e circostanze delle persone, o altri motivi esigessero, le quali, non meno che le occorse per le copie di processi, e il premio di cui all'Art. 26., saranno rimborsate di 6. in 6. mesi a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due Governi. (d. *Art.* 28.)

30. — La forza pubblica accorsa o spedita ad inseguire un delinquente o un disertore dovrà arrestarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro i confini dello Stato vicino che una persona o due al più, munite di foglio di ordine fino al luogo più prossimo, per farne richiesta alle Autorità civili e militari che ivi si troveranno, e che dovranno prestarsi subito con ogni mezzo onde scuoprire il delinquente o il disertore inseguito, e farlo indilatamente arrestare. L'individuo arrestato dovrà essere depositato nelle carceri di un Trib. dello Stato ove sarà seguito l'arresto, per dar luogo ai relativi concerti, che dovranno di necessità precederne la consegna, la quale dovrà sempre effettuarsi sopra un punto della frontiera. (d. *Art.* 29.)

31. — Tutte le disposizioni del presente Concordato sono comuni ai giovani compresi anche nella leva militare, i quali per sottrarsi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente; ma per un giusto reciproco riguardo particolare ai

due Governi, si conviene che non vengano i detti giovani consegnati sottoposti a veruna pena afflittiva. (d. *Art.* 30.)

32. — La presente Convenzione sarà pubblicata in ambedue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma nel termine di un mese a contare dal giorno della data di essa, o più presto, se è possibile; e sarà in osservanza anche pei delitti anteriori alla med., trascorso il termine di 15. giorni da quello in cui verrà eseguito il cambio suddetto. Essa avrà forza per 5. anni, e si avrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi. (d. *Art.* 31.)

ROMAGNA PROVINCIA. REGOL. speciali sull' Amministraz. della Giustizia in quel Territorio.

1. — Volendo dare una migliore direzione al servizio di Buon-Governo, e di Polizia, ed a quello che riguarda l'Amministraz. della giustizia civile, e crim. nella Provincia della Romagna, ordiniamo quanto segue. (*Motup.* 7. *Settembre* 1837. *pubbl. con la Not. del* 12. *detto.*)

2. — Si formerà un Commiss. R. dei territori che attualmente compongono i Vicariati di Marradi, Modigliana, Rocca San Casciano, e Bagno.

3. — La residenza del Commiss. R. sarà in Rocca San Casciano.

4. — Egli avrà le attribuzioni, e incumbenze degli altri RR. Commissarj del Gran-Ducato coerentemente alle Istruzioni normali de'16. Aprile 1816, e agli Ordini generali veglianti pei Ministri Superiori di Buon-Governo, e di Polizia, in quanto non restino modificati da ciò che segue:

5. — Si conserveranno i Vicarj RR. di Modigliana, Rocca San Casciano, Marradi; e Bagno, e le Potesterie di Terra del Sole, e Galeata.

6. — Il Vicariato di Modigliana rimarrà in quarta classe, e li altri tre Vicariati apparterranno alla quinta; ed apparteranno alla quarta classe le Potesterie di Terra del Sole, e di Galeata.

7. — Presso ciascuno dei detti Vicarj vi sarà un Notaro civ. e criminale.

8. — I predetti Vicarj continueranno ad esercitare nelle materie, e per gli affari di Buon-Governo, e di Polizia le stesse attribuzioni, e incumbenze che ora sono ad Essi affidate dai veglianti Ordini, ma sotto la dependenza del R. Commissario stabilito a Rocca San Casciano in conformità delle precitate Istruz. normali de' 16. Aprile 1816.

9. — Il Vicario di Rocca San Casciano riterrà sui due Potestà del Vicariato nelle dette materie, e pei detti affari la superiorità e direzione che ora gli compete.

10. — Il Territorio che forma presentemente la giurisd. del Trib. di Palazzuolo, sarà riunito alla giurisd. civile del Vicario di Marradi, e si riunirà alla giurisd. civile del Vicario di Rocca San Casciano il Territ. che forma presentemente la giurisd. del Trib. di Premilcuore.

11. — Verrà stabilito in Rocca San Casciano un Trib. Collegiale di prima Istanza con giurisd. civile, e criminale estesa a tutto il Territ. del nuovo Commissariato R.

12. — Il Trib. si comporrà di un Presidente, e di due Auditori, ed avrà una Cancelleria.

13. — Risederà presso il detto Trib. un R. Procuratore per esercitarvi le attribuzioni del Ministero pubblico nelle materie tanto civili, che crimin., e corrisponderà coll'Avv. Generale Fiscale residente in Firenze, come capo del Ministero Pubblico.

14. — Il Nostro Mot. de' 31. Dic. 1836. che instituì nel R. Commiss. di Grosseto un ordine nuovo di amministr. di giustizia civ., e crim., e di cui ha già avuto luogo la pubblicaz. in tutto il Gran-Ducato, sarà pure in ogni sua parte, e ad ogni effetto, posto in attività nel Commiss. di Rocca San Casciano, e per tutta la estensione del suo Territ., e la giurisd. civ., e crim. del nuovo Trib. di prima Istanza, come quella dei Vicarj, e dei Potestà del Commiss. predetto, sarà la medesima in ogni materia, e quanto ad ogni persona, e dependentemente dalle stesse norme di diritto, e di procedura che venne stabilita pei Trib. del Commissariato di Grosseto dal prelodato Mot. de' 31. Dic. 1836. onde l'effetto sia che ogni disposizione del Motup. predetto s'intenda ripetuta, ed ordinata ancora per il Commissar. di Rocca San Casciano, e per gli affari, e cause dei suoi abitanti. V. Prov. Inf. di Siena.

15. — L'osservanza però dei nuovi ordini come sopra non incomincerà nel Commiss. di Rocca San Casciano che nel dì 11. Novembre prossimo venturo.

16. — Inoltre saranno osservati nel Commiss. predetto i seguenti Ordini, stati fin qui limitati al solo Commiss. di Grosseto, e che hanno pure ricevuto generale pubblicazione, cioè.

17. — La Notif. de' 25. Febbrajo 1837. contenente le Istruz. de' 15. Febbrajo detto, relative ad alcuni modi esecutivi del Mot. de' 31. Dicembre 1836.

18. — La Notif. de' 10. Marzo 1837. che in correzione dell'Art. 61. del Mot. de' 31. Dic. 1836. sostituisce una nuova Tariffa.

19. — La Notif. de' 13. Maggio 1837. che prescrive i metodi da seguitarsi nelle vendite degli Immobili dei Minori, e degli Interdetti.

20. — La Notif. dei 28. Giugno 1837. relativa all'appello nelle cause appartenenti alla minor competenza crim. dei Vicarj.

21. — I Procuratori che con titolo di giustizia sono ora autorizzati a comparire avanti i Trib. dei quattro Vicariati del Commissariato, s'intenderanno autorizzati a comparire anche avanti il nuovo Trib. di prima istanza sia per le cause civili, che per le crim., e sino alla formazione dei nuovi Ruoli dei Procuratori del Tribunale suddetto.

22. — La Nostra Consulta circolerà al Trib. di prima Istanza, al R. Procuratore, e agli altri Trib. del Commissariato ogni altra istruzione, e spiegazione relativa ai nuovi ordini occorsa pei Trib. del Commiss. di Grosseto, e che non ha richiesta una formale pubblicazione quando si tratti di istruzioni, e spiegazioni direttive convenienti pure alle circostanze del nuovo Commiss.

ROMITO O EREMITA. *Persona ritirata in solitudine per attendere a più bell'agio alla contemplazione.*

1. — È abolito in tutto il Gran-Ducato l'abuso dei Romiti: sarà senza dilazione fatto deporre l'abito a tutti quelli che non hanno Romitorio. (*Motup. 4. Novembre* 1776., *partecipato con Lettera della Segreteria di Stato di detto giorno*)

2. — I Romiti si distinguono in due classi, cioè, in una composta di quelli che non hanno Romitorio, e nell'altra composta

di quelli che lo hanno. Tutti quelli della 1. classe sono intieramente aboliti, ed a questi, qualora vi siano, si dovrà assegnare un breve termine a deporre l'abito, siano sudditi o forestieri, domiciliati o vaganti, sotto la pena della carcere; e ciò deve aver luogo ancorchè esibissero lettere e patenti della Congregazione di Roma, Dimissoria di Ordini sacri di Vescovi che riseggono nello Stato, o che vi hanno parte delle loro Diocesi, o che dicessero di andare in pellegrinaggio, e alla visita dei luoghi santi: E contro di loro, spirato il termine, non obbedendo, si procederà dai respettivi Trib. con tutto il rigore, a forma delle Leggi che vegliano contro quelli che si abusano degli abiti religiosi, che questuano senza la licenza, e che sono compresi sotto nome di validi mendicanti, e di vagabondi. (*Circ.* 8. *Aprile* 1777.)

3. — Rispetto a quei Romiti che compongono la 2. classe, cioè di quelli che hanno romitorio, S. A. R. vuole usar loro la clemenza di lasciarli sussistere, però loro vita naturale durante, purchè non diano luogo a reclami, e a condizione che non si facciano questue. (*Ivi*)

4. — Le fabbriche di tali romitorj saranno consegnate ai padroni, se vi sono, e, non vi essendo, alle Compagnie che vi fossero erette, o che vi si ragunassero; e non vi essendo a chi consegnarle, ai Parochi delle cure nelle quali sono situati. (*Ivi*)

5. — Lo stesso metodo dovrà osservarsi rispetto a quelli che vacheranno; e se in questi vi siano Cappelle pubbliche, legati di Messe, e vi si esercitino altri atti di religione, nell'atto di consegnarli, si dovranno incaricare di renderne intesi i respettivi Ordinarj, perchè prendano i necessarj provvedimenti che possono convenire al servizio di Dio e a quello del Pubblico. (*Ivi*)

ROSIGNANO. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 5. Clas. instituito col Rescritto de' 24. Dic. 1831. pubblicato con la Notif. de' 3. Giugno 1833. è nel Circond. della Ruota di Pisa, e nei rapporti di polizia e buon-governo è sottoposto al Governo di Livorno, come lo è per l'esecuz. immobil. a quel Trib. civ. e consolare. Ha la giurisd. civ. sulla Comun. di quella Terra, e sulle Comun. di Riparbella, e della Castellina marittima, che per l'avanti erano nella giurisd. civ. della Potest.

di Chianni, egualmentechè sulla Comun. di Orciano, ch'era sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Lari: sua popol. civ. 6750.: popol. della giurisd. crimin., che abbraccia ancora la Potesteria di Guardistallo, 10450.

— La Comun. è nella Camer. di Pisa, Clas. 2., Circond. di Lari; vi è una Cancell. di 3. Clas. la quale serve a tutte le dette Comun. e a quelle di Guardistallo e di Montescudajo; ha l'Uffizio di esazione del Registro e la Conserv. delle Ipoteche in Livorno: sua popol. 4130.

— Il Territ. di questa Comun. è compreso nel divieto prescritto dalla Legge generale della Caccia de' 15. Febbrajo 1793. mediante il Rescritto Sovrano de' 22. Maggio 1829.

Popoli

Rosignano — Castelnuovo della Misericordia.

Dioc. — Livorno.

ROTTURA DEL CARCERE e FUGA. V. FUGA dalle carceri.

ROVEZZANO. (Villaggio) *Comunità* nella Cam. di Firenze, Clas. 1., Circond. di Fiesole, giurisd. della Potest. min. del Bagno a Ripoli, se si eccettui il pop. di S. Salvi, il quale rimane nella giurisdizione della Potest. di Fiesole; ha la Cancell. nel Galluzzo; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 4370.

Popoli

Rovezzano *S. Andrea* — Rovezzano *S. Michele* — S. Salvi — Settignano — Varlungo.

Dioc. — Firenze.

ROVIGLIANO. Dogana di frontiera di 3. classe nel Dipart. doganale di Firenze. V. MONTE S. MARIA.

ROVINE DI EDIFIZJ, e smotte di terreno. V. SUOLO PUBBLICO polizia. — Strade e piazze pubb. rurali polizia.

RUM, RACH, ARAK, SPIRITO DI VINO, E ACQUAVITE. *Liquori che si ottengono con la fermentazione e distillazione delle*

Canne da zucchero, di alcuni frutti, e di ***altri prodotti vegetabili.***

— Regol. dog. — La gabella d'intrnd. **del rum, del rach,** dell'arak, dello spirito di vino, e dell'acquavite **è ridotta dalle** L. 6. 5. — alle L. 5. il cento delle libbre, **compreso il quarto** imposto dalla Not. de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* **6.** ***Aprile*** **1833.**)

RUOLO delle cause. V. Arruolamento **delle cause.**

RUOTE CIVILI *Tribunali collegiali istituiti con la Legge de' 13. Ottobre 1814. nelle Città di Firenze,* ***Siena, Pisa,*** *Arezzo, e Grosseto, per conoscere e decidere* ***a pluralità di suffragj in seconda istanza tutte le cause che fossero state appellabilmente giudicate in prima istanza dai Magistrati, Tribunali, Commissarj, Vicarj, e Potestà compresi nel Circondario delle respettive giurisdizioni; purchè, quanto alle cause giudicate dai Vicarj e Potestà, siano di un merito eccedente le lire 200., o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.***

1. — Circoscrizione giurisdiz. — V. **Tribunali, e Magistrati** civili.

2. — Proced. civ. — *Reg. Art.* 718. *segg.* **e V. Appello** in giud. civile.

3. — Reg. discipl. — Tutto il Regol. **d'ordine e disciplina** prescritto pel Cons. di Giustizia è comune **alle Ruote di prime** appellazioni in Firenze, in Siena, in Pisa, **in Arezzo, ed in Grosseto**; ad eccezione delle appresso specialità. (***Reg. discipl.*** **15.** *Nov.* 1814. *Art.* 43.)

4. — Il 1. Auditore stà in luogo del **Presidente in tutti i** rapporti, ma non è dispensato dal turno delle **relatorie, che dev'** essere comune egualmente al medesimo. (d. ***Art.*** **44.**) (a)

5. — Le Ruote decidono col voto di **tre Auditori: anche** quelle nelle quali risiedono quattro Auditori **decidono col voto di** tre per turno. (d. *Art.* 45.)

(a) *Il Capo della Ruota di Firenze ottenne in* ***seguito di un Biglietto della Segreteria di Stato de' 22. Marzo 1817. il titolo di Presidente.***

6. — Le Ruote di primo appello devono dare la loro udienza pubblica collegiale nel med. modo ed ordine prescritto pel Cons. di Giustizia, nelle mattine di martedì, giovedì, e sabato; e nel caso che si incontri qualche giorno festivo, devono anticipare la loro udienza nel lunedì, e respettivamente nel mercoledì e venerdì. (d. *Art.* 46.)

7. — Nella mattina del lunedì gli Auditori delle Ruote devono dare le loro udienze private nelle cause nelle quali sono relatori, e surrogar devono al giorno festivo o altrimenti impedito, alle occorrenze, la mattina del mercoledì: il tutto a forma del med. Regol. stabilito pel Consiglio di Giustizia. (d. *Art.* 47.)

8. — Il primo Auditore, che adempisce a tutte le funzioni del Presidente, deve sentire nella mattina del sabato, o del mercoledì che fosse surrogato, alle ore 10. tutte le istanze dei Procuratori, relative all'ordine, che siano in grado di dover fare per la trattativa delle cause della successiva settimana, e per ogni altro oggetto indicato pel Presid. del Cons. di Giustizia. (d. *Art.* 48.)

9. — In ogni altro rapporto le Ruote di prime appellazioni devono uniformarsi a quanto prescrive la Legge, ed il Regol. di procedura. (d. *Art.* 49.)

RUOTE CRIMINALI. Loro Istituzione, Regol. ec.

1. — Instituz. — Per la decisione dei delitti che meritassero la pena del confino, o altra pena più grave, è istituita in Firenze una Ruota crim. con giurisd. in tutto il Gran-Ducato. (*Editto* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 21.)

2. — Regol. e Istruzioni. V. Giudizio crim. — Processo crim. informat.

3. — — Il Presid. della Ruota è rimpiazzato in caso di legittimo impedimento dall'Auditore più anziano per ordine di nomina. (*II.* 12. *Luglio* 1814. *Art.* 68.)

4. — — Visiterà le Carceri e i carcerati nel modo e per lo stesso effetto per cui si visitavano dal Presid. del Supremo Tribunale di Giustizia. (dd. *Art.* 69.)

5. — — Se nell'esaminare il processo il Presid. della Ruota trova che non si sono sfogati tutti gli atti necessarj, o che si è senza giusto motivo impedito all'inquisito di fare qualche parte

di difesa, prima di fissar la sessione potrà respingere il processo al respettivo Vicario, perchè supplisca. (dd. *Art.* 70.)

RUOTE di **CARRI**, e Barrocci. Proibizione delle Stanghe.

1. — All'oggetto di far cessare l'abuso praticato da gran numero di vetturali, di attaccare ai loro carri, barrocci, ed altri legni, delle lunghe stanghe per ritegno delle ruote nelle discese, invece di servirsi delle così dette *Scarpe*, e di altri mezzi e ordegni più regolari, ed affine di prevenire i molti inconvenienti e danni che derivano da questa abusiva pratica negl'incontri di altri carri e trasporti, si fa pubblicamente noto quanto appresso. (*Not.* 19. *Agosto* 1825. *in princ.*)

2. — L'uso delle lunghe Stanghe a ritegno delle ruote dei barrocci, carri, ed altre vetture, è proibito in tutte le strade ruotabili del Gran-Ducato. (d. *Art.* 1.)

3. — Le trasgressioni al precedente Artic. si puniranno colla multa di L. 7. per ogni barroccio, carro, o vettura, e del doppio nei casi di recidiva, senza pregiudizio dei danni, ove sia luogo a ripeterli; da applicarsi le dette multe a favore dell'accusat. (d. *Art.* 2.)

4. — Di queste trasgressioni conosceranno nei modi soliti i Trib. di Buon-Governo, che pei recidivi, e nel concorso di gravi specialità, potranno adottare anche più forti misure correzionali, secondo l'ordine delle loro competenze. (d. *Art.* 3.)

5. — Al pagamento delle multe e spese che sopra, come ai danni, in quei casi nei quali possa trattarsene, s'intenderanno sempre obbligati i barrocci, carri, ed altri legni pei quali sia stata commessa la trasgressione, ed anche gli animali attaccati ai medesimi legni. (d. *Art.* 4.)

RUOTE ARMATE di Bullettoni e chiavarde.

— All'oggetto che non vengano danneggiate le strade tanto della Città che della Campagna, e che si mantengano, per quanto è possibile, in buon grado, è proibito l'usare carri e qualunque altro legno da trasporto con ruote armate di bullettoni e chiavarde; e sarà permesso il solo uso dei carri e vetture con ruote ferrate di cerchione piano e chiodi incastrati nel med., alla pena di L. 7. per ciascheduno carro. (*L.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 17.)

RUSSIA, E TOSCANA. CONVENZIONI DIPLOMATICHE di diritto civile.

— S. M. l'Imperatore di tutte le Russie avendo decretato con un Ukase dato al Senato dirigente li 2. Giugno 1823. « che « il diritto di detrazione, esercitato a profitto del Tesoro Imperiale, sull'esportazione ed il passaggio fuori dell'Impero dell'eredità e altri beni appartenenti a Forestieri, sarebbe abolito a « favore dei Sudditi di quelle Potenze, che avessero reciproca- « mente ordinata nei loro Stati una simile abolizione a favore dei « Sudditi Russi » ed il Conte di Lebzeltern Inviato straordinario, e Ministro plenipotenziario di S. M. I. e R. Apostolica avendo dichiarato con un atto rilasciato in data di questo giorno in nome del Governo di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA DI TOSCANA, che il diritto di detrazione, tale quale è stato definito di sopra, non è, nè sarà esercitato negli Stati di S. A. I. e R. sopra l'eredità ed altri beni devoluti e appartenenti a Sudditi Russi; il sottoscritto Segretario di Stato, Direttore del Ministero Imperiale degli Affari esteri, a questo effetto autorizzato da S. M l'Imperatore suo augusto Signore, dichiara con la presente, che la condizione rammentata nell'Ukase sopracitato, trovandosi in tal guisa perfettamente adempita per parte del Governo Toscano, il detto Ukase avrà il suo pieno ed intiero effetto riguardo ai Sudditi di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA DI TOSCANA, non solamente in tutti i casi futuri, ma ancora in tutti quelli pei quali fino al giorno in cui sarà firmata la presente Dichiarazione non saranno ancora stati effettivamente e definitivamente percetti i diritti aboliti con le summentovate disposizioni.

In fede di che ha firmata la presente Dichiarazione, destinata ad esser cambiata con quella del Conte di Lebzeltern, e l'ha fatta munire del Sigillo delle sue Armi.

Dato in Pietroburgo il 4/16 Aprile 1825.

(Firmato) NESSELRODE.

(*Not.* 16. *Giugno* 1825.)

RUZZOLA. (GIUOCO DELLA) V. PALLA, pillotte ec.

S

SABATO. (Giorno di) V. Ebrei. Dritti civili della Nazione 3. 17. (a)

SALAMI, o carne salata.

1. — Reg. dogan. — Per le carni salate, o in altra guisa conservate, sarà continuato il benefizio del transito per il Territ. riunito, compresa la Città di Livorno, col pagamento alle dovute gabelle, conchè peraltro ne segua l'introduzione per mezzo di una dogana di 1. o di 2. classe. (*L.* 31. *Luglio* 1793.)

2. — — È abolita ogni gabella o tassa di estrazione dei salami di qualunque specie, i quali potranno liberamente, e senza pagamento di alcun dazio, essere estratti dal Territorio riunito. (*L.* 22. *Marzo* 1822. *Art.* 6.) (b)

SALARJ di persone di servizio. Prescrizione. — V. Servitori ec.

SALE COMUNE. Amministr. della R. Azienda de' Sali, e disposizioni su i contrabbandi.

Sommario.

Abrogazione di tutte le Leggi e statuti sul sale; e stabilimento della privativa regia 1. 2. 11.
Proibizione di qualunque privata fabbricaz. di Sale 3. 5.
Proibizione del trasporto di qualunque sostanza salifera 4.

(a) *Una Legge del* 10. *Settembre* 1710. *proibì indistintamente in questo giorno qualunque sorta di vane pubblicità, come festini, commedie, maschere, cantimbanchi, e simili, sotto pena di Sc.* 100., *carcere, e arbitrio rigoroso.*

(b) *La tassa era stata fissata da un Motup. in data* 30. *Aprile* 1804.

1. — Colla pienezza della nostra sovrana potestà comandiamo che dal 1. Aprile 1788. in futuro restino senz'alcun vigore, abrogate, intieramente annullate le due Leggi generali, l'una del 1682. pubblicata per lo Stato di Siena, e l'altra del 1701. pel rimanente degli Stati del nostro Gran-Ducato, non meno che tutte generalmente le altre Leggi, Ordini, Motuproprj, Rescritti, Consuetudini, ed Istruzioni, ec. che in qualunque forma riguardassero, o avessero rapporto alcuno, immediato o mediato, coll'amministrazione, imposizione, ed esenzione della Gabella del Sale; e che sia osservato quanto si prescrive nella presente Legge. (*L.* 3. *Marzo* 1788. *Art.* 1.)

2. — Vogliamo che in tutti generalmente i nostri Stati, nessuno eccettuato, sia privativa della R. Azienda dei Sali di Toscana la fabbricazione, contrattazione o vendita di ogni specie di sale, o naturale, o fattizio, che in qualunque modo potesse servire per condimento del cibo agli uomini, o per conservazione degli animali, eccettuata soltanto la fabbricazione dei Sali delle Moje di Volterra, quale dovrà fino a nuov'ordine continuare ad eseguirsi per conto della Comunità di Volterra, come di presente; con che per altro tutto il prodotto della fabbricazione senz'alcun riservo sia consegnato all'Azienda R. dei Sali, pel prezzo fin di adesso stabilito, o per quel nuovo prezzo che a misura delle circostanze di detta fabbricazione resterà convenuto ed approvato. (d. *Art.* 2.)

3. — In conseguenza di che resta proibita a qualunque persona il fabbricare Sali delle specie suddette, non menochè l'introdurre, ritenere, contrattare, o usare qualunque specie di Sali forestieri, atti come sopra al condimento del cibo degli uomini, o alla conservazione degli animali. (d. *Art.* 3.)

4. — Sarà egualmente proibito il prendere, trasportare, o ritenere per qualunque uso l'acqua del mare, o altra acqua, o materia salifera, esistente in qualunque parte o Territorio del Gran-Ducato, o che volesse introdursi di fuori del med., quando da tali acque o materie salifere, possa estrarsi il sale pegli usi predetti (a); eccettuato soltanto il caso di doversi adoprare per medicina, o per qualche esperimento fisico, nel quale dovrà preventivamente ottenersene la permissione, mediante l'espressa licenza del Direttore delle respettive Dogane, o di chi sarà legittimamente da essi delegato a tal'effetto. (d. *Art.* 4.)

5. — La R. Azienda non venderà per consumarsi nei nostri Stati, eccettuate le Provincie staccate dal restante corpo unito dei medesimi, che saranno descritte in appresso all'Art. 9. altro Sale fuori di quello fabbricato nelle Saline di Volterra, o in quelle di Portoferrajo; e dovranno vendersi questi Sali, ed usarsi senz'alcun colore fattizio, o mescolanza di altra materia estranea qualunque. (d. *Art.* 5.)

6. — Nella contrattazione del Sale dovrà usarsi generalmente in tutti i luoghi del Gran-Ducato, niuno eccettuato, il solo peso, esclusa ogni qualunque misura, come quella da cui non può costantemente ottenersi la medesima quantità di Sale; e questo peso dovrà esser quello prescritto dalla Legge dell'11. Luglio 1782.;

(a) *Il Sale contemplato dalle Leggi qui riferite è il* Sal comune o Marino (Muriato di Soda, o Idroclorato di Soda), *che trovasi in soluzione nell'acqua del mare, o nelle sorgenti di acqua salata. Non si parla in dette Leggi del sal minerale, nè di quello che, secondo i Chimici, potrebbe estrarsi da varie sostanze vegetabili ed animali, restringendosi a far menzione espressa di quello che potrebbe ricavarsi dalle materie salifere che si ottengono nella fabbricazione del Nitro: È però generale la proibizione di fabbricarlo, e, fabbricato che fosse non potrebbe mai fondarvisi una speculazione di guadagno.*

in conseguenza di che dovrà vendersi a Libbre composte di once 12. per ciascheduna Libbra: e da questo peso dovrà prendersi regola per tutte le più piccole suddivisioni ch'esigesse la vendita a minuto. (d. *Art.* 6.)

7. — Uniforme parimente, e generale per tutti i luoghi dei nostri Stati, a riserva delle Provincie staccate nominate in appresso, dovrà essere il prezzo del Sale di Volterra e Portoferrajo, da consumarsi nei medesimi, quale determiniamo perciò in soldi 3. 4. per ogni Libbra. (d. *Art.* 7.) (V. § 22.)

8. — Attese le particolari circostanze locali delle Provincie del nostro Gran-Ducato separate dal restante di esso da Stati esteri, o dal mare, vogliamo che, ferme stanti in ogni altra parte anche per le medesime le disposizioni generali della presente Legge, restino eccettuate unicamente quanto alla qualità e prezzo del Sale, come sopra determinato, le seguenti Provincie e Territorj. (d. *Art.* 8.)

9. — I Vicariati di Portoferrajo, Pietra-Santa, e Barga — La Provincia della Lunigiana — L'Isole del Giglio, e della Gorgona — Nelle dette Provincie e Territorj sarà in facoltà della R. Azienda dei Sali di vendere, oltre il Sale fabbricato nelle Saline di Portoferrajo, anche le altre qualità di Sale forestiero, che convenisse acquistarsi dalla detta R. Azienda per supplire alla generale consumazione dei nostri Stati; ed il prezzo per cui dovrà vendersi il Sale da consumarsi nei precitati Territorj, qualunque ne sia la qualità, sarà generalmente, ed uniformemente a ragione di dan. 8. la libbra, a riserva del Sale che dovesse servire nei luoghi marittimi per uso delle pesche marine, pel quale saranno mantenuti fino a nuov'ordine i prezzi soliti attuali. (d. *Art.* 9.)

10. — I prezzi soprad. nei loro respettivi casi dovranno pagarsi da qualunque persona, o corpo morale, tanto ecclesiastico quanto laico, che acquisterà Sale nei nostri Stati, derogando a tal'effetto, conforme colla pienezza della nostra potestà deroghiamo, a qualunque Legge, Ordine, Motup., Rescritto, concessione, anche onerosa e correspettiva, rejudicata, o consuetudine, quantunque immemorabile, per cui fino al presente sia stato praticato di darsi gratuitamente, o di vendersi ad alcuna persona, o corpo

morale, il Sale ad un prezzo diverso da quello come sopra stabilito. (d. *Art.* 10.)

11. — La R. Azienda farà seguire la vendita del Sale da consumarsi nei nostri Stati per mezzo dei Magazzini di Livorno, Volterra, Portoferrajo, e Castiglion della Pescaja; e di Pontremoli e Fivizzano per la Provincia della Lunigiana. (d. *Art.* 11.)

12. — I Cancellieri comunit. dovranno accompagnare con loro lettera credenziale, indicante la quantità del sale che occorre a ciascuno dei rivenditori esistenti nelle Comunità comprese in ciascheduna Cancelleria comunit., tutti quei vetturali che vengono destinati per levare il sale dai RR. Magazzini. E siccome ciascun rivenditore deve giustificare la quantità ricevuta, con esibire la polizza rilasciata dal Magazziniere, attergata dai Ministri delle Porte, i detti Cancellieri dovranno eseguire al ritorno dei vetturali accennati la verificazione delle quantità di sale che formano il loro carico, apponendo a tergo della loro polizza l'opportuna dichiarazione, senza della quale non è pagato ai rivenditori l'abbuono del trasporto. (*Circ.* 4. *Agosto* 1814.)

13. — I Cancellieri comunit., nel rilasciare ai vetturali incaricati di levare il sale dai RR. Magazzini le credenziali opportune in ordine alla Circ. de' 4. Agosto 1814., dovranno scrivere nelle credenziali med. di proprio carattere, ed in tutte lettere, il numero delle sacca del sale da levarsi, e vi dovranno apporre inoltre il sigillo delle respettive Comunità, onde evitare il caso che, rilasciando le credenziali in bianco, siano queste riempite dai rivenditori o dai vetturali a loro beneplacito, con pregiudizio notabile del R. Erario. (*Circ.* 7. *Decembre* 1815.)

14. — Tutti i rivenditori e vettori del sale sono tenuti ad osservare esattamente ciascuna delle formalità prescritte nella *bulletta* di accompagnatura, rilasciata ai medesimi dalla R. Azienda del sale nell'atto della consegna del genere, o da presentarsi nel tempo in essa notato al respettivo Cancelliere comunit., o, in di lui mancanza, al Giusdicente, o altra autorità locale. (*Not.* 2. *Gennajo* 1817. *Art.* 1.)

15. — Col carico del sale accompagnato dalla detta bulletta non è permesso loro di battere altra strada che l' indicata nella

medesima, nella guisa appunto che si pratica pel trasporto dei generi doganali. (d. *Art.* 2.)

16. — Devono esibire la bulletta nel termine ivi assegnato, e, questo spirato, non può servir loro di giustificaz. (d. *Art.* 3.)

17. — Devono inoltre presentare al luogo destinato per la rivendita la stessa qualità e quantità di sale indicata nella bulletta, escluso ogni pretesto o eccezione; salvi sempre a favore di detti rivenditori o vettori, per le cose contenute in questo e nel precedente Art., i casi fortuiti, da giustificarsi avanti i Trib. competenti. (d. *Art.* 4.)

18. — Chiunque dei suddetti rivenditori o vettori si rendesso inosservante di alcuna delle indicate formalità e prescrizioni, è considerato trasgressore alle disposizioni della presente Notif., e come tale incorre nella pena di L. 75. per ciascun sacco di sale di libbre 160., e del doppio dell'importare dei suddetti abbuoni, da applicarsi tutta a vantaggio delle guardie ambulanti o degli esecutori, che avessero cooperato allo scuoprimento di simili trasgressioni, o avessero eseguiti i corrispondenti arresti. (d. *Art.* 5.)

19. — Oltre quella pena, ai recidivi sarà tolta per sempre la patente rilasciata loro precedentemente dalla R. Amministraz. (d. *Art.* 6.)

20. — I Trib. incaricati di conoscere delle trasgressioni alle Leggi di regalìa conoscono ancora simili cause, e procedono con le regole stesse dai medesimi osservate contro gli altri trasgressori. (d. *Art.* 7.)

21. — La fabbricaz. del Sale tanto con le acque marine, che di sorgenti salifere, quanto agli effetti penali rimane equiparata all'introd. del Sal forest. In conseguenza i fabbr. di sale con le pred. acque sono puniti colle pene prescr. dal § 105. della riforma crim. de'30. Nov. 1786. contro gl'introd. del sale estero e con la perdita degli istrum. di cui si fossero serviti nella fabbricaz. del genere. Chiunque si fa lecito di trasportare o ritenere acque o altre materie salifere toscane o estere sarà punito colla multa di Sc. 15. e colla perdita delle acque e materie suddette, e loro continenti. Ma se dietro le solite perizie si rileverà che dalle dette acque e materie si potesse estrarre una quantità di sale maggiore delle

libbre due e mezzo, in tal caso la pena da applicarsi sarà quella stessa determinata dal precitato Art. 105. della detta legge contro gl'introduttori del sal forestiero. (*Not.* 14. *Febbr.* 1818.)

22. — S. A. I. e R. essendo stata informata che per mala intelligenza delle relative Leggi, o per altra causa, si sono introdotti diversi abusi a danno del pubblico nella rivendita del sale a minuto, ha ordinato che siano richiamati alla piena ed esatta osservanza gli Ordini in tal materia, e che siano specialmente rammentate e ripetute le disposizioni dei Motup. degli 11. Genn., e 2. Luglio 1800., e del Rescritto de'2. Ottobre 1816., pubblicato con la Not. de'4. detto, che fissano il prezzo del sale, e determinano respettivamente le pene alle quali debbono soggiacere i rivenditori che cadono in contravvenzione. (*Not.* 23. *Ott.* 1818.)

23. — Vien rinnuovata pertanto a qualunque persona autorizzata fin ora, o che lo fosse in avvenire dalle respettive Comunità a rivendere il sale a minuto, secondo le facoltà che competono alle medesime in vigore dell'Art. 20. della Legge del 3. Marzo 1788. e dell'Art. 6. delle Istruz. annessevi, la proibizione di alterarne o variarne in qualunque maniera, e sotto qualsisia pretesto e titolo, il peso o il prezzo di 4. sol. la libb. di 12. onc., prescritto generalmente coi precitati Motup. degli 11. Genn., e 2. Luglio 1800.; fermo stante peraltro l'aumento del prezzo di tal genere dai soldi 4 ai soldi 4. 4 la libbra nelle Città di Firenze, Livorno, Siena, Pisa, e Pistoja; aumento di prezzo stato determinato dal rammentato Rescritto de'2. Ottobre 1816. in vantaggio degli Spedali ed altre Opere interessanti la pietà pubblica nelle dette Città; e ben inteso che l'istessa proibizione di non alterare il peso e prezzo del sale s'intenda estesa anche a quelle parti del Gran-Ducato, ove per le circostanze locali le vigenti disposizioni fissano un prezzo inferiore ai 4. soldi. (*Ivi*)

24. — I contravventori incorreranno irremissibilmente per la prima volta nella pena di Sc. 20. per ciascheduna vendita di qualunque anche modica quantità, oltre la restituzione al compratore del percetto al di là del prezzo come sopra determinato; e i recidivi saranno condannati non solamente alla pena pecuniaria che sopra, ma ancora alla inabilitazione per 3. anni ad esercitare il

mestiere di bottegajo, canoviere, rivenditore ec., con la comminazione di 3. mesi di carcere in caso d'inosservanza. (*Ivi*)

25. — La suddetta pena pecuniaria si devolverà per metà alla cassa delle multe, e per l'altra metà all'accusatore segreto o palese; e qualora alcuno dei trasgressori fosse impotente a pagarla, dovrà subire in quella vece la carcere con la regola stabilita nell'Art. 112. della Legge de'30. Novembre 1786. (*Ivi*)

26. — Cognitori di tali trasgressioni, per le quali potrà procedersi anche per inquisizione, saranno i respettivi Tribun che hanno giurisd. crimin., ritenuti i sistemi e le forme attualmente in vigore. (*Ivi*)

27. — Vuole e comanda altresì l'I. e R. A. S. all'oggetto di togliere di mezzo ogni equivoco a danno del pubblico, che ciaschedun rivenditore di sale tenga visibilmente affisso alla sua bottega un cartello in stampa da rilasciarsegli dall'Azienda del sale a spese della medesima esprimente il prezzo legale di questo genere. (*Ivi*)

28. — Avendo preso in considerazione quella parte di Legislazione penale che riguarda i contrabbandi del sale, ed avendo osservato: che, quanto sono gravi le pene pecuniarie comminate ai contravventori, altrettanto sono elleno inefficaci a porre un ostacolo a queste trasgressioni, come quelle che, cadendo per l'ordinario sopra persone miserabili ed insolventi, non sono quasi mai sodisfatte ed espiate dai condannati, i quali, dovendo poi scontarle con una diuturna carcerazione, si rende questa sommamente pregiudiciale a loro stessi e alle loro famiglie, e di soverchio aggravio alla Cassa fiscale: nella veduta di moderare l'eccesso di tali pene, e di secondare nel tempo stesso l'interesse dell'importante Regalìa del sale, riformando anche in parte il sistema della competenza dei relativi giudizj, ad oggetto di renderne più sollecita la spedizione; è venuta nella determinazione di ordinare e disporre quanto appresso, derogando a qualunque Legge o consuet. vegliata fin ora in contrario. (*Not.* 2. *Sett.* 1819. *in prin.*)

29. — Si commette il contrabbando del sale introducendo nel Gran-Ducato il sale forestiero, o trasportando il così detto *sale marino* dell'Isola dell'Elba nelle altre parti del Gran-Ducato

medes., o fabbricando privatamente del sale coll'uso di sostanze atte a produrre un tal genere. (d. *Art.* 1.)

30. — Si commette pure il contrabbando col ritenere nelle proprie case, magazzini, botteghe ec. le dette specie di sale proibito, qualunque sia l'uso che voglia farsene dal detentore. Non sono compresi nella disposizione del presente Art. gli abitanti di quelle Comunità, alle quali è concessa per eccezione la ritenzione e l'uso di detto sale fornito loro dai RR. Magazzini; come pure stà fermo ciò che nei veglianti Regol. si dispone in materia di sale a riguardo dei bastimenti esistenti nei Porti o Scali del Gran-Ducato. (d. *Art.* 2.)

31. — Si commette finalmente il contrabbando col prendere, trasportare, o ritenere, per qualunque uso, l'acqua del mare, o altr'acqua o materia salifera esistente in qualunque parte o territorio del Gran-Ducato, o che volesse introdursi di fuori del medes., quando da tali acque possa estrarsi il sale. Se per altro tali acque e materie salifere dovessero adoprarsi per medicina, o per qualsivoglia altro uso permesso, dovrà ottenersene la licenza dal Direttore delle respettive Dogane, il quale, previe le debite informazioni e cognizione di causa, la rilascerà in iscritto al richiedente. (d. *Art.* 3.)

32. — Coloro ai quali vien concesso il sale marino a prezzi di grazia per uso delle loro fabbriche, o del loro commercio, estraendo il detto sale dai magazzini RR. destinati a conservarlo, se ne faranno rilasciare dai respettivi Soprintendenti un certificato, che ne dichiari la qualità e quantità, e l'uso a cui vuol destinarsi. Qualora essi vengano arrestati col sale, sprovvisti di un simile certificato, dovranno essere processati, e puniti come colpevoli di contrabbando. (d. *Art.* 4.)

33. — I contrabbandi del sale, salva la limitazione di cui nell'Art. susseguente, cesseranno di essere di competenza delle Ruote crimin. di Firenze e di Grosseto. Di essi dovrà conoscersi nelle forme ordinarie delle altre procedure, e la loro risoluzione sarà di competenza esclusiva in Firenze dell'Auditore Direttore degli atti della Ruota Criminale: in Siena, Livorno, e Pisa, degli Auditori del Governo: in Pistoja del primo Auditore del Tribun.

collegiale: in Arezzo, Volterra, e Pontremoli dei Commissarj RR.: nelle altre Città e Terre del Gran-Ducato dei Vicarj RR. (d. *Art.* 5.)

34. — Sono eccettuati dal disposto del precedente Articolo i contrabbandi che vengono commessi introducendo il sale proibito col resistere alla pubblica forza, o coll'usare qualunque altra violenza. Ne sono eccettuati pure quei contrabbandi che si commettono per *Impresa:* E tanto questi che quelli sono soggetti alla giurisdizione delle prefate Ruote crimin., come lo erano per il passato. (d. *Art.* 6.)

35. — Si considera contrabbando commesso per *Impresa* la introduzione fatta da uno o più persone del sale proibito, come pure la fabbricazione di un tal genere in una quantità superiore alle libbre 1000. (d. *Art.* 7.)

36. — Le sentenze che saranno proferite dai prefati Giusd. saranno corredate dei loro motivi. Contro di esse competerà il rimedio dell'appello, del quale dovranno conoscere, nelle respettive giurisdizioni, le Ruote di Firenze e Grosseto, composte per queste cause di soli tre Giudici nominati per turno dal Presidente. (d. *Art.* 8.)

37. — Anche il Pubblico Ministero potrà provvedersi in appello contro le predette sentenze; e, qualunque sia l'esito del secondo giudizio, questo dovrà sempre influire sulla sorte degl'imputati, tanto se la prima sentenza sia riformata in loro aggravio, quanto se lo sia in loro favore. (d. *Art.* 9.) V. § 53.

38. — Contro le sentenze dei Giudici di appello non competerà verun altro ricorso, e neppure quello della revisione. (d. *Art.* 10.)

39. — Il termine ad interporre l'appello sarà di giorni 15.: Esso incomincerà a decorrere dalla data della sentenza per il Pubblico Ministero, e dal giorno della notificazione della sentenza medesima per i condannati. (d. *Art.* 11.)

40. — Sebbene i processi riguardanti i contrabbandi di sale, dei quali parla il precedente Art. 5., non siano partecipabili alle prefate Ruote crimin., pur non ostante dovrà ancora di essi farsi menzione nelle solite note mensuali delle cause. (d. *Art.* 12.)

41. — Le sentenze in materia di contrabbandi di sale, a misura che verranno proferite, dovranno dagli anzidetti Trib. imme-

diatamente rimettersi in copia coi loro motivi all'Avvocato-gener. fiscale, onde porlo in istato di interporre al bisogno l'appello. (d. *Art.* 13.)

42. — La pena da infliggersi all'introduttore, o fabbricatore semplice del sale, quando la quantità introdotta non ecceda le libbre 10., sarà di scudi 3. per ciascheduna libbra; eccedendo la detta quantità, la pena sarà del doppio, ossia di 6. scudi per ogni lib., purchè in tutto non oltrepassi la somma di sc. 300. (d. *Art.* 14.)

43. — Se l'introduttore o fabbricatore è forestiero, egli sarà di più condannato all'esilio dal Gran-Ducato, per un tempo non maggiore di 3. anni, con la comminazione di un anno di reclusione nella Casa dei lavori forzati, non osservando. (d. *Art.* 15.)

44. — Il detentore del sale proibito, quando non sia la persona stessa che ne ha fatta l'introduzione o la fabbricazione, sarà condannato nella metà dell'ammontare delle dette pene, senza che il totale della condanna nei sudd. diversi casi possa oltrepassare a di lui riguardo la somma di scudi 150. (d. *Art.* 16.)

45. — Il detentore di acqua, o di altra sostanza salifera, mancante della permissione del Direttore delle Dogane, sarà considerato alla pari dell'introduttore del sale proibito, e sarà condannato in 3. scudi per ogni libbra di sale, che sarà giudicato da una perizia poter essere prodotto dall'acqua o sostanze pred. state ritrovate presso di lui. (d. *Art.* 17.)

46. — Quando l'introduttore, il fabbricatore, e respettivamente il detentore del sale proibito, che, convinti della trasgressione loro objettata, debbono condannarsi alle pene pecuniarie superiormente accennate, si ritrovino in miserabile condizione, e nell'assoluta impotenza di estinguere il loro debito, essi dovranno scontarlo con la carcere, secondo la proporzione, e misura additata dall'Art. 112. della Legge crim. de'30. Nov. 1786. (d. *Art.* 18.)

47. — Non potranno esimersi dall'arresto e dalla successiva carcerazione, per assicurare l'esito del giudizio, i contravventori, qualora siano forestieri, o, essendo ancor sudditi, qualora non siano conosciuti, e la loro solventezza non sia bastantemente assicurata; ammenochè tanto gli uni che gli altri non offrano sufficiente ed idonea cauzione di pagare l'ammontare della condanna che contro loro sarà pronunziata. (d. *Art.* 19.)(V. Fisco: spese 51.)

48. — In caso di recidiva, le pene pecuniarie, o la carcerazione da sostituirsi alle medd. per l'insolvenza dei condannati, saranno duplicate. Quando però la carcere da subirsi dagl'insolventi, proporzionata alla pena pecuniaria a cui sarebbero tenuti, oltrepassasse il tempo di un anno, sarà surrogata alla medesima la reclusione nella casa dei lavori forzati per un tempo non minore di 6. mesi, nè maggiore di un anno. Sarà rimesso, oltre di ciò, al prudente arbitrio del Giudice l'allontanare, per misura economica, dalle frontiere, per lo spazio di 10. o 12. miglia, il contrabbandiere recidivo, subita che avrà la pena decretatagli, proibendogli di approssimarvisi per quel tempo che stimerà conveniente, con la comminazione di giorni 15. di carcere per ciascuna inosservanza di tal divieto. (d. *Art.* 20.)

49. — Il forestiero recidivo, subita che avrà la sua pena, sarà poi condannato all'esilio perpetuo dal Gran-Ducato, con la comminazione di 3. anni di servizio ai pubblici lavori, non osservando. (d. *Art.* 21.)

50. — Gl'introduttori o fabbricatori del sale per *Impresa*, colti in trasgressione, dovranno essere arrestati, e ritenuti anche durante la procedura; e saranno puniti con la reclusione nella Casa dei lavori forzati da 6. mesi ad un anno. I forestieri poi saranno inoltre come sopra condannati all'esilio perpetuo dal Gran-Ducato, con la comminazione di che nel preced. Art. 21. (d. *Art.* 22.)

51. — La recidiva per gl'introduttori o fabbricatori per *Impresa*, che abbiano la qualità di sudditi, sarà sempre punita con la reclusione nella Casa dei lavori forzati da 1. a 3. anni ad arbitrio del Giudice. Quanto ai forestieri, rapporto ai quali la recidiva nel contrabbando per impresa porta seco ancora l'infrazione dell'esilio perpetuo, nel quale debbono essere stati precedentemente condannati, la pena sarà di 5. anni di servizio ai pubblici lavori, dopo aver subita la quale, ricaderanno nell'esilio perpetuo già decretato contro di essi. (d. *Art.* 23.)

52. — I detentori che saranno stati di concerto con gl'introduttori o fabbricatori del sale precedentemente alla introduzione o fabbricazione, saranno puniti con la stessa pena che quelli, tanto se l'introduzione o fabbricazione sia stata semplice, quanto

se sia stata per impresa; purchè per altro in quest'ultimo caso i detentori medesimi abbiano profittato di una quantità superiore a libbre 1000. di sale. (d. *Art.* 24.)

53. — Quanto ai contrabbandi che si commettono con resistenza o violenza, sta fermo il disposto della Legge crimin. del 1786. Art. 105. (a) La recidiva in questa specie di contrabbandi sarà punita col salire al grado della pena immediatamente superiore a quello che sarebbe stato irrogato, qualora si fosse trattato di primo contrabbando. (d. *Art.* 25.)

54. — Sta fermo pure il disposto della predetta Legge riguardo alle contrattazioni di sale, abbenchè non proibito, fatte tra privato e privato. (d. *Art.* 26.) (b)

55. — Quei rivenditori e vettori di sale, che, levando il genere dai RR. Magazzini per portarsi al luogo della rivendita, non ve lo porteranno di fatti, si presumerà che lo abbiano smerciato durante il tragitto, e saranno puniti con la pena delle contrattazioni del sale passate fra privato e privato; e ciò fermo stante il disposto della Notif. de' 2. Gennajo 1817. (V. § 14. segg.), e le pene dalla medesima comminate contro i rivenditori e vettori del sale, che trasgredissero alle di lei prescrizioni. (d. *Art.* 27.)

56. — In tutti i predetti casi, toltine quelli contemplati nei due preced. Art. 26. e 27.; oltre le pene designate, avrà luogo pur anche la perdita del Sale e delle bestie, carri, navigli, ed altri istrumenti nei quali fosse contenuto, o su i quali fosse caricato il Sale medesimo. (d. *Art.* 28.)

57. — La perdita di tali bestie e istrumenti da trasporto avrà sempre irremissibilmente luogo, ancorchè non appartengano al contravventore, ed ancorchè il padrone di essi alleghi la sua bona

(a) L'*Art.* 105. *di questa Legge così dispone su tal proposito « Se gli « introduttori del sale forestiero verranno armati, o in truppa, o useranno « alcuna violenza per introdurre, o smerciare, o lasciare sale di contrab- « bando, incorreranno nella pena dei pubblici lavori per quel tempo che « parrà al retto arbitrio del Giudice. »*

(b) *Il disposto dalla detta Legge è il seguente « Vogliamo che sia « proibita ogni contrattazione del sale, benchè fabbricato nei nostri Stati, « fra privato e privato, sotto la pena di Sc.* 30. *per ciascuna contrattaz. »*

fede, e l'ignoranza della qualità delle merci caricate sopra i medd. In questo caso per altro potrà il padrone suddetto sperimentare in giudizio civile le sue ragioni contro i caricatori, per ottenerne la conveniente indennizzazione. (d. *Art.* 29.)

58. — Viene inculcato ai Direttori dell'Amminist. del Sale, alle Guardie di essa, ed a tutti gli Agenti della pubblica forza, d'invigilare col massimo zelo, ad oggetto d'impedire la frequenza dei contrabbandi, e all'oggetto di scuoprirli e di procurarne la punizione, onde non venga la Regalìa a risentire dei danni, che vanno poi a ridondare in sostanza in pregiudizio di tutto lo Stato. (d. *Art.* 30.)

59. — La I. e R. Consulta, inerendo agli Ordini espressi nel Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 31. Agosto pross. decorso, rende intesi con la presente tutti i Trib. del G. Ducato, che, in dichiarazione ed aumento dell'Art. 9. del R. Motup. del dì 30. detto su i contrabbandi di Sale (V. § 36.), resta determinato che l'atto di appello dovrà essere presentato nei termini prescritti nel detto Art. dal condannato al Trib. che avrà proferita la Sentenza, e dal Ministero pubblico alla Cancelleria della respettiva Ruota crimin, da cui di tale appello interposto dal Pubblico Ministero sarà fatta notificazione all'appellato. (*Circ.* 2. *Settembre* 1819.)

60. — S. A. I. e R. informata che con pregiudizio della R. Azienda del Sale va facendosi un libero smercio delle materie salifere, che si ricavano dalla fabbricazione del salnitro, ha ordinato che tutti i fabbricanti di salnitro siano tenuti a fare la consegna delle sudd. materie, che contengono una quantità di sale marino, ai magazzini della mentovata R. Azienda in sacchi sigillati, ed accompagnati dalla lettera o *fattura* denotante il peso lordo e netto del genere, per quindi ritrarne dall'Azienda stessa l'importare a ragione di L. 3. il cento delle libbre. (*Not.* 23. *Febbr.* 1821.)

61. — Vuole altresì la prefata I. e R. A. S. che ai fabbricanti di salnitro, che trasgrediranno alla suddetta disposizione smerciando le materie salifere ricavate dalla fabbricazione del salnitro, siano applicate quelle stesse pene, che dall'Art. 14. del R. Motup. de' 30. Agosto 1819. sul contrabbando del sale, pubblicato

con la Notif. della I. e R. Consulta de' 2. Sett. successivo, vengono prescritte contro gli introduttori e fabbricatori semplici del sale; ferme stanti le pene della recidiva, comminate dal susseg. Art. 20., e la sostituzione della carcere alla pena pecuniaria in caso di trasgressore insolvente: con dichiarazione peraltro, che non debbano rimaner soggetti alla pena dell'esilio dal Gran-Ducato i fabbricanti di salnitro forestieri, quando abbiano fabbrica in Toscana. (*Ivi*)

62. — Coloro poi, che avranno fatto acquisto delle mentovate materie salifere dai fabbricanti di salnitro, saranno condannati a quelle pene medd., che dal prefato R. Motup. de'30. Agosto 1819. sono state determinate pei semplici detentori di sale proibito; e tanto contro gli acquirenti le predette materie salifere, quanto contro i fabbricanti di salnitro, che le avranno smerciate, potrà procedersi per inquisizione, ed *ex officio*. (*Ivi*)

63. — Non potranno finalmente i fabbricanti di salnitro ritenere presso di loro le predette materie salifere ricavate dalla fabbricazione del salnitro in quantità superiore alle libbre cento, senza farne la prescritta consegna ai magazzini della R. Azienda del Sale, sotto la pena della perdita del genere, e di una multa di Sc. 10. per ogni cento libbre del genere stesso ritenuto in contravvenzione, la qual multa sarà doppia in caso di recidiva. (*Ivi*)

64. — Le presenti disposizioni non s'intenderà che portino variazione alcuna alla vegliante Tariffa sulla sgabellazione e circolazione del salnitro. (*Ivi*)

65. — Gli agenti e proposti di coloro che sono autorizzati alla rivendita del sale, i quali si rendessero debitori delle trasgressioni contemplate dalla Notificaz. de' 23. Ottobre 1818., dovranno soggiacere a quelle stesse penali in detta Notif. stabilite contro i rivenditori di detto genere, alla pari degli agenti e proposti dei rivenditori patentati del tabacco, in ordine all'Art. 70. della Not. de' 21. Agosto 1826.; e dovranno i detti rivenditori di sale, in caso di condanna dei loro agenti e proposti, essere responsabili delle multe che venissero contro i medd. decretate. (*Circ.* 4. *Ott.* 1831.)

SALE DI SATURNO, o Acetato di piombo. *Piombo ridotto allo stato salino dall' acido dell' aceto.*

— Gab. dog. — S. A. I. e R. le di cui paterne cure sono sempre intente ad eccitare e favorire al possibile l'industria nazionale, si è degnata di approvare che la gabella stabilita dalla vegliante tariffa per le importazione del così detto « Sal di Saturno » o sia sale di piombo, che viene impiegato utilmente in diverse manifatture ed usi, sia ridotta dalle L. 1. la libb. a soldi 1. 4. parimente la libbra; fermo stante l'aumento del quarto imposto dalla Notif. de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* 25. *Maggio* 1825.)

SALNITRO. *Specie di sale* (Nitrato di potassa, o Ossisettonato di potassa) *che si estrae da diverse sostanze, come dalla terra, dai calcinacci delle stalle, dalle polveri delle caverne, de' cimiteri, e simili.* — V. Polveri e Salnitri — Sale comune 60. segg.

SALTAMBANCHI. V. Ciarlatani.

SALUTE PUBBLICA — V. Poliz sanit. — Sanita' marit.

S. SALVI. *Popolo* nella Comunità di Rovezzano, ma sotto la giurisdizione civile della Potesteria di Fiesole.

SALVIANO. (Giudizio di) V. Procedura dei Giudizj esecutivi e della Esecuzione immobiliare §§ 203. 211.

SALVOCONDOTTO. *Sicurtà accordata dal Principe o dai Magistrati a qualcuno, affinchè non sia molestato nella persona.*

1. — Dritto civ. — Non saranno attese dalla I. e R. Consulta le Suppliche dirette ad implorare per grazia il Salvocondotto personale dei debitori; fermi stanti gli ordini vigenti per i Salvocondotti di giustizia, e per le sicurtà e Salvocondotti che interessano il Porto di Livorno. (*L.* 4. *Luglio* 1823. *Art.* 15.)

2. — Dritto comm. — V. Fallimento nei rapp. commerciali 34. 62.

3. — Dritto pen. — V. Condanna crim. — Confino.

4. — — Informata S. A. R. della discrepanza di massime che s'incontra nei Ministri della Provincia rapporto ai Salvocondotti,

che, secondo le circostanze, vengono dalla Segreteria del Buon-Gov. con le ordinarie sue facoltà concessi a degl'individui posti in attualità di castigo, o si tratti di pena ordinaria, o di misura economica, mentre da taluni si computa in espiazione della loro pena anche il tempo decorso durante il Salvocondotto, e da altri nò; ha ordinato che per la conformità della massima siano istruiti i Giusdicenti che il tempo da decorrere durante il Salvocondotto, che talvolta si concede a coloro che sono in attualità di pena, non deve computarsi in diminuzione del tempo prefisso alla durata della pena med. (*Circ.* 22. *Aprile* 1817.)

5. — TASSA DI BOLLO. — V. Bollo della Carta.

SAMBUCA. (Castello) *Potest. min. e Comunità.*

— La Potest. è suburbana al Trib. di Pistoja; ha la giurisd. sulla sola Comunità di detto Castello, la quale è nella Cam. di Firenze, Clas. 1, Circond. di Pistoja, e con la Cancell. in S. Marcello; ha l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conserv. delle Ipot. in Pistoja; sua popol. 5070.

Popoli.

Campeda — Cassero — Frassignoni — Lagacci — Pavana — Sambuca.

Dioc. — Pistoja.

SARDEGNA E TOSCANA. CONVENZIONI DIPLOMATICHE per la reciproca consegna dei delinquenti.

1. — S. A. I. e R. Leopoldo II. Granduca di Tosc. ec. ec. ec. e S. M. Carlo Alberto Re di Sardegna ec. ec. ec. Mossi dalla considerazione che alla pubblica e privata sicurezza e quiete grandemente giova il non lasciare aperta la via alla impunità dei delitti col rifugio dei Rei in un Estero vicino Stato, e per un effetto anche della intima amicizia e degli stretti vincoli del sangue, da cui vanno questi Augusti Regnanti uniti, voleudo provvedere a tale grave inconveniente per la pubblica amministraz. della punitiva giustizia, hanno determinato di addivenire ad una Convenzione per l'arresto e la reciproca consegna dei Rei nei casi e nei modi che verrebbero tra Loro stabiliti. (*Mot.* 14. *Gennajo* 1836. *pubblicato con la Notif.* 15. *Febbr. detto, in prin.*)

2. — Saranno quind'innanzi arrestati e consegnati tutti i Malfattori sudditi di un Sovrano che rifuggono nello Stato dell'altro, rei di alcuno dei seguenti delitti: — 1. Di lesa Maestà sì divina che umana; — 2. Di fabbricaz. o spandimento doloso di falsa moneta; — 3. Di fuga dalle carceri con violenza ai custodi delle medes.; — 4. Di Stupro violento; — 5. Di omicidii di ogni genere: esclusi gl'involontarii; — 6. D'incendio doloso, crassazione, d'altro furto violento qualsivoglia, estorsione di danaro, ed altra cosa non di ragione dovuta, di riscatto con messaggi, biglietti, od altri mezzi atti ad incuter timore; — 7. Di falsificaz. di scritture pubbliche o private di qualche importanza, dei sigilli dello Stato, cedole, ed altri effetti pubblici, di false giurate deposizioni, o di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposiz.; — 8. Di fallimento doloso; — 9. Di furto sacrilego e di peculato, i quali daranno luogo alla consegna, qualunque sia il valore dell'oggetto rubato, del pari che i furti ed i predamenti menzionati nei precedenti paragrafi. Quanto all'abigeato ed agli altri furti qualificati, seguirà la consegna se il valore del tolto ascenderà alla somma di lire trecento toscane, o lire dugentocinquanta nuove piemontesi, e riguardo poi agli altri furti verrà il reo consegnato, se ne è recidivo, ed il valore dei varii oggetti rubati ecceda la somma di lire seicento toscane, ossia lire cinquecento nuove piemontesi; — 10. Di truffa, quando il valore di ciò che ne formò l'oggetto ecceda le lire seicento toscane, ossia lire cinquecento nuove piemontesi; — 11. Di liberazione violenta di taluno dalle carceri o dalla forza pubblica, di resistenza qualunque agli Officiali ed Agenti di Pulizia o di Giustizia, ai Preposti e loro Commessi alla riscossione delle contribuzioni sì dirette che indirette, allorchè per altro sia accompagnata da sparo, ferita, od anche semplice lesione col mezzo di stromento contundente, nel solo caso però che questa lesione abbia reso per giorni otto l'offeso incapace dell'esercizio delle sue occupazioni; — 12. Di concussione o malversazione qualunque ella siasi con prevaricazione; — 13. Di calunnia rapporto ai delitti sopra menzionati; — 14. Di complicità in alcuno di essi, unita a cooperazione; — 15. Ed anche di semplice attentato dei medesimi, purchè ridotto all'atto prossimo, e l'esecuz.

non abbia avuto luogo per circostanze independenti dalla volontà del delinquente. (d. *Art.* 1.)

3. — Sarà arrestato e consegnato ogni reo di alcuno degli anzi mentovati delitti, non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche semplicemente inquisito, ad eccezione del calunniatore, di cui dovrà precedere la condanna. (d. *Art.* 3.)

4. — La consegna dei condannati e degli inquisiti formerà sempre l'oggetto di una domanda diretta ed officiale fra i due governi, e (quando in alcuno dei singoli casi non avessero luogo concerti per la spediz. per la via di mare) dovrà effettuarsi per terra ai confini; una tal domanda si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia riguardo ai condannati, e coll'accennare il titolo del delitto riguardo ai semplici imputati. (d. *Art.* 3.)

5. — Non si farà luogo alla consegna quando il reo è suddito del Sovrano dello Stato richiesto, oppure ivi da dieci anni stabilmente domiciliato. (d. *Art.* 4.)

6. — Qualora però il reo fosse suddito di uno dei due Augusti Sovrani contraenti e domiciliato nel territorio dell'altro, dovrà consegnarsi alla forza pubblica dello Stato nel cui territorio avrà commesso il delitto. (d. *Art.* 5.)

7. — Se il Governo requisito in forza dell'Art. 4. non fosse tenuto alla consegna del malfattore, dovrà processarlo e condannarlo a seconda delle proprie Leggi, e in difetto a seconda del Diritto comune. A tal fine dal Giudice nella cui Giurisdiz. sarà seguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo ove il reo è detenuto, gli Atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine, giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata dall'uno all'altro Governo per semplice notizia. (d. *Art.* 6.)

8. — Succedendo che il reo il quale, giusta le precedenti disposizioni, debba essere consegnato, abbia preso servizio Militare nello Stato dove si è rifuggito, egli è qui convenuto, che il Gov. richiedente sborserà a quello richiesto lire cento venti Toscane, o lire cento Piemontesi a titolo di compenso delle spese d'arruolamento od ingaggio, di vestimenta, e simili. (d. *Art.* 7.)

9. — Ove uno dei due Governi richiedesse la consegna di qualche Individuo che avesse commesso un delitto fuori dei loro Territorj, pel quale vi fosse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le Alte Parti contraenti di accordarne o no la consegna, avuto riguardo ai Concordati vigenti con altri Dominj, ed alle qualità e circostanze del delitto. (d. *Art.* 8.)

10. — Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto, sarà in facoltà del medesimo di fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla dimanda, oppure di rimettere in un col reo, gli Atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai Trib. dello Stato richiedente, per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente, o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente; ed in caso contrario se ne accorderà la consegna. (d. *Art.* 9.)

11. — Se prima della consegna si fosse compilato processo o si fossero fatti altri Atti per accertare il corpo del delitto dalle Autorità dello Stato in cui sarà seguito l'arresto, saranno rimessi al Dominio richiedente, dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura: ed in un coi Processi ed Atti dovranno rimettersi le armi, il danaro, ad ogni altra cosa che vi abbia relazione. (d. *Art.* 10.)

12. — Le robe tanto furtive quanto non furtive, le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai Proprietarj senza spesa, tutta volta che avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente del luogo di loro abitazione, od avanti quello della causa, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto. Delle robe proprie dei malfattori e che appresso di essi si troveranno, si disporrà secondo le Leggi dello Stato dove seguirà l'esecuzione della condanna. (d. *Art.* 11.)

13. — Quanto all'arresto dei malfattori, le competenti Autorità Giudiziarie, ed anche gli Offiziali di Pulizia dei due Stati potranno intendersi fra loro, e farlo eseguire coll'obbligo di ren-

derne subito avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a chiedere o ad accordare, se vi ha luogo, la consegna dell'arrestato. (d. *Art.* 12.)

14. — Il Governo che, giusta la presente Convenzione, si troverà nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo condotto od impunità, eccettuato quel salvo-condotto che si accorda per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche crim., il quale però non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rei, dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente domandati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi indicati dall'Art. 4., non potrà concederglisi grazia, nè impunità se non se d'intelligenza, e coll'adesione dell'altro Governo. (d. *Art.* 13.)

15. — Per la formazione del Processo occorrendo ad uno Stato la deposizione di Testimonj dimoranti nell'altro, si dovrà quella richiedere mediante le consuete lettere *requisitorie*. (d. *Art.* 14.)

16. — Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente conturbante la pubblica tranquillità commesso in uno dei due Stati in complicità tra Sudditi di uno e Sudditi dell'altro Sovrano, si consegneranno i rei al Giudice del luogo del delitto, all'effetto dei confronti e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, prevj gli opportuni concerti da prendersi fra i respettivi Giudici processanti, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto. (d. *Art.* 15.)

17. — I ricettatori dolosi di rei di delitti compresi nella presente Convenzione saranno trattati giusta le Leggi del luogo in cui scientemente si sarà dato asilo, ajuto o favore ad essi delinquenti. (d. *Art.* 16.)

18. — Essendo dovere delle Autorità locali, sopratutto verso la frontiera, d'invigilare sulla condotta delle persone estere oziose o vagabonde, qualora si presenti qualche caso preveduto dalla presente Convenzione, Elleno s'uniformeranno sollecitamente alle disposizioni della medesima. (d. *Art.* 17.)

19. — Per miglior ordine della Polizia dei due Stati, quando occorra all'uno od all'altro dei due Governi di fare accompagnare al Confine gli espulsi dal suo Territorio per qualunque sia titolo o ragione, le Autorità d'un Dominio procureranno d'avvertirne quelle dell'altro almeno due giorni prima, all'oggetto che possano prendersi sopra di loro quelle pronte e sicure misure di cautela e di vigilanza, che si crederanno opportune. (d. *Art.* 18.)

20. — Similmente i Giudici ed i Trib. dell'uno e dell'altro Territ., nella cui Giurisd. si trovassero colpevoli di delitti ai quali si estende la presente Convenzione, dovranno praticare la diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza fra loro, per farli arrestare, e dare vicendevolmente immediata esecuzione alle respettive requisizioni per gli esami dei Testimonj, e per altre verificazioni ed indagini, che il buon servizio della punitiva giustizia potesse richiedere, e provvederanno eziandio alla pronta compilazione dei relativi processi. (d. *Art.* 19.)

21. — Le spese del mantenimento dei rei dal punto del loro arresto fino a quello della loro consegna, e dei cavalli, saranno a carico del Governo richiedente e si regoleranno sulla stessa base stabilita per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salvo quelle maggiori spese che la qualità e le circostanze delle persone od altri motivi esigessero, le quali spese, non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle, che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due Governi. (d. *Art.* 20.)

22. — La forza pubblica accorsa o spedita in traccia dei delinquenti dovrà arrestarsi al confine dei due Stati, e non potrà farli inseguire entro il dominio dell'altro Governo se non se da uno o due individui al più, non armati, e muniti di un foglio di ordine, il quale legittimi le loro persone, fino al luogo più vicino per farne richiesta alle Magistrature Civili e Militari che ivi si trovano, le quali dovranno adoperarsi subito con ogni mezzo onde scuoprire l'individuo ed individui inseguiti, e farli incontanente arrestare. L'individuo arrestato dovrà essere detenuto nelle carceri del Dominio dove sarà seguito l'arresto, per lasciar luogo ai ministeriali concerti, che dovranno precederne la consegna. (d. *Art.* 21.)

23. — La presente Convenzione sarà pubblicata in ambidue gli Stati subito dopo seguito il cambio delle Ratifiche, che avrà luogo in Firenze nel termine di un mese, partendo dal giorno della data di essa, e più presto se è possibile, e verrà posta in osservanza anche pei delitti anteriori alla medesima 15. giorni dopo la pubblicazione. Essa avrà forza per cinque anni, e si terrà per rinnuovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi. (d. *Art.* 22.)

SARTEANO. (Terra) *Potest., e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Chiusi, ha la giurisd. sulla sola sua Comun., sotto la Camera di Arezzo Classe 4., Circondario di Montepulciano; vi è una Cancell. di 4. Class., che serve anche alle Comun. di Cetona, di Chiusi, e di Chianciano; vi è un Uffizio di esazione del Regis.; e la Conserv. delle Ipot. è in Montepulciano: sua popol. 4060.

Popoli.

Abbadia Spineta — Castiglioncello del Trinoro. — Sarteano *S. Bartolommeo.* — Sarteano *SS. Lorenzo e Apollinare.* — Sarteano *SS. Martino e Vittoria.*

Dioc. — Chiusi.

SASSETTA. (Castelluccio) *Comunità* nella Camera di Pisa, Clas. 2., Circond. e Cancell. di Campiglia, sotto la giurisdizione del Vicariato Regio di detto luogo; ha l'Uffizio di esazione del Regis. in Piombino, e la Conserv. delle Ipoteche in Volterra: sua popol. 610.

Popolo. — Sassetta. *Dioc.* — Massa marittima.

S. SAVINO. — V. Monte S. Savino.

SBARCO del Capannone. Dog. di front. di 3. Classe nel Dipart. Dog. di Firenze.

SCADENZA delle Lettere di Cambio. V. Lettera di Cambio 20. 81.

SCALI DOGANALI.

— Regol. dog. — Non è permesso ai conduttori di generi e mercanzie di prevalersi sul lido del mare, o sulle sponde dei fiumi, laghi, o paduli, di altri scali per approdare con bastimenti, e per discaricare mercanzie, fuori di quelli custoditi da una Dogana, che sono i seguenti:

Cala di Forno — Trappola — Castig. della Pescaja — Torre di S. Vincenzo — Fortino di Castagneto — Fortino di Bibbona — Cecina — Vada — Castiglioncello — Livorno — Bocca d'Arno — Bocca di Serchio. (*Not.* 19. *Ott.* 1791. *Art.* 7.)

Talamone — S. Stefano — Port'Ercole — Tagliata — San Pancrazio. (*Not.* 18. *Giugno* 1802.)

Follonica — Baratti — Torre mozza — Torre della Troja. (*Not.* 16. *Sett.* 1815.)

S. Liberata. (*Not.* 17. *Sett.* 1826.)

Torre delle Civette — Puntone di Scarlino. (*Not.* 25. *Nov.* 1828.)

SCAMPOLI di Mercanzie. V. Tagli di mercanzie.

SCANZANO (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. è nel compart. del Trib. Collegiale di 1. Istanza di Grosseto, sì nei rapp. di poliz. che pei giudizj d'esecuz. immobil. Ha la giurisd. sulla Comun. di Scanzano, di Magliano, di Montiano; sua popol. civ. 3000.: sua popol. crim. 3600.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto, Clas. 2., Circond. di questa Città, ove ha la Cancell., l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. sua popol. 3400.

Popoli della Comunità.

Montorgiali — Murci — Poggio-ferro — Pancole — Polveraja — Scanzano — *Dioc.* — Sovana.

SCARCERAZIONE, o abilitazione dalle carceri.

1. — Rapp. pen. — S. A. R. nell'accordare ai Giusdicenti con la Istruz. degli 8. Nov. 1781. di risolvere senza partecipazione al Supr. Trib. di Giust. le istanze per l'abilitazione dei carcerati o con mallevadore, o con la cauzione giuratoria, quando il titolo

del loro delitto non porti a pena dei pubblici lavori, o di morte, ha creduto che i Giusd. avrebbero usato di questa facoltà con quella circospezione e prudenza che si conviene. Ma, essendo stata informata che sono troppo facili ad accordare tale scarcerazione, e specialmente nei rei di furti; vuole che sia loro insinuato di essere più circospetti, e di combinare, per quanto sia possibile, il minor disastro dei rei con la sodisfazione che si deve al pubblico, presso del quale è di scandalo che il giorno dopo si veda libero dalla carcere il reo di un delitto rumoroso o vergognoso, per quanto non portasse ad una pena maggiore dell'esilio o del confino. E nei casi dubbj non resta proibito ai Giusd. di ricorrere al Supremo Tribun. di Giust. per averne le opportune direzioni. (*Circ.* 6. *Luglio* 1782.)

2. — Nei delitti, la pena dei quali, secondo il loro titolo, non eccede il confino, si rimette al prudente e discreto arbitrio *del Giudice*, quando il reo si trovi in carcere, il risolvere senza partecipazione ai *Magistrati Superiori*, le istanze che venissero fatte per l'abilitazione del carcerato con mallevadore, e in difetto, con la promessa e precetto penale; e solo si parteciperanno per dipendere dagli ordini le istanze di abilitazione di quei carcerati, che secondo il titolo del loro delitto o trasgressione sarebbero punibili di pena di pubblici lavori, ma che per difetto di prova dovessero punirsi di pena più mite, o si dovesse decretare per un processo aperto, o altra simile risoluzione. (*L.* 30 *Nov.* 1786. *Art.* 19.) V. Cattura 15. — Spese 51. — Fisco.

— Rapp. civ. V. *Regol. proc. civ.* Art. 985. segg. 973.

SCARICHI di cementi. — V. Cementi.

SCARLINO e **BURIANO**. (Castelli) *Comunità soppresse.* V. Castiglion della Pescaja.

SCARPATORI. *Si sogliono distinguere con questo nome i ladri dei prodotti delle campagne.*

— Regol. poliz. — I Giusdicenti provinciali ecciteranno la vigilanza la più attiva per difendere dai furti e dai danni di ogni specie qualunque prodotto delle campagne, e daranno conto sol-

lecito di ogni rimarcabile abuso, che in questo proposito vedessero introdursi. (*Circ.* 3o. *Ottobre* 1815. *Art.* 8.)

SCARPERIA. (Terra) *Vicariato, e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Clas. è nel Circond. della Ruota di Firenze; è sottoposto direttamente alla Presid. del Buon Governo nelle materie di Polizia, e al Magistrato Supremo pei Giudizj d'esecuz. immobil.; ha la giurisd. civ. e crim. sulla Comunità di quella Terra, e la crim. anche sulle Potest. di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, e Vicchio.

— La Comun. è nella Camera di Firenze, clas. 2. Circond. di Borgo S. Lorenzo: vi è una Cancell. di 3. Classe, che serve anche alle Comun. di S. Piero a Sieve, Vaglia, Barberino, e Vernio; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. nel Borgo S. Lorenzo, e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 5300.

Popoli della Comunità.

S. Agata — Celiano — Cornocchio — Fagna — Marcognano — Mente-pòli — Lumena — Petrone — Senni — Scarperia — Signano.

Dioc. — Firenze.

SCOMMESSA. *Patto che si debba vincere, o respettivamente perdere, sotto una determinata condizione.*

1. — S. A. R. avendo riconosciuta la necessità di riparare ai disordini, alle frodi, ed alle risse, che seguono per le scommesse, e specialmente nei pubblici giuochi; vuole che in rinnuovazione ed aumento delle antiche Leggi disponenti sopra tal materia, le scommesse di qualunque genere, per qualunque oggetto, e per qual si voglia somma di denaro, e roba, siano in avvenire proibite, e come tali siano invalide ed incapaci di produrre alcuna azione, o diritto, tanto in Trib. che fuori di esso, ancorchè fosse stato fatto deposito del denaro o roba scommessa, o fosse stata presa qualunque altra cautela per renderla efficace. (*L.* 4. *Gennajo* 1776.)

2. — Vuole inoltre che qualora in contravvenzione delle presenti determinazioni seguisse e fosse pagata alcuna scommessa, sia

sempre in facoltà del perditore il ripetere in qualunque tempo il pagato, provando il fatto pagamento, e di aver pagato o depositato a titolo di scommessa. (*Ivi*)

3. — Qualunque padrone o garzone dei pubblici giuochi, o qualsivoglia altra persona di qualunque condizione, ricevesse in deposito denaro o roba per le scommesse, o in qualunque altra forma tenesse mano alle medesime, sarà punito con pena afflittiva ad arbitrio del Giudice, il quale potrà procedere anco economicamente, secondo le circostanze, e in proporzione della mancanza della quale si sarà reso debitore. (*Ivi*)

4. — Se nella scommessa v'interverrà ancora inganno o frode, non ostante l'invalidità della medesima, l'autore e i complici di essa saranno soggetti a tutte le pene che sono prescritte contro di loro dalle veglianti Leggi, le quali, anzichè essere in questa parte revocate per la presente disposizione, vuole S. A. R. che siano eseguite con tutto il rigore. (*Ivi*)

SCONTO, LA CASSA, O BANCA (DI) *Stabilimento formato per mezzo di particolari azioni volontarie, nel quale è interessato il R. Governo nella semplice qualità di azionista.*

1. — Dritto amminist. — Sarà instituita una Cassa di Sconto sotto nome di « Cassa di Sconto » per l'incoraggimento dell'industria nazionale. I fondi assegnati a questo Stabilimento saranno soltanto a disposizione del Consiglio di Amministrazione di detta cassa. (*Motup.* 31. *Dicembre* 1816. *Art.* 1.)

2. — Il primo fondo della detta cassa sarà somministrato dall'I. e R. Governo. Questa cassa benchè dotata da S. A. I. e R. diviene non ostante uno stabilimento particolare totalmente indipendente e formato unicamente per la utilità e servizio del commercio. (d. *Art.* 2.)

3. — I biglietti, che saranno emessi adesso o in appresso dalla cassa di sconto, non potranno mai oltrepassare il capitale in numerario, cioè a dire se il fondo effettivo è di centoventimila scudi, i biglietti emessi non dovranno mai ascendere a una somma superiore a quella di centoventimila scudi. (d. *Art.* 3.)

4. — I biglietti della cassa saranno non solamente soscritti dai tre Amministratori, che formano il Consiglio, ma muniti

eziandio del Visto del Presidente e Vice-Presidente della Camera di Commercio, la quale sarà obbligata di tenerne un Registro pubblico ed ostensibile a chicchessia. (d. *Art.* 4.)

5. — Ogni biglietto sarà numerato, onde il pubblico abbia un nuovo mezzo di riscontro della quantità dei biglietti emessi, e se ne riconosca più facilmente la contraffazione. In ogni biglietto saranno apposti due bolli l'uno a secco, e l'altro a impronto (d. *Art.* 5.)

6. — La cassa di sconto non sconterà in principio delle sue operazioni se non che delle cambiali, o biglietti a ordine che abbiano due, o tre mesi di scadenza, secondo quello che determinerà il Consiglio di Amministrazione, e che siano muniti di due firme del paese riconosciute solventi. Lo sconto si farà a ragione di 6. per cento, o sia mezzo per cento il mese. Ogni altra operazione diversa da questa è vietata agli Amministratori della Banca sotto la loro personale responsabilità. (d. *Art.* 6.)

7. — Chiunque vorrà fare scontare delle cambiali, o biglietti a ordine, dovrà presentarli insieme con una nota alla persona che dal Consiglio di Amministrazione sarà autorizzata a riceverli. Il giorno dopo la loro presentazione, il portatore verrà a riprenderli, e vi troverà indicato se le cambiali, o biglietti da lui offerti sono stati, o no ammessi allo sconto, o quale quantità ne sia stata accettata. Non sarà aggiunta alcuna spiegazione sui motivi che hanno determinato a negare lo sconto. (d. *Art.* 7.)

8. — Le cambiali, o biglietti a ordine presentati allo sconto, dovranno essere rimessi alla cassa ogni Martedì, e Venerdì matt. avanti dieci ore, e nei successivi Mercoledì, e Sabato mattina saranno rimesse le risposte al proprietario colla nota delle cambiali, che si sconteranno. Il conto sarà fatto, e soscritto dal Direttore, ed il proprietario porterà la Nota al Cassiere che gliene pagherà immediatamente l'importare in biglietti. (d. *Art.* 8.)

9. — I biglietti saranno cambiati contro numerario effettivo a piacimento dei proprietarj ed in qualunque tempo ne faranno la presentazione. (d. *Art.* 9.)

10. — Per comodo dei detti proprietarj dei biglietti, questi saranno cambiati tutti i giorni, eccettuata la Domenica, ed altre

feste di precetto senza alcuna spesa dal Cassiere della Zecca dalle ore 9. della mattina alle ore 2. pomeridiane. (d. *Art.* 10.)

11. — Perchè il cambio abbia luogo più prontamente vi saranno dei pacchetti di lire 200. contati, e sigillati. Non si farà che pesarli avanti la persona che vorrà cambiare i biglietti. (d. *Art.* 11.)

12. — Le cambiali o biglietti a ordine ammessi allo sconto, e rivestiti della gira degli Amministratori della cassa di sconto sottoporranno qualunque debitore alle conseguenze della esecuzione parata, e goderanno di tutti i privilegj delle cambiali, o biglietti a ordine, firmati da Negozianti, Banchieri, o Mercanti, non ostante il disposto dell'Editto del 5. Sett. 1814. (d. *Art.* 12.)

13. — La cassa di sconto sarà diretta da tre Amministratori che distribuiranno fra loro le respettive funzioni. Questi Amministratori avranno rango uguale, e formeranno il Consiglio della cassa. (d. *Art.* 13.)

14. — L'intiero Consiglio della cassa deciderà se le cambiali, o biglietti a ordine presentati, possano, o no essere ammessi allo sconto, e sceglierà quelli che fossero da preferirsi. (d. *Art.* 14.)

15. — Benchè le basi su le quali è fondato lo Stabilimento della cassa di sconto non possano essere più solide, e che il rimborso in numerario nei biglietti a piacimento del portatore sia una garanzia di fatto, superiore ad ogni altra, S. A. I. e R. oltre la somma considerabile, che somministra a questo Stabilimento, ha voluto dargli una garanzia di più, assegnandoli ancora in ipoteca dei beni demaniali d'un valore superiore al suo primitivo capitale. (d. *Art.* 15.)

16. — Un Motup. Sovrano da depositarsi, e registrarsi nel Magistrato Sup. di Firenze assegnerà i beni dello stato ipotecati specialm. per sicurezza dei biglietti della cassa di sconto. (d. *Art.* 16.)

17. — Il fondo assegnato in dote alla detta cassa sarà intieramente separato da quello dell'I. e R. Depositeria, e a disposizione soltanto del Consiglio di amministrazione della cassa medesima. (d. *Art.* 17.)

18. — La cassa di sconto essendo instituita unicamente per comodo del commercio, e colla sola veduta di essergli utile, niuno potrà mai essere costretto a ricevere i biglietti emessi dalla medesima. (d. *Art.* 18.)

19. — Le casse dell'I. e R. Depositeria e della Dogana di Livorno sono autorizzate a prendere i biglietti della cassa di sconto in pagamento. (d. *Art.* 19)

20. — S. A. I. e R. informata della varia intelligenza data in alcune contestazioni avanti i Trib. al penultimo paragrafo della Legge del 27. Settemb. 1826. relativo alla esecuzione parata e personale, cui va soggetto anche il non mercante obbligato in cambiali o biglietti ammessi allo sconto dalla Banca con la Legge anzidetta definitivamente instituita, e volendo rimuovere ogni dubbiezza in questa importante materia, si è degnata dichiarare, che il detto privilegio specialmente conceduto alla Banca di sconto è esercibile dalla medesima contro ogni e qualsivoglia persona addetta o estranea al commercio, la quale abbia firmato la cambiale, o biglietto all'ordine, o direttamente a favore delle Banca, o anche a favore di altri, prima che il recapito sia stato ad essi girato o ceduto, fermo stante però in ogni altro caso, in cui la cambiale o biglietto non sia stato ammesso allo sconto della Banca, il disposto della Notif. de'5. Sett. 1814. (*Not.* 3. *Febbr.* 1835.)

SCONTO (Banca di) Istituzione di questa nella Città di Livorno. V. Livorno § 100.

SCOPELISMO. *Specie di violenza morale usata con la segreta incussione di un timore capace a turbare la tranquillità, o a togliere la opinione della propria sicurezza* (a).

SCRITTOJO delle RR. Possessioni. V. Possessioni.

SCRITTURA GIUDICIARIA Civile. *Le domande, l'eccezioni, le repliche, le istanze, e tutto ciò che per ministero di Procurat. viene scritto nelle cause civili, per esibirsi in giudizio.*

1. — Procedura *Regolm. per tot.*

2. — Tariffa — V. Esibita di atti e contratti.

(a) *Coloro che con lettere, ambasciate, o minacce tentavano di estorcer danari, robe, scritture, o altro, a tenore della Legge de'* 31. *Ottobre* 1637. *erano puniti colla pena di forca, e squarto. Il delitto di Scopelismo verrebbe adesso punito molto più leggermente.* V. Ragion fattasi — Abuso di autorità pubblica.

3. — — La copia della domanda, come di qualunque altra Scrittura occorrente in causa, da rilasciarsi al Procuratore col *visto* del Cancelliere, a forma dell'Art. 40. del Regol. di Proc., deve farsi dal Procuratore med., e non è dovuto al Trib. dritto alcuno per tal copia, e per il *visto* da apporsi alla med.; e dallo stesso Procuratore dev'esser fatta la copia della domanda per notificarsi, a tenore del successivo Art. 41., al reo o rei convenuti. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 14.)

4. — — Non deve percipersi alcun diritto per il registro della commissione che si fa al Cursore di notificare le Scritture. (d. *Art.* 36.)

SCRITTURA PRIVATA. *Documento scritto o firmato senza le solennità notariali, o altre equipollenti, o non provenienti da Ufizio pubblico.*

— Dritto di Regis. — V. Registro (il dazio) 7.

SCRITTURATO DI ATTI. *La materialità della scrittura di qualunque atto, considerata indipendentemente dalla sua composizione.* (a)

SCRITTURATO di atti giudiciarj.

1. — Materie civili — Per scritturato di qualunque atto da farsi avanti i Ministri del Trib., oltre alla tassa, per ogni carta di versi 18. per facciata, e di lettere 26. per verso, è dovuto quanto appresso.

Nelle cause di merito sopra gli Scudi 100.

nei Trib. di (1. Ord.	L. —	13.	4.
(2. . . . «	—	6.	8.
(3. . . . «	—	4.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 70. 71. 72.)

(a) *Nella Cancelleria del Trib. civile di Livorno lo* scritturato *deve farsi dagli Attuarj, ai quali non è permesso di servirsi dei Copisti, senza un permesso del Capo dell' Uffizio, che può darlo sol quando gli sembri esigerlo o la necessità o la convenienza.*

Nelle cause di merito fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. — 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . « — 6. 8.
(3. . . . « — 4. —

(*Tarif.* 1815. *Art.* 63. 64. 65.)

2. — — Il copialettere delle sussidiarie deve tenersi in carta libera, e non è dovuto alcun diritto di scritturato per la trascrizione al medesimo delle sussidiarie stesse. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 49. V. Sussidiarie.

3. — — Non è dovuto alcun diritto di nota o di scritturato per l'atto di sequestro, ma tutto resta compreso nel diritto fissato per tale atto. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 22.)

4. — — Non è dovuto alcun diritto di nota o di scritturato al registro pel mandato di gravamento, giacchè tutto è compreso nell'emolum. assegnato dall'Art. 51. della tariffa del 1814. (d. *Art.* 23.)

5. — — Non è accordato alcun diritto di scritturato al Trib. per l'atto di giuramento da prestarsi dai testimonj, periti ec., a forma dell'Art. 12. della tariffa del 1814. (d. *Art.* 24.)

6. — — Non deve percipersi alcun diritto per lo scritturato o trascrizione delle sentenze e decreti sottoscritti dal Giudice, o che dal medesimo si rimettono nel loro originale in Cancelleria, la quale non ha altro incarico che di porli in filza, salvi i dritti del copista del Giudice. (d. *Art.* 29.)

7. — — Non è dovuta alcuna tassa di scritturato pei semplici decreti che si trascrivono dal Cancelliere al *Giornaletto di udienza*, perchè resta compresa nell'emolumento assegnato alla Cancelleria dall'Art. 28. delle tariffe. (*L.* d. *Art.* d.)

8. — — Lo scritturato non è un diritto che vada ad intiero profitto dei Ministri nei Trib. provinciali che hanno una partecipazione sugl'incerti. (d. *Art.* 32.)

9. — Rapp. crimin. — Per scritturato di esami, costituti, inquisizioni, visite, accessi, ed ogni altro atto di processo sì informativo che difensivo, è dovuto per ciascheduna carta di due facciate di 20. versi per facciata, e di 25. lettere per verso, l'emolumento di soldi 10. (*Circ.* 14. *Settembre* 1773.)

SCRITTURATO DI ATTI NOTARIALI.

1. — Per la stesura e scritturato non tanto della minuta dell'istrumento che del registro al protocollo, e della trasmissione dell'originale da farsi all'Archivio, non sarà dovuto al Notaro alcun'emolumento, dovendo esser contento della tassa respettivamente assegnata pel rogito. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 11.)

2. — Ma se lo scritturato di detta minuta, registrato al protocollo, e trasmissione all'Archivio, valutato soldi 13. 4. per carta di due pagine di 25. righe per pagina, e di 12. sillabe per riga, fosse tutto insieme di un importare maggiore della tassa assegnata pel rogito, potrà in tal caso il Notaro recedere dalla tassa pred., ed esigere l'emolumento dello scritturato alla ragione di soldi 16. 8. per ogni carta della minuta, registro, e originale trasmesso, ragguagliata come sopra. (d. *Art.* 12.) V. Rogito notariale 14.

SCRITTURATO O MINUTA DI ATTI E MEMORIE di Procurat. V. Procuratori: Onorarj ec. 13.

SCROCCHIO. *Contrattazione usuraria consistente nel dare e riprendere robe per grande ed inconvenevolissimo prezzo, con iscapito notabile di chi li riceve.*

1. — Poichè le truffe, gli scrocchi, e simili contratti illeciti hanno regolarmente origine dal disordine e dal mal costume in specie dei figli di famiglia, e della gioventù sconsigliata ed inclinata ai vizj, e dalla circonvenzione delle persone che per il loro vile interesse li fomentano ed ajutano, dal che non di rado nasce la deplorabil rovina d'intiere famiglie, espressamente comandiamo ai Commissarj di quartiere d'invigilare indefessamente, ciascuno nel proprio quartiere, e fare invigilare al buon ordine, alla savia condotta, e al buon costume particolarmente della gioventù, onde ne segua che tali contratti illeciti siano insieme col vizio sradicati intieramente nelle forme le più efficaci ed opportune. E perciò detti Commissarj saranno anche solleciti, tutte le volte che venga a loro notizia un qualche trattato di simili contratti, d'impedirne la esecuzione, in quella guisa che stimeranno più conveniente, con far chiamare, avvertire, minacciare, e precettare i mezzani

di simili negoziati, servendosi contro di loro, o altri che vi abbiano cooperato, di qualunque compenso economico, con fare apprendere ai contraenti le funeste conseguenze che ne derivano, onde intieramente si astengano da tali illecite e perniciose contrattazioni, e con avvisare i loro parenti, e tutori respettivi, affinchè vi pongano riparo. (*L.* 26. *Maggio* 1777. *Art.* 40.) (a)

2. — Dichiariamo assolutamente rei di scrocchio, e soggetti alle pene qui sotto espresse, tutti quelli, i quali a qualsisia persona, che per bisogno o per sodisfare alle proprie voglie cerchi denaro, daranno scientemente sotto qualsivoglia titolo, invece di denaro, merci, masserizie, gioje, o altre robe di qualunque sorte, valotate nell'atto della consegna un certo determinato prezzo, con farne debitore chi le riceve, come se gli avessero dato il contante, ma che per avere il contante devono necessariamente rivenderle per quello che trovano, sia più, sia meno; maggiormente poi quando il datore di tali robe, per mezzo di RITRANGOLO, direttamente o indirettamente ha egli stesso la temerità e l'imprudenza di ricomprarle ad un prezzo minore di quello di cui si era fatto creditore. Sarà parimente reo di scrocchio chiunque, simulando di accomodare a cambio denaro effettivo, avrà dato altra qualunque specie. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 80.)

3. — I trasgressori, siccome i mediatori, ausiliatori, o in qualunque forma cooperatori, vogliamo che siano puniti con pena afflittiva di corpo, secondo la quantità ed importare dello scrocchio, e le altre circostanze del caso, da estendersi ai pubblici lavori; e di più, i principali, nella perdita totale del credito, o sia stato o non sia stato esatto, e sì di sorte che di frutto, da devolversi alla cassa delle multe, in modo tale però, che, non essendo stato esatto, chi mediante lo scrocchio n'era fatto debitore, debba rifondere alla detta cassa tutto quello che avrà ricavato, e non

(a) *Scrocchi, barocchj, ritrangoli, lecchi-fermi, babbi-morti, patti risentiti, patti strangolatorj, civanze, tagliamenti di collo, alle-dette, sono altrettanti nomi barbari denotanti le diverse specie di contratti affetti di usura, ciascuno dei quali si trova definito dal* Montelatici *nei suoi* elementi di giurisprudenza civile, *cui possono ricorrere i nostri Lettori, quando ne vogliano speciali notizie.*

altro più; se pure non si provasse ch'egli avesse usato maliziosamente qualche collusione nel fare ritratto della roba ricevuta, secondo che ne giudicherà pettoralmente il Presid. del Buon Gov., e nello Stato Senese l'Auditor Fiscale di Siena. (d. *Art.* 81.)

4. — E per trattenere maggiormente da simili indegni e fraudolenti commercj coloro che vi sono dediti, volendo che si astengano ancora da quello che potrebbe avere apparenza di comodo da una parte, e di lecito dall'altra, ordiniamo che sopra il credito di merci, o altre robe, quali si sieno vendute a respiro, non si possa sotto le istesse pene dello scrocchio, fuori che tra mercanti, nè da principio, nè dopo il corso di tempo alcuno, crear cambj, o pattuire frutti o interessi, anche a titolo di lucro cessante e di danno emergente, potendo avere il venditore, senza tali ripieghi e private convenzioni, il più delle volte adoperate in frode di usura, e che vanno lentemente a divorare le sostanze del compratore, spedita l'azione, quando gli piaccia, ossivvero alla scadenza pattuita, per esigere il suo credito, e, mentre il debitore sia moroso, per ottenere ancora quella indennità che di ragione gli fosse dovuta, da dichiararsi dal Giudice, e non altrimenti. (d. *Art.* 82.)

5. — Ed altresì, per ovviare che sotto l'apparente titolo di roba data in mostra non rimanga palliato un contratto tutto diverso per cui il debitore non sarebbe tenuto ad esibirla, nè ad altro più che a pagarne il giusto prezzo, non si attenderanno in avvenire a verun'effetto le *partite di libro*, quantunque legalmente tenuto, nè altri recapiti dai quali risulti alcuno debitore di roba ricevuta a mostra, se tali *partite* o *recapiti* non avranno il corredo della sottoscrizione del debitore, o del di lui commesso, non sapendo scrivere, e di due testimonj, i quali possano verificare che realmente le merci e robe furono fidate a mostra, e non con altro titolo, o in altro modo. (*Ivi*)

6. — Nei casi dichiarati agli Art. 80. 81. e 82. e per le pene ivi determinate, si procederà *ex officio*, ed a querela tanto del pubblico che del privato accusatore; e chiunque dei complici, mentre più siano gl'interessati nello scrocchio, o altri colla loro mediazione, ajuto, o consiglio vi abbiano cooperato, denunzierà

al Trib. la trasgressione, e ne darà prove sufficienti per la speciale inquisizione, sarà immune dalle dette pene. (d. *Art.* 83.)

7. — Comandiamo inoltre a tutti i Giudici, Cancellieri, e Attuarj di tutti i Trib. civili del Gran-Ducato, che, qualora saranno prodotte avanti di loro scritte, partite di libro, recapiti, o istrumenti, contro i quali il reo convenuto abbia opposte eccezioni di scrocchio, di usura riprovata, di fraude, o altra simile, che in qualunque modo induca un ragionevole e bastantemente fondato sospetto d'illecito negoziato, sospesa l'esecuz. del giudizio civile, rimettano al respettivo Trib. crimin. i detti documenti, ed il Trib. criminale avrà in conseguenza l'obbligo indispensabile di procedere *ex officio*, sentita la parte che si dichiara lesa, alla verificazione di quanto sarà stato opposto per devenire a quelle determinazioni che saranno di giustizia. (d. *Art.* 84.)

SCUOLE PUBBLICHE. V. Studj — Comunita': Stipendiati.

SCUSE per esser dispensati dalla Tutela e dalla Cura. V. Tutela 21. segg. 29. segg.

SEDIE e PANCHE. Abolizione della prerogativa di tenere le medesime nelle Chiese per uso privato.

1. — S. A. I. e R. con la veduta di meglio assicurare la tranquillità tra i privati, e il decoro del culto sacro, si è degnata con Rescritto dei 12. Agosto corrente di ordinare: Che nessuna persona, o famiglia possa esercitare nelle Chiese, specialmente parrocchiali, la prerogativa di avervi, e tenervi sedie, o panche di privato suo uso, se non per titolo di patronato, o per una speciale sovrana concessione da riservarsi unicamente come premio di rilevanti atti di beneficenza diretti al permanente vantaggio della Chiesa stessa; Che la collocazione delle panche, e sedie nell'interno delle Chiese, come ogni ispezione subalterna relativa a questo articolo di polizia materiale, appartenga ai Parrochi, e Rettori delle Chiese, dependentemente dalle superiori Istruzioni; E che la presente disposizione si applichi indistintamente ad ogni consuetudine contraria che in alcune Chiese si fosse introdotta

fino al presente giorno, fermi stanti gli usi attuali, quanto alla precedenza dovuta alle superiori Autorità locali, ed alle Magistrature, allorchè assistono alle sacre funzioni nella pubblica loro rappresentanza. (*Not.* 17. *Agosto* 1835.)

SEDIZIONE. V. Maesta' lesa.

SEDUTE MAGISTRALI. V. Consiglio Supremo — Giudizio crimin. — Comunita': Sedute.

SEDUZIONE. V. Stupro.

SEGNO dei pesi e misure.

1. — Essendo informati degl'inconvenienti ai quali sono spesse volte soggetti i nostri amatissimi sudditi per la moltiplicità dei diversi pesi e misure che sono in uso in diverse Città, Provincie, o Comunità del Gran-Ducato di Toscana, e premendoci l'ovviare a tali inconvenienti, siamo venuti nella determinazione di stabilire per unico peso e misura legale, da adoprarsi in tutte le contrattazioni che si faranno nel Gran-Ducato di Toscana, il peso, e la misura che presentemente si osserva nella nostra Città di Firenze. (*Mot.* 11. *Luglio* 1782. *in princ.*)

2. — Ordiniamo pertanto, che a ciascuna delle Comunità comprese nel Gran-Ducato di Toscana sia trasmesso uno degli assortimenti di pesi e misure simili a quelle che si conservano nell'Uffizio del Segno di Firenze, e sono stati riscontrati e legalizzati dalla Deputazione a questo effetto da noi nominata; quale assortimento dovrà restare a comodo pubblico nella residenza del respettivo Magistrato comunit., affidato alla cura del med. Magistrato, o di quella persona che sarà dal med. destinata. (d. *Art.* 1.)

3. — Pervenuto che sarà il detto assortimento di pesi e misure nella residenza del Magistrato comunitat., sarà cura del respettivo Giusdicente locale di renderlo noto al pubblico con sua Notific.; e nel termine di 4. mesi da decorrere dal giorno della suddetta Notif., chiunque vorrà vendere al pubblico, tanto nei mercati ed altri luoghi pubblici, che nelle botteghe, dovrà aver

fatto riscontrare e aggiustare i suoi pesi e misure, per ridurle esattamente uguali a quelle che compongono l'assortimento rimesso alla Comunità. (d. *Art.* 2.)

4. — Sarà permesso a ciascheduno degli abitanti nelle respettive Comunità di far paragonare ed aggiustare i loro pesi e misure con l'assortimento esistente nella residenza del Magistrato comunit., alla presenza però di uno almeno dei componenti il Magistrato med., o di quella persona che dal suddetto Magistrato sarà a ciò deputata; e quando siano trovate giuste, e corrispondenti a detto assortimento, sarà in loro facoltà di richiedere che siano contrassegnate e marcate: il che dovrà eseguirsi per mezzo di quella persona e con quel marchio che il Magistrato comunit. destinerà a questo effetto. (d. *Art.* 3.)

5. — Sarà permesso a chiunque venda al pubblico, tanto nei mercati ed altri luoghi pubblici, quanto nelle botteghe, di tenere i pesi e le misure non marchiate, semprechè siano conformi a quelle ch'esisteranno nella residenza dei respettivi Magistrati comunitativi. (d. *Art.* 4.)

6. — Ed affinchè una tale libertà non faciliti i mezzi alle frodi ed inganni, resterà sottoposto al rigore delle Leggi generalmente stabilite contro quelli che defraudano i terzi, chiunque si farà lecito di usare di mala fede, d'inganno, o di sorpresa, nel peso o nella misura. (d. *Art.* 5.)

7. — I Magistrati delle respettive Comunità per mezzo dei loro Deputati saranno tenuti ad invigilare che nei pubblici mercati sia dato a ciascuno il giusto peso e misura, a tenore dei patti convenuti tra i contraenti; e trovando commesse delle fraudi o inganni, massime in pregiudizio dei poveri, minori, o inesperti, ne dovranno fare il rapporto al Giusdicente locale, il quale ne farà, secondo le circostanze dei casi, quell'uso che crederà di ragione. (d. *Art.* 6.)

8. — Un'altro assortimento simile a quello trasmesso al Magistrato comunit. sarà successivamente consegnato al respettivo Giusdicente locale, da custodirsi diligentemente nel suo Tribun., serrato a chiave, all'oggetto che non resti mai alterato. (d. *Art.* 7.)

9. — Quando seguirà la mutazione dei soggetti componenti il Magistrato comunit., e prima di dimettere il loro uffizio, sa-

ranno i medd. obbligati a far trasportare l'assortimento affidato alla loro custodia nel respettivo Trib. del Giusdicente, ed ivi alla presenza del Giusdicente med. paragonarlo con quello esistente nel Trib., e trovatolo corrispondente, o fattolo ridur tale quando non lo fosse, ne otterranno un certificato autentico, da darsi loro dal Giusdicente *ex officio*, e senza spesa, in vista del quale non potranno i loro successori ricusare di riceverlo in consegna, ed il Cancelliere comunit. registrerà una tale consegna negli atti della Cancelleria. (d. *Art.* 8.)

10. — Un simile paragone e confronto dell'assortimento esistente nella residenza del Magistrato comunit. con quello che sarà nel Trib. del Giusdicente, dovrà farsi ogni volta che cada sospetto che l'assortimento affidato al Magistrato comunitativo possa aver sofferta qualche alterazione. (d. *Art.* 9.)

11. — Il Giusdicente, prima di dimettere l'uffizio, dovrà consegnare al di lui successore l'assortimento di pesi e misure commesso alla di lui custodia, e ne ritirerà dal med. un riscontro di averlo ricevuto in buona forma ed in perfetto buon grado, senza del quale non dovrà essere ammesso al Sindacato. (d. *Art.* 10.)

12. — Vogliamo pertanto che in avvenire, in tutte le Comun. o Luoghi del Gran Ducato di Toscana, eccettuati i Territorj di Lunigiana, Barga, e Pietrasanta, nei quali, attese le loro particolari circostanze, non intendiamo per ora d'innovare cosa alcuna, tanto nei pubblici mercati e nelle botteghe, quanto in tutte le altre contrattazioni, come ancora nelle riscossioni dei canoni dei livelli, censi, o altre prestazioni, non si faccia più uso, e nei contratti pubblici menzione, dei pesi e misure state finora veglianti, come di pesi e misure legali, ma unicamente del peso e misura da noi ordinata col presente Editto: dal qual peso e misura dovranno parimente in avvenire prender regola e norma tutte le suddivisioni più piccole per il maggior comodo della vendita de' generi a minuto, benchè non comprese nell'assortimento sud., che per regola di ciascuno sarà descritto in piede del presente Editto; laonde deroghiamo per tutti gli effetti sopra espressi a qualunque Legge, statuto, ordine, o consuetudine che fosse contraria alla presente nostra determinazione; fermo stante però

alla vendita del sale a minuto il peso che attualmente si pratica, fino a nuove disposizioni. (d. *Art.* 11.)

13. — Ed affinchè nell'adempimento degli obblighi sino al presente contratti nei pagamenti e riscossioni dei livelli, o altre prestazioni finora solite farsi in generi a peso o a misura, non insorgano dispute circa la valutazione e raggnaglio della differenza che corre tra il peso e misure finora usate, e quelle che si prescrivono col presente Editto, e per facilitare nel med. tempo ai nostri sudditi la continuazione delle loro contrattazioni senza timore di frode o d'inganno, ordiniamo che siano pubblicate le tavole fatte da noi compilare pel più facile ragguaglio dei diversi pesi e misure che si usano in diverse città o luoghi del Gran-Ducato di Toscana, al peso o misura che si pratica nella nostra Città di Firenze, e che le dette tavole siano a comodo universale rimesse a tutte le Comunità e Giusdicenti del Gran-Ducato di Toscana. (d. *Art.* 12.)

14. — In tutte le contrattazioni, che si faranno dalla pubblicazione del presente Editto in avvenire del Gran-Ducato di Toscana, dovranno adoperarsi i pesi e misure stabilite col R. Motup. del dì 11. Luglio 1782. (*L.* 23. *Luglio* 1814. *Art.* 1.)

15. — A tal'effetto saranno rimessi ai Provveditori dei respettivi Uffizj di Soprintendenza comunit., cioè Camera delle Comun. di Firenze, Uffizio generale delle Comun. di Siena, e Uffizio dei Fossi di Pisa, due assortimenti di pesi e misure simili a quelle che si conservano come matrici nell'Archivio generale in Firenze, stati riscontrati e legalizzati dalla Deputazione da noi nominata, uno dei quali assortimenti dovrà conservarsi come matrice, serrato a chiave, all'oggetto che non resti mai alterato, e l'altro dovrà restare a comodo pubblico a cura di quel ministro o persona che sarà destinata dal respettivo Provveditore, per servire di modello degli assortimenti da provvedersi dalle Comunità. (d. *Art.* 2.)

16. — Al *campione matrice* si avrà ricorso soltanto nei casi di un ben fondato dubbio che il campione d'uso pubblico avesse sofferta qualche alterazione, per fare il paragone e confronto. (d. *Art.* 3.)

17. — Pervenuti che saranno i detti assortimenti di pesi e misure negli Uffizj di Soprintendenza comunit.; sarà cura dei Provveditori di ritirare dai respettivi Uffizj di riscontro e verificazione i campioni di pesi e misure di sistema metrico, punzoni, ed altri oggetti, che non devono essere più in uso, e d'invitare le Comun. comprese in quel Dipart., limitandosi per ora a quelle di residenza dei Cancellieri comunit., a provvedersi sollecitamente un assortimento di pesi e misure simile al campione esistente nel loro Uffizio. (d. *Art.* 4.)

18. — Potranno le Comunità far ridurre al peso e misura toscana, secondo il detto modello e campione, i pesi e misure di sistema metrico, che hanno presso di loro, nella forma che potrà eseguirsi, o farne il conveniente ritratto, per supplire in parte alla spesa occorrente per la provvista dell'ordinato assortimento di pesi e misure conforme al campione esistente nell'Uffizio di Soprintendenza comunitativa. (d. *Art.* 5.)

19. — Tutti gli assortimenti provvisti dalle Comun. dovranno essere legalm. riscontrati e verificati col sud. campione. (d. *Art.* 6.)

20. — Chiunque vorrà vendere al pubblico, tanto nei mercati ed altri luoghi pubblici, che nelle botteghe o magazzini, dovrà aver fatto riscontrare e aggiustare i suoi pesi e misure, per ridurle esattamente eguali a quelle che compongono l'assortimento rimesso agli Uffizj di Soprintendenza comunitat., o a quello che dovranno provvedersi le respettive Comunità di residenza del Cancelliere comunitativo. (d. *Art.* 7.)

21. — Sarà permesso a ciascheduno degli abitanti delle respettive Comunità di far paragonare ed aggiustare i loro pesi e misure con l'assortimento esistente nelle Comunità, alla presenza della persona che sarà a tale oggetto deputata dal Magistrato comunit.; e qualora siano ritrovate giuste e corrispondonti a detto assortimento, sasà in loro facoltà di richiedere che siano contrassegnate e marcate; il che dovrà eseguirsi per mezzo di quella persona e con quel marchio che il Magistrato comunit. destinerà a questo effetto. (d. *Art.* 8.)

22. — Sarà permesso a chiunque venda al pubblico, tanto nei mercati ed altri luoghi pubblici, quanto nelle botteghe e ma-

gazzini, di tenere pesi e misure non marchiate, purchè siano conformi a quelle che esisteranno nella Comunità di residenza del Cancelliere (d. *Art.* 9.)

23. — Ma perchè una tal libertà non faciliti i mezzi alle fraudi e inganni, resterà sottoposto al rigore delle Leggi generalmente stabilite contro quelli che defraudano i terzi, chiunque si farà lecito di usare di mala fede, d'inganno, o di sorpresa nel peso e nella misura. (d. *Art.* 10.)

24. — I Magistrati delle respettive Comunità, per mezzo dei loro Deputati o Grascieri, saranno tenuti ad invigilare che nei pubblici mercati, e nelle botteghe e magazzini sia dato a ciascuno il giusto peso e misura, a tenore dei patti convenuti tra i contraenti; e trovando commesse delle fraudi ed inganni, massime in pregiudizio dei poveri, minori, ed inesperti, ne faranno fare il rapporto al respettivo Giusdicente locale, il quale ne farà, secondo le circostanze dei casi, quell'uso che sarà di ragione. (d. *Art.* 11.)

25. — In avvenire pertanto in tutte le Comunità e luoghi del Gran-Ducato di Toscana, tanto nei pubblici mercati e nelle botteghe, quanto in tutte le altre contrattazioni, non si farà più uso, e nei contratti pubblici menzione, dei pesi e misure sul sistema metrico, come di pesi e misure legali, ma unicamente del peso e misura da noi ordinata col presente Editto; dal qual peso e misura dovranno parimente in avvenire prendere regola e norma tutte le suddivisioni più piccole pel maggior comodo della vendita dei generi a minuto, benchè non comprese nell'assortimento sud., che per regola di ciascuno sarà descritto in piede del presente Editto. (d. *Art.* 12.)

26. — E siccome nella Città di Firenze è stato ripristinato l'Uffizio del Segno nel solito locale sulla Piazza di S. Biagio, così ciascuno, tanto della Città che della Campagna, potrà aver ricorso ai Ministri di detto Uffizio, per riscontrare, paragonare, e far marchiare, volendo, senza alcuna spesa, non solo i pesi e misure, aggiustate che siano, e ridotte conformi ed eguali a quelle del campione e campioni ivi esistenti, ma ancora i fiaschi di vetro, trovati che siano di giusta misura e capacità da bollarsi, col nuovo

segno già approvato, diverso da quelli stati in uso in addietro, e che sarà l'unico in avvenire, per fissare, determinare, e contrassegnare la giusta capacità legale dei fiaschi; dovendosi tutti gli altri fiaschi finora bollati con altro segno aversi e tenersi per illegali nelle pubbliche contrattazioni. (d. *Art.* 13.)

NOTA *dei pezzi che formano un assortimento di* Pesi.

Un pezzo	di 3. libbre.	Un pezzo	di 3. oncie.
Id.	di 2. «	Id.	di 2. «
Id.	di 1. «	Id.	di 1. «
Id.	di 6. oncie.		

Id. di mezz'oncia, con la corrispondente serie di den. e grani.
Due bilancie, una grande e altra piccola.

NOTA *dei pezzi che formano un assortimento di* Misure.

Uno stajo di rame.
Un quarto di stajo di rame.
Un quartuccio di rame.
Un vaso di tenuta di mezzo barile da vino.
Uno detto di tenuta di un quartuccio da vino.
Uno detto di tenuta di un mezzo barile da olio.
Uno detto di tenuta di un fiasco da olio.
Uno detto di tenuta di un quartuccio da olio.
Un passetto di ferro, ossia misura di 2. braccia.

SEGO LAVORATO.

— Disposiz. dogan. — È abolita ogni tassa di estrazione stabilita per il sego lavorato, il quale potrà liberamente e senza pagamento di alcun dazio essere estratto dal Territorio riunito. (*L.* 12. *Marzo* 1822.) (a)

SEGRETERIE REALI. V. Consiglio di S. A. R. — Grazia Sovrana.

(a) *Il Motuproprio de'* 9. *Ottobre* 1792. *ne aveva proibita l'estrazione, e quello de'* 30. *Aprile* 1804. *l'aveva permessa mediante un tassa di soldi* 10. *per ogni* 100. *libbre.*

SEGRETO negli affari. V. Impiegati Regj 1.

SENSALI pubblici, o mezzani pubblici (Agens de change, Courtiers) *Agenti intermediarj, che la Legge riconosce per le operazioni commerciali di mercanzie, assicurazioni, interpetrazioni, conduzioni di navi, trasporti di mercanzie ec.* (a)

— Dritto comm. — V. Cod. di Commercio *Art.* 74. *a* 90.

SENTENZE nelle cause civ. Rapp. di Proced. e discipl.

1. — Regol. — *Art.* 473. *segg.*

2. — — Discipl. V. Consiglio Supremo 62.

3. — — S. A. I. e R. ha approvato la seguente formula di intitolazione da apporsi dai Cancellieri in fronte alle copie autentiche delle sentenze, a forma dell'Art. 483. del Regolamento di procedura

LEOPOLDO SECONDO *per la Grazia di Dio Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale di Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria* Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec. felicemente Regnando.

(*qui si trascriverà la Sentenza pronunziata in nome del Tribunale, a tenore dell'Art.* 420. *del Regol. di proced.* (*Circ.* 20. *Febbrajo* 1815., *e Not.* 18. *Giugno* 1824.)

4. — — La copia e la notif. delle sentenze non deve farsi dall'Attuario *ex officio*, ma a richiesta delle parti; essendo facoltativo alle med., dopo aver sodisfatto il dritto dovuto per la pronunzia delle sentenze, il portarle o non portarle ad esecuz. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 2.)

5. — — I Procuratori sono autorizzati a trascrivere o fare trascrivere da altri in carta bollata, ed in tanti esemplari quante

(a) *Con Motup. de'* 10. *Agosto* 1784. *vennero soppressi nella Città di Firenze i posti di pubblico Mezzano o Sensale, rilasciata a chiunque la facoltà di contrattare senza la necessaria interposizione di alcuna persona: per lo che oggi una tal qualità non ha luogo che in Livorno, ove da questa Dogana si spediscono le patenti ai Mezzani, ed ove si custodiscono i loro Registri.*

sono le parti alle quali deve notificarsi la sentenza, la copia autentica della med., certificando in piè di ciascuno esemplare per conforme alla copia autentica la copia ivi trascritta. (d. *Art.* 12.) (a)

6. — — Quando è stato pagato il dritto di copia di una sentenza, può questa notificarsi dal Cursore senza bisogno di precedente *esibita* in Cancelleria, e non è dovuto alcun dritto di *esibita*, nè di *visto*. (d. *Art.* 15.)

7. — — La I. e R. Consulta è rimasta informata che è invalso in alcuno dei Trib. civili del Gran-Ducato lo stile di far leggere e pubblicare alla udienza, nei giorni destinati alla spedizione delle cause, solamente le cedole delle sentenze, le quali poi non vengono redatte in buona forma e depositate in Cancelleria, se non che a comodo del Giudice; e volendo prevenire gli inconvenienti che possono procedere da questo irregolare sistema, che porta anche ritardo nella amministrazione della giust., perchè impedisce alle parti litiganti di far valer tosto i diritti ch'emanano a loro favore dalle sentenze, ha ordinato, che, fermo stante il disposto nell'Art. 480. del Regol. di Proc. civ., e nell'Art. 62. del Regol. per l'ordine e discipl. dei Trib., i quali vogliono che le sentenze siano lette e pubblicate dal Ministro di Cancelleria all'udienza pubblica del Trib., in presenza di tutti i Giudici, nel giorno prefisso alla spedizione delle respettive cause, non sia per l'avvenire proceduto mai alla lettura e pubblicazione delle sentenze, se non quando siano esse redatte in carta bollata, e firmate dai Giudici e dal Cancelliere, il quale, dopo la lettura e pubblicazione delle med., dovrà depositarle in Cancell., d' onde non potranno più estrarsi. Avverte inoltre la I. e R. Consulta, che le dette sentenze dovranno sempre essere accompagnate dalle narrative, e dai *Motivi*, qualora non trattisi di quelle che richiedono, a forma degli Ordini, il motivo separato, nel qual caso dovranno esse, in luogo delle narrative, essere munite dei *Visis*; la pubblicazione per altro di dette sentenze alla udienza del Trib.

(a) *Quest'ultima funzione non contemplata dalla Tariffa è compresa nella tassa di* 3. *Classe* V. Procuratori presso i Trib. Onorar.

potrà limitarsi alla lettura soltanto dei motivi, quando vi siano uniti, e della parte dispositiva. (*Circ.* 23. *Sett.* 1819.) (a)

8. — — È dovere dei Cursori citazionieri di trascrivere in piè delle sentenze originali il rapporto della seguita notificazione nel giorno stesso in cui la notificazione ha avuto luogo, menochè se in quel giorno med. non abbia potuto il Cursore restituirsi al luogo di residenza del Trib. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 46.)

SENTENZE NELLE CAUSE CIV.: Rapporti con le Leggi del Registro e del Bollo.

1. — I Ministri dei Trib., sotto pena di pagare il doppio diritto per ogni contravvenz., saranno tenuti a denunz. all'Uffizio del registro tutte le sentenze relative a contratti verbali, che importino traslazione e passaggio di proprietà o di usufrutto di beni immobili. (*L.* 30. *Dec.* 1814. *Art.* 12.) (b)

2. — — Quanto all'obbligo delle denunzie delle sentenze relative ai contratti verbali traslativi della proprietà o dell'usufrutto di beni immobili, ingiunto ai Ministri dei Tribun. dall'Artic. 12. della Legge del 30. Dec. 1814., la contravvenzione si considererà commessa, e la penale respettivamente incorsa, se la denunzia verrà dai Ministri stessi ritardata oltre i 20. giorni dal dì della pronunzia delle sentenze surriferite. (*Not.* 25. *Settembre* 1827. *Art.* 1.) V. AGGIUDICAZIONE 9. segg.

3. — — La carta media da soldi 10. dovrà usarsi per tutte le copie autentiche di decreti e sentenze definitive pronunz. dal Supr. Cons. di Giustizia, e dalle Ruote di Firenze, Siena, Pisa, e Grosseto. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 8.) (V. *la nota a* BOLLO § 14.)

(a) *Presso il Magistrato civ. e cons. di Livorno una Lettera della Consulta de'26. Aprile 1821. permise di pubblicare sulla cedola firmata dai Giudici e dal Cancelliere, anche alle postille, quei decreti soltanto in rapporto ai quali l'urgenza sia tale da rendere dannosa la dilaz. della pubblicaz. dei med., purchè questi siano redatti in carta bollata, e firmati nel giorno successivo a quello della pubblicazione.*

(b) *Sono di tal natura anche le aggiudicaz. di diritto fatte al creditore in ordine agli Art.* 884. *e* 1075. *del Regol. di Proc. civ.* V. INCANTO D'IMMOBILI.

SENTENZE NELLE CAUSE CIV.: Esecuzione in genere.

1. — Le sentenze dei Tribun. Toscani passate in cosa giudicata sono comprese fra gli atti che hanno nel Gran-Ducato l'esecuzione parata, quando sono rivestite della forma prescritta dalla Legge. (*Regol. proc. civ. Art.* 793.)

2. — Le sentenze proferite nei giudizj ancorchè sommarj: quando non ne sia stata ordinata l'esecuz. provvisoria nonostante opposizione o appello, non possono eseguirsi che dopo spirati i 10. giorni dalla notif. alla persona o al domicilio. (d. *Art.* 687.)

3. — I Tribun. non possono ricusare di eseguire le sentenze inappellabili, sebbene sia stata domandata la revisione, o la sospensione della esecuzione delle medes., e sia stato citato anche avanti la I. e R. Consulta all'effetto di ottenere la detta sospensione o *non s' innovi*. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 5.)

4. — Non potrà essere accordata sospensione della esecuzione delle due sentenze conformi, nè delle sentenze, sebbene uniche, che dalla Legge non hanno alcun rimedio ordinario, neppure in sequela della Supplica o ricorso per la revisione di esse. (*Not.* 4. *Luglio* 1823. *Art.* 11.)

5. — Quanto alle sentenze soggette in merito a qualche rimedio ordinario, ma che non ammettono rimedio ordinario sospensivo, potrà la sospensione, previo l'esame conveniente, essere accordata dalla I. e R. Consulta, quando siano ordinati pagamenti a favore di forestieri non aventi domicilio o possesso di beni stabili nel Gran-Ducato, o a favore di altre persone di dubbiosa idoneità previa però la giustificazione, che il succumbente abbia legalmente depositato l'importare della condanna, e non altrimenti; ovvero quando la esecuzione fosse per portare grave pregiudizio al succombente, che abbia già introdotto in via ordinaria il rimedio che gli possa competere contro le sentenze predette. (d. *Art.* 12.)

SENTENZE NELLE CAUSE CIV.: Emolumenti di tariffa (a).

(a) *Simili diritti pagati anticipatam. non sono restituiti se non viene oltrimenti pronunziata la sentenza, quando il Giudice prese cognizione e studio della causa, sebbene la discussione non avesse avuto luogo.* (Rescr. della R. Consulta de' 30. Gennajo 1817.) *Ma se l'anticipazione non fu*

1. — I diritti ai quali sarà soggetta la sentenza, dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per la respettiva porzione, nei modi e termini che verranno stabiliti da speciali regol. (*Reg. proc. civ. Art.* 482.)

2. — Per le sentenze definitive, sottoposte ad un diritto proporzionale, devono pagarsi gl'infrascritti diritti prima che sieno le medesime proferite, ed a norma delle domande che saranno state esibite in atti da ciascheduna delle parti, per metà, col regresso a favore di quella parte che pagherà l'intiero. (*Tar.* 24. *Dec.* 1814. § 46.) (a).

3. — Cause sommarie, e ordinarie fino a L. 200. Fino a L. 20. non è dovuta somma alcuna. (*Mot.* 23. *Decembre* 1814. *in prin.*)

Da L.	20.	a L.	50. . . .	L. 1.
Da «	50.	a «	100. . . .	« 2.
Da «	100.	a «	150. . . .	« 3.
Da «	150.	a «	200. . . .	« 4. (b)

4. — Cause sommarie superiori alle Lire 200.

		Nei Tribunali — di 1.° ord.	— di 2. ord.	— di 3. ord.
Da L. 200.	a L. 500.	L. 8. « «	L. 6. « «	L. 5. « «
Da « 500.	a « 700.	— 10. « «	— 8. « «	— 6. « «

(*Tarif.* 1814. *Art.* 45.)

Da L. 700.	a L. 1750.	L. 21. « «	L. 10. 10. «	L. 7. « «
Da « 1750.	» 3500.	« 28. « «	— 14. « «	— 9. 6. 8.
Da « 3500.	« 5250.	« 36. « «	— 18. « «	— 12. « «
Da « 5250.	« 7000.	« 44. « «	— 22. « «	— 14. 13. 4.
Da « 7000.	« 17500.	« 58. « «	— 29. « «	— 19. 6. 8.

fatta, perchè la parte istante era ammessa al benefizio di miserabile, e se la Sentenza assolve l'avversario non miserabile, che non fece istanza, sarà egli giusto che questi paghi i diritti della sentenza, senza speranza di rimborso?

(a) *I diritti ed emolumenti giudiciarj delle sentenze sono comuni per le cause tanto di prima che di seconda e di ulteriore istanza.*

(b) *Fin qui la tassa è comune a tutti i Trib. della Toscana, di qualunque ordine essi siano.* (Tar. 24. Decembre 1814. part. 2. § 12. Circ. 16. Aprile 1821. Art. 19.)

			Nei Tribunali — di 1. ord.	— di 2. ord.	— di 3. ord.
Da	« 17500.	« 35000.	« 72. « «	— 36. « «	— 24. « «
Da	« 35000.	« 52500.	« 86. « «	— 43. « «	— 28. 13. 4.
Da	« 52500.	« 70000.	« 100. « «	— 50. « «	— 33. 6. 8.
Da	« 70000.	in ogni somma	« 115. « «	— 57. 10. «	— 38. 6. 8.
Nelle cause sommarie, che non ricevono stima pecuniaria.			« 36. « «	— 18. « «	— 12. « «

(*Tarif. del* 1814. *Art.* 46. *e* 47.)

5. — Cause ordinarie. — Nelle cause ordinarie corre la stessa tassa fino al merito di L. 700.

			Nei Tribunali — di 1. ord.	— di 2. ord.	— di 3. ord.
Da	L. 700.	a L. 3500.	L. 52. « «	L. 26. « «	L. 17. 6. 8.
Da	« 3500.	« 5250.	« 66. « «	— 33. « «	— 22. « «
Da	« 5250.	« 7000.	« 80. « «	— 40. « «	— 26. 13. 4.
Da	« 7000.	« 17500.	« 105. « «	— 53. 10. «	— 35. « «
Da	« 17500.	« 35000.	« 132. « «	— 66. « «	— 44. « «
Da	« 35000.	« 52500.	« 158. « «	— 79. « «	— 52. 13. 4.
Da	« 52500.	« 70000.	« 184. « «	— 92. « «	— 61. 6. 8.
Da	« 70000.	in ogni somma	« 212. « «	— 106. « «	— 70. 13. 4.
Nelle dette cause ordinarie che non ricevono stima pecun.			« 66. « «	— 35. « «	— 22. « «

(*Tarif. del* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 48.)

6. — Sono anche di dritto proporzionale le sentenze del Savio consultore nelle cause per consiglio del savio (V. Consiglio del Savio), e le sentenze arbitramentali. (V. Compromesso)

7. — La Tariffa de' 18. Febbrajo 1815. per le cause che non superano in merito le L. 700. non parlando del dritto dovuto pei decreti e sentenze proferite in cause di merito inferiore alle lire 200., non può farsi luogo in questo rapporto all'applicazione di detta Tariffa, e conviene ricorrere alla precedente del 23. Dec. 1814. part. 2. Art. 10. 11. e 12. (*Circ.* 16. *Apr.* 1821. *Art.* 19.)

8. — Per le sentenze proferite in esecuzione di preced. sentenze, che hanno dichiarato il credito, non è dovuta tassa pro-

porzionale, ma semplicemente il diritto fisso determinato secondo i casi dalla tariffa. (d. *Art.* 16.) (a)

9. — Non è dovuto dritto di scritturato, o trascrizione delle sentenze e decreti, per la loro remissione alla Cancell., la quale non ha altro incarico che di porli in filza, salvi i dritti del copista del Giudice. (d. *Art.* 29.)

10. — Per le sentenze confermatorie o revocatorie delle sentenze contumaciali, a cui è stata fatta opposizione, non può percipersi se non che il dritto stesso stabilito dall'Art. 36. della Tariffa del 1814.; giacchè per la sentenza contumaciale è già pagato il diritto proporzionale. (d. *Art.* 15.) V. *Nota* (a).

11. — In tutti i Trib. civili dovranno dagli Attuarj d'ora in avanti, esser notati distintamente in margine delle sentenze i diritti percetti per le med., con la precisa indicazione dei titoli all'appoggio dei quali sono stati esatti, non meno che di ogni respettivo capo di dichiaraz., quando ne contengano diversi. (*Circ.* 7. *Marzo* 1833.)

SENTENZE NELLE CAUSE CIV. Onorarj dei Procuratori.

1. — Per la cedola delle sentenze definitive, tanto nel giudizio ordinario che sommario, sebbene contenenti più separati capi di condanne o dichiarazioni, sono dovute ai Procurat. del

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . « 6. 13. 4.
3. . . . . « 5. — —
4. . . . . « 3. 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 14.)

2. — Pel disteso di cedola per qualunque sentenza incidentale o interlocutoria: ai Procuratori del

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . « 3. 10. —
4. . . . . « 2. 6. 8.

(d. *Art.* 42.)

(a) *Questo diritto, pei Trib. di* 1. *ordine, è di L.* 7., *di L.* 3. 10. *per quelli di* 2. *ordine: e di L.* 2. 6. 8. *per quelli di* 3. *ordine.* Tariffa 1814, part. 1. Art. 36., e part. 2. Art. 3. 4.

3. — Per disteso d'istanza qualunque ai Tribunali, Arbitri, o altri Giudici, sopra atti ordinatorj e preparatorj, compresa la narrativa e cedola: ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 15. —
4. . . . . « 1. 3. 4.
(d. *Art.* 128.)

SENTENZE NELLE CAUSE CRIM. EMANAZIONE. V. GIUDIZIO CRIMINALE.

SENTENZE. NELLE CAUSE CRIMIN. ESECUZIONE.

1. — S. A. I. e R. ha ordinato, che sia fatto intendere a tutti i Trib. crim. del Gran-Ducato, che a forma degli Ordini veglianti non sospendono la esecuzione delle sentenze crimin. le suppliche dei condannati, o quelle per essi degli Avvocati dei poveri, o altri loro difensori, tendenti ad ottenere la grazia della condonazione, diminuzione, o permuta delle pene state decretate dai Giudici, ma le dette sentenze, dopo la loro notificazione al condannato, debbono mandarsi immediatamente alla loro esecuz.; eccettuate soltanto quelle sentenze, che portano alla pena di morte, o dei pubblici lavori, le quali non devono eseguirsi fino all'esito delle suppliche per la grazia: fermostante peraltro quanto è disposto nell'Art. 43. dell'Editto de'22. Giugno 1816. rispetto ai condannati dai Trib. straordinarj istituiti coll'Editto med., in vigore del quale deve sospendersi soltanto la esecuzione delle sentenze portanti la pena di morte, per dar luogo all'esperimento della grazia. (*Circ.* 6. *Aprile* 1820.)

2. — Dall'andamento di alcuni affari essendosi rilevato che per difetto di sistema pratico riesce non raramente ai condannati dai Trib. crim., e in specie ai condannati nelle minori pene afflittive, di sottrarsi alle medesime per lungo corso di tempo, con danno del pubblico esempio, quando le punizioni, senza legali motivi, non susseguono immediatamente le sentenze che le hanno pronunziate; ed essendone stato reso conto a S. A. I. e R. ad

oggetto di porvi riparo: l'I. e R. A. S. si è degnata approvare le seguenti Istruzioni. (*L.* 29. *Decembre* 1827. *in princ.*)

3. — Tutte le sentenze crimin. condannatorie, proferite respettivamente dalle Ruote di Firenze e di Grosseto si dovranno in estratto, a cura dei Cancellieri delle medesime, immediatamente rimettere ai Tribun. di Provincia, che istruirono il relativo Processo, affinchè possa procedersi alla legittima notificaz. di esse. (d. *Art.* 1.)

4. — Queste sentenze delle Ruote crim., e degli stessi Trib. ancora, entro i limiti della loro competenza, tanto dai Cancell., quanto dai Notari, saranno riportate nel Protocollo crimin. che dovrà esser tenuto con tutta regola e precisione, e dentro le ore 24. dal dì della prolazione, perciò che concerne le sentenze di propria competenza, e viceversa dal dì dell'arrivo degli estratti spediti dai Cancellieri delle due Ruote ai Trib. che ne compilarono il processo, saranno notificate agl'individui contemplati nelle med., se dimorano o si trovano in quella giurisd , ed in caso che non vi si trovino, il respettivo Tribunale inoltrerà per sussidio l'estratto medesimo a quello della dimora del condannato, da cui pure dentro il termine delle ore 24. dal dì dell'arrivo del trasmessogli estratto si procederà all'opportuna notif. (d. *Art.* 2.)

5. — Gli Attuarj delle Prov., tanto nel caso di notificazione eseguita direttamente, quanto in quello di notificazione effettuata per mezzo di lettera sussidiaria, ne daranno conto alla Cancell. delle Ruote respettive nei modi fin qui praticati. (d. *Art.* 3.)

6. — Eseguita che sia nel sistema superiormente prescritto la notificaz. delle sentenze, tanto proferite dallo stesso Trib. nei termini della sua competenza, quanto rimesse in estratto dai Cancellieri delle indicate Ruote, dovrà senza alcuna dilaz., il Cursore cui n'è affidato l'incarico, depositare in Trib. referto, quale con tutta sollecitudine verrà nella parte sostanziale trascritto in calce delle sentenze stesse riportate nel Protocollo. (d. *Art.* 4.)

7. — Il Trib. cui nella contingenza dei casi sia stato rimesso con lettera sussidiaria, da quello che ne fabbricò la correlativa procedura, l'estratto della sentenza per farne eseguire la notific. uniformandosi sempre al termine come sopra ordinato per com-

pire un tale atto, respingerà nel primo corso di periodica corrispondenza al Trib. committente l'estratto della sentenza, corredato del referto trascrittovi dal Cancell. o Notaro, giustificativo della seguita notificazione, di che dovrà subito prendersi nota nel Protocollo crimin. dal Ministro che ne commesse la notificazione. (d. *Art.* 5.)

8. — Fermo stante il disposto degli Ordini veglianti pei condannati alle pene capitali, ed alle pene dei pubblici lavori e della reclusione, e senza fare alcuna innovazione quanto ai termini accordati per incominciare la loro pena ai condannati all'esilio o al confino, per ogni altra condanna crim. il termine ad averla eseguita sarà di ore 24., e decorrerà dalla spirazione di quello concesso dai Regol. per l'appello, o respettivamente per quello di ricorso avanti la I. e R. Consulta; salvo sempre e riservato al Presidente del Buon-Governo di poter restringere il detto termine, o provvedere con cautele diverse, quando concorrono giuste considerazioni di Polizia. (d. *Art.* 6.)

9 — Se per altro la condanna alla carcere temporaria riguarderà soggetti che siano già stati carcerati pendente il processo, e continuino ad esserlo al momento della prolazione della sentenza, dovranno rimanervi per sodisfare alla loro pena sino che non sia terminata. (d. *Art.* 7.)

10. — Il detto termine di ore 24. prefisso per l'esecuzione delle sentenze condannatorie che sopra, sarà di rigore, e i Trib. ai quali nei casi particolari ne spetta la cura invigileranno che nel med. abbiano le sentenze predette il loro effetto, e ritenendo il prescritto degli Ordini, invigileranno pure che abbiano il loro immediato effetto le sentenze che importano condanna al confino o all'esilio, spirati che siano i termini che concedono ai condannati per trasferirsi al loro destino, e gli Attuarj crim. dovranno notare in calce del Protocollo, ed in margine di esso, alle relative partite, l'esecuzione stata data alle sentenze nel medesimo accese, marcando il giorno preciso in cui l'esecuzione ha avuto luogo. (d. *Art.* 8.)

11. — Inoltre noteranno nel Protoc. stesso, quanto ai condannati ai pubblici lavori ed alla Casa di reclusione, il giorno

della consegna agli Esecutori pel trasporto dei condannati stessi al loro destino; la loro consegna effettiva al Bagno, o alla Casa di forza, secondo il riscontro fatto dall'Amministraz. dei Bagni, o dalla Casa di forza respettivamente. (d. *Art.* 9.)

12. — Quanto ai condannati al confino, dovranno marcare l'avviso datone ai Commis. RR. di Volterra e Grosseto; il giorno della consegna fatta agli Esecutori pel trasporto del condannato al confino, ove abbia luogo accompagnatura: il giorno in cui il condannato si è presentato al suo destino nella Provincia, secondo il riscontro che ne faranno i Commissarj RR. sudd. (d. *Art.* 10.)

13. — Quanto ai condannati alla pena d'esilio, i capi subalterni delle Polizie locali, nei 3. giorni successivi al termine concesso al condannato per mettersi alla osservanza della sua pena, dovranno con loro particolar rapporto certificare al Tribun. che il condannato ha di fatto portata all'osservanza la sua condanna, o le difficoltà che hanno impedito ad essi capi di Polizia di costringerlo all'osservanza pred.; di che pure sarà fatta menzione nel Protocollo sopra indicato. (d. *Art.* 11.)

14. — Conservati i metodi attuali relativi all'esecuzione ed incasso delle multe, procureranno i Ministri che la esecuz. stessa abbia luogo dentro i 40. giorni dallo spirare del termine assegnato per il pagamento, fuori del caso in cui dall'Autorità competente sia accordata, in vista di specialissime circostanze, qualche sospensione di atti, o composizione al pagamento, di che, come dell'assegnazione del termine il versamento, incominciamento delle molestie, e loro stato attuale, dovrà prendersi registro nel Protocollo summentovato. (d. *Art.* 12.)

15. — Saranno diligenti ancora gli Attuarj crimin. di notare colla data respettiva i ricorsi in revisione avanti la I. e R. Consulta, i Rescritti di ammissione o di rejezione, le suppliche di grazia, nei casi nei quali a forma delle Leggi operano la sospensione dell'esecuzione, ed i Rescritti di risoluzione. E per l'effetto suddetto, quanto a quei condannati i ricorsi o le suppliche dei quali verranno inoltrate per il canale delle Cancell. delle Ruote, i Cancellieri delle medesime, volta per volta dovranno renderne

ragguagliati i Trib. respettivi, e li ragguaglieranno pure dei Rescritti di risoluzione, dei quali segua direttamente la partecipaz. alle Ruote suddette. I salvo-condotti pure, importanti proroga ad incominciare l'osservanza della pena, dovranno esser notati in Protocollo alle partite respettive, colla menzione della data del salvo-condotto e della sua durata. I salvo-condotti però di questa specie non potranno concedersi che dalla superiore Potestà economica nei casi permessi dalle Leggi, ed a forma delle sue Istruzioni. Il Dipart. che li concede dovrà renderne avvisato il Trib. istruttore del Processo, e responsabile dell'esecuz. (d. *Art.* 13.)

16 — Preparati in tal guisa nel Protocollo crim. i materiali tutti che possono far conoscere l'andamento della procdura esecutiva delle sentenze condannatorie, dovrà tenersi in tutti i Trib. crim. un Registro particolare, nel quale, sotto numero progressivo dal dì della prolazione delle sentenze, allorchè vengano emanate dagli stessi Trib. che ne compilarono il processo, o dall'arrivo degli estratti di che nell'Art. 1., figureranno tutti i condannati in via ordinaria in seguito di procedura formata nei respettivi Trib., indicanti in tante separate colonne. 1. Nome, cognome, età, professione, dimora del condannato, delitto, sentenza, e pena: 2. Data della notificazione della sentenza: 3. Data del ricorso in revisione, o alla grazia, o menzione negativa in proposito: 4. Data e tenore del Rescritto sovrano sulla revisione o sulla grazia, e data dell'arrivo al Trib della sua partecipazione: 5. Data e durata dei salvo-condotti rilasciati dalla superiore Autorità ai condannati prima di assumere l'osservanza della pena: 6. Data della esecuzione della sentenza colle specialità indicate negli Art. 8. 9. 10. 12.: 7. Il Trib. cui sia stata commessa per sussidio la notificazione o esecuzione della sentenza, data della commissione, e relativo riscontro: 8. Osservazioni, specialmente su i motivi della ritardata esecuzione. (d. *Art.* 14.)

17. — Di un registro così compilato se ne rimetterà un estratto dentro i primi 5. giorni di ciascun mese ai Cancellieri delle due Ruote criminali dai Trib. compresi nel Compartim. a quelle respettivamente sottoposto. (d. *Art.* 15.)

18. — Tosto che i condannati avranno espiata la loro pena, o si troveranno all'osservanza di questa, non si faranno altrimenti

figurare negli estratti successivi a quello nel quale siasi fatta menzione di una simile circostanza. (d. *Art.* 16.)

19. — Cancellieri delle due Ruote di Firenze e Grosseto formeranno e terranno nel respettivo Uffizio un registro generale, desunto in quanto occorra da quelli come sopra prescritti ai Trib. provinciali, coll'aggiunta però di un'altra colonna destinata a denotare il Tribun. che istruì il processo, ed a cui è stato rimesso l'estratto della sentenza per la sua notificazione ed esecuzione, avvertendo inoltre di aggiungere, in quella delle osservazioni, gli ordini che possono essere diretti ai respettivi Trib. che si trovino in ritardo; nel qual registro saranno diligenti a portare alle relative colonne tutte quelle note e menzioni di cui lo stato dei respettivi affari somministri facilità ai medd., riempiendo le altre col materiali che desumeranno come sopra dagli estratti di registro, che mese per mese verranno rimessi alle loro Cancellerie dai Trib. delle Provincie. (d. *Art.* 17.)

20. — Ogni qualvolta alcuno dei detti Tribun. si troverà in ritardo per la notificazione ed esecuzione delle sentenze nel modo e norma superiormente tracciata, sarà di assoluto dovere dei Cancellieri sudd. di renderne conto al Presid. della Ruota respettiva, il quale richiamerà all'esatta osservanza degli Ordini, e alle debite giustificazioni occorrendo, i Ministri trascurati e negligenti. (d. *Art.* 18.)

21. — Ogni semestre, e segnatamente dentro i primi 10. giorni di Luglio e di Gennajo, i Cancellieri sopracitati rimetteranno al respettivo loro Presidente l'estratto del registro generale dei condannati, munito delle analoghe osservazioni su quelle partite trovate in ritardo per la notificazione o esecuzione, e detto Presid., avvertito ciò che crederanno meritevole di osservazioni, e senza ritardare i richiami e i provvedimenti che reputeranno opportuni nell'interesse del servizio, lo comunicheranno al Presid. del Buon Gov., il quale, con i rilievi che crederà farvi, ne darà partecipazione alla I. e R. Consulta, che fattone uso, ritornerà poi gli estratti suddetti alla Segreteria del sullodato Presidente del Buon Governo. (d. *Art.* 19.)

22. — I Ministri delle Cancellerie e Notari criminali che si mostreranno trascurati nell'osservanza dei presenti Articoli non

eviteranno gravi dispiaceri, e anche il ritardo di avanzamenti. (d. *Art.* 20.)

23. — La spesa per la formazione del Registro prescritto dall'Art. 14. della Circ. de' 29. Decembre 1827. per la procedura esecutiva delle sentenze criminali condannatorie, deve, nei Trib. ove i Giusdicenti e Ministri partecipano agli emolumenti, detrarsi dalla massa dei detti emolumenti prima della repartizione; come pure la spesa per la rinnuovazione di tal Registro. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 27.) V. § 16.

S. SEPOLCRO. (Città) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 3. Clas. è nel Compart. della Ruota di Arezzo; dipende da quel Commissariato nei rapp. politici, e per l'esecuz. immobil. dal Trib. di prima istanza di questa Città; ha la giurisd. civile sulla sola Comun. di S. Sepolcro.

— La Comun. è compresa nella Camera di Arezzo; è Capoluogo di Circond. di 5. Clas.; evvi una Cancell. che serve anche alle Comun. di Anghiari, Monterchi, e Monte S. Maria; vi è un Uffizio di esaz. del Regis., ed ha la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 6850.

Popoli

Aboca — S. Fiora — Gricignano — Metello — Misciano — Montagna — S. Sepolcro (3. Cure) — Val d'Afra *S. Giovanni Battista* — Val d'Afra *S. Martino* — Villa.

Dioc. — S. Sepolcro.

S. Croce — *Dioc.* — Arezzo.

S. SEPOLCRO. Dogana di frontiera di 1. classe nel Dipart. doganale di Firenze.

SEPOLCRO VIOLATO (*La distruzione dei sepolcri, lo spoglio dei cadaveri ec., quantunque secondo il Gius dei Romani costituissero un titolo separato di delitto, oggi non verrebbero considerate che come una qualità o circostanza aggravante l'altro delitto cui questi atti contrarii alla religione fossero uniti*) V. Poggi Elem. Jurisp. crim. lib. 2. cap. 4. per tot.

SEQUESTRO. *Atto in conseguenza del quale, a richiesta del creditore, e per comando del Giudice, si rimette nelle mani di un terzo una cosa appartenente al debitore perchè la ritenga da buon padre di famiglia a disposizione del Giudice stesso, e per interesse di chi di ragione.*

SEQUESTRO DI EFFETTI PRESSO DI UN TERZO. *Quella specie di sequestro, conosciuta sotto i nomi di* Staggina, Staggimento, o Intigina, *che ha luogo quando ciò che deve cadere sotto sequestro non è nelle mani del debitore.*

1. — DRITTO CIV. — Per le provvisioni, e pensioni degli Impiegati RR. V. IMPIEGATI RR. 15. segg.

2. — DRITTO COMM. — Sequestro permesso al proprietario della lettera di cambio protestata in mancanza di pagamento. (*Cod. comm. Art.* 172.)

3. — PROCED. CIV. — Quando sia permesso, e come. *Regol. Art.* 645. Revoca nel caso di non deduzione dei titoli. d. *Art.* 647. Dichiarazioni da farsi nell'atto di sequestro. d. *Art.* 648. 653. 654. 659. Azioni contro il sequestrario. d. *Art.* 649. Sequestro sopra i frutti pendenti. d. *Art.* 651. Notificazioni dell'atto di sequestro al debitore. d. *Art.* 652. Precetto di non rompere il sequestro. d. *Art.* 653. Elezione di domicilio da farsi nell'atto di sequestro. d. *Art.* 654. Tribunale competente per accordarlo. d. *Art.* 655. Forme del giudizio. d. *Art.* 656. Notificazione dei sequestri sopravvenuti. d. *Art.* 657 Refezione delle spese commesse dal sequestrario. d. *Art.* 658. Sequestri in mano di Cassieri pubblici. d. *Art.* 659. Vendita degli oggetti sequestrati. d. *Art.* 660. Assistenza alle raccolte pendenti sequestrate. d. *Art.* 661. Effetti non sequestrabili. d. *Art.* 662.

4. — Per ottenere il sequestro non sarà necessaria l'istanza verbale da farsi in pubblica udienza dal sequestrante, ma servirà che sia presentata al Cancelliere la cedola, e *visis*. Potrà il Trib. alla richiesta del creditore, omettere la pubblicazione all'udienza. (*Tarif. procurat.* 1814. *Art.* 78.)

5. — I registri dei sequestri non devono tenersi sciolti a quaderni, ma devono comporsi e formarsi in principio di quel nu-

mero di fogli che sia proporzionato, e debbono cartolarsi. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 10.)

6. — Emolum. giudic. — Per i sequestri che si facessero presso gli atti di tutti indistintamente i Trib., dovrà pagarsi il seguente diritto proporzionale.

Al di sotto di L. 1. non è dovuta alcuna somma.

Da L.	1. a L.	10.	L. —	6. 8.
Da «	10. «	20.	« —	10. —

(*Not.* 24. *Luglio* 1817.)

Da «	20. «	40.	«	1. — —
Da «	40. «	200.	«	2. — —
Da «	200. «	700.	«	3. — —
Da «	700. «	1400.	«	5. — —
Da «	1400. «	3000.	«	8. — —
Da «	3000. «	6000.	«	10. — —
Da «	6000. «	10000.	«	14. — —
Da «	10000. in ogni somma		«	18. — —

Se si tratterà di debiti pubblici, dovrà pagarsi sempre l'emolumento doppio. (*Tarif.* 1814. *par.* 2. *Art.* 6.)

7. — Se sarà proceduto al sequestro ad Istanza del creditore, il dritto si potrà esigere subito nell'atto stesso che sarà fatta istanza. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *cap.* 1. *Art.* 9.) (a)

8. — Quando occorra rinnovare per lo stesso debito il sequestro perchè il primo non abbia avuto effetto, non potrà esigersi dritto veruno per la rinnovazione. (d. *Art.* 11.)

9. — Ma se la riassunzione del sequestro deriverà da colpa o da omissione del creditore, che abbia lasciato trascorrere i termini legali prefissi alla confermazione del sequestro, questo creditore sarà tenuto a pagar la metà del dritto; nè potrà ripeterlo dal debitore. (d. *Art.* 12.)

10. — Se la sentenza confermatoria di sequestro fosse nel tempo stesso declarativa del credito sul quale sia seguita contestazione, è dovuto altro dritto per questo secondo capo, oltre il primo. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 37.)

(a) *Questa Legge o Tariffa trovasi citata anche nell' Art.* 46. *della Circ. de'* 12. *Gennajo* 1818.

11. — Quando per mezzo di una sola scrittura, o d' un solo decreto, sono stati domandati o respettivamente ordinati più sequestri, non deve esigersi dal Trib. che un solo diritto di *esibita*, ed una sola tassa per il decreto di ordine. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 21.)

12. — Non è dovuto alcun diritto di scritturato nè di nota per l'atto di sequestro, ma tutto resta compreso nel diritto fissato per tale atto. (d. *Art.* 22.)

13. — Qualora la sentenza di conferma o revoca del sequestro o gravamento non dichiari la esistenza, o respettivamente la inesistenza del credito, e si limiti alla semplice conferma o revoca del sequestro o gravamento, per la tassa da esigersi per tal sentenza deve osservarsi l'Art. 34. della Tariffa del 23. Dec. 1814, che determina un diritto fisso per le sentenze di conferma o revoca di disdetta e simili. (d. *Art.* 15.) V. Decreti confermatorj o revocatorj ec.

14. — Nei sequestri non è dovuto dritto di scritturato, ossia stesura dell'atto, ma è dovuto il solo diritto proporz., e l'emolumento delle copie da notificarsi. (*Circ.* 7. *Gen.* 1833. *Art.* 10.)

15. — Gli Attuarj non possono ritenere a loro esclusivo profitto gli emolumenti delle copie degli atti di sequestro da notificarsi; ma tali emolumenti debbono versarsi nella cassetta del Trib. (d. *Art.* 12.)

16. — Onorar. Procur. — Per la scrittura d'istanza fatta dal debitore perchè sia tolto di mezzo il sequestro, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 15. —
4. . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif. Procur.* 1814. *Art.* 78.)

17. — Per la scrittura d'istanza per la conferma del sequestro ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 79.)

18. — Per la scrittura di notificazione di sequestri sopravvenuti dopo la confessione che dovrà emettere il sequestrario, ha luogo lo stesso onorario. (d. *Art.* 80.)

SERAVALLE. (Castello.) *Potesteria minore e Comunità.*

— La Potest. è nella giurisd. del Commiss. di Pistoja; ha la giurisd. sulla Comun. di quel Castello, e sulle Comun. di Marliana e di Lamporecchio: sua popol. 13900.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze, Clas. 1. Circond. di Pistoja, ove ha la Cancell., l'Uffizio di esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipot.: sua popol. 4570.

Popoli della Comun.

Casal-Guidi — Castellina — Seravalle *S. Michele* — Seravalle *S. Stefano* — Vinacciano.

Dioc. — Pistoja.

SERAVEZZA. (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 2. Clas. è nel Circond. del Vicario R. di Pietrasanta da cui dipende in materia di Polizia e di esecuzione immobil. ha giurisd. civ. e crim. sulla Comun. di questa Terra e su quella di Stazzema. Popol. crim. 12,000. La Comun. è nella Cam. di Pisa Clas. 4. Circond. di Pietrasanta ove ha la Cancell. e l'Uffizio dell'esaz. del Regis. la Conserv. dell'Ipot. l'ha in Pisa Popol. 6300.

Popoli

Basati — Cappella — Querceta (*o S. M. Lauretana*) — Ruosina — Seravezza.

Dioc. — Pisa.

SERBO DELLE MERCANZIE nelle Dogane.

— REG. DOG. — Fermo stante il benefizio del deposito delle mercanzie nelle Dogane principali del Gran-Ducato in conformità delle disposizioni contenute nella Not. de' 19. Ott. 1791, potranno d'ora in avvenire i proprietarj conduttori godere ancora del benefizio del *serbo*, ossia di una più speciale custodia rispetto ai generi che saranno riposti nei magazzini delle Dogane predette, purchè di essi venga fatta la opportuna consegna ai custodi o facchini inservienti nell'atto che si rimettano, per spedirsi in seguito colla gabella di transito, o per rimanere nel Territ. coll'altra d'introd. a forma della vegliante tariffa. In conseguenza i cu-

stodi e facchini sudd. saranno obbligati di ricevere e conservare i generi stessi, subito che ne sia stata fatta loro la consegna colla mercede di sol. 6. 8. per qualunque fardo o collo di qualunque peso e qualità; e saranno pure tenuti alla piena emenda della mancanza e del danno che potesse risentire il proprietario della mercanzia durante il tempo del serbo. (*L.* 8. *Febbr.* 1796.)

SERVITORI. V. SERVIZIO ec.

SERVITÙ PERSONALE: ABOLIZIONE. V. STRADE 24. — COMANDATE.

SERVITÚ RUSTICA, e URBANA. *Dritto stabilito sopra un fondo altrui destinato alla coltura, al transito, all'abitazione, o al custodimento delle cose, mediante il quale il padrone di esso è obbligato a soffrire che vi si faccia una qualche cosa, o a non farvela egli stesso.*

1. — DRITTO CIV. — Il passaggio del SS. Sacramento, dei morti, e delle processioni, non dovrà in avvenire indurre servitù di passo pubblico nei fondi o beni dei privati; e quanto alle servitù già indotte, sarà in facoltà del respettivo Cons. gen. comun. di cederle ai proprietarj dei fondi, e in qualunque forma transigere sopra le med., salvo sempre al confinante il dritto di mantenersi in possesso di dette servitù, nel solo caso però che ne giustifichi la precisa necessità. (*L.* 20. *Aprile* 1782. *Art.* 30.) V. STRADE e PIAZZE RURALI poliz. 19.

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggette al dritto di L. 1. 10. per ogni 100. lire le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, e qualunque altro atto traslativo a titolo oneroso di dritti di entratura, e di ogni specie di servitù urbana o rustica. (*L.* 30. *Dec.* 1814. § 6. n. 1.)

SERVIZIO (PERSONE DI) Prescrizione di Salario.

— Quelle serve, servitori, garzoni, balie, e simili persone che servono a salario ed a prezzo, semprechè non avranno domandato in giudizio il premio e mercede, ovvero salario di loro

servizio, come saranno stati taciti senza domandarlo per 5. anni continui dal dì che si partiranno dal detto servizio, e finiranno di servire i loro padroni respettivamente, non potranno più domandarlo in modo alcuno; ma sarà e s'intenderà nata prescriz. sopra ogni loro pretensione di credito di salario e mercede pred. eccetto però il caso che alcuno di loro avesse ricognizione, composizione o convenzione coi loro padroni e debitori per scritta privata, o di mano del debitore, o per contratto pubblico; nel qual caso non corre prescrizione, se non nel modo che corre ai creditori per simili scritte e contratti. (*L.* 13. *Ottobre* 1564.)

SERVIZIO (Persone di) Fido di generi di vitto fatto ai Servitori.

— Dritto civ. — Affinchè la facilità del commercio non dia luogo alla gente di livrea, spenditori, o altre persone di servizio di defraudare ed ingannare i proprj padroni nel prendere a credenza le carni, o altre robe necessarie pel vitto, dai macellari, fornai, pizzicagnoli, pesciajoli, vinaj ed altri venditori di commestibili, come è seguito molte volte per il passato, che senza preventivo ordine e scienza di detti padroni hanno levato la roba a credenza, ed hanno in questa maniera formato debiti considerabili che bene spesso e convenuto ai padroni suddetti di dover pagare, per la ragione che tali commestibili sono serviti per le loro case, non ostante che ne abbiano di già pagato l'importare ai proprj spenditori, contro dei quali non possono avere regresso, per essere la maggior parte di essi miserabili, e che campano con il puro salario; ha creduto la Congregaz. dei Sigg. Deputati sopra gli affari di Grascia della Città di Firenze dovere rappresentare a S. M. C. l'abuso che ne segue, e proporle di ovviare ad un tale disordine con un efficace rimedio. Quindi è che i predd. Deputati con precedente approvazione di S. M. C. come per Rescr. del dì 18. Giugno 1755., fanno pubblicam. noto qualmente dal dì della pubblicazione del presente Bando in avvenire qualunque macellaro, fornajo, bottegajo, pesciajolo, vinajo, o altro venditore di commestibili, che consegnerà a credenza carni, pane, pesce, vino. o altre robe necessarie per il vitto alla gente di livrea, spenditori,

cuochi, o altre persone di servizio, deva nel termine di un mese dal dì della levata delle robe presentarne il conto ai padroni per le di cui case tali robe saranno state levate, e riportarne da essi il dovuto pagamento, oppure la confessione ed obbligo in iscritto del debito creato, e così successivamente di mese in mese: E chi di detti venditori trascurasse, passato il mese, di farsi fare dai padroni il predetto obbligo, non possa pretendere da essi il pagamento della roba levata, dopo il sopra espresso termine, quando anche giustificasse essere la med. servita per le loro case, ma in tal caso possa solamente muovere la sua pretens. contro quella persona a cui l'avrà consegnata, o contro gli eredi della medes.; derogando in questa parte alla prova che possono fare in giudizio le partite dei libri, le quali passato il detto mese, non avranno rispetto ai padroni alcun vigore. (*Not.* 8. *Luglio* 1755.)

SERVIZIO. (Persone di) Proibizione di ornam. distintivo.

— In aumento della Not. de' 20. Giugno 1803. resta proibito ai Guardaportoni, Cacciatori, ed altri Domestici dei particolari il portare tracolle, tanto bianche che nere, sì di pelle, che di qualsivoglia altra roba, essendo permesso soltanto di far uso di quelle d'altro colore, semprechè sul davanti di tali tracolle non vi siano apposte cifre, scudi, o fibbie. Viene inoltre inibito ai surriferiti domestici di portare pennacchj al cappello con assestam. di colori che abbiano alcuna somiglianza con quelli usati dai Corpi militari. Finalmente viene rinnovata la proibizione di portare veruna sorta di spallini, compresi quelli ancora formati a squamma di pesce, come pure nappini al cappello, e dragone tanto d'argento e di oro, che di seta, lana, filo, o altra materia. (*L.* 13. *Giugno* 1804)

SESSIONI PUBBLICHE. V. Consiglio Supremo — Giudizio crim. — Comunita': Sedute.

SESSIONI CURIALI. Onorario.

1. — Per la prima sessione col cliente, o con l'Avvoc., per consultarlo sopra la sussistenza delle ragioni del Cliente med., e

concertare il regolamento della Causa, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . « 3. 10. —
4. . . . . « 2. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 132.)

2. — Per ciascheduna di tutte le altre sessioni che occorressero con l'Avvocato a difesa della Causa, e regolam. d'interessi, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 15. —
4. . . . . « 1. 3. 4.
(d. *Art.* 133.)

3. — Per qualunque sessione col principale, e suoi ministri, e intervenienti in causa, ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 134.)

4. — Per ciascheduna sessione che si facesse dai Procuratori o per unirsi alla difesa, o cogli avversarj per trattare accomodamenti e liquidar fatti, o con periti, e simili, ha luogo la medes. tassa. (d. *Art.* 135.)

SESTINO. (Castello) *Vicariato, e Comunità.*

— Il Vicar. di 5. Clas. è nella Giurisd. della Ruota di Arezzo, e dipende da quel Commiss. nei rapporti di poliz., come per l'esecuz. immobil. dal Trib. di 1. istanza di quella Città; ha la giurisd. civ. sulla sola Comun. di questo Castello, e la crim. anche sulla Potest. della Badia Tedalda: sua popol. civ. 3000.: sua popol. crim. 4000.

La Comun. è nella Camera di Arezzo, Clas. 4., Circond. di Pratovecchio, colla Cancell. in Verghereto; ha l'Uffizio di esaz. del Registro in S. Sepolcro, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 2180.

Popoli.

Casale — Colcellalto — S. Donato — Lucemburgo — Martigliano — Mussena — Miraldella — Monteromano — Marecchia

— Monterone — Palazzi — Petrella — Presciano — Sestino — Vecchio.

Dioc. — S. Sepolcro.

SESTO. (Borgata) *Potest. minor. e Comunità.*

— La Potest. è suburbana a Firenze, o Coadiut. del Comm. del quartiere di S. M. Novella; ha la sua giurisd. sulle Comunità di Sesto e di Brozzi, colla popol. di 16500.

— La Comun. è nella Camer. di Firenze, Clas. 1. Circond. di Fiesole, ove ha la Cancell. Ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 9220.

Popoli della Comun.

Castello — Castiglioni — Cercina — Colonnata — Gualdo — Morella — Padule — Quarto — Quinto — Rafignano — Sesto.

Dioc. — Firenze.

SETA. Abolizione degli obblighi precedentemente imposti ai Trattori di Seta presso i confini.

— S. A. I. e R. informata delle frequenti questioni che insorgono per le omissioni nelle quali incorrono facilmente i trattori di bozzoli da sete nei luoghi compresi nelle 3. miglia dal confine, o altro spazio determinato nella tabella annessa alla Not. del 19 Ott. 1791., non avvertendo di procurarsi dal Giusdicente locale la licenza per trarre la seta, o di notare al regis. o quaderno, da rilasciarsi loro dal prefato Giusd., tutte le operazioni relative a tale manifattura, siccome vien prescritto dagli Art. 15. e 16. della Not. de' 27. Dec. 1792. sotto le pene stabilite dal successivo Art. 17., si è degnata di ordinare che non siano altrimenti osservate le prescrizioni contenute nei sudd. Art. 15. 16. e 17. della rammentata Not. de' 27. Decembre 1792., alla quale viene in questa parte derogato, e che i prefati trattori, come tutti gli altri del Gran-Ducato, siano lasciati nel libero esercizio di questo ramo d'industria nazionale. (*Not.* 27. *Luglio* 1818.)

SETA (la merce) Gabella doganale.

1. — Regolamenti. — S. A. I. e R., volendo combinare su i principj che animarono le Tariffe del 1781. e del 1791., un si-

stema più atto ad incoraggire con pari favore tanto la prima produzione che la manifattura delle Sete, è venuta nella determinaz. di riassumere le disposizioni dell'indicata Tariffa del 1781. in quella parte che non ammettevano vincolo assoluto, e di riordinare e regolare con proporzionata diminuzione i dritti doganali prescritti in materia di Sete dall'una e dall'altra delle enunciate Tariffe. Quindi vuole e comanda quant'appresso. (*Notificaz.* 6. *Luglio* 1819. *in princ.*)

2. — La Tariffa qui sotto descritta sarà posta in vigore, ed osservata dal giorno della pubblicazione della presente Notif., tanto per l'introduz. che per l'estrazione dei diversi generi di Seta, ed altri articoli ivi contemplati. (d. *Art.* 1.)

3. — Le spedizioni condizionate non potranno essere accordate nelle Dogane del confine, non ostante il disposto all'Art. 71. della Not. de' 19. Ottobre 1791., ai Bozzoli per essere tratti, nè alla Seta soda forestiera per essere lavorata nel Territ. riun., ma goderanno i primi della franchigia, e per la seconda dovrà pagarsi immediatam. la gabella d'introd. a forma dell'infrascritta Tariffa: ed in seguito, per il caso dell'estraz., sarà dovuta anco la gabella stata assegnata alla Seta soda, e respettivamente alla Seta lavorata. (d. *Art.* 2.)

4. — Le 4. Dogane principali di Firenze, di Siena, di Pisa, e di Pistoja continueranno ad accordare le spedizioni condizionate per la Seta soda nostrale per lavorarsi nel Territorio riun., con la facoltà della rimessa dentro il termine di 6. mesi assegnato dalla Legge, come pure per le Sete sode forestiere, che vi perverranno accompagnate da manifesto delle Dogane di confine: ed in questo secondo caso tali spedizioni saranno rilasciate coll'obbligo di rimettere nel termine suddetto le Sete lavorate alla medesima Dogana principale; al quale obbligo mancando, sarà dovuta la gabella d'introd. come sotto ridotta, col quarto più di essa. (d. *Art.* 3.)

5. — Effettuata alla Dogana suddetta la rimessa della Seta forestiera lavorata, potrà questa o essere destinata in appresso per rimanere in quella Città o nel Territ. riunito, col pagamento della gabella assegnata per l'introd., ovvero, in esenzione della medesima, essere spedita per fuori del Territorio riunito con la sola gabella di estrazione prescritta per la Seta lavorata nostrale. (*Ivi*)

6. — Le tragressioni di frodata gabella saranno punite con la pena ordinaria pel sestuplo in qualunque caso, a forma della suddetta Not. de' 19. Ottobre 1791. (d. *Art.* 4.)

7. — Resta finalmente derogato a quanto viene ordinato in contrario coll' Editto de' 18. Ottobre 1791., e nelle disposizioni contenute nella successiva Not. de' 19. detto all'Art. 31. 71. 90. 103., ed alle tassazioni e dichiarazioni relative, ingiunte nella Tariffa generale, e nelle particolari per le gabelle d'introduz. nelle Città di Firenze, di Siena, di Pisa, e di Pistoja, come pure alla Not. de' 27. Decembre 1792. in rapporto ai generi consimili in essa enunciati. (d. *Art.* 5.)

8. — Tariffa annessa alla suddetta. *Not.* 6. *Luglio* 1819.

Seta Soda.

Per l'*introduzione* nel Territ. riun., comprese le Città gabellabili di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ciascuna libbra	L.	— 4.	—
Per l'*estrazione*, per ogni libbra	«	— 13.	4.
Per *passo*, per ogni libbre cento	«	1. —	—

Detta, venuta dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra.	L.	— —	8.

Seta lavorata in Trama, o in Orsojo.
Seta cotta, o tinta.

Per l'*introduzione* nel Territ. riunito comprese le Città gabellabili, per ogni libbra	L.	— 6.	—
Per l'*estrazione* dal Territ. riunito per ogni libbra.	«	— 6.	8.
Per *passo*, per ogni 100. libbre	«	1. —	—

Detta, venuta dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra	«	— 2.	—

SETA DA CUCIRE.

Per l'*introduzione* nel Territ. riun., comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . . . L. — 13. 4.
Per l'*estrazione*, per ogni libbra . . . . « — 1. 4.
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « 1. — —

Detta, venuta dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra. . . . . L. — 4. 6.

DOPPJ DI SETA E TERZANELLA.

Per l'*introduzione* nel Territ. riunito, comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . L. — 4. —
Per l'*estrazione*, per ogni libbra . . . . « — 6. 8.
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « 1. — —

Detti doppj, e Terzanella provenienti dal Territ. riun.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra . . . . L. — — 8.

BOZZOLI NON SFARFALLATI.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . L. — — —
Per *estrazione*, il cento delle libbre . . . . . . « 20. — —
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 10. —

Detti venuti dal Territorio riunito.

Per introdursi nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja . . . . L. — — —

STRACCI DI SETA — BOZZOLI SFARFALLATI — BOZZOLACCI ESTRATTI DALLE CALDAJE — CAPITONI DI SETA — PELATURA DI BOZZOLI — STRACCIAT. DI SETA — SINIGHELLE.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, il cento delle libbre . . L. 2. 10. —

Per l'*estrazione*, il cento delle libbre . . . . L. 15. — —
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 10. —

Detti, venuti dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, il cento delle libbre . . . . . L. 1. 5. —

FILATICCIO CRUDO, COTTO, O TINTO.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . L. — 1. 8.
Per l'*estrazione*, per ogni libbra . . . . « — 3. —
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 10. —

Detto crudo, cotto, o tinto, proveniente dal Territ. riun.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra . . . . L. — — 8.

BACACCI GREGGI.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, il cento delle libbre . . . L. — 8. —
Per l'*estrazione*, il cento delle libbre. . . . . . « 1. 1. 4.
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 1. 8.

Detti, venuti dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, il cento delle libbre . . . . . L. — 2. 8.

LICCI DISFATTI.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, il cento delle libbre . . . L. 4. — —
Per l'*estrazione*, il cento delle libbre. . . . . . « 12. — —
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 6. 8.

Detti, venuti dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, il cento delle libbre . . . . . L. 2. — —

CATARZI.

Per l'*introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . L. — 2. —
Per l'*estrazione*, per ogni libbra . . . . « — 5. —
Per *passo*, il cento delle libbre. . . . . « — 10. —

Detti, venuti dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra. . . . . « — — 8.

PENERATE.

Per *l'introduzione* nel Territorio riunito, comprese le Città gabellabili, per ogni libbra. . . . . L. — 2. —
Per l'*estrazione*, la libbra . . . . « — 5. 4.
Per *passo*, il cento delle libbre . . . . « — 10. —

Dette, venute dal Territorio riunito.

Per l'*introduzione* nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, per ogni libbra . . . . L. — — 8.

SETA. RAPP. DI POLIZ. SANIT. V. TRATTORI della seta.

SFRATTO. (GIUDIZIO DI) *Espulsione di una persona dal possesso di un immobile.* V. PROC. CIV. *Regol. Art.* 627. *segg.* ec. 2. — TARIF. GIUD. CIV. — Per il precetto di sfratto o sgombero, qualunque sia il merito della causa, sarà dovuto

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « — 10. —
(3. . . . . . « — 6. 8.

(*Tarif.* 1814 e 1815. *Art.* 35.)

3. — Onorar. Procurat. — Per la scrittura d'intimazione a sentir decretare lo sfratto, sarà dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 75.)

4. — Mercede dei Cursori — Per la esecuzione di qualunque ordine di sfratto di colonìa, o di locazione finita, o di qualunque altro ordine di sgombero, ed assistenza al medesimo, sono dovute

Nei Trib. collegiali. . . . . . L. 2. — —
In quelli di un solo Giudice « 1. 6. 8.

(*Tarif.* 8. *Febbrajo* 1815. *Art.* 20.)

5. — — Pegli atti indicati nell'Art. precedente, nel caso che non abbiano avuta piena esecuzione per resistenza o inobbedienza, sono dovute

Nei Trib. collegiali. . . . . . L. — 13. 4.
In quelli di un solo Giudice « — 10. — (d. *Art.* 21.)

6. — Salario dei famigli — Per dare esecuzione agli ordini di sfratto, e per qualunque ordine di sgombero, saranno dovute ai secondi Esecutori o famigli lire 14. per giorno, benchè principiato e non finito, e più L. 6. 13. 4. per vitto, compresi tutti, in ciaschedun giorno. (*Tarif.* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 12.)

7. — Quando fosse necessaria più di una Squadra pel ragionevole e fondato timore di vigorosa resistenza, sarà dovuta alla Squadra ausiliatrice la mercede che compete alla Squadra ausiliata. (d. *Art.* 13.)

SCRILLETTAMENTO d'Arme. V. Esplosione d'arme.

SICARJ. *Coloro che commettono dolosamente un Omicidio per altrui commissione.*

— Dritto pen. — V. Assassinio — Omicidio (a)

(a) *Dalla Legge del* 18. *Giugno* 1556. *erano chiamati* Sicarj *anche coloro, i quali, prescindendo dalla uccisione, s'incaricavano di offendere*

SIENA. (Città) Residenza di un Governator generale, di una Ruota civile di prime appellazioni, di un Trib. di prima istanza, di una Camera di Soprint. comunit., di una Dogana principale, e di una Direzione del Registro e Aziende riunite ec.

1. — La superiorità locale politica del governo di Siena comprende la Città e sue Masse, non meno che tutto il Circondario giurisdizionale di quella Ruota, se si eccettuino i Vicariati di Colle e di Montepulciano, il primo dei quali dipende dal Commissariato di Volterra, ed il secondo dalla superiorità diretta della Presidenza del Buon Governo.

2. — L'Auditore del Governo di Siena alle attribuzioni di Consultore del Governatore unisce quelle dei Vicarj nelle materie criminali, per tutto il Territ. vicariale di detta Città, che rimane costituito dalla Città med.. dalle due Comun. delle Masse, e dalle Potesterie di Castelnuovo-Berardenga, di Sovicille, e di Monticiano, con la popol. di 45430.

3. — La Ruota ha la giurisd. sopra il detto Territ. vicariale, e sopra i seguenti Vicariati, cioè: Abbadia S. Salvadore — Asinalunga — Casole — Chiusi — Colle — Montalcino — Montepulciano — e Radicofani: sua popol. 100,000. V. RUOTE civili.

4. — Il Tribunale di prima istanza ha la giurisdizione civile sopra la Comunità di detta Città, e su quelle delle Masse: sua popol. 28,520. V. TRIBUNALI di prima istanza.

5. — Questo stesso Tribun. ha la cognizione privativa delle cause di Regalìa, del Patrimonio della Corona, e del Fisco, in tutta la estensione del Territ. compreso nella giurisd. di detta Ruota.

6. — La Camera di Soprintendenza comunitativa abbraccia i seguenti Circondarj, cioè, Siena — Radicondoli — Montalcino — Asciano — Radicofani — Radda — e Colle.

taluno o con bastoni, o con armi offensive di ogni sorta, ed in questo tema il delitto si puniva colla galera, da potersi, quando l'offesa era notabile, protrarre fino alla morte: la intenzione di commetterlo si puniva con 4. tratti di fune in pubblico, e ciò per ritrovare ancora il committente, senza pregiudizio di maggior tortura: La tentativa era punita con 4. tratti di fune, ed anni 3. di galera: Chi persuadeva, istigava, concertava, oppure ordinava simili offese, era punito col doppio delle pene surriferite.

7. — La Comun. forma un Circondario di 1. Classe; la sua Cancell. è di 1. Clas., e serve anche alle due Comun. delle Masse, ed a quella di Monteriggioni: popol. della Comun. 19,550.

Popoli 18. — tutti entro le mura.
Dioc. — Siena.

8. — La Dogana è principale: La Città è una delle 4. gabellabili: E la Dogana stessa è autorizzata come le altre nei rapporti di amministrazione doganale. V. GABELLE DOG. Introd.

9. — La Direzione del Registro comprende la Conserv. delle Ipot. di detta Città, quella di Grosseto, e quella di Montepulciano: Comprende altresì i seguenti Uffizj di esazione del Registro, cioè — Montepulciano — Grosseto — Poggibonsi — Massa-marittima — Castel-del-Piano — Pitigliano — Sarteano — Montalcino — Orbetello — Radicondoli.

SIGILLI. (APPOSIZIONE DI)

1. — DRITTO CIV. — V. EREDITA'.

2. — DRITTO COMM. — V. FALLIMENTO nei rapporti commerciali 13. segg. 28. segg.

3. EMOLUM. GIUD. CIV. — Per qualunque atto di apposizione di sigilli, oltre lo scritturato, è dovuto nelle cause di merito superiore agli Sc. 100.

	(1. Ord. L.	7.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 18.)

In quelle di merito fino agli Sc. 100.

	(1. Ord. L.	5.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	—	—
	(3. . . . . «	2.	—	—

(*Tarif.* 1815. *Art.* 18.)

SIGILLO DELLE CARNI. V. MACELLI PUBBLICI ec.

SIGNA (Castello) *Comunità* nella Camera di Firenze, nella giurisdizione della Potest. suburb. di Campi, Clas. 1., Circond.

di Fiesole, con la Cancell. in questa Città; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 5770.

Popoli.

Signa *S. Lorenzo* — Signa *S. Maria* — Signa *S. Miniato* — Signa *S. Mauro* — Lecore *S. Angelo* — Lecore *S. Pietro.*

Dioc. — Firenze.

SIMONIA. *Permuta di una cosa spirituale, o annessa a cose spirituali, con altra temporale.*

— Dritto pen. — (a)

SINDACATO. *Il rendimento di conto, ed ancò l'assoluzione, che, dopo il rendimento di conto e la dimostrazione della buona amministrazione, ottengono dai Superiori gl' Impiegati RR.*

— Rapp. giudic. — V. Giusdicenti provinc., contegno ec. 61. 62. 66. (b)

— Rapp. amministr. — V. Cancellerie, e Cancellieri comunitat. 25. segg. 51. 54.

SINDACI nei fallimenti. V. Fallimento nei rapporti commerciali 44. segg. 98. segg.

SINODO DIOCESANO. *Congregazione di ecclesiastici di una diocesi preseduta dal proprio Vescovo.* V. Vescovi del Gran-Ducato 38.

SMARRIMENTO di mobili e semov. V. Ritrovamento ec.

SOCCIDA. *Contratto, mediante il quale si conviene di dare ad altri uno o più capi di bestiame qualunque, per guardarlo e*

(a) *Questo delitto, sebbene sottoposto a pene canoniche, può esser punito anche civilmente, perchè molto analogo all'* Ambito. (Poggi Elem. Jurispr. crimin. lib. 2. cap. 9.)

(b) *Istituiti colle Leggi del Registro i Revisori, e regolarizzate con più e diverse Istruzioni le ingerenze dei Giusdicenti provinciali, essendo il R. Governo tutto giorno a portata della loro condotta, i Sindacati giudiciali di Provincia sono andati in disuso.*

nutrirlo in correspettività di una quota dei suoi prodotti, e con quei patti non riprovati che le parti stabilissero fra loro.

— Dazio di Regis. — Sono soggette al dritto fisso di lire 3. le società a capo-saldo del bestiame che non siano tra i proprietarj ed i loro coloni. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 3. *n.* 2.)

SOCIETÀ in genere. *Contratto consensuale per cui due o più persone convengono di mettere in comune danaro, beni, o industria, all'oggetto di trarne un comune profitto lecito ed onesto.*

— Dazio di Regis. — È soggetto al dritto fisso di lire 3. il contratto di società, e lo scioglimento di essa, quando non importino traslazione di beni mobili o immobili tra i socj o altre persone. (*L.* 30. *Decembre* 1815. § 3. *n.* 5.)

SOCIETÀ COLONICA. V. Colonìa parziaria.

SOCIETÀ MERCANTILE.

Sommario.

Varie specie delle Società 2.
Società in nome collettivo 5. 22. 25. *segg.*
Società in accomandita 6. *segg.* 21. 22. 25. *segg.*
Società anonima 12. *segg.* 23.
Società in genere 24. 29.
Società per partecipazione 30. *segg.*
Questioni d'interessi sociali di cognizione e decisione degli arbitri 34. *segg.*

1. — Il contratto di società è regolato dal diritto civile, dalle Leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti. (*Cod. comm. Art.* 18.)

2. — La Legge riconosce tre specie di società per ragioni di commercio: la società in nome collettivo; la società in accomandita; la società anonima. (d. *Art.* 19.)

3. — La società in nome collettivo è quella che si forma fra due o più persone, e che ha per oggetto di commerciare sotto una *Ditta* sociale. (d. *Art.* 20.)

4. — I nomi soli dei socj possono far parte della ditta sociale. (d. *Art.* 21.)

5. — I socj in nome collettivo indicati nell'istrumento di società sono solidali per tutti gli impegni della società, ancorchè un solo di essi ne abbia segnato l'atto, purchè ciò sia eseguito in nome della ditta sociale. (d. *Art.* 22.)

6. — La società in accomandita si stabilisce fra uno o più socj, mallevadori e solidali, ed uno o più socj semplici datori di fondi, che diconsi accomandatarj, o socj in accomandita. Si amministra questa sotto un nome sociale, che necessariamente dev'esser quello di uno o più de' socj mallevadori e solidali. (d. *Art.* 23.)

7. — Allorchè vi sono molti socj solidali e nominati, sia che tutti insieme amministrino, sia che uno o più agiscano per tutti, la società è ad un tempo stesso società in nome collettivo riguardo a loro, e società in accomandita rispetto ai semplici datori di fondi. (d. *Art.* 24.)

8. — Il nome di un socio accomandatario non può far parte della ragione sociale. (d. *Art.* 25.)

9. — Il socio accomandatario non può esser soggetto ad altra perdita che fino alla concorrenza dei fondi che ha messo o doveva mettere in società. (d. *Art.* 26.)

10. — Il socio accomandatario non può agire, nè essere impiegato negli affari della società, neppure in forza di procura. (d. *Art.* 27.)

11. — In caso di contravvenzione al divieto espresso nell'Art. precedente, il socio accomandatario è solidalmente, insieme coi socj in nome collettivo, obbligato per tutti i debiti e impegni della società. (d. *Art.* 28.)

12. — La società anonima non esiste sotto un nome sociale: essa non è designata dal nome di alcuno dei socj. (d. *Art.* 29.)

13. — Prende questa le sue qualifiche dall'oggetto della sua impresa. (d. *Art.* 30.)

14. — Essa è amministrata da commissionati temporariamente amovibili, socj o non socj, salariati o gratuiti. (d. *Art.* 31.)

15. — Gli amministratori non sono responsabili che della esecuzione degli ordini ricevuti. Per ragione di detta amministra-

zione essi non contraggono alcuna obbligazione personale nè solidale relativamente agl'impegni della società. (d. *Art.* 32.)

16. — I socj non sono soggetti ad altra perdita, che della somma del loro interesse nella società. (d. *Art.* 33.)

17. — Il capitale della società anonima si divide in azioni, ed anche in porzioni di azioni di egual valore. (d. *Art.* 34.)

18. — L'azione può essere stabilita sotto la forma di un'obbligazione al possessore. In questo caso la cessione si fa colla tradizione del documento. (d. *Art.* 35.)

19. — La proprietà delle azioni può stabilirsi mediante la iscrizione su i registri della società. Allora la cessione si fa mediante una dichiarazione del trasporto, inscritta su i registri, e firmata da chi ne fa la traslazione, o da chi sia di ciò incaricato, per mezzo di special procura. (d. *Art.* 36.)

20. — La società anonima non può esistere senza l'autorizzazione del Governo, che deve pure approvare l'atto in vigore del quale essa viene costituita. Quest'approvazione debbe essere fatta nella forma prescritta dai Regolamenti di pubblica amministrazione. (d. *Art.* 37.)

21. — Il capitale delle società in accomandita potrà ancora esser diviso in azioni, senza alcun'altra deroga alle regole stabilite per questa specie di società. (d. *Art.* 38.)

22. — Delle società in nome collettivo, ed in accomandita, debbe costare per atto pubblico, o per privata scrittura, coerentemente, in quest'ultimo caso, all'art. 1326. del Cod. Napoleone. (d. *Art.* 39.) (a)

23. — Le società anonime non possono farsi che per atto pubblico. (d. *Art.* 40.)

24. — Non può essere ammessa alcuna prova per via di testimonj in opposizione, o al di là del contenuto negli atti della società, nè sopra quanto possa allegarsi come stato detto prima dell'atto, in tempo del medesimo, o dopo; quando pure si trattasse di una somma minore di 150. franchi. (d. *Art.* 41.)

(a) *Alla disposizione di questo Art. di dritto civ. francese potrebbe esser supplito con la recognizione notariale.*

25. — L'estratto degli atti di società in nome collettivo, ed in accomandita, dentro lo spazio di 15. giorni dalla loro data, dev'esser consegnato alla Cancelleria del Trib. di Commercio del Circond. in cui è stabilita la Casa di Commercio sociale, perchè sia trascritto nel registro, ed affisso per 3. mesi nella sala delle udienze. Qualora tal società abbia più Case di Commercio in diversi Circond., la consegna, trascrizione, ed affissione di questo estratto saranno fatte nel Trib. di Commercio di ciaschedun Circond. (a) Queste formalità saranno osservate sotto pena di nullità a danno degl'interessati, ma il difetto di una di esse non potrà essere opposto dai socj contro dei terzi. (d. *Art.* 42.)

26. — L'estratto dee contenere, i nomi, cognomi, qualità, e luogo di dimora dei socj non azionari, ed accomandatarj; la Ragione di Commercio della società; l'indicazione di coloro fra i socj che sono autorizzati a dirigere, amministrare, e firmare per la società; l'ammontare della somma ricevuta, o da riceversi in conto di azioni o in accomandita; l'epoca in cui dovrà principiare la società, e quella in cui deve finire. (d. *Art.* 43.)

27. — L'estratto degli atti di società, per quel che riguarda gli atti pubblici, deve soscriversi dai Notari, e per quelli di scrittura privata, da tutti i soci, quando la società sia in nome collettivo, e dai socj solidali o direttori, quando essa sia in accomandita, e divisa, o nò, per azioni. (d. *Art.* 44.)

28. — L'atto del Governo il quale autorizza la società anonima dovrà restare affisso coll'atto della associazione, e pel medesimo tempo. (d. *Art.* 45.)

29. — Di ogni continuazione di una società, dopo spirato il termine convenuto, dovrà costare per mezzo di una dichiarazione dei consocj. Una tal dichiarazione non meno chè qualunque atto che porti seco lo scioglimento dalla società prima del termine prescritto alla sua durata dall'atto che la stabilisce, come pure qualsisia cangiamento o dimissione dei socj, qualsisia nuova stipulaz. o clausula, e qualunque innovazione riguardante la società, sono

(a) *Questi estratti non debbono formarsi nè copiarsi in Cancelleria, ma debbono, a norma dell' Art. 42. del Cod. di Commercio, essere presentati dalle parti, ed affissi nella sala d' udienza.* (Circ. 26. Aprile 1832.)

soggette alle formalità prescritte negli Art. 42. 43. e 44. In caso di omissione di tale formalità vi sarà luogo ad applicare le disposizioni penali espresse nell'Art. 42. (d. *Art.* 46.)

30. — Indipendentemente dalle tre nominate specie di società, la Legge riconosce le associazioni commerciali per partecipazione. (d. *Art.* 47.)

31. — Queste associazioni riguardano una o più operazioni di commercio; hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, con la proporzione d'interessi, e coi patti convenuti fra i partecipanti. (d. *Art.* 48.)

32. — Le associazioni per partecipazione possono essere comprovate dall'esibita dei libri, dal carteggio, e dai testimonj, quando il Tribunale giudichi che la prova testimoniale sia ammissibile. (d. *Art.* 49.)

33. — Le Società commerciali per partecipazione non sono soggette alle formalità richieste per le altre Società. (d. *Art.* 50.)

34. — Ogni questione che nasca fra i socj, relativa agl'interessi della Società, sarà decisa da arbitri. (d. *Art.* 51.)

35. — Dalla sentenza degli Arbitri vi sarà luogo all'appello o al ricorso in via di cassazione, se non vi abbiano le parti rinunziato formalmente. L'appello si porterà avanti la respettiva Corte (*oggi Ruota*) (d. *Art.* 52.)

36. — La nomina degli Arbitri si fa per atto di scrittura privata; per atto rogato da un Notaro; per atto stragiudiciale; per consenso dato in giudizio. (d. *Art.* 53.)

37. — Nell'atto che si nominano gli Arbitri si fissa dalle parti il termine dentro il quale si dovrà proferire la sentenza, e, quando esse non si accordino, spetta ai Giudici il regolarlo. (d. *Art.* 54.)

38. — In caso che uno o più fra i socj ricusi di nominare gli Arbitri, allora il Trib. di Commercio ne farà la nomina *ex officio*. (d. *Art.* 55.)

39. — Le parti consegneranno le loro scritture e documenti agli Arbitri senz'alcuna formalità giudiciaria. (d. *Art.* 56.)

40. — Chi dei socj tarda a rimettere la scrittura e documenti sarà intimato a farlo dentro i 10. giorni. (d. *Art.* 57.)

41. — Gli Arbitri, possono secondo l'esigenza dei casi, prolungare il tempo fissato alla presentaz. dei docum. (d. *Art.* 58.)

42. — Se non vi è innovazione circa il fissato termine, ed è spirato il tempo di nuovo stabilito, gli Arbitri giudicano sulle sole scritture e documenti che sono stati loro consegnati. (d. *Art.* 59.)

43. — In caso di scissura gli Arbitri nominano un nuovo Arbitro, quando ei non sia già stato nominato nel compromesso; e se nella scelta eglino pur discordano, il nuovo Arbitro è nominato dal Trib. di Commercio. (d. *Art.* 60.)

44. — La sentenza degli Arbitri debbe esser motivata; deve depositarsi nella Cancelleria del Trib. di Commercio; è posta in esecuzione senza modificazione alcuna, ed è trascritta sopra i registri in vigore d'un ordine del Presidente del Trib. che deve rilasciarlo puro e semplice nel termine di 3. giorni del deposito fatto della sentenza stessa nella Cancelleria. (d. *Art.* 61.)

45. — Le premesse disposizioni sono comuni alle vedove, eredi, ed interessati negli affari dei socj. (d. *Art.* 62.)

46. — Se i minori hanno parte in qualche litigio insorto in una società di commercio, il Tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare dalla sentenza degli Arbitri. (d. *Art.* 63.)

47. — Qualunque azione contro i socj non liquidatarj, e loro vedove, eredi, o interessati in causa, rimane prescritta nello spazio di 5. anni dopo il fine o scioglimento della società, quando l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento sia stato affisso, e registrato a norma delle disposizioni degli Art. 42. 43. 44. e 46., e quando, adempite le prescritte formalità, la prescrizione non sia stata interrotta a loro riguardo da qualche istanza giudiciaria. (d. *Art.* 64.)

SODOMIA. *Commercio carnale contro natura.* — Dritto pen. — V. Impudicizie. (a)

S. SOFIA. (Terra) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 2., Circond. di Modigliana, sotto la giurisd. della Potest. di Ga-

(a) *La Legge del 8. Luglio 1542. puniva questo delitto a misura della classe ed età dei delinquenti, e distinzione fatta fra l'agente ed il paziente, ora con multa e carcere, ora con multa e gogna, ora con staffilate e privazione d'impieghi ec.: La multa si scontava, in caso d'insolvenza, con tratti di corda: I recidivi per la 2. volta dovevano abbruciarsi vivi!*

leata, Vicar. della Rocca S. Casciano; ha la Cancell. in Galeata, l'Uffizio di esazione del Regis. nella Rocca S. Casciano, e la Conserv. delle Ipot. in Modigliana: sua popol. 2650.

Popoli.

Berleta — Biserno — Cabelli — Camposonaldo — Isola — Raggio — S. Sofia — Spescia — Villa.

Dioc. — Borgo S. Sepolcro.

S. SOFIA. Dog. di front. di 3. Clas. nel Dipartim. dog. di Firenze, dipendente dalla dog. di Galeata.

SOLIDALITÀ *Efficacia speciale di una obbligazione, che essendo contratta da più debitori, o in favore di più creditori, astringe ciascuno dei primi all' intiero pagamento, o dà a ciascuno dei secondi il dritto di domandarlo.*

— Dritto comm. V. Lettere di cambio ec. 28. Societa' mercantile.

SOLLEVAZIONE. V. Maesta' lesa.

SOMMARIO. (il giudizio) *Quello, nel quale le forme regolari si sommano e si restringono, per la più celere spedizione, che nel medesimo si richiede.* V Proc. civ. *Regol. Art.* 516. *seg.*

SOPRASSINDACO. *Si chiamava con questo nome il Soprintendente generale all' economico delle Comunità, Luoghi pii, Strade, e Ponti del Gran-Ducato; carica soppressa col Motup. del 1. Novembre 1825.* V. Comunita' Camere ec.

SOPRASTANTE. *Custode delle Carceri.* V. Carceri.

SOPRATTIENI. *Sospensione dell' esecuzione reale o personale, che vien data dal creditore a favor del suo debitore precettato al pagamento.*

1. — V. Proc. dei Giudizj esecutivi ec.

2. — Rapporti di tariffa. — Per i soprattieni, o licenze delle poste tanto pubbliche che private, non è dovuto il diritto

di L. 1. stabilito dall'Art. 26. delle Tariffe. (*Circ.* 12. *Gen.* 1818. *Art.* 34.)

SORANO. (Terra) *Comunità*.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto Classe 4. Circond. d'Arcidosso popol. 4120.

(*La Potesteria fu soppressa dal Mot.* 17. *Ottobre* 1837. *e riunita al Vicario R. di Pitigliano*. V. Prov. Infer. di Siena ec. §§. 230. 235.

Popoli che erano compresi nella soppressa Potest.

Acquila — Castellottieri — Catatabbio — Elmovivo — San Giovanni. — S. Martino — Montebuono — Montorio — Montevitozzo — S. Quirico — Sorano — Sovana — Sovana *S. Maria* — S. Valentino.

Dioc. — Sovana.

SORANO. Dog. di front. di 3. clas. nel dipartim. dogan. di Siena.

SORBANO (Villaggio) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 2., Circond. di Modigliana, sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Bagno, ove ha la sua Cancell. e l'Uffizio d'esaz. del Regis.; la Conservaz. delle Ipoteche l'ha in Modigliana: sua popolazione 990.

Popoli.

Montalto — Monteriolo — Rullato — Sorbano — Tezzo — Valbiano.

Dioc. — Sarsina (*Stato Pontificio.*)

SORBELLO (S. Andrea in) Dog. di 3. classe nella giurisd. civile della Potest. di Mercatale. (*Not.* 16. *Sett.* 1834.)

SORTILEGIO. *Arte illecita con cui presumesi d'indovinare o di deliberar checchessia per mezzo di sorti.* (a)

(a) *Consistendo questa superstizione in azioni, che sebbene eseguite con mezzi naturali, e con industria ed ingegno umano, ridondano in altrui pregiudizio fisico o morale, pare che i loro autori possano essere compresi fra*

SOSTITUZIONE nelle disposizioni di beni. — V. Proc. dei Giudizj esecut. ec. e *Cod. Civ. Franc. Art.* 896. e 899.

SOTTIGLIUMI FORESTIERI. V. Gab. dogan.: Reg. gen.

1. — Ferme stanti le gabelle imposte colla Not. de' 27. Dec. 1792. sopra i panni ed i sottigliumi forestieri in essa nominati, tutti gli altri sottigliumi e tessuti composti forestieri formeranno in avvenire una sola classe colle telerie forestiere di qualunque specie, benchè ricamate, stampate, o tinte, alla qual classe saranno richiamati pure i tessuti di maglia a braccia di tirata, fatti con qualsivoglia filo, esclusi quelli di seta o di filaticcio, i quali verranno dichiarati della categoria dei drappi e dei veli di seta gabellabili a peso, e soggetti al bollo. (*Not.* 4. *Ott.* 1816. *Art.* 3.)

2. — Questa classe che comprende come sopra i sottigliumi i tessuti composti, le telerie, tessuti a maglia, e gli abiti, vesti, arnesi, e lavori fatti con gl'indicati tessuti, dovrà essere sottoposta, nelle Dogane principali ed in quella di 1. classe della Città di Arezzo, alla gabella a stima, regolata a ragione del 15. per cento del suo valore, da denunziarsi dal proprietario o spedizioniere colle regole prescritte dalla Legge doganale de' 19. Ottobre 1791., ed in tutte le altre Dog. di 1. classe, niuna esclusa, dovrà essere soggetta parimente alla gabella sulla stima, regolata alla ragione del 18. per cento del valore denunziato nella forma che sopra. (d. *Art.* 4.)

SOTTOPOSTI al Tutore e Curatore. V. Minori e Interdetti.

SOTTRAZIONE dei Rei. V. Resistenza agli Esecutori.

SOVICILLE. (Villaggio) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nella giurisd. crimin. del Governo di Siena: ha la giurisd. sulla Comun. di tal Villaggio, ad eccez. dei Pop.

i soggetti sottoposti alla polizia vigilante, e punibili nei congrui casi con economiche coercizioni: ove poi queste azioni divenissero abusive della Religione dominante o di cose ad essa appartenenti, gli autori, che sono propriamente chiamati Sortilegi o Sacrilegi, *sono sottoposti alle pene decretate contro i profanatori della Religione.*

di Montepescini, di Tocchi, di Simignano, e del Santo, i quali sono sottoposti ad altre giurisdizioni come appresso; e l'ha pure nella Comunità di Monteriggioni, ad eccezione dei Pop. di Basciano e di Bosco, che restano parimente sotto altre giurisdizioni: sua popol. 9300.

— La Comun. è nella Cam. di Siena, classe 3. Circond. di Radicondoli, ove ha la Cancell.; ha l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conserv. delle Ipot. in Siena; sua popol. 7200.

Popoli della Comunità	*Giurisd. civile*	*Diocesi*
Ancajano	Sovicille	Colle
Balli	Id.	Id.
Bagnaja	Id.	Siena
Barontoli	Id.	Id.
Brenna	Id.	Id.
Cerreto a Selva	Id.	Id.
Fogliano	Id.	Id.
Frontignano	Id.	Id.
Iesa Monticiano	Id.	Id.
Merse *S. Lorenzo*	Id.	Id.
Molli (Pieve a)	Id.	Colle
Monte Pescini	Monticiano	Siena
Orgia	Sovicille	Id.
Pilli *S. Bartolommeo*	Id.	Id.
Pilli *S. Salvadore*	Id.	Id.
Recenza	Id.	Id.
Rosia	Id.	Id.
Santo	Monticiano	Id.
Simignano	Casole	Colle
Sovicille *S. Gio. Battista*	Sovicille	Siena
Sovicille *S. Lorenzo*	Id.	Id.
Stigliano	Id.	Id.
Tocchi	Monticiano	Volterra
Tonni	Sovicille	Colle
Torri	Id.	Siena

FINE DEL TOMO SETTIMO.